CAMERA DEI DEPUTATI

640. MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (VI Camera e 6ª Senato)	»	5
Commissioni Riunite (I e XI)	»	7
Commissioni Riunite (VIII e IX)	»	11
Giustizia (II)	»	12
Affari esteri e comunitari (III)	»	40
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	73
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	136
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	152
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	153
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	162
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	170
Affari sociali (XII)	»	176
Agricoltura (XIII)	»	400
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	401
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	407
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale	»	422

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI *(Sottocommissione permanente per l'accesso)* . . . . . *Pag.* 423

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . » 430

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 457

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 458

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . . » 459

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI . . . . . » 656

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI . . . . . » 657

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 659

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

GIUNTA PLENARIA 3

Comunicazioni del Presidente 3

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10) *(Esame e rinvio)* 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, che, in base alla verifica effettuata a cura della segreteria della Giunta in ordine ai procedimenti iscritti all'ordine del giorno della Giunta, risulta che il procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 17, riguardante una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità dell'ex deputato Antonio Di Pietro, è stato definito dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 23 luglio 2021; tale procedimento sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno della Giunta. Avverte inoltre che ieri 3 agosto 2021 è pervenuta una nota di rammarico dell'ex deputato Di Pietro, alla quale si riserva di fornire una risposta nella prossima riunione della Giunta.

Rende quindi comunicazioni sulla programmazione dei lavori alla ripresa dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, in cui sarà data priorità all'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri pervenuta lo scorso 2 agosto (Doc IV, n. 10). Successivamente si passerà al seguito dell'esame delle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità che riguardano l'on. Sgarbi, di cui ai Docc. IV-*ter*, nn. 20, 24 e 25.

(La Giunta prende atto).

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che in data 2 agosto 2021 il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per il seguito di competenza, la domanda della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizza-

zione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10), sulla quale l'incarico di relatore è conferito all'on. Pittalis. Fa presente che si tratta di una richiesta preannunciata, relativa a intercettazioni di comunicazioni e conversazioni per le quali l'on. Ferri ha chiesto che la Camera sollevi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorda che la Giunta aveva stabilito di prendere in esame la richiesta dell'on. Ferri una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da parte del CSM. Chiede quindi al relatore di intervenire al riguardo.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, osserva preliminarmente che vi è stato solo un giorno per una prima analisi, soprattutto quantitativa, della documentazione inviata, ovvero « l'ordinanza n. 96/2001 pronunciata dal Collegio disciplinare del procedimento n. 93/2019 R.G. a carico dell'on. Cosimo Maria Ferri (...) ed il relativo fascicolo disciplinare, contenuto in due supporti informatici », come risulta dalla lettera di trasmissione.

Preso atto di ciò, e considerata l'ormai imminente sospensione estiva dei lavori parlamentari, ritiene senz'altro necessario che la Giunta richieda una proroga del termine di 30 giorni per riferire all'Assemblea, previsto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera. Tale termine scadrebbe il 1° settembre; appare dunque opportuno chiedere alla Presidenza della Camera una proroga di ulteriori 30 giorni, fino cioè al 1° ottobre 2021, così come avvenuto in passato in casi analoghi.

Rileva inoltre che dall'ordinanza si evince che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti dell'on. Ferri è genericamente riferita alle « captazioni informatiche realizzate mediante *Trojan Horse* nel procedimento penale a carico del dott. Palamara, instaurato presso la Procura della Repubblica di Perugia » e che all'interno della mole di documentazione trasmessa non appare di agevole individuazione quali siano specificamente le captazioni oggetto della richiesta. Si riserva pertanto di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo, sui cui riferirà alla Giunta nella prossima seduta, subito dopo la ripresa dei lavori.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, preso atto delle osservazioni del relatore, propone, se non vi sono obiezioni, di richiedere al Presidente della Camera – conformemente ai precedenti – che il termine per riferire all'Assemblea di cui all'art. 18 del Regolamento della Camera, in scadenza il 1° settembre, sia prorogato di trenta giorni, fino quindi al 1° ottobre 2021.

(La Giunta concorda).

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6ª (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 5

AUDIZIONI

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 20.05.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Stefano FASSINA (LeU), Marco OSNATO (FdI) e Galeazzo BIGNAMI (FdI), che interviene da remoto, e il senatore Andrea DE BERTOLDI (FdI), ai quali replica Luigi MARATTIN, *presidente*.

Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Sestino GIACOMONI (FI), i senatori Gianni PITTELLA (PD) e Elio LANNUTTI (Misto-IdV), che interviene da remoto, i deputati Guido Germano PETTARIN (CI), Galeazzo BIGNAMI (FdI), che interviene da remoto, e Luca MIGLIORINO (M5S), il senatore Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), che interviene da remoto, i deputati Massimo UNGARO (IV), Stefano FASSINA (LeU), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) e Raffaele BARATTO (CI), il senatore Andrea DE BERTOLDI (FdI), i deputati Davide ZANICHELLI (M5S) e Guglielmo PICCHI (Lega), i senatori Mauro Maria MARINO (IV-PSI), Daniele PESCO (M5S) e Luciano D'ALFONSO, *presidente*

della 6ª Commissione del Senato della Repubblica.

Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze,* interviene per alcune precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ringrazia il Ministro dell'economia e delle finanze per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 7

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243-A Governo, approvato dal Senato *(Esame e conclusione)* 7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* propone che la pubblicità della seduta sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

C. 3243-A Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* rileva come, a seguito del rinvio nelle Commissioni deciso oggi dall'Assemblea, le Commissioni procederanno all'esame del disegno di legge C. 3243-A, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 30, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Ricorda che le Commissioni hanno conferito il mandato ai relatori nella giornata di ieri alle ore 19 e che la Commissione Bilancio si è espressa, nella mattinata odierna, sul testo del provvedimento, formulando un parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Dopo aver rilevato come l'Assemblea, nella giornata odierna, ha deciso un rinvio

del testo nelle Commissioni, segnala come si tratti di un rinvio finalizzato soltanto alla conclusione dell'esame delle proposte emendative che non sono state esaminate singolarmente nella seduta di ieri.

Ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento riprenderà alle ore 17.45 di oggi e che, pertanto, l'esame in sede referente dovrà concludersi entro le 17.

Rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, su ciascuna proposta emendativa è consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

Poiché i pareri dei relatori e del Governo sono già stati espressi, avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative a partire dall'articolo aggiuntivo Bucalo 1-*bis*.04.

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rivolge un ringraziamento alle presidenze, per aver consentito di concludere l'esame sulle proposte emendative presentate, assicurando che il suo gruppo intende rispettare gli accordi assunti. Auspica, in ogni caso, si possa cambiare registro nelle Commissioni e si possa giungere a garantire sempre una organizzazione dei lavori rispettosa delle prerogative dei parlamentari, sia di maggioranza, sia di opposizione, senza costringere la minoranza a richiedere ogni volta con forza – come in questo caso, in cui è stato necessario svolgere anche una interlocuzione con il Governo – ciò che dovrebbe essere assicurato normalmente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 della Costituzione, in ordine all'esame dei provvedimenti in sede referente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che le Presidenze condividono il disagio per le modalità di esame dei provvedimenti d'urgenza, che oggettivamente pongono alternativamente in difficoltà uno dei rami del Parlamento. Assicura che le Presidenze porranno tale questione nuovamente all'attenzione del Presidente della Camera, con lettera, affinché si ponga rimedio a quella che ritiene sia una discutibile prassi.

Carmela BUCALO (FDI), illustrando il suo articolo aggiuntivo 1-*bis*.04, evidenzia come esso miri alla stabilizzazione il precariato storico della scuola, nel presupposto che non si possa perseguire gli obiettivi del PNRR senza dare stabilità al comparto dei docenti di tale settore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bucalo 1-*bis*.04.

Carmela BUCALO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Frassinetti 1-*bis*.05, di cui è cofirmataria, osserva come esso sia volto alla stabilizzazione del personale docente dei conservatori e degli istituti superiori di studi musicali, ritenendo che nel settore dell'istruzione si sia fatto un eccessivo ricorso allo strumento dei contratti flessibili.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Frassinetti 1-*bis*.05.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Frassinetti 1-*bis*.06, rileva come esso sia volto a garantire la continuità didattica nelle scuole, prevedendo la conferma nei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova, del personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva. Chiede un accantonamento di tale proposta emendativa, al fine di riflettere attentamente sugli effetti benefici che potrebbe determinare per il settore, facendo notare che la scuola non sembra essere presente nei piani del Governo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Frassinetti 1-*bis*.06.

Carmela BUCALO (FDI) illustra il suo articolo emendamento 3.1, evidenziando la necessità di avviare corsi di abilitazione e di specializzazione che permettano di stabilizzare il personale docente precario. Ritiene, infatti, che bandire nuovi concorsi non permetterà comunque di garantire la copertura di tutte le cattedre all'inizio del nuovo anno scolastico. Sottolinea, infine, come su alcuni concorsi siano in corso indagini da parte di numerose Procure.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 3.1.

Walter RIZZETTO (FDI) ribadisce il proprio apprezzamento per la decisione delle presidenze di consentire un supplemento di esame, che permette al gruppo di Fratelli d'Italia di portare l'attenzione su alcuni importanti temi, quale quello del potenziamento degli uffici tecnici dei comuni, oggetto dell'articolo aggiuntivo Prisco 3.01, di cui è cofirmatario.

Rileva come le evidenti difficoltà burocratiche nei procedimenti per usufruire dell'*ecobonus* non abbiano permesso a questo strumento di funzionare correttamente e conclude auspicando che possa almeno essere emanata una circolare interpretativa per incrementare le risorse del relativo fondo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 3.01.

Monica CIABURRO (FDI) illustra il suo articolo aggiuntivo 3.03, volto – tra l'altro – a consentire la proroga della possibilità, per i piccoli comuni, di assumere temporaneamente personale tecnico al fine di gestire le procedure relative al *Superbonus* del 110 per cento. Osserva come la norma prevista dalla legge di bilancio per il 2021 non sia stata concretamente utilizzata a causa di difficoltà burocratiche ed auspica che il suo emendamento, di buon senso, possa essere accolto.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ciaburro 3.03.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Prisco 3.02, rileva come esso sia volto, recependo le indicazioni contenute in diverse pronunce della Corte dei conti nonché le sollecitazioni provenienti dall'ANCI, a prevedere che le spese per il personale eterofinanziate siano neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria, ai fini delle assunzioni, delle spese per il personale. Rileva come si proponga, a tal fine, di modificare, a partire dal 2021, la disciplina vigente, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto la norma attualmente vigente appare eccessivamente rigida e impedisce ai comuni di programmare adeguatamente la propria attività.

Monica CIABURRO (FDI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Prisco 3.02.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 3.02.

Walter RIZZETTO (FDI), illustrando il suo articolo aggiuntivo 6.01, fa presente come esso sia volto a prevedere l'applicazione della clausola sociale alle procedure di internalizzazione del *call center* dell'INPS, al fine di garantire la continuità lavorativa a tutto il personale dipendente degli appaltatori. Ritiene, infatti, incomprensibile che un ente pubblico quale l'INPS si sottragga agli obblighi previsti per i soggetti privati

Rileva come l'intento perseguito dall'articolo aggiuntivo non possa non essere ampiamente condiviso e dichiara la propria disponibilità a ritirare la proposta emendativa a fronte di un impegno del Governo ad accettare pienamente un ordine del giorno di analogo contenuto.

Marco LACARRA (PD) rileva come il merito dell'articolo aggiuntivo 6.01 sia certamente condivisibile, ricordando come il tema sia al centro dell'attenzione della Commissione XI, nonché oggetto di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati dal proprio gruppo. Sottolinea, tuttavia, come l'articolo aggiuntivo non sia, a suo avviso, idoneo al raggiungimento dello scopo che si prefigge, ed esprime altresì perplessità sull'efficacia dell'accoglimento di un eventuale ordine del giorno, ritenendo necessario un chiaro impegno del Governo a risolvere la questione.

La Sottosegretaria Caterina BINI, con riferimento alla richiesta del deputato Rizzetto di accogliere un eventuale ordine del giorno, assicura la disponibilità del Governo a valutare la questione, previa ac-

quisizione dei necessari elementi da parte delle amministrazioni competenti.

Walter RIZZETTO (FDI), alla luce dell'intervento della rappresentante del Governo, ritira il suo articolo aggiuntivo 6.01.

Passa, quindi, a illustrare il suo articolo aggiuntivo 6.03, rilevando come esso riguardi la questione ineludibile del rafforzamento dell'organico dei segretari comunali, la cui entità allo stato è del tutto inadeguata, al punto che numerosi segretari comunali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni presso diversi comuni, anche distanti fra loro.

Richiama quindi le importanti e delicate funzioni svolte dai segretari comunali, cui spetta un ruolo di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'amministrazione e di garanzia della legalità degli atti dell'ente, e auspica che siano stanziate quanto prima adeguate risorse per l'incremento del loro organico.

Paolo ZANGRILLO (FI), *relatore per l'XI Commissione*, in risposta al deputato Rizzetto, fa notare come la questione dell'assunzione dei segretari comunali stia a cuore della maggioranza e del Governo, tanto che il provvedimento in esame fornisce, al riguardo, una risposta adeguata all'articolo 6-*bis*, prevedendo un intervento sostanzialmente identico a quello contemplato dall'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.03, atteso che si differenzia rispetto alla proposta emendativa solo sotto il profilo della decorrenza.

Walter RIZZETTO (FDI), dopo aver fatto notare che una procedura concorsuale richiede tempi non certo rapidi, dovendosi peraltro valutare la capacità dei bandi di rispondere ai requisiti di particolare responsabilità richieste da tali figure professionali, anche sotto il profilo stipendiale, evidenzia come sarebbe auspicabile favorire anche uno scorrimento delle graduatorie dei concorsi già svolti, che consentirebbe di risparmiare risorse, abbreviando i tempi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.03 viene sottoscritto dalla deputata Ciaburro.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.03.

Ylenja LUCASELLI (FDI, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Caretta 6-*bis*.02, evidenzia che tale proposta emendativa mira ad incrementare l'organico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, chiamato a gestire risorse del PNRR che appaiono essenziali per l'intero comparto agricolo. Fa notare che le stesse aziende del comparto richiedono che l'interlocutore pubblico sia in grado di gestire con efficacia le sue funzioni, in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Caretta 6-*bis*.02.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Ceccanti e Zangrillo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 16.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 11

AUDIZIONI

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. – Interviene, da remoto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Cede quindi la parola al Ministro Giovannini per lo svolgimento della relazione.

Enrico GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, svolge, da remoto, una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo FICARA (M5S), Stefania PRESTIGIACOMO (FI) *(da remoto)*, Chiara BRAGA (PD), Edoardo RIXI (LEGA), Luciano NOBILI (IV) *(da remoto)*, Tommaso FOTI (FDI) *(da remoto)*, Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE) *(da remoto)*, Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Matilde SIRACUSANO (FI) *(da remoto)*, Domenico FURGIUELE (LEGA), Giulia GRILLO (M5S) *(da remoto)*, Alessandro PAGANO (LEGA) e Roberto MORASSUT (PD).

Enrico GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il ministro Giovannini per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissioni 12

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 13

SEDE REFERENTE:

Istituzione di corti d'appello e di sezioni distaccate di corti d'appello. C. 768 Colletti, C. 820 Grimoldi, C. 2054 Perantoni e C. 3213 Turri 20

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Del Mastro Delle Vedove *(Esame e rinvio)* 24

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini *(Seguito esame e rinvio)* 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 38

ALLEGATO (Parere approvato) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.15.

Sui lavori della Commissioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che poiché nella odierna seduta in sede consultiva e in quella in sede referente limitatamente all'ordine del giorno per il quale non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 4 novembre 2020.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riguardo a tema del green pass, precisa che il Gruppo di Fratelli d'Italia vorrebbe avere indicazioni in relazione ad una programmazione precisa delle misure di contenimento della pandemia,

che consentano una ripresa stabile e che impediscano la sospensione delle attività anche in caso di ripresa del contagio. Sollecita pertanto la messa in campo di tutti gli strumenti necessari tra i quali l'igienizzazione degli ambienti, il distanziamento sociale, l'utilizzo di mascherine, allo scopo di evitare ulteriori sospensioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, rileva che l'intervento del collega Vinci non riguarda l'ordine dei lavori ma il merito del provvedimento il cui esame non è stato ancora formalmente avviato dalla Commissione.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3223 di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Segnala preliminarmente che il decreto-legge in esame si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, a partire dal marzo 2020. Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è stato infatti definito in primo luogo da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, composto da 14 articoli ed un allegato, in questa sede, si sofferma in particolare sui profili di competenza della Commissione Giustizia.

Segnala in primo luogo che l'articolo 1 del decreto-legge in esame, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. La proroga è collegata a quella disposta al successivo articolo 2 che estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19 del 2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive, e n. 33 del 2020, con riferimento alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale su cui applicare tali misure, corrispondentemente a specifici parametri in base ai quali valutare l'evolversi dei dati epidemiologici. Il comma 2 dell'articolo 2 dispone inoltre una serie di modifiche all'articolo 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 33 del 2020, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

L'articolo 3, comma 1, inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge n. 52 del 2021 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una

revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. In particolare, viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti oltre che dai musei dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); concorsi pubblici.

Come previsto dal comma 2 del nuovo articolo 9-*bis*, le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.

Ai sensi del comma 3, dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* stabilisce che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione delle norme. Vengono poi dettate dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di certificazioni verdi-COVID-19.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 4 stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, introdotti dall'articolo 3 del provvedimento in esame. Più nel dettaglio la lettera *f)*, numero 1, modifica il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria ivi prevista anche ai nuovi obblighi testè introdotti.

Rammenta a tale proposito che l'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19. In particolare si prevede che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Tale articolo, al comma 1, prevede infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste dal de-

creto del Presidente del consiglio dei ministri, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, l'organo accertatore può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, « ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione ». Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata (comma 4). Ai sensi del comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista « in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1 ».

La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 4, al numero 1, aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 13 del decreto-legge n. 52, introduce l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni che ricorre nel caso in cui il titolare o il gestore dell'esercizio o della attività abbia violato reiteratamente (dopo due violazioni commesse in giornate diverse) l'obbligo di verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Il numero 2 della medesima lettera *f)* interviene sul comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 precisando che le sanzioni penali trovano applicazione con riguardo alle condotte aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico. In particolare, quando per attestare una condizione di avvenuta vaccinazione, di avvenuta guarigione o di effettuazione di un test dall'esito negativo, saranno commesse condotte di contraffazione o alterazione di documenti, anche informatici, sarà attestato il falso o sarà semplicemente usato un atto falso, troveranno applicazione, a seconda dei diversi casi, le pene previste dai seguenti articoli del codice penale (articolo 476 c.p., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; articolo 477 c.p., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; articolo 479 c.p., Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; articolo 480 c.p., Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative; articolo 481 c.p., Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità; articolo 482 c.p., Falsità materiale commessa dal privati; articolo 489 c.p., Uso di atto).

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala a tale proposito che: il numero 1 dell'allegato A, che proroga ulteriormente dal 31 luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica; il numero 4 dell'allegato A che proroga ulteriormente (dal 31 luglio 2021) l'efficacia delle disposizioni previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19; il numero 7 dell'allegato A che proroga

le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2021; il numero 11 dell'allegato A che proroga ulteriormente (dal 31 luglio 2021) l'efficacia delle disposizioni recate l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni; il numero 19 dell'allegato A, che, in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto, proroga la disciplina che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale; il numero 20 dell'allegato A che proroga – in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'articolo 52 OP), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Le disposizioni richiamate dal numero 20 dell'Allegato A sono quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020 prorogate sino al 31 luglio 2021 dall'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 52 del 2021; il numero 21 dell'allegato A che proroga – in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti; il numero 22 dell'allegato A che proroga – in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. Si tratta della proroga delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, già prorogate sino al 31 luglio 2021 dall'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 52 del 202. Segnala inoltre che l'articolo 7, volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell'articolo 23, comma 10 del decreto-legge n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021. In particolare, in base al comma 1, per quanto riguarda il processo civile, continueranno ad applicarsi fino alla fine dell'anno le seguenti disposizioni: articolo 221, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale è obbligatorio deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell'ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un'indifferibile urgenza; articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal

deposito telematico di note scritte. In particolare, la disposizione prorogata prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale; articolo 221, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche; articolo 221, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, in base ai quali è possibile la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione). È inoltre possibile la trattazione da remoto dell'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L'udienza è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento; articolo 221, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale il consulente tecnico d'ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica; articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, in forza del quale le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti: rinuncino espressamente all'udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso; confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione; articolo 23, comma 7. del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevede la possibilità per Il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Per quanto la formulazione della disposizione deroghi a una norma relativa alle udienze civili, si ritiene che essa sia riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali; articolo 23, comma 8-*bis* (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplina il c.d. giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene *per tabulas* nel rispetto di specifiche scansioni temporali; articolo 23, comma 9, del decreto-legge n. 137 del 2020 che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge; articolo 23, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (articolo 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica. Per quanto riguarda il processo penale, il comma 1 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle seguenti disposizioni: articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto. In particolare, il pubblico ministero e la polizia giu-

diziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevede la trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo). La richiesta di discussione orale deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, la trattazione avviene *per tabulas* (quinto periodo). Entro i 15 giorni che precedono l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata (secondo periodo); la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l'udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni (terzo periodo); la Corte può deliberare da remoto e non si applica l'articolo 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo). Il dispositivo è comunicato alle parti; articolo 23, comma 9, del decreto-legge n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale; articolo 23-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale nel giudizio penale di appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale (commi 1, 3 e 4). La disposizione scandisce i termini per la formulazione delle richieste da parte del PM e per gli adempimenti della cancelleria e dei difensori (comma 2); articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale il procedimento semplificato – giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti – si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (articolo 10 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e patrimoniali (articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011); articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. È inoltre introdotta una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione. Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative ai detenuti: articolo 221, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020,

in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate; articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile – mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all'articolo 146-*bis* c.p.p.

È poi prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale le disposizioni che regolano il processo civile e penale nel periodo emergenziale si applicano anche – in quanto compatibili – ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Il comma 2 dell'articolo 7 detta una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a: trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali quanto civili; trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello; trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In conclusione, con riferimento alla questione al trattamento dei dati personali, chiede di acquisire il provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19 prevista dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Considerata l'ampiezza dei temi affrontati dal provvedimento, essendo presumibile che la votazione del prescritto parere avverrà nella giornata di domani, chiede ai colleghi di farle pervenire eventuali rilievi e osservazioni entro la giornata odierna.

Ciro MASCHIO (FDI) chiede di sapere se il termine di domani per l'espressione del prescritto parere sia tassativo e soprattutto se sia stato concordato in una qualche sede formale. Considerato che il decreto-legge in esame non sarà convertito prima della imminente pausa estiva, ritiene che la votazione del prescritto parere possa essere rinviata, anche in considerazione del fatto che il provvedimento necessita di uno studio approfondito in ragione della delicatezza e della numerosità degli argomenti affrontati. Nel rilevare che molte sono le questioni oggetto di riflessione anche tra le forze politiche che sostengono la maggioranza, ribadisce che la previsione della votazione del parere nella giornata di domani sarebbe comprensibile soltanto se fosse imminente la discussione del decreto-legge da parte dell'Assemblea. Rileva invece che, come a tutti noto in analogia a quanto avvenuto in occasione della conversione di altri decreti-legge, il provvedimento in esame sarà discusso in Assemblea a distanza di tempo dalla sua adozione e quindi quando verosimilmente la situazione, o per le mutate condizioni sanitarie o per le probabili contraddizioni all'interno della maggioranza, sarà molto diversa da quella attuale. Da ultimo, nel sottolineare che interviene sull'ordine dei lavori, e non sul merito del provvedimento, si riserva successivamente di approfondire tutti gli aspetti relativi al contenuto dello stesso.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nel concordare con il collega Maschio sulla natura del suo intervento, propone, in assenza di obiezioni, di rinviare la decisione circa la data di espressione del parere a una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che

intende convocare al termine delle sedute previste per la giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.40.

Istituzione di corti d'appello e di sezioni distaccate di corti d'appello.
C. 768 Colletti, C. 820 Grimoldi, C. 2054 Perantoni e C. 3213 Turri.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), presidente, avverte che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione inizia oggi l'esame delle proposte di legge C. 768 Colletti, C. 820 Grimoldi, C. 2054 Perantoni e C. 3213 Turri recanti istituzioni di corti d'appello e di sezioni distaccate di corti d'appello.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), *relatore*, intervenendo da remoto, ricorda che le quattro proposte di legge all'esame della Commissione intervengono, con modalità e finalità diverse, sulla geografia giudiziaria di specifiche corti d'appello. In particolare, la proposta di legge Colletti C. 768 mira a istituire, nel distretto di corte d'appello de L'Aquila, la sezione distaccata di Pescara, la proposta di legge Grimoldi C. 820 ad istituire la corte d'appello di Monza, la proposta di legge Perantoni C. 2054 a trasformare l'attuale sezione distaccata della corte di appello di Cagliari, con sede a Sassari, nella corte di appello di Sassari, mentre la proposta di legge Turri C. 3213 ad istituire la corte d'appello di Verona. Rammenta che i distretti di corte d'appello, che sono attualmente 26 (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia) non sono stati coinvolti dalla revisione della geografia giudiziaria del 2012 e che solo 3 distretti di corte d'appello hanno una sezione distaccata (Sassari è sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari; Taranto della corte d'appello di Lecce e Bolzano della corte d'appello di Trento).

Nel passare ad esaminare il contenuto delle singole proposte di legge al nostro esame, fa presente che la proposta di legge a mia prima firma C. 768, recante « Istituzione in Pescara della sezione distaccata della Corte d'appello dell'Aquila » interviene sul distretto di Corte d'appello di L'Aquila. Sottolineo che, quando entrerà in vigore, anche per questo distretto di corte d'appello, la riforma della geografia giudiziaria prevista dal decreto legislativo n. 155 del 2012, i tribunali del distretto di L'Aquila saranno solo Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, ed i loro circondari coincideranno con il territorio delle rispettive province (ad eccezione del comune di Valle Castellana che, in provincia di Teramo fa invece parte del circondario del tribunale di Ascoli Piceno, corte di appello di Ancona). La proposta di legge C. 768 istituisce, all'interno del distretto di corte d'appello di L'Aquila, la sezione distaccata di Pescara, con giurisdizione sul circondario dei tribunali di Pescara e Chieti (in attesa dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, la giurisdizione riguarderà i tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto). Ciò al fine di « avvicinare » la sede della corte d'appello ai cittadini che risiedono sulla costa abruzzese, che al momento soffrono il disagio di dover raggiungere, soprattutto nei mesi invernali, la sede di L'Aquila. In particolare, l'articolo 1 della proposta istituisce la sezione distaccata e demanda a un decreto del Ministro della

giustizia il compito di « riorganizzare la competenza territoriale della giurisdizione della sezione distaccata », anche al fine di « potervi includere cause la cui competenza risulta a carico della provincia di Teramo ». Analogamente dovrà provvedere il Ministro attribuendo alla sezione distaccata di Pescara del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo la giurisdizione sui ricorsi attualmente di competenza del TAR con sede a L'Aquila, relativi ad atti della provincia di Teramo. Come detto, la provincia di Teramo corrisponde sostanzialmente al circondario del Tribunale di Teramo che, in base al comma 1 dell'articolo 1, dovrebbe continuare a fare riferimento alla sede di corte d'appello di L'Aquila. Gli articoli 2 e 3 demandano ad un decreto del Ministro della giustizia sia il compito di determinare l'organico della nuova sezione distaccata di corte d'appello che quello di definire la data di entrata in funzione della suddetta sezione; entrambi gli adempimenti dovranno essere effettuati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 4 contiene la disciplina transitoria relativa alla trattazione di controversie civili e penali già pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, anche con riferimento alle questioni devolute al tribunale per i minorenni che, a norma dell'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, prevede un tribunale per i minorenni in ogni sede di corte d'appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Per quanto concerne la proposta di legge Grimoldi C. 820, fa presente che la stessa interviene sul distretto di corte d'appello di Milano, per creare la nuova corte d'appello di Monza. Ricorda che, attualmente, nel territorio della regione Lombardia insistono due distretti di corte d'appello: quello di Brescia, al quale appartengono i circondari dei tribunali di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova e quello di Milano, articolato nei circondari di tribunale di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese. In considerazione dell'elevata popolazione del distretto di Milano, e del conseguente elevato contenzioso, la proposta di legge sottrae alla corte d'appello di Milano la giurisdizione sui tribunali di Monza, Lecco Como e Sondrio, collocati nel quadrante nord-est della regione Lombardia, per ricondurli alla nuova corte d'appello di Monza. In particolare, l'articolo 1 istituisce la corte d'appello e ne delinea la giurisdizione, demandando a un decreto del Ministro della giustizia il compito di apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate all'ordinamento giudiziario. Gli articoli 2 e 3 demandano, altresì, al Ministro della giustizia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il compito di determinare l'organico della nuova corte d'appello e di stabilire la data di inizio funzionamento della nuova corte d'appello. L'articolo 4 delinea la disciplina transitoria, escludendo il transito alla competenza della nuova corte d'appello per le controversie civili nelle quali siano già state precisate le conclusioni e per i procedimenti penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio.

Con riferimento alla proposta di legge Perantoni C. 2054, fa presente che la stessa interviene sul distretto di corte d'appello di Cagliari. Attualmente l'ambito territoriale della regione Sardegna coincide con il distretto di corte d'appello di Cagliari. Per effetto della legge n. 219 del 1990 in tale corte d'appello è stata istituita la sezione distaccata di Sassari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania. La stessa legge del 1990 ha altresì istituito a Sassari una sezione della corte d'appello di Cagliari in funzione di corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro (quest'ultima istituita dalla legge n. 199 del 1983). Rammenta, inoltre, che la revisione della geografia giudiziaria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha comportato in Sardegna la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale e di molti uffici del giudice di pace. La proposta di legge, che si compone di 3 articoli, mira a trasformare l'attuale sezione distaccata della corte di appello di Cagliari, con sede a Sassari e giurisdizione sui circondari dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, nella corte di appello di Sassari, con giurisdizione sui medesimi tribunali. In par-

ticolare, l'articolo 1 della proposta istituisce a Sassari la procura generale della Repubblica presso la corte di appello e la corte di assise di appello (con giurisdizione sui circoli della corte d'assise di Sassari e Nuoro), e provvede alla determinazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo mutuandole dall'attuale dotazione della sezione distaccata. Senza soluzione di continuità, è previsto che i procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Sassari proseguano dinanzi ai medesimi magistrati, per essere definiti dalla corte d'appello di Sassari. A conferma della sostanziale invarianza della geografia giudiziaria, l'articolo 2 prevede che l'attuazione della legge non determini nuovi oneri per la finanza pubblica. L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'entrata in vigore della riforma trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. Il comma 2 stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, deve provvedere alla nomina del presidente della corte di appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte di appello, con la decorrenza prevista dal comma 1, mentre il comma 3 prevede che entro 6 mesi dovrà essere costituito il consiglio giudiziario del nuovo distretto, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge.

Relativamente alla proposta di legge Turri C. 3213, osserva che essa, all'articolo 1, istituisce la corte d'appello di Verona, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Bassano del Grappa, di Rovigo, di Verona e di Vicenza e prevede che il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, apporti le necessarie modifiche alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario conseguenti all'istituzione della nuova corte d'appello. Faccio presente che – come si legge nella relazione illustrativa – il Veneto ha oggi un'unica sede di corte d'appello, a Venezia, con un contenzioso giudiziario rilevantissimo che determina un sovraccarico di tale corte e che impedisce una rapida e efficiente amministrazione della giustizia, con il progressivo dilatarsi dei tempi di decisione. Su tale presupposto la proposta di legge prevede « una più ponderata distribuzione territoriale degli uffici giudiziari nella regione Veneto volta ad assicurare una celere ed efficiente amministrazione della giustizia in favore di tutti i cittadini e del sistema giuridico in generale ». Gli articoli 2 e 3 demandano, altresì, al Ministro della giustizia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il compito di determinare l'organico della nuova corte d'appello e di stabilire la data di inizio funzionamento della nuova corte d'appello. L'articolo 4 prevede, alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Verona, a devoluzione d'ufficio alla cognizione di tale corte degli affari pendenti davanti alle corti d'appello rientranti, ai sensi del provvedimento in esame, nella competenza per territorio della corte d'appello di Verona.

Ciro MASCHIO (FDI) ricorda che, come preannunciato per le vie brevi, ha presentato una proposta di legge relativa all'istituzione della corte d'appello di Verona, di cui chiede sin d'ora l'abbinamento. Nel rilevare che si è in procinto di sospendere i lavori per l'imminente pausa estiva, chiede al presidente se abbia un orientamento in merito all'articolazione dell'esame delle proposte di legge in questione, al fine di poter valutare se intervenire già in questa sede sul contenuto delle proposte di legge oggi all'attenzione della Commissione.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), approfittando della presenza del rappresentante del Governo, fa presente che le tre proposte di legge all'esame della Commissione sono volte a istituire sezioni distaccate delle corti d'appello nei territori di appartenenza dei rispettivi presentatori. Ritiene che invece, in un'ottica di rivisitazione generale del tema, sarebbe utile acquisire dal Governo dati e informazioni in materia di geografia giudiziaria con riferimento alle corti d'appello e alle sezioni distaccate nelle diverse regioni, anche in considerazione delle esigenze dei territori. Ritiene infatti che tali informazioni possano essere utili ai deputati anche ai fini della predisposizione di emendamenti.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel dichiararsi d'accordo con la collega Bartolozzi, rammenta che a suo tempo si era reso promotore di una proposta di legge volta ad istituire una sezione distaccata di corte d'appello anche a Lucca. Nel sottolineare la serietà del tema, fa presente altresì che in materia di revisione della geografia giudiziaria sono stati fatti passi avanti e che non è facile tornare indietro. Nel sottolineare inoltre la centralità del tema dell'appello soprattutto in relazione alla riforma del processo penale appena approvata dalla Camera, ritiene che la II Commissione si debba occupare della questione tantopiù se si considera che in tema di prescrizioni si registrano percentuali molto elevate nel secondo grado di giudizio. Nel rilevare a titolo esemplificativo che la corte d'appello di Napoli vanta un tempo medio di due mila giorni per l'istruzione del procedimento, a fronte dei duecento giorni della corte d'appello di Firenze, ritiene che il Ministero della giustizia abbia fallito nel monitoraggio di tali situazioni pur avendo a disposizione molti strumenti di verifica. Nel rammentare che l'allora ministro Bonafede aveva avanzato una proposta condivisibile relativa alle piante organiche e flessibili della quale ignora gli sviluppi, sollecita la Commissione Giustizia a dare il proprio contributo al Ministero attraverso una proposta organica di revisione delle corti d'appello. Nel sottolineare a tale scopo l'importanza di acquisire tutti i dati disponibili, ricorda altresì che ad inizio legislatura si era concordato di istituire diversi comitati permanenti tra i quali uno dedicato proprio alla geografia giudiziaria. Ne sollecita pertanto la costituzione, ipotizzando in subordine anche il ricorso a una indagine conoscitiva o ad altri strumenti istruttori, nella convinzione comunque che nel giro di qualche mese la Commissione potrebbe quindi arrivare a produrre una proposta in materia di corti d'appello. Nel ritenere che proposte finalizzate all'istituzione di singole sezioni di corti d'appello possano rivelarsi un boomerang, invita i presentatori a lavorare insieme al fine di predisporre costruttivamente un testo da sottoporre all'attenzione del Ministero.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel sottolineare che l'incardinamento delle proposte di legge in esame ha consentito almeno di avviare un dibattito fin ad oggi non considerato, rilevando la trasversalità e l'importanza del tema, rammenta che l'intergruppo parlamentare sulla geografia giudiziaria ha presentato una proposta organica caratterizzata da una visione nazionale. Accoglie quindi con favore il suggerimento del collega Ferri volto a utilizzare un metodo costruttivo per affrontare la questione.

Carla GIULIANO (M5S), nel ribadire quanto già dichiarato dal presidente, fa presente che l'intergruppo parlamentare sulla geografia giudiziaria ha prodotto una proposta di legge a prima firma Scutellà sottoscritta da tutte le forze politiche che è il risultato di un lavoro certosino di cui occorre tenere conto.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede alla collega Giuliano se in tale occasione siano stati acquisiti i necessari dati dal Ministero della giustizia, ritenendoli una base di partenza indispensabile per affrontare la questione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente che nel corso dei lavori dell'intergruppo sono stati acquisiti i contributi delle circoscrizioni dei tribunali che non recano i dati relativi alle corti d'appello, ritiene che si possano comunque integrare le informazioni a disposizione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel concordare con le considerazioni del collega Ferri, ritiene che la politica rischi di farsi superare dai burocrati se, in luogo della produzione di un contributo organico, si concentra sull'istituzione di singole sezioni di corti d'appello. Ritiene dunque indispensabile svolgere un ragionamento serio che tenga conto, da un lato, delle opportunità offerte dagli strumenti digitali, e, dall'altro, della questione dell'efficienza dei diversi uffici. Sollecita pertanto una proposta parlamentare che abbia una portata ampia e un respiro nazionale.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ritenere che la questione possa essere approfondita in sede di Ufficio di presidenza, ritiene che possa essere presa in considerazione anche la costituzione di un comitato ristretto dedicato all'argomento.

Walter VERINI (PD), ferma restando l'importanza del dibattito in corso e delle singole iniziative presentate, sottolineando l'esigenza di evitare un provvedimento analogo ai decreti « mille proroghe », invita a capovolgere l'impostazione, chiedendo al sottosegretario Sisto di fornire alla Commissione Giustizia un bilancio dell'applicazione della riforma del 2013 sulla geografia giudiziaria. Ritiene infatti che tale documento dovrebbe essere attentamente valutato e solo dopo tale valutazione si potrà prendere in considerazione la questione della riduzione del numero delle sezioni di corte d'appello come già autorevolmente ipotizzato in questi anni. Pertanto, nell'invitare i colleghi a fare un discorso deduttivo e non induttivo, sollecita una preventiva verifica dell'attuazione della riforma e una successiva valutazione delle migliori modalità di intervento. Rammenta da ultimo sul tema le indicazioni provenienti dall'Unione europea che in più occasioni hanno chiesto al nostro Paese la riduzione degli uffici giudiziari.

Ciro MASCHIO (FDI), nel condividere l'utilità di acquisire dal Ministero della giustizia dati che possano costituire una base di riflessione in Commissione, rileva comunque la necessità di procedere rapidamente sottolineando nel contempo la natura non campanilistica delle proposte di legge in esame, che nascono invece dalla consapevolezza della maggiore penalizzazione di alcuni territori rispetto ad altri

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), in relazione alle considerazioni del collega Maschio, fa presente che l'acquisizione dei dati da parte del Ministero non richiede un tempo eccessivo dal momento che le informazioni in materia di entrate, uscite e sopravvenuti sono detenute dal Consiglio giudiziario del singolo distretto e specificamente dalla Commissione flussi, nonché gestite a livello centrale dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia.

Mario PERANTONI, *presidente*, alla luce del dibattito sin qui svolto, propone di richiedere al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, una relazione analitica recante dati e informazioni sulle diverse corti d'appello in Italia.

La Commissione approva quindi la proposta del presidente di richiedere al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, una relazione analitica recante dati e informazioni sulle diverse corti d'appello in Italia.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), *relatore*, intervenendo da remoto, ritiene che si possa affrontare il tema della geografia giudiziaria in un'ottica diversa, che vede spostarsi sul territorio, non gli avvocati e i fascicoli, ma i giudici.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel rilevare l'esigenza di approfondire il tema, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.
C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Del Mastro Delle vedove.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente e relatore*, in qualità di relatore, procede quindi all'illustrazione delle abbinate proposte di legge. Fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame delle abbinate proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio e C. 3106 Ferraresi, in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo

4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), che non collaborino con la giustizia.

Rammenta che l'articolo 4-*bis* è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 152 del 1991, e immediatamente modificato – dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio – dal decreto-legge n. 306 del 1992. La disposizione ha subito nel tempo ricorrenti modifiche ed è stata oggetto di numerose sentenze di illegittimità costituzionale. La peculiare *ratio* di tale disciplina è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati « comuni », subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso ex articolo 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale); induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*bi*s, primo comma, del codice penale); produzione e commercio di materiale pornografico minorile (articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, del codice penale); tratta di persone (articolo 601 del codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* del codice penale); sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale); delitti relativi all'immigrazione clandestina (articolo 12 del testo unico sull'immigrazione); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del testo unico sulle dogane); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico sugli stupefacenti). Da ultimo, per effetto della legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti), al catalogo di reati ostativi sono stati aggiunti taluni delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (articolo 314 c.p.); concussione (articolo 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.); istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.); delitti di cui all'articolo 322-*bis* c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate (il richiamo all'articolo 322-*bis* c.p. va riferito ai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). L'espiazione di una condanna relativa a tali delitti consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale. Per effetto dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-*bis*, si estende anche al regime della liberazione condizionale.

Si tratta, come ha specificato la Corte costituzionale di una « disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento

sono stati disposti » (sentenza n. 239 del 2014).

Per i sopra elencati delitti, in caso di assenza di collaborazione con la giustizia vige la presunzione assoluta di immanenza dei collegamenti: l'assenza di un'utile collaborazione fa presumere l'attualità dei collegamenti e, conseguentemente, l'immanenza della pericolosità sociale, senza che la magistratura di sorveglianza possa valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 239 del 2014, ha precisato che la disciplina poggia sulla presunzione legislativa che la commissione di determinati delitti dimostri l'appartenenza dell'autore alla criminalità organizzata, o il suo collegamento con la stessa, e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari extramurari. La scelta di collaborare con la giustizia viene correlativamente assunta come la sola idonea a rimuovere l'ostacolo alla concessione dei benefici indicati, in ragione della sua valenza « rescissoria » del legame con il sodalizio criminale. Per contro, la mancata collaborazione con la giustizia fonda la presunzione assoluta che i collegamenti con l'organizzazione criminale siano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente pericolosità del condannato, con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili agli altri detenuti.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis*, per gli stessi reati sopra elencati, prevede il superamento del divieto di ammissione ai benefici – purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva – altresì nelle due ipotesi di cosiddetta collaborazione impossibile o irrilevante e cioè nel caso di impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia determinata dalla limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, e nel caso in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti sia stata applicata la circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno (articolo 62, numero 6, del codice penale), oppure quella della minima partecipazione al fatto (articolo 114 del codice penale) ovvero se il reato è più grave di quello voluto (articolo 116, secondo comma, del codice penale).

Con riguardo al procedimento per la concessione dei benefici, si prevede (commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis*) che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza: debba acquisire dettagliate informazioni tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato; decida trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni; tale termine è prorogato di ulteriori 30 giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali, quando il suddetto comitato comunica al giudice di ritenere che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali.

Inoltre, si prevede (comma 3-*bis*) che i benefici penitenziari non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunichi, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso non si applicano le procedure ordinarie (di cui ai sopra descritti commi 2 e 3).

Il comma 1-*ter* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario contiene un ulteriore elenco di delitti in relazione ai quali i benefici e le misure alternative possono essere concessi, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In questi casi la preclusione dell'accesso ai benefici non si fonda su un automatismo, ma sul vaglio della magistratura. Ai fini della conces-

sione dei benefici per tali delitti il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide infatti acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni (comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis*).

Il comma 1-*quater* riguarda i casi di condannati detenuti o internati per alcuni tipi di reato, in relazione ai quali i benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

Con riguardo all'accesso ai benefici penitenziari per detenuti « non collaboranti », rammento che, nelle più recenti pronunce, la Corte costituzionale, nel ribadire il contrasto con il principio di uguaglianza delle presunzioni legislative assolute, laddove esse siano arbitrarie e irrazionali e non rispondenti ai dati di esperienza generalizzati riassunti nelle formula « *id plerumque accidit* » (sentenza n. 57 del 2013), ha conseguentemente affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto per potere compiere una prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze n. 466 del 1999, 355 del 2006 e 189 del 2010). Con particolare riguardo all'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario e alla preclusione assoluta di accesso al permesso premio (non degli altri benefici penitenziari indicati dalla stessa norma) da parte dei condannati – a pena perpetua oppure a pena temporanea – per i reati cosiddetti ostativi, con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo « nella parte in cui non prevede che – ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste – possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia..., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti ». La Corte ha, altresì, esteso in via consequenziale, la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario anche ai detenuti per tutti gli altri delitti elencati nella norma. Con la medesima sentenza la Corte ha sottolineato anche come la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti stessi), così come prevista dall'articolo 4-*bis*, sia assoluta: non può essere superata se non dalla collaborazione stessa ed è proprio questo carattere assoluto a risultare in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte afferma che non è la presunzione in sé ad essere illegittima, non essendo irragionevole presumere che il condannato che non collabora abbia legami con l'associazione di appartenenza, purché la presunzione sia relativa e possa essere vinta da prova contraria, così rimanendo nei limiti di una scelta costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione sociale e di risocializzazione della pena.

Nella recente ordinanza n. 97 del 2021 la Corte ha inoltre affrontato la questione del cosiddetto ergastolo ostativo, ossia della preclusione all'accesso al beneficio della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non collabori utilmente con la giustizia. In merito alla collaborazione con la giustizia, la Corte, dopo aver ricordato la propria giurisprudenza (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993) e l'importanza della collaborazione, che mantiene il proprio valore positivo, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione stessa « l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale », in contrasto con la funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Allo stesso

tempo la Corte ha posto l'accento sul carattere « apicale » della normativa sottoposta al suo giudizio nel quadro del contrasto alle organizzazioni criminali. L'equilibrio complessivo di tale normativa, secondo la Corte, verrebbe messo a rischio da un intervento meramente demolitorio, con grave pregiudizio per le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva a fronte del « pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa ». Si tratta di scelte di politica criminale che appartengono, ad avviso della Corte, alla discrezionalità legislativa, in quanto destinate a fronteggiare la perdurante presunzione di pericolosità ma non costituzionalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono perciò i poteri della Corte stessa. Nel ribadire che l'intervento di modifica di questi aspetti deve essere, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa, la Corte ha concluso che « esigenze di collaborazione istituzionale » impongono di disporre il rinvio del giudizio e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento « un congruo tempo per affrontare la materia ».

Rammenta inoltre che sulle problematiche sollevate dalla giurisprudenza costituzionale, che richiama ampiamente i principi già elaborati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo in materia di « ergastolo ostativo », ha preso posizione anche la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che il 20 maggio 2020 ha approvato una relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla citata sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale. La Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di individuare nuove soluzioni normative e di sollecitare un intervento del legislatore sulla disciplina dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Passando all'illustrazione delle proposte di legge al nostro esame, segnala che la proposta C. 1951 della collega Bruno Bossio, composta di un solo articolo, è volta ad estendere la possibilità di concedere i benefici penitenziari ai condannati per un reato cosiddetto ostativo, anche in assenza della collaborazione prescritta dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

A tal fine si interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* per aggiungere la possibilità di accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione quando, nel caso specifico – e dunque previa valutazione della magistratura di sorveglianza – sia accertato che la mancata collaborazione non esclude la sussistenza dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, per la concessione dei benefici stessi (lettera *a)*). La proposta, quindi, nel confermare il presupposto generale, ovvero che devono essere « acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva », è volta a trasformare la presunzione della mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata, che incombe sul detenuto non collaborante, da assoluta a relativa, in quanto superabile dalla valutazione del magistrato.

La proposta inoltre inserisce nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario il nuovo comma 3-*ter*, volto a specificare la natura delle informazioni che la magistratura di sorveglianza deve acquisire al fine di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, presupposto per la concessione dei benefici (lettera *b)*). Con riguardo alle suddette informazioni, la proposta specifica che: le informazioni non devono contenere pareri sulla concessione dei benefici, ma fornire elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; gli eventuali pareri espressi dagli organi preposti non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione del magistrato di sorveglianza.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 1951 incide sull'articolo 2 decreto-legge n. 152 del 1991, che – come anticipato – subordina l'accesso alla libe-

razione condizionale per i condannati per reati di cui all'articolo 4-*bis*, commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* alla sussistenza dei medesimi presupposti previsti dallo stesso articolo 4-*bis* per la concessione dei benefici penitenziari ivi indicati. Al riguardo, la proposta di legge inserisce il richiamo – da parte della disposizione sulla liberazione condizionale – al comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* così come modificato dalla stessa proposta. In tal modo, anche per l'accesso alla liberazione condizionale la presunzione della mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata, che incombe sul detenuto non collaborante, si trasformerebbe da assoluta a relativa.

Quanto alla proposta di legge C. 3106 del collega Ferraresi, rileva che essa presenta un contenuto più ampio in quanto, oltre ad intervenire in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati c.d. ostativi di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, contiene disposizioni relative alla competenza della magistratura di sorveglianza in ordine ai procedimenti riguardanti i detenuti o gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, del medesimo ordinamento penitenziario per delitti commessi per finalità di terrorismo, nonché per i delitti di associazione mafiosa nonché disposizioni relative alla liberazione condizionale. Nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge prevede una serie di modifiche all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La lettera *a)* incide sul comma 1 di tale articolo, specificando che il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i cosiddetti delitti ostativi, si applica anche quando – in caso di esecuzione di pene concorrenti – sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione tra i reati la cui pena è in esecuzione, e i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti indicati dalla norma. La lettera *b)* modifica invece il comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* che, per gli specifici reati elencati al comma 1, prevede il superamento del divieto di ammissione ai benefici – purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva – nelle due ipotesi di c.d. collaborazione impossibile o irrilevante. La novella interviene per specificare che il superamento del divieto di ammissione ai benefici nelle due ipotesi sopra citate possa avvenire solo se gli elementi acquisiti siano tali da escludere « con certezza » non solo l'attualità di collegamenti ma anche il pericolo del ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

La lettera *c)* inserisce nell'articolo 4-*bis* tre nuovi commi. Il nuovo comma 1-*bis*.1, con il quale si introduce la possibilità di accedere ai benefici penitenziari ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo (per i delitti c.d ostativi) anche in assenza di collaborazione, in presenza di specifiche condizioni consistenti nella dimostrazione: dell'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti da reato o dell'assoluta impossibilità di tale adempimento; con il nuovo comma 1-*bis*.2 si specifica peraltro che in caso di condanna in solido, l'adempimento per le sole obbligazioni civili derivanti da reato si considera integrale con il pagamento di una quota dell'obbligazione proporzionata al numero degli obbligati; di elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza che consentano di escludere con certezza: l'attualità di elementi di collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto in cui il reato è stato commesso nonché il pericolo di ripristino dei suddetti collegamenti, tenendo conto delle circostanze personali ed ambientali. La disposizione specifica inoltre che, in ogni caso, il condannato deve giustificare e indicare le specifiche ragioni della mancata collaborazione.

Con il nuovo comma 1-*bis*.3 si prevede invece che l'accesso ai permessi premio per i detenuti o internati condannati per uno dei reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* in assenza di collaborazione possa essere concesso – sempre che ricorrano le predette condizioni relative all'a-

dempimento delle obbligazioni e all'esclusione dei collegamenti con la criminalità – anche a coloro che non sono condannati alla pena dell'ergastolo.

La lettera *d)* incide invece sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* che disciplina il procedimento per la concessione dei benefici penitenziari prevedendo che la magistratura di sorveglianza decida non solo sulla base delle relazioni della pertinente autorità penitenziaria ma, altresì, delle dettagliate informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente. Mentre nella formulazione attuale della norma tale competenza è individuata tramite il luogo di detenzione del condannato, con la novella la competenza del comitato sarà individuata in relazione al luogo dove è intervenuta la condanna di primo grado e, se diverso, anche di quello competente in relazione al luogo di dimora abituale del condannato all'epoca dell'esecuzione della condanna. Ulteriore novella concerne la possibilità per il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto o internato di partecipare al comitato anche con modalità telematiche.

La lettera *e)* detta una disciplina innovativa con riguardo alla disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari e dei permessi premio per i detenuti non collaboranti condannati per reati c.d. ostativi (di cui ai nuovi commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.3 dell'articolo 4-*bis*), stabilendo – tramite l'inserimento dei due nuovi commi 2-*ter* e 2-*quater* nell'articolo 4-*bis*: l'obbligo per il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché l'obbligo di acquisire informazioni dalle direzioni degli istituti ove l'istante è detenuto; i pareri e le informazioni sono resi entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 in ragione della complessità degli accertamenti; decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti; l'obbligo per il medesimo giudice, in caso di accoglimento dell'istanza di concessione dei benefici nonostante il parere contrario dei predetti organi di illustrare gli specifici motivi di non adeguamento al parere, ovvero gli elementi che consentono di superare i motivi ostativi indicati nei pareri, tenendo conto anche del contenuto delle informazioni fornite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; l'inefficacia del provvedimento di accoglimento, anche parziale, dell'istanza del condannato nel caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi da parte del giudice.

La lettera *f)* modifica il comma 3 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per specificare che i termini per la decisione del giudice sull'istanza di concessione dei benefici (comma 2 dell'articolo 4-*bis*) e i termini per l'espressione dei pareri e delle informazioni (comma 2-*ter* dell'articolo 4-*bis*) sono prorogati di ulteriori 30 giorni quando sussistono particolari esigenze di sicurezza ovvero emergono collegamenti, anche solo potenziali, con organizzazioni operanti in ambiti non locali o a livello transnazionale. La differenza rispetto alla normativa vigente consiste nella soppressione della competenza del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in ordine all'individuazione delle particolari esigenze di sicurezza e la possibilità di collegamenti con organizzazioni extra locali.

Infine, la lettera *g)* modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis*, coordinandone il contenuto alle novelle alla disciplina relativa alla competenza del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 3106 prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per la riforma della disciplina dei giudizi del magistrato e del tribunale di sorveglianza riguardanti i detenuti o gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario per delitti: com-

messi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; nonché per i delitti di associazione mafiosa cui all'articolo 416-bis c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà prevedere (comma 2): l'accentramento presso il tribunale di sorveglianza di Roma, con il contestuale adeguamento della sua pianta organica, delle decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, per i predetti delitti (lettera *a)*); la competenza del tribunale di sorveglianza per le decisioni relative alle modalità esecutive del regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, nonché per il provvedimento di differimento dell'esecuzione delle pene detentive nei casi di cui all'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale (lettera *b)*.

Con specifico riguardo ai procedimenti riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, per i delitti sopraindicati di terrorismo e associazione mafiosa, il Governo dovrà inoltre prevedere: la possibilità per il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o per il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di partecipare all'udienza (lettera *c)*; l'attribuzione in merito alle impugnazioni altresì al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera *d)*.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che, nella redazione dei decreti legislativi, il Governo tenga conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi devono contenere altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Il comma 3 dell'articolo 2 definisce invece la procedura per l'adozione dei decreti legislativi.

Gli articoli 3 e 4 della proposta di legge introducono modificazioni alla disciplina della liberazione condizionale. In particolare, l'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 152 del 1991 per modificarne l'articolo 2, al fine di prevedere che alla misura si accompagni sempre la libertà vigilata e che, nell'ambito della stessa, sia imposto il divieto di frequentazione, anche occasionale, con soggetti condannati per gravi delitti di associazione a delinquere e terrorismo. In particolare, si interviene sul comma 1, con una modifica di carattere formale, per specificare che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (lettera *a)*; si inserisce il comma 1-*bis* per prevedere che, comunque, la misura della liberazione condizionale eventualmente concessa debba sempre essere affiancata dalla libertà vigilata (*ex* articolo 230, primo comma, n. 2, del codice penale), per tutto il tempo della pena inflitta, ovvero per 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo (*ex* articolo 177, secondo comma, del codice penale) e dal divieto di frequentazione, anche occasionale, di soggetti condannati per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

L'articolo 4, comma 1, interviene sulla disciplina della liberazione condizionale contenuta nel codice penale, agli articoli 176 e 177, per prevedere che, in caso di condanna all'ergastolo per uno dei reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario: il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 30 anni di pena, in luogo degli ordinari 26 (modifica dell'articolo 176, terzo comma, del codice penale) (lettera *a*); l'estinzione della pena e la revoca delle misure di sicurezza personali intervengono decorso tutto il tempo della pena inflitta oppure decorsi 10 anni dalla data del prov-

vedimento di liberazione condizionale, in luogo degli ordinari 5 anni (inserimento di un comma all'articolo 177 del codice penale) (lettera *b)*.

Dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 si ricava che per i condannati all'ergastolo per reati ostativi la liberazione condizionale è accompagnata dalla libertà vigilata per 5 anni e che la misura della liberazione condizionale estingue la pena dopo 10 anni.

L'articolo 4, comma 2, modifica l'articolo 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario, in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari. In particolare, la novella interviene sul comma 4 della disposizione per prevedere che ai condannati all'ergastolo per uno dei reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* possano essere concessi i benefici indicati dalla stessa norma solo dopo aver scontato almeno 26 anni di pena. La novella è inserita nel comma che preclude l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-*bis* del codice penale) e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articolo 630 del codice penale), quando il reato abbia cagionato la morte del sequestrato, se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, senza *vacatio legis*.

Con riferimento alla proposta di legge C. 3184 del collega Delmastro Delle Vedove, fa presente che essa si compone di due articoli, il primo dei quali introduce diverse modifiche all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. In primo luogo, con la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, è inserito un nuovo comma 1-*sexies* al fine di prevedere che ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-*bis* i richiamati benefici possano essere concessi, anche nei casi in cui essi non collaborino con la giustizia ovvero qualora non ricorrano le circostanze della sopra illustrata collaborazione cosiddetta impossibile o irrilevante, a condizione che sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. In particolare, affinché il condannato possa accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente, occorre che egli dia prova del superamento della particolare pericolosità sociale, sia sotto il profilo delle caratteristiche personali, sia sotto il profilo della particolare gravità del reato commesso, avuto riguardo anche alla condotta carceraria e all'effettiva partecipazione al percorso rieducativo. A tale fine, ai sensi del nuovo comma 1-*sexies*, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato

di concreta esecuzione. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 4-*bis* al fine di prevedere che, ai fini della concessione dei benefici, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decida una volta acquisite dettagliate informazioni dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza e dal direttore dell'istituto penitenziario. Attualmente è previsto che le dettagliate informazioni richieste per la concessione dei benefici siano acquisite « per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato » e che al suddetto comitato provinciale possa essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Viene inoltre soppresso il termine di 30 giorni dalla richiesta di informazioni previsto per la decisione del giudice. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 sopprime analogamente il medesimo termine dei 30 giorni previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* per la decisione del giudice in relazione ai benefici da concedere ai detenuti ed internati per ulteriori delitti (di cui al citato comma 1-*ter* dell'articolo 4-*bis)*. La lettera *d)* introduce nel citato articolo 4-*bis* il nuovo comma 2-*ter* che consente al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza di stabilire, con il provvedimento di concessione dei benefici, ulteriori prescrizioni e limitazioni idonee a escludere il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata o a impedire ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1, sopprime il comma 3 dell'articolo 4-*bis*, il quale prevede che quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice. In tal caso, il termine per la decisione del giudice è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. La lettera *f)* interviene sul comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis*, per introdurvi una modifica di natura formale nonché per stabilire che, ai fini della mancata concessione di taluni benefici, la comunicazione circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata provenga, oltre che dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna, in luogo del procuratore distrettuale previsto dalla norma vigente.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene invece sul comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, al fine di estendere all'istituto della liberazione condizionale la nuova disciplina stabilita, per le altre misure, dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario come modificato.

In conclusione considerata la delicatezza del tema nonché le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale, propone di svolgere un ciclo di audizioni, fissando eventualmente il termine per l'indicazione dei soggetti da audire ai primi di settembre.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) anche su questo tema invita i componenti di tutti i gruppi politici a collaborare, rilevando come l'obiettivo comune, al netto dei singoli accorgimenti, sia quello di salvaguardare l'applicazione dell'articolo 41-*bis*. Rileva a tale proposito come la proposta di legge del collega Ferraresi proponga, a fianco di disposizioni immediatamente prescrittive, una

norma di delega volta a prevedere l'accorpamento a livello centrale delle decisioni in materia di concessione dei benefici, sottraendole al singolo magistrato. Sollecita pertanto da parte dei colleghi, anche attraverso la costituzione di un comitato ristretto, lo stesso spirito di condivisione richiesto in materia di corti d'appello.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel rammentare che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha affrontato il tema del regime di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, propone di acquisire gli esiti delle audizioni svolte nonché la relativa relazione finale.

Giulia SARTI (M5S), nel far presente di essere stata anticipata dal collega Paolini, tiene comunque a rammentare il lavoro svolto dal comitato presieduto dalla deputata Stefania Ascari, nonché la relazione sul regime di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario predisposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Con riguardo alle considerazioni della collega Bartolozzi, fa presente di condividere il contenuto della proposta di legge del deputato Ferraresi che con le norme di delega è volta ad evitare la difformità delle decisioni assunte dai diversi magistrati di sorveglianza, ritenendo che sia indispensabile rendere uniformi le interpretazioni relative ai medesimi istituti dell'ordinamento penitenziario. Nel rammentare che il tema centrale è naturalmente quello dell'applicazione dell'articolo 4-*bis* in combinato disposto con l'articolo 58-*ter* dell'ordinamento giudiziario, chiede che si possa sin d'ora verificare la disponibilità di alcuni soggetti istituzionalmente preposti al contrasto alla criminalità organizzata ad esser auditi all'inizio del mese di settembre. Sollecita pertanto i colleghi ad avviare subito una riflessione sul tema, fuori o dentro un eventuale comitato ristretto.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) rileva in primo luogo che le proposte di legge in esame muovono da una giustificazione fondamentale determinata dalle pronunce della Corte costituzionale in relazione all'applicazione dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Rammenta infatti che la Corte ha censurato la preclusione assoluta prevista dal citato articolo per chi non collabori con la giustizia, rilevando come tale disposizione impedisca ai magistrati di valutare l'effettiva condizione del detenuto e appaia in contrasto con il fine rieducativo della pena sancito dall'articolo 27 della Costituzione. Nel condividere i benefici concessi a chi dà prova di collaborazione, rileva tuttavia l'irragionevolezza di una punizione introdotta per principio per chi non collabora, senza una preventiva valutazione di ciò che è accaduto durante la permanenza in carcere del soggetto.

Piera AIELLO (MISTO) si dichiara in disaccordo con la collega Bruno Bossio, sottolineando la necessità di valutare caso per caso l'applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis*. Rammenta infatti la pericolosità di molti detenuti e condannati per mafia quali ad esempio gli esponenti della famiglia Graziano che si sono resi responsabili dell'uccisione tra l'altro dei magistrati Falcone e Borsellino e di don Puglisi e che continuano anche dal carcere ad esercitare il proprio dominio sui loro territori. Nel ritenere che intervenendo in tale materia si rischi di porsi contro l'interno mondo dell'antimafia, non volendo negare i diritti dei soggetti detenuti, rileva tuttavia la necessità di valutare attentamente i singoli casi. Da ultimo approfitta dell'occasione per sollecitare la ripresa dell'esame della proposta di legge in materia di testimoni di giustizia alla quale sono state già presentate proposte emendative che devono essere esaminate.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), con riguardo alle considerazioni della collega Aiello, fa presente che la Corte costituzionale ha censurato la preclusione assoluta dall'accesso dei benefici prevista dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Precisa quindi che nulla vieta di sottoporre la questione dell'accesso ai benefici alla

valutazione del magistrato, eventualmente con un *surplus* di motivazioni che tuttavia non presupponga l'automatismo del meccanismo di preclusione. Con riferimento alle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea, ritiene che quest'ultima non sia consapevole del fatto che anche un solo giorno di presenza di un soggetto mafioso sul proprio territorio possa determinare un gravissimo rischio.

Lucia ANNIBALI (IV), richiamandosi in particolare alla proposta della collega Sarti, invita a non accelerare i tempi dell'esame, ma a svolgere una accurata riflessione al fine di individuare con chiarezza l'obiettivo dell'intervento.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente e relatore*, nel proporre che l'indicazione dei soggetti da audire avvenga nei primi giorni dei mesi di settembre, fa presente che provvederà ad acquisire la documentazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie evocata dai colleghi.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) rammenta che il Procuratore nazionale antimafia è stato già audito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e che sarebbe opportuno acquisire gli esiti di tutte le audizioni svolte non secretate.

Mario PERANTONI, *presidente*, nell'assicurare che tutti i documenti acquisibili saranno messi a disposizione dei colleghi della Commissione, fissa per il 3 settembre il termine per l'indicazione dei soggetti da audire da parte di ciascun gruppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.

C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2021.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente e relatore*, ricorda che, in qualità di relatore, ha presentato una proposta di testo unificato da adottare come testo base, che oggi verrà posta in votazione. Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, come già ha avuto modo di rappresentare informalmente, chiede di rinviare la votazione, non avendo avuto modo di valutare il contenuto del testo unificato, dal momento che la Commissione Giustizia è stata impegnata nelle ultime settimane sulla riforma del processo penale.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che il testo unificato proposto dal presidente, al netto delle eventuali integrazioni e migliorie, rappresenti una buona base di partenza, dal momento che contempera i vari punti di vista espressi dalle proposte di legge all'esame della Commissione, con riguardo da un lato all'inasprimento delle sanzioni e dall'altro all'uso a scopo personale di sostanze stupefacenti. Nel sottolineare l'intenzione del Partito democratico di intervenire per modificare il testo, in particolare con riguardo alla disciplina della prevenzione, preannuncia tuttavia la disponibilità a procedere all'adozione del testo base nella giornata odierna. Propone infine che venga fissato un termine ampio per la presentazione delle proposte emendative al testo base.

Eugenio SAITTA (M5S), nel comprendere le motivazioni del collega Turri, interviene per avanzare una proposta costruttiva. Rammentando che l'esame delle proposte di legge in questione dura da diversi anni e che è stato svolto un ampio ciclo di audizioni, invita i colleghi ad adottare come testo base il testo unificato proposto dal presidente, che a suo avviso rappresenta una efficace sintesi dei vari provvedimenti.

Chiede comunque che venga fissato un ampio termine per la presentazione delle eventuali proposte emendative, al fine di venire incontro alle esigenze di tutti.

Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che anche il gruppo di Italia Viva ha aderito alla richiesta informale di rinvio della votazione avanzata nella giornata di ieri dal collega Turri. Ritiene infatti opportuno disporre di un tempo adeguato per la valutazione dei contenuti del testo unificato proposto dal presidente.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) interviene sull'ordine dei lavori, ritenendo ragionevole la proposta avanzata dal collega Turri, considerato che il testo unificato proposto dal presidente, lungi dal rappresentare una soluzione di equilibrio, appare in antitesi rispetto al provvedimento presentato dalla Lega. Evidenzia pertanto l'opportunità di avere più tempo per riflettere sul tema, al fine di raggiungere una mediazione ragionevole e di svolgere un approfondimento adeguato della materia, rilevando come sul testo unico sulla droga siano state operate nel tempo ricorrenti modifiche.

Federico CONTE (LEU), nel ritenere fondato il ragionamento della collega Bartolozzi, ritiene tuttavia che esso mantenga la sua validità anche se applicato ad una fase successiva all'adozione del testo base. Rileva infatti che la proposta avanzata dal presidente è ampia e generica e che a suo avviso non è possibile raggiungere un accordo preventivo su un testo diverso. Ritiene pertanto che la sintesi delle diverse posizioni si possa operare anche a posteriori, prevedendo a tal fine un ampio termine per la presentazione delle proposte emendative.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che, nel caso in cui si volesse procedere nella seduta odierna all'adozione del testo base, sarà necessario poter esaminare attentamente la proposta di testo unificato e svolgere una discussione approfondita sullo stesso, eventualmente tornando in Commissione anche dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea. Pertanto, pur rilevando l'eventuale paradosso di dedicare molte più ore al tema della droga, per quanto delicato, piuttosto che all'esame della riforma del processo penale, ribadisce l'intenzione di chiedere di intervenire con riguardo a tutti i temi sul tavolo. Ritiene al contrario che sia una proposta ragionevole quella di rinviare la votazione, al fine di valutare la possibilità di raggiungere su un altro testo una mediazione accettabile.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che la discussione generale sulle proposte in esame si è già svolta e che la sede attuale è quella delle dichiarazioni di voto.

Martina PARISSE (CI) fa presente che anche il suo gruppo ha aderito alla richiesta di rinvio della votazione, rilevando come i membri della Commissione si siano concentrati nelle ultime settimane sulla riforma del processo penale, non avendo avuto pertanto il tempo necessario per svolgere una riflessione sul testo. Nel sottolineare che il testo unificato proposto dal presidente diverge sensibilmente da alcuni dei provvedimenti in esame, ribadisce la richiesta di rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) rammenta che l'esame delle proposte di legge in tema di sostanze stupefacenti si protrae da un anno e mezzo e che si è svolto un ciclo di audizioni paragonabile per quantità e qualità a un'indagine conoscitiva. Nel riconoscere che le diverse proposte di legge presentano un approccio diverso, sottolinea tuttavia che esse si muovono nell'ambito ristretto dell'articolo 73 del testo unico sulla droga. Rammenta altresì che il deputato Morrone, in precedenza relatore sui provvedimenti in esame, ha rinunciato dopo una lunga attesa a proporre un testo base e che responsabilmente il presidente Perantoni si è assunto tale onere. Nel sottolineare inoltre che il testo unificato è a disposizione dei colleghi da ben quindici giorni e che alla discussione generale sono state dedicate due sedute, senza alcun contingentamento dei tempi, sollecita i colleghi

a procedere all'adozione del testo base, in modo da consentire di entrare nel merito delle questioni poste. Precisa inoltre che il testo unificato proposto dal presidente, oltre ad introdurre alcuni inasprimenti di pena, in particolare con riguardo alla tutela dei minori, recepisce gli orientamenti delle Sezioni unite della Cassazione in materia di coltivazione domestica ad uso personale e della Corte costituzionale per i casi di lieve entità. A tale proposito ritiene che quest'ultimo approccio sia del tutto in linea con i capisaldi della riforma del processo penale, sulla base dei quali i fatti di lieve entità non devono necessariamente concludersi con l'esito del carcere. Pertanto, nel rilevare come il testo della Lega sia contrario a tale orientamento, dal momento che attribuisce ai casi di lieve entità una pena superiore rispetto ai fatti più gravi, ribadisce l'invito ai colleghi a discutere sul testo base, proponendo un termine ampio per la presentazione di proposte emendative.

Michele SODANO (MISTO), nel ringraziare la Commissione per il lavoro sin qui svolto, precisando di partecipare alla seduta in sostituzione del collega Trizzino, ritiene che il testo unificato proposto dal presidente contemperi le istanze di tutti, dal momento che interviene in tema di inasprimento delle pene e contestualmente recepisce gli orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Si associa quindi alla proposta del collega Saitta di procedere nella seduta odierna all'adozione del testo base, concordando un termine ampio per la presentazione delle proposte emendative.

Roberto TURRI (LEGA), rivolgendosi al collega Saitta, fa presente che non è sufficiente dichiarare di voler essere costruttivo, per dimostrarsi realmente tale. Con riguardo alle considerazioni dell'onorevole Magi circa la disponibilità della proposta di testo unificato, precisa che la Commissione Giustizia negli ultimi quindici giorni è stata impegnata nell'esame della riforma del processo penale. Pertanto, non entrando nel merito dei contenuti del testo unificato proposto, ritiene ragionevole il rinvio della votazione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Eugenio SAITTA (M5S), nel chiedere scusa al collega Turri, precisa che la sua proposta intendeva essere effettivamente costruttiva dal momento che, in ragione della richiesta di un ulteriore tempo di riflessione, aveva ipotizzato un termine ampio per la presentazione degli emendamenti. Rileva inoltre come la sintesi operata dal presidente Perantoni, che si muove peraltro in un perimetro normativo molto ristretto, sia intervenuta dopo il fallimento del precedente relatore Morrone. Sottolinea inoltre come la Lega, nell'eventualità che non condivida alcuni dei contenuti del testo unificato proposto dal presidente, sia libera di avanzare qualsiasi proposta emendativa alla luce delle proprie sensibilità. Nel rilevare che il testo unificato proposto consta di soli quattro articoli e che il collega Turri è stato in grado di leggere in poche ore il contenuto delle molte proposte emendative, presentate dal Governo al disegno di legge sul processo penale, affinché potessero essere votate il giorno dopo, invita ad adottare il testo base e ad individuare un ampio termine per la presentazione delle proposte emendative.

Martina PARISSE (CI), anche alla luce della natura dell'intervento del collega Magi, che ha parzialmente riguardato anche il merito dei provvedimenti, considera evidente il carattere divisivo del testo unificato proposto, richiamando la necessità di un rinvio della votazione, sollecitato da ben cinque gruppi politici.

Walter VERINI (PD) ritiene che, nonostante la delicatezza del tema, i tempi siano maturi per l'esame della Commissione. Nel richiamarsi alle esigenze di approfondimento manifestate dal collega Maschio, dichiara di condividere la proposta dei colleghi Bazoli, Conte, Magi e Saitta rilevando come la maggioranza della Commissione si sia espressa in favore della votazione. Nel sottolineare che è prevista a breve la ripresa dei lavori dell'Assemblea e che una

parte, per quanto minoritaria, della Commissione non vuole procedere alla votazione, propone di rinviare l'adozione del testo base alla giornata di domani, fissando poi un termine ampio per la presentazione delle proposte emendative. Rammenta da ultimo che adottare il testo base non significa accoglierlo in tutte le sue parti.

Andrea CECCONI (M-MAIE-PSI-FE), con riguardo alla proposta del collega Verini, ricorda che a breve verrà posta la questione di fiducia sul decreto-legge n. 80 del 2021 all'esame dell'Assemblea e che di conseguenza nella giornata di domani i provvedimenti in sede referente non potranno essere esaminati dalle Commissioni. Pertanto rileva la necessità di convenire tutti insieme sulla necessità di procedere comunque alla votazione nella giornata di domani.

Mario PERANTONI, *presidente*, con riguardo alle considerazioni del collega Cecconi, fa presente che la convocazione della Commissione sarà preclusa dalla posizione della questione di fiducia da parte del Governo, anche in caso di accordo fra tutti i gruppi. Rileva inoltre l'esigenza di rispettare entrambe le posizioni espresse nel corso del dibattito. A tale proposito fa presente che, in qualità di relatore riterrebbe preferibile procedere all'adozione del testo base nella seduta odierna, concedendo un tempo ampio per la presentazione delle proposte emendative. In considerazione però del suo ruolo di presidente, sottolinea la volontà di mantenere unita la Commissione, indipendentemente dal peso ponderale delle posizioni espresse. Nel sottolineare in particolare la posizione del gruppo di Fratelli d'Italia che ha preannunciato l'intenzione di approfondire il testo intervenendo in maniera consistente in sede di dichiarazione di voto, ritiene preferibile soprassedere alla prevista votazione. Preannuncia pertanto la convocazione per gli inizi di settembre di una seduta della Commissione dedicata all'adozione del testo base, augurandosi che la disponibilità manifestata dalla presidenza venga raccolta dai gruppi che oggi hanno chiesto di non procedere alla votazione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 17.45.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 261.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 14 agosto prossimo, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17.50 alle 17.55.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (Atto n. 261).

PARERE APPROVATO

La II Commissione

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (A.G. 261);

considerato che:

il provvedimento prevede una modifica al regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 47 del 2016 volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno;

la relazione illustrativa del provvedimento motiva la soppressione con l'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175, nella quale la Commissione europea ha ritenuto che una prescrizione secondo cui, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione, violando il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta e obiettivo perseguito, ossia garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione, e ponendosi quindi in contrasto con le disposizioni UE (articolo 49 TFU; articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE; articolo 15, paragrafo 3, e articolo 15, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva 2006/123/CE);

valutate positivamente la modifica introdotta e la finalità con essa perseguita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00664 Grande: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente internazionale.

7-00709 Ehm: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente internazionale *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132)* 41

ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) 55

ALLEGATO 2 (Testo unificato approvato dalla Commissione) 58

7-00684 Palazzotto: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00698 Orsini: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00699 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00703 Quartapelle Procopio: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130)* 43

ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) 61

ALLEGATO 4 (Testo unificato approvato dalla Commissione) 63

7-00688 Fassino: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.

7-00696 Ehm: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19 *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00131)* 48

ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni presentato dal presidente Fassino e dalla deputata Siragusa e approvato dalla Commissione) 65

7-00700 Orsini: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.

7-00708 Quartapelle Procopio: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua *(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00133)* . 49

ALLEGATO 6 (Testo unificato delle risoluzioni presentato dai deputati Orsini e Quartapelle Procopio e approvato dalla Commissione) 67

7-00681 Boldrini: Sulla crisi israelo-palestinese *(Discussione e rinvio)* 49

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)* 50

ALLEGATO 7 (Emendamenti presentati) 70

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 e abb. 1360 Benedetti e C. 531 Mura *(Seguito esame e conclusione)* 51

ALLEGATO 8 (Emendamento approvato) 72

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 3043 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 52

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 3044 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Incaricato d'Affari *ad interim* presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, Thomas Smitham, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 53

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle attività del Presidente della Commissione 53

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 53

Sulle modifiche alla composizione dei Comitati permanenti 54

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00664 Grande: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente internazionale.

7-00709 Ehm: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente internazionale.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 3 agosto 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è stata nel frattempo presentata la risoluzione n. 7-00709 Ehm che, in quanto vertente su identica materia, in assenza di obiezioni, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione n. 7-00664 a prima firma Grande.

Segnala, altresì, che le colleghe Grande ed Ehm hanno predisposto un testo unificato delle risoluzioni, che è già stato preventivamente portato a conoscenza di tutti i componenti della Commissione al fine di facilitare la deliberazione finale *(vedi allegato 1)*.

Marta GRANDE (M5S) segnala che la proposta di testo unificato tiene conto di

proposte di riformulazione fatte pervenire informalmente anche dalla Farnesina.

Paolo FORMENTINI (LEGA), avanzando proposte di riformulazione, propone di aggiungere, nell'ultimo impegno del dispositivo, dopo la parola « terrorismo » l'aggettivo « islamista ». Sottolinea, inoltre, l'opportunità di inserire, in premessa, un riferimento all'impegno che la NATO intende continuare a svolgere per addestrare i militari e le forze di sicurezza afghani, anche fuori dai confini dell'Afghanistan.

Quanto al terzultimo paragrafo della parte dispositiva, ritiene utile inserire, dopo le parole « massimo sforzo », le parole « a proseguire », confermando, in tal modo, che l'Italia continuerà ad assistere gli afghani che hanno collaborato – principalmente come traduttori e interpreti – con il nostro contingente. Al riguardo, sottolinea le difficoltà riscontrate dalle strutture del Ministero dell'Interno – già gravate dagli oneri connessi agli sbarchi di immigrati clandestini – nell'istruttoria delle relative domande di asilo e l'estrema urgenza di assicurare a queste persone un rapido *iter* di esame delle loro domande di asilo considerata la drammatica situazione in cui versano.

Marta GRANDE (M5S) dichiara una disponibilità di massima ad accogliere le richieste di riformulazione avanzate dal collega Formentini.

Yana Chiara EHM sia associa alla disponibilità della collega Grande, sottolineando l'esigenza di chiarezza rispetto alle diverse competenze dei Ministeri coinvolti, con riferimento alla Farnesina e ai Ministeri della Difesa e dell'Interno.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato, anche alla luce delle richieste di riformulazioni testé emerse, riservandosi tuttavia di approfondire la proposta di integrazione relativa alle attività di addestramento della NATO.

Piero FASSINO, *presidente*, con riferimento alla proposta di integrazione sollevata dal collega Formentini, sottolinea l'opportunità di utilizzare, in luogo di « islamista », l'aggettivo « jihadista » o, in alternativa, « fondamentalista ».

La Viceministra Marina SERENI concorda sulla definizione di « jihadista ».

Andrea ORSINI (FI) chiede che al primo punto della premessa la parola « occupazione » sia sostituita dall'espressione « presenza militare internazionale ».

Yana Chiara EHM, accogliendo la proposta del collega Orsini, anche in sede di dichiarazione di voto auspica che lo sforzo di convergere su un testo unificato venga premiato con un'approvazione unanime da parte della Commissione, con l'obiettivo di continuare a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione in Afghanistan, anche in considerazione dell'ottimo lavoro svolto dall'Ambasciatore d'Italia a Kabul.

Andrea ORSINI (FI), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia e ringraziando le colleghe Ehm e Grande per l'iniziativa e per la formulazione di un testo unitario, ribadisce che, a suo avviso, il ritiro della missione internazionale dall'Afghanistan costituisce un errore storico, ascrivibile più alle scelte poco lungimiranti dell'Amministrazione Trump che alle decisioni ultime della Presidenza Biden.

Pino CABRAS (MISTO-L'A.C'È), preannunciando a sua volta il voto favorevole della propria componente politica, sottolinea la necessità di avviare nel prossimo autunno un dibattito, in sede di Commissione, sugli esiti dei venti anni di missione in Afghanistan per scongiurare che su tale vicenda intervenga una rimozione collettiva.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda di aver già acquisito la disponibilità dei Ministri Di Maio e Guerini sull'opportunità di approfondire il tema, già evocato in occasione delle recenti comunicazioni sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Conviene con i colleghi intervenuto

sul fatto che il ritiro dall'Afghanistan sia assolutamente improvvido e del tutto prematuro, con il rischio di produrre conseguenze gravissime in tutta la regione.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando a sua volta le colleghe Ehm e Grande per l'iniziativa assunta e preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega, auspica che i *partner* dell'Alleanza atlantica non vanifichino gli sforzi profusi, che sono costati la vita anche a militari italiani. Reitera, altresì, l'auspicio affinché che il Ministero dell'Interno proceda rapidamente nell'istruttoria delle domande di protezione internazionale presentate dai collaboratori afghani.

Gennaro MIGLIORE (IV), preannunciando il voto favorevole di Italia Viva, si associa alle considerazioni del collega Formentini, segnalando che – come già rappresentato direttamente al Ministro Di Maio – gli afghani che a vario titolo hanno supportato o hanno interagito con il contingente internazionale sono in grave pericolo di vita, vittime di una insensata vendetta per aver cooperato con le forze occidentali o anche per il solo fatto di conoscere la lingua inglese o italiana.

Piero FASSINO, *presidente*, a nome del dell'intera Commissione, si incarica di trasmettere una lettera ai Ministri dell'Interno, degli Esteri e della Difesa per sollevare il problema e sollecitare un'iniziativa.

Laura BOLDRINI (PD), preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico e ringraziando le colleghi proponenti per l'iniziativa assunta, sottolinea che il repentino e inaspettato ritiro delle truppe dall'Afghanistan sta di nuovo facendo precipitare il Paese in una spirale di violenza, il cui esito più prevedibile è il ritorno al potere dei talebani; in questo contesto, le donne rischiano di essere il primo bersaglio della loro avanzata oscurantista. Si associa, inoltre, all'appello per garantire adeguate forme di tutela ai collaboratori afghani, nonché i loro familiari.

La Viceministra Marina SERENI precisa che, in base ad una indicazione pervenuta dagli uffici del Ministero della Difesa, la definizione « esercito nazionale afghano » è inesatta in quanto occorre fare riferimento a tutte le forze armate afghane denominate « *Afghan National Security and Defence Forces* (ANSDF) ».

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di testo unificato delle risoluzioni Grande n. 7-00664 ed Ehm n. 7-00709, come riformulata, che assume il n. 8-00132 *(vedi allegato 2)*.

7-00684 Palazzotto: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00698 Orsini: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00699 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00703 Quartapelle Procopio: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 3 agosto 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala di avere presentato e fatto pervenire a tutta la Commissione con anticipo rispetto a questa seduta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, con cui ha inteso sintetizzare i contenuti di tutti gli atti in titolo nell'obiettivo di pervenire ad un indirizzo unitario, largamente condiviso *(vedi allegato 3)*.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato formulata dal Presidente Fassino.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando il Presidente per lo sforzo redazionale finalizzato ad un testo unificato, evidenzia che esso riesce efficacemente a conciliare la centralità della condanna della violenta repressione da parte del regime cubano delle manifestazioni pacifiche con il sostegno della tradizionale posizione dell'Italia e dell'intera Unione europea contro l'*embargo* economico e a favore di una ripresa del dialogo tra Cuba e gli Stati Uniti. Al riguardo, esprime apprezzamento per le aperture mostrate dall'Amministrazione Biden, che da questo punto di vista si pone in continuità con la presidenza di Barack Obama.

Pino CABRAS (MISTO-L'A.C'È) esprime riserve circa la scarsa incisività con la quale il testo unificato delle risoluzioni affronta il tema delle sanzioni, che sono l'elemento determinante e centrale per spiegare i limiti dello sviluppo economico di Cuba ed hanno ricadute dirette ed indirette anche sui altri Paesi.

Laura BOLDRINI (PD), replicando alle osservazioni del collega Cabras, evidenzia che anche il regime cubano con il sistema di economia parallela da lui creato e alimentato mette a rischio le condizioni di vita dei cittadini cubani, privandoli, di fatto, dell'accesso ai beni di prima necessità. D'altro canto, l'esigenza di pervenire ad un testo unificato ha imposto di procedere ad un accurato lavoro di sintesi, che non trascura affatto gli effetti devastanti dell'*embargo* sull'economia e sulla popolazione civile cubane.

Iolanda DI STASIO (M5S), esprimendo apprezzamento per il testo unificato, sottolinea che il proprio Gruppo ha rinunciato a presentare una proposta di risoluzione sulla stessa materia, preferendo sottoscrivere il testo in esame.

Yana Chiara EHM (MISTO) rileva l'opportunità di rimuovere, nel penultimo impegno della parte dispositiva, il riferimento al Pontefice, come pure, nell'ultima premessa, il riferimento alle restrizioni che hanno colpito la Chiesa, in ottemperanza ad un approccio laico sui temi di interesse per la politica estera dell'Italia.

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando alla collega Ehm, propone di integrare il quarto impegno citando esplicitamente l'iniziativa dei vescovi cattolici cubani a favore del diritto a manifestare liberamente. Esprime rammarico, inoltre, che la proposta di testo unificato non contenga un esplicito riferimento al blocco di *internet* imposto dal regime. Propone altresì di eliminare dalle premesse ogni riferimento al termine *bloqueo*, che viene utilizzato dalla propaganda di regime per nascondere i propri misfatti e corruttele, addossando ogni responsabilità agli Stati Uniti. Rileva, infine, l'opportunità di integrare il testo con un riferimento alla corruzione delle autorità di L'Avana nella gestione degli aiuti umanitari.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) precisa che il termine *bloqueo* è citato nel testo con l'aggettivo « detto », a conferma che si tratta di una definizione coniata dagli stessi cubani. Nel secondo caso, invece, è opportuno sostituirlo con il termine « embargo ».

Andrea ORSINI (FI) pur apprezzando lo sforzo del Presidente Fassino di mediazione tra posizioni oggettivamente molto distanti, stigmatizza che nel nuovo testo sia del tutto sparito ogni riferimento alla natura comunista del regime cubano. Propone di sopprimere nel penultimo impegno l'inciso « per l'allentamento delle sanzioni economiche »: a suo avviso sostenere che l'*embargo* ha impedito lo sviluppo economico di Cuba è semplicemente inaccettabile. L'atto di indirizzo deve contenere a chiare lettere la denuncia che l'economia cubana è collassata non già per le sanzioni, bensì per il fallimento del regime comunista. Tale assunto costituisce un requisito imprescindibile per un voto favorevole da parte di Forza Italia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), evidenziando lo sforzo encomiabile del Presidente Fassino nel sottoporre un testo unificato in grado di superare le posizioni variegate presenti all'interno della maggioranza, si appella ai colleghi affinché convergano su un testo condiviso, mettendo da parte le pur legittime precisazioni dovute alla diversa visione della realtà cubana. A suo avviso, l'obiettivo deve essere quello di esprimere con tempestività una posizione unitaria della Commissione sulla crisi in atto, evitando di portare il dibattito su quanto divide le forze politiche. Invita pertanto a mantenere il dibattito il più possibile sul testo in discussione e non su questioni di ordine generale.

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), associandosi alle considerazioni della collega Quartapelle Procopio, ritiene che la questione di fondo da dirimere sia se l'*embargo* abbia effettivamente avuto un effetto sanzionatorio sul regime o abbia invece causato sofferenze al popolo cubano. Da questo punto di vista il penultimo impegno del testo unificato sembra sgombrare il campo da ogni equivoco, richiamando la necessità che il meccanismo sanzionatorio non contempli ostacoli alla fornitura di generi di prima necessità e non leda la dignità del popolo cubano. Sottolineando l'opportunità di mantenere il riferimento all'appello del Pontefice, a titolo di mediazione propone di integrare l'ultimo impegno della parte dispositiva con un più deciso richiamo alla bilateralità tra il venir meno dell'*embargo* e il cambiamento di passo da parte del regime sul terreno delle libertà e dei diritti.

Erasmo PALAZZOTTO (LEU), ringraziando il Presidente per lo sforzo e la qualità del testo proposto, frutto di un'opera di mediazione particolarmente complessa, rileva che tutto il continente latino-americano negli ultimi anni è stato attraversato da mobilitazioni sociali dovute alla crisi economica e da conseguenti azioni repressive da parte di governi; tuttavia, ravvisa una sorta di doppiopesismo tra la condanna nei riguardi del regime cubano e la mancata censura di analoghe attività di repressione messa in atto in Cile, Perù e Bolivia. Sottolinea che la più grande violazione dei diritti umani attualmente a Cuba è rappresentata dalla impossibilità di accedere alle cure contro la pandemia per mancanza di dispositivi medici.

Piero FASSINO, *presidente*, invita tutti i colleghi a restare sul merito della risoluzione in esame, evitando di aprire una discussione ad ampio raggio sulla regione latino-americana.

Erasmo PALAZZOTTO (LEU), replicando al collega Lupi, ricorda che l'*embargo*, imposto con il preciso scopo di far cadere il regime castrista, ha fallito nel suo obiettivo, ma limitando fortemente lo sviluppo economico di Cuba ha imposto un prezzo altissimo alla popolazione civile. Segnalando che l'economia cubana versa in condizioni gravissime, al punto di dover rottamare l'acciaio esistente per costruire nuovi edifici, e che la rete *internet* è stata introdotta solo grazie all'assistenza del Venezuela, fa presente che il Presidente del Messico ha violato l'*embargo* inviando due navi di aiuti umanitari, a conferma che le sanzioni non possono diventare uno strumento di pressione a fronte di un'emergenza sanitaria.

Ribadisce quindi l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la censura della repressione nei confronti dei manifestanti e una speculare censura dell'*embargo*. Ricordando di aver votato a favore di una risoluzione che condannava le violazioni dei diritti umani ad Hong Kong perpetrate dal regime comunista cinese e che analoghe iniziative di censura non sono state attivate da questa Commissione nei riguardi di regimi altrettanto brutali come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto, conferma la sua disponibilità a votare il testo unificato proposto dal Presidente solo nel caso in cui non venga modificato, non essendoci le condizioni politiche per fare ulteriori in una direzione o in un'altra.

Piero FASSINO, *presidente*, prendendo atto delle valutazioni difformi, avverte che

un voto unanime rafforzerebbe molto l'incisività dell'atto di indirizzo. Pertanto, si può lavorare a parziali modifiche e integrazioni, ma senza alterare la sostanza del testo unificato: in altri termini, si dichiara disponibile a menzionare il regime politico cubano come regime « guidato dal partito comunista cubano », ad inserire un riferimento al blocco di *internet*, alle iniziative assunte dai vescovi cattolici, nonché alle criticità del modello economico statalista, senza tuttavia rinunciare a stigmatizzare gli effetti dell'*embargo*. Alla collega Ehm segnala l'opportunità di mantenere il riferimento al Pontefice in quanto attore politico significativo e per l'esigenza che in nessun modo le sanzioni si devono potere tradurre nella privazione di assistenza sanitaria contro la pandemia.

Laura BOLDRINI (PD) propone di aggiungere, oltre al Pontefice e al Segretario Generale delle Nazioni Unite, anche gli appelli di altre autorità religiose ed internazionali.

Gennaro MIGLIORE (IV), stigmatizzando il tenore della discussione, condivide pienamente l'impostazione del presidente Fassino. A suo avviso, la Commissione deve supportare pienamente l'azione dell'Italia, tradizionalmente contraria all'adozione indiscriminata di misure sanzionatorie quali l'*embargo* contro Cuba, evitando pericolose ricostruzioni retrospettive della storia, inevitabilmente influenzate dalla visione ideologica di ciascuna forza politica. Diversamente dovrebbero essere tematizzate anche altre gravi vicende storiche avvenute nel continente latinoamericano, a partire dalla dittatura di Pinochet, in modo non proficuo per il clima collaborativo che deve continuare a caratterizzare i nostri lavori.

Dimitri COIN (LEGA) ritiene inaccettabile la sollecitazione pedagogica del collega Migliore, dato che tutti i commissari sono ben consapevoli del proprio ruolo e della propria funzione.

Andrea ORSINI (FI), ricordando al collega Migliore che il testo della risoluzione contiene già una severa censura dell'*embargo* per le sue conseguenze sulla popolazione civile, sottolinea che, come parte dell'alleanza occidentale, e quindi del mondo libero, l'Italia non può mantenersi neutrale. Consapevole che quella attuale è una maggioranza di scopo, con posizioni profondamente divergenti su alcuni temi, auspica che si possa trovare un punto di compromesso a partire dal testo unificato proposto dal Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), comprendendo le oggettive difficoltà con le quali la maggioranza si approccia questa materia, preannuncia che Fratelli d'Italia voterà contro la proposta di testo unificato, a meno che non venga eliminato l'ultimo impegno relativo al superamento dell'*embargo* nei confronti di Cuba, considerato che per il suo gruppo il tema della difesa della libertà viene prima di qualunque considerazione politico-economica.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadendo che lo sforzo per la redazione di un testo unificato era teso ad acquisire il consenso unanime della Commissione, prendendo atto delle posizioni differenziate, sottolinea che il superamento dell'*embargo* è comunque connesso all'impegno del regime cubano ad una maggiore apertura ai valori di libertà e democrazia. Si tratta, peraltro, di una posizione condivisa a livello di Unione europea.

Erasmo PALAZZOTTO (LEU) esprime riserve sulla nuova formulazione proposta dal Presidente Fassino relativa ai danni prodotti da un modello di economia statalista; a suo avviso, tale modello non è necessariamente sinonimo di scarso sviluppo, basti pensare al caso cinese. Precisa, altresì, che l'appello del Pontefice, a differenza di quello delle Nazioni Unite, è finalizzato alla rimozione di tutte le sanzioni economiche, in coerenza con l'impegno profuso dalla Chiesa cattolica per un riavvicinamento tra Stati Uniti e Cuba.

Pino CABRAS (MISTO-L'A.C'È), preannunciando il voto contrario della propria

componente politica, ricorda che il servizio sanitario cubano offre *standard* di altissima qualità alla popolazione e che le manifestazioni di protesta nascono proprio dalle carenze patite nelle ultime settimane nell'erogazione dei servizi – conseguenti all'*embargo* – e non già da una posizione critica nei riguardi del sistema statalista.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato presentata dal Presidente, come integrata dalle proposte di riformulazione emerse nel dibattito. Si tratta, a suo avviso, di un importante atto di indirizzo, che consente al Parlamento di esprimere una posizione autorevole a supporto dell'attività del Governo in sede internazionale.

Andrea ORSINI (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia solo in caso di approvazione all'unanimità dell'atto di indirizzo, dal momento che il compromesso finale non è pienamente soddisfacente.

Piero FASSINO, *presidente*, rileva che tutte le forze di maggioranza potrebbero convergere sul testo unificato, come da ultimo integrato.

Erasmo PALAZZOTTO (LEU) precisa che, a seguito delle modifiche intervenute nel corso della seduta, il proprio Gruppo si asterrà.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) invita nuovamente i colleghi a mettere da parte i distinguo e a consentire l'approvazione tempestiva dell'atto di indirizzo.

Gennaro MIGLIORE (IV) preannuncia il voto favorevole di Italia Viva.

Paolo FORMENTINI (LEGA) preannuncia che, avendo collaborato alla redazione del testo unico unificato, la Lega voterà a favore, pur mantenendo la riserva sull'opportunità di una più marcata censura del regime comunista cubano, colpevole anche di appropriarsi indebitamente degli aiuti umanitari per distribuirli a proprio piacimento.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadisce che il testo unificato rappresenta una piattaforma minima, lasciando piena agibilità tutte le forze politiche di esprimere liberamente le proprie posizioni di parte sulla materia.

La Commissione approva, quindi, la nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni nn. **7**-00684 Palazzotto, 7-00698 Orsini, 7-00703 Quartapelle Procopio e 7-00704 Lupi, come riformulato, che assume il n. 8-00130 *(vedi allegato 4)*.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), nel chiedere che la Commissione deliberi espressamente sulla sua proposta di risoluzione n. 7-00699, precisa che essa parte dalle medesime premesse delle proposte di risoluzione di maggioranza, ovvero da una condanna della sanguinosa repressione messa in atto dal regime di L'Avana, senza tuttavia prevedere alcun impegno circa il superamento dell'*embargo*. Al riguardo, esprime rammarico per la scelta dei partiti di centro-destra di votare a favore di un atto di indirizzo che contiene una esplicita condanna del regime sanzionatorio.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere contrario sul secondo e sul quarto impegno della parte dispositiva e su buona parte delle premesse dell'atto di indirizzo. Segnala ulteriori articolate proposte di riformulazione sulle parti in premessa e sugli ulteriori punti del dispositivo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) riformula il testo sopprimendo il secondo punto della parte dispositiva e riformulando il quarto impegno della parte dispositiva nei seguenti termini: « sospendere l'erogazione dei fondi per la cooperazione che coinvolgono direttamente le autorità cubane, proseguendo le attività a sostegno della popolazione nel settore umanitario, attraverso le organizzazioni internazionali e le organizzazioni civili, senza coinvolgimento delle amministrazioni cubane ».

La Viceministra Marina SERENI ribadisce che l'erogazione dei fondi per le attività di cooperazione allo sviluppo non può prescindere, a Cuba come nel resto del mondo, da un preventivo consenso delle autorità locali.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), pur comprendendo le ragioni del Governo, precisa che la soluzione da lui proposta è giuridicamente plausibile.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che il primo, il terzo e il quinto impegno della parte dispositiva della proposta di risoluzione in esame risultano assorbiti dalla risoluzione già approvata, mentre sul secondo e sul quarto impegno c'è il parere contrario del Governo, come pure sulla maggior parte delle premesse.

Andrea ORSINI (FI), preannunciando l'astensione di Forza Italia, dichiara di condividere diversi aspetti della proposta di risoluzione del collega Delmastro delle Vedove, e di aver preferito convergere sul testo unificato poc'anzi approvato nella logica di preservare la coesione della maggioranza.

La Commissione respinge, per le parti non assorbite, la risoluzione n. 7-00699.

7-00688 Fassino: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.

7-00696 Ehm: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00131).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 3 agosto 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte di avere predisposto un testo unificato delle risoluzioni in titolo *(vedi allegato 5)*.

La Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI esprime parere favorevole, sulla proposta di testo unificato, avanzando una proposta di riformulazione dell'ultimo impegno sostituendo la parola « adottare » con la seguente: « valutare », nonché sostituire l'inciso « che potrebbe avvenire anche per via telematica » con il seguente « anche verificando l'ipotesi di soluzioni telematiche ».

Elisa SIRAGUSA (MISTO), accogliendo la proposta di riformulazione del Governo, osserva che nel cosiddetto « decreto-legge semplificazioni », da poco convertito in legge, sono previste misure per promuovere la raccolta digitale delle firme per la richiesta di *referendum*. Analogamente, il MAECI potrebbe valutare l'utilizzo di procedure telematiche anche per la raccolta di firme per l'elezione dei Com.it.es, senza escluderle a priori.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si associa alle considerazioni della collega Siragusa.

Piero FASSINO, *presidente*, accogliendo a sua volta la richiesta di riformulazione del Governo, segnala che, a seguito di interlocuzioni con l'Esecutivo, risulta che a breve sarà presentato un provvedimento recante, tra l'altro, norme ad hoc per il rinnovo dei Com.it.es.

La Viceministra Marina SERENI, pur confermando l'anticipazione del Presidente Fassino, esprime riserve sulla possibilità di applicare procedure telematiche già a partire dalle elezioni dei Com.it.es. del prossimo dicembre.

Silvana SNIDER (LEGA) suggerisce di togliere dal secondo impegno il riferimento agli iscritti all'AIRE, dal momento che molti connazionali residenti all'estero non risultano iscritti all'Anagrafe e che l'attività informativa sui Com.it.es. potrebbe essere utilmente indirizzata ad una più ampia platea di italiani residenti all'estero.

La Viceministra Marina SERENI precisa che, tuttavia, solo gli iscritti all'AIRE possono votare alle elezioni dei Com.it.es. e che potranno essere adottate in futuro apposite campagne di informazione per promuovere l'iscrizione all'Anagrafe.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di testo unificato delle risoluzioni n. 7-00688 Fassino ed n. 7-00696 Ehm, che assume il n. 8-00131.

7-00700 Orsini: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.

7-00708 Quartapelle Procopio: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00133).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 3 agosto 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che nel frattempo è stata presentata la risoluzione n. 7-00708 Quartapelle Procopio che, in quanto vertente su identica materia, in assenza di obiezioni, sarà discussa congiuntamente.

Avverte, altresì, che è stato predisposto un testo unificato delle risoluzioni *(vedi allegato 6)*.

Riccardo OLGIATI (M5S) sottoscrive la proposta di testo unificato, di cui apprezza il contenuto equilibrato.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato.

La Commissione approva la proposta di testo unificato delle risoluzioni n. 7-00700 Orsini ed n. 7-0708 Quartapelle Procopio, che assume il n. 8-00133.

7-00681 Boldrini: Sulla crisi israelo-palestinese.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Laura BOLDRINI (PD) illustra la proposta di risoluzione in titolo, sottoscritta da tutti i membri della Commissione del Partito democratico, nonché da colleghi appartenenti ad altri Gruppi. Segnala che l'atto di indirizzo è finalizzato a rimuovere le ragioni storiche del conflitto israelo-palestinese, al fine di evitare in futuro recrudescenze simili a quelle che si sono verificate nel maggio scorso. A tal fine, occorre garantire che il diritto alla sicurezza di Israele sia combinato con il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato. Tra i fattori che possono favorire il rilancio dei colloqui di pace menziona la formazione del nuovo Governo israeliano l'elezione del presidente Herzog, le iniziative assunte dall'Amministrazione Biden, nonché la stipulazione degli « Accordi di Abramo » tra Israele e alcuni Paesi arabi sunniti; al riguardo, rileva la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento dei palestinesi nella cornice di queste intese. Segnalando che il testo della risoluzione recepisce anche alcuni elementi emersi nel corso del breve ciclo istruttorio svolto nelle scorse settimane, auspica che la Commissione possa assumere una posizione unitaria, in grado di rafforzare il ruolo del Governo nei rapporti tra le due Parti nonché nelle sedi internazionali.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), ringraziando la collega Boldrini per l'iniziativa assunta, preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione vertente su identica materia.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta comincia alle 11.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sono in missione i deputati Cirielli, Spadoni, Zoffili e che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, il deputato Librandi è sostituito dal deputato Ungaro. Ricorda, infine, che per il Gruppo Misto la collega Siragusa è sostituta *ad rem* della collega Ehm.

Essendo scaduto alle ore 18 di lunedì 2 agosto il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base adottato dalla Commissione, avverte che sono stati presentati 8 emendamenti *(vedi allegato 7)*.

Avverte, altresì, che la Commissione procederà quindi alla votazione degli emendamenti e dei singoli articoli, per poi procedere alla votazione finale per appello nominale.

Avverte, inoltre, che, a norma dell'articolo 94 del regolamento, sugli emendamenti presentati in sede legislativa deve essere acquisito il parere della Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne gli aspetti di legittimità costituzionale, della Commissione Bilancio, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, e delle altre Commissioni che abbiano una competenza consultiva rinforzata. Tali pareri hanno carattere vincolante, in quanto, se la Commissione non si adegua al parere ricevuto, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

A tal fine, le proposte emendative presentate sono poste in votazione in linea di principio. Precisa che, in caso di approvazione, le proposte emendative si intendono approvate in linea di principio e saranno quindi inviate alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere le medesime proposte emendative saranno di nuovo poste in votazione in via definitiva. Rileva che l'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale, mentre, in caso di voto contrario, il voto ha valore sostanziale e la proposta emendativa risulta respinta in via definitiva.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, al fine di procedere ad una rapida approvazione del testo in sede legislativa, invita i presentatori a ritirare tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo parere contrario.

Silvana SNIDER (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, precisa che esso è finalizzato ad assicurare un adeguato coinvolgimento dei lavoratori transfrontalieri nelle attività di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero. Tuttavia, comprendendo la motivazione addotta dal relatore, ritira l'emendamento in esame.

Mario Alejandro BORGHESE (M-MAIE-PSI-FE), illustrando l'emendamento a sua firma 2.4, sottolinea l'opportunità di consentire alla istituenda Commissione di inviare in missione i propri membri con lo

scopo di monitorare *in loco* le ricadute e l'efficacia delle attività svolte.

Gennaro MIGLIORE (IV), ribandendo al collega Borghese l'invito al ritiro delle proposte emendative, precisa che tutte le Commissioni parlamentari dispongono della facoltà di organizzare missioni all'estero.

Mario Alejandro BORGHESE (M-MAIE-PSI-FE), sulla scorta di questa precisazione, ritira l'emendamento 2.4.

Piero FASSINO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti a prima firma Delmastro delle Vedove, li dichiara decaduti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2 ,3, 4, 5, 6 e 7.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale. Indìce, quindi, la votazione nominale finale.

La Commissione, con votazione per appello nominale, approva il testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri.

Massimo UNGARO (IV), esprimendo apprezzamento per l'approvazione di un provvedimento atteso da anni, sollecita i colleghi ad attivarsi per assicurare un'approvazione altrettanto rapida al Senato.

Elisa SIRAGUSA (MISTO), associandosi alle considerazioni del collega Ungaro, auspica che la Commissione bicamerale possa essere istituita già nel 2022. Ringrazia, quindi l'allora Presidente della III Commissione, onorevole Grande, per aver acconsentito senza indugio a calendarizzare la proposta di legge nei lavori della Commissione stessa, avviando un esame che ha condotto a questo importante risultato.

Piero FASSINO, *presidente*, invitando i colleghi ad avviare le necessarie interlocuzioni con i propri omologhi del Senato per agevolare una celere approvazione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, si impegna a fare altrettanto con il Presidente della 3° Commissione.

La seduta termina alle 11.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 e abb. 1360 Benedetti e C. 531 Mura.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Cultura, Attività produttive, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali. Le Commissioni Ambiente e Affari sociali hanno comunicato che non esprimeranno parere. La Commissione Affari Costituzionali ha espresso un parere favorevole con osservazione e la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizione ex art. 81 della Costituzione.

Avverte che, conseguentemente, il relatore Olgiati ha presentato l'emendamento 4.1 di recepimento di tale condizione *(vedi allegato 8)*.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore,* illustra l'emendamento 4.1.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Olgiati, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Attività produttive, Lavoro e Affari sociali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Boldrini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
C. 3040 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Ermellino, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
C. 3043 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Olgiati, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
C. 3044 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Delrio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 agosto 2021.

Audizione dell'Incaricato d'Affari *ad interim* presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, Thomas Smitham, sulle priorità della Presidenza italiana del G20.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulle attività del Presidente della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, si riserva di dare conto alla ripresa della significativa attività svolta nel suo ruolo di Presidente della Commissione. In questa sede si limita a preannunciare iniziative finalizzate ad instaurare un dialogo con i presidenti delle omologhe Commissioni dei Parlamenti dei Paesi del Trio istituito all'interno del Partenariato Orientale (Moldova, Georgia, Armenia); a reiterare la positiva esperienza di dialogo interparlamentare nel contesto dei *Med Dialogues*, promossi dalla Farnesina e previsti per fine novembre-inizio dicembre e a proseguire nei formati di dialogo già inaugurati con gli omologhi dei Paesi dei Balcani Occidentali, in parallelo con l'impegno del Governo italiano.

La Commissione prende atto.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, a partire dalla ripresa, la Commissione sarà impegnata in un intenso programma di attività, altre alle consuete attività istituzionali. Tali attività potranno comportare la discussione di atti di indirizzo (in vista del vertice G20 del 30-31 ottobre, alla luce della significativa attività conoscitiva svolta; attività di dialogo con le omologhe Commissioni di Parlamenti latinoamericani e caraibici in con-

nessione con i lavori della X Conferenza Italia America Latina Caraibi (23-24 ottobre), mettendo a frutto e valorizzando il Comitato permanente per la politica estera in America Latina; la prosecuzione dell'esercizio di cooperazione rafforzata con i colleghi francesi e l'avvio di un analogo dialogo con la Commissione esteri tedesca, nonché con quella spagnola a sostegno del formato 5+5. Forme di interlocuzione a distanza potranno essere individuate, anche facendo seguito a specifici inviti, con le omologhe Commissioni di Libia, Turchia, nonché Georgia, Armenia, Moldova, Turchia; con Paesi africani, in accompagnamento del Partenariato governativo. La Commissione potrà trovare modalità per valorizzare la Presidenza di turno italiana del Consiglio d'Europa. Dovranno, inoltre, essere esaminati i documenti conclusivi delle indagini conoscitive concluse al fine di consentire l'avvio di nuove indagini conoscitive sui temi della *governance* multilaterale e delle strutture preposte alla politica estera dell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Sulle modifiche alla composizione dei Comitati permanenti.

Piero FASSINO, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto da ultimo in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a seguito dei numerosi mutamenti intervenuti nella composizione della Commissione, comunica che si sono rese necessarie opportune modifiche nella composizione dei Comitati permanenti.

Nello specifico, per tutti i Comitati, essendosi costituito il nuovo gruppo di Coraggio Italia, la composizione è salita a venti componenti.

Inoltre, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare della collega Del Re (M5S), la presidenza del Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è affidata alla collega Spadoni, che subentra anche nella composizione del Comitato sui diritti umani nel mondo. A nome della Commissione, formula i migliori auguri alla collega Spadoni.

Precisa che, avendo l'onorevole Billi cessato di far parte della Commissione, è per il momento vacante la presidenza del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e sulla promozione del sistema Paese.

Per il gruppo PD, la deputata La Marca assume il ruolo di segretario del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e sulla promozione del sistema Paese, precedentemente ricoperto dalla collega Siragusa, non facente più parte della Commissione. Inoltre, la collega De Micheli subentra al collega Boccia, che non fa più parte di questa Commissione, in tutte le posizioni da lui ricoperte all'interno di ciascun Comitato.

Segnala che per il Gruppo Forza Italia, quanto al Comitato sul commercio internazionale, alla collega Biancofiore, che ha lasciato il Gruppo, subentra l'onorevole Cappellacci.

Quanto al nuovo Gruppo Coraggio Italia, avverte che l'onorevole Osvaldo Napoli è componente dei Comitati sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sui diritti umani nel mondo, sulla politica estera per il Mediterraneo e per l'Africa, sul commercio internazionale. L'onorevole Biancofiore è componente dei Comitati sugli italiani nel mondo e sulla promozione del sistema Paese, sulla politica estera e sulle relazioni esterne dell'Unione europea e sulla politica estera per l'America Latina.

Infine, comunica che per il Gruppo Misto, la deputata Ehm assume il ruolo di segretario del Comitato sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, subentrando alla collega La Marca. La collega Ehm subentra, inoltre, al collega Napoli, oggi componente del gruppo Coraggio Italia, in tutte le posizioni da lui precedentemente ricoperte. L'onorevole Lupi subentra nelle posizioni ricoperte dalla collega Siragusa, con l'eccezione della segreteria del Comitato sugli italiani nel mondo e sulla promozione del Sistema Paese.

La Commissione prende atto.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Risoluzioni nn. 7-00664 Grande e 7-00709 Ehm: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI PRESENTATO DALLE DEPUTATE GRANDE ED EHM

La III Commissione,

premesso che:

lo scorso aprile, dopo oltre vent'anni di occupazione, il neo Presidente americano, Joe Biden, ha ufficializzato la fine dell'impegno americano in Afghanistan e avviato il ritiro delle truppe USA e NATO dai territori, da completare entro l'11 settembre 2021;

nel maggio 2021, coerentemente con le forze USA, quelle italiane, circa 800 unità impiegate nella missione *Nato Resolute Support* in Afghanistan, hanno anch'esse avviato la fase di ritiro;

l'operazione si svolge in linea con gli accordi siglati a Doha il 29 febbraio 2020 tra l'amministrazione USA e la delegazione talebana, alla presenza di Mike Pompeo e del Mullah Abdul Ghani Baradar. Quale elemento fondamentale e imprescindibile, gli accordi bilaterali di Doha impongono ai talebani l'interruzione dei rapporti con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda e la promessa, da loro non ancora onorata, di avviare un dialogo con il governo legittimo afghano;

tenendo conto che il periodo successivo alla stipula degli accordi di Doha ha comportato di fatto una veloce ripresa del potere talebano conseguentemente a una rinnovata occupazione di alcuni territori afghani;

il drammatico dato vede la riconquista da parte dei Talebani di più territorio nel maggio e giugno 2021 che in ogni altro periodo dopo il 2001. Non solo sono colpite Kandahar e le zone limitrofe, ma anche il sud e sud-ovest, come Helmland, Uruzgan e le province di Zabul, nonché le montagne del Badakhshan nel nord-est;

l'ultimo rapporto annuale dello *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) pubblicato nel febbraio 2021, ha documentato, nel 2020, 8.820 vittime civili derivanti dal conflitto (3.035 morti e 5.785 feriti), con un calo di circa il 15 per cento rispetto al 2019;

ad aprile 2021, lo stesso UNAMA ha registrato, nel primo trimestre dell'anno in corso, 1.783 vittime civili (573 morti e 1.200 feriti), con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2020 di circa il 29 per cento;

secondo *l'Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict 2021 First Quarter report*, nel primo trimestre del 2021 è aumentato del 37 per cento il numero delle donne rimaste uccise o ferite, mentre si è registrato un aumento di bambini vittime pari al 23 per cento; in generale si è registrato un aumento del 29% di morti e feriti;

secondo l'attività di osservazione della missione delle Nazioni Unite, in Afghanistan le vittime civili sarebbero aumentate con l'avvio dei colloqui di pace tra le componenti afghane, iniziati a Doha a settembre del 2020. In larga parte i civili sarebbero vittime di attacchi condotti dai Talebani (43,5 per cento) e dall'esercito nazionale afghano (17 per cento);

tre giovani donne che lavoravano a Jalalabad, presso l'emittente televisiva Enikaas e che avevano un'età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono state uccise con attacchi mirati e pressoché simultanei il 2 marzo 2021. Una fonte locale ha confermato che l'agenzia di intelligence nazionale era stata

informata di possibili minacce contro i dipendenti dell'emittente radiotelevisiva;

un altro attacco letale contro una donna si era verificato anche la mattina del 4 marzo 2021, sempre a Jalalabad, dove la dottoressa Sadaf, impiegata presso il reparto di maternità nella provincia di Nangarhar, era stata uccisa in un'esplosione di un ordigno artigianale attaccato a un risciò su cui viaggiava. Un episodio simile si era verificato il 10 dicembre 2020, quando Maialai Maiwand, giornalista della stessa stazione televisiva di Nangarhar, era stata uccisa con il suo autista in un attacco contro il loro veicolo, sempre a Jalalabad. Maiwand era anche un attivista per i diritti delle donne;

a fine aprile 2021, una residenza per studenti nella provincia di Logar, situata a Sud di Kabul era stata attaccata con una autobomba, provocando la morte di 30 studenti e, sempre nella stessa area, l'anno precedente l'Isis aveva attaccato altre strutture educative, provocando la morte di oltre 50 studenti;

l'8 maggio 2021, diverse esplosioni hanno colpito una scuola femminile di Kabul nella zona di Dasht-i Barchi, quartiere a maggioranza sciita, a Kabul. L'attacco ha provocato la morte di 85 giovani studentesse, mentre altre 130 sono rimaste ferite. L'attacco era mirato alle studentesse poiché nella scuola si studia in tre turni e la deflagrazione è avvenuta mentre stavano uscendo dall'edificio;

a poca distanza dal brutale attacco alle studentesse, nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2021, una bomba, posizionata sul ciglio di una strada nella provincia di Kabul, ha colpito un autobus uccidendo almeno 11 persone e ferendone 28;

il citato rapporto annuale UNAMA ha documentato che 11 attivisti per i diritti umani e operatori dei media sono stati uccisi in attacchi mirati in Afghanistan, poco più di 4 mesi, dal 12 settembre 2020, quando erano iniziati i negoziati preliminari ai colloqui di pace intra-afghani;

nonostante gli sforzi diplomatici profusi, la situazione in tutto il Paese è estremamente critica. Anche nella provincia di Kandahar, situata al confine con il Pakistan, nei mesi scorsi si è registrato un aumento degli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani, con questi ultimi impegnati a riprendere il controllo della capitale, seconda città per numero di abitanti dell'Afghanistan. Qui i talebani hanno già preso il controllo della diga di Dahla Dam, punto strategico che rifornisce irrigazione agli agricoltori e acqua potabile alla provincia, mentre la provincia di Nangarhar, nella parte orientale del Paese, sempre al confine con il Pakistan, è in buona parte occupata dall'Isis;

la recente decisione assunta sul ritiro delle truppe USA e NATO parrebbe aver creato preoccupazione tra gli Stati confinanti nonché per l'alterazione degli equilibri geopolitici, in particolare sul versante tajiko, iraniano e pakistano;

considerata l'avanzata talebana con l'occupazione di Kandahar, seconda città più importante del Paese e storica ai talebani, che ha provocato episodi di violenza e uccisioni violente tra la popolazione e di collaboratori delle forze di coalizione, come dimostra il caso di Nazar Mohammed. Sarebbero attualmente in fuga oltre 150.000 persone, mentre il resto della città sarebbe sotto assedio e in alcuni territori rientranti sotto l'influenza talebana sarebbe già entrata in vigore la sharia;

nel distretto di Balkh, 20 chilometri a nord della capitale di provincia Mazar-e-Sharif, solo per citare un esempio, i talebani hanno ordinato ai residenti di tornare alle vecchie regole, inserendo nuovamente l'obbligo di essere accompagnati da un parente maschile fuori dalla propria abitazione e portando l'hijab;

le attuali condizioni sociali e politiche del Paese, tra povertà assoluta e continui attacchi talebani rischiano di spazzare via in poco tempo gli importanti passi in avanti compiuti dalla missione internazionale USA e NATO a supporto delle donne e al loro libero accesso all'istruzione e alla vita pubblica, politica e sociale oltre che importanti novità introdotte con il ricono-

scimento dell'uguaglianza di genere sancita nel testo della nuova Costituzione, quali l'introduzione, nel 2009, di una legge contro la violenza sulle donne (*Evaw Law*), l'approvazione di un piano nazionale per le donne (*Napwa*) nel 2008; la ratifica della Convenzione Onu per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (*Cedaw*) nel 2003; l'approvazione di un piano nazionale per il coinvolgimento delle donne nel processo di pace nel 2015 (non ancora pienamente attuato);

considerati i sostanziali passi avanti compiuti dal governo legittimo di Kabul con l'introduzione di una Carta Costituzionale moderna e il mantenimento di rapporti di collaborazione con le forze di coalizione, ancora oggi sono presenti nel Paese innumerevoli categorie fragili tali da necessitare supporto e attenzione, tra cui collaboratori delle forze USA e NATO, traduttori e interpreti che hanno prestato il loro servizio e la conoscenza di un territorio ostico e impervio come quello dell'Afghanistan, nonché le loro famiglie, che rischiano di essere brutalmente uccise e indicate come traditori di Stato, come pure i bambini e i giovani nati durante la guerra e che necessitano di cure, istruzione e di vivere in un Paese stabile e pacifico;

sotto il regime oscurantista dei Talebani, alle ragazze era vietato frequentare la scuola e alle donne non era permesso lavorare fuori casa o apparire in pubblico senza una copertura integrale per il corpo e una scorta maschile. Chi trasgrediva a queste regole veniva fustigata in pubblico o giustiziata;

in un rapporto non classificato, pubblicato dalle agenzie di intelligence statunitensi il 4 maggio 2021, si afferma che i talebani rimangono sostanzialmente coerenti nel loro approccio restrittivo ai diritti delle donne e che si annullerebbero gran parte dei progressi degli ultimi due decenni se il gruppo riconquistasse il potere nazionale, concludendo che i diritti delle donne in Afghanistan realizzati negli ultimi due decenni saranno quasi sicuramente a rischio dopo l'annunciato ritiro delle truppe statunitensi entro la fine dell'anno,

impegna il Governo:

a promuovere e supportare, in ambito multilaterale, ogni utile iniziativa per garantire l'effettiva promozione dei diritti umani e in particolare delle donne in Afghanistan e per scongiurare che i progressi compiuti in questi anni vengano vanificati, assicurando loro il diritto all'istruzione, al lavoro e alla vita sociale;

a promuovere, in ambito bilaterale e multilaterale, progetti di cooperazione internazionale, specialmente nei campi dell'istruzione, del lavoro e del *women-empowerment*;

a farsi portavoce, in ambito europeo e in sede ONU, della promozione delle politiche sull'istruzione, delle politiche giovanili e del mantenimento dell'eguaglianza di genere nel paese;

a impegnarsi, con massimo sforzo, nella protezione e nella salvaguardia dei collaboratori, traduttori, interpreti e operatori afghani e delle loro famiglie, impegnati a fornire supporto alle forze di coalizione;

a promuovere la Risoluzione 1325/2000 su « Donne, Pace e Sicurezza », approvata dal Consiglio di Sicurezza ONU all'unanimità, continuando nell'impegno assunto anche dal nostro Paese per la tutela delle donne, con particolare attenzione alle donne nei Paesi in conflitto;

a continuare, attraverso mezzi a nostra disposizione, la lotta al terrorismo, investendo altresì nei settori sensibili.

ALLEGATO 2

Risoluzioni nn. 7-00664 Grande e 7-00709 Ehm: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

lo scorso aprile, dopo oltre vent'anni di occupazione, il neo Presidente americano, Joe Biden, ha ufficializzato la fine dell'impegno americano in Afghanistan e avviato il ritiro delle truppe USA e NATO dai territori, da completare entro l'11 settembre 2021;

nel maggio 2021, coerentemente con le forze USA, quelle italiane, circa 800 unità impiegate nella missione *Nato Resolute Support* in Afghanistan, hanno anch'esse avviato la fase di ritiro;

l'operazione si svolge in linea con gli accordi siglati a Doha il 29 febbraio 2020 tra l'amministrazione USA e la delegazione talebana, alla presenza di Mike Pompeo e del Mullah Abdul Ghani Baradar. Quale elemento fondamentale e imprescindibile, gli accordi bilaterali di Doha impongono ai talebani l'interruzione dei rapporti con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda e la promessa, da loro non ancora onorata, di avviare un dialogo con il governo legittimo afghano;

tenendo conto che il periodo successivo alla stipula degli accordi di Doha ha comportato di fatto una veloce ripresa del potere talebano conseguentemente a una rinnovata occupazione di alcuni territori afghani;

il drammatico dato vede la riconquista da parte dei Talebani di più territorio nel maggio e giugno 2021 che in ogni altro periodo dopo il 2001. Non solo sono colpite Kandahar e le zone limitrofe, ma anche il sud e sud-ovest, come Helmland, Uruzgan e le province di Zabul, nonché le montagne del Badakhshan nel nord-est;

l'ultimo rapporto annuale dello *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) pubblicato nel febbraio 2021, ha documentato, nel 2020, 8.820 vittime civili derivanti dal conflitto (3.035 morti e 5.785 feriti), con un calo di circa il 15 per cento rispetto al 2019;

ad aprile 2021, lo stesso UNAMA ha registrato, nel primo trimestre dell'anno in corso, 1.783 vittime civili (573 morti e 1.200 feriti), con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2020 di circa il 29 per cento;

secondo *l'Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict 2021 First Quarter report*, nel primo trimestre del 2021 è aumentato del 37 per cento il numero delle donne rimaste uccise o ferite, mentre si è registrato un aumento di bambini vittime pari al 23 per cento; in generale si è registrato un aumento del 29% di morti e feriti;

secondo l'attività di osservazione della missione delle Nazioni Unite, in Afghanistan le vittime civili sarebbero aumentate con l'avvio dei colloqui di pace tra le componenti afghane, iniziati a Doha a settembre del 2020. In larga parte i civili sarebbero vittime di attacchi condotti dai Talebani (43,5 per cento) e dalle *Afghan National Security and Defence Forces* (ANSDF) (17 per cento);

tre giovani donne che lavoravano a Jalalabad, presso l'emittente televisiva Enikaas e che avevano un'età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono state uccise con attacchi mirati e pressoché simultanei il 2 marzo 2021. Una fonte locale ha confermato che l'agenzia di intelligence nazionale era stata

informata di possibili minacce contro i dipendenti dell'emittente radiotelevisiva;

un altro attacco letale contro una donna si era verificato anche la mattina del 4 marzo 2021, sempre a Jalalabad, dove la dottoressa Sadaf, impiegata presso il reparto di maternità nella provincia di Nangarhar, era stata uccisa in un'esplosione di un ordigno artigianale attaccato a un risciò su cui viaggiava. Un episodio simile si era verificato il 10 dicembre 2020, quando Maialai Maiwand, giornalista della stessa stazione televisiva di Nangarhar, era stata uccisa con il suo autista in un attacco contro il loro veicolo, sempre a Jalalabad. Maiwand era anche un attivista per i diritti delle donne;

a fine aprile 2021, una residenza per studenti nella provincia di Logar, situata a Sud di Kabul era stata attaccata con una autobomba, provocando la morte di 30 studenti e, sempre nella stessa area, l'anno precedente l'Isis aveva attaccato altre strutture educative, provocando la morte di oltre 50 studenti;

l'8 maggio 2021, diverse esplosioni hanno colpito una scuola femminile di Kabul nella zona di Dasht-i Barchi, quartiere a maggioranza sciita, a Kabul. L'attacco ha provocato la morte di 85 giovani studentesse, mentre altre 130 sono rimaste ferite. L'attacco era mirato alle studentesse poiché nella scuola si studia in tre turni e la deflagrazione è avvenuta mentre stavano uscendo dall'edificio;

a poca distanza dal brutale attacco alle studentesse, nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2021, una bomba, posizionata sul ciglio di una strada nella provincia di Kabul, ha colpito un autobus uccidendo almeno 11 persone e ferendone 28;

il citato rapporto annuale UNAMA ha documentato che 11 attivisti per i diritti umani e operatori dei media sono stati uccisi in attacchi mirati in Afghanistan, poco più di 4 mesi, dal 12 settembre 2020, quando erano iniziati i negoziati preliminari ai colloqui di pace intra-afghani;

nonostante gli sforzi diplomatici profusi, la situazione in tutto il Paese è estremamente critica. Anche nella provincia di Kandahar, situata al confine con il Pakistan, nei mesi scorsi si è registrato un aumento degli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani, con questi ultimi impegnati a riprendere il controllo della capitale, seconda città per numero di abitanti dell'Afghanistan. Qui i talebani hanno già preso il controllo della diga di Dahla Dam, punto strategico che rifornisce irrigazione agli agricoltori e acqua potabile alla provincia, mentre la provincia di Nangarhar, nella parte orientale del Paese, sempre al confine con il Pakistan, è in buona parte occupata dall'Isis;

la recente decisione assunta sul ritiro delle truppe USA e NATO parrebbe aver creato preoccupazione tra gli Stati confinanti nonché per l'alterazione degli equilibri geopolitici, in particolare sul versante tajiko, iraniano e pakistano;

considerata l'avanzata talebana con l'occupazione di Kandahar, seconda città più importante del Paese e storica ai talebani, che ha provocato episodi di violenza e uccisioni violente tra la popolazione e di collaboratori delle forze di coalizione, come dimostra il caso di Nazar Mohammed. Sarebbero attualmente in fuga oltre 150.000 persone, mentre il resto della città sarebbe sotto assedio e in alcuni territori rientranti sotto l'influenza talebana sarebbe già entrata in vigore la sharia;

nel distretto di Balkh, 20 chilometri a nord della capitale di provincia Mazar-e-Sharif, solo per citare un esempio, i talebani hanno ordinato ai residenti di tornare alle vecchie regole, inserendo nuovamente l'obbligo di essere accompagnati da un parente maschile fuori dalla propria abitazione e portando l'hijab;

le attuali condizioni sociali e politiche del Paese, tra povertà assoluta e continui attacchi talebani rischiano di spazzare via in poco tempo gli importanti passi in avanti compiuti dalla missione internazionale USA e NATO a supporto delle donne e al loro libero accesso all'istruzione e alla vita pubblica, politica e sociale oltre che importanti novità introdotte con il ricono-

scimento dell'uguaglianza di genere sancita nel testo della nuova Costituzione, quali l'introduzione, nel 2009, di una legge contro la violenza sulle donne (*Evaw Law*), l'approvazione di un piano nazionale per le donne (*Napwa*) nel 2008; la ratifica della Convenzione Onu per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (*Cedaw*) nel 2003; l'approvazione di un piano nazionale per il coinvolgimento delle donne nel processo di pace nel 2015 (non ancora pienamente attuato);

considerati i sostanziali passi avanti compiuti dal governo legittimo di Kabul con l'introduzione di una Carta Costituzionale moderna e il mantenimento di rapporti di collaborazione con le forze di coalizione, ancora oggi sono presenti nel Paese innumerevoli categorie fragili tali da necessitare supporto e attenzione, tra cui collaboratori delle forze USA e NATO, traduttori e interpreti che hanno prestato il loro servizio e la conoscenza di un territorio ostico e impervio come quello dell'Afghanistan, nonché le loro famiglie, che rischiano di essere brutalmente uccise e indicate come traditori di Stato, come pure i bambini e i giovani nati durante la guerra e che necessitano di cure, istruzione e di vivere in un Paese stabile e pacifico;

sotto il regime oscurantista dei Talebani, alle ragazze era vietato frequentare la scuola e alle donne non era permesso lavorare fuori casa o apparire in pubblico senza una copertura integrale per il corpo e una scorta maschile. Chi trasgrediva a queste regole veniva fustigata in pubblico o giustiziata;

in un rapporto non classificato, pubblicato dalle agenzie di intelligence statunitensi il 4 maggio 2021, si afferma che i talebani rimangono sostanzialmente coerenti nel loro approccio restrittivo ai diritti delle donne e che si annullerebbero gran parte dei progressi degli ultimi due decenni se il gruppo riconquistasse il potere nazionale, concludendo che i diritti delle donne in Afghanistan realizzati negli ultimi due decenni saranno quasi sicuramente a rischio dopo l'annunciato ritiro delle truppe statunitensi entro la fine dell'anno;

nell'esigenza di sostenere lo sforzo della NATO, come dichiarato più volte dal Segretario Generale Stoltenberg, per continuare l'addestramento di reparti delle forze armate afghane *out of the country*,

impegna il Governo:

a promuovere e supportare, in ambito multilaterale, ogni utile iniziativa per garantire l'effettiva promozione dei diritti umani e in particolare delle donne in Afghanistan e per scongiurare che i progressi compiuti in questi anni vengano vanificati, assicurando loro il diritto all'istruzione, al lavoro e alla vita sociale;

a promuovere, in ambito bilaterale e multilaterale, progetti di cooperazione internazionale, specialmente nei campi dell'istruzione, del lavoro e del *women-empowerment*;

a farsi portavoce, in ambito europeo e in sede ONU, della promozione delle politiche sull'istruzione, delle politiche giovanili e del mantenimento dell'eguaglianza di genere nel paese;

a impegnarsi, con massimo sforzo, a proseguire nella protezione e nella salvaguardia dei collaboratori, traduttori, interpreti e operatori afghani e delle loro famiglie, impegnati a fornire supporto alle forze di coalizione;

a promuovere la Risoluzione 1325/2000 su « Donne, Pace e Sicurezza », approvata dal Consiglio di Sicurezza ONU all'unanimità, continuando nell'impegno assunto anche dal nostro Paese per la tutela delle donne, con particolare attenzione alle donne nei Paesi in conflitto;

a continuare, attraverso mezzi a nostra disposizione, la lotta al terrorismo jihadista, investendo altresì nei settori sensibili.

(8-00132) « Ehm, Grande ».

ALLEGATO 3

Risoluzioni nn. 7-00684 Palazzotto, 7-00698 Orsini, 7-00703 Quartapelle Procopio e 7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI PRESENTATO DAL PRESIDENTE FASSINO

La III Commissione,

premesso che:

l'11 luglio e nei giorni seguenti si sono manifestate a L'Avana e in molte città cubane ampie manifestazioni popolari di protesta contro le continue interruzioni di energia elettrica e la persistente penuria di generi di prima necessità, nonché la insufficienza di vaccini antiCovid-19;

da parte del regime politico vi è stata una dura reazione repressiva con arresti di centinaia di persone tra cui significativi esponenti dell'opposizione civile, rappresentanti di movimenti per i diritti umani e giornalisti europei e latinoamericani;

il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel non ha riconosciuto il valore delle proteste, qualificandole come provocazioni messe in atto da « chi vuole dividere il popolo cubano »;

il 17 luglio 2021 oltre 100 mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro la destabilizzazione del Paese;

in risposta alle repressioni delle autorità cubane l'amministrazione americana ha adottato sanzioni contro funzionari ed enti di Stato;

considerato altresì che

nel 2014 i Presidenti Obama e Raul Castro avevano espresso volontà di avviare la normalizzazione dei rapporti tra i due Stati, a cui era seguita nel 2015 la ripresa ufficiale di relazioni diplomatiche, successivamente congelate dall'Amministrazione Trump;

il Presidente Biden ha annunciato di voler riprendere il percorso di normalizzazione delle relazioni;

per molti anni a Cuba è stato sottoposto un embargo – detto *bloqueo* – che ha inflitto significative privazioni ai cittadini cubani e seriamente inibito uno sviluppo economico adeguato del Paese;

l'Assemblea dell'ONU, il Parlamento europeo e numerosi Parlamenti nazionali europei e latinoamericani hanno ripetutamente proposto il superamento del *bloqueo*, ritenendo che il superamento dell'isolamento economico di Cuba possa favorire una evoluzione politica e il rispetto dei diritti umani;

l'Unione europea ha sviluppato a partire dal 2008 un dialogo ad alto livello, culminato nel 2016 nella sottoscrizione di un Accordo di dialogo politico con l'obiettivo di incoraggiare le autorità cubane al rispetto dei diritti umani e a politiche di apertura verso *standard* democratici;

anche l'Alto Rappresentante Borrell ha ribadito la volontà dell'UE – senza celare le critiche al carattere autoritario del regime – di proseguire il dialogo al fine di aprire spazi di democrazia a Cuba;

l'atteggiamento delle autorità cubane non ha portato a significative aperture e anzi *Amnesty International*, il Consiglio dei Diritti umani dell'ONU e la Commissione interamericana dei diritti umani hanno denunciato ripetutamente una costante azione repressiva nei confronti di giornalisti, oppositori, attivisti dei diritti umani;

anche alle richieste dell'Unione Europea di poter visitare i detenuti per ra-

gioni politiche o di coscienza le autorità hanno sempre opposto diniego e ostacoli;

le restrizioni hanno colpito anche la Chiesa, nonostante il suo ruolo centrale nella vita di un Paese profondamente cattolico,

impegna il Governo:

a condannare la repressione violenta da parte del regime cubano delle proteste di questi ultimi giorni e a chiedere il rilascio immediato delle persone arrestate per motivi politici nel corso delle proteste;

ad esortare, in tutti i consessi internazionali o bilaterali, il Governo cubano al pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini, allineando la propria politica in materia dei diritti umani al diritto internazionale, al fine di consentire la partecipazione attiva alla vita politica e sociale da parte di tutta la società civile e tutti i soggetti politici dell'opposizione;

ad adottare iniziative in sede europea affinché l'Unione adotti una posizione unitaria di solidarietà con i cittadini cubani che, pacificamente, sono scesi in piazza per protestare contro la mancanza di libertà, la crisi sociale e la repressione; condanni coloro che istigano a scontri violenti tra la popolazione cubana per mettere a tacere le manifestazioni pacifiche;

ad esortare le autorità cubane ad aprirsi ad un dialogo nazionale con tutte le componenti politiche, sociali, religiose del Paese;

a sollecitare il Governo cubano al rispetto delle disposizioni dell'Accordo di dialogo politico e cooperazione tra l'Unione europea e Cuba in materia di garanzia e protezione dei diritti umani, inclusa la libertà di manifestare pacificamente il proprio pensiero;

a intraprendere e potenziare, anche nel quadro dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra Unione europea e Cuba, le iniziative di cooperazione internazionale e cooperazione decentrata allo sviluppo, che abbiano come obiettivo di facilitare uno sviluppo economico, sociale e culturale di Cuba;

a supportare ogni altra idonea iniziativa finalizzata alla costruzione positiva di rapporti economici, sociali e culturali tra le autorità locali e la società civile italiana e cubana;

a raccogliere gli appelli umanitari lanciati dal Pontefice – per l'allentamento delle sanzioni economiche – e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres – ai leader dei Paesi del G20, con l'esortazione a « sospendere le sanzioni che minano la capacità dei Paesi di rispondere alla pandemia » – continuando ad adoperarsi, soprattutto in coordinamento con i partner UE e nei fori multilaterali, affinché il meccanismo sanzionatorio tuttora applicato nei confronti di Cuba non contempli in ogni caso ostacoli alla fornitura di generi di prima necessità, inclusi medicinali e strumentazioni mediche;

a continuare ad adoperarsi nelle competenti sedi sia dell'Unione Europea sia multilaterali e, più specificamente, in ambito ONU – in coordinamento con gli altri partner UE – per il superamento dell'embargo nei confronti di Cuba, al fine di favorire l'apertura della società cubana a valori di libertà e di democrazia, nonché a mettere in atto le iniziative diplomatiche, in seno all'Unione europea, utili a favorire la ripresa delle normali relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba.

ALLEGATO 4

Risoluzioni nn. 7-00684 Palazzotto, 7-00698 Orsini, 7-00703 Quartapelle Procopio e 7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

l'11 luglio e nei giorni seguenti si sono manifestate a L'Avana e in molte città cubane ampie manifestazioni popolari di protesta contro le continue interruzioni di energia elettrica e la persistente penuria di generi di prima necessità, nonché la insufficienza di vaccini antiCovid-19;

da parte del regime guidato dal Partito comunista cubano, vi è stata una dura reazione repressiva con arresti di centinaia di persone tra cui significativi esponenti dell'opposizione civile, rappresentanti di movimenti per i diritti umani e giornalisti europei e latinoamericani, nonché l'interruzione di *internet* e misure limitative dell'attività dei *media*;

il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel non ha riconosciuto il valore delle proteste, qualificandole come provocazioni messe in atto da « chi vuole dividere il popolo cubano »;

il 17 luglio 2021 oltre 100 mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro la destabilizzazione del Paese;

in risposta alle repressioni delle autorità cubane l'amministrazione americana ha adottato sanzioni contro funzionari ed enti di Stato;

dai vescovi cattolici cubani è venuto un appello ad interrompere ogni azione repressiva e a garantire ai cittadini il diritto a manifestare liberamente;

considerato altresì che

nel 2014 i Presidenti Obama e Raul Castro avevano espresso volontà di avviare la normalizzazione dei rapporti tra i due Stati, a cui era seguita nel 2015 la ripresa ufficiale di relazioni diplomatiche, successivamente congelate dall'Amministrazione Trump;

il Presidente Biden ha annunciato di voler riprendere il percorso di normalizzazione delle relazioni;

per molti anni Cuba è stata sottoposta a misure di *embargo* e a sanzioni – detto *bloqueo* – che hanno inflitto significative privazioni ai cittadini cubani e inciso su uno sviluppo economico, peraltro gravato dai limiti di un modello di sviluppo di tipo statalista;

l'Assemblea dell'ONU, il Parlamento europeo e numerosi Parlamenti nazionali europei e latinoamericani hanno ripetutamente proposto il superamento dell'*embargo*, ritenendo che il superamento dell'isolamento economico di Cuba possa favorire una evoluzione politica e il rispetto dei diritti umani;

l'Unione europea ha sviluppato a partire dal 2008 un dialogo ad alto livello, culminato nel 2016 nella sottoscrizione di un Accordo di dialogo politico con l'obiettivo di incoraggiare le autorità cubane al rispetto dei diritti umani e a politiche di apertura verso *standard* democratici;

anche l'Alto Rappresentante Borrell ha ribadito la volontà dell'UE – senza celare le critiche al carattere autoritario del regime – di proseguire il dialogo al fine di aprire spazi di democrazia a Cuba;

l'atteggiamento delle autorità cubane non ha portato a significative aperture e anzi *Amnesty International*, il Consiglio dei Diritti umani dell'ONU e la Com-

missione interamericana dei diritti umani hanno denunciato ripetutamente una costante azione repressiva nei confronti di giornalisti, oppositori, attivisti dei diritti umani;

anche alle richieste dell'Unione Europea di poter visitare i detenuti per ragioni politiche o di coscienza le autorità hanno sempre opposto diniego e ostacoli;

le restrizioni hanno colpito anche la Chiesa, nonostante il suo ruolo centrale nella vita di un Paese profondamente cattolico,

impegna il Governo:

a condannare la repressione violenta da parte del regime cubano delle proteste di questi ultimi giorni e a chiedere il rilascio immediato delle persone arrestate per motivi politici nel corso delle proteste;

ad esortare, in tutti i consessi internazionali o bilaterali, il Governo cubano al pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini, allineando la propria politica in materia dei diritti umani al diritto internazionale, al fine di consentire la partecipazione attiva alla vita politica e sociale da parte di tutta la società civile e tutti i soggetti politici dell'opposizione;

ad adottare iniziative in sede europea affinché l'Unione adotti una posizione unitaria di solidarietà con i cittadini cubani che, pacificamente, sono scesi in piazza per protestare contro la mancanza di libertà, la crisi sociale e la repressione; condanni coloro che istigano a scontri violenti tra la popolazione cubana per mettere a tacere le manifestazioni pacifiche;

ad esortare le autorità cubane ad aprirsi ad un dialogo nazionale con tutte le componenti politiche, sociali, religiose del Paese;

a sollecitare il Governo cubano al rispetto delle disposizioni dell'Accordo di dialogo politico e cooperazione tra l'Unione europea e Cuba in materia di garanzia e protezione dei diritti umani, inclusa la libertà di manifestare pacificamente il proprio pensiero;

a intraprendere e potenziare, anche nel quadro dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra Unione europea e Cuba, le iniziative di cooperazione internazionale e cooperazione decentrata allo sviluppo, che abbiano come obiettivo di facilitare uno sviluppo economico, sociale e culturale di Cuba;

a supportare ogni altra idonea iniziativa finalizzata alla costruzione positiva di rapporti economici, sociali e culturali tra le autorità locali e la società civile italiana e cubana;

a raccogliere gli appelli umanitari lanciati dal Pontefice e da altre autorità religiose ed internazionali e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres – ai leader dei Paesi del G20, con l'esortazione a « sospendere le sanzioni che minano la capacità dei Paesi di rispondere alla pandemia » – continuando ad adoperarsi, soprattutto in coordinamento con i partner UE e nei fori multilaterali, affinché il meccanismo sanzionatorio tuttora applicato nei confronti di Cuba non contempli in ogni caso ostacoli alla fornitura di generi di prima necessità, inclusi medicinali e strumentazioni mediche;

a continuare ad adoperarsi nelle competenti sedi sia dell'Unione Europea sia multilaterali e, più specificamente, in ambito ONU – in coordinamento con gli altri partner UE – per il superamento dell'embargo nei confronti di Cuba, al fine di favorire l'apertura della società cubana a valori di libertà e di democrazia, nonché a mettere in atto le iniziative diplomatiche, in seno all'Unione europea, utili a favorire la ripresa delle normali relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba.

(8-00130) « Fassino, Orsini, Quartapelle Procopio, Lupi, Di Stasio ».

ALLEGATO 5

Risoluzioni nn. 7-00688 Fassino e 7-00696 Ehm: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI PRESENTATO DAL PRESIDENTE FASSINO E DALLA DEPUTATA SIRAGUSA E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

ai primi di aprile 2021 la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del MAECI ha fissato per il 3 dicembre 2021 la data delle prossime elezioni di rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero. L'indizione delle elezioni sarà formalizzata tre mesi prima – il 3 settembre – con decreto di ciascun ufficio consolare;

le elezioni in questione avrebbero dovuto tenersi già nel 2020 ma, a causa dell'ultimo referendum costituzionale e del sovraccarico di lavoro che la concomitanza dei due eventi avrebbe comportato per la rete consolare, sono state rinviate al 2021 con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

l'emergenza pandemica, tuttora in atto, ha messo in evidenza la necessità, per il nostro Paese, di dotarsi di modalità inedite di esercizio del diritto al voto per sveltire e rendere più agili le procedure attuali, anche prevedendo forme di votazione in remoto;

va considerata l'importanza di favorire un'ampia partecipazione alle elezioni dei Com.It.Es da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e di garantire il massimo di rappresentatività agli organismi eletti;

la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 648) ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo dei Com.It.Es e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni;

le risapute problematiche del voto per corrispondenza – modalità attraverso la quale vengono eletti i rappresentanti della circoscrizione estera del nostro Parlamento – porta a considerare non più rinviabile l'inizio della sperimentazione del voto in via digitale;

considerato che in molti Paesi nei quali operano i Com.It.Es da rinnovare persistono condizioni di grave preoccupazione e difficoltà dovute ai pericoli di contagio da COVID-19 e dalle sue più recenti varianti, difficoltà che incidono negativamente sulla possibilità di promuovere incontri e di operare per soddisfare gli adempimenti legati alla presentazione delle liste dei candidati;

considerato altresì che i livelli di funzionalità dei Consolati hanno risentito pesantemente delle restrizioni imposte dalle autorità locali alle normali attività in presenza negli uffici e alle possibilità di accedervi da parte dei connazionali, con la conseguenza di un accumulo di lavoro arretrato che non potrà essere smaltito in tempi brevi;

appaiono, pertanto, da valutare misure di semplificazione nella procedura di presentazione delle liste, nell'obiettivo precipuo di minimizzare il rischio di contagi da Coronavirus, attesa la necessità che gli

adempimenti connessi a tale passaggio siano espletati in presenza,

impegna il Governo:

ad avviare la sperimentazione del voto elettronico per il rinnovo dei Com.It.Es, la quale potrebbe avere primo ambito di applicazione solo in alcune città « pilota »;

ad implementare una campagna informativa destinata ai nostri connazionali all'estero iscritti all'AIRE volta a far conoscere scopi e funzioni dei Com.It.Es, oltre che ad incoraggiare la partecipazione alle elezioni del 3 dicembre prossimo;

a valutare le opportune iniziative per semplificare la procedura di sottoscrizione delle liste elettorali delle sopracitate elezioni, anche verificando l'ipotesi di soluzioni telematiche, in considerazione delle situazioni di particolare difficoltà nelle quali si terrà la tornata elettorale per il rinnovo dei Com.It.Es.

(8-00131) « Fassino, Ehm ».

ALLEGATO 6

Risoluzioni nn. 7-00700 Orsini e 7-00708 Quartapelle Procopio: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI PRESENTATO DAI DEPUTATI ORSINI E QUARTAPELLE PROCOPIO E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

in Nicaragua è in atto una azione di durissima repressione ei confronti dei partiti di opposizione e dei candidati alla presidenza del Paese, in vista delle elezioni del 7 novembre prossimo;

la politica repressiva del Presidente Ortega e la grave crisi della democrazia nicaraguense sono fatti noti ed accertati da tempo dalla Comunità internazionale;

già nel 2018 furono soffocate con brutale violenza le proteste della popolazione civile e degli studenti. Morirono 350 nicaraguensi e furono migliaia i feriti. La Commissione interamericana per i diritti umani (Iachr), l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Oacnudh), difensori nazionali come *Cenidh*, *Nicaragua Center for Human Rights* e difensori internazionali come *Amnesty International* e *Human Rights Watch*, documentarono in dettaglio la violenta repressione per mano di agenti dello Stato, inclusi corpi paramilitari e la polizia;

dal 2018 sono oltre 108.000 i cittadini nicaraguensi fuggiti nei Paesi limitrofi, principalmente in Costa Rica;

il Presidente Ortega, che ha governato il Nicaragua tra il 1985 e il 1990 e dal 2007 ad oggi, è determinato a conseguire ad ogni costo il quarto mandato presidenziale. In questa prospettiva, ha imposto l'approvazione di leggi sempre più restrittive, quali la legge per la regolamentazione degli agenti stranieri, la legge speciale contro la criminalità informatica, la legge contro i reati generati dall'odio, la legge in difesa del diritto del popolo all'indipendenza, alla sovranità e all'autodeterminazione per la pace, il cui scopo dichiarato è respingere le interferenze straniere negli affari interni;

il 4 maggio 2021 l'Assemblea nazionale del Nicaragua, controllata dal Presidente Ortega, ha approvato una riforma della legge elettorale che introduce norme che comprimono la competizione elettorale e l'esercizio dei diritti politici. I componenti del nuovo Consiglio elettorale supremo (CES), organo che supervisiona e amministra il processo elettorale in Nicaragua e che dovrebbe essere imparziale, indipendente e trasparente, sono stati nominati dall'Assemblea nazionale del Nicaragua, controllata da Ortega. Nel CES non sono rappresentate né la società civile né tanto meno l'opposizione;

dai primi di giugno 2021 il Presidente Ortega ha intensificato la repressione, ricorrendo in modo sistematico a detenzioni arbitrarie, senza alcuna garanzia costituzionale e incarcerando, in particolare, sindacalisti, giornalisti e anche rilevanti leader dell'opposizione, tra cui prevedibili candidati alle presidenziali di novembre;

nelle ultime settimane, le autorità del Nicaragua hanno avviato indagini giudiziarie che potrebbero portare all'esclusione di ulteriori candidati dell'opposizione democratica e sono continue le vessazioni contro i media indipendenti;

la Polizia nazionale del Nicaragua ha arrestato, il 24 luglio, il settimo candidato alla presidenza, Noel José Vidaurre Arguello, « accusato di aver compiuto atti contro lo Stato ». Oltre a Vidaurre, è stato

arrestato anche il commentatore politico Jaime José Arellano Arana. Secondo quanto riportato dalla Polizia, entrambi sono stati incolpati di « aver ricevuto finanziamenti da diverse potenze straniere con lo scopo di destabilizzare il Nicaragua e di proporre e gestire attività economiche, commerciali contro il Paese e le sue istituzioni »;

questi arresti sono stati resi possibili dalla cosiddetta « legge ghigliottina », approvata dall'Assemblea nazionale, che permette di arrestare i cittadini accusati di terrorismo o che siano sospettati di essere « traditori della patria »;

gli attivisti sono particolarmente a rischio di subire violenze, compresa la violenza sessuale e di genere; vi sono evidenze secondo cui i detenuti subiscono maltrattamenti in carcere, si vedono negare le cure mediche e l'accesso agli avvocati e sono vittima di attacchi e aggressioni sessuali, mentre le persone che protestano contro il Governo sono rinchiuse in celle di massima sicurezza, dove devono far fronte a una maggiore sorveglianza, a perquisizioni e all'isolamento; desta particolare preoccupazione la situazione delle donne e degli anziani che sono privati della libertà;

anche il Parlamento europeo si è espresso sul deterioramento della situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua, con la risoluzione approvata l'8 luglio 2021;

nella capitale del Paese, Managua, continua a vivere, sotto la protezione del Governo nicaraguense, il brigatista Alessio Casimirri che deve scontare la condanna a sei ergastoli, per il suo comprovato coinvolgimento nel sequestro e nell'assassinio del Presidente Aldo Moro e per l'assassinio degli agenti della scorta, avvenuti a Roma il 16 marzo 1978,

impegna il Governo:

a condannare la repressione delle Autorità nicaraguensi contro gli esponenti dell'opposizione, i sindacalisti, i giornalisti e ad altri operatori dei media, gli studenti, le popolazioni indigene, i difensori dei diritti umani e la società civile, chiedendo l'immediato rilascio delle persone detenute arbitrariamente e la cessazione delle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

a continuare a monitorare la situazione in Nicaragua e a insistere, specie in ambito europeo e multilaterale, affinché nel Paese vengano ristabiliti gli standard minimi di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e siano ripristinate condizioni basilari di credibilità democratica per le prossime elezioni;

a lavorare, in sede di Consiglio dell'Unione europea, affinché l'Unione europea continui ad esprimersi con voce unica:

a) chieda il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici detenuti arbitrariamente, tra cui i potenziali candidati presidenziali, i *leader* politici dei partiti di opposizione e degli altri attivisti detenuti;

b) adotti iniziative per il rispetto delle garanzie giuridiche fondamentali, dei diritti umani, civili e politici;

c) solleciti la ripresa del dialogo inclusivo come unica via d'uscita pacifica dalla crisi politica, economica e sociale in Nicaragua;

d) esorti le Autorità nicaraguensi ad apportare modifiche alla legge elettorale in conformità dei parametri internazionali richiesti dall'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e dalle altre Organizzazioni internazionali; a ripristinare lo status giuridico dei partiti che ne sono stati privati; a rispettare il diritto d'elettorato attivo e passivo dei cittadini nicaraguensi, nonché a garantire la presenza senza restrizioni degli organi di osservazione elettorale nazionali e internazionali;

e) chieda di consentire il libero accesso all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), alla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (Iachr), al Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei), al meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (Meseni), alle organizzazioni inter-

nazionali della società civile e alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani;

a muovere concreti passi a livello internazionale affinché sia fatta luce e posta fine alle operazioni finanziarie illecite riconducibili al Governo Ortega-Murillo e ai suoi collaboratori;

a sostenere la immediata estradizione in Italia del brigatista Alessio Casimirri, condannato in via definitiva per il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta.

(8-00133) « Orsini, Quartapelle Procopio, Olgiati ».

ALLEGATO 7

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (Testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri)

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed i lavoratori frontalieri, stagionali e domiciliati.

1.1. Snider, Zoffili, Formentini.

All'articolo 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) vigilanza sulla dismissione e sulla gestione del patrimonio pubblico immobiliare italiano all'estero anche al fine di valutarne l'eventuale miglior utilizzo mediante la concessione alle organizzazioni e alle associazioni degli italiani all'estero nonché per le attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e dei Com.it.es.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente: f-bis)* vigila sulla dismissione e sulla gestione del patrimonio pubblico immobiliare italiano all'estero anche al fine di valutarne l'eventuale miglior utilizzo mediante la concessione alle organizzazioni e alle associazioni degli italiani all'estero nonché per le attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e dei Com.it.es. ed elabora le relative proposte;.

1.2. Delmastro Delle Vedove.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 2, lettera a)*, aggiungere in fine:* anche promuovendo il voto elettronico per l'elezione dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero;.

2.1. Delmastro Delle Vedove.

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

c-bis) proposte di legge per il riconoscimento veloce e facilitato in Italia di documenti come le patenti di guida, dei titoli di studio, delle abilitazioni professionali dei discendenti di cittadini italiani che facciano richiesta di cittadinanza italiana e rimpatrino sul territorio nazionale anche al fine di supportare l'avvio di nuove attività d'impresa;.

2.2. Delmastro Delle Vedove.

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera j)*, aggiungere la seguente:*

j-bis) la diffusione della conoscenza del Parlamento Italiano nella comunità di origine italiana all'estero, anche avvalendosi di sinergie con la rete consolare e gli Istituti Italiani di Cultura;.

2.3. Delmastro Delle Vedove.

A fine dell'articolo aggiungere il comma n)*:*

La Commissione può inviare in missione i propri membri con lo scopo di monitorare in loco il rispetto delle finalità di questo articolo, nei commi precedenti definite.

2.4. Borghese.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *abrogare le parole:* dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero.

b) *abrogare le parole:* a tutti gli eletti all'estero.

3.1. Delmastro Delle Vedove.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-bis) Esprimere pareri sugli atti parlamentari relativamente agli aspetti rilevanti per gli italiani all'estero.

5.1. Delmastro Delle Vedove.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo e abb. 1360 Benedetti e C. 531 Mura).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti*: valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022;

conseguentemente, sostituire le parole: valutati in euro 230.037 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti*: valutati in euro 230.037 per l'anno 2021 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2022;

conseguentemente, sostituire le parole: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti*: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2021;

conseguentemente, sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2020-2022 *con le seguenti*: ai fini del bilancio triennale 2021-2023;

conseguentemente, sostituire le parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 *con le seguenti*: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

4.1. Il Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 74

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 86

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 79

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 81

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 81

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 83

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 267 (Rilievi alla VI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 84

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che per il gruppo Coraggio Italia cessa di fare parte della Commissione il deputato Marin, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a far parte della Commissione il deputato Rizzone, a cui porge, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del provvedimento per l'espressione del parere alle Commissioni riunite I e XI senza tuttavia pervenire alla deliberazione dello stesso, giacché il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e di trasmettere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Ricorda altresì che le citate Commissioni riunite, essendo il provvedimento già calendarizzato per la discussione in Assemblea, nella giornata di ieri, hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo.

La Commissione Bilancio, pertanto, è ora chiamata a pronunciarsi all'indirizzo dell'Assemblea sul provvedimento in oggetto, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento precedentemente formulate dal relatore.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*.

Inoltre, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

Le disposizioni che prevedono reclutamenti di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche non quantificano preventivamente gli oneri finanziari che ne derivano, in quanto tali assunzioni saranno individuate da ciascuna amministrazione sulla base delle necessità conseguenti ai progetti assegnati e alla ricognizione dei propri fabbisogni, sia in termini di qualifiche che di quantità di personale necessario. Il contenimento dei costi che ne derivano sarà assicurato dalle procedure che prevedono che le richieste delle amministrazioni saranno comunque vagliate dalla struttura prevista presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verificherà la congruità anche in relazione ai quadri economici del progetto.

Per quanto riguarda invece le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutte le attività e gli adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, ove non assistiti da specifica autorizzazione di spesa, saranno svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare

la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3243 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 2021, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui si fa integrale richiamo, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

le disposizioni che prevedono reclutamenti di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche non quantificano preventivamente gli oneri finanziari che ne derivano, in quanto tali assunzioni saranno individuate da ciascuna amministrazione sulla base delle necessità conseguenti ai progetti assegnati e alla ricognizione dei propri fabbisogni, sia in termini di qualifiche che di quantità di personale necessario;

il contenimento dei costi che ne derivano sarà assicurato dalle procedure che prevedono che le richieste delle amministrazioni saranno comunque vagliate dalla struttura prevista presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verificherà la congruità anche in relazione ai quadri economici del progetto;

per quanto riguarda invece le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

tutte le attività e gli adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, ove non assistiti da specifica autorizzazione di spesa, saranno svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

La nuova funzionalità prevista per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID-19 non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sulla base di quanto previsto dal-

l'articolo 3, essa sarà configurata quale funzionalità aggiuntiva della Piattaforma nazionale-DGC realizzata da Sogei SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e finanze per il Sistema Tessera sanitaria e dei fondi già destinati a detta Convenzione.

All'articolo 5, comma 2, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissione straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 è principalmente destinata a contribuire al contenimento dei costi che devono sostenere gli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, in gran parte non vaccinati, che ai fini del rilascio del cosiddetto Green pass devono sottoporsi ad un test antigenico. Poiché la popolazione di riferimento è allo stato stimabile in circa 3 milioni di soggetti, la somma stanziata risulta pari a circa 15 euro pro capite. Non sono previsti meccanismi di salvaguardia, giacché il Commissario per l'emergenza sanitaria non potrà che trasferire alle regioni le risorse indicate dal citato comma 2 dell'articolo 5.

Le proroghe di cui ai numeri 12 e 14 dell'allegato A al presente decreto-legge, concernenti – rispettivamente – l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e la remunerazione che le regioni corrispondono ai privati che mettano a disposizione posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, saranno attuate utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente, ivi incluse quelle non impiegate nell'anno 2020.

La proroga di cui al numero 15 del citato allegato A, concernente la sorveglianza sanitaria svolta dai medici del lavoro dell'INAIL qualora tale intervento sia richiesto dai datori di lavoro per i quali non sussista l'obbligo di nominare il medico competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato istituto provvederà alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La proroga di cui al numero 16 del medesimo allegato A, concernente l'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché ad esso si provvederà tramite il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro già in organico e con le risorse già assegnate a legislazione vigente all'Ispettorato nazionale del lavoro.

La proroga di cui al numero 17 del citato allegato A, concernente procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, non determina una accelerazione per cassa della spesa sia perché gli stati di avanzamento vengono comunque erogati nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e di competenza del Ministero dell'istruzione, sia perché gli enti locali dovranno attuare tali disposizioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica loro applicabili.

Con riferimento alle proroghe di cui ai numeri 20 e 21 del predetto allegato A, concernenti – rispettivamente – la concessione di licenze e di permessi premio a detenuti, le attività di vigilanza e di controllo relative alle predette misure potranno essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto degli effetti conseguenti al deflazionamento del sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari.

La proroga di cui al numero 22 dell'allegato A, concernente l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) connessa all'esecuzione domiciliare della pena detentiva, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che l'applicazione dei citati dispositivi di controllo potrà avvenire quando risulti accertata, oltre al consenso del condannato, l'effettiva disponibilità dei predetti strumenti, nonché all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare e, comunque, nell'ambito dei contratti di fornitura e di

gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia.

All'articolo 7, la proroga di talune disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa sarà realizzata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Lucia ALBANO (FDI), in riferimento alla spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 e destinata a contribuire al contenimento dei costi sostenuti dagli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, che devono sottoporsi ad un test antigenico per ottenere il rilascio della certificazione verde COVID-19, rileva che la somma stanziata, corrispondente a circa 15 euro pro capite per una platea stimabile di 3 milioni di soggetti, non appare congrua dal momento che tale importo può essere sufficiente per l'effettuazione di un solo test per assistito. Pertanto chiede chiarimenti su tale stanziamento di risorse.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Albano, fa presente che la somma *pro capite* di 15 euro è stata calcolata rispetto ad una platea di fruitori potenziali della prestazione, fermo restando che il previsto stanziamento di 45 milioni di euro rappresenta, dal punto di vista finanziario, un limite di spesa invalicabile.

La Viceministra Laura CASTELLI conferma quanto osservato dal presidente Melilli.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3223 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2021, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la nuova funzionalità prevista per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID-19 non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, essa sarà configurata quale funzionalità aggiuntiva della Piattaforma nazionale-DGC realizzata da Sogei SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e finanze per il Sistema Tessera sanitaria e dei fondi già destinati a detta Convenzione;

all'articolo 5, comma 2, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzata in favore del Commissione straordinario per l'emergenza sanitaria COVID-19 è principalmente destinata a contribuire al contenimento dei costi che devono sostenere gli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni, in gran parte non vaccinati, che ai fini del rilascio del cosiddetto Green pass devono sottoporsi ad un test antigenico;

poiché la popolazione di riferimento è allo stato stimabile in circa 3 milioni di soggetti, la somma stanziata risulta pari a circa 15 euro pro capite;

non sono previsti meccanismi di salvaguardia, giacché il Commissario per l'emergenza sanitaria non potrà che trasferire alle regioni le risorse indicate dal citato comma 2 dell'articolo 5;

le proroghe di cui ai numeri 12 e 14 dell'allegato A al presente decreto-legge, concernenti – rispettivamente – l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e la remunerazione che le regioni corrispondono ai privati che mettano a disposizione posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, saranno attuate utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente, ivi incluse quelle non impiegate nell'anno 2020;

la proroga di cui al numero 15 del citato allegato A, concernente la sorveglianza sanitaria svolta dai medici del lavoro dell'INAIL qualora tale intervento sia richiesto dai datori di lavoro per i quali non sussista l'obbligo di nominare il medico competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato istituto provvederà alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

la proroga di cui al numero 16 del medesimo allegato A, concernente l'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché ad esso si provvederà tramite il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro già in organico e con le risorse già assegnate a legislazione vigente all'Ispettorato nazionale del lavoro;

la proroga di cui al numero 17 del citato allegato A, concernente procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, non determina una accelerazione per cassa della spesa sia perché gli stati di avanzamento vengono comunque erogati nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e di competenza del Ministero dell'istruzione, sia perché gli enti locali dovranno attuare tali disposizioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica loro applicabili;

con riferimento alle proroghe di cui ai numeri 20 e 21 del predetto allegato A, concernenti – rispettivamente – la concessione di licenze e di permessi premio a detenuti, le attività di vigilanza e di controllo relative alle predette misure potranno essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto degli effetti conseguenti al deflazionamento del sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari;

la proroga di cui al numero 22 dell'allegato A, concernente l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetti braccialetti elettronici) connessa all'esecuzione domiciliare della pena detentiva, potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che l'applicazione dei citati dispositivi di controllo potrà avvenire quando risulti accertata, oltre al consenso del condannato, l'effettiva disponibilità dei predetti strumenti, nonché all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare e, comunque, nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia;

all'articolo 7, la proroga di talune disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa sarà realizzata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare

la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Evidenzia che il provvedimento, già approvato dal Senato con modificazioni, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario e che le modifiche introdotte, di recepimento delle condizioni poste nel parere della Commissione Bilancio del Senato (resoconto 22 luglio 2020) riguardano l'aggiornamento temporale degli effetti finanziari e della relativa copertura (articolo 3, comma 1, del disegno di legge).

Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che ascrive all'Emendamento effetti finanziari valutati in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2020.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme dell'Emendamento non incidono, come sottolineato anche dalla relazione tecnica, sulle modalità di contribuzione al Fondo. Alla luce di tale considerazione osserva che l'adeguamento degli stanziamenti al livello di contribuzione richiesto sembrerebbe discendere dagli specifici meccanismi di finanziamento del Protocollo originario, e non specificamente dall'Emendamento ora in esame. Ove tale interpretazione fosse confermata, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni per le quali l'adeguamento del contributo – in esito alla conclusione della 29ª Conferenza delle Parti (MoP29) del Protocollo di Montréal – venga ora disposto con il provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione del periodo di contribuzione interessato, decorrente dal 2018. Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica autorizza una nuova spesa a decorrere dal 2020, proprio al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alla misura del contributo richiesto all'Italia con riferimento al triennio 2018-2020, considera opportuno che sia chiarito in quale modo si sia provveduto ad adeguare la contribuzione richiesta per gli anni 2018 e 2019, considerato che anche in tali anni gli stanziamenti sembrerebbero risultare inferiori al contributo richiesto, secondo quanto, d'altro canto, indicato dalla relazione tecnica con riferimento al solo anno 2019.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montréal per la protezione della fascia di ozono, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in 2.118.432 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato, da un lato, che il provvedimento in esame è stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall'altro, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 deve conseguentemente intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio

triennale 2021-2023. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Infine, non ha osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi stabilito – le amministrazioni interessate, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3, di cui si è detto in precedenza, provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Viceministra Laura CASTELLI in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Le norme dell'Emendamento in oggetto non incidono sulle modalità di contribuzione al Fondo, che continua a essere regolata secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo. Il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo stesso, ha l'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso accordo. Per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti. La partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montréal è disciplinata dalla legge n. 409 del 2000, ai sensi della quale si provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale. La quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è stata determinata in euro 8.751.822 annui a fronte del contributo in precedenza previsto pari a euro 6.633.390. Poiché lo stanziamento di bilancio originario non era quindi sufficiente a far fronte al nuovo contributo dovuto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo di Montréal, era stata prevista tramite il disegno di legge in oggetto l'autorizzazione di una spesa pari a euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 si era provveduto con le risorse residue esistenti su alcuni capitoli della Direzione generale per il clima, energia e l'aria. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, per l'annualità 2019 le risorse aggiuntive sono state invece reperite nell'ambito dei processi di assestamento e previsione di bilancio. Per gli oneri aggiuntivi relativi all'anno 2020 si provvederà, infine, ai sensi del presente provvedimento, essendo quest'ultimo stato inserito nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le norme dell'Emendamento in oggetto non incidono sulle modalità di contribuzione al Fondo, che continua a essere regolata secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo;

il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo stesso, ha l'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso accordo;

per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti;

la partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montréal è disciplinata dalla legge n. 409 del 2000, ai sensi della quale si provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale;

la quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è stata determinata in euro 8.751.822 annui a fronte del contributo in precedenza previsto pari a euro 6.633.390;

poiché lo stanziamento di bilancio originario non era quindi sufficiente a far fronte al nuovo contributo dovuto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo di Montréal, era stata prevista tramite il disegno di legge in oggetto l'autorizzazione di una spesa pari a euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mentre per l'anno 2018 si era provveduto con le risorse residue esistenti su alcuni capitoli della Direzione generale per il clima, energia e l'aria;

nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, per l'annualità 2019 le risorse aggiuntive sono state invece reperite nell'ambito dei processi di assestamento e previsione di bilancio;

per gli oneri aggiuntivi relativi all'anno 2020 si provvederà, infine, ai sensi del presente provvedimento, essendo quest'ultimo stato inserito nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa degli esiti degli approfondimenti che il Governo si era riservato di effettuare in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di far pervenire gli elementi di informazione richiesti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 2361 e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di compensa-

zione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, evidenzia che la norma, modificando l'articolo 28-*quater* del DPR n. 602 del 1973, riconosce la possibilità di compensare le somme iscritte al ruolo con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione anche derivanti da prestazioni professionali. Contestualmente si prevede l'abrogazione, dal 1° gennaio 2022, del comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, che prevedeva tale possibilità in via temporanea – resa poi di fatto finora continuativa in virtù delle proroghe intervenute di anno in anno – qualora la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato e secondo modalità definite da apposito decreto ministeriale in materia.

In proposito, pur tenendo conto che alla norma introduttiva del citato articolo 28-*quater*, nonché alle disposizioni di proroga del comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione a regime della suddetta compensazione, in relazione a possibili flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.

Ciò anche in considerazione, fra l'altro, dell'eliminazione della condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.

Prende atto, peraltro, che permane il rinvio, contenuto all'ultimo periodo dell'art. 28-*quater* citato, ad un decreto ministeriale di attuazione che individua le modalità applicative del medesimo articolo al fine di preservare gli equilibri di finanza pubblica: si assume quindi che tale normativa secondaria possa essere eventualmente aggiornata, nel corso del tempo, per l'adeguamento alle specifiche esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari. In proposito considera comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Sotto il profilo degli effetti di carattere eventuale ed indiretto, ritiene inoltre che andrebbe verificato se l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione possa indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, con effetti in termini di cassa, suscettibili di riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Anche in merito a tale profilo ritiene utile una valutazione del Governo.

In aggiunta alle anzidette considerazioni, riferite alla stabilizzazione della possibilità di compensazione, con riferimento alla lettera *b)*, osserva che la stessa appare finalizzata a garantire un coordinamento tra le discipline previste dai citati articoli 28-*quater* (applicabile dal 2011) e 12, comma 7-*bis*, (applicabile dal 2014) in vista del consolidamento delle relative previsioni in un'unica sede normativa.

Ricorda in proposito che l'articolo 28-*quater* ha consentito la compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013, mentre l'articolo 12, comma 7-*bis*, ha riconosciuto la possibilità di compensazione, estendendola anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali, con le cartelle esattoriali, per l'anno 2014, termine poi prorogato di anno in anno fino al 2021. Alla luce della nuova formulazione prevista dal provvedimento in esame e tenuto conto delle differenze originarie tra le due discipline – relative alle decorrenze temporali, alle tipologie di crediti oggetto di compensazione e al momento di individuazione delle somme a debito compensabili – ritiene opportuna una conferma da parte del Governo volta ad escludere che l'applicazione delle previsioni della lettera *b)*, possa determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie e alle quote di debiti già oggetto delle due precedenti discipline.

Infine, sul piano testuale e del coordinamento tra la nuova disciplina e quella vigente, evidenzia che il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale termine non viene quindi posto in relazione con la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che potrebbe essere

antecedente o successiva al 1° gennaio 2022. In proposito ritiene utile un chiarimento.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di rispondere ai chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 1494.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca una delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e che tale proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. In proposito evidenzia che il provvedimento riproduce, quasi integralmente, il testo del disegno di legge S. 2831, approvato dalla Camera nella XVII legislatura e trasmesso l'11 maggio 2017 al Senato, dove l'iter di approvazione non si è poi concluso nel corso della legislatura. Rammenta che in quella occasione, durante l'esame presso il Senato, era stata presentata una relazione tecnica di passaggio positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che affermava che dalle disposizioni non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che oggetto del presente esame è il testo come emendato dalla Commissione di merito (X Commissione Attività produttive). Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili finanziari, segnala, in merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti Delega per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, segnala che la delega è corredata di una clausola di invarianza finanziaria.

Tanto premesso, considerando la mancanza di una relazione tecnica riferita al testo in esame e tenuto conto che questo non reca un rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per la verifica e la copertura dei possibili oneri derivanti dalla normativa delegata, andrebbero comunque acquisiti, a suo parere, elementi di valutazione dal Governo volti a confermare l'effettiva possibilità di attuare la delega in assenza di oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene infine alla possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, non formula osservazioni nel presupposto che il testo intenda esclusivamente ribadire facoltà già previste a legislazione vigente, entro i limiti e con le modalità ivi previsti. In proposito reputa utile una conferma. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'esercizio della delega prevista dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

Infine, nell'osservare che il Governo sta predisponendo un provvedimento legislativo che interviene sulla medesima materia, chiede alla rappresentante del Governo quale rapporto ci sia tra tale provvedimento e la proposta di legge in esame. In particolare ricorda che la proposta di legge è ormai in una fase avanzata dell'iter in Commissione attività produttive e che le associazioni di categoria, in particolare l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, hanno espresso parere favorevole su di essa, mentre hanno chiesto al Governo di provvedere alla proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, prevista per il prossimo 1° settembre, a causa del protrarsi della crisi per molti settori economici a seguito dell'emergenza sanitaria. Conclude chiedendo alla rappresentante del Governo se il provvedimento legislativo all'esame del Governo riguarda le grandi imprese in stato di insolvenza op-

pure la proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa.

La Viceministra Laura CASTELLI, riservandosi di rispondere alle richieste di chiarimento del relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in una successiva seduta, fa presente che il Governo sta predisponendo uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva europea in materia di ristrutturazione e di insolvenza (Direttiva (UE) 2019/1023).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 267.
(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7).

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il decreto in esame recepisce una disciplina di fonte europea riferita a soggetti privati, esterni al perimetro della pubblica amministrazione: sotto questo aspetto non formula dunque osservazioni.

Esso, correlativamente, pone nuovi compiti ed adempimenti, principalmente di natura regolamentare e di vigilanza, in capo alla Consob e alla Banca d'Italia, estendendo i poteri già esercitati dalle due autorità alle nuove fattispecie disciplinate dal decreto in esame. In proposito, evidenzia che la Banca d'Italia e la Consob sono organismi non inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni: la Consob, in particolare, è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (articolo 40 della legge n. 724 del 1994). Prende comunque atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di dare attuazione alle funzioni previste nell'ambito delle risorse disponibili, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, riferita all'intero provvedimento. Anche sotto questo profilo non formula dunque osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti de-

rivanti dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole dello schema di decreto legislativo in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, era stata espressa dal relatore una valutazione favorevole sugli atti in oggetto, con la riserva di considerare eventuali ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso della discussione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede al relatore di inserire, nella sua proposta di parere favorevole, un'osservazione volta ad evitare che la riforma delle risorse proprie, che dovrebbe contribuire al finanziamento del rimborso dei prestiti contratti nell'ambito dello strumento *Next Generation EU*, si traduca in un aumento della tassazione nazionale ovvero in una traslazione impositiva, posto che ciò, a suo avviso, comporterebbe un aggravio fiscale sulle imprese distorsivo della concorrenza.

Fabio MELILLI, *presidente*, al fine di permettere al relatore e al Governo un approfondimento sulla richiesta dell'onorevole Comaroli, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

ALLEGATO

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Articolo 1 (Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

Il **comma 1**, dispone che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. L'ammissibilità di tali spese al PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
I **commi da 2 a 10** contengono misure di carattere strettamente ordinamentale che come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, il comma 2 introduce misure speciali per il reclutamento a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività connesse al PNRR, che hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 prevede la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato da parte delle amministrazioni e contiene la previsione di una riserva di posti non superiore al 40 per cento nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in favore del personale che abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. Le richiamate disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, la disposizione secondo cui i bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la pubblicazione dei bandi avviene nei limiti delle risorse umane e strumentali già in dotazione del Dipartimento della funzione pubblica.
Il comma 3-bis limitandosi a prorogare di un anno la disciplina volta al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 20, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4 consente lo svolgimento delle procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La previsione della pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma in formato aperto ed organizzati in una base di dati

ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di modalità di pubblicazione che sono realizzabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 4-bis non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, recando una norma a carattere ordinamentale. Segnatamente, si attribuisce anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non interessate dai progetti del PNRR la facoltà di utilizzare le modalità di selezione semplificate previste dall'articolo 1, comma 4 del decreto legge. Restano invece invariati i normali vincoli di spesa, assunzionali e di dotazione organica. Ne consegue che, data la natura semplificata di tali modalità di selezione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al contrario, si potrebbe realizzare una riduzione dei costi connessi all'espletamento delle procedure di selezione.
Il comma 5 attribuisce la facoltà al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di articolare le liste dei professionisti e del personale ad alta specializzazione in uno o più elenchi. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia che disposizione introdotta alla lett. a), che si limita ad allargare la platea dei possibili beneficiari degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge, specificando che rientrano in tale categoria anche i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art.7 legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, o di certificazione secondo Norma Tecnica UNI, ai sensi dell'art.9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La previsione contenuta nel **comma 6** relativa alla definizione con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione delle modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica, avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proroga del termine ordinatorio per l'emanazione del citato decreto (da 60 a 120 gg.), operata in sede di conversione, ha anch'essa carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri.
La previsione della pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma sul portale del reclutamento con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione, è realizzabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 7 dispone che il decreto di cui al comma 6, per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), individui quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato e non essere in quiescenza.
Il comma 7-bis reca una norma di raccordo, prevedendo che il decreto attuativo di cui al comma 6 dell'articolo 1 disciplini anche le modalità di iscrizione dei professionisti iscritti nell'elenco detenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI ai sensi dell'art.9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
I commi 8 e 9 recano disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori per la finanza pubblica.
Il comma 10 specifica che per alta specializzazione si intende il possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di almeno un titolo, nell'ambito di settori scientifici o professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti, tra dottorato di ricerca o master universitario

di secondo livello o documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea documentata esperienza professionale di lavoro subordinato di durata almeno triennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea. Le modifiche apportate in sede di conversione, limitandosi, rispettivamente, ad enucleare anche il master di II livello fra i titoli validi per l'ammissione ai concorsi riservati al personale ad alta specializzazione e prevedere i requisiti di accesso alla procedura di selezione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 prevede che le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono svolgersi anche attraverso concorsi pubblici unici, previsti, dal 1° gennaio 2014, per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 101/2013), anche avvalendosi dell'Associazione FormezPA e del portale del reclutamento. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori per la finanza pubblica. Anche la previsione che specifica la pubblicazione meramente notiziale dei bandi delle procedure concorsuali sul portale del reclutamento non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 ha carattere meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 13** individua l'area III e la posizione economica F3 per l'inquadramento economico del personale reclutato ai sensi del comma 5, lettera b. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 14** stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'acquisizione di personale a tempo determinato, possono comunque attingere alle graduatorie concorsuali vigenti, anche a tempo determinato pertanto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 14-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad escludere dall'ambito di applicazione delle norme di cui all'art. 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collocamento del personale in disponibilità, le procedure di reclutamento disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge.

Il comma 14-ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che estende la possibilità di assumere senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 fino al 31 dicembre 2024.

Il **comma 15** consente, alle amministrazioni direttamente impegnate alla realizzazione dei progetti PNRR, di poter conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs 165 del 2001, nella misura percentuale del doppio di quella vigente. Anche in questo caso non ci sono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire solamente nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate. Analogamente i commi 14 e 15 non comportano oneri a carico della finanza pubblica. **La disposizione che attribuisce la facoltà alle amministrazioni di riservare una quota dei predetti incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 15-bis prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale può conferire fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica a dirigenti di seconda fascia in deroga alle previsioni di cui all'art. 19, comma 4 che consentirebbe l'attribuzione di 1 posto di funzione generale pari al 70% della dotazione organica. La norma in esame trova copertura, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito degli

stanziamenti previsti per la retribuzione di due dirigenti di prima fascia secondo la dotazione organica di diritto del bilancio dell'Agenzia.
I commi 15-ter e 15-quater contengono disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 15-quinquies prevede che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 56 del 2019 per realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici sia altresì finalizzato ad assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 16** prevede che alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 17** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica delle amministrazioni titolari. Il comma prevede infine che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dal comma 1 a tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma17-bis non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto disciplina procedure già in uso presso il Dipartimento della funzione pubblica, che la disposizione mira a coordinare e finalizzare verso obiettivi di trasparenza e accessibilità.

Articolo 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)

Comma 1: stabilisce che il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il triennio 2021-2023, è autorizzato ad espletare procedure concorsuali pubbliche ai fini del reclutamento, a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, di duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III - F1, in possesso di uno dei titoli ivi elencati.
Comma 2: prevede che i bandi per le procedure concorsuali di cui al precedente comma definiscano i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e bibliotecnonomica nell'ambito della pubblica amministrazione.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dal comma 11, il Ministero della cultura vi provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali, già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente, al netto delle risorse destinate al reclutamento del personale che risulterà vincitore delle procedure concorsuali pubbliche e selettive già in essere ovvero in fase di programmazione. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati prendendo a riferimento quale costo unitario annuo per una unità di Area terza fascia economica F1, l'importo di euro 39.288, corrispondente al solo trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare, IVC, indennità di amministrazione, oneri riflessi). Pertanto, l'onere complessivo a regime derivante dal reclutamento delle previste 270 unità di personale di Area III-F1 è pari ad euro 10.607.760.
Commi 3 e 4: prevedono la possibilità per il Ministero della cultura, nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, di autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la durata massima di ventiquattro mesi, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Sopraintendenze archivistiche nonché di consentire l'attuazione degli interventi Previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si prevede inoltre che gli effetti giuridici ed economici dei predetti incarichi cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023. L'importo massimo del compenso è fissato in 40.000 euro annui per singolo incarico ed è previsto, in ogni caso, un limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Comma 5: autorizza per l'anno 2021 lo scorrimento delle graduatorie di merito per il passaggio dall'Area I all'Area II e dall'Area II all'Area III, nel limite del 20% per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le procedure interne, nel rispetto della vigente dotazione organica. Attualmente, le predette graduatorie contemplano circa 142 unità di idonei per il passaggio all'Area II e n. 997 unità di idonei per il passaggio all'Area III suddivise per 10 profili professionali. L'onere complessivo a regime pari a 1.501. 545, 15- quantificato in ragione del differenziale tra la Prima Area e la Seconda Area, posizione economica F1, e tra la Seconda Area e la Terza Area, posizione economica F1 - pari a rispettivamente ad euro 1.786,35 ed euro 7.293,65 trova copertura a valere sulle facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente come indicato al comma 11.

Comma: 6 prevede l'assegnazione di un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 alla società Ales Spa, necessari a coprire i seguenti costi: costo per personale (subordinato o professionisti) fino a circa 40 unità costituite da project manager, esperti tecnici e staff amministrativo; costi per trasferte (queste ultime rappresentano circa il 5 per cento dei costi del personale, essendo necessario un presidio anche di natura territoriale); costi per servizi/forniture; costi indiretti; IVA.

Si ipotizza, infatti, che la società Ales, svolgendo anche il ruolo di centrale di committenza, supporti il Ministero della cultura per le seguenti linee di investimento, rientranti nel quadro M1C3:

a) piattaforme e strategie digitali per il patrimonio culturale (Linea investimento 1.1) - digitalizzazione delle collezioni di musei,
archivi e biblioteche e luoghi della cultura in genere, al fine di incrementare le risorse culturali digitali a disposizione attraverso
le piattaforme di accesso e moltiplicare così il patrimonio informativo della cultura;

b) programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici (Linea investimento 2.3)

c) eventuali altre necessità di supporto per linee facenti capo al Segretariato Generale.

Comma 7: prevede che la misura massima di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale in favore delle direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale prevista dall'articolo 24, comma 3, prima periodo del del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari al 15 per cento, possa essere incrementata fino a un terzo (fino ad ulteriori dieci incarichi), tenuto conto della necessità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Comma 8: apporta modifiche al citato articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ivi prevista, il cui esercizio è consentito "nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5" del citato articolo 24. Il concorso in questione risulta in itinere e si prevede che non si concluda entro la data del 31 dicembre 2021, pertanto la

disposizione contempla la proroga del termine entro cui poter esercitare la facoltà di aumento di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 al 31 dicembre 2022. La necessità di disporre la proroga sin d'ora è determinata dalla esigenza di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi in tempo utile da garantire la continuità dell'azione amministrativa.
Le previsioni di cui ai commi 7 e 8 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dal comma 11, il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente.
Considerato che il numero massimo degli incarichi conferibili ai sensi della presente disposizione è pari a 10 e che l'onere unitario lordo stato riferito ad un dirigente di II fascia è pari ad euro 80.457,85, con esclusione delle voci retributive accessorie, l'onere complessivo derivante dal conferimento degli incarichi in questione è pari ad euro 804.578,5.
Comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Comma 10: prevede che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Comma 11: reca la copertura finanziaria di ciascun comma, in particolare prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.793,65 il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente e che agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 9;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

La disposizione reca misure urgenti per favorire l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione attraverso esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti. In particolare, nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del d.lgs 81/2015, la norma prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni **possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari**. A tal fine è prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2021, di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal

Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3 (Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)
La disposizione di cui al **comma 1,** nel modificare il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, è finalizzata all'individuazione tramite la contrattazione collettiva di una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione nonché alla modifica delle modalità di progressioni tra le aree. La disposizione non comporta riflessi finanziari negativi tenuto conto della espressa previsione secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione della stessa si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. **La disposizione che chiarisce i criteri di valutazione nelle procedure comparative per le progressioni fra le diverse aree funzionali ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri. Inoltre la disposizione che prevede la possibilità che i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 definiscano, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, con esclusione di quelli della istituenda Area IV, non determina nuovi o maggiori oneri in quanto eventuali differenze retributive derivanti dall'adozione delle predette tabelle di corrispondenza sono a carico delle risorse destinati ai citati contratti .**
La norma di cui al **comma 2** prevede che il limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio possa essere superato nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali.
La disposizione non determina oneri in quanto è volta a prevedere che, qualora con apposite disposizioni legislative siano stanziate apposite risorse finanziarie, i limiti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017 possono essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti delle predette risorse finanziarie appositamente stanziate.
Le altre disposizioni contenute nell'articolo 3, **comma 3,** sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. **In particolare, la disposizione che prevede che per l'accesso alla dirigenza sia riservata una quota non superiore al 15% a chi abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la predetta quota è ricompresa nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate. La disposizione che esclude l'applicazione del comma 3, capoverso 1-ter, agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la predetta norma riveste carattere procedurale.**
I commi 3-bis e 3-ter non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli incarichi ivi previsti sono conferiti a dirigenti già appartenenti alle pubbliche amministrazioni.
Il comma 3-quater prevede che, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8 lettera g) del citato TUEL, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2022

i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere, anche in deroga alle limitazioni previste per tali enti dall'articolo 259, comma 10, del predetto TUEL.
Il comma 3-quinquies prevede che, per il monitoraggio di tali finalità è istituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con la partecipazione della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati per i componenti.
Il comma 3-sexies prevede che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la proroga di tali contratti a tempo determinato avviene con l'utilizzo delle risorse disponibili ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del TUEL.
Il comma 4, che modifica l'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione introduce esclusivamente misure di carattere procedimentale stabilendo in ogni caso che l'applicazione della stessa non deve determinare posizioni sovrannumerarie.
Il comma 4-bis contiene misure di garanzia per le persone con disabilità nei concorsi pubblici che non determinano ~~non comporta~~ nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste dalla norma sono comunque ricomprese in quelle che ciascuna amministrazione che bandisce il concorso provvede ordinariamente ad organizzare e le cui necessarie risorse finanziarie sono individuate a valere su quelle stabilite per lo svolgimento delle prove concorsuali.
Il comma 5 introduce una mera proroga di termini che non comporta effetti finanziari.
I commi 6, 7, 7-bis e 7-ter, 7-quinquies, 8, 9 e 10 hanno carattere ordinamentale e/o procedimentale e non comportano effetti finanziari negativi.
Il comma 7-quater non comporta oneri in quanto disciplina esclusivamente procedimenti concernenti la mobilità del personale che potranno avvenire nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione.

Articolo 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali)

Le disposizioni, a carattere ordinamentale, non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnatamente, si prevede che gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza. La disposizione replica il modello degli elenchi previsto all'articolo 1, comma 5, del presente decreto legge. Da ciò discende la neutralità finanziaria della norma e il prevedibile risparmio di spesa derivante dall'accorpamento delle procedure concorsuali normalmente previste per la copertura dei posti vacanti.

Articolo 3-ter (Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

La disposizione prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio entro 30 giorni dal termine di approvazione, non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, limitatamente ai contratti a tempo determinato necessari per l'attuazione del PNRR o per l'esercizio di funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale. La disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto che le predette assunzioni a tempo determinato possono avvenire unicamente nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 3-quater (Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)
La disposizione, si limita ad estendere da dodici a ventiquattro mesi il periodo ivi menzionato, pertanto presenta carattere meramente ordinamentale e, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Formez PA)
Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure che sebbene delineino diversi e più aggiornati obiettivi per Formez PA, sono svolte dall'Associazione senza attribuzioni di carattere finanziario da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il Formez PA, infatti, provvederà alle attività previste dal presente articolo attraverso la stipula di contratti con le Amministrazioni che ne beneficiano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Attraverso tale strumento saranno, dunque, coperte tutte le spese relative a tali attività che non andranno ulteriormente a gravare a carico della finanza pubblica. Si tratta, dunque, di attività che verranno svolte esclusivamente su richiesta delle amministrazioni richiedenti che potranno accedere allo strumento della convenzione con FormezPA esclusivamente nei limiti delle proprie risorse finanziarie. Il livello di finanziamento già previsto a legislazione vigente per il FormezPA non è dunque oggetto di incremento o suscettibile di diventare inadeguato agli scopi istituzionali dall'associazione.

Articolo 5 (Scuola nazionale dell'amministrazione)
Le disposizioni non recano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, che presentano le necessarie disponibilità. Con particolare riguardo alla figura del Segretario generale, si rappresenta che la stessa assorbe, dal punto di vista ordinamentale ma anche sotto il profilo finanziario, quella del dirigente amministrativo, e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia, inoltre, che il trattamento economico spettante a questa nuova figura è comunque soggetto al limite previsto dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal dPCM 23 marzo 2012, e sarà articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunque sempre nel rispetto, come detto, del tetto retributivo fissato dalla predetta normativa.
In particolare il comma 2-bis, reca modifiche di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione disciplina il trattamento economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze transitati nella SNA, prevedendo che qualora optino per il regime a tempo definito a la loro retribuzione debba essere ridotta e che non si applichi la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202 (che disciplina appunto il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato).

Articolo 6 (Piano integrato di attività e organizzazione)

Le disposizioni introducono il Piano integrato di attività e organizzazione destinato ad assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. L'intervento è attuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'intervento di cui al comma 2, lettera c) è compatibile con le risorse finanziarie riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 1 che prevede termini previsti per l'adozione del Piano integrato da parte delle singole pubbliche amministrazioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2, lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita a specificare che il Piano integrato di attività e organizzazione debba definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa, senza incidere sui presupposti per l'erogazione del trattamento economico accessorio riconducibile alla valutazione della performance.
Il comma 2, lettera b) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché reca una norma a carattere ordinamentale, la quale prevede che il Piano integrato di attività e organizzazione definisca la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale.
Il comma 2, lettera c) non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo l'adeguata informazione alle oo.ss. da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della predisposizione del Piano integrato di competenza.
Il comma 2, lettera d) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita ad una specificazione degli obiettivi di trasparenza cui deve tendere la redazione del Piano integrato. Segnatamente, si prevede che il Piano definisca gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.
Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino il Piano integrato di attività e organizzazione e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviino al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un differimento di un termine a cadenza annuale con meri effetti ordinamentali.
Il comma 5 non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, recando disposizioni relative ai termini per l'emanazione dei d.P.R. volti ad individuare gli adempimenti attualmente previsti dalla normativa in materia e da abrogare.
Il comma 6 prevede l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.
La disposizione di cui al comma 8 secondo cui per il monitoraggio ivi previsto, gli enti locali possono avvalersi di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano individuato secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane, opera una razionalizzazione degli eventuali costi connessi all'attività di monitoraggio per gli enti locali di minori dimensioni e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali)

La disposizione finalizzata ad elevare dall'80 per cento al 100 per cento il turn over dei segretari comunali, in analogia con quanto previsto per il turn over delle amministrazioni statali, non determina effetti finanziari in quanto, in sede di precedente limitazione del turn over operata dall'articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, tale riduzione non ha determinato risparmi di spesa scontabili sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

Il comma 1 prevede che per la realizzazione del sistema delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui 80 per il MEF, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. In particolare, si segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri del personale non dirigenziale diverso da quello del MEF (pari a n. 420 unità), in via prudenziale, sono stati presi a riferimento gli oneri pro capite più elevati dei Ministeri e quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 2 prevede che le graduatorie del predetto concorso rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che ai relativi costi si fa fronte a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.
Il comma 3 è volto a chiarire che le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1 sono in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.
Il comma 3-bis dispone che le amministrazioni di cui al comma 1 possono prevedere, nei concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale una riserva, in misura non superiore al cinquanta per cento, in favore del personale assunto a tempo determinato ai sensi del medesimo comma 1. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4 prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le restanti amministrazioni che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

La disposizione che estende agli incarichi d cui all'articolo 2 del, comma 13.bis del DL 34/2020 le modalità di conferimento di cui all'articolo 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021
Il comma 6 individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 1	420 funz. t.d. Area III F1	7.657.083	22.969.250
	80 funz. T.d. Area III F1 RGS	1.242.917	3.728.750
Comma 4	Esperti RGS	167.000	500.000
	Esperti	2.668.000	8.000.000
Comma 5	Formazione	865.000	-
		12.600.000	**35.198.000**

Il comma 6-bis non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'eventuale trattenimento in servizio del personale sanitario opera esclusivamente nel caso in cui la posizione si renda vacante, non genera sovrapposizioni o cumuli di reddito tra trattamento di quiescenza, che non viene corrisposto, e trattamento retributivo.

Articolo 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze)

Comma 1: autorizza, per le finalità ivi indicate, il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire per l'anno 2021 apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del DL 44/2021 e, conseguentemente, ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, da assegnare di cui da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (cinquanta unità), al Dipartimento del Tesoro (trenta unità), al Dipartimento delle Finanze (trenta unità) e al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (trentacinque unità) e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle 145 unità di Area Terza, pari a euro 1.126.394 per l'anno 2021 (rateo) e ad euro 6.758.359 annui a decorrere dall'anno 2022 è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite prevista per una unità di Area Terza – F1, maggiorata, prudenzialmente, di una percentuale pari al 3,78% (valore medio) in vista dell'imminente rinnovo contrattuale.

Stipendio	*Tredicesima mensilità*	*Indennità di amministrazione*	*Totale fondamentale (lordo dipendente)*	*Oneri riflessi*	*Totale fondamentale (lordo Stato)*	*Trattamento Accessorio (lordo Stato)*	*RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE (lordo Stato)*	*Incremento contrattuale (3,78)*	*RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE (LORDO STATO) - CON INCR. CONTR.*
22.291,78	*1.857,65*	*5.192,88*	*29.342,31*	*11.261,58*	*40.603,89*	*4.307,82*	*44.911,71*	*1.697,66*	*46.609,37*

Per la prima annualità (rateo) si è ipotizzato che le assunzioni delle 145 unità possano essere disposte con decorrenza giuridica ed economica 1° novembre 2021, anche tenuto conto della possibilità di svolgere i concorsi pubblici secondo le modalità semplificate stabilite dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle 75 unità di Area Seconda, pari a euro 505.858 per l'anno 2021 (rateo) e ad euro 3.035.147 annui a decorrere dall'anno 2022 è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite prevista per una unità di Area Seconda – F2, maggiorata, prudenzialmente, di una percentuale pari al 3,78% (valore medio) in vista dell'imminente rinnovo contrattuale.

Stipendio	*Tredicesima mensilità*	*Indennità di amministrazione*	*Elemento perequativo*	*Totale fondamentale (lordo dipendente)*	*Oneri riflessi*	*Totale fondamentale (lordo Stato)*	*Trattamento Accessorio (lordo Stato)*	*RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE (lordo Stato)*	*Incremento contrattuale (3,78)*	*RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE (LORDO STATO) - CON INCR. CONTR.*
19.0132,15	*1.594,35*	*4.083,24*	*267,60*	*25.077,34*	*9.609,48*	*34.686,82*	*4.307,82*	*44.911,71*	*1.474,00*	*40.468,63*

Per la prima annualità (rateo) si è ipotizzato che le assunzioni delle 75 unità possano essere disposte con decorrenza giuridica ed economica 1° novembre 2021, anche tenuto conto della possibilità di svolgere i concorsi pubblici secondo le modalità semplificate stabilite dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi del comma 6

Comma 2: istituisce presso il Dipartimento delle finanze un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, per le finalità ivi indicate.

La quantificazione degli oneri tiene conto della seguente retribuzione pro capite

Qualifica	*Retribuzione pro capite (lordo dipendente)*	*Oneri riflessi e IRAP complessivi*	*Retribuzione pro capite annua (lordo Stato)*

Dirigente generale CSR	*156.000*	*59.873*	*215.873*

Pertanto gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 89.948 (corrispondenti ad un rateo di 5/12) per l'anno 2021 e ad euro 215.873 a decorrere dal 2022 ai quali si provvede ai sensi del comma 6.
Comma 3: Istituisce presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca.
Gli oneri del trattamento economico relativi a un dirigente di II fascia, comprensivi degli oneri riflessi, considerati su base annua, sono stati quantificati in 145.299 euro. Per il 2021 la quantificazione è stata calcolata su 5 mesi (60.542 euro).
Pertanto gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 363.248 per l'anno 2021 e ad euro 871.794 a decorrere dal 2022 ai quali si provvede ai sensi del comma 6.
Comma 4: Istituisce presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.
La quantificazione degli oneri tiene conto della seguente retribuzione pro capite

Qualifica	*Retribuzione pro capite (lordo dipendente)*	*Oneri riflessi e IRAP complessivi*	*Retribuzione pro capite annua (lordo Stato)*
Dirigente generale CSR	*156.000*	*59.873*	*215.873*

Pertanto gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 89.948 (corrispondenti ad un rateo di 5/12) per l'anno 2021 e ad euro 215.873 a decorrere dal 2022 ai quali si provvede ai sensi del comma 6.
Comma 5: prevede che la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. La disposizione autorizza inoltre SOGEI spa, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni. Pertanto, tenuto conto che la disposizione prevede che per le attività di cui al presente comma la Sogei S.p.A. provveda precipuamente mediante "autofinanziamento" (con l'utilizzo di utili di bilancio conseguiti e non riversati al bilancio dello Stato), dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 6: reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 e la relativa copertura finanziaria prevedendo che agli oneri pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che presenta le necessarie disponibilità

Oneri		*2021*	*A decorrere dal 2022*
Comma 1	*145 unità 3A F1*	*1.126.394*	*6.758.359*

Comma 1	***75 unità 2A F2***	***505.858***	***3.035.147***
Comma 2	***1 DG CSR DF***	***89.948***	***215.873***
Comma 3	***6 II fascia CSR DT***	***363.248***	***871.794***
Comma 4	***1 DG CSR DAG***	***89.948***	***215.873***
		2.175.396	***11.097.046***

Articolo 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

Il comma 1, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce n. 7 posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 2 ha carattere ordinamentale in quanto individua l'ambito territoriale di competenza in cui operano i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale.
Il comma 3, in considerazione delle attività di raccordo con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e di verifica in itinere delle eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 anche di tipo integrativo, istituisce n. 2 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento del tesoro.
Il comma 4 ha carattere ordinamentale in quanto individua la procedura accelerata con cui il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo. Per tale considerazione gli oneri derivanti dal presente articolo sono calcolati per il 2021 su 5 mesi.
Il comma 5 individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (5 mesi)	A decorrere dal 2022
Comma 1	7 DG RTS	759.375	1.821.103
	1 II fascia RTS Roma	60.542	145.299

Comma 3	2 II fascia CSR DT	121.083	290.598
		941.000	2.257.000

Articolo 8-bis (Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

La disposizione, per il perseguimento delle finalità ivi previste, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro (I.N.L.), per l'anno 2021, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale non dirigenziale pari a 184 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.
Gli oneri assunzionali recati dalla disposizione sono stati quantificati sulla base della seguente retribuzione pro capite, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'I.N.L. e maggiorata, in via prudenziale, di una percentuale pari al 3,78% (valore medio) a titolo di incremento contrattuale (in previsione del prossimo rinnovo del CCNL del Comparto):

Qualifica: Area III – F1

Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	*Trattamento economico accessorio (lordo Stato)*	*Totale retribuzione pro capite (lordo Stato)*	*Incremento contrattuale (3,78%)*	*Totale retribuzione pro capite (lordo Stato) con incr. contr.*
37.254,87	*4.458*	*41.712,87*	*1.576,75*	*43.289,62*

Totale oneri assunzionali

Numero di unità da assumere	*Totale retribuzione pro capite (lordo Stato) con incr. contr.*	*Oneri a regime (a decorrere dall'anno 2022)*
184	*43.289,62*	*7.965.290,08*

Tenuto conto che il reclutamento delle 184 unità di personale avviene secondo modalità semplificate (art. 10 del D.L. 44/2021) e senza il previo espletamento delle ordinarie procedure di mobilità (art. 30 del D.lgs. n. 165/2001), è prevista l'immissione in servizio del predetto contingente di personale già a partire dall'inizio dell'anno 2022.
Ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 9 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro ***38.800.000*** per l'anno 2021, di euro ***106.800.000*** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e di euro ***67.900.000*** per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed

enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR **fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4.**

Il **comma 2** nel prevedere che i reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, indica la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro ***38.800.000*** per l'anno 2021, euro ***106.800.000*** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e euro ***67.900.000*** per l'anno 2024, cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 10 (Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e per il rilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

Il comma 1 prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente di massimo 338 unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026 composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto è volto a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Il comma 2-bis modifica l'articolo 8 comma 9, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55. In particolare, si sopprime il riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per la nomina del contingente che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed a supporto della segreteria tecnica del Comitato interministeriale per la transizione digitale, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il predetto contingente svolge funzioni di supporto e collaborazione nella Segreteria tecnico amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale, che è un organo permanente di supporto dei progetti di transizione digitale e funzionale per l'attuazione del PNRR e che necessità, pertanto, di uno staff di risorse umane esperte

stabilmente operanti presso la citata Segreteria. In tal modo viene consentita una maggiore stabilità organizzativa e di funzionamento della struttura. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma di semplificazione a carattere ordinamentale.

Il comma 3 prevede che, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

Il comma 4 stabilisce che l'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il comma 5, nel prevedere che i reclutamenti di cui al presente articolo siano autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea reca la copertura finanziari disponendo che agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni ivi contenute, pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
MITD	comma 1	9.334.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	18.666.000	**140.000.000**
	comma 3	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	**15.000.000**
AGID	comma 4	1.242.131	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	**19.874.086**
		11.576.131	**34.726.391**	**34.726.391**	**34.726.391**	**34.726.391**	**24.392.391**	**174.874.086**

In particolare, per quanto riguarda AGID si rappresenta di seguito il dettaglio del costo unitario dei funzionari a tempo determinato di Area III F1.

A	B	A+B
Retribuzione pro capite lordo Stato	Incremento contrattuale 3,78%	Retribuzione pro capite lordo Stato con incremento contrattuale
53.592,00	2.025,77	55.617,77

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 4	67 funz. t.d. Area III F1	1.242.130,20	3.726.390,59

Articolo 11 (Addetti all'ufficio per il processo)
Il comma 1, autorizza il Ministero della giustizia a indire procedure per il reclutamento, anche in diversi scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo. Si precisa che nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo Presidente della Corte di cassazione con l'obiettivo ***prioritario*** del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.
Il medesimo comma 1, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, autorizza il ***Segretariato Generale della*** Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.
In particolare, come anche specificato al comma 3, si prevede:

a) l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi: n. 250 funzionari, inquadrabili nell'area III – posizione economica F1 - titolo di accesso: laurea, di cui: n. 240 funzionari amministrativi; n. 7 funzionari informatici; n. 3 funzionari statistici;

b) l'assunzione con contratti a tempo determinato dalla durata di 30 mesi di n. 76 assistenti informatici, inquadrabili nell'area II – posizione economica F2 - titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.

Il comma 2, riferito alle procedure assunzionali gestite dal Ministero della Giustizia, specifica i titoli richiesti per l'accesso e stabilisce che, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1

Gli oneri sono stati quantificati come nelle tabelle che seguono:

MINISTERO DELLA GISTIZIA - Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e nove mesi - nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400.

Parametri stipendiali															
		Emolumenti					Oneri Amministrazione				Totale onerepro-capite emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD/ Risultato) (ultimo parametro utilizzato)	Rinnovo Contratto 3,78%	Onere Pro-capite Totale	Onere Totale
		Stipendio	IVC	13^	Indennità di amminsitrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile	Totale lordo dipendente	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE					
							24,20%	5,68%	8,50%						
Area III F1	8.250	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	29.342,26	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	40.603,96	1.459,64	1.590,00	43.653,60	360.142.194,80
	8.250												onere annuale		360.142.194,80

Riepilogo oneri annuali TAB 2

	2022	2023	2024	2025	2026
UNITA' DI PERSONALE	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/07/2024		
8.250	360.142.194,80	360.142.194,80	210.082.946,97		
			01/07/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	01/01/2026-30/06/2026
8.250			180.071.097,40	360.142.194,80	180.071.097,40
TOTALE ANNUO	360.142.194,80	360.142.194,80	390.154.044,37	360.142.194,80	180.071.097,40

Riepilogo oneri per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo

Anno 2022	euro 360.142.195
Anno 2023	euro 360.142.195
Anno 2024	euro 390.154.044
Anno 2025	euro 360.142.195
Anno 2026	euro 180.071.098

Giustizia amministrativa

Il costo delle risorse umane è stato calcolato in base alla disciplina prevista dai contratti nazionali di categoria vigenti, con l'applicazione di ogni istituto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Sono stati altresì calcolati gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale e ogni contributo previdenziale.

In particolare, il costo unitario per ogni funzionario è pari ad euro 51.877,55; è pari ad euro 45.121,42 per ogni assistente informatico.

per € 32.423.467,57 per 250 funzionari amministrativi;

per € 8.573.070,52 per 76 assistenti informatici;

per un onere complessivo di euro 40.996.538 per l'assunzione a tempo determinato di n. 326 unità di personale da adibire agli Uffici del processo per un arco temporale di 60 mesi dal 2022-2026.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI 2021-2026

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FUNZIONARI - AREA III - F1 - PRIMO CONTIGENTE	130	€ 51.877,55	€ 0,00	€ 6.744.081,50	€ 6.744.081,50	€ 3.372.040,75		
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - PRIMO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42		€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96	€ 857.306,98		
FUNZIONARI - AREAIII - F1 - SECONDO CONTINGENTE	120	€ 51.877,55				€ 3.112.653,00	€ 6.225.306,00	€ 6.225.306,00
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - SECONDO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42				€ 857.306,98	€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96
TOTALI COSTI				€ 8.458.695,46	€ 8.458.695,46	€ 8.199.307,71	€ 7.939.919,96	€ 7.939.919,96

Il **comma 7,** reca la copertura finanziaria prevedendo

a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026 a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 12 (Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)

Le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 13 (Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)

I commi 1 e 2, autorizzano il Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento, in relazione a profili professionali non compresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

- 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i): tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1;

- 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f): tecnico IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2;

- 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera j): operatore di data entry. Il profilo in esame è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata come nella tabella che segue:

Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR –

		Emolumenti						Oneri Amministrazione			Totale onere pro-capite emolumenti fissi	Onere accessorio	Rinnovo Contrattuale (3,78 % AIII E 4,24% AII)	Onere pro-capite Totale	Onere Totale
		Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amministrazione	Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%					
Area III F1	1.660	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	-	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	40.603,96	1.459,64	1.590,00	43.653,60	72.464.974,95
Area II F2	750	19.132,15	-	1.594,35	4.083,30	267,60	25.077,40	6.068,73	1.424,40	2.131,58	34.702,10	1.459,64	1.533,26	37.695,00	28.271.248,61
Area II F1	3.000	18.203,28	-	1.516,94	3.714,69	258,00	23.692,91	5.733,68	1.345,76	2.013,90	32.786,25	1.459,64	1.452,03	35.697,91	107.093.743,64
	5.410											onere annuale			207.829.967,20
												onere triennale			623.489.901,60

Riepilogo oneri annuali – TAB. 5

	2022	2023	2024
	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/12/2024
TOTALE PER 5.410 UNITA' DI PERSONALE	207.829.967,20	207.829.967,20	207.829.967,20

Riepilogo oneri per il reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR – 5410 unità di personale

Anno 2022 euro 207.829.968
Anno 2023 euro 207.829.968
Anno 2024 euro 207.829.968

Il comma 6 reca la copertura finanziaria prevedendo l'autorizzazione di spesa di euro **207.829.968** per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.

Articolo 14 (Procedura straordinaria di reclutamento)

La disposizione reca norme in tema di procedure straordinarie per il reclutamento del personale di cui agli articoli precedenti. In particolare, si prevede che per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l'Amministrazione della giustizia ordinaria e la Giustizia amministrativa procedono alle assunzioni di tutti i profili professionali mediante concorso pubblico per titoli e la sola prova scritta.

Tabella oneri procedure concorsuali:

Unità 5.410 - commissione III area				
onere medio		*8.000*		
presidente (o supplente)	1	8.800		8.800
componente (o supplente)	2	8.000		16.000
segretario (o supplente)	1	6.400		6.400
	totale onere commissione			31.200
	totale 6 commissioni III Area		6	187.200
Unità 5.410 - commissione II area				
onere medio		*6.500*		
presidente (o supplente)	1	7.150		7.150
componente (o supplente)	2	6.500		13.000
segretario (o supplente)	1	5.200		5.200
	totale onere commissione			25.350
	totale 4 commissioni III Area		4	101.400
Unità 16500 - commissione III area				
onere medio		*8.000*		
presidente (o supplente)	1	8.800		8.800

componente (o supplente)	4	8.000		32.000
segretario (o supplente)	1	6.400		6.400
	totale onere commissione			47.200
	totale 2 commissioni III Area		2	94.400
RIEPILOGO:				
	onere commissioni			383.000
	Oneri riflessi (32,7%)			125.241
			TOT.508.241	
			N.Com.	
	procedure digitali	240.000	12	2.880.000
	oneri di sicurezza	19.548	12	234.580
	Totale oneri procedure concorsuali			3.622.821

- Con riferimento agli oneri per le Commissioni, la stima tiene conto di quanto previsto nel DPCM 24 aprile 2020.

Riepilogo oneri procedure concorsuali

Anno 2021 euro 3.281.709

Anno 2023 euro 341.112

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti alle procedure concorsuali e alla spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.

descrizione	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - PRIMO CONTINGENTE	8		€ 300.800,00					
POSTAZIONI INFORMATICHE	168	€ 1.000,00	€ 168.000,00					
SPESE PROCEDURA - PRIMO CONTINGENTE		€ 20.000,00	€ 20.000,00					

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - SECONDO CONTINGENTE	8					€ 300.800,00		
SPESE PROCEDURA - SECONDO CONTINGENTE						€ 20.000,00		
TOTALI COSTI			€ 488.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Le modifiche introdotte in sede di conversione sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 13, per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15 (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Attività di formazione)

La disposizione stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto.

Relativamente all'Amministrazione giudiziaria ordinaria, ai fini della quantificazione del relativo onere si è ipotizzato per la preliminare attività formativa a distanza, della durata di un mese, un costo medio mensile *pro capite* di circa euro 15,48 (15.180 unità x 15,48 = 235.000 importo arrotondato), per poi proseguire negli anni 2022, 2023 e 2024 la formazione con specifici percorsi didattici ipotizzando un costo annuo medio *pro capite* di circa euro 132,00 per l'anno 2022, di circa euro 96,00 per l'anno 2023 e di circa euro 137,00 per l'anno 2024.

L'onere complessivo è stato calcolato come indicato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Onere annuo complessivo formazione personale	235.000,00	2.000.000,00	1.460.000,00	1.102.000,00	4.797.000,00

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti all'attività di formazione gestita dalla Giustizia amministrativa

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FORMAZIONE -PRIMO CONTINGENTE	168	€ 223,00		€ 37.464,00				
FORMAZIONE SECONDO CONTINGENTE	158	€ 223,00				€ 35.234,00		
TOTALI COSTI				€ 37.464,00		€ 35.234,00		

Il comma 3 autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 17 (Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato)

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, il comma 3 stabilisce che il personale addetto all'ufficio del processo dovrà prestare la propria attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, ove necessario, anche da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione. La disposizione di natura ordinamentale riguarda l'organizzazione del lavoro nell'ambito del personale addetto all'ufficio del processo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai relativi adempimenti si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La modifica apportata in sede di conversione ai commi 5 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere meramente ordinamentale.
Le modifiche al comma 7, che al fine di evitare la formazione di nuovo arretrato apporta modifiche al Dlgs 104/2010 hanno carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, la disposizione che introduce il comma 13-quater nel Titolo IV non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la previsione si limita a dettare la procedura per i casi ordinari di trattazione di cause da remoto che, già a legislazione vigente, costituisce fattispecie attivata ai sensi dell'articolo 87, comma 4-bis del decreto legislativo

02/07/2010, n. 104, a mente del quale, le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.

Articolo 17-bis (Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

Le disposizioni apportano modifiche alle disposizioni relative al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 "Istituzione della Scuola Superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo1, comma 1, lettera b) della legge 25 luglio 2005, n. 150".
La Scuola che risulta da tale legge è un ente autonomo che assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio (i quali, a differenza che nel precedente assetto, svolgono sessioni residenziali presso la Scuola per sei mesi); la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari. La Scuola è preposta alla formazione decentrata e alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.
La natura di "ente autonomo" è stata prevista dallo stesso Statuto della Scuola - adottato dal Comitato direttivo in data 6 febbraio 2012; modificato dal Comitato direttivo in data 16 aprile 2012 e in data 30 ottobre 2012) – in quanto all'art. 1 stabilisce che "La Scuola superiore della magistratura, istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena di capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile". Pertanto, essendo la Scuola già istituita e regolamentata come ente autonomo, si assicura che da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non si segnalano aspetti innovativi in termini strutturali e di funzionamento rispetto alla precedente configurazione di struttura didattica autonoma, risultando compatibile la natura della Scuola con tale configurazione di ente autonomo. Non si prevedono modifiche degli stanziamenti annuali ordinari da destinare al funzionamento della Scuola superiore della Magistratura.
Tali modifiche si rendono necessarie al fine di superare gravi criticità connesse al funzionamento della Scuola stessa, incidendo in primis sulle modalità di assegnazione del personale alla Scuola in modo da garantire che la stessa possa fare affidamento su un numero adeguato e fisso di unità di personale, rendendo così più fluida ed efficiente la realizzazione della propria attività formativa in programmazione. L'esigenza di potenziamento della Scuola appare quanto mai stringente anche in funzione delle attività che saranno demandate per la formazione dei magistrati che dovranno gestire il rilevante contingente di personale da assegnare all'Ufficio del processo in attuazione del PNRR.
In particolare, con la sostituzione dell'articolo 1 del D.lgs. 26 del 2006, si attribuisce alla Scuola il potere di selezionare il personale dell'amministrazione della giustizia in funzione di specifiche esigenze e delle corrispondenti competenze professionali, riproducendo così un meccanismo analogo a quello utilizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di chiedere per il personale selezionato l'assegnazione a tempo indeterminato, fino all'eventuale revoca a richiesta del dipendente o su iniziativa della Scuola. Il Ministero dovrà provvedere all'assegnazione entro 15 giorni dalla suddetta richiesta, mentre rimane assegnato alla Scuola il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente emendamento.
Lo svolgimento di tali selezioni avviene sulla base delle stesse modalità e procedure selettive previste per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà dall'articolo 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89, mediante procedura di interpello e attraverso l'esame di titoli idonei posseduti dai candidati e in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza della Scuola, senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica e potendosi fronteggiare i relativi adempimenti mediante le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Scuola superiore della magistratura.
Si conferma, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale assegnato alla Scuola rimane a carico dell'amministrazione della giustizia, secondo quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, mentre si prevede di porre a carico del bilancio della Scuola stessa il trattamento economico accessorio (straordinario e altre voci stabilite dalle vigenti disposizioni) da corrispondere al personale in servizio presso tale ente.
Di seguito la stima degli oneri relativi al costo per l'erogazione del trattamento economico accessorio da parte della Scuola, prendendo in considerazione solo la qualifica di funzionario Area terza F1, il limite numerico - in misura non superiore a 50 unità di personale stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 - il costo unitario medio annuo per il trattamento accessorio (FUA-buoni pasto e straordinario), comprensivo degli oneri riflessi, risulta pari a circa 5.432,51.
Pertanto, l'onere complessivo medio annuo è quantificato in circa euro *271.625,61* come riportato nel prospetto seguente e graverà sul bilancio della Scuola:

FUA (compresi OO.RR.)	Buoni pasto (99 gg * 7,00)	straordinario (media 15 ore mensili X 11 Mesi) compresi oneri riflessi	Totale competenze accessorie comprensive degli oneri riflessi per unità di personale	Unità di personale massimo	Onere complessivo per competenze accessorie
1.490,22	693,00	3.249,29	5.432,51	50,00	271.625,61

Si interviene altresì, sulla composizione e sulle funzioni del Comitato direttivo (articolo 5, comma 2 del D.lgs. 26 del 2006), stabilendo che il Comitato direttivo nomina oltre al segretario generale, un vice segretario generale.
L'intervento in esame prevede quindi, l'istituzione di una nuova figura di vice segretario generale della Scuola Superiore della Magistratura, la quale coadiuva il segretario generale della Scuola nell'esercizio delle sue funzioni.
Si prevede inoltre la modifica dell'articolo 6 recante la disciplina della nomina dei dodici componenti del comitato direttivo della medesima scuola, tra i quali sono nominati tre professori universitari, anche in quiescenza. La disposizione prevede per questi ultimi l'aspettativa retribuita per il periodo relativo alla copertura dell'incarico presso il comitato direttivo. Ferma restando la corresponsione da parte della Scuola dell'emolumento al professore per l'incarico di membro del comitato, l'onere economico derivante dalla disposizione in oggetto, relativo al pagamento dell'assegno per il periodo di astensione dall'attività di docenza, con i riflessi ai fini della progressione di carriera e ai fini previdenziali e di quiescenza, trova piena copertura nell'ambito del bilancio dell'università di afferenza del professore, in forza del rapporto di lavoro che lega il medesimo all'ateneo.
Con la modifica dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 26/2006, si interviene per fornire una più corretta interpretazione degli emolumenti spettanti al Presidente e ai componenti del comitato direttivo, con attribuzione degli stessi quindi anche ai magistrati e professori collocati in quiescenza. La disposizione non contrasta con il divieto di conferimento di incarichi al personale in quiescenza come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012, in quanto tale possibilità è disciplinata dalla normativa speciale già vigente, contenuta all'articolo 6 del D.lgs. 26 del 2006, che non risulta mai abrogata e che pertanto continua ad essere applicata agli incarichi presso la Scuola.
Spettano al Presidente del Comitato direttivo l'indennità di funzione fino ad un massimo di 20.000 euro annui, a cui si aggiunge anche la corresponsione di gettoni di presenza di euro 600

per ogni seduta, per un massimo di 40 sedute, mentre per i componenti del comitato direttivo è previsto un gettone di presenza di euro 600.

Si prevede inoltre di aggiungere la lettera h) all'articolo 12 del d.lgs. 26 del 2006, prevedendo l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno. Si tratta di una figura tipica della Scuola prevista dall'articolo 16 dello Statuto e dall'articolo 6 del Regolamento per la formazione dell'albo dei docenti e l'individuazione dei collaboratori, già operante all'interno della struttura della Scuola.

La funzione principale dell'esperto formatore consiste nel garantire l'organizzazione, il regolare funzionamento e la programmazione annuale dei corsi destinati alla formazione del personale di magistratura, assicurando che i compensi previsti per l'attività dell'esperto del formatore, quantificabili in circa 500 euro, sono già assicurati attraverso le risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Scuola stessa. Pertanto, la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la modifica dell'articolo 17-ter relativo alla funzione e durata del Segretario generale, nominato fra magistrati ordinari o fra dirigenti di prima fascia attualmente in servizio, mediante l'inserimento del quarto comma, si prevede di attribuire al Segretario generale, nei casi di magistrati collocati fuori ruolo, in relazione alle gravose responsabilità di gestione amministrativa e organizzativa della Scuola, un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.

A titolo esemplificativo, si riportano in tre distinti prospetti la quantificazione in via prudenziale dell'onere accessorio annuo lordo - calcolato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 sopra citato - prendendo come base imponibile il trattamento economico annuo lordo tabellare di magistrati di quarta, quinta e sesta valutazione di professionalità (classe 8/01), comprensivo di tredicesima mensilità:

Magistrato IV Val. prof. (HH05)

STIPENDIO	89.871,20
IIS	13.304,02
INDENNITA' L 27/81	13.868,02
13^ STIPENDIO	7.489,27
13^ IIS	1.108,67
TOTALE Trattamento Fond.	125.641,18
25% Trattamento Accessorio	**31.410,29**
TOTALE Trattamento Economico	157.051,47

Magistrato V Val. prof. (HH06)	
STIPENDIO	100.887,38
IIS	13.611,12
INDENNITA' L 27/81	13.730,40
13^ STIPENDIO	8.407,28
13^ IIS	1.134,26
TOTALE Trattamento Fond.	137.770,44
25% Trattamento Accessorio	34.442,61
TOTALE Trattamento Economico	172.213,05

Magistrato VI Val. prof. (HH07)	
STIPENDIO	118.243,58
IIS	13.611,12
INDENNITA' L 27/81	13.730,40
13^ STIPENDIO	9.853,63
13^ IIS	1.134,26
TOTALE Trattamento Fond.	156.572,99
25% Trattamento Accessorio	**39.143,25**
TOTALE Trattamento Economico	195.716,24

Infine, s'introduce la Sezione IV – ter relativa alla figura di nuova istituzione del vice Segretario generale (*art. 17-quater*), regolamentando le funzioni, la nomina, la durata dell'incarico e il relativo trattamento economico.

Il vice segretario viene nominato dal comitato direttivo, sentito il segretario generale, fra magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità o fra dirigenti di seconda fascia attualmente in servizio presso il Ministero della giustizia, con specifiche attribuzioni fra le quali è utile ricordare: la funzione di sostituire il Segretario generale in caso di impedimento o di assenza, di coadiuvarlo nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento di altre funzioni a lui delegate dal segretario generale. La durata dell'incarico è di cinque anni, nel caso di magistrato si applica il collocamento fuori ruolo, mentre nel caso di dirigenti di seconda fascia, risulta indisponibile la posizione ricoperta lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza. Si precisa che il collocamento fuori ruolo previsto per i magistrati rientra nell'ambito del contingente di personale destinato a funzioni non giudiziarie previsto dalla legislazione vigente e che tale contingente risulta pari a duecento unità, come rinvenibile nella tabella relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 e che per il suddetto collocamento fuori ruolo si applicano le previsioni dell'articolo 58, comma 2, del DPR n. 3/1957, secondo le quali all'atto del collocamento fuori ruolo "nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo".

Anche per il vice segretario generale, nei casi di magistrati collocati fuori ruolo, viene prevista l'attribuzione di un trattamento economico accessorio annuo lordo in misura non superiore a 20.000 euro annui, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, mentre non viene previsto alcun compenso accessorio per il vice segretario generale scelto fra

i dirigenti di seconda fascia, restando inalterato il trattamento economico complessivo attribuito per l'incarico dirigenziale, nel rispetto del regime di onnicomprensività dello stesso trattamento economico.
Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia tenuto conto della possibilità di procedere ad una riprogrammazione della spesa e delle risorse finanziarie. Si fa riferimento in particolare alle risorse iscritte sul capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della SSM" che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2021-2023 e a regime.

Articolo 17-ter (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

La disposizione introduce modifiche all'articolo 31, comma 1, e all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (c.d. legge Orlando) e prevede la proroga, dal 15 agosto al 31 dicembre 2021, dell'applicazione dell'attuale criterio di liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari in servizio di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Si prevede, altresì, che gli articoli 11 della legge 374/1991, 4 del d.lgs. 273/1989 e 64 del D.P.R. 115/2002 siano abrogati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, in coerenza con le proroghe previste ai punti precedenti.
Attualmente i magistrati onorari in servizio sono n. 4.847 unità di cui n. 1.142 giudici di pace, n. 1.696 vice procuratori onorari e n.2.009 giudici onorari di tribunale.
Per quanto riguarda il personale di magistratura onoraria di "nuova immissione" sono state assunte un numero di unità pari a 400 che attualmente svolgono l'attività in tirocinio come da disposizione del D.lgs. 116/2017 e che per gli stessi l'indennità verrà corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Dal punto di vista finanziario l'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (vedasi Tabella A), in quanto le risorse necessarie al pagamento delle indennità alle varie figure della magistratura onoraria attualmente in servizio risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.4 - Programma «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», Azione «Spese di personale per il programma (magistrati)», sul capitolo 1362 piano gestione 1 «Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato» che reca uno stanziamento, a legislazione vigente, di euro 197.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2021 – 2023, ampiamente sufficiente alla copertura delle indennità da corrispondere, secondo i vigenti criteri, fino al 31 dicembre 2021.
Al fine di rafforzare la sostenibilità finanziaria dell'intervento si rappresenta che le spese affrontate nel periodo transitorio (2017 – 2020) per le indennità erogate alla magistratura onoraria, ammontano a circa 110,83 milioni di euro nell'anno 2020, a circa 128,67 milioni di euro nell'anno 2019, a circa 125,20 milioni di euro nell'anno 2018 e a circa 118,43 milioni di euro nell'anno 2017.

TABELLA A)				
MAGISTATURA ONORARIA				
	nr. Unità	Media pro-capite annua	onere annuo	onere dal 15 agosto al 31 dicembre 2021
Giudice di Pace	1.142	*50.901,78*	58.129.832,76	21.798.687,29
GOT - Giudice ordinario di Tribunale	2.009	*7.900,89*	15.872.888,01	5.952.333,00
VPO - Vice procuratori onorari	1.696	*14.013,97*	23.767.693,12	8.912.884,92
	4.847		97.770.413,89	36.663.905,21
IVA (GOT E VPO)			8.720.927,85	3.270.347,94
IRAP (GDP)			4.941.035,78	1.852.888,42
TOTALI ONERI FISCALI M.O. Già IN SERVIZIO			13.661.963,63	5.123.236,36
TOTALI ONERI DAL 15 AGOSTO AL 31 DICEMBE 2021 M.O. Già IN SERVIZIO				41.787.141,57

Articolo 17-quater (Principio della parità di genere)

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi ad applicare il principio, già previsto dall'ordinamento e sancito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui il reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere.

Articolo 17-quinquies (Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

Commi 1 e 2. Per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III del Comparto Funzioni Centrali (con procedura concorsuale con riserva del 50% in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data).
Comma 3. La vigente dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità posti di Area terza, tenendo conto, a tal fine, delle attuali vacanze di organico presenti nella medesima area, così come è riportato, nel dettaglio, nel seguente prospetto.

AREA	Organico prima dell'incremento comma 317	Presenti in servizio al 31 dicembre 2020	DIFFERENZA (POSTI DISPONIBILI)
TERZA AREA	336	273	63
Unità autorizzate con norma SOGESID	**POSTI DISPONIBILI**	**Incremento D.O. assentibile**	
218	63	**155**	
COPERTURA ASSUNZIONI			
Retribuzione Area Terza - F3	**Totale unità**	**Onere a regime**	**Rateo primo anno (marzo 2022)**
€ 48.997,00	218	€ 10.681.346,00	€ 8.901.121,67
Retribuzione Area Terza - F3	**Unità finanziate con facoltà assunzionali**	**Onere a regime**	**Rateo primo anno (marzo 2022)**
€ 48.997,00	**43**	€ 2.106.871,00	€ 1.755.725,83
Retribuzione Area Terza - F3	**Unità finanziate con Tabella A - MITE**	**Onere a regime**	**Rateo primo anno (marzo 2022)**
€ 48.997,00	**175**	€ 8.574.475,00	€ 7.145.395,83

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto contingente di personale pari a 218 unità è stata effettuata sulla base della retribuzione (lordo stato) stabilita prudenzialmente per una unità di Area Terza – posizione economica F3 del Comparto Funzioni Centrali, ed è così determinata:

Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale (lordo dipendente)	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Valore medio trattamento accessorio	Retribuzione tot. pro capite Stato	Incremento contrattuale (3,78%)	Retribuzione tot. pro capite lordo Stato - con Incr. contrattuale
24.329,64	**2.027,47**	**3.526,92**	**29.884,03**	**41.353,52**	**5.859**	**47.212**	**1.785**	**48.997**

Gli oneri a regime (dall'anno 2023) connessi al reclutamento delle citate 218 unità sono pari ad euro 10.681.346, mentre per la prima annualità (anno 2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell'onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022).

Comma 4: prevede la proroga della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Mite e la Sogesid di quattro anni, con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026.
Con riferimento alle Convenzioni tra la Sogesid e le Direzioni generali del MITE, si riportano di seguito i prospetti relativi ai capitoli dove i relativi oneri trovano imputazione nonché l'ammontare degli oneri stessi.

Direzione Generale / Dipartimento	Valore economico annuo (dati 2020)	Capitoli
Ditei	936.308,16	7509/1, 7510/1, 7954/1
CLEA	5.601.600,00	8407/01 cp e lett. f), 8415/1
CRESS	7.850.000,00	7954 PG. 01
ECI	3.246.000,00	7510 PG. 01
RIA	2.646.000,00	7509 PG. 01
SUA	3.348.221,14	8533 PG. 01
MAC	2.791.000,00	1664
PNA	2.791.000,00	1422 PG. 02 - 1423 PG. 01- 1618 PG. 01 - 1620 PG. 02 - - 7222 PG. 01 -1556 -PG1
TOTALE	**29.210.129,30**	

Comma 5: la disposizione prevede che a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le convenzioni previste dalla disposizione sono ridotte eventualmente in relazione agli oneri riferibili al personale Sogesid assunto ai sensi del medesimo comma 1. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Comma 6: prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri assunzionali di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e ad euro 10.681.346 a decorrere dal 2023, si provvede nel modo seguente:

- **sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione, disponibili e maturate a legislazione vigente, per euro 1.755.726 per l'anno 2022 ed euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 (corrispondenti ai *budgets* assunzionali 2020-cessati 2019, pari a 16 unità, e 2021-cessati 2020, pari a 27 unità, per un totale di facoltà in termini capitari pari a 43 unità);**
- **per euro 7.145.396 per l'anno 2022 ed euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, corrispondente a 175 unità, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

Articolo 17-sexies (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

Comma 1: la norma implementa la struttura di missione (che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021, è di livello dirigenziale generale ed è articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale) di due ulteriori dirigenti di livello generale e di tre ulteriori dirigenti di livello non generale.
Per un dirigente generale e i tre dirigenti non generali la copertura finanziaria è già assicurata dall'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge n. 77/2021.
Il costo complessivo è stato quantificato come da tabella sotto riportata, relativamente al dirigente generale a capo del Dipartimento e al dirigente generale responsabile di un ufficio.

FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC + RIA	POS_FISSA	POS_VAR	RIS DA CONTRATTO/IMPORTO MINIMO DA CORRISPONDERE	TOT	per 1 Unità	SPESA_ LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_ LORDO_AMM	Spesa anno 2021	Spesa annua dal 2022	2022-2026
CAPO DIPARTIMENTO	€ 57.892,87	€ 405,25	€ 37.593,20	€ 89.000,00	€ 28.636,02	213.527,34 €	1	€ 213.527,34	€ 78.845,00	€ 292.372,34	€ 112.450,90	€ 292.372,34	€ 1.461.861,70
DIRETTORE GENERALE CON FASCE ATTUALI MITE	€ 57.892,87	€ 1.725,98	€ 37.593,20	€ 87.351,52	€ 22.586,00	207.149,57 €	1	€ 207.149,57	€ 78.221,56	€ 285.371,13	€ 109.758,13	€ 285.371,13	€ 1.426.855,65
											222.209,03 €	577.743,47 €	2.888.717,35 €

Comma 2: reca la copertura finanziaria del comma 1, prevedendo che sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario e che agli oneri pari a euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a copertura dei posti di livello dirigenziale generale, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Comma 3: la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021 e, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021, per il Ministero della transizione ecologica, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 4: la disposizione limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021, per il Ministero dello sviluppo economico, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17-septies (Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA ed ISPRA e cambio della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

Comma 1: prevede che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi della collaborazione delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), fino a un contingente massimo di trenta unità per ciascun ente. All'individuazione delle unità di personale e dei relativi profili si provvede con specifico protocollo d'intesa tra il Ministero e gli enti sopra-indicati. La disposizione prevede inoltre che il trattamento economico fondamentale per il personale in comando presso il Mite rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è posto a carico del Ministero della transizione ecologica.
Ai fini della quantificazione è stato stimato il costo del trattamento economico accessorio per l'intero contingente complessivo pari a 30 unità per ciascun ente.
Tali oneri sono quantificati in 412.850 euro per le 30 unità dell'ISPRA e in euro 218.950 per le 30 unità dell'Agenzia Enea, per un totale annuo di euro 631.800 per gli anni dal 2022 al 2026.
Per l'anno 2021, in considerazione dei tempi di entrata in vigore della disposizione, l'onere è stato quantificato in euro 315.900.
La stima deriva dal costo medio, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, desunto dai dati del Conto Annuale 2019.
Comma 2: reca la copertura finanziaria del comma 1 prevedendo che agli oneri, pari ad euro 315.900 per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Comma 3: la disposizione non genera maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la copertura della spesa di cui al comma 1, lett. c) è garantita dalla modifica dell'art. 800 del Codice dell'ordinamento militare (recante le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri) che prevede la riduzione di 3 unità del ruolo ufficiali, nel grado di Tenente Colonnello. La carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è ordinativamente attribuita a un generale di corpo d'armata e il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l'anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l'anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di Tenente Colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di Tenente Colonnello di 3 unità, si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall'istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d'armata.

Articolo 17-octies (Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

Comma 1: la disposizione nel modificare l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto legge n. 91/2014, prevede la nomina, da parte del Commissario, di un Soggetto attuatore, esperto in materia tecnico-giuridica, a cui sono conferiti i medesimi poteri del Commissario entro i limiti della delega ricevuta.
Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011, nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti.
Tali oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.
Comma 2: prevede l'istituzione presso ogni Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico, sino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità.
Comma 3: prevede che il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del DL 44/2021, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai predetti Commissari come evidenziato nella tabella di seguito riportata, allegata al presente decreto

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9

Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

Comma 4: prevede che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e nei limiti di spesa per ciascun commissario come individuati dalla tabella di seguito riportata e allegata al presente decreto, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Tale personale, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997

Liguria	**16.332**	**48.997**
Emilia Romagna	**65.330**	**195.988**
Toscana	**65.330**	**195.988**
Umbria	**16.332**	**48.997**
Marche	**32.664**	**97.994**
Lazio	**48.997**	**146.991**
Abruzzo	**32.664**	**97.994**
Molise	**16.332**	**48.997**
Campania	**32.664**	**97.994**
Puglia	**48.997**	**146.991**
Basilicata	**32.664**	**97.994**
Calabria	**32.664**	**97.994**
Sicilia	**65.330**	**195.988**
Sardegna	**65.330**	**195.988**
TOTALE	**816.617**	**2.449.850**

Comma 5: prevede che agli oneri di cui ai commi da 2 a 4 - come quantificati nella sottostante tabella - pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Di seguito vengono illustrati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo:

		costo unitario	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comma 3	Area III/ F1	45.266	150	2.263.300	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900
Comma 4	Personale comandato Area III/F3	48.997	50	816.617	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850
				3.079.917	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750

Comma 6: interviene sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone e del SIN di Brescia Caffaro, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del DL 145/2013, escludendo l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 7: disciplina l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda, individuato nel Prefetto di Brescia, cui sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/2019. Si prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica che indica, ai sensi dell'articolo 11 della legge

3/2003, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 229/2011, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, di società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del citato DL 32/2019, n. 32.Gli oneri di cui alle predette convenzioni e quelli derivanti dal compenso del Commissario, determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionale e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Si rappresenta che con decreto del Ministero della transizione ecologica (prot. 310.04-06-2018) è stato approvato il Protocollo d'intesa "finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda" sottoscritto in data 28 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto e la regione Lombardia, nonché la Convenzione Operativa sottoscritta in data 21 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto, la regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e l'Associazione ATS "Garda Ambiente", il cui valore ammonta a complessivi 220 M€, di cui 100 M€ stanziati dal Ministero (40 M€ in favore del Consiglio di Bacino veronese e 60 M€ in favore dell'Ufficio d'ambito di Brescia), 300.000 euro stanziati dalla Regione Veneto per il finanziamento degli interventi nel versante veronese del Lago di Garda, nonché 119,7 M€ a carico delle tariffe provenienti dalle 2 ATO territorialmente competenti.

Nella disposizione in argomento si prevede che nella contabilità speciale del Commissario confluiscono anche eventuali finanziamenti regionali, ad oggi non previsti; in tal caso, tali finanziamenti concorreranno assieme alle risorse statali alla copertura finanziaria degli interventi, riducendo la quota a carico della tariffa.

Gli interventi da finanziare, per un importo complessivo di 132 M€ nel versante bresciano del Lago di Garda, riguardano l'ampliamento di impianti di depurazione, di collettamento e di fognatura, come riportato nel cronoprogramma finanziario allegato alla Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda.

Con specifico riferimento agli interventi collettamento e depurazione del lato bresciano del lago di Garda oggetto del Commissariamento in argomento, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 3, comma -2, del decreto è stato autorizzato l'impegno a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia della somma di complessivi € 60.000.000,00 di cui:

a) € 25.827.350,00 competenza 2019;

b) € 34.172.650,00 competenza 2020.

La predetta somma di € 60.000.000,00 è stata posta a carico della Missione 18 - Programma 12 - UDV 1.5 - Azione 2 - Capitolo 7648 PG 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2019 (punto "a") e per l'esercizio finanziario 2020 (punto "b").

Allo stato si tratta di finanziamenti allocati sul bilancio del Mite. In aggiunta a tali risorse pubbliche, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi in argomento la quota rimanente verrà resa disponibile dal gestore del servizio idrico integrato, con oneri a carico della tariffa idrica secondo le modalità previste nel Piano d'ambito già approvato e concordate con il Commissario.

Si prevede infine l'istituzione, fino alla data di scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026, di una struttura composta da sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, a supporto del predetto Commissario, i cui oneri sono indicati nella tabella seguente:

	costo unitario (€)	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
personale comandato A3 F3	48.997	6	97.994	293.982	293.982	293.982	293.982	293.982

Comma 8: reca la copertura finanziaria della struttura di cui all'ultimo periodo del comma 7, prevedendo che agli oneri, pari ad euro 97.994 per l'anno 2021 e ad euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Articolo 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento climatico)

La disposizione prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina.

Alla creazione di tale nuova figura si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pari a euro 250.000 per l'anno 2021, 350.000 per l'anno 2022 e 250.000 per l'anno 2023, derivanti dalle seguenti voci:

- **quanto a euro 138.380 (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico equiparato a quello dei commissari di cui all'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, suddiviso come segue: 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro massimi di accessorio commisurato ai risultati e 38.380 di oneri riflessi a carico dell'amministrazione;**
- **quanto a euro 111.620 per l'anno 2021, 211.620 per l'anno 2022 e 111.620 per l'anno 2023 per gli oneri delle eventuali missioni. Tale stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati.**

Per quanto riguarda le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a supporto delle attività dell'inviato speciale, si segnala che presso detto dicastero, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali sussiste già un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue già oggi gli eventi e i negoziati internazionali in materia. Per quanto riguarda le strutture del Ministero della transizione ecologica, anche nell'ambito del predetto dicastero è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionali. Ai compiti di supporto dell'inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla copertura degli oneri pari a euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 17-decies *(Consiglio di amministrazione ENEA)*

Commi 1 e 2: Il costo unitario per i componenti del Consiglio di Amministrazione di ENEA, che passano da 3 a 5, è stimato in 32.000 euro ciascuno (stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, del 6 dicembre 2017). Pertanto, la proposta normativa comporta maggiori oneri per 64.000 euro (par.2.3), anche in base ai dati riportati nella Deliberazione del 4 febbraio 2020, n. 10, della Corte dei Conti "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di "Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA".
Si precisa che secondo i dati della predetta Deliberazione della Corte dei Conti (par. 7.1) le entrate finanziarie correnti dell'ENEA ammontano a 256,4 M€ per il 20217 e a 257,6 M€ per il 2018 (+0,5%), mentre le uscite finanziarie correnti sono pari a 229,8 M€ per il 2017 e 226,4 M€ per il 2018 (-1,5%).
Pertanto, anche alla luce del saldo positivo tra entrate ed uscite correnti nel bilancio di ENEA, agli oneri previsti dalla proposta normativa in argomento si farà fronte con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA)

Comma 1: L'articolo 8, comma 2-bis, del dlgs152/2006, come recentemente modificato ad opera dell'articolo 17, del DL. 77/2021, disciplina la Commissione PNRR-PNIEC, cui si applica il c.d. "*fast track*" per progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC.
Al fine di definire una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato articolo 17 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC la norma precisa quando tale disciplina trova applicazione, al fine di individuare le istanze che continueranno ad essere esaminate dalla Commissione VIA/VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelle che saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC. Analogamente, si precisa che i progetti riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW vengono devoluti alla competenza statale a partire dal 31 luglio 2021.
La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Comma 2: analogamente a quanto già previsto per la Commissione VIA, la disposizione stabilisce che i componenti della Commissione VIA PNRR-PNIEC (nel numero massimo di 40 unità) ricomprendono anche il Presidente e il segretario. Pertanto non si determinano effetti per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede che i componenti della Commissione PNRR-PNIEC possano provenire anche dalle istituzioni universitarie, in aggiunta alle amministrazioni già

previste a legislazione vigente (amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS).
In secondo luogo, si prevede che nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Si tratta di una previsione di natura ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.
Inoltre, si prevede che i Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. La norma si limita a confermare la corresponsione del trattamento di quiescenza spettante ai soggetti interessati nonché il compenso per i Commissari già previsto a legislazione vigente, specificamente all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si prevede altresì che per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma. Si tratta di una norma a carattere transitorio che si rende necessaria al fine di prevedere da subito una disciplina sui compensi dei Commissari della Commissione VIA PNRR-PNIEC, nelle more del relativo decreto, assicurando la pronta operatività della Commissione. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i costi di funzionamento della Commissione VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, compresi i costi per i relativi componenti, sono definiti in base all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tali compensi sono attribuiti proporzionalmente tra i componenti della Commissione in ragione delle responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti; inoltre il decreto vigente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 2 del 4 gennaio 2018 disciplina i compensi anche del Comitato tecnico istruttorio, soppresso dall'art. 228 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 2020.

Articolo 17-duodecies (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

L'articolo introduce disposizioni urgenti, di carattere ordinamentale, per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, modificando l'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), estende le misure ordinamentali specifiche in capo alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., relativamente alla progettazione e realizzazione delle opere sportive, anche connesse e di contesto, e comunque integralmente finanziate, sulla base di un piano di interventi predisposto dalla società d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle mobilità sostenibili e con le Regioni interessate ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport. In tal modo, la società diventa centrale di committenza e stazione appaltante anche per le opere sportive, che potranno essere realizzate direttamente dalla stessa o, attraverso le previste convenzioni, dalle Regioni interessate.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle funzioni della società, in quanto gli stessi rientrano nell'ambito dei quadri economici degli interventi, come previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del citato decreto- legge 16/2020.

Al comma 1, lettera a), numero 2), allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 32/2019. I commissari straordinari (individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico), cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, possono quindi tra l'altro provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 1, lettera b), estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 commi 4, 5, 7 e 8 del decreto legge n. 50/2017, ed in particolare prevedendo che, all'esito della Conferenza, il piano è approvato con decreto del commissario. Il decreto (ed ogni eventuale sua modifica ed integrazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministro/Sottosegretario per lo sport, del comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e, in sede di conferenza, la Regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Si tratta di disposizione procedurale, di carattere ordinamentale e da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al comma 1, la lettera c) stabilisce che gli interventi previsti siano attuati nel rispetto della Direttiva 92/43/CEE (recepita dal DPR n. 357 del 1997) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera d) al fine di agevolare l'interscambio di professionalità tra pubblico e privato che abbiano specifiche competenze già sviluppate nella realizzazione di progetti complessi nelle pubbliche amministrazioni, prevede di applicare l'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2021, nella sua interezza e non limitatamente al comma 7 del predetto articolo 23-bis, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera e) reca disposizioni di carattere processuale. La disposizione contiene apposita clausola in base alla quale la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17-terdecies (Personale del CONI)

Comma 1: la disposizione è diretta a modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n. 5/2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI, prevedendo, sostanzialmente, che tale ente - in virtù dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992 n. 138 e dal decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220 - definisca con proprio atto l'articolazione della propria dotazione organica nonché i criteri e le modalità dei reclutamenti di cui al citato comma 3, prevedendo altresì la possibilità che le relative prove concorsuali siano svolte con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge n.44/2021.
La disposizione riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto anche conto che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge 138/1992.

Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18-bis (Clausola di salvaguardia)

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

03/08/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Decreto-legge n.80 del 2021- Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della Giustizia

emendamenti	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
			Titolo I- Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni														
			Capo I- Modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione														
1.77	1 bis	3	Incarichi di collaborazione di durata massima di 24 mesi ad esperti archivisti per garantire il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche	s	c	2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0	
1.77	1 bis	6	Contributo alla società ALES Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026- Supporto al ministero della cultura	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.77	1 bis	9	Abrogazione articolo 1, comma 324 della legge n. 147 del 2013- Contributo in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, con unità produttiva ubicata nei distretti industriali	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
1.77	1 bis	10	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Dl n. 282/2004 (euro 5 mln dal 2027)	s	c												
1.77	1 bis	11 lettera b	Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c			-4,0				-4,0				-4,0	
1.77	1 bis	11 lettera c	Riduzione Tabella A Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	s	c	-2,0	-4,0			-2,0	-4,0			-2,0	-4,0		
	2	1	Fondo da trasferire alla PCM al fine di promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari	s	c	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0
	2	2	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL. n.282/2004	s	c	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
			Capo II - Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR														
	7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al Dl n. 77/2021	s	c	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7
	7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al Dl n.77/2021- effetti riflessi	e	t/c					4,3	12,9	12,9	12,9	4,3	12,9	12,9	12,9
	7	4	Dipartimento della RGS - Contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del DL n. 77/2021	s	c	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
	7	4	Avvalimento da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti del PNRR di esperti di comprovata qualificazione professionale	s	c	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0
	7	5	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Formazione del personale	s	c	0,9				0,9				0,9			
	7	6	Riduzione tabella A MEF	s	c	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2
7.0.1	7-bis	1	Assunzione di 145 unità di personale non dirigenziale di area terza presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR	s	c	1,1	6,8	6,8	6,8	1,1	6,8	6,8	6,8	1,1	6,8	6,8	6,8
7.0.1	7-bis	1	Assunzione di 145 unità di personale non dirigenziale di area terza presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR- effetti riflessi	e	t/c					0,5	3,3	3,3	3,3	0,5	3,3	3,3	3,3
7.0.1	7-bis	1	Assunzione di 75 unità di personale non dirigenziale di area seconda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR	s	c	0,5	3,0	3,0	3,0	0,5	3,0	3,0	3,0	0,5	3,0	3,0	3,0
7.0.1	7-bis	1	Assunzione di 75 unità di personale non dirigenziale di area seconda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per monitoraggio interventi connessi alla realizzazione al PNRR	e	t/c					0,2	1,5	1,5	1,5	0,2	1,5	1,5	1,5
7.0.1	7-bis	2	Istituzione presso il Dipartimento delle Finanze di un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,studio e ricerca per il potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
7.0.1	7-bis	2	Istituzione presso lo stesso Dipartimento delle Finanze di un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,studio e ricerca per assicurare l'attuazione dei progetti del PNRR, nonchè il potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali- effetti riflessi	e	t/c					0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7.0.1	7-bis	3	Istituzione presso il Dipartimento del Tesoro di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca con conferimento di tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del dlgs. n.165/2001 anche in deroga ai limiti ivi previsti.	s	c	0,4	0,9	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,9

emendamenti	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7.0.1	7-bis	3	Istituzione presso il Dipartimento del Tesoro di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca con conferimento di tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del dlgs. n.165/2001 anche in deroga ai limiti ivi previsti- effetti riflessi	e	t/c					0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
7.0.1	7-bis	4	Istituzione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Mef di n. 1 posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, al fine di di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
7.0.1	7-bis	4	Istituzione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Mef di n. 1 posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, al fine di di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - effetti riflessi	e	t/c					0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7.0.1	7-bis	6	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del dl 282/2004	s	c	-2,2	-11,1	-11,1	-11,1	-2,2	-11,1	-11,1	-11,1	-2,2	-11,1	-11,1	-11,1
	8	1	Istituzione di sette posizioni dirigenziali di livello generale per la direzione delle Ragionerie territoriali e di una posizione dirigenziale di livello non generale per la Ragioneria territoriale di Roma per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza	s	c	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0
	8	1	Istituzione di sette posizioni dirigenziali di livello generale per la direzione delle Ragionerie territoriali e di una posizione dirigenziale di livello non generale per la Ragioneria territoriale di Roma per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza- effetti riflessi	e	t/c					0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0
	8	4	Istituzione di due posizioni di funzioni dirigenziale non generale per i rapporti con la Banca europa ai fini dell'attuazione del PNRR - MEF DT	s	c	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
	8	4	Istituzione di due posizioni di funzioni dirigenziale non generale per i rapporti con la Banca europa ai fini dell'attuazione del PNRR - MEF DT - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	8	5	Riduzione tabella A MEF	s	c	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3
8.0.1	8-bis	1	Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso	s	c		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0
8.0.1	8-bis	1	Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso- effetti riflessi	e	t/c						3,9	3,9	3,9		3,9	3,9	3,9
8.0.1	8-bis	2	Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c		-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
			Titolo II- bis Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della Transizione ecologica e in materia di sport														
5.1000	17 - quinquies	1-2	Assunzione a tempo indeterminato di 218 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica	s	c		7,1	8,6	8,6		7,1	8,6	8,6		7,1	8,6	8,6
5.1000	17- quinquies	1-2	Assunzione a tempo indeterminato di 218 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica- effetti riflessi	e	t/c						3,5	4,2	4,2		3,5	4,2	4,2
5.1000	17 - quinquies	6	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c		-7,1	-8,6	-8,6		-7,1	-8,6	-8,6		-7,1	-8,6	-8,6
5.1000	17 - sexies	2	Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR	s	c	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6
5.1000	17 - sexies	2	Implementazione struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
5.1000	17 - sexies	2	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6
5.1000	17 - septies	1	Avvalimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correllate all'attuazione del PNRR- spesa per trattamento accessorio	s	c	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
5.1000	17 - septies	1	Avvalimento da parte del MITE di personale ENEA e ISPRA per espletamento delle attività tecniche e scientifiche correllate all'attuazione del PNRR- spesa per trattamento accessorio - effetti riflessi	e	t/c					0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
5.1000	17 - septies	2	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
5.1000	17 - octies	2-3	Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico	s	c	2,3	6,8	6,8	6,8	2,3	6,8	6,8	6,8	2,3	6,8	6,8	6,8
5.1000	17 - octies	2-3	Assunzione di personale Area III/F1 da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico- effetti riflessi	e	t/c					1,1	3,3	3,3	3,3	1,1	3,3	3,3	3,3
5.1000	17 - octies	4	Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico	s	c	0,8	2,4	2,4	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4
5.1000	17 - octies	4	Assunzione di personale Area III/F3 personale comandato da assegnare agli Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico- effetti riflessi	e	t/c					0,4	1,2	1,2	1,2	0,4	1,2	1,2	1,2
5.1000	17 - octies	5	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-3,1	-9,2	-1,6	-1,6	-3,1	-9,2	-1,6	-1,6	-3,1	-9,2	-1,6	-1,6

emendamenti	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5.1000	17 - octies	5	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-7,7	-7,7			-7,7	-7,7			-7,7	-7,7
5.1000	17 - octies	7	Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda	s	c	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
5.1000	17 - octies	7	Struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda- effetti riflessi	e	t/c					0,05	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1
5.1000	17 - octies	8	Riduzione Tab. A - Ministero dell'Interno	s	c	-0,1		-0,3	-0,3	-0,1		-0,3	-0,3	-0,1		-0,3	-0,3
5.1000	17 - octies	8	Riduzione Tab. A - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c		-0,3				-0,3				-0,3		
5.1000	17 - novies	1-3	Compenso all'inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico	s	c	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
5.1000	17 - novies	1-3	Compenso all'inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
5.1000	17 - novies	1-3	Compenso all'inviato speciale per il cambiamento climatico- spese per missioni	s	c	0,1	0,2	0,1		0,1	0,2	0,1		0,1	0,2	0,1	
5.1000	17 - novies	4	Riduzione Tab. A - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	s	c	-0,3	-0,4	-0,3		-0,3	-0,4	-0,3		-0,3	-0,4	-0,3	
5.1000	17- decies	1	Incremento di numero due componenti del Consiglio di amministrazione ENEA	s	c					0,03	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1
5.1000	17- decies	2	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008	s	k					-0,03	-0,1	-0,1	-0,1	-0,03	-0,1	-0,1	-0,1
			TOTALE ENTRATE	**e**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**32,0**	**32,7**	**32,7**	**7,7**	**32,0**	**32,7**	**32,7**
			TOTALE SPESE	**s**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			SALDO			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**32,0**	**32,7**	**32,7**	**7,7**	**32,0**	**32,7**	**32,7**

			Per memoria: disposizioni mediante utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia														
	9	1	Conferimento incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto nella gestione delle procedure complesse nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.			38,8	106,8	106,8	67,9								
	10	1	Istituzione di un contingente di 338 unità di personale presso presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per l'attuazione degli interventi del PNRR			9,3	28,0	28,0	28,0								
	10	3	Spese di funzionamento connesse alle attività del contingente di 338 unità di personale presso presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per l'attuazione degli interventi del PNRR			1,0	3,0	3,0	3,0								
	10	4	AGID- Assunzione di un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1			1,2	3,7	3,7	3,7								
	11	1	Procedure di reclutamento nel periodo 2021-2026, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo presso il Ministero di Giustizia				360,1	360,1	390,2								
	11	1	Assunzione, Procedure di reclutamento e formazione di 326 unità di personale da destinare all'Ufficio per il processo della Giustizia Amministrativa				8,5	8,5	8,2								
	13		Procedure di reclutamento,con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, di un contingentendi 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia				207,8	207,8	207,8								
	14		Espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni nell'amministrazione della giustizia ordinaria - oneri di funzionamento			3,3		0,3									
	14		Procedure concorsuali e spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.			0,5			0,3								
	16		Ciclo di attività formative per il personale assunto a tempo determinato - Giustizia ordinaria			0,2	2,0	1,5	1,1								
	16		Ciclo di attività formative per il personale assunto a tempo determinato - Giustizia amministrativa				0,04		0,04								

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06534 Frassinetti: Sulla progressione giuridica ed economica dei DSGA delle scuole pubbliche 137

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 142

5-06533 Belotti: Sull'avvio in presenza dell'anno scolastico 2021-2022 137

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 143

5-06532 Di Giorgi: Sull'adozione di protocolli di prevenzione, protezione e controlli frequenti finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico in presenza 137

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 145

5-06535 Aprea: Sulle procedure adottate dagli uffici scolastici regionali per l'assegnazione dei posti del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017 138

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 147

5-06536 Carbonaro: Sulle misure da adottare per garantire nel prossimo anno scolastico la didattica in presenza 138

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 149

5-06537 Toccafondi: Sull'indizione del concorso abilitante per docenti 139

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 151

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 140

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 140

Interventi di fine seduta 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 9.10.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06534 Frassinetti: Sulla progressione giuridica ed economica dei DSGA delle scuole pubbliche.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Carmela BUCALO (FDI), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara non soddisfatta della risposta, in quanto al riconoscimento giuridico della figura di direttore dei servizi generali e amministrativi non è fatto corrispondere un inquadramento economico adeguato. Ricorda che questa figura è diventata nel tempo sempre più importante all'interno dell'istituzione scolastica ed è stata oggetto di una crescente domanda di competenze in molti ambiti. Ritiene pertanto che sia giunto il momento di prevedere per tale figura una collocazione giuridica ed economica di livello superiore, allineata almeno a quella del direttore amministrativo degli istituti dell'AFAM. Auspica, quindi, che il Governo prenda atto dell'importanza della figura del direttore SGA, che sarà ancor più rilevante alla luce dei nuovi impegni correlati all'attuazione del PNRR. Quanto all'aspetto retributivo, rileva che in diverse circostanze il DSGA è chiamato a svolgere le proprie funzioni non solo su più scuole sottodimensionate, ma anche in scuole sovradimensionate: circostanza, questa, che, a suo parere, dovrebbe essere presa in considerazione nella determinazione delle indennità corrisposte ai DGGA.

5-06533 Belotti: Sull'avvio in presenza dell'anno scolastico 2021-2022.

Cristina PATELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, in qualità di cofirmataria.

Il sottosegretario Rossano SASSO, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*, aggiungendo che non esiste alcun obbligo vaccinale per gli studenti e che pertanto gli istituti scolastici non possono chiedere alle famiglie attestazioni di avvenuta vaccinazione e assicurando l'impegno non solo suo, ma anche del Ministro e di tutti, al Ministero, per ottenere la ripresa delle attività didattiche in presenza, perché è ormai evidente che non c'è da temere, per il Paese, solo la curva dei contagi, ma anche quella della deprivazione culturale. Sul trasporto scolastico e sul lavoro dei tavoli prefettizi, premesso che non in tutte le regioni questi ultimi sono stati attivati, assicura che si sta adoperando perché si costituiscano dappertutto.

Cristina PATELLI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e dei dati in essa riportati sulle percentuali di vaccinazioni effettuate per il personale della scuola.

5-06532 Di Giorgi: Sull'adozione di protocolli di prevenzione, protezione e controlli frequenti finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico in presenza.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando inoltre l'importanza di attivare un sistema di monitoraggio del modo in cui le scuole spendono le risorse loro destinate per finalità specifiche di protezione dal virus e contenimento dei contagi. Osserva, con riferimento anche ai dati forniti dal rappresentante del Governo in risposta all'interrogazione precedentemente svolta, che è certamente bene che i docenti e il personale scolastico si stia vaccinando, ma ciononostante permane nelle famiglie qualche preoccupazione. Ad avviso del suo gruppo, si dovrebbe stabilire l'obbligo vaccinale per il personale della scuola e, a parte questo, si dovrebbe accompagnare le scuole e assisterle nella spesa delle risorse pubbliche loro trasferite. Ad esempio, si dovrebbe promuovere la distribuzione, da parte delle

scuole, di mascherine FFP2 e valutare l'introduzione dei test salivari.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*, aggiungendo, con riferimento alle indicazioni tecniche di cui alla nota esplicativa del 22 luglio, che l'obbligo ribadito dal CTS di indossare le mascherine chirurgiche dove non si può mantenere i distanziamenti in aula implica – questo si desume – che dove il distanziamento sia possibile gli studenti potranno anche abbassare le mascherine. Quanto ai test salivari, che – come detto – il CTS non ritiene utili, riferisce che sta esercitando pressione sul Ministero della salute per ottenerne l'introduzione nella scuola, alla luce del fatto che l'Istituto superiore di sanità li ha validati e che alcune regioni sono state autorizzate ad impiegarli. Sottolinea inoltre l'impegno del Governo per iniziative di aiuto per le situazioni di svantaggio, ribadendo che è indispensabile frenare l'aumento della dispersione scolastica e della deprivazione culturale. Richiama poi l'attenzione sul Piano scuola estate 2021, rimarcandone l'importanza e sottolineando che si tratta di iniziative volontarie, per le quali è stato essenziale il contributo di enti del terzo settore.

Lucia CIAMPI (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, esprime soddisfazione per la risposta, analitica e completa. Apprezza in particolare la programmazione di interventi finalizzati a garantire la didattica in presenza e soprattutto di interventi per contrastare le disuguaglianze. Raccomanda un continuo monitoraggio della situazione e degli effetti delle misure adottate a seguito delle risorse stanziate con i due decreti-legge « sostegni », che giudica positive. Condivide la posizione del sottosegretario in merito ai test salivari e alla loro utilità e invita però il Governo non solo a raccomandare al personale della scuola le vaccinazioni su base volontaria, ma a renderle obbligatorie: cosa che, a giudizio suo e del suo gruppo di appartenenza, è indispensabile. Auspica che tale obbligo venga introdotto, in modo da rendere ancor più sicuri gli ambienti scolastici. Conclude esprimendo soddisfazione per il Piano scuola estate 2021.

5-06535 Aprea: Sulle procedure adottate dagli uffici scolastici regionali per l'assegnazione dei posti del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017.

Valentina APREA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Valentina APREA (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Era certa della correttezza burocratica del procedimento, ma confidava in uno sforzo e in un impegno del Ministero per risolvere il problema, in considerazione della situazione emergenziale in atto, e soprattutto delle difficili realtà delle regioni del Mezzogiorno. Esprime l'opinione che, a differenza di tante altre amministrazioni dello Stato, che hanno saputo fare scelte eccezionali per rispondere alle speciali esigenze innescate dalla pandemia, la scuola ha continuato a privilegiare burocrazia e rigidità procedurali che, se possono essere accettabili in situazioni normali, non lo sono nel contesto di un'emergenza di livello mondiale. Invita pertanto il Governo a un ripensamento e a un impegno per affrontare la questione da un diverso punto di vista e a non frustrare le aspettative delle tante persone che, pur avendo vinto un concorso, sono state costrette dalle circostanze a rinunciare al posto perché in una sede troppo lontana da casa: ciò è tanto più necessario in quanto non si tratta solo delle loro aspettative, ma anche di coprire l'alto numero di incarichi vacanti non ancora assegnati.

5-06536 Carbonaro: Sulle misure da adottare per garantire nel prossimo anno scolastico la didattica in presenza.

Marco BELLA (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario,

sottolinea che i danni provocati dalla didattica a distanza sono enormi, come ormai è chiaro, e che d'altra parte la chiusura delle scuole non ha apportato un contributo apprezzabile al contenimento della pandemia, come dimostrano i dati delle regioni in cui la didattica in presenza è stata sospesa più a lungo o più ampiamente. Ritiene che la completa ripresa della didattica in presenza sia essenziale e che per questo occorra, tra l'altro, aggiornare le procedure da attivare quando in una classe risulti presente uno studente positivo, non essendo possibile porre in quarantena tutti i compagni e il corpo docente.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*. Aggiunge che, come detto, è pieno l'impegno del Governo per assicurare la didattica in presenza e per contrastare la deprivazione culturale che ha colpito tantissimi ragazzi rimasti troppo tempo lontani dalla scuola. Sottolinea poi che le dotazioni organiche aggiuntive (cosiddetto organico COVID) ci saranno e ribadisce che farà il possibile per ottenere che si possano usare i test salivari all'interno delle istituzioni scolastiche.

Marco BELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che dimostra l'impegno e la volontà del Governo di riportare a scuola i ragazzi in presenza. Tuttavia, deve rilevare che il Piano scuola 2021/2022, più volte annunciato, a oggi, 4 agosto, non risulta ancora adottato, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, quando fu reso pubblico già nel mese di giugno. Prendendo atto delle rassicurazioni circa l'assegnazione di dotazioni organiche aggiuntive (cosiddetto organico Covid) nella misura di 70.000 unità, auspica che con questo si possa finalmente garantire l'osservanza delle misure di distanziamento necessarie all'interno delle istituzioni scolastiche. Con riferimento, poi, ai test salivari, prende atto del parere contrario del CTS e dell'impegno del sottosegretario. Torna invece a far presente che andrebbero riviste le misure attivabili in caso di presenza, nella classe, di elementi positivi al Covid, escludendo la messa in quarantena di tutti i componenti della classe.

5-06537 Toccafondi: Sull'indizione del concorso abilitante per docenti.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara non pienamente soddisfatto della risposta, soprattutto perché sono ancora incerte le tempistiche della procedura abilitante per i docenti delle scuole paritarie, il che non può non destare una legittima preoccupazione. In generale, sollecita una soluzione a monte del problema, con un concorso a cadenza fissa, per non dover intervenire sempre a valle, rincorrendo la questione annualmente, con misure d'emergenza. Preso atto che per i docenti delle scuole statali una soluzione è stata trovata, sottolinea la difficile situazione dei docenti delle scuole paritarie, che, in mancanza di abilitazione, possono essere assunti solo con contratti a tempo determinato. Evidenzia il paradosso della situazione, che sta portando le scuole paritarie ad avere un numero di insegnanti non abilitati maggiore di quelli con abilitazione e ne sta quindi mettendo a rischio l'esistenza, dato che la legge richiede la presenza di insegnanti abilitati come condizione per il riconoscimento della parità.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 10.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
(COM (2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
Doc. LXXXVI, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 28 luglio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Fusacchia, ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi richieste di intervento, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO), *relatore,* ricordato che i due atti in esame, certamente importanti perché programmatici, sono comunque atti di indirizzo generale, rispetto ai quali non è utile formulare osservazioni di dettaglio, formula una proposta di parere favorevole su entrambi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 10.30.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.
C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Piccoli Nardelli, ha svolto la relazione introduttiva.

Margherita DEL SESTO (M5S), dopo aver sottolineato che il provvedimento è condivisibile e che del resto già tutti i gruppi parlamentari del Senato hanno sostenuto la proposta di legge e dopo aver richiamato, in modo particolare, l'adesione della senatrice Segre, si sofferma a ricordare l'importanza storica del Parco di Servigliano quale luogo connotato da un particolare significato civile e morale. Esprime tuttavia sorpresa per la mancata presentazione, da parte del comune di Servigliano, dell'istanza per la verifica dell'interesse culturale, di cui dà notizia il dossier del Servizio studi. Fermo restando che personalmente ritiene che l'interesse sussista, trova anomalo che il comune si disinteressi di questo riconoscimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice,* premesso di condividere la curiosità della deputata Del Sesto e di aver a sua volta, informalmente, chiesto chiarimenti, risponde di non avere ancora avuto spiegazione chiara delle ragioni della mancata presentazione dell'istanza da parte del comune. Ad ogni modo, ritiene indiscutibile l'interesse culturale del Parco. Approfondendo la storia dell'*ex* campo di prigionia di Servigliano, ha avuto modo di apprendere che, oltre a quanto già detto in sede di relazione iniziale, il Parco si intreccia con altre vicende storiche interessanti: ci fu il personale interessamento di Romolo Murri, eletto proprio in quella zona, e di Alcide De Gasperi, che si occupò, in particolare, dei profughi trentini spediti a Servigliano per essere « rieducati ». Dopo aver tracciato nuovamente un breve profilo storico del campo, conclude sottolineando che, per avere migliore comprensione delle vicende di quel luogo, è opportuno ricordare che non fu solo un campo di prigionia, ma anche campo

di internamento e campo di raccolta di profughi.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di concludere celermente l'esame in sede referente, per poi verificare se sussistono le condizioni per richiedere il trasferimento della proposta alla sede legislativa. A tal fine, i rappresentanti dei gruppi hanno concordemente rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti in sede referente e hanno tutti dichiarato il proprio appoggio alla richiesta. Avverte che, a questo punto, la presidenza procederà a chiedere i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul disegno di legge nel testo approvato dal Senato e, una volta acquisitili, a verificare se ci sia l'assenso del Governo al trasferimento di sede. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi di fine seduta.

Alessandra CARBONARO (M5S) ricorda che ieri è venuto improvvisamente a mancare lo scrittore Antonio Pennacchi, alla cui memoria ritiene doveroso che la Commissione presti omaggio.

Vittoria CASA, *presidente*, unendosi alla deputata Carbonaro, esprime, a nome di tutta la Commissione, cordoglio per la morte di Antonio Pennacchi.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 agosto 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.05.

ALLEGATO 1

5-06534 Frassinetti: Sulla progressione giuridica ed economica dei DSGA delle scuole pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Frassinetti, relativamente alla valorizzazione e alla progressione giuridica ed economica del personale appartenente al ruolo del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), è noto che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale – Comparto Scuola 2006/2009 e, in particolare, della Tabella A al medesimo allegata, il profilo professionale in esame si configuri quale posizione apicale con conseguente progressione economica attribuita sulla base dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati nel ruolo di appartenenza e connessa liquidazione degli emolumenti aggiuntivi disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento, attribuiti in relazione allo svolgimento delle funzioni.

Ciò comporta che allo stato attuale il DSGA ha già una sua autonomia gestionale che non può però essere separata da quella didattica per evidenti motivi di coordinamento.

L'Amministrazione, proprio al fine di consentire ai competenti Uffici di quantificare e liquidare correttamente le richiamate indennità, effettua apposita ricognizione funzionale a monitorare il numero di incarichi di reggenza affidati sulle scuole sottodimensionate. Ciò in quanto la corresponsione delle indennità a favore del personale DSGA è in ragione della circostanza che svolga le proprie funzioni in seguito all'abbinamento tra scuole sottodimensionate ovvero che sia titolare di incarichi di reggenza su scuole sottodimensionate.

A tal proposito, quanto al pagamento dell'indennità mensile del DSGA, prevista dall'articolo 4, comma 70, della legge n. 183 del 2011 – « indennità di reggenza » – posso rassicurarla sul fatto che sono state proposte, in sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative occorrenti alla necessaria copertura finanziaria per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. All'esito della verifica positiva da parte della Ragioneria Generale dello Stato, si potrà dare corso agli adempimenti necessari all'erogazione dell'indennità in parola.

Onorevole, quanto in ultimo illustrato dimostra l'attenzione del Ministero sulle problematiche da Lei segnalate.

Ciò nonostante, condivido l'esigenza che vada sempre più valorizzato, in termini giuridici ed economici, il profilo professionale del DSGA, figura fondamentale per la gestione ed il funzionamento delle nostre istituzioni scolastiche, anche in considerazione del crescente aggravio dei carichi di lavoro che le segreterie scolastiche hanno dovuto affrontare negli ultimi anni.

ALLEGATO 2

5-06533 Belotti: Sull'avvio in presenza dell'anno scolastico 2021-2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Patelli, anche in questa sede posso confermarle che stiamo facendo un grande lavoro per assicurare agli oltre otto milioni di studenti e alle loro famiglie la completa ripresa della didattica in presenza, in sicurezza, così da ricostruire le condizioni relazionali e sociali che rappresentano il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni. Su questo aspetto il mio impegno sarà totale.

In tal senso, ricordo che abbiamo definito un significativo piano di finanziamenti per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche: installazione di impianti di aerazione, ventilazione meccanica e sanificazione.

Nel dettaglio, con il primo decreto Sostegni sono stati assegnati alle scuole 150 milioni di euro per garantire lo svolgimento della didattica in sicurezza, e altri 150 milioni per il potenziamento delle competenze e il recupero della socialità. Con il decreto Sostegni-*bis*, gli istituti statali potranno contare su 350 milioni per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. Per gli stessi fini, 60 milioni sono destinati alle scuole paritarie. Gli Enti locali disporranno di 70 milioni, oltre a quelli eventualmente non spesi lo scorso anno, per l'affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di spazi dedicati alla didattica.

Sono stati inoltre stanziati 400 milioni per attivare ulteriori incarichi temporanei di personale ATA e docente, in particolare per il recupero degli apprendimenti. Sul trasporto scolastico, prosegue il lavoro dei tavoli prefettizi di coordinamento ed è costante il raccordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sempre nel decreto Sostegni-*bis* sono previsti 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico. Le scuole potranno inoltre accedere al fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti.

Oltre a prevedere le necessarie risorse finanziarie, sempre al fine di garantire la ripresa in presenza e per fare bene e in sicurezza, il Ministero emanerà a breve il « Documento di pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021/2022) ».

Quanto alla campagna vaccinale, lo stesso documento, richiamando il verbale n. 34 del CTS, chiama la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-COVID, ad adoperarsi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute soprattutto dei soggetti più fragili, sia quale veicolo per la piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.

Il Comitato, difatti, conferma che la vaccinazione « costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-CoV-2 ». Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

A tal fine, dobbiamo supportare le istituzioni scolastiche nella promozione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS

riguardante le precondizioni per la presenza a scuola. Ritengo, infatti, fondamentale continuare a consolidare la cultura della sicurezza per sollecitare la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.

Ciò premesso, ricordo che il personale della scuola ha già risposto con grande senso di responsabilità e si è vaccinato con percentuali altissime a livello nazionale.

L'ultimo *report* settimanale del 23 luglio scorso, disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, dimostra che il trend è positivo: oltre il 78 per cento del personale docente ha completato il ciclo. Inoltre, lo stesso monitoraggio rileva che quasi l'85 per cento della restante parte del personale scolastico ha ricevuto la prima dose a fronte di un 15 per cento ancora in attesa della prima somministrazione.

Certamente, occorre lavorare ancora su alcuni contesti territoriali che sono stati meno attivi, ma nelle prossime settimane sono convinto che i dati miglioreranno ulteriormente: per settembre mi aspetto una quota di immunizzati di almeno il 90 per cento.

Onorevole, ho ragione di stimare che con queste premesse e con lo scrupoloso rispetto delle ben note regole di prevenzione del contagio, l'anno scolastico che è alle porte potrà partire e proseguire con tutti gli studenti nelle aule, in sicurezza.

ALLEGATO 3

5-06532 Di Giorgi: Sull'adozione di protocolli di prevenzione, protezione e controlli frequenti finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico in presenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Di Giorgi, condivido con lei che l'organizzazione scolastica ordinaria, già di per sé complessa, deve necessariamente coniugarsi con il lavoro straordinario diretto a fronteggiare in modo adeguato le difficoltà generate dal perdurare dell'emergenza sanitaria per garantire l'avvio dell'anno scolastico, in sicurezza, delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

In questo senso richiamo i 1,680 miliardi che abbiamo stanziato allo scopo anche con i decreti « Sostegni » e « Sostegni-*bis* », rinviando per una più dettagliata e puntuale declinazione delle misure di intervento a quanto ho già illustrato nella risposta al quesito dell'Onorevole Belotti.

Nondimeno, resta fondamentale fornire a ciascun contesto territoriale e scolastico soluzioni per consentire, sin dal rientro a settembre, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza.

In tale prospettiva, recependo il parere espresso dal CTS abbiamo declinato, con nota esplicativa del 22 luglio scorso, le indicazioni tecniche, assumendo il distanziamento come misura prioritaria di sicurezza. Tuttavia, come affermato dallo stesso CTS, l'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà l'automatica interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre misure di prevenzione del contagio, ivi incluso l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei locali chiusi.

Il CTS conferma, inoltre, che il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti e per il personale della scuola è la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità. Mentre i bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso dei dispositivi delle vie aeree. L'osservanza dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree è prevista, in particolare, per le persone non vaccinate e per gli operatori durante la somministrazione dei pasti. Il CTS raccomanda, ancora, di garantire la tutela degli studenti le cui condizioni patologiche, pur consentendo la frequenza scolastica, li espongano a maggiori rischi associati al contagio da COVID-19.

Permangono, comunque, secondo il parere del CTS, il rispetto delle ben note regole di distanziamento, pulizia degli ambienti, lavaggio delle mani, ordinati ingressi e uscite da scuola, astensione dalla frequenza di personale scolastico e studenti con sintomi febbrili o in quarantena, limitazione e controllo negli accessi di personale estraneo.

Il CTS, inoltre, ha convalidato le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti e non considera utili test diagnostici preliminari all'accesso in ambito scolastico.

Quanto all'impatto delle vaccinazioni sul ritorno a scuola, il CTS ritiene che la vaccinazione « costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-CoV-2 ». Per questo mi associo all'appello fatto dal Ministro Bianchi: la vaccinazione è un atto di responsabilità collettiva e di solidarietà.

Ricordo che la percentuale attuale di vaccinazioni del personale scolastico è già molto significativa. Sono certo che il numero di immunizzazioni sarà ancor più elevato in futuro, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte al personale scolastico e agli studenti.

In ultimo, la rassicuro sul fatto che al fine di garantire la ripresa in presenza ed in sicurezza e contenere la diffusione del contagio, il Ministero emanerà a breve il « Documento di pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021/2022) » a cui farà seguito il Protocollo di sicurezza che il Ministero sta già predisponendo.

All'interno dei richiamati documenti saranno previste misure ancora più rafforzate nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l'aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica e di disagio giovanile.

Tali criticità, lo ricordo, hanno trovato una prima risposta nel Piano scuola estate 2021 da 510 milioni di euro, promosso dal Ministero dell'istruzione: un Piano di accompagnamento, un'occasione che sta consentendo a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale.

A partire dal mese di settembre, poi, in stretta connessione con le fasi precedenti, avrà inizio la III Fase del richiamato Piano, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. In questa prospettiva le scuole potranno intercettare i bisogni formativi degli studenti e le necessità sociali delle famiglie attraverso attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all'inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli *ad hoc* (ad es. sportelli autismo).

Onorevole, l'impegno per il nuovo anno scolastico è di assicurare a tutti gli studenti ambienti di apprendimento sicuri in cui ricostruire la dimensione relazionale e sociale penalizzata dai lunghi periodi di sospensione dell'attività in presenza.

ALLEGATO 4

5-06535 Aprea: Sulle procedure adottate dagli uffici scolastici regionali per l'assegnazione dei posti del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Aprea, in merito alla questione da Lei rappresentata riferisco quanto esposto dalla competente Direzione del Ministero.

La previsione da lei richiamata di cui al comma 92, articolo 1, legge n. 107 del 2015, relativa al conferimento dei posti di dirigente scolastico nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito nel 2011, è valida solo per le assunzioni interregionali.

Il concorso bandito nel 2011, difatti, aveva carattere regionale e non nazionale. Pertanto, la ratio della richiamata norma era proprio quella di poter assumere nelle altre regioni i dirigenti scolastici dalla graduatoria già menzionata, derogando alla regionalità della procedura concorsuale del 2011. Perciò, la stessa norma sull'accantonamento del 20 per cento dei posti non ha trovato applicazione per le assunzioni all'interno della singola regione.

Da quanto precisato, ne consegue che anche nel caso della Campania tutti coloro che si sono posizionati utilmente nella graduatoria del concorso del 2011 debbano essere assunti nella stessa regione sul 100 per cento dei posti disponibili.

Per completezza espositiva riferisco quanto comunicato dallo stesso USR per la Campania. La graduatoria ex DDG 13 luglio 2011 per la Regione Campania contava ben 657 aspiranti che sono stati immessi nei ruoli della regione a partire dal 2015. Peraltro, la medesima graduatoria che lo scorso anno appariva esaurita, al momento è nuovamente aperta in virtù del disposto di alcune sentenze del Consiglio di Stato che hanno ordinato l'inserimento a pettine di ulteriori partecipanti. Con la conseguenza che a partire dal prossimo 1° settembre e per i prossimi anni dovranno essere immessi nei ruoli della Campania ulteriori 61 aspiranti. Per il prossimo anno scolastico le disponibilità per le immissioni sono pari a 9.

Quanto alla questione relativa ai dirigenti scolastici destinatari delle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992, la competente Direzione ha precisato che il beneficio prescritto dalla richiamata legge ha trovato applicazione quale titolo di precedenza all'interno della regione di destinazione e non al momento della scelta della regione stessa, che è stata assegnata secondo l'ordine della graduatoria come residuo dei posti rimasti all'esito delle scelte fatte dai vincitori in posizione precedente ai rinunciatari.

Pertanto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del decreto direttoriale 1259/2017 i dirigenti scolastici nominati, non accettando di assumere servizio nelle regioni di destinazione, sono stati ritenuti rinunciatari e quindi depennati dalla graduatoria.

Quanto ai decreti con i quali sono stati depennati dalla graduatoria di merito coloro che non hanno accettato la sede assegnata, l'Amministrazione ha precisato che essere in possesso del beneficio della legge n. 104 del 1992 non rappresentava giustificato motivo per non assumere servizio, atteso che lo stesso beneficio era da considerarsi quale titolo di precedenza nella scelta della sede all'interno della regione di destinazione.

Circa la questione da lei sollevata inerente alla mancata chiamata nell'anno successivo dei vincitori del concorso nazionale 2017, già immessi in ruolo nell'anno precedente, l'Amministrazione precisa che come per tutte le graduatorie concorsuali la chia-

mata del vincitore viene effettuata a scorrimento, seguendo l'ordine della graduatoria di merito, pertanto si è potuto verificare a titolo esemplificativo che l'ultimo chiamato dell'anno 2019, non abbia avuto la sede nella propria regione, o regione limitrofe, mentre il primo chiamato del 2020, benché dopo di quello, abbia avuto la possibilità di scegliere la propria regione. È ovviamente una circostanza che non si può dirimere per due ordini di motivi: in primo luogo la triennalità del contratto dei dirigenti scolastici con obbligo di permanenza nella prima sede di destinazione, in secondo luogo la nazionalità del concorso espletato, che prevedeva posti in tutta Italia a prescindere dalla regione di provenienza del candidato.

Infine, l'argomento da lei sollevato secondo cui i vincitori depennati sono a tutt'oggi presenti nella graduatoria nazionale di merito è da ricollegarsi ad una pronuncia cautelare del TAR del Lazio, successivamente superata dalla pronuncia di merito, che disponeva il loro reinserimento con riserva. Pertanto, a seguito della pronuncia di merito ai dirigenti scolastici immessi in ruolo con la riserva sono stati revocati i contratti e gli stessi restituiti al ruolo docente.

ALLEGATO 5

5-06536 Carbonaro: Sulle misure da adottare per garantire nel prossimo anno scolastico la didattica in presenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Bella, posso assicurarle che il Ministero è da tempo al lavoro per il rientro a settembre a scuola in presenza e in sicurezza.

Del resto, il Governo ha perseguito questo obiettivo sin dal suo insediamento. Già negli scorsi mesi, infatti, quando abbiamo affrontato la seconda ondata pandemica, abbiamo comunque garantito agli alunni della primaria di andare a scuola in presenza e ridotto al minimo l'utilizzo della formazione a distanza per tutti gli altri.

Questo nella consapevolezza, da lei condivisa, che la sospensione della didattica in presenza ha influito negativamente sugli apprendimenti dei ragazzi ed ha penalizzato soprattutto gli studenti più fragili.

I risultati delle prove Invalsi, purtroppo, ne sono una conferma. Dopo l'esito di tali rilevazioni e i dati diffusi, appena qualche giorno fa, sono ancora più convinto – e con me tutto l'Esecutivo – della necessità che vada assicurata per tutti i nostri studenti la didattica in presenza.

Del resto, lo stesso CTS, come chiaramente espresso nell'ultimo parere reso in ordine di tempo con il verbale n. 34, considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza per i riflessi che la socialità a scuola assume sullo sviluppo psicologico e personale dei ragazzi.

È di tutta evidenza, quindi, come sia da evitare in ogni modo un altro anno di didattica a distanza, di isolamento fisico, di incertezze per i nostri ragazzi.

L'impegno in questa direzione è testimoniato anche dalle risorse stanziate nei recenti provvedimenti del Governo: 1,680 miliardi in totale per il rientro in sicurezza a settembre.

Ricordo che solo con i decreti « Sostegni » e « Sostegni-*bis* » abbiamo assicurato risorse significative per la messa in sicurezza delle scuole, per le dotazioni organiche aggiuntive (Organico COVID), per gli acquisti di dispositivi di protezione individuale e degli ambienti e per il potenziamento del trasporto scolastico, un passaggio, quest'ultimo, imprescindibile per garantire un inizio in sicurezza del nuovo anno scolastico.

Inoltre, abbiamo declinato, con apposita nota esplicativa, le indicazioni tecniche fornite dallo stesso CTS nel richiamato parere reso nella seduta del 12 luglio scorso.

Tra le altre questioni oggetto dell'interrogazione, si evidenzia che il CTS si è espresso anche per quanto riguarda i test. Riferisco, quindi, quanto all'uso di test salivari che, al momento, il CTS non valuta utili test diagnostici preliminari all'accesso in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti e lo scrupoloso rispetto della ben nota regola di astensione dalla frequenza di personale scolastico e studenti con sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie.

Come anticipato nella citata nota esplicativa, diffusa a tutte le istituzioni scolastiche, sempre al fine di garantire la ripresa in presenza ed in sicurezza il Ministero emanerà a breve il « Documento di pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021/2022) » che proprio oggi è all'ordine del giorno della Conferenza unificata.

Va da sé che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione sanitaria. Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli aggiornamenti che il medesimo CTS ritenesse necessari alla luce delle nuove evidenze scientifiche e alla progressione della copertura vaccinale.

ALLEGATO 6

5-06537 Toccafondi: Sull'indizione del concorso abilitante per docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Toccafondi, siamo consapevoli che tutelare le scuole paritarie, parte integrante del Sistema nazionale di istruzione secondo quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000, significa tutelare la libertà di scelta educativa così come sancito dalla nostra Costituzione.

Difatti, l'articolo 33 della Costituzione stabilisce che « La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali ».

Avendo a mente questi principi, ricordo che con il Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 è stata introdotta la procedura straordinaria finalizzata all'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento riservata anche ai docenti che hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole paritarie, ferma però restando la possibilità, per gli stessi, di poter prendere parte al concorso ordinario anche ai fini dell'immissione in ruolo, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Tuttavia, corre l'obbligo precisare che anche questa procedura ha risentito dei ritardi e delle criticità dovute all'emergenza epidemiologica ancora in atto.

Come ben sa, le uniche procedure selettive svolte pur in presenza dell'emergenza COVID-19 sono state:

il concorso straordinario finalizzato all'immissione in ruolo di personale docente per la scuola secondaria di I e II grado;

il concorso ordinario per l'insegnamento delle discipline scientifiche « STEM » nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Onorevole, per soddisfare le esigenze da lei segnalate, le assicuro che sarà mia cura monitorare affinché il Ministero garantisca l'avvio della procedura in tempi serrati, tenuto conto dell'andamento epidemiologico e dei necessari accorgimenti.

A regime, in un'ottica di organica e sistematica riforma della formazione iniziale, ritengo inoltre che dovrà essere tenuta in massima considerazione la questione da lei segnalata relativa alla necessità di abilitare docenti che sono indispensabili a garantire la qualità del servizio nelle scuole paritarie, essendo l'abilitazione requisito fondamentale per il mantenimento della parità delle stesse scuole.

Quindi sarà mio impegno mantenere costante ed elevata l'attenzione sul tema del conseguimento dell'abilitazione anche per il personale docente delle paritarie e le garantisco che ogni iniziativa in questa direzione incontrerà, oltre al mio favore, sicuramente il parere favorevole dell'Amministrazione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 agosto 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Audizione di rappresentanti di Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (APRI) (in videoconferenza), Consulta per le persone in difficoltà (CPD) e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus Aps (UICI) 153

Audizione di rappresentanti di Kyoto Club (in videoconferenza) e Legambiente 154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06570 Liuzzi: Selezione del modello di intervento dello Stato rispetto alla connettività nelle aree cosiddette grigie e nere 154

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 156

5-06571 Capitanio: Tempestiva attuazione del programma *Smarter Italy* 154

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 158

5-06572 Gariglio: Riapertura degli uffici postali nella regione Abruzzo, con particolare riferimento a quello di Collarmele 154

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

Audizione di rappresentanti della Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS), Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), Associazione Trasporti (ASSTRA) (in videoconferenza) e Sistema Trasporti (in videoconferenza) 155

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (in videoconferenza) 155

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica 155

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 agosto 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Audizione di rappresentanti di Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (APRI) (in videoconferenza),

Consulta per le persone in difficoltà (CPD) e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus Aps (UICI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.25.

Audizione di rappresentanti di Kyoto Club (in videoconferenza) e Legambiente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 14.05.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06570 Liuzzi: Selezione del modello di intervento dello Stato rispetto alla connettività nelle aree cosiddette grigie e nere.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, menzionando anche la riunione del Comitato interministeriale per la transizione digitale tenutasi la settimana precedente.

Il vice ministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, facendo inoltre presente che gli esiti della mappatura delle reti verranno condivisi con gli *stakeholder* presenti sul territorio.

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, ringrazia il vice ministro per la risposta, che le appare ben motivata. Osserva però che il punto dirimente è prettamente politico, vale a dire a chi spetterà infine la proprietà dell'infrastruttura, punto direttamente collegato a quello, non ancora risolto, della rete unica. La decisione relativa a quest'ultima, su cui sono già in programma ulteriori interlocuzioni con il Ministro Colao, dovrà essere assunta sulla base di un'accurata ponderazione.

5-06571 Capitanio: Tempestiva attuazione del programma *Smarter Italy*.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il vice ministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando, dichiara la propria soddisfazione, osservando però che la risposta al quesito posto nell'interrogazione è in realtà condensata nell'ultimissima parte dell'intervento del vice ministro. Manifesta apprezzamento per la notizia che i primi bandi relativi al programma saranno lanciati entro ottobre 2021, anche se, rileva, l'adesione di comuni e città risale allo scorso febbraio, e dunque è già trascorso un lasso di tempo considerevole. Avanza dunque la richiesta che il Ministero solleciti l'Agenzia per l'Italia digitale in modo da evitare ulteriori ritardi, visto anche il fatto che gli obiettivi del programma *Smarter Italy* rientrano in pieno fra le priorità del PNRR.

5-06572 Gariglio: Riapertura degli uffici postali nella regione Abruzzo, con particolare riferimento a quello di Collarmele.

Stefania PEZZOPANE (PD), intervenendo da remoto in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il vice ministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, ringrazia il vice ministro per la dettagliata risposta, che dimostra un elevato grado di attenzione per il territorio. Riconosce che Poste Italiane sta compiendo un intenso sforzo allo scopo di ripristinare un servizio pienamente efficiente, al pari di altri gestori; osserva però che 16 su 159 uffici postali con orario rimodulato non sono un dato consolante, giacché si tratta di realtà montane interne, dove non vi sono alternative. Auspica dunque che il Ministero solleciti Poste Italiane ad un impegno ulteriore.

Per quanto riguarda il caso specifico di Collarmele, accoglie con soddisfazione quanto rappresentato dal vice ministro. Fa però presente che non si tratta ancora di quanto atteso dalla popolazione di quel comune e si augura che risultati migliori possano conseguire all'interrogazione a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 agosto 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 agosto 2021.

Audizioni sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

Audizione di rappresentanti della Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS), Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), Associazione Trasporti (ASSTRA) (in videoconferenza) e Sistema Trasporti (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.30.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.10.

ALLEGATO 1

5-06570 Liuzzi: Selezione del modello di intervento dello Stato rispetto alla connettività nelle aree cosiddette grigie e nere.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Come noto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state apportate novità sul fronte organizzativo di diversi Ministeri. In particolare, con il citato decreto il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative nell'ambito della Strategia BUL sono affidati al Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, con riferimento alla tematica trattata nell'atto in discussione, si rappresenta che il 25 maggio scorso il citato Comitato ha approvato la Strategia italiana per la Banda Ultra Larga « Verso la *Gigabit Society* » che definisce nello specifico le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione Europea.

Obiettivo della Strategia, come ricordato, è quello di portare la connettività a 1 Gbit/s su tutto il territorio nazionale entro il 2026, dunque in anticipo rispetto agli obiettivi europei, fissati al 2030.

Con particolare riferimento al Piano « Italia a 1 Giga », si rappresenta che esso è finalizzato a fornire connettività a 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* nelle aree a fallimento di mercato, le cosiddette « grigie » e « nere » NGA (*Next Generation Access*), per un totale di 8,5 milioni di unità immobiliari, lasciando agli operatori la libertà di utilizzare le tecnologie e le architetture che meglio rispondano alle esigenze dei territori, fermo restando il vincolo del raggiungimento dell'obiettivo dell'offerta di connettività a 1 Gbit/s (principio di neutralità tecnologica). Per l'attuazione della misura sono stati stanziati circa 3,8 miliardi di euro.

Fatte tali premesse, sentita Infratel Italia S.p.a., che ha avuto l'incarico di aggiornare la mappatura delle reti fisse a banda ultralarga nel territorio nazionale per l'attuazione della Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society, si rappresenta che il citato aggiornamento riguarda tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree oggetto degli interventi finanziati con il Piano « Aree bianche » (già autorizzato dalla Commissione Europea con la Decisione SA.41647 del 30 giugno 2016 ed in corso di attuazione).

Tale mappatura, svolta in conformità agli Orientamenti dell'Unione europea relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a Banda Larga, consente di individuare le aree di intervento pubblico nell'ambito dei piani della Strategia.

Secondo quanto riferito da Infratel in proposito, gli operatori hanno risposto alle consultazioni per la mappatura delle reti, rendendo noti i piani di copertura, riferibili a decisioni strategiche ed esecutive, adottate dai competenti organi di indirizzo e gestione degli operatori e completamente finanziati.

Come previsto al paragrafo 65 degli Orientamenti Europei, al fine di minimizzare il rischio che una semplice « manifestazione di interesse », da parte di un operatore, possa ritardare o impedire la fornitura di servizi a banda ultralarga nell'area interessata, questi dovrà trasmettere a Infratel, con periodicità semestrale, un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei piani dichiarati. Nel caso in cui l'operatore non attui il piano dichiarato o non fornisca gli aggiornamenti semestrali, Infratel avrà facoltà di procedere con l'esecuzione del piano di intervento pubblico,

nonché potrà dare notizia dell'inadempimento dell'operatore sul proprio sito istituzionale.

In conclusione, con specifico riferimento al quesito posto, dai primi dati della mappatura è emerso che circa il 70 per cento dei comuni delle aree su cui si andrà ad investire necessitano di interventi « a macchia di leopardo », poiché si tratta di zone dove esistono già altre reti. Le cosiddette aree bianche, invece, erano aree geografiche estese ed omogenee da coprire completamente. Il modello a concessione adottato in quel caso renderebbe dunque probabilmente più costoso l'investimento nelle aree « a macchia di leopardo », perché non consente di sfruttare le economie incrementali con le reti esistenti, e quindi le economie di scala. Sono comunque in corso tutte le opportune valutazioni con il Ministro per l'innovazione e la transizione digitale per individuare un modello d'intervento che possa attuare in tempi rapidi gli obiettivi prefissati in merito alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga.

ALLEGATO 2

5-06571 Capitanio: Tempestiva attuazione del programma *smarter Italy*.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole.

Come ricordato dall'Onorevole interrogante il programma *Smarter Italy* promosso dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione si pone come obiettivo – grazie all'uso degli appalti innovativi – di portare benefici ai cittadini, promuovendo l'efficienza della Pubblica Amministrazione e la sperimentazione sul territorio di soluzioni tecnologiche emergenti, in diversi ambiti: mobilità, ambiente, benessere della persona e beni culturali.

La dotazione finanziaria per la realizzazione di *Smarter Italy* è di oltre 90 milioni di euro, che comprende la quota iniziale di 50 milioni di euro messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico e le ulteriori risorse provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. In particolare, il MUR ha aderito Al Programma « *Smarter Italy* » con proprie risorse finanziarie pari a circa 43 milioni di euro per lo sviluppo di azioni concordate con le altre amministrazioni partecipanti.

I fondi saranno usati per finanziare gare d'appalto mirate a soddisfare il fabbisogno di innovazione espresso dalla Pubblica Amministrazione e dalla società in generale. In questo modo, *Smarter Italy* vuole, da una parte, migliorare la qualità di vita dei cittadini, dall'altra, immettere innovazione nelle imprese e nell'Amministrazione Pubblica.

I Comuni selezionati per la partecipazione al programma, che esprimeranno fabbisogni da soddisfare attraverso servizi innovativi, diventeranno laboratori di sperimentazione di tecnologie emergenti.

Alle gare appaltate da AgID possono partecipare imprese, *start-up*, università, centri di ricerca, enti del terzo settore e liberi professionisti che propongano progetti innovativi elaborati per rispondere alle esigenze indicate dei Comuni partecipanti al programma.

Il Programma si articola in varie fasi e presenta diverse Aree di intervento, quali: *Smart Mobility* per il miglioramento sostanziale dei servizi per la mobilità di persone e merci nelle aree urbane; Valorizzazione dei beni culturali (*Cultural Heritage*), per la valorizzazione economica e turistica delle aree di rilevanza storica e artistica; Benessere sociale e delle persone (*Wellbeing*) per il miglioramento dello stato psico-fisico dei cittadini; Protezione dell'ambiente per il miglioramento della situazione ambientale in tutti i suoi aspetti.

I tre Ministeri, promotori dell'iniziativa, collaborano attivamente con le pubbliche amministrazioni presenti su tutto il territorio nazionale per conoscere quali sono i fabbisogni di innovazione e sono attivi anche nella predisposizione della disciplina di attuazione del programma al fine di garantirne, al più presto, piena operatività.

I tre Ministeri e l'Agid sottoscriveranno entro brevissimo tempo il « Piano esecutivo » del programma *Smarter Italy*. Il « Piano » contiene il cronoprogramma degli appalti pubblici che dovranno essere banditi, le attività di comunicazione e di valorizzazione delle iniziative da realizzare, nonché la disciplina puntuale delle attività amministrativo-contabili.

Al riguardo si segnala che i finanziamenti necessari per l'attivazione delle prime gare d'appalto previste nel cronoprogramma sono già state trasferite all'Agid, che – come noto – è il soggetto attuatore di *Smarter Italy*.

Riguardo alle tempistiche indicate all'interno del Piano Triennale per la PA 20-22 redatto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, si rappresenta che a Febbraio 2021 si è completata l'adesione formale dei comuni e delle città parte del programma, che fungeranno da Laboratori Urbani di Innovazione, come soggetti ospitanti delle sperimentazioni.

I bandi per le sperimentazioni saranno invece rivolti al mercato per rispondere ai fabbisogni e casi d'uso espressi dai comuni stessi, lungo i 4 assi sopra citati: *Smart Mobility*, *Wellbeing*, Turismo e Cultura, Green e Ambiente. La necessità di maggiore tempo è, in parte, collegata alla necessità di rivedere un piano esecutivo che meglio possa coniugare le necessità di un mutato contesto anche legato all'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza.

Ciò detto, i primi bandi ad essere lanciati saranno quella relativi alla *Smart Mobility* con un primo bando entro Ottobre 2021 e i restanti entro la fine dell'anno corrente. I bandi relativi all'ambito *Wellbeing* avranno attuazione nella prima metà del 2022 e tutti i bandi, anche quelli relativi agli ambiti Cultura/Turismo e Green/Ambiente verranno lanciati entro il 2022.

ALLEGATO 3

5-06572 Gariglio: Riapertura degli uffici postali nella regione Abruzzo, con particolare riferimento a quello di Collarmele.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto il trasferimento all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) delle funzioni in materia di regolazione e vigilanza del settore postale svolte precedentemente dal Ministero dello sviluppo economico. Spetta, dunque, all'AGCOM la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale ».

Nell'ambito delle proprie competenze, si rappresenta che sulla tematica in discussione è stata sentita direttamente la Società Poste Italiane. Quest'ultima, *in primis*, ha rappresentato che, a causa dell'allerta pandemica da Sars-Cov-2, ha dovuto adottare una serie di misure di contenimento della diffusione del virus, anche attraverso la riorganizzazione della rete degli uffici postali.

Con specifico riferimento alla regione Abruzzo, Poste Italiane riferisce che, ad oggi, le misure di rimodulazione degli orari di apertura riguardano solamente 45 dei 473 uffici postali presenti nella regione. Queste le rimodulazioni apportate: 9 uffici normalmente aperti in doppio turno, oggi sono operativi in mono-turno; 22 uffici mono-turno normalmente operativi su 6 giorni, oggi sono operativi su 3 giorni; 13 uffici con apertura normalmente da 1 a 5 giorni, oggi sono operativi da 1 a 3 giorni; solo un ufficio ad oggi risulta chiuso.

Per quello che attiene alla Provincia de L'Aquila, gli interventi di rimodulazione riguardano solamente 16 dei 159 uffici postali presenti sul territorio: un ufficio normalmente aperto in doppio turno, oggi è operativo in monoturno; 12 uffici mono-turno normalmente operativi su 6 giorni, oggi sono operativi su 3 giorni; 3 uffici con apertura normalmente da 1 a 5 giorni, oggi sono operativi da 1 a 3 giorni.

Sono inoltre attivi 277 ATM Postamat, di cui 71 nella provincia de L'Aquila.

Con particolare riferimento all'ufficio postale di Collarmele, Comune di circa 830 abitanti, Poste rappresenta altresì che il predetto Ufficio rientra nel novero degli uffici postali la cui operatività, ad oggi, è stata rimodulata su 3 giorni a settimana.

Conseguentemente, in base a quanto riferito da Poste Italiane, le attuali razionalizzazioni, come risulta dalle verifiche effettuate dalla Società sui flussi di traffico, non destano particolari criticità. Maggiore affluenza si registrerebbe, infatti, solo nelle giornate di pagamento delle pensioni o delle scadenze fiscali con rallentamenti non rilevanti a livello operativo.

A tal ultimo proposito, tuttavia. Poste italiane rappresenta che per garantire la regolare erogazione, dei servizi alla Clientela, oltre a prevedere altri uffici postali aperti nel medesimo Comune e/o nei Comuni limitrofi, ha avviato un dialogo con le Istituzioni locali.

Poste Italiane, inoltre, riferisce di aver provveduto a fornire riscontro, con diverse note, anche al Sindaco di Collermele, illustrando le principali iniziative adottate per limitare la diffusione del contagio sul territorio, contemperando la preminente esigenza di tutela della salute pubblica con quella di garantire ai cittadini l'erogazione di servizi essenziali.

Il citato dibattito con i rappresentanti delle istituzioni locali inoltre prosegue, nell'attesa di una nuova valutazione sul ripristino orario, previsto per i prossimi mesi.

Al fine di fronteggiare l'attuale situazione pandemica, inoltre. Poste ricorda, in

via generale, che – in accordo con INPS e Protezione civile – è stato disposto il pagamento anticipato delle pensioni, articolando il calendario su più giornate al fine di diluire l'afflusso della clientela. Il predetto scaglionamento di pagamento ed il relativo calendario è comunicato ogni mese a tutti i sindaci del territorio nazionale.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, è stata offerta agli over 75 la possibilità di ricevere a domicilio il pagamento in contanti della propria pensione. La collaborazione con le Forze dell'Ordine e con la Protezione Civile consente, infine, la gestione di eventuali assembramenti nei giorni di pagamento delle pensioni.

In conclusione, voglio precisare che il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare le modalità di erogazione del servizio postale, nei limiti delle proprie competenze, al fine di assicurare un servizio efficiente ed omogeneo, e ad avviare – ove possibile – tutte le dovute iniziative per risolvere eventuali e serie criticità in tale ambito.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 163

ALLEGATO 1 (Parere favorevole) 166

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb. (Parere alla VI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 163

ALLEGATO 2 (Parere favorevole) 167

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame congiunto e rinvio)* ... 163

ALLEGATO 3 (Parere favorevole) 168

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 Baldelli *(Seguito esame e conclusione)* 164

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati *(Seguito esame e rinvio)* 164

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena *(Seguito esame e rinvio)* 164

RISOLUZIONI:

7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno *(Seguito della discussione e rinvio)* . 165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

AVVERTENZA 165

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Maria Soave ALEMANNO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1).*

Massimiliano DE TOMA (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Osserva che, per quanto il provvedimento all'esame modifichi specifiche norme contenute in precedenti decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si caratterizza essenzialmente per l'introduzione della Certificazione verde COVID-19, cosiddetto *green pass,* per l'accesso degli utenti e dei clienti a molti servizi e ambiti e accompagna le disposizioni con la previsione di sanzioni anche a carico dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività che, essendo tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove previsioni normative, sono, quindi, trasformati in controllori. Trova che tutto questo sia al limite dell'assurdo, tanto più che viene anche prevista la possibile irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Invita quindi la Commissione a riflettere sull'opportunità di non esprimersi in senso favorevole sul provvedimento all'esame.

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) ritiene che il cosiddetto *green pass,* come concepito nel provvedimento in titolo, non sia una giusta soluzione. Per tale motivo annuncia che esprimerà voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Luca SQUERI (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 10.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
Doc. LXXXVI, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 3 agosto 2021

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Martina NARDI, *presidente*, al fine di consentire un ampio dibattito su tematiche di così rilevante impatto su importanti e strategici aspetti dell'economia italiana e dell'Unione europea, propone di rinviare il voto sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice per consentire ai commissari eventuali ulteriori approfondimenti.

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, concorda con quanto suggerito dalla presidenza.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame congiunto degli atti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 10.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Doc. XXII, n. 56 Baldelli.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che la I e la II Commissione hanno espresso parere favorevole mentre la V Commissione ha espresso nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Francesca Bonomo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494 Benamati.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VI e XI, mentre non risultano ancora trasmessi i pareri di competenza delle Commissioni II, V e XIV e del Comitato per la legislazione.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, prende atto che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte di talune Commissioni.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.
C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Dario GALLI (LEGA), *relatore*, osservando che la tematica in oggetto è trasversale a tutti i gruppi, pur declinata da ciascuno secondo le proprie sensibilità, ribadisce l'auspicio che la Commissione indivi-

dui una sintesi politica che consenta di affrontarla efficacemente. A tal fine assicura che ogni contributo che giungerà dai commissari sarà oggetto di opportuni approfondimenti e considerazione.

Martina NARDI, *presidente*, osserva che il tema in oggetto riveste grande importanza e, auspica che la Commissione possa approfondire al meglio il contenuto dei provvedimenti in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 10.50.

7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 28 luglio 2021.

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) segnala che sono ancora in corso interlocuzioni tra le diverse forze politiche presenti in Commissione finalizzate a cercare una sintesi in vista di una riformulazione condivisa della risoluzione in titolo. Chiede, pertanto, che il voto finale possa essere rinviato ad altra seduta.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 agosto 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

ALLEGATO 1

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 105/2021 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223);

rilevato che il provvedimento all'esame proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale e la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

evidenziato che l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, subordinando al suo possesso l'accesso a taluni servizi e ambiti compresi, tra gli altri: servizi di ristorazione svolti al chiuso da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo; centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

preso atto che il medesimo articolo 3, al comma 1, dispone che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni;

rilevato, al proposito, che l'articolo 4, tra le altre disposizioni, interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, e introduce nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni;

ricordato, in particolare, l'articolo 11 che dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge « Sostegni » (n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

sottolineate le gravissime difficoltà che anche il settore dei locali da ballo ha affrontato e sta affrontando a seguito della crisi pandemica e delle chiusure disposte per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, al fine di compensare le perdite subite da questo settore economico e rilevata la necessità di un costante impegno a mettere in atto tutti gli interventi necessari perché sia garantita l'apertura in sicurezza delle attività, fornendo al contempo indennizzi e ristori adeguati alle attività stesse per le perdite subite,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante « Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione » (nuovo testo C. 2361 Ferro e abb.);

evidenziato, con favore, che la proposta di legge ha l'effetto di sistematizzare la disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione consentendo, inoltre, anche la compensazione dei crediti derivanti da prestazioni professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final) e la Relazione Programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n.4);

preso atto che la Commissione europea ha annunciato che nel 2021 si concentrerà sul duplice obiettivo di gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo e di cogliere l'opportunità offerta dal piano *Next Generation EU*, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'UE di domani, annunciando altresì l'impegno a lavorare intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e presentare proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE;

evidenziato che la Commissione europea per il 2021, ribadendo la centralità dell'attuazione del *Green deal*, ha presentato il 14 luglio 2021 un pacchetto di proposte, c.d. « *Fit for 55* », che include, tra l'altro, la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, nonché del regolamento sui livelli di emissione di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, e comprende anche: una proposta di regolamento per l'introduzione del citato meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni in paesi terzi e salvaguardare la competitività delle imprese europee; una proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima (*Social Climate Fund*), volto a limitare l'impatto che l'aumento del prezzo dei combustibili fossili impiegati nell'energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle famiglie e le piccole imprese più vulnerabili; due proposte per favorire la diffusione di carburanti e tecnologie sostenibili nel trasporto aereo e marittimo (*ReFuelEU Aviation Initiative* e *FuelEU Maritime Initiative*);

rilevato che tra gli interventi previsti dall'allegato al programma di lavoro figura l'aggiornamento della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per rispecchiare i più recenti sviluppi normativi, tecnologici e di mercato e accompagnare la duplice trasformazione – digitale e verde – dell'economia;

sottolineato che, per quanto concerne la digitalizzazione, la Commissione europea prefigura una tabella di marcia recante gli obiettivi per il 2030 per quanto concerne la connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali, tra i quali il raddoppio della quota dell'UE nella produzione mondiale dei seminconduttori all'avanguardia e la trasformazione digitale delle imprese, prefigurando entro il 2030 l'utilizzo da parte del 75 per cento delle imprese dell'Unione europea di *cloud*, intelligenza artificiale e *big Data* nonché che oltre il 90

per cento delle piccole e medie imprese raggiungano almeno un livello di intensità digitale di base;

rilevato che il Programma di lavoro della Commissione europea 2021 contempla l'introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e che, in tale contesto, il 3 giugno 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

preso atto con favore che la Commissione europea intende proseguire la revisione in corso delle norme in materia di concorrenza per garantire che siano adeguate all'evoluzione del contesto di mercato, anche per quanto riguarda l'accelerazione della digitalizzazione dell'economia, prevedendo altresì l'aggiornamento della nuova strategia industriale per l'Europa per tenere conto dell'impatto della COVID-19, del contesto competitivo globale e dell'accelerazione della duplice transizione verde e digitale, per il quale aggiornamento è stato peraltro già presentato il 5 maggio 2021 (COM(2021)350) che intende, in particolare, rafforzare la resilienza del mercato unico, in modo da garantire la libera circolazione di beni, servizi e lavoratori anche in tempi di crisi, ridurre le dipendenze dell'Unione in settori tecnologici e industriali strategici essenziali (autonomia strategica aperta) e accelerare la duplice transizione verde e digitale;

evidenziato che il programma 2021 evidenzia l'essenzialità per l'Europa che la crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale riaffermando l'importanza che il programma di lavoro, congiuntamente con la piena attuazione e l'utilizzo del programma SURE, permetta ai lavoratori di mantenere il loro reddito e alle imprese il proprio personale;

preso atto che la Commissione preannuncia la presentazione di misure volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria, in particolare mediante progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria, nonché misure legislative in materia di *governance* societaria sostenibile, per promuovere un comportamento sostenibile e responsabile a lungo termine da parte delle imprese, e misure volte a compiere progressi in materia di finanziamento sostenibile, in particolare tramite l'istituzione di una norma UE per le obbligazioni verdi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 170

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice) 172

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 174

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 17.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

C. 3223 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*, soffermandosi sulle tre osservazioni in essa contenute, riferite ai lavoratori « fragili » e ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Antonio VISCOMI (PD), condividendo il contenuto della proposta di parere formulata dalla relatrice, la invita tuttavia a valutare l'opportunità di modificarla al fine di prevedere che anche la prima e la seconda osservazione facciano riferimento alla proroga dell'efficacia delle disposizioni relative ai lavoratori « fragili » fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Ritiene, infatti, preferibile la proroga a un termine mobile, anziché a una data fissa, in quanto in questo modo non si renderebbe necessario intervenire periodicamente per la proroga dell'applicazione di disposizioni volte a tutelare i lavoratori rispetto a un possibile contagio.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), Paolo ZANGRILLO (FI) e Andrea GIACCONE (LEGA) si associano alle considerazioni del collega Viscomi.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, condividendo il rilievo formulato dal collega Viscomi, illustra una nuova formulazione della proposta di parere *(vedi allegato 2)*, che nella prima e nella seconda osservazione reca un invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere fino alla cessazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione delle disposizioni relative ai lavoratori « fragili » di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

preso atto della proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, disposta dall'articolo 1 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

considerato che l'articolo 2 proroga alla medesima data l'applicazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2021 relative all'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e modifica i parametri utilizzati per la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico;

rilevato che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina della certificazione verde COVID-19, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di *test* molecolari o antigenici, stabilendo che al possesso della certificazione sia subordinato l'accesso a una serie di attività e servizi, tra cui i concorsi pubblici;

osservato che l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione di una serie di disposizioni adottate per fare fronte alle conseguenze della pandemia, riportate nell'Allegato al provvedimento, e, in particolare, proroga l'applicazione dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che reca la disciplina transitoria relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

osservato che l'articolo 9 proroga al 31 ottobre 2021 la disciplina in base alla quale i lavoratori « fragili » possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

considerato che il decreto-legge non prevede la proroga della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2021, per i medesimi lavoratori « fragili » che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;

rilevata l'opportunità di precisare in modo univoco che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad applicarsi le disposizioni ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria che permette ai lavoratori « fragili » di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021, al fine di allineare la durata della proroga a quella dello stato di emergenza;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9, al fine di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai medesimi lavoratori « fragili », escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

ALLEGATO 2

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

preso atto della proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, disposta dall'articolo 1, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

considerato che l'articolo 2 proroga alla medesima data l'applicazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2021 relative all'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e modifica i parametri utilizzati per la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico;

rilevato che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina della certificazione verde COVID-19, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di *test* molecolari o antigenici, stabilendo che al possesso della certificazione sia subordinato l'accesso a una serie di attività e servizi, tra cui i concorsi pubblici;

osservato che l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione di una serie di disposizioni adottate per fare fronte alle conseguenze della pandemia, riportate nell'Allegato al provvedimento, e, in particolare, proroga l'applicazione dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che reca la disciplina transitoria relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

osservato che l'articolo 9 proroga al 31 ottobre 2021 la disciplina in base alla quale i lavoratori « fragili » possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

considerato che il decreto-legge non prevede la proroga della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2021, per i medesimi lavoratori « fragili » che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;

rilevata l'opportunità di precisare in modo univoco che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad applicarsi le disposizioni ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione della disciplina transitoria che permette ai lavoratori « fragili » di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9, al fine di prevedere la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai medesimi lavoratori « fragili », escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 176

ALLEGATO (Proposte emendative) 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 19.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IV, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e i pareri favorevoli, con osservazioni, delle Commissioni VII, IX, XI e XIV.

Ricorda che alle ore 12 di ieri, martedì 3 agosto, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 1.300 *(vedi allegato)*.

Per quanto concerne le proposte emendative presentate, fa presente che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, la presidenza ritiene che debbano considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Lucaselli 1.68, volto a sospendere la procedura per il rilascio dei permessi di soggiorno fino al perdurare dello stato di emergenza nonché le misure di accoglienza per nuovi migranti; Braga 1.67 che, al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività del Servizio nazionale della protezione civile, abroga i commi da 1-*quater* a 1-*sexies* dell'articolo

9 del decreto-legge n. 73 del 2021, che assegnano all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022; Sapia 1.04, che modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2020, in materia di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria; Sapia 1.03, che modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2020, in materia di dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della regione Calabria; Sapia 2.01, che prevede modifiche alla disciplina vigente, volte all'assunzione di personale per il funzionamento dell'ufficio commissariale del Commissario *ad acta* nominato per il risanamento del sistema sanitario della regione Calabria; Orfini 3.6, che abroga le disposizioni in materia di lotta all'occupazione abusiva di immobili, anche di edilizia residenziale pubblica (articolo 5 del decreto-legge n. 80 del 2014); Gemmato 3.02, che prevede il finanziamento per la ricerca e lo sviluppo di un particolare tipo di vaccino anti SARS-CoV-2; Bellucci 4.160 che, nelle more di una riforma organica del *welfare*, dispone un'integrazione delle strutture assistenziali residenziali per anziani con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità; Di Lauro 4.039, volto ad escludere gli enti Parco, i consorzi e gli enti gestori di parchi e aree naturali protette dalla proroga concessa, fino al termine dello stato di emergenza COVID-19, per il rinnovo delle cariche degli organi amministrativi scaduti e non ricostituiti; Villani 4.036 che, modificando il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni) prevede la collocazione dell'autista-soccorritore nel ruolo sociosanitario del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale; Provenza 4.037, che interviene sul decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni) istituendo, presso l'Istituto superiore di sanità la Rete nazionale per il sequenziamento genomico costituita dai laboratori di microbiologia e da centri di sequenziamento genomico; Piccoli Nardelli 4.042, che detta disposizioni riguardanti le posizioni dirigenziali di livello generale degli uffici del Ministero dell'istruzione; Belotti 5.38, Colmellere 5.40 e 5.39, Belotti 5.41, De Angelis 5.42, 5.43, 5.44 e 5.45, volti a prevedere, presso le istituzioni scolastiche, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere-operatore sanitario; Donina 6.03, volto a sopprimere l'autorizzazione della Commissione europea con riferimento agli effetti delle disposizioni che consentono, nell'ambito del trasporto pubblico locale, la non applicazione di decurtazioni di corrispettivo o sanzioni in ragione delle minori percorrenze realizzate da parte dei committenti di tali servizi; Bagnasco 6.05, che ridefinisce la fattispecie delle violazioni dell'obbligo di fornire determinati dati statistici, in relazione all'applicazione delle correlate sanzioni; Morrone 7.04 e Paolini 7.02, che stabiliscono una nuova indennità mensile in favore dei magistrati onorari in servizio; Morrone 7.03, che prevede l'istituzione del ruolo tecnico dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria; Delmastro Delle Vedove 7.06, volto a prevedere un differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti; Turri 8.04, che reca una modifica organica della disciplina relativa alla Corte dei Conti; Di Muro 8.03, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale », disciplinando le condizioni di accesso al medesimo; Trizzino 8.01 che, modificando il decreto-legge n. 73 del 2021, detta disposizioni riguardanti le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione di prestazioni concernenti le cure palliative e di terapia del dolore in ambito ospedaliero; Iezzi 9.09, che interviene sul decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che il Ministro dell'interno, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale; Iezzi 9.04, che interviene sul predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 prevedendo, fino alla revoca dello stato di emergenza, il

divieto per ogni imbarcazione che abbia compiuto attività di soccorso di stranieri in mare, di fare ingresso nei porti italiani prima dell'espletamento dei controlli per verificare la sicurezza a bordo; Di Muro 9.07 e Tonelli 9.08 che, intervenendo sempre sul suddetto del decreto legislativo n. 286 del 1998 dispongono, fino al termine dello stato di emergenza, che i porti italiani non assicurino i necessari requisiti per la classificazione e definizione di *place of safety*, sulla ricerca e il salvataggio in mare, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali al di fuori dell'area SAR italiana; Iezzi 9.010, che dà facoltà alla società AREXPO S.p.A. di stipulare con le amministrazioni pubbliche e con le relative società *in house* accordi non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana; Ferrari 10.01 e 10.03, che autorizzano l'assunzione di unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure », fino al 31 dicembre 2022, per potenziare il controllo dei centri di permanenza per i rimpatri; Gemmato 11.02 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, e ne prevede la disciplina; Brambilla 11.03, che vieta e sanziona l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali da pelliccia per evitare la diffusione della zoonosi.

Oltre alle proposte emendative che presentano profili di inammissibilità per materia, la presidenza non ritiene altresì ammissibili i seguenti emendamenti: Ziello 1.36, Tonelli 1.35, Fogliani 1.37 e Di Muro 1.38 e Invernizzi 1.39, poiché recano disposizioni concernenti la convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera e del Senato, materia la cui disciplina è rimessa all'autonomia costituzionale delle Camere; Tonelli 1.41 e 1.49 (limitatamente al secondo periodo del capoverso 1-*bis*) e Fogliani 1.06, in quanto delineano procedure incongrue con riferimento alle competenze e ai rapporti tra organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, anche in considerazione del fatto che lo stato di emergenza è prorogato da una norma di rango legislativo; Claudio Borghi 3.240, 3.241 e 3.242, in quanto attribuiscono una funzione consultiva alla Corte europea per i diritti dell'uomo, al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio europeo, nell'ambito del procedimento legislativo; Morani 3.0173, volto a introdurre l'obbligo della certificazione verde Covid-19 per accedere all'interno dei palazzi della Camera, in contrasto con l'autonomia costituzionale delle Camere; gli identici emendamenti Bucalo 4.14 e Villani 4.152, in quanto prevedono che il Governo adotti un decreto legislativo per consentire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico, in contrasto con la riserva di legge per le deleghe legislative di cui all'articolo 72 della Costituzione; Cunial 14.1 e Ravetto 14.2, volti, rispettivamente, a sopprimere l'articolo concernente l'entrata in vigore del decreto-legge e a differirne l'entrata in vigore, non risultando essi congrui rispetto al contesto logico e normativo del decreto-legge.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità testé pronunciato è fissato alle ore 10 di domani. L'esito degli eventuali ricorsi sarà reso noto nel corso di una seduta che avrà luogo nella mattinata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.15 alle 20.

ALLEGATO

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

1.6. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, sopprimere il comma 1;*

b) *sopprimere l'articolo 6.*

1.70. Lollobrigida, Meloni, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

Sopprimerlo.

*** 1.1.** Sodano.

*** 1.2.** Cunial.

Al comma 1, sopprimere le parole da: dichiarato con deliberazione *fino a:* 21 aprile 2021.

1.66. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Al comma 1, sopprimere la parola: ulteriormente.

1.65. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 10 settembre;

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 10 settembre.

1.29. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 22 settembre.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. » sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo » sono sostituite con le seguenti: « con decreto-legge, previo parere delle Camere »;

b) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 22 settembre.

1.25. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 22 settembre.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, *sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 22 settembre.

1.7. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 24 settembre.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 24 settembre.

1.11. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 27 settembre e previo passaggio parlamentare di convalida da parte delle Camere.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 27 settembre.

1.12. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 28 settembre.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 28 settembre.

1.13. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 29 settembre.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 29 settembre.

1.16. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 settembre, previo passaggio parlamentare di convalida da parte delle Camere. In caso di mancata convalida da parte delle Camere lo stato di emergenza si intende cessato.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovunque ricorrano le parole: « 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « 6 mesi »;

b) *all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 30 settembre.

1.19. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 settembre.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « di ulteriori 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « di ulteriori 6 mesi »;

b) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 30 settembre.

1.8. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 settembre;

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le

parole: « i 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « i 6 mesi »; e le parole « di ulteriori 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « di ulteriori 6 mesi »;

b) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 30 settembre.

1.28. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 1° ottobre.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 1° ottobre.

1.24. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 4 ottobre.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 4 ottobre.

1.18. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 5 ottobre.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 5 ottobre.

1.14. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 7 ottobre.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 7 ottobre.

1.15. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 10 ottobre, previo passaggio parlamentare di conferma in ciascuna delle due Camere.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « di ulteriori 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « di ulteriori 3 mesi »;

b) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 10 ottobre.

1.9. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 ottobre.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « di ulteriori 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « di ulteriori 6 mesi ».

1-*ter*. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo » sono sostituite con le seguenti: « con decreto-legge »;

b) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 30 ottobre.

1.23. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre, previo passaggio parlamentare di convalida delle Camere. In caso di mancata conferma da parte delle Camere lo stato di emergenza si intende revocato.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: « 12 mesi » con le seguenti: « 6 mesi ».

1-*ter*. All'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: « o con delibera delle Camere »;

b) *all'articolo 6, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre.

1.21. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

A*l comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre, previo passaggio parlamentare di convalida delle Camere. In caso di mancata conferma da parte delle Camere lo stato di emergenza si intende revocato.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « o con delibera delle Camere »;

b) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre.

1.20. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « di ulteriori 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « di ulteriori 6 mesi ».

1-*ter*. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o con delibera delle Camere »;

b) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre.

1.22. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* al 31 ottobre 2021 previa valutazione nel mese di settembre del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19

1.3. Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre.

1.26. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 novembre.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: « 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « 6 mesi »; le parole: « di ulteriori 12 mesi » sono altresì sostituite con le seguenti: « di ulteriori 3 mesi »;

b) *all'articolo 6, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 30 novembre.

1.30. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 novembre.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 novembre.

1.27. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 1° dicembre.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovunque ricorrano le parole: « 12 mesi » sono sostituite con le seguenti: « 5 mesi »;

b) *all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre *con le seguenti:* 1° dicembre.

1.10. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* fino al contemporaneo collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca o gialla e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre *con le seguenti:* fino al contemporaneo collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca o gialla e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

1.32. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* fino al collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre *con le seguenti:* fino al collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

1.31. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione in entrambi i rami del Parlamento, entro il 30 novembre 2021, da parte del Presidente del Consiglio, o in sua vece del Ministro della salute, sull'andamento della curva epidemiologica e sui dati relativi al tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

1.5. Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione alle Camere del Presidente del Consiglio sull'andamento della curva epidemiologica e sui dati relativi al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19

1.4. Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Caffaratto, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Laz-

zarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento e Governo, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile e per tutta la durata dello stato di emergenza, si terranno incontri tra rappresentanti dei gruppi parlamentari e Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato. In tali incontri il Governo dovrà illustrare le ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza.

1.33. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento e Governo, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza si terranno incontri tra rappresentanti dei gruppi parlamentari e Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro della salute o il Ministro per i rapporti con il Parlamento. In tali incontri il Governo dovrà riferire sulle ragioni che stanno alla base del perdurante mantenimento dello stato di emergenza.

1.34. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo e regioni, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro della salute. In tali incontri il Governo dovrà riferire sulle ragioni che stanno alla base del mantenimento dello stato di emergenza.

1.36. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento e Governo, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro della salute o un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In tali incontri il Governo dovrà riferire sulle ragioni che stanno alla base del perdurare dello stato di emergenza.

1.35. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo, regioni e province autonome, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri può delegare a tal fine il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

1-*ter*. Nei suddetti incontri il Governo dovrà illustrare le ragioni alla base del mantenimento dello stato di emergenza, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'incidenza del contagio sull'intero territorio nazionale.

1-*quater*. Su richiesta di una o più regioni, il Governo deve valutare l'opportunità di revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale nelle regioni che rispettano i parametri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, capoverso comma 16-*septies*, lettera *a)*, del presente decreto.

1.37. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo, regioni e province autonome, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare, a tal fine, il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

1-*ter*. Nei suddetti incontri il Governo dovrà spiegare le ragioni alla base del mantenimento dello stato di emergenza.

1-*quater*. Il Governo è comunque tenuto a sospendere lo stato di emergenza in quelle regioni che, sulla base dei parametri di cui all'articolo 2 del presente decreto, risultano trovarsi in zona bianca.

1.38. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo, regioni e province autonome, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

1-*ter*. Nei suddetti incontri il Governo dovrà spiegare le ragioni alla base del mantenimento dello stato di emergenza.

1-*quater*. Se una o più regioni, alla luce dei parametri di cui all'articolo 2 del presente decreto, risultano trovarsi in zona bianca, il Governo è tenuto a revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale, mantenendolo in vigore solo per le regioni restanti in zona gialla, arancione o rossa.

1.39. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è abrogato.

1.40. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica, o almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera possono adire il Consiglio di Stato per verificare la permanenza delle condizioni che giustificano il perdurare dello stato di emergenza.

1.41. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con cadenza mensile, deve adeguatamente informare ciascun ramo del Parlamento delle ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza. Ciascuna delle Camere, dopo aver ascoltato le motivazioni del Governo, può deliberare la revoca dello stato di emergenza.

1-ter, Al comma 4, dell'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dalle Camere ».

1.49. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica, almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza sanitaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, deve altresì esporre nel dettaglio le ragioni che impediscono il ricorso agli strumenti ordinariamente previsti.

1.42. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-*bis*. Al fine di verificare l'ottemperamento ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica alle Camere un rapporto trimestrale sulle ragioni che giustificano la permanenza dello stato d'emergenza.

1.43. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con cadenza mensile, deve adeguatamente informare ciascun ramo del Parlamento delle ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

1.44. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora, in ragione del miglioramento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, la maggior parte delle regioni siano collocate in zona bianca, il Governo deve revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Il Governo, sentiti i Presidenti delle rimanenti regioni, può deliberare un nuovo stato di emergenza a condizione che questo sia limitato alle regioni non collocate in zona bianca.

1.45. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora, in ragione del miglioramento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, la maggior parte delle regioni siano collocate in zona bianca, il Governo deve revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Il Governo, sentita la Conferenza Stato-regioni, può deliberare un nuovo stato di emergenza a

condizione che questo sia limitato alle regioni non collocate in zona bianca.

1.46. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le previsioni del presente decreto-legge non si applicano alle regioni dove l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

1.47. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le previsioni del presente decreto-legge non si applicano alle regioni dove il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore all'8 per cento.

1.48. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Durante la vigenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, per il tempo e nella misura strettamente necessaria alla tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. A tal fine, ogni provvedimento deve essere conforme ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale.

1.52. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In pendenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, e comunque in misura strettamente necessaria per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante.

1.51. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Durante la vigenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e nella misura strettamente necessaria per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante.

1.50. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « La procedura di cui al presente comma è utilizzata soltanto nei casi di catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7. Nei casi di eventi pandemici di rilevanza nazionale, l'eventuale stato di emergenza è deliberato con voto a maggioranza qualificata delle Camere, che determinano anche il periodo di vigore dello stato di emergenza stesso. ».

1.53. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o

estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 »;

b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7. »;

c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. »;

d) all'articolo 24 comma 3, sono soppresse le parole: « ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. ».

1.54. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. »;

b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7. »;

c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione ».

1.56. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. »;

b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi di catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7 »;

c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato dalle Camere ».

1.57. Tonelli, Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 7. ».

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. ».

1.55. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi. ».

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato dalle Camere. ».

1.58. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ovunque ricorra la parola: « 12 » è sostituita con la seguente: « 6 »;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Può essere altresì deliberata dal Parlamento con voto a maggioranza assoluta ».

1.64. Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La proroga può essere deliberata solo previo parere conforme di ciascuna delle Camere ».

1.59. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La proroga può essere deliberata solo previo parere delle Camere ».

1.60. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può avvenire previo parere della I Commissione permanente di Camera e Senato.

1.61. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può avvenire previo parere conforme delle Commis-

sioni permanenti Affari Costituzionali dei due rami del Parlamento.

1.62. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può avvenire previo parere del Consiglio di Stato.

1.63. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fino al perdurare dello stato di emergenza di cui al comma 1, non saranno rilasciati permessi di soggiorno;

1-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accoglienza per nuovi migranti, non presenti sul suolo nazionale, sono sospese.

1.68. Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fino al perdurare dello stato di emergenza di cui al comma 1, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

1.69. Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività del Servizio nazionale della protezione civile i commi da 1-*quater* a 1-*sexies* dell'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati.

1.67. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

« 2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 ».

1.04. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito

nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, con cui al medesimo ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei ministri allo stesso Commissario ».

1.03. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Reclutamento del personale sanitario)

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.

1.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Soppressione della proroga in materia di stato di emergenza)

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono soppresse le parole: « ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi ».

1.05. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Verifica delle condizioni da parte della Corte dei Conti)

1. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Presidente della Camera dei deputati o il Presidente del Senato della Repubblica, previa risoluzione della Camera di appartenenza, possono adire la Corte dei Conti al fine di verificare il controllo preventivo di legittimità.

2. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è abrogato.

1.06. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica della procedura per la deliberazione dello stato di emergenza)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al comma 1, dopo le parole: « comunque acquisitane l'intesa, » sono inserite le seguenti: « previo parere conforme delle Camere, ».

1.07. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica del procedimento di delibera dello stato di emergenza)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi di catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. »

c) all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. ».

1.010. Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche in materia di stato di emergenza)

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi pandemici. ».

b) all'articolo 24, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di evento pandemico di cui all'articolo 7, lettera *c-bis)*, che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato, anche su proposta del Consiglio dei ministri, dalle Camere ».

c) all'articolo 24, al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « limitatamente agli eventi di cui alla lettera *c)* dell'articolo 7. Per gli eventi di cui alla lettera *c-bis)* dell'articolo 7, l'eventuale revoca anticipata è deliberata dalle Camere fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. Nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni, le Camere autorizzano la spesa necessaria nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 ».

1.011. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica della procedura per la deliberazione dello stato di emergenza)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « comunque acquisitane l'intesa, » sono inserite le seguenti: « previo parere conforme delle Camere, ».

b) al comma 3, le parole: « ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. » sono soppresse.

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o comunque quando ne fanno richiesta le Camere con voto a maggioranza qualificata ».

1.08. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica della procedura per la deliberazione dello stato di emergenza)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « comunque acquisitane l'intesa, » sono inserite le seguenti: « previo parere delle Camere, ».

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o comunque quando ne fanno richiesta le Camere con voto a maggioranza assoluta ».

1.09. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Fino alla conclusione dello stato di emergenza, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, è condizionata al parere preventivo delle Camere. A tal fine le Camere sono tenute a dare il parere entro tre giorni dalla presentazione degli schemi di decreto.

1.012. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. Essa assicura comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Governo trasmette alla Commissione, con cadenza quindicinale, una relazione motivata sulle condizioni che stanno alla base del mantenimento dello stato di emergenza, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. La Commissione si pronuncia nel

termine perentorio di tre giorni dalla trasmissione della suddetta relazione. Prima di deliberare il proprio parere, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini della decisione.

4. Se la Commissione ritiene che non vi siano più le condizioni per il mantenimento dello stato di emergenza, il Governo è tenuto a revocarlo.

5. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « ovvero della procedura prevista, limitatamente alla durata della XVIII legislatura, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. ».

1.014. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. Essa assicura comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Commissione verifica con cadenza mensile il perdurare delle condizioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza, il rispetto dei parametri normativi fissati dalla Costituzione e dalle leggi e, laddove lo ritenga opportuno, si pronuncia con parere, di cui il Governo deve tenere conto, sulla eventuale revoca anticipata di quest'ultimo.

1.013. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Cunial.

*** 2.2.** Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: « decreti del Presidente del Consiglio dei ministri », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « leggi o atti aventi forza di legge » e al comma 1, secondo periodo, le parole: « I decreti » sono sostituite dalle seguenti: « I provvedimenti ».

2.15. Bellucci, Gemmato, Bucalo.

Al comma 2, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

0a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti guariti dall'infezione da non più di sei mesi e per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, la quarantena precauzionale eventualmente applicata dall'autorità sanitaria a seguito di contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 si considera ultimata dopo un periodo di cinque giorni dall'esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. ».

2.9. Zoffili, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* b).

2.14. Provenza.

Al comma 2, lettera c), *capoverso comma 16-*septies, *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) « Zona bianca »: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;.

2.4. Gemmato, Bellucci.

Al comma 2, lettera c), *capoverso comma 16-*septies, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sopprimere il numero 1;

b) alla lettera b), sopprimere il numero 1;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c)* "Zona arancione": le regioni nei cui territori si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività. »;

d) alla lettera d)*:*

1) *all'alinea, sopprimere le parole:* l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e;

2) *al numero 1, sostituire la parola:* 40 *con la seguente*: 50;

3) *al numero 2, sostituire la parola*: 30 *con la seguente*: 40.

2.13. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera c), *capoverso comma 16-*septies, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), *numero* 1), *sostituire le parole:* « 50 casi ogni 100.000 abitanti » *con le seguenti:* « 100 casi ogni 100.000 abitanti » *e le parole:* « tre settimane consecutive » *con le seguenti:* « due settimane consecutive »;

b) alla lettera a), *numero* 2), *sostituire le parole:* « 50 casi ogni 100.000 abitanti » *con le seguenti:* « 100 casi ogni 100.000 abitanti »;

c) alla lettera a), *numero* 2.1), *sostituire le parole:* « uguale o inferiore al 15 per cento » *con le seguenti:* « uguale o inferiore al 20 per cento »;

d) alla lettera a), *numero* 2.2), *sostituire le parole:* « uguale o inferiore al 10 per cento » *con le seguenti:* « uguale o inferiore al 15 per cento »;

e) alla lettera b), *numero* 1), *sostituire le parole:* « pari o superiore a 50 e inferiore a 150 » *con le seguenti:* « pari o superiore a 100 e inferiore a 200 »;

f) alla lettera b), *numero* 2), *sostituire le parole:* « superiore a 150 » *con le seguenti:* « superiore a 200 »;

g) alla lettera b), *numero* 2.1), *sostituire le parole:* « 30 per cento » *con le seguenti:* « 35 per cento »;

h) alla lettera b), *numero* 2.2), *sostituire le parole:* « 20 per cento » *con le seguenti:* « 25 per cento »;

i) alle lettere c) *e* d), *sostituire le parole* « superiore a 150 » *ovunque ricorrano, con le seguenti:* « superiore a 200 ».

2.10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 2, lettera c), *capoverso comma 16-*septies, *lettera* a), *numero* 1), *sostituire le parole:* « 50 casi ogni 100.000 abitanti »

con le seguenti: « 100 casi ogni 100.000 mila abitanti ».

2.12. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 2, lettera c), *capoverso comma 16-*septies, *lettera* a), *numero* 1), *sostituire le parole:* « tre settimane consecutive » *con le seguenti:* « due settimane consecutive ».

2.11. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 2, lettera c), *capoverso comma 16-*septies, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) al numero 2.1), sostituire la parola*: « 15 », *con la seguente*: « 20 »;

2) *alla lettera a) al numero 2.2), sostituire la parola*: « 10 », *con la seguente*: « 15 »;

3) *alla lettera b) al numero 2.1), sostituire la parola*: « 30 », *con la seguente*: « 35 »;

4) *alla lettera b) al numero 2.2), sostituire la parola*: « 20 », *con la seguente*: « 25 »;

5) *alla lettera d) al numero 1), sostituire la parola*: « 40 », *con la seguente*: « 45 »;

6) *alla lettera d) al numero 2), sostituire la parola*: « 30 », *con la seguente*: « 35 »;.

2.8. Elisa Tripodi.

Al comma 2, lettera c), *capoverso 16-*septies, *lettera* b), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) al numero 2.1), sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 40 per cento »;

2) al numero 2.2), sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 30 per cento ».

2.5. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

Al comma 2, lettera c), *capoverso 16-*septies, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I contagi da SARS-CoV-2 sono rilevati esclusivamente a seguito dell'esecuzione dei seguenti due test, alternativi l'uno all'altro, e alle relative condizioni:

a) Tampone antigenico positivo;

b) Test molecolare RT-PCR su almeno tre geni del *virus* con un massimo di 30 cicli di amplificazione certificati, in compresenza di risultati su campioni *standard* negativi e positivi di SARS-CoV-2 certificati. L'Istituto Superiore di Sanità distribuisce ai centri diagnostici siffatti campioni di riferimento. Nelle more del processo di distribuzione dei predetti campioni, i centri diagnostici considerano i risultati dei test molecolari ottenuti attraverso al massimo 25 cicli di amplificazione certificati.

2.3. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non si applica la normativa emergenziale a quelle regioni la cui incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 40 casi ogni 100.000 e il cui tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

2.6. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Qualora, in ragione del rispetto dei criteri di cui al comma 1, una o più regioni siano collocate in zona bianca, su tali territori il mantenimento dello stato di

emergenza di rilievo nazionale non è da ritenersi più giustificato.

2.7. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150)

1. Al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, con cui al medesimo ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei ministri allo stesso Commissario ».;

b) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico accordo tra lo Stato e le regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4. ».

2.01. Sapia.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.5.** Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

*** 3.12.** Cunial.

*** 3.48.** Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

*** 3.319.** De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*** 3.404.** Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 *aggiungere le seguenti:* previa espressione del parere della Corte europea dei diritti dell'uomo per conflitto con il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.240. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 *aggiungere le seguenti:* previa espressione del parere del Parlamento europeo e della Commissione europea per conflitto con il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.241. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 *aggiungere le seguenti:* previa espressione del parere del Consiglio europeo per conflitto con il re-

golamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.242. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo l'articolo 9 è inserito il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto » sono inserite le seguenti: « , ivi compresa la possibilità di riprendere l'attività lavorativa, »;

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:.

3.397. Pini, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* A far data dal 6 agosto 2021, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività è consentito anche nelle zone arancioni e rosse, a condizione che, in dette zone, gli accessi siano riservati ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Conseguentemente:

a) alla lettera a), *sopprimere le parole:* , per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) alla lettera d), *sopprimere le parole:* , limitatamente alle attività al chiuso;

c) alla lettera g), *sopprimere le parole da:* limitatamente alle attività al chiuso *fino alla fine della lettera*.

3.320. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività *con le seguenti:* A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca per i servizi e attività al chiuso ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso a:;

b) *sopprimere la lettera* a);

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. L'accesso alle attività e servizi di cui al presente articolo è, comunque, consentito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti non in possesso di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, a condizione che venga assicurata l'adozione di adeguate misure di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3.377. Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, alinea, sostituire le parole:* A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca *con le seguenti:* A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona gialla.

3.55. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, alinea, sostituire le parole:* A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca *con le seguenti:* A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona arancione.

3.56. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 9-*bis *», alinea, sostituire le parole:* A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca *con le seguenti:* A far data dal 6 agosto

2021, è consentito, con esclusione della zona bianca,.

3.57. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, alinea, dopo le parole:* 6 agosto 2021 *aggiungere le seguenti:* e fino al 31 dicembre 2021.

3.435. Ceccanti, Butti, Corneli, Tomasi, Ferri, Paolo Russo.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sopprimere le parole:* in zona bianca.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire la parola: anche *con la seguente:* esclusivamente.

3.276. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, alinea, sostituire le parole:* zona bianca *con le seguenti:* zona rossa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

3.418. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: verdi COVID-19 *con le seguenti*: di cui al comma 1 *e dopo le parole:* di cui all'articolo 9 comma 2, *inserire le seguenti:* o di una certificazione di avvenuto completamento del ciclo vaccinale con vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali rilasciata da uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e certificazioni OMS.

3.18. Ungaro, Migliore.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, alinea, dopo le parole:* all'articolo 9, comma 2, *aggiungere le seguenti:* o di esito negativo di un test salivare effettuato nelle 48 ore antecedenti, come da circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021,.

3.74. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sopprimere le lettere* a), c), d), e), f), g), h) *e* i).

Conseguentemente, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi con un numero di spettatori superiore a 1.000.

3.321. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

3.60. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* d).

3.61. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sopprimere la lettera* a) .

*** 3.3.** Raduzzi.

*** 3.49.** Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

*** 3.58.** Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*** 3.317.** Elisa Tripodi.

*** 3.322.** Boldi, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella,

Claudio Borghi, Cavandoli, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

*** 3.405.** Meloni, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* di ristorazione *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei servizi di ristorazione aziendali e mense all'interno delle aziende lavorative e delle attività di ristorazione site in autostazioni, stazioni di servizio, autogrill siti lungo le autostrade.

3.423. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di cui ai codici ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole) e 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).

3.121. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).

3.128. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole).

3.125. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività connesse alle aziende agricole.

3.126. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di ristorazione con somministrazione ovvero ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.129. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione ovvero agriturismi e ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.122. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.131. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione degli agriturismi e ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.124. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione.

3.123. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di « pesca-turismo » così come definita dal comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.142. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di « pesca-turismo ».

3.143. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di ittiturismo così come definite dal comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.137. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di ittiturismo.

3.136. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione degli agriturismi.

3.127. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di ittiturismo e pescaturismo.

3.132. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle attività di pesca-turismo e ittiturismo così come definite dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.133. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* qualsiasi esercizio *aggiungere le seguenti:* ad esclusione

delle attività di ristorazione con somministrazione.

3.130. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* per il consumo al tavolo *aggiungere le seguenti:* , ove i commensali non siano distanziati ed in numero superiore a 4.

3.311. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* per il consumo al tavolo *aggiungere le seguenti:* , ove i commensali siano in numero superiore a 4.

3.310. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* al chiuso *aggiungere le seguenti:* e sale da ballo.

3.375. Maraia.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ad eccezione delle attività di ristorazione site in rifugi alpini, baite e comprensori sciistici.

3.422. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con esclusione dei servizi di ristorazione collettiva nei luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici e privati e studenti.

3.76. Spena, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Marrocco.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ferma restando la deroga di cui al medesimo articolo 4, comma 1, secondo periodo.

3.75. Spena, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Marrocco, Nevi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , esclusi i servizi di mensa nelle strutture ospedaliere e socio-assistenziali e nelle aziende e nelle scuole.

3.360. Manzo.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e\o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.

3.424. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad eccezione dei servizi di ristorazione interni agli alberghi e ad altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che siano ivi alloggiati.

*** 3.13.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 3.345.** Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, ri-

mane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.277. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni per i quali l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.332. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.33. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, comma 1, sopprimere la lettera* b).

*** 3.239.** Legnaioli, Claudio Borghi, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

*** 3.406.** Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* competizioni sportivi *aggiungere le seguenti:* che non possano svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale.

3.305. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* con un numero di spettatori superiore a 1.000.

3.323. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole* di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* al chiuso.

3.59. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* b)*, dopo le parole:* di cui all'articolo 5 *aggiungere le seguenti:* svolti al chiuso*;*

b) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* di cui all'articolo 5-*bis aggiungere le seguenti:* svolti al chiuso*;*

c) *alla lettera* e)*, dopo le parole:* di cui all'articolo 7 *aggiungere le seguenti:* svolti al chiuso*;*

d) *alla lettera* g)*, sopprimere le parole:* con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

3.2. Raduzzi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* di cui all'articolo 5 *aggiungere le seguenti:* al chiuso; l'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di conteni-

mento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.34. Gemmato, Bellucci.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* limitatamente alle attività al chiuso.

3.234. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* qualora l'apertura non sia già disciplinata dalle precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima.

3.50. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 3.51.** Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

*** 3.324.** Lazzarini, Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Parolo, Giaccone, Legnaioli, Murelli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

*** 3.407.** Lollobrigida, Meloni, Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* esclusi i parchi archeologici.

3.309. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le parole:* limitatamente alle attività al chiuso.

3.235. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* c)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-*bis*, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.278. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, lettera* c)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-*bis*, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.333. Lazzarini, Foscolo, Boldi, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sopprimere la lettera* d).

*** 3.325.** Paolin, Panizzut, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Murelli, Claudio Borghi, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

*** 3.408.** Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

d) piscine, centri natatori, palestre ad esclusione della attività svolte singolar-

mente e in conformità a protocolli sanitari e linee guida previste per legge, centri benessere che non siano posti all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso*;*.

3.63. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, escluse quelle site all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso e, nel caso delle piscine e dei centri natatori e delle palestre, ad esclusione delle attività natatorie o ginniche svolte in forma individuale.

3.425. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* d), *sopprimere le parole:* sport di squadra.

3.62. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* d), *sostituire le parole:* , anche all'interno di strutture ricettive, *con le seguenti:* escluse quelle all'interno di strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati,.

3.77. Spena, Bagnasco, Marrocco, Nevi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* d), *dopo le parole:* al chiuso; *aggiungere le seguenti:* l'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.36. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con esclusione delle attività svolte con assiduità e frequenza, in virtù di abbonamento o iscrizione presso le relative strutture.

3.64. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* d), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.279. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* d), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni per i quali l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.334. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, sopprimere la lettera* e).

*** 3.326.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Lucentini, Di Muro.

*** 3.409.** Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

*** 3.246.** Snider, Murelli, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*** 3.53.** Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

e) eventi fieristici, ad eccezione delle fiere e sagre locali del commercio su aree pubbliche svolte all'aperto su strade o piazze, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

3.346. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, comma 1, lettera* e), *sopprimere le parole:* sagre e fiere;.

*** 3.245.** Di Muro, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.

*** 3.381.** Prisco, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *lettera* e), *sopprimere le parole:* sagre e.

3.148. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* e), *dopo le parole:* sagre e fiere, *inserire le seguenti:* , con esclusione delle feste patronali o comunque a carattere religioso,.

3.78. Spena, Bagnasco, Marrocco.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-*bis* », *comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad eccezione degli eventi organizzati dalle pro loco.

3.243. Di Muro, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso « Art. 9-*bis* », *comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le parole:* limitatamente alle attività al chiuso.

3.236. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con esclusione di sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, che si svolgono in spazi aperti e per i quali valgono gli indirizzi operativi contenuti nelle « Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali » di cui all'ordinanza del 29 maggio 2021 del Ministro della salute.

*** 3.79.** Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

*** 3.432.** Gagliardi.

*** 3.327.** Boldi, Sutto, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.

*** 3.264.** Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Di Muro, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.

*** 3.387.** Bonomo, Schirò.

*** 3.389.** Buratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 rimane consentito anche

in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.280. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso a sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.335. Paolin, Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Sutto, Zanella, Murelli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, le parole:* L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.37. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, sopprimere la lettera* f).

*** 3.247.** Caffaratto, Caparvi, Murelli, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*** 3.273.** Cavandoli, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

*** 3.328.** Zanella, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

*** 3.410.** Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *dopo le parole:* centri termali *aggiungere le seguenti*: , esclusi gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

**** 3.92.** Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

**** 3.269.** Lucchini, Andreuzza, Frassini, Gerardi, De Angelis, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

**** 3.372.** Ianaro.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *dopo le parole:* centri termali *aggiungere le seguenti*: , con esclusione delle prestazioni rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3.364. Provenza.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *sopprimere le parole:* e di divertimento.

3.347. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, alla lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* limitatamente alle attività al chiuso.

*** 3.371.** Sut, Orrico, Masi.

*** 3.237.** Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

*** 3.249.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: di cui all'articolo 8.

3.248. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante.

3.265. Andreuzza, Maccanti, Gastaldi, Dara, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad eccezione dei parchi faunistici, zoo e acquari.

*** 3.268.** Andreuzza, Tateo, Racchella, Gerardi, De Angelis, Vanessa Cattoi, Raffaelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Di Muro, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Viviani, Zanella, Valbusa.

*** 3.91.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad eccezione dei parchi acquatici.

**** 3.90.** Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

**** 3.267.** Andreuzza, Maccanti, Dara, Gerardi, Morrone, Raffaelli, Vanessa Cattoi, Boldi, Comencini, Paternoster, Turri, Valbusa, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad eccezione dei parchi avventura.

3.266. Andreuzza, Maccanti, Gerardi, Dara, Racchella, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella, Valbusa.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.38. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.281. Paolin, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* f), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.336. Turri, Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Snider.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente*:

f-bis) discoteche e sale da ballo;.

3.380. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, sopprimere la lettera* g).

*** 3.329.** Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Murelli,

Giaccone, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

*** 3.411.** Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, lettera* g) *sopprimere le parole:* centri culturali;.

3.20. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *alla lettera* g), *dopo le parole:* centri estivi *aggiungere le seguenti:* e le fattorie didattiche.

3.107. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.282. Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.337. Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Murelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, lettera* g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.39. Gemmato, Bellucci.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

d-bis) all'articolo 8-*bis*:

1) al comma 2, le parole: « e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto » sono soppresse;

2) il comma 2-*bis* è abrogato.

*** 3.368.** Ianaro.

*** 3.430.** Bologna, Mugnai.

*** 3.80.** Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto, Giacometto, Nevi.

*** 3.22.** Toccafondi.

*** 3.390.** Bonomo.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, sopprimere la lettera* h).

3.412. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, lettera* h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; l'accesso alle predette attività e servizi è garantito anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus

SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.

3.40. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

*** 3.52.** Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

*** 3.330.** Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Paolin, Sutto, Zanella.

*** 3.413.** Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

*** 3.250.** Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *dopo le parole:* concorsi pubblici *aggiungere le seguenti:* banditi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.376. Sportiello.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *dopo le parole:* concorsi pubblici, *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione dei soggetti di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo.

3.356. Villani, Nappi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; per l'accesso a tali concorsi secondo le modalità di cui al presente articolo, ai soggetti privi di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 ed appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto dei 25.000 euro, è garantita la gratuità dell'esecuzione di test antigenico rapido o molecolare.

3.253. Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Panizzut, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. In ottemperanza al principio di uguaglianza e pari dignità di cui all'articolo 3 della Costituzione, per l'accesso alle prove concorsuali di cui al comma 1, lettera *i)*, del presente articolo, è fatto carico all'amministrazione che bandisce il concorso di garantire a tutti i partecipanti privi della certificazione attestante le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, dell'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'effettuazione gratuita di test antigenico rapido o molecolare.

3.255. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'accesso ai concorsi medesimi, per i soggetti che, alla data dell'espletamento delle prove non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ovvero l'avvenuta guarigione da COVID-19, è riconosciuto gratuitamente l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.

3.251. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Fo-

scolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'accesso ai concorsi medesimi, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto dei 20.000 euro che, alla data dello svolgimento delle prove concorsuali non sono in possesso di una delle certificazioni verdi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 9, l'amministrazione che bandisce il concorso è tenuta a garantire gratuitamente la certificazione di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 2 dell'articolo 9.

3.252. Panizzut, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'accesso ai concorsi pubblici è garantito anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3.41. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, lettera* i), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai concorsi pubblici rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.338. Zanella, Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Murelli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, dopo la lettera* i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, limitatamente alle attività al chiuso.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), *numero* 1), *capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono consentite le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che gli accessi siano riservati, per le attività al chiuso, al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

3.318. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 1, dopo la lettera* i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *numero 1), capoverso comma 1, sopprimere le parole:* nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

b) dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso e, comunque, il numero massimo di ingressi non può es-

sere superiore a 2.000 all'aperto e 1.000 al chiuso.

3.383. Rossi, Rotta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:* , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

3.354. Alemanno, Masi, Orrico.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* i) *aggiungere la seguente:*

i-bis) luoghi adibiti all'esercizio di attività di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, al personale docente, ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3.428. Vietina, Biancofiore.

*Al comma 1 capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* i) *aggiungere la seguente:*

i-bis) qualsiasi luogo adibito all'esercizio di attività di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, per chiunque svolga attività di insegnamento ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3.434. Carelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* i) *aggiungere la seguente:*

i-bis) luoghi e attività al chiuso con esclusione dei soggetti con età inferiore ad anni 18.

3.429. Vietina.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* i) *aggiungere la seguente:*

i-bis) qualsiasi luogo adibito all'esercizio di funzioni pubbliche elettive, a tutti coloro che svolgono funzioni di cui all'articolo 54, comma 2, della Costituzione, ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

*** 3.427.** Vietina, Ripani.

*** 3.433.** Carelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) trasporto passeggeri pubblico e privato a lunga percorrenza su treni, aerei, navi, traghetti e pullman, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di percorrenza a bordo, in tal modo sarà possibile diminuire la distanza interpersonale da 1 metro a 50 centimetri con un limite di capienza massima dei convogli all'80 per cento.

3.93. Mandelli, Saccani Jotti.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 1, dopo la lettera* i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) luoghi di culto al chiuso.

3.350. Zanichelli, Elisa Tripodi, Sut, Olgiati.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. I partecipanti ai concorsi pubblici nonché i componenti delle commissioni concorsuali, qualora in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, sono esentati, ai fini della partecipazione ai medesimi concorsi, dal dover effettuare o dal dover presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto con esito negativo relativo ad un *test* antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata

accreditata o autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

3.94. Novelli, Giacometto, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai lavoratori nei luoghi di cui alla lettera *d)* nonché alla lettera *f)* limitatamente ai « centri termali ».

3.359. Grippa.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per l'accesso a fiere, sagre, feste patronali a carattere religioso e ad ogni altro evento o attività commerciale che si svolga all'aria aperta o nelle aree mercatali, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle regioni il 28 aprile 2021 per lo svolgimento dei mercati.

3.15. Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture di cui al comma 1 site all'interno di complessi alberghieri o villaggi turistici.

3.421. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma 1 acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3.420. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, è estesa da quarantotto ore a sette giorni.

3.342. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, è estesa da quarantotto ore a cinque giorni.

3.292. Panizzut, Paolin, Boldi, Sutto, Foscolo, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, è estesa da quarantotto ore a settantadue ore.

3.293. Foscolo, Paolin, Boldi, Sutto, Panizzut, Lazzarini, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano previo parere congiunto del Ministero della salute e del Comitato tec-

nico scientifico che, sulla base dei dati, abbiano riscontrato un aumento dell'indice dei contagi, dell'occupazione dei posti letto area medica per pazienti affetti da COVID-19 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19, con valori di poco inferiori a quelli presenti in zona gialla.

3.65. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in nessun caso nei confronti degli artisti, comunque denominati, che si esibiscono a distanza dal pubblico.

3.23. Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non trovano applicazione nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3.24. Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non trovano applicazione nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

3.25. Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non trovano applicazione nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

3.26. Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non trovano applicazione nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 91.

3.27. Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. L'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è disposto esclusivamente con legge dello Stato e applicato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

3.353. Mammì.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale.

3.419. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, De Toma.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Resta in ogni caso consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

3.261. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di certificazione rilasciata dal medico

di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che ha in carico il paziente.

3.339. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore agli anni 18 e ai soggetti ad ogni titolo esclusi o esentati dalla campagna vaccinale.

3.271. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti *inserire le seguenti*: di età inferiore agli anni 18, agli adulti che accompagnano minori,.

3.272. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti *inserire le seguenti:* di età inferiore agli anni 18, nonché ai soggetti.

3.270. Cavandoli, Vanessa Cattoi, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai venticinque anni.

3.290. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni.

*** 3.283.** Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

*** 3.297.** Bordonali, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai venti anni.

3.284. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Murelli, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai diciannove anni.

3.285. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni.

*** 3.331.** Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Turri, Murelli, Claudio Borghi, Cavandoli, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

*** 3.295.** Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*** 3.7.** Menga.

*** 3.238.** Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella,

Toccalini, Zicchieri, Murelli, Snider, Cavandoli.

*** 3.47.** Vallascas, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai diciassette anni.

3.286. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai sedici anni.

*** 3.287.** Paolin, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

*** 3.296.** Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai quindici anni.

3.288. Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale *con le seguenti:* ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni.

3.289. Zanella, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti ospiti dei rifugi alpini in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle intemperie e alle minacce temporanee.

3.157. Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti ospiti dei rifugi alpini in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle minacce temporanee.

3.155. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti ospiti dei rifugi di montagna in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle intemperie e alle minacce temporanee.

3.158. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti ospiti dei rifugi di montagna in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle minacce temporanee.

3.156. Parolo, D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto,

Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti che entrano per riparo nei rifugi alpini.

3.151. Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti ospiti dei rifugi alpini.

3.153. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti che entrano per riparo nei rifugi di montagna.

3.152. Parolo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *inserire le seguenti:* , ai soggetti ospiti dei rifugi di montagna.

3.154. D'Eramo, Benvenuto, Badole, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale *aggiungere le seguenti:* ai soggetti, di età superiore ai 12 anni, che abbiano manifestato episodi trombotici o che siano in una condizione clinica che dimostri una predisposizione ai fenomeni trombotici, ai soggetti minorenni che debbano cominciare o abbiano cominciato la fase di vaccinazione contro il papilloma virus, ai soggetti affetti da malattie rare, non incluse già nell'elenco degli aventi diritto nonché.

3.399. Rotta.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* esclusi per età dalla campagna vaccinale, *aggiungere le seguenti:* , ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo e l'effettuazione di test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito con circolare del Ministero della salute,.

3.369. Sportiello.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale *aggiungere le seguenti:* ai minori di anni 18.

3.417. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, dopo le parole*: campagna vaccinale *aggiungere le seguenti*: , alle donne in gravidanza e in allattamento fino al terzo mese del bambino.

3.357. Villani, Nappi.

Al comma 1, capoverso Art. 9- bis, *comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 dosato at-

traverso *test* sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-*bis*.;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » aggiungere le seguenti: « e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, »;

b) dopo le parole: « e dei reparti di pronto soccorso » sono inserite le seguenti: « nonché dei reparti delle strutture ospedaliere »;

c) *all'articolo 4, comma 1, lettera* c), *capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3.

*** 3.8.** Menga.

*** 3.54.** Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso di certificazione rilasciata dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-*bis*.;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono aggiunte le seguenti: « e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3 ».

3.9. Menga.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , compresi i soggetti guariti che non devono effettuare la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

3.385. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: da emanare e rendere pubblica non oltre 10 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge.

3.358. Villani, Nappi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il se-*

guente: Nelle more dell'adozione della predetta circolare, i soggetti di cui al presente comma, potranno esibire un certificato del proprio medico di base o specialista che attesti l'esenzione dalla campagna vaccinale per motivi di salute.

3.363. Marino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* La circolare definisce, altresì, i criteri in base ai quali una condizione clinica rientri tra quelle che possono consentire di differire o omettere l'obbligo vaccinale per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3.45. Gemmato, Bellucci.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In alternativa agli obblighi di cui al comma 1, le persone che accedono nei luoghi ivi indicati, possono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di consumo al tavolo nel caso di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

3.308. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano inoltre alle persone che indossino dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo in cui si trovino nei luoghi ivi elencati.

3.306. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano inoltre alle persone che nel trattenersi nei luoghi di cui al comma 1 indossino dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3.307. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:* adottato *aggiungere le seguenti*: entro venti giorni.

3.218. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* sentito il *con le seguenti:* previo parere vincolante del.

3.21. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, secondo periodo, dopo le parole*: Garante per la protezione dei dati personali *aggiungere le seguenti*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3.227. Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* predette certificazioni *con le seguenti:* certificazioni per i soggetti esenti di cui al periodo precedente,.

3.302. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola:* digitale.

3.226. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3.

3.384. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, sopprimere l'ultimo periodo*.

3.219. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È in ogni caso garantita, per le finalità di cui al presente articolo, la possibilità di utilizzare le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in formato cartaceo, nonché i documenti in formato cartaceo o digitale rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*.

3.291. Zanella, Sutto, Paolin, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:* Nella more dell'adozione del predetto decreto,.

*** 3.394.** Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Lepri.

*** 3.16.** Moretto, Noja.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* predetto decreto *aggiungere le seguenti*: e comunque non oltre novanta giorni dalla conversione dello stesso.

3.217. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, comunque, con modalità analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, al fine di assicurare che anche il certificato cartaceo si limiti, in virtù dell'identificativo univoco e del codice a barre bidimensionale (QR code) ivi presente, ad accertare l'autenticità, integrità e validità la sussistenza del certificato, escludendo l'acquisizione, da parte del dispositivo di lettura del QR Code, di dati personali ulteriori.

3.304. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali al fine di limitarsi ad accertare l'autenticità, integrità e validità la sussistenza del certificato, escludendo l'acquisizione, da parte del dispositivo di lettura del QR Code, di dati personali ulteriori.

3.303. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: purché atte a mantenere la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3.225. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: garantendo l'anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti.

3.221. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: proteggendo l'anonimità dei dati personali in esse contenuti.

3.224. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: senza esporre i dati personali in esse contenuti.

3.223. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: assicurando la protezione dei dati personali.

3.220. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: tutelando i dati personali in esse contenuti.

3.222. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero il documento di riconoscimento in corso di validità in caso di minore di 12 anni.

3.95. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Ai titolari dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che non dispongano di dispositivi per la verifica digitale delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, è concesso un contributo per l'acquisto del predetto dispositivo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sono disposte le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.43. Gemmato, Bellucci.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « i bambini di età inferiore a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute ».

*** 3.14.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 3.398.** De Filippo, Carnevali, Siani, Lepri, Pini, Sani, Benamati, Bonomo, Gavino Manca.

*** 3.262.** Andreuzza, Binelli, Carrara, Vanessa Cattoi, Colla, Fiorini, Galli, Mi-

cheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Snider.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Tra le esclusioni di cui al comma 1, lettera *g),* sono comprese le fattorie didattiche.

3.108. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione ovvero agriturismi e ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.110. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano agli agriturismi e ai ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.111. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività di ristorazione con somministrazione ovvero ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.118. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano a ristoranti, *fast-food*, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

3.119. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole ovvero agli agriturismi.

3.114. Gastaldi, Bubisutti, Viviani, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività di cui ai codici ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole) e 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).

3.109. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione.

3.112. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività di cui al codice ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole).

3.113. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole.

3.116. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività di cui al codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).

3.117. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività di ristorazione con somministrazione.

3.120. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano agli agriturismi.

3.115. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate « ittiturismo » dall'articolo 2, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.141. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano alle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate « ittiturismo ».

3.140. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano alle attività di ittiturismo e pescaturismo così come definite dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.135. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano alle attività di ittiturismo e pescaturismo.

3.134. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano alle attività di ittiturismo così come definita dal comma 2, lettera *b)*, articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.139. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano alle attività di ittiturismo.

3.138. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano alle attività che prevedono l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata « pesca-turismo » dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.146. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano alle attività che prevedono l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata « pesca-turismo ».

3.147. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di « pescaturismo » così come definita dal comma 2, lettera *a)*, articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3.144. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di « pescaturismo ».

3.145. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le

certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.

3.200. Binelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.187. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.189. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.183. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.185. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini.

3.196. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.

3.198. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini.

3.194. Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini.

3.192. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.

3.177. Binelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da minacce temporanee.

3.180. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.

3.167. Binelli, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi alpini di rendere riparo da mi-

nacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.

3.165. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.

3.166. Raffaelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee della montagna.

3.164. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo da minacce temporanee della montagna.

3.163. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.

3.161. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano ai rifugi alpini.

3.174. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.188. Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I

rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.190. Vallotto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.

3.199. Vanessa Cattoi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.

3.197. Parolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna.

3.195. Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna.

3.193. D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna.

3.191. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.

3.178. Vanessa Cattoi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Fo-

scolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna.

3.168. Vanessa Cattoi, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da minacce temporanee.

3.181. Parolo, D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a),* non si applicano ai rifugi di montagna.

3.175. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.184. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.

3.186. Raffaelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.

3.162. D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali im-

mobili di rendere riparo dalle minacce temporanee.

3.159. Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna.

3.160. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti di montagna, in considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.

3.170. Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti di montagna, in considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee.

3.171. Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti di montagna.

3.169. Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti, in considerazione della vocazione dei rifugi di montagna di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.

3.172. Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti, in considerazione della vocazione dei rifugi di montagna di rendere riparo da minacce temporanee.

3.173. D'Eramo, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano ai rifugi, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.

3.179. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano ai rifugi, in considerazione della vocazione di tali eser-

cizi di rendere riparo da minacce temporanee.

3.182. Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicano ai rifugi.

3.176. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.

*All'articolo 3, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Nei luoghi di cui al comma 1, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è più applicabile alle persone dotate di *green pass*. L'uso della maschera può tuttavia essere reso obbligatorio dal prefetto quando lo richiedano particolari e contingenti circostanze di interesse locale.

3.294. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Nei casi di soggetti minorenni dei quali è stato disposto l'affidamento presso istituti di assistenza pubblici o privati o presso comunità di tipo familiare, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai genitori che incontrano i figli secondo le modalità stabilite nel provvedimento di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai genitori che esercitano il diritto di visita di figli minorenni a qualsiasi titolo ospitati presso servizi o strutture a gestione pubblica o privata, ivi ricomprese le comunità terapeutiche.

3.274. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai genitori che visitano figli minorenni che si trovano ricoverati presso strutture sanitarie o ospedaliere, ovvero a qualsiasi titolo ospitati presso servizi o strutture a gestione pubblica o privata, ivi ricomprese le comunità terapeutiche.

3.275. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. I soggetti che sono muniti di prescrizione all'attività fisica per fini terapeutici, rilasciata dal medico competente, sono esentati dalla esibizione della certificazione verde per l'accesso alle strutture sportive.

3.374. Tuzi, Olgiati, Spadafora.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività formative, alle iniziative extrascolastiche, alle visite guidate e alle uscite didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito delle quali l'accesso ai servizi e alle attività elencati al medesimo comma 1 rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.

3.344. Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider, Colmellere, Belotti.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 tramite l'utilizzo della carta stampata, nonché per favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 20 giorni dalla conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di installazione, presso tutti i comuni italiani, di strutture mobili per la diffusione del sistema pubblico di identità digitale.

3.201. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, al fine di consentire la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono forniti gratuitamente gli strumenti tecnici per la verifica della certificazione, in assenza della strumentazione atta al controllo non trovano applicazione le sanzioni previste dal successivo articolo 4.

3.202. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e),* non si applicano per lo svolgimento di sagre che rispettino i protocolli e linee guida già previste allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

3.150. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e),* non si applicano per lo svolgimento di sagre che rispettino i protocolli e le linee guida per il contrasto alla diffusione del COVID-19.

3.149. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine di conservare e proteggere i dati sensibili di cui al comma precedente, è istituito un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati disponibili in remoto a utenti predeterminati e riconoscibili attraverso specifiche caratteristiche, quali una piattaforma basata su più *server* reali tra loro collegati in *cluster*, fisicamente collocati presso uno o più *data center*.

3.203. Fogliani, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle farmacie per l'acquisto di carta e inchiostro per la stampa delle certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

3.204. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto per l'automatizzazione delle verifiche digitali delle certificazioni verdi COVID-19. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

3.205. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, ai fini della verifica della regolarità della certificazione verde COVID-19 sono forniti strumenti per la lettura ottica certificati e che assicurino la protezione dei dati sensibili in esse contenuti.

3.206. Furgiuele, Donina, Fogliani, Capitanio, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine di ridurre i ritardi nell'invio dei certificati verdi COVID-19 dalla piattaforma nazionale, ed al fine di ottimizzare e velocizzare l'inserimento dei dati da parte delle strutture sanitarie private, entro dieci giorni dalla conversione del presente decreto è rilasciato un programma di aggiornamento e allineamento gratuito da parte del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

3.207. Giacometti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Capitanio, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine di rendere disponibile l'ottenimento del della certificazione verde COVID-19 dai fascicoli sanitari elettronici regionali, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche tecniche necessarie ai fini del caricamento automatico della certificazione verde COVID-19 sul fascicolo elettronico regionale.

3.208. Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Capitanio, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Ai fini del rafforzamento dei sistemi di prevenzione e sicurezza connessi alla verifica digitale dei certificati di cui al comma precedente, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale provvede, entro 20 giorni dalla conversione del presente decreto, a rilasciare a tutti gli utenti un programma, aggiornato regolarmente, per la sicurezza e conservazione dei dati contenuti nelle certificazioni.

3.212. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Per prevenire la sicurezza della verifica dei dati digitali di cui al comma precedente il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale promuove l'utilizzo della crittografia come strumento di protezione dei dati, indicando la necessità di politiche volte allo sviluppo di tecnologia nazionale.

3.213. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

*Al comma 1, capoverso articolo 9-*bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Per prevenire la sicurezza della verifica dei dati digitali di cui al comma precedente il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale promuove l'utilizzo della crittografia come strumento di protezione dei dati, attivando ogni iniziativa utile tesa al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica, valorizzando lo sviluppo di algoritmi per la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche.

3.214. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine di prevenire infiltrazioni informatiche e migliorare il sistema di rilevazione della verifica digitale delle certificazioni di cui al comma precedente, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale può stipulare accordi e convenzioni di partenariato con università pubbliche e private.

3.215. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale i certificati di cui al comma precedente, devono essere rilasciate attraverso una infrastruttura tecnologica capace di inter-operare con le altre soluzioni regionali di Fascicolo sanitario elettronico, esponendo opportuni servizi che consentono la realizzazione di una serie di processi interregionali.

3.216. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. La Presidenza del Consiglio entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone per il tramite di forme di « pubblicità progresso » insieme alla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – una campagna informativa che fornisca adeguata e oggettiva informazione nel rispetto delle Raccomandazioni di cui alla Risoluzione 2361/21 del Consiglio d'Europa e del Regolamento UE 2021/953.

3.209. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine di tutelare i dati personali contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 da possibili furti informatici, la verifica digitale dei certificati di cui al comma precedente, deve avvenire tramite un sistema a cifratura crittografata.

3.210. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Al fine prevenire la modificazione fraudolenta dei certificati di cui al comma precedente, con gravi danni per la sicurezza pubblica, la verifica digitale degli stessi deve avvenire tramite un sistema a cifratura crittografata.

3.211. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *sopprimere il comma 4.*

*** 3.66.** Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*** 3.414.** Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.

3.415. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Chiunque voglia accedere ai servizi di cui al comma 1 è tenuto ad esibire, alternativamente, certificazione di avvenuta e completa vaccinazione ovvero modulo di autocertificazione *Green Pass* di cui all'allegato 1 della presente legge, con esonero di responsabilità per i titolari o i gestori dei relativi servizi e attività.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a –_____ nato/a a –_____ (_____) il___/___/___, residente a –_____ (_____) in_____ –_____ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG

AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE

ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI

AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____, li_____

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

3.73. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La certificazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, può essere sostituita dalla compilazione ed esibizione modulo di autocertificazione *Green Pass* di cui all'allegato 1 della presente legge, con esonero di

responsabilità per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a –_____ nato/a a –_____ (_____) il___/___/___, residente a –_____ (_____) in_____ –_____ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG

AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE

ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI

AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____, li_____

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

3.72. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 possono impedire l'accesso ai propri locali a coloro che non siano in possesso del modulo di autocertificazione *Green Pass* di cui all'allegato 1 della presente legge.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a –_____ nato/a a –_____ (_____) il___/___/___, residente a –_____ (_____) in_____ –_____ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG

AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE

ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI

AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____, li_____

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

3.71. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che tutti gli avventori siano in possesso del modulo di autocertificazione *Green Pass* di cui all'allegato 1 della presente legge.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a –_____ nato/a a –_____ (_____) il___/___/___, residente a –_____ (_____) in_____ –_____ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG

AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE

ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI

AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____, li_____

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

3.69. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti ad impedire l'accesso ai propri locali a coloro che non siano in possesso del modulo di autocertificazione *Green Pass* di cui all'allegato 1 della presente legge.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a –_____ nato/a a –_____ (_____) il___/___/___, residente a –_____ (_____) in_____ –_____ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG

AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE

ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI

AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____, li_____

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

3.70. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al fine di poter accedere alle attività cui al comma 1, è necessario compilare il modulo di autocertificazione *Green Pass* di cui all'allegato 1. L'autocertificazione va sottoscritta e consegnata al titolare, responsabile o gestore del locale in cui si accede.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a –_____ nato/a a –_____ (_____) il___/___/___, residente a –_____ (_____) in_____ –_____ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG

AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE

ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI

AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____, li_____

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

3.68. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti il modulo di autocertificazione *Green Pass* di cui all'allegato 1 della presente legge.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione *Green Pass* (articolo 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127 dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a –_____ nato/a a –_____ (_____) il___/___/___, residente a –_____ (_____) in_____ –_____ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG

AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE

ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI

AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____, li_____

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato

3.67. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Ai fini dell'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, il soggetto di cui al medesimo comma 1, è tenuto a mostrare all'entrata una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9, comma 2, al titolare o gestore o ad altra persona delegata, che deve prendere semplice visione della medesima certificazione. Il controllo sulla validità della suddetta certificazione verde, e la verifica che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, compete ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, come disposto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto delle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.

3.81. Novelli, Giacometto, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ai fini dell'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a mostrare all'entrata una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui al comma 1, o la condizione di esenzione o esclusione di cui al comma 3. Il controllo sulla validità della suddetta certificazione verde, e la verifica che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, compete ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, come disposto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto delle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.

3.82. Novelli, Bagnasco, Giacometto, Versace, Bond, Brambilla, Porchietto.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 hanno facoltà di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescri-

zioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dalle forze dell'ordine, nonché dalle autorità sanitarie locali, con le modalità indicate da un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3.401. Baratto.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare le certificazioni verdi mediante la lettura del codice a barre e utilizzando l'applicazione mobile descritti dal predetto decreto, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario. Il controllo dei documenti di identità comprovanti la corrispondenza delle generalità contenute nella certificazione verde è di esclusiva competenza dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni: l'intestatario, al momento dell'accesso ai servizi ed alle attività per le quali è obbligatorio essere muniti di certificazione verde, esibisce tale certificazione rispondendo sotto la propria responsabilità della corrispondenza delle generalità in essa contenute con la propria persona o con quella dei minori o altri soggetti posti sotto la sua tutela.

*** 3.17.** Marco Di Maio.

*** 3.352.** Alemanno, Sut, Masi, Orrico.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dalle forze dell'ordine secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

3.386. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

3.28. Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono autorizzati a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le forze dell'ordine effettuano dei controlli a campione presso le attività di cui al comma 1, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

3.367. Sut.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera f).

3.382. Prisco, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 4, sostituire le parole:* I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al

comma 1 *con le seguenti:* i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

3.349. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* dei servizi e delle attività di cui al comma 1 *con le seguenti:* dei servizi e delle attività di cui al comma 1, lettera *b),* con un numero di spettatori superiore a 1.000;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. I titolari o i gestori dei servizi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b),* ove non ricorra la condizione di cui al comma 4, *c), d), e), f), g), h)* e *i),* espongono all'ingresso un avviso recante « accesso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ». Essi non sono comunque tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e non sono responsabili in caso di violazione di dette prescrizioni da parte dei soggetti che accedono ai servizi e alle attività.

3.340. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 4, dopo le parole:* I titolari o i gestori dei servizi *aggiungere le seguenti:* o un loro dipendente o un preposto anche dipendente di altra società incaricata del servizio dal titolare o dal gestore.

3.361. Marino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 4, dopo le parole:* I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , sulla base delle linee guida predisposte dal Garante per la protezione dei dati personali,.

3.402. De Toma, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 4, sostituire le parole:* sono tenuti a *con la seguente:* possono.

3.29. Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, primo periodo, sostituire la parola:* tenuti *con la seguente:* raccomandati.

3.4. Raduzzi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, primo periodo, dopo la parola:* verificare *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso la sottoscrizione di una autodichiarazione,.

3.351. Gallinella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, primo periodo, dopo le parole:* al medesimo comma 1 *aggiungere le seguenti:* , fermo restando la facoltà di richiedere ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.373. Penna.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1 *aggiungere le seguenti:* , nonché a garantire a tutte le persone vaccinate in Italia, incluse le persone non iscritte al Servizio Sanitario Nazionale quali i cittadini iscritti all'AIRE, cittadini stranieri, immigrati irregolari e personale diplomatico e degli organismi internazionali, la possibilità di ottenere rapidamente, tramite collegamento al sito istituzionale *www.dc.gov.it*, la certificazione verde COVID-19.

3.19. Ungaro, Migliore.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le*

seguenti parole: ed esclusivamente mediante i dispositivi di lettura ivi indicati.

3.300. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed esclusivamente mediante i dispositivi di lettura certificati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3.301. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, *comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare le certificazioni verdi mediante la lettura del codice a barre, utilizzando l'applicazione mobile descritta dal predetto decreto, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario. Il controllo dei documenti di identità comprovanti la corrispondenza delle generalità contenute nella certificazione verde è di esclusiva competenza dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni: l'intestatario, al momento dell'accesso ai servizi ed alle attività per le quali è obbligatorio essere muniti di certificazione verde, esibisce tale certificazione rispondendo sotto la propria responsabilità della corrispondenza delle generalità in essa contenute con la propria persona o con quella dei minori o altri soggetti posti sotto la sua tutela.

3.348. Fiorini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19, di cui raccolgono mediante autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dagli intestatari stessi, apposita dichiarazione circa l'assolvimento dell'obbligo.

3.263. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Colla, Di Muro, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider, Coin.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree geografiche remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.

3.232. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree geografiche non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.

3.231. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis, *comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* i titolari e i gestori dei servizi e delle attività

di cui al comma 1, che operano sulle isole interessate dal *digital divide* e non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.

3.230. Donina, Capitanio, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree montane non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.

3.229. Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.

3.228. Zanella, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Coin.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1.

3.42. Gemmato, Bellucci.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.

*** 3.388.** Buratti.

*** 3.431.** Gagliardi.

*** 3.341.** Bitonci, Gusmeroli, Fiorini, Andreuzza, Micheli, Binelli, Galli, Colla, Dara, Snider, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Coin.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I titolari o i gestori di cui al primo periodo non sono in ogni caso legalmente responsabili nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

3.30. Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. I titolari ed i gestori delle attività di cui al comma 1 non saranno responsabili verso terzi delle conseguenze derivanti dalla esibizione di certificazione verde COVID-19 che risulti contraffatta o non comprovante l'effettiva situazione immunitaria del soggetto titolare né infine, dello stazionamento senza titolo avvenuto nei presso od all'interno degli ambienti di cui ai luoghi di cui al comma 1.

3.315. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. I titolari ed i gestori delle attività di cui al comma 1 non saranno responsabili verso terzi delle conseguenze derivanti dalla esibizione di certificazione verde COVID-19 che risulti contraffatta o non com-

provante l'effettiva situazione immunitaria del soggetto titolare.

3.314. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Ai titolari ed ai gestori delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta pari all'80 per cento del costo di acquisto di beni o servizi utili a realizzare le verifiche di cui al presente articolo.

3.316. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:*

4-*bis*. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo.

3.378. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Per le attività di cui alle lettere *b)* ed *e)* i controlli dovranno essere svolti alle medesime condizioni indicate al precedente comma 4, dall'organizzatore o da un suo preposto.

3.362. Marino.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sopprimere il comma 5.*

*** 3.416.** Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

*** 3.10.** Menga.

*** 3.366.** Provenza.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione dei commi precedenti del presente articolo.

5-*bis*. A bordo degli autobus in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea commerciale è consentita l'occupazione di sedili attigui ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. Restano ferme le ulteriori deroghe al distanziamento interpersonale di un metro previste per il trasporto a bordo degli autobus indicati al periodo precedente dall'Allegato tecnico alle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico di cui all'Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.

**** 3.89.** Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla, Spena.

**** 3.393.** De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Lepri.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 5, dopo le parole:* propria ordinanza *inserire le seguenti:* , previo parere del Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza,.

3.298. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, comma 5, dopo le parole:* propria ordinanza aggiungere le seguenti: , sentito il Garante per

la protezione dei dati personali per i profili di competenza,.

3.299. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 5, dopo le parole:* Il Ministro della salute con propria ordinanza, *inserire le seguenti:* , di concerto con gli altri Ministri interessati.

3.403. De Toma, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 5, dopo le parole:* con propria ordinanza *inserire le seguenti:* , previa intesa con i Ministri del turismo e della cultura,.

3.256. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 5, dopo le parole:* con propria ordinanza *inserire le seguenti:* previa intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del turismo relativamente alla lettera *a)*,.

3.260. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 5, dopo le parole:* con propria ordinanza *inserire le seguenti:* , previa intesa con il Ministro del turismo,.

3.257. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 5, dopo le parole:* con propria ordinanza *inserire le seguenti:* , previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze relativamente alla lettera *h)*,.

3.258. Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, al comma 5, dopo le parole:* con propria ordinanza *inserire le seguenti:* previa intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione relativamente alla lettera *i)*,.

3.259. Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Non è in ogni caso consentito l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 al fine di permettere l'esercizio del voto o l'accesso ai seggi nelle competizioni elettorali di ogni ordine e grado.

3.31. Caretta, Ciaburro, Mantovani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione del *green pass,* sono istituiti dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari, totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.

1-*ter*. I tamponi vengono forniti dalla regione o dalla provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dal Comitato tecnico scientifico. A tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un fondo con dotazione di 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse economiche di cui al presente comma, nonché le modalità attuative del presente comma.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

3.1. Sodano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Laddove, anche in base all'andamento della diffusione del SARS-CoV-2, risultino necessarie le certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito dalla legge n. 87 del 2021, ai fini della frequentazione in presenza all'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti è comunque sufficiente presentare l'esito negativo di un test salivare effettuato nelle 48 ore antecedenti.

1-*ter*. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero della salute, con proprio decreto stabilisce criteri e modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 1-*bis*.

3.85. Spena, Marrocco, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, i comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, possono definire, attraverso strutture accreditate, i metodi organizzativi, per eseguire gratuitamente i tamponi rapidi COVID-19, anche coinvolgendo le farmacie, al fine del rilascio della certificazione verde temporanea, della durata di quarantotto ore.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.

3.355. Cancelleri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis* All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: « La certificazione verde COVID-19 può infine essere sostituita con dichiarazione dell'interessato resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con i termini di validità di cui al comma 1 decorrenti dall'esecuzione in proprio del *test*. ».

3.313. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La certificazione verde di cui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è comunque rilasciata anche ai soggetti che hanno aderito volontariamente alla seconda fase della sperimentazione del vaccino anti-COVID ReiThera e ai quali è stato conseguentemente somministrato il medesimo vaccino.

3.83. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di evitare che le disposizioni di cui al presente articolo comportino disuguaglianza sociale, nell'ottica di garantire l'esecuzione gratuita dei *test* molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 14 giugno 2021, ai cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, il Fondo di cui all'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto-legge.

3.254. Iezzi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire le parole: « validità di nove mesi » con le seguenti: « validità di 12 mesi ».

3.391. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Possono ottenere le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito dalla legge n. 87 del 2021, anche i cittadini italiani residenti o soggiornanti in Paesi dell'Unione europea ed extra Unione europea qualora vaccinati con vaccini riconosciuti dall'Unione europea o comunque autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Per le medesime finalità relative all'ottenimento delle suddette certificazioni verdi, la prima dose somministrata ai cittadini italiani in Paesi esteri, è comunque riconosciuta ai fini del completamento in Italia del ciclo vaccinale.

3.84. Spena, Fitzgerald Nissoli, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla, Marrocco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ed è fatto divieto a chiunque di disporne un impiego differente.

3.365. Provenza.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. È comunque garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, derivino la morte ovvero menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica.

2-*ter*. Per l'attuazione del comma 2-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

3.343. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Turri, Murelli, Cavandoli, Tateo, Claudio Borghi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: « quarantotto » è sostituita dalla seguente: « settantadue ».

3.44. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministro della salute, sentito il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di conte-

nimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dispone, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, le necessarie misure per permettere l'accesso alla certificazione verde COVID-19 ed equipollenti misure a tutti cittadini europei, sulla base di qualunque vaccino assunto, purché la vaccinazione sia avvenuta nelle strutture sanitarie di un Paese membro dell'Unione europea o dell'Area Schengen.

3.32. Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a),* del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a coloro che ne facciano richiesta e che abbiano completato il ciclo vaccinale all'estero anche con vaccini non riconosciuti dall'Unione europea.

3.395. Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione sono definite le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a),* del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 a coloro che abbiano partecipato alla sperimentazione del vaccino Grad-Cov2 (Reithera).

3.396. Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Lepri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati.

3.426. Bignami, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per il riconoscimento della validità della vaccinazione contro il SARS-CoV-2 effettuate da cittadini italiani nel Paese estero di residenza ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19.

3.379. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La validità della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo a seguito di un test sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con ordinanza del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3.392. Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri, Pini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati perso-

nali, sono disposte, nell'ambito delle procedure di rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, specifiche procedure volte alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di emissione della predetta certificazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ovvero destinate alla concessione ai predetti professionisti sanitari di un account di accesso ai dati della piattaforma informatica che genera le certificazioni verdi COVID-19 per ogni singolo paziente dedicato all'uso da parte del collaboratore di studio e con esclusiva funzione di inoltro via email e stampa della predetta certificazione per ogni paziente che ne faccia richiesta.

3.46. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

3.6. Orfini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente:

« 10-*ter*. I presidenti delle giunte regionali, i sindaci e i datori di lavoro non possono estendere l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, nemmeno per l'accesso in luoghi privati. ».

3.11. Giuliodori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 34, comma 9-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « bambini di età inferiore a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « minori di età inferiore a diciotto anni ».

3.233. Turri, Tombolato, Donina, Zanella, Giacometti, Zordan, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Murelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nelle regioni denominate « zona rossa » e « zona arancione », di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività venatoria e di controllo faunistico è sempre consentita.

*** 3.86.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*** 3.96.** Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'attività venatoria e di controllo faunistico può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la « zona rossa » e « zona arancione », come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3.98. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. L'attività venatoria può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la « zona rossa » e « zona arancione », come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3.99. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'attività venatoria e di controllo faunistico è sempre consentita nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste

per la « zona rossa » e « zona arancione », come individuate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3.87. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nelle regioni denominate « zona rossa » e « zona arancione », di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività venatoria è sempre consentita.

3.97. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività venatoria e di controllo faunistico nelle zone sottoposte alle misure restrittive delle cosiddette « zone rosse » e « zone arancioni », come individuate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 giugno 2021, n. 87.

3.88. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone sottoposte alle misure restrittive previste per la « zona rossa » e « zona arancione », come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalle legge 17 giugno 2021, n. 87.

3.101. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività venatoria e di controllo faunistico nelle zone sottoposte alle misure restrittive previste per la « zona rossa » e « zona arancione », come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 giugno 2021, n. 87.

3.100. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nelle regioni denominate « zona rossa » e « zona arancione », di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività di pesca sportiva e dilettantistica è sempre consentita.

3.102. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la « zona rossa » e « zona arancione », come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3.103. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e dilettantistica nelle zone sottoposte alle misure restrittive previste per la « zona rossa » e « zona arancione », come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

3.104. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nelle regioni denominate « zona rossa » e « zona arancione », di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività di silvicoltura è sempre consentita.

3.105. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'attività di silvicoltura può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la « zona rossa » e « zona arancione », come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3.106. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Obbligo certificazione verde COVID-19 per accedere all'interno dei palazzi delle Camere)

1. Al fine di assicurare e garantire la continuità funzionale dell'istituzione parlamentare, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è consentito l'accesso all'interno dei palazzi istituzionali sede della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

3.0173. Morani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Al fine di non creare disparità di trattamento, in violazione del dettame costituzionale di cui all'articolo 3 della Carta, e quindi di garantire la partecipazione a pieno titolo alle attività di cui alla lettera *i)* del precedente articolo, per i soggetti che possono attestare la certificazione verde esclusivamente tramite test antigienico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 di cui alla lettera *d)*, comma 2, articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'onere relativo al costo del test medesimo è posto a carico dell'amministrazione banditrice del concorso.

3.0170. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Caparvi, Murelli, Caffaratto, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 3 della Costituzione, al fine di consentire a tutti i cittadini la partecipazione a pieno titolo alle attività di cui alla lettera *i)* del precedente articolo, per i soggetti che non possono o non optino per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, è riconosciuto gratuitamente il *test* di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

3.0171. Caparvi, Murelli, Caffaratto, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.02. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

3.0172. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « autorità sanitaria italiana, » aggiungere le seguenti: « o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-CoV-2 ».

3.04. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « autorità sanitaria italiana, » aggiungere le seguenti: « o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-CoV-2 ».

3.03. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età

minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;

Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inocula-

zione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti Sars-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

3.06. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-Cov-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini di cui al presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la

vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti Sars-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

3.05. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.

3.07. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di tax credit *vacanze)*

1. L'agevolazione di cui all'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive integrazioni e modifiche, non si applica ai soggetti che alla data del 6 agosto 2021 non abbiano completato il ciclo vaccinale e non siano muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge.

2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al riconoscimento del *tax credit* vacanze, fino ad un importo massimo di 1.000 euro, in favore dei soggetti sotto i trenta anni di età anche abbiano completato il ciclo vaccinale e siano muniti della certificazione di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi i soggetti non compresi per età nella campagna vaccinale, nonché i soggetti esentati dalla vaccinazione per mo-

tivi di salute coerentemente con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto-legge.

3.0104. Giacomoni, Bagnasco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. L'ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna nei 14 giorni precedenti non è sottoposto all'isolamento fiduciario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, dell'ordinanza 29 luglio 2021 del Ministro della salute, a condizione che abbiano completato il ciclo di vaccinazione e dimostrino l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 nelle quarantotto ore precedenti all'arrivo.

3.01. Ungaro, Migliore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.08. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Austria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.027. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Belgio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.013. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Danimarca è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti

COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.011. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Estonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.022. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Finlandia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.025. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Francia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.016. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Germania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.015. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*,

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Giappone è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.019. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Grecia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.012. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Israele è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.014. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Lettonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.020. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Lituania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.021. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Norvegia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.024. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Polonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.026. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Portogallo è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.031. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente nel Regno Unito è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.09. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Romania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti

COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.017. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Slovenia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.029. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Spagna è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.030. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente negli Stati Uniti è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.010. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Svezia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.023. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*,

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Svizzera è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.028. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Ungheria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.018. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.080. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Austria per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.099. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Belgio per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.085. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Danimarca per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.083. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Estonia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.094. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Finlandia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.096. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Francia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.088. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Germania per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzial-

mente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.087. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Giappone per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.089. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Grecia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.084. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Israele per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.086. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Lettonia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.092. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*,

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Lituania per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.093. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Norvegia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.097. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Polonia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.098. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Portogallo per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.0103. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente nel Regno Unito per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.081. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Romania per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'*Agenzia Italiana del Farmaco*.

3.090. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Slovenia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.0101. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Spagna per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.

3.0102. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente negli Stati Uniti per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.082. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Svezia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzial-

mente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.095. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Svizzera per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0100. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Ungheria per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.091. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.056. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Austria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.075. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*,

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Belgio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.061. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Danimarca è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.059. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Estonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.070. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Finlandia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel Paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.073. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Francia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.064. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Germania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.063. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Giappone è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.065. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Grecia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.060. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Israele è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.062. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Lettonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con

vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.068. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Lituania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.069. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Norvegia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.072. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Polonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.074. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Portogallo è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.079. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*,

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente nel Regno Unito è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.057. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Romania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.066. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Slovenia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.077. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Spagna è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.078. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente negli Stati Uniti è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.058. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Svezia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.071. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Svizzera è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.076. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Ungheria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.067. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.032. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Austria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con

vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.051. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Belgio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.037. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Danimarca è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.035. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Estonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.046. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Finlandia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.049. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*,

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Francia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.040. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Germania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.039. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Giappone è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.041. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Grecia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.036. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Israele è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.038. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Lettonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.044. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Lituania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.045. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Norvegia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.048. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Polonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.050. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Portogallo è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati

con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.055. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente nel Regno Unito è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.033. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Romania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.042. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Slovenia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.053. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Spagna è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.054. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*,

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente negli Stati Uniti è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.034. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Svezia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.047. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Svizzera è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.052. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Ungheria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.043. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Albania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0137. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Armenia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0139. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Australia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0140. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Austria, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0124. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Belgio, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0105. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Bulgaria, è rico-

nosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0106. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Canada, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0141. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Cile, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0142. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Cipro, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0116. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Costa Rica, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0157. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Croazia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0115. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Danimarca, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0108. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Ecuador, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0165. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Egitto, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0164. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Estonia, è rico-

nosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0110. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Federazione Russa, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0159. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nelle Filippine, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0167. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Finlandia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0129. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Francia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0114. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Germania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0109. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Giappone, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0144. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Giordania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0160. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Grecia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0112. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ ad Hong Kong, è

riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0143. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in India, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0168. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Irlanda, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0111. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Islanda, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0133. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Israele, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0158. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Lettonia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0117. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Libano, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0161. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Liechtenstein, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0134. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Lituania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0118. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del

programma Erasmus+ in Lussemburgo, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0119. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Macao, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0146. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Malta, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0121. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Marocco, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0163. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Messico, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0166. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Montenegro, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0138. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Mozambico, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0156. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Norvegia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0135. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Nuova Zelanda, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0147. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del

programma Erasmus+ nei Paesi Bassi, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0122. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Polonia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0123. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Portogallo, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0125. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nel Regno Unito, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0153. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Repubblica ceca, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0107. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Repubblica di Corea, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0145. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Repubblica di Macedonia del Nord, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0131. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Romania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0126. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Serbia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0132. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Singapore, è rico-

nosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0148. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Slovacchia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0128. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Slovenia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0127. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Spagna, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0113. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ negli Stati Uniti d'America, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0150. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Sudafrica, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0154. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Svezia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0130. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Svizzera, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0152. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Taiwan, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0149. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Tunisia, è rico-

nosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0162. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Turchia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0136. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Ucraina, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0169. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021,, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Ungheria, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0120. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Uruguay, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0151. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)

1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Venezuela, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

3.0155. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.8.** Cunial.

*** 4.19.** Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 30 agosto 2021, nelle "zone bianche" cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. ».

4.174. Ceccanti, Butti, Corneli, Tomasi, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-*sexies*, è aggiunto il seguente:

« 2-*septies*. Le restrizioni relative agli spostamenti tra regioni e all'interno della stessa regione, nonché i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-*bis* previsti per le zone arancioni e rosse non si applicano ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ».

4.143. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole*: dopo le parole: « e dei reparti di pronto soccorso » sono inserite le seguenti: « nonché dei reparti delle strutture ospedaliere » *con le seguenti:* le parole: « delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « di tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti ».

4.144. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « nonché dei reparti » con le seguenti: « , nonché di accedere e permanere nei reparti ».

4.175. Lepri, Pini, Carnevali, Siani, De Filippo.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dei centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

4.151. Grippa.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei dipartimenti di salute mentale e di neuropsichiatra infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

4.161. Bellucci, Gemmato, Bucalo.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. È garantito ai familiari dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, lo svolgimento delle visite ai loro congiunti ricoverati, con cadenza giornaliera e secondo regole prestabilite consultabili da parte degli stessi. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. ».

4.11. Noja.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis). All'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Ai familiari dei pazienti con lesioni gravi è sempre consentito, se in possesso della certificazione verde, di prestare assistenza ai propri familiari anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. ».

4.128. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo l'articolo 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*.1. È altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV "Assistenza socio-sanitaria" e di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della salute e ad assicurare l'accesso di cui al precedente periodo, pena la revoca dell'accreditamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale. ».

*Conseguentemente l'articolo 1-*bis *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, è abrogato.*

4.147. Lorefice.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 3, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto

tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la conferenza Stato-regioni e le confederazioni sindacali firmatarie del patto per la scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. ».

*** 4.14.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

*** 4.152.** Villani.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19. ».

4.15. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* In zona bianca e.

4.28. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale teatrali *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle storiche.

4.66. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale teatrali *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate alla drammaturgia contemporanea.

4.67. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole* sale teatrali *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate al dramma antico.

4.68. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale teatrali *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate alla commedia dell'arte.

4.69. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale teatrali *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate al teatro moderno.

4.70. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le*

parole: sale teatrali *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate al teatro contemporaneo.

4.71. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale teatrali *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate alle rappresentazioni shakespeariane.

4.72. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica per ragazzi.

4.73. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica da camera.

4.74. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica da operetta.

4.75. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica jazz.

4.76. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti per violino e orchestra.

4.77. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti per solo violino.

4.78. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica rock.

4.79. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica popolare italiana.

4.80. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:*

ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica barocca.

4.81. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale da concerto *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica tratta da famose colonne sonore.

4.82. Maturi, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale cinematografiche *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle che programmano film per ragazzi.

4.83. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale cinematografiche *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle che programmano film per ragazzi di fantascienza.

4.84. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale cinematografiche *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle che trasmettono film di genere western.

4.85. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle che trasmettono film la mattina per le scuole.

4.86. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale cinematografiche *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle che trasmettono film tratti da romanzi classici.

4.87. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle che trasmettono film di animazione.

4.88. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1, capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi all'aperto non è previsto il distanziamento interpersonale di un metro.

4.168. Nitti.

A*l comma 1, lettera* c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* spazi anche all'aperto;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, sostituire le parole:* In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso *con le seguenti:* In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 60 per

cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 30 per cento al chiuso.

4.1. Raduzzi.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* o spazi anche all'aperto *con le seguenti:* al chiuso.

4.29. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* o spazi anche all'aperto *con le seguenti:* ad esclusione degli spazi all'aperto.

4.31. Colla, Binelli, Andreuzza, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole:* sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro *con le seguenti:* sono svolti assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

4.30. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

4.167. Nitti, Rossi.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sia per il personale, *aggiungere le seguenti:* per gli spettacoli di cui al presente comma al di sopra di 300 spettatori.

4.159. Bruno.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo sopprimere le parole da:* e l'accesso *fino alla fine del periodo*.

*** 4.6.** Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

*** 4.22.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad esclusione delle arene estive all'aperto per le proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

4.171. Pini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo*.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

4.165. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

4.37. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* In zona bianca non sono previsti limiti di capienza.

4.38. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore all'80 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 6.000 all'aperto e 3.500 al chiuso.

4.164. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera c), *numero* 1), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* In zona bianca *con le seguenti:* In zona bianca e gialla; *sostituire le parole:* 50 per cento all'aperto *con le seguenti:* 75 per cento all'aperto *e sostituire le parole:* 25 per cento al chiuso *con le seguenti.* 50 per cento al chiuso;

b) *al capoverso comma 1, sopprimere il terzo periodo;*

c) *al capoverso comma 2, sostituire le parole:* le misure di cui al primo periodo *con le seguenti:* le misure di cui al primo e al secondo periodo *e sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

4.141. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), sostituire le parole*: 50 per cento *ovunque ricorrano con le seguenti*: 100 per cento.

4.16. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

4.59. Tombolato, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Zordan, Zanella.

Al comma 1 lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e.

4.34. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti*: 75 per cento.

4.32. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

4.60. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

4.10. Noja.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

* **4.33.** Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **4.91.** Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire*

le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

4.62. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

4.61. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1 lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* 5.000 *con la seguente:* 10.000.

4.35. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* 5.000 *con la seguente:* 7.000.

4.65. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* 5.000 *con la seguente:* 6.500.

4.64. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* 5.000 *con la seguente:* 6.000.

4.63. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* 2.500 *con la seguente:* 5.000.

4.36. Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti*: 70 per cento.

4.96. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e.

4.41. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole*: a 2.500 *con le seguenti:* a 5.500.

4.100. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* a 2.500 *con le seguenti:* a 5.000.

*** 4.39.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.

*** 4.99.** Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* a 2.500 *con le seguenti:* a 4.000.

4.98. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole*: a 2.500 *con le seguenti:* a 3.000.

4.97. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* a 1.000 *con le seguenti:* a 3.000.

4.104. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* a 1.000 *con le seguenti:* a 2.500.

*** 4.40.** Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.

*** 4.103.** Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole* a 1.000 *con le seguenti:* a 2.000.

4.102. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole* a 1.000 *con le seguenti:* a 1.500.

4.101. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente:* In zona bianca e gialla le regioni e le province autonome, d'intesa con il Ministro della salute, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori nei propri territori.

4.169. Nitti.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, sopprimere l'ultimo periodo*.

4.17. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In zona bianca sono autorizzate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati alle quali si applicano le medesime condizioni di cui al presente articolo.

4.42. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico e le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

4.45. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Fiorini, Micheli, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

*** 4.47.** Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra.

*** 4.129.** Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*** 4.145.** Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati *con le seguenti:* nonché, limitatamente alla zona rossa, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

4.43. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati *con le seguenti:* nonché, ad esclusione della zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

4.44. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* al chiuso.

4.46. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), sopprimere il capoverso comma 2.*

4.18. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:*

2. In zona bianca la capienza consentita per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati è del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 10.000 per gli impianti all'aperto e a 5.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport – sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

4.153. Olgiati, Tuzi, Buffagni, Valente.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole da:* le misure di cui *fino a:* si applicano anche;

b) *al primo periodo, dopo le parole:* da quelli sopra richiamati, *aggiungere le seguenti:* l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;

c) *al secondo periodo, sostituire le parole:* 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso *con le seguenti:* 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

*** 4.172.** Lotti, Rossi, Prestipino.

*** 4.173.** Barelli.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le

parole: Le misure di cui al primo periodo del comma 1, *aggiungere le seguenti:* esclusa la misura inerente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, *e al secondo periodo sostituire le parole:* superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000, *con le seguenti:* superiore a 5.000 per gli impianti all'aperto e a 2.500.

4.12. Olgiati, Masi.

Al comma 1, lettera c), *numero 1, capoverso comma 2, primo periodo,* aggiungere, in fine, le *seguenti parole:* l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso *con le seguenti:* 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

4.170. Rossi, Lotti, Prestipino.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

4.90. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: 50 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

4.89. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* a 2.500 *con le seguenti:* a 4.000.

4.94. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* a 2.500 *con le seguenti:* a 3.500.

4.92. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole*: a 1.000 *con le seguenti:* a 3.000.

4.95. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* a 1.000 *con le seguenti:* a 2.000.

4.93. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

4.105. Belotti, Patelli, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di atletica leggera.

4.108. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del

pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si praticano all'aperto.

4.109. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di bocce.

4.110. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive della categoria armi sportive e da caccia.

4.111. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di canoa e canottaggio.

4.112. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di motociclismo.

4.113. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di automobilismo.

4.114. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di sci.

4.115. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di sport equestri.

4.116. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di sport dell'aria.

4.117. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Zicchieri.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del

pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di vela.

4.118. Zicchieri, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di triathlon.

4.119. Toccalini, Zicchieri, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.107. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) l'articolo 9 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

4.146. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il numero 1) con i seguenti:*

1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino », sono aggiunte le seguenti: « al quindicesimo giorno successivo »;

1-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 è rilasciata altresì dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *b),* e ha una validità di 12 mesi. Entro tale termine, ai fini del processo decisionale vaccinale, i soggetti che vorranno sottoporsi al vaccino dovranno eseguire il *test* sierologico quantitativo per gli anticorpi totali SARS-Cov-2 anti-RBD, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, presso laboratori di analisi abilitati dal Servizio sanitario nazionale ».

4.157. Ianaro.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità di nove mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata pregressa infezione da SARS-CoV-2 e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. La durata della validità delle certificazioni già emesse per i soggetti per i quali sia stata somministrata una prima dose e a cui, in base al nuovo criterio posto dalla presente disposizione nonché dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, protocollo n. 32884, non venga effettuata la seconda somministrazione, è prorogata nei termini di cui precedente periodo ».

4.148. Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Nappi, Villani.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità di nove mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata pregressa infezione da SARS-CoV-2 e comunque non

oltre 12 mesi dalla guarigione. La certificazione verde COVID-19 è comunque rilasciata, anche per coloro che hanno effettuato il prescritto ciclo, solo previa verifica della copertura anticorpale certificata da esame sierologico quantitativo IgG ».

4.150. Villani, Nappi.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *a)*, attestante il completamento del prescritto ciclo vaccinale, è altresì rilasciata ai soggetti che hanno ricevuto una dose singola di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, anche nel caso in cui la somministrazione della dose singola di vaccino avvenga o sia già avvenuta oltre i sei mesi dalla data di guarigione. Le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma hanno validità di dodici mesi a decorrere dal giorno della somministrazione della dose singola di vaccino. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni di cui al presente comma, da completare a cura del Ministero della salute entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano la guarigione da una precedente infezione da SARS-CoV-2 e la somministrazione di una dose singola di vaccino, la cui valenza è equiparata a tutti gli effetti alla certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *a)*. ».

4.134. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), premettere i seguenti:*

01) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'effettuazione di un *test* sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2 »;

02) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

« *d-bis) test* sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia »;

03) al comma 2, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* effettuazione di *test* sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2 »;

b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-*bis)* dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-*bis)*, ha una validità di sei mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera *d-bis)*, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di cui al presente comma rilasciate precedentemente alla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione stessa, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: della legge 17 giugno 2021, n. 87, *aggiungere le seguenti:* nonché di *test* sierologici anticorpali.

4.137. Boldi, Tiramani, Billi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.

Al comma 1, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) premettere i seguenti:*

01) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 » aggiungere in fine le seguenti: « , o di un *test* sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 »;

02) al comma 1, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

« *d-bis)* test sierologico: test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e *test* sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue. »;

03) al comma 2, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

« *c-bis)* effettuazione di test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2. »;

b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-*bis)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis)*, ha una validità di sei mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera *d-bis)*, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. ».

4.154. Sportiello.

Al comma 1, lettera e), *al numero 1) premettere il seguente:*

01) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « *test* Molecolare » sono aggiunte le seguenti: « , anche salivare ».

4.27. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

Al comma 1, lettera e), *al numero 1) premettere il seguente:*

01) al comma 1, lettera *b)*, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi inclusi il vaccino Gam - Covid - Vac "Sputnik V" e ReiThera ».

4.3. Raduzzi.

Al comma 1, lettera e), *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, nonché le vaccinazioni effettuate nell'ambito del programma di sperimentazione del vaccino GRAd-COV2 prodotto dalla ReiThera S.r.l. »;

b) *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis*) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La certificazione verde COVID-19 attestante la condizione di cui al comma 2,

lettera *a)*, è rilasciata anche ai soggetti che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino GRAd-COV2 prodotto dalla ReiThera S.r.l., nell'ambito del relativo programma di sperimentazione, previa effettuazione di *test* sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria contro il virus SARS-CoV-2. La certificazione rilasciata ai sensi del presente comma ha una validità di dodici mesi a far data dalla somministrazione del vaccino GRAd-COV-2 e cessa di avere efficacia qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. ».

4.139. Tiramani, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera e), *al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

« *a-bis)* avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 »;

b) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 »;

c) alla lettera *c)*, dopo la parola: « rapido », aggiungere le seguenti: « , mediante tampone nasale o salivare, ».

4.155. Ianaro.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), premettere il seguente*:

01) al comma 2 dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

« *d)* una risposta immunitaria alta anche a seguito di una sola dose di vaccino;

e) un valore elevato di IGG a seguito di positività al Covid 19 ».

Conseguentemente al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ha una validità di 3 mesi dall'effettuazione del *test* sierologico.

4.158. Nappi.

Al comma 1, lettera e), *al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 3, primo periodo, le parole: « ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale » sono sostituite dalle seguenti: « ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ».

4.135. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), dopo le parole:* al comma 3, *aggiungere le seguenti*: al primo periodo, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi e ».

4.162. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), dopo le parole*: al comma 3, *aggiungere le seguenti:* , secondo periodo, dopo le parole: « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino », sono aggiunte le seguenti: « al termine massimo consentito dal tipo di vaccino, per la somministrazione della seconda dose e il completamento del ciclo vaccinale ».

4.156. Ianaro.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), dopo le parole:* dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 *aggiungere le seguenti*: accertata, ovvero dopo un *test* sierologico positivo (igG positive) effettuato nei mesi antecedenti con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute.

4.130. Noja, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera e), *numero* 1), *sostituire le parole:* e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione *con le seguenti:* e ha validità a decorrere dal giorno della somministrazione.

4.127. Paolin, Boldi, Sutto, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, lettera e), *al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di *test* sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da COVID-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccinoprofilassi pur ancora in corso di riconoscimento.

4.23. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

Al comma 2, lettera e), *numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì a coloro che hanno disponibile una rilevazione positiva di anticorpi da COVID-19, indicativa di una infezione avvenuta da SARS-CoV-2 e superata senza il bisogno di ulteriore vaccinazione.

4.120. Claudio Borghi, Cavandoli, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Snider, Boldi, Panizzut, Foscolo, Tiramani, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis)* al comma 4, le parole: « sei mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;.

4.163. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero* 1), *aggiungere il seguente:*

1-*bis)* al comma 4, primo periodo, le parole: « ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione » sono sostituite dalle seguenti: « ha una validità di dodici mesi a far data dall'avvenuta guarigione ».

4.136. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Su richiesta dell'interessato, la validità delle certificazioni rilasciate sulla base delle condizioni previste dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, può essere prorogata una o più volte, fino a un massimo di ulteriori nove mesi, a seguito di *test* sierologico anticorpale attestante la presenza di una quantità sufficiente di anticorpi anti-SARS-CoV-2, secondo criteri definiti con circolare del Ministro della salute. La certificazione prorogata ai sensi del presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: della legge 17 giugno 2021, n. 87, *aggiungere le seguenti:* nonché di *test* sierologici anticorpali.

4.138. Boldi, Tiramani, Billi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero* 1), *aggiungere il seguente:*

1-*bis*) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *a)*, attestante il completamento del prescritto ciclo vaccinale, è rilasciata anche ai cittadini italiani che hanno ricevuto, in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, la

somministrazione di un vaccino utilizzato nell'ambito del Piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Nelle more del rilascio delle certificazioni di cui al presente comma, i documenti rilasciati negli Stati membri o nei Paesi terzi, in formato cartaceo o digitale, attestanti la somministrazione di un vaccino anti-SARS-CoV-2 utilizzato nell'ambito del predetto Piano strategico nazionale, sono equiparati a tutti gli effetti alle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, lettera *a)*. ».

4.140. Bianchi, Zoffili, Ribolla, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider, Raffaelli, Morrone.

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis)* al comma 5, dopo le parole: « dall'esecuzione del *test* » sono aggiunte le seguenti: « antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del *test* molecolare ».

4.149. Ianaro.

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi COVID-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione da diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge. ».

4.24. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) dopo il comma 6-*ter* aggiungere il seguente:

« 6-*quater*. I cittadini italiani appartenenti all'AIRE, sprovvisti di tessera sanitaria, possono richiedere il rilascio della certificazione verde COVID-19 previa presentazione di un proprio documento d'identità. ».

4.20. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 8, secondo periodo, le parole: « e validate da uno Stato membro dell'Unione » sono soppresse.

4.13. Ungaro, Migliore.

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-*bis*) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19, di cui al comma 2, lettera *b)*, possono essere rilasciate anche a soggetti che presentano un *test* anti-RBD della proteina Spike relativa al virus SARS-CoV-2 positivo, nonché dispongono in data successiva al suddetto *test*, di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo. ».

4.2. Raduzzi.

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la certificazione resa dal medico curante attestante l'esistenza di controindicazioni alla vaccinoprofilassi esenta e tiene luogo della certificazione verde COVID-19 per il pieno

esercizio delle relative facoltà previste dalla legge, esclusa qualsivoglia limitazione. ».

4.25. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 10, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c),* sono equiparati a tutti gli effetti alle certificazioni verdi COVID-19 ».

4.133. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) i cittadini italiani che all'estero abbiano ricevuto una doppia dose di vaccino o una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, possono essere inseriti nella Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale – DGC) per l'emissione della certificazione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e),* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, previa attestazione dell'avvenuta vaccinazione da parte delle autorità sanitarie dei Paesi nei quali essa è stata effettuata. Il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, con propria ordinanza definisce le modalità del riconoscimento delle attestazioni presentate, del loro inserimento nella Piattaforma nazionale – DGC e del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 ai cittadini vaccinati all'estero.

4.7. La Marca, Schirò.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.48. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Claudio Borghi, Coin, Furgiuele.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere il numero 1).*

*** 4.4.** Suriano, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

*** 4.26.** Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

*** 4.131.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Coin, Furgiuele.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sopprimere le parole:* , ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. ».

**** 4.58.** Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

**** 4.132.** Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

**** 4.166.** Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera f), *numero* 1), *sostituire le parole da:* Dopo due violazioni *fino alla fine del numero, con le seguenti:* In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 4, la sanzione è ridotta del 50 per cento.

4.125. Paolin, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera f), *numero* 1), *sostituire le parole da:* Dopo due violazioni *fino alla fine del numero, con le seguenti:* In caso di violazione della disposizione di cui al-

l'articolo 9-*bis*, comma 4, la sanzione è ridotta del 30 per cento.

4.126. Sutto, Paolin, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni *con le seguenti:* A coloro che accedono ai locali di cui all'articolo 9-*bis* senza aver compilato ed esibito modulo di autocertificazione *green pass*, si applica una sanzione amministrativa di euro 100.

4.50. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni *con le seguenti:* Dopo un numero di violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, pari al 10 per cento degli avventori che quotidianamente fruiscono del servizio, commesse in giornate diverse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività un giorno.

4.53. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, *con le seguenti:* Dopo un numero di violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, pari al 10 per cento degli avventori che quotidianamente fruiscono del servizio, commesse nella medesima giornata, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

4.54. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, *con le seguenti:* Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse nella medesima giornata,.

4.51. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), dopo le parole:* Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, *aggiungere le seguenti:* nella medesima settimana,.

4.52. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* dopo due violazioni *con le seguenti:* dopo quattro violazioni *e le parole:* a partire dalla terza violazione *con le seguenti:* a partire dalla quinta violazione.

4.122. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* dopo due violazioni *con le seguenti:* dopo tre violazioni *e le parole:* a partire dalla terza violazione *con le seguenti:* a partire dalla quarta violazione.

4.121. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera f), *numero* 1), *sostituire le parole:* commesse in giornate diverse *con le seguenti:* accertate in giornate diverse.

4.124. Lazzarini, Boldi, Panizzut, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 2.000.

4.57. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Pettazzi.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 1.500.

4.56. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni *con le seguenti:* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 1.000.

4.55. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire le parole:* la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni *con le seguenti:* la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un giorno.

4.49. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La sanzione prevista per la violazione della disposizione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 4, e la relativa sanzione accessoria non si applicano, fino al 15 settembre 2021, ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività tenuti alle verifiche delle certificazioni verdi.

*** 4.9.** Marco Di Maio.

*** 4.142.** Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La sanzione per la mancata verifica di cui all'articolo 9-*bis*, comma 4, si applica solamente a partire dalla seconda violazione accertata in giornate diverse.

4.123. Foscolo, Boldi, Panizzut, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le necessarie misure per consentire l'accesso alla certificazione verde COVID-19 ai cittadini italiani iscritti all'AIRE.

4.21. Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nelle more di una riforma organica del *welfare* che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a

domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *e),* della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.

4.160. Bellucci, Gemmato, Bucalo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifica all'articolo 33 del decreto-legge n. 23 del 2020)

1. All'articolo 33, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « di amministrazione e controllo », sono inserite le seguenti: « nonché, con esclusione di parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ».

4.039. Di Lauro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e devono garantire la possibilità di visita da parte dei familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente ».

4.01. Noja.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo le parole: « somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « a persona maggiorenne ».

4.025. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Snider.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, dopo effettuazione esame sierologico che certifichi la presenza anticorpale ».

4.015. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera ».

4.014. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 34, comma 9-*ter*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. « Per la medesima finalità di cui al precedente periodo e al fine di implementare l'attività del Sistema di emergenza sanitaria 118 attraverso una qualificata dotazione, a bordo dei mezzi di soccorso, di personale di personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4.036. Villani, Nappi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e per identificare e tipizzare nuove varianti genetiche, presso l'Istituto superiore di sanità è istituita la Rete nazionale per il sequenziamento genomico costituita dai laboratori di microbiologia e da centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. La Rete di cui al precedente periodo condivide i dati a livello nazionale e internazionale nell'ambito di tutti gli organismi di ricerca preposti a raccogliere e analizzare i dati fondamentali necessari ad agevolare interventi mirati ed efficaci ».

4.037. Provenza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

1. All'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione le posizioni dirigenziali di livello generale sono incrementate di tre unità. Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando entro il 31 gennaio 2022 modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono attribuite, con funzioni di studio e ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ».

4.042. Piccoli Nardelli, Rossi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

1. Per l'intero anno scolastico 2021-2022, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nei limitati casi di deroga alla didattica in presenza di cui al comma 1, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.

3. Le istituzioni scolastiche adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza all'intera popolazione studentesca.

4.038. Casa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure volte a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 e la didattica in presenza)

1. Al fine di garantire l'avvio in sicurezza e la didattica in presenza dell'anno scolastico 2021/2022 il personale della scuola è tenuto ad essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « con lo stanziamento di 850 milioni di euro nel 2021, »;

b) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

« 4-*bis*-1. Le risorse aggiuntive di cui al comma 4, sono destinate:

a) all'acquisto di *test* salivari destinati agli studenti di ogni ordine e grado, esclusi dalla campagna vaccinale, da effettuare obbligatoriamente almeno due volte a settimana;

b) alla distribuzione di dispositivi obbligatori di protezione individuale, tipo ffp2, destinati agli studenti, a partire dalla scuola primaria, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina ».

4.043. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Orfini, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Ciampi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, tutte le classi delle scuole del sistema nazionale di istruzione non possono accogliere più di 18 alunni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.035. Patelli, Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, tutte le classi delle scuole del sistema nazionale di istruzione non possono accogliere più di 18 alunni.

4.030. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: « non inferiore a 18 e non superiore a 26 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 15 e non superiore a 20 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.031. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: « non inferiore a 18 e non superiore a 26 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 15 e non superiore a 20 ».

4.026. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: « non inferiore a 15 e non superiore a 26 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 10 e non superiore a 20 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.032. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del

20 marzo 2009 le parole: « non inferiore a 15 e non superiore a 26 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 10 e non superiore a 20 ».

4.027. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: « non meno di 18 e non più di 27 alunni » sono sostituite dalle seguenti: « non meno di 15 e non più di 20 alunni ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.033. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: « non meno di 18 e non più di 27 alunni » sono sostituite dalle seguenti: « non meno di 15 e non più di 20 alunni ».

4.028. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: « con non meno di 27 allievi » sono sostituite dalle seguenti: « con non meno di 20 allievi ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.034. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: « con non meno di 27 allievi » sono sostituite dalle seguenti: « con non meno di 20 allievi ».

4.029. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di tra-

sporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.

4.040. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.

4.041. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.

4.011. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.

4.010. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.

4.013. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida per il

rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.

4.012. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.

4.023. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.

4.022. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.

4.024. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso *test* sierologico.

4.07. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso *test* sierologico.

4.06. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso *test* sierologico.

4.08. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso *test* sierologico.

4.09. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso *test* sierologico.

4.020. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso *test* sierologico.

4.019. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso *test* sierologico.

4.021. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.

4.03. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.

4.02. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.

4.05. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.

4.04. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.

4.017. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Con circolare del Ministero della salute è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.

4.016. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.

4.018. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.10. Cunial.

Al comma 1, dopo le parole: COVID-19 definisce, *aggiungere le seguenti:* entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.23. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con il Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* sentiti gli altri Ministri interessati, le associazioni di categoria nonché le associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

5.98. De Toma, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: altre.

5.93. Sportiello.

Al comma 1, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 *con le seguenti:* alla cessazione dello stato di emergenza.

5.91. Terzoni, Emiliozzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 30 settembre 2021 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* 31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera b), *con la seguente: « b)* al secondo periodo, le parole*:* , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023" »;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: « 45 milioni » *con le seguenti:* « 120 milioni », *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* « 20 milioni » *con le seguenti*: « 60 milioni » *e alla lettera* b) *sostituire le parole:* « 25 milioni » *con le seguenti*: « 60 milioni ».

5.99. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 la somministrazione di *test* antigenici rapidi, *con le seguenti:* 31 dicembre 2021 la somministrazione di *test* antigenici rapidi e gratuiti, *e sopprimere le seguenti parole:* a prezzi contenuti.

5.92. Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: fino al 30 settembre 2021 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2021;

b) sostituire le parole: a prezzi contenuti, *con le seguenti:* a titolo gratuito.

5.16. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 *con le seguenti*: 31 dicembre 2021.

*** 5.5.** Menga.

*** 5.17.** Ciaburro, Caretta.

*** 5.22.** Bagnasco, Spena, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*** 5.84.** Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 *con le seguenti:* al 30 novembre 2021.

5.78. Panizzut, Sutto, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Zanella.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre *con le seguenti:* fino al 31 ottobre;

al comma 1, sostituire le parole: i minori di età compresa 12 e i 18 anni *con le seguenti:* minori e studenti delle scuole superiori di secondo grado rendendo gratuito il *test* antigenico rapido nonché i giovani fino a 30 anni che abbiano fatto la prenotazione per la somministrazione del vaccino;

al comma 2 sostituire le parole: 45 milioni *con le seguenti:* 90 milioni.

5.97. Lepri, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 *con le seguenti:* 31 ottobre 2021.

5.77. Sutto, Panizzut, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la somministrazione di *test* antigenici rapidi *con le seguenti:* la somministrazione gratuita di *test* antigenici rapidi *e sopprimere le seguenti parole:* a prezzi contenuti.

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. Al fine di assicurare la gratuità dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3.Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.18. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la somministrazione di *test* antigenici rapidi *con le seguenti:* la somministrazione gratuita di *test* antigenici rapidi *e sopprimere le parole:* , a prezzi contenuti.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi *con le seguenti:* al fine di assicurare la somministrazione gratuita dei *test*;

b) sostituire le parole: 45 milioni di euro *ovunque ricorrano, con le seguenti:* 95 milioni di euro;

c) al terzo periodo, dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021

5.81. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, dopo la parola: somministrazione *aggiungere le seguenti:* e distribuzione per la vendita.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: somministrazione *aggiungere le seguenti:* e distribuzione per la vendita.

5.80. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a prezzi contenuti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in modo gratuito.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni *con le seguenti:* 60 milioni;

sostituire il terzo periodo con il seguente: Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3 e quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.95. Sportiello.

Al comma 1, sostituire le parole: a prezzi contenuti, *con le seguenti:* a titolo gratuito.

5.15. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, dopo le parole: a prezzi contenuti *aggiungere le seguenti:* alla generalità della popolazione e in regime di gratuità ai soggetti di età non superiore a 30 anni che sono in attesa di effettuare la vaccinazione.

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo e al terzo periodo sostituire le parole: 45 milioni *con le seguenti:* 100 milioni;

b) al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 *con le seguenti:* , a 100 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023;

c) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2023;

d) al comma 4, lettera a), *sostituire le parole:* quanto a 20 milioni di euro *con le seguenti*: quanto a 50 milioni di euro;

e) *al comma 4, lettera* b) *sostituire le parole:* quanto a 25 milioni di euro *con le seguenti*: quanto a 50 milioni di euro.

5.11. Ungaro, Migliore.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì la gratuità di un congruo numero di *test* antigenici rapidi per nucleo familiare.

5.6. Menga.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali *test* sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*.

*** 5.12.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

*** 5.88.** Villani.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 80 mila euro.

5.71. Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Panizzut, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 70 mila euro.

5.72. Foscolo, Paolin, Boldi, Sutto, Panizzut, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 60 mila euro.

5.73. Panizzut, Paolin, Boldi, Sutto, Foscolo, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 50 mila euro.

5.74. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, Sutto, Foscolo, Zanella.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 40 mila euro.

5.75. Sutto, Panizzut, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Zanella.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo

periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30 mila euro.

5.76. Zanella, Sutto, Panizzut, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino al 30 settembre 2021, la somministrazione dei *test* antigenici rapidi di cui al precedente periodo è effettuata gratuitamente per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

5.85. D'Arrando.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Il protocollo tiene conto, in particolare, della primaria esigenza di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, in modo da ridurre il costo del *test* del cinquanta per cento, salvo un numero massimo di tre *test* agevolati a beneficio di ciascun minore così individuato;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 45 milioni di euro *con le seguenti:* 130 milioni di euro.

*** 5.69.** Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.

*** 5.96.** Buratti.

*** 5.102.** Gagliardi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi *con le seguenti:* per l'attuazione del comma 1;

b) sostituire le parole: 45 milioni di euro *ovunque ricorrano, con le seguenti:* 70 milioni di euro;

c) al secondo periodo, dopo le parole si provvede *aggiungere le seguenti:* quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021.

5.82. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni *con le seguenti:* dei costi di acquisto per la generalità dei cittadini nonché dell'esigenza di agevolare i minori tra i 12 e i 18 anni.

5.94. Sportiello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni *con le seguenti*: garantire la gratuità di tali *test* per i soggetti di età inferiore ai 18 anni.

5.7. Menga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delle esigenze economiche delle attività di cui all'articolo 3, comma 1.

5.13. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché, fino al 31 dicembre 2021, delle esigenze dei partecipanti ai concorsi pubblici, indetti dalle amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5.9. Mura, Lacarra, Carla Cantone, Gribaudo, Viscomi, Lepri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per i quali i *test* antigenici rapidi sono posti a carico del Sistema sanitario nazionale, così come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 *test* annuali.

5.19. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: assicurando agli stessi l'effettuazione gratuita dei *test* antigenici rapidi di cui al precedente periodo.

5.86. D'Arrando.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, la somministrazione di *test* antigenici rapidi di cui al presente comma è a carico del Servizio sanitario nazionale.

5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il protocollo d'intesa deve altresì garantire idonea fornitura e somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 in modo da garantire idoneo accesso alle attività di cui all'articolo 3, comma 1.

5.14. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il protocollo devi altresì contenere misure per la maggiore diffusione dell'utilizzo di *test* antigenici rapidi mediante il prelievo di campioni salivari.

5.70. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Piccolo, Sutto, Zanella, Snider.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: assicurandone la gratuità nel caso in cui siano stati in contatto stretto, nelle aule scolastiche, con un caso accertato di COVID-19.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: contribuire al contenimento, *aggiungere le seguenti:* e alla gratuità.

5.89. Bella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , garantendo a tali soggetti la gratuità della somministrazione dei *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni *con le seguenti:* 47 milioni;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Al relativo onere, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.90. Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i *test* antigenici gratuiti rapidi per i cittadini italiani per accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3,

comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, nonché per turismo.

5.4. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai cittadini residenti in Italia, per accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, nonché per turismo.

5.8. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.

5.27. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare l'uguaglianza di tutti i cittadini e garantire la libertà di movimento di migliaia di transfrontalieri, in via straordinaria, sono equiparati tutti i certificati COVID-19 (di vaccino, tampone o guarigione) rilasciati da San Marino e del Vaticano al certificato COVID europeo.

5.100. Bignami, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutte le aule, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.

5.58. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.61. De Angelis, Basini, Belotti, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche adottano, entro il 1° novembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trat-

tamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.

5.55. Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutte le aule, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria.

5.57. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutte le aule, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi.

5.59. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 1° novembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi.

5.56. Racchella, Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Patelli, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.60. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.62. De Angelis, Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici, all'ingresso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, agli studenti e al personale scolastico che

scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.

5.67. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.

5.63. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici al personale scolastico che sceglie di non sottoporsi alla vaccinazione.

5.64. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici, all'ingresso delle università, agli studenti e al personale docente e non docente che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.

5.68. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici agli studenti universitari che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.

5.65. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È istituito presso Ministero dell'università e della ricerca un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici ai docenti universitari che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.

5.66. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del *virus* COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.

5.28. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* salivari agli alunni e al perso-

nale docente e non docente, con cadenza settimanale.

5.29. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza settimanale.

5.30. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del *virus* COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.31. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del *virus* COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.32. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del *virus* COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.33. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* antigenici rapidi agli alunni e

al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.

5.34. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.

5.35. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza settimanale.

5.36. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di *test* antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza settimanale.

5.37. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.

5.38. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere-operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.

5.40. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.

5.39. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere-operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.

5.41. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.42. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.43. De Angelis, Colmellere, Belotti, Basini, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1°

settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere-operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.44. De Angelis, Colmellere, Belotti, Basini, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.45. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza « *termoscanner* » da istallare agli ingressi della scuola.

5.47. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza « *termoscanner* » da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).

5.46. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza « *termoscanner* » da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).

5.48. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni

scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza « *termoscanner* » da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto). Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.49. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza « *termoscanner* » da istallare agli ingressi della scuola. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.50. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria.

5.51. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi biochimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.

5.52. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi.

5.53. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano entro il 1° novembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria.

5.54. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le misure atte a gestire la presa in carico dei cittadini stranieri in transito in Italia che risultino positivi ai *test* antigenici per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ovvero ai *test* molecolari e sierologici.

5.25. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) la prestazione di diagnostica mediante *test* molecolare, anche salivare, antigenico rapido e sierologico per SARS-CoV-2 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5.21. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al contenimento dei costi *con le seguenti:* alla somministrazione gratuita.

5.1. Sodano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 45 milioni *con le seguenti:* 105,5 milioni;

b) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:* Al relativo onere, pari a 105,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui ai commi 2-*bis* e 3.

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-*bis*. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *l'articolo 18-*bis *è abrogato*;

2) *all'articolo 31, comma 7, la lettera* g) *è soppressa*;

3) *l'articolo 50-*quater *è abrogato*;

4) *all'articolo 67, i commi 9-*bis, *9-*ter *e 9-*quater *sono soppressi*.

5.2. Raduzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera l-*quater*, è inserita la seguente:

l-quinquies) le spese sostenute, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'effettuazione di *test* molecolare, anche salivare, antigenico rapido e sierologico per SARS-CoV-2.

5.20. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività sportiva dilettantistica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2021 per consentire la somministrazione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 agli iscritti ad associazioni e società sportive dilettantistiche. Le modalità di somministrazione e rimborso sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Agli oneri finanziari si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.101. Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.79. Panizzut, Lazzarini, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.83. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-*bis*. Per i ragazzi e per il personale scolastico delle scuole del secondo ciclo di istruzione ovvero scuole di secondo grado, già vaccinati con doppia dose e quindi muniti di certificazione verde COVID-19, le misure della quarantena ovvero dell'isolamento fiduciario, in via precauzionale, se venuti a contatto con ammalati da SARS-CoV-2, non si applicano previa presentazione di un *test* antigenico rapido con esito negativo.

5.87. Villani, Nappi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantire un servizio di prossimità ai cittadini e ridurre il carico delle strutture delle aziende sanitarie locali e degli enti preposti alla vaccinazione nelle regioni e nelle provincie autonome, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, con le modalità di cui al comma 1, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani, le procedure e le condizioni con le quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto Superiore di Sanità, concorrono a tutte le campagne vaccinali per la stagione 2021/2022. Le disposizioni del predetto protocollo esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.

5.26. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di implementare sensibilmente l'attività di tracciamento della popolazione scolastica, indispensabile per il controllo della diffusione del SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un programma finalizzato a favorire una distribuzione capillare di *test* salivari in ambito scolastico, con particolare riguardo agli alunni e studenti del primo ciclo di istruzione.

4-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, sono stanziati 10

milioni di euro di euro per l'anno 2021. A copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.24. Giacometto, Bagnasco, Versace, Novelli, Spena, Porchietto, Marrocco.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Tamponi rapidi presso le istituzioni scolastiche)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti, nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio capillare di prevenzione, è autorizzata per l'anno scolastico 2021-2022 la spesa di 150 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:

a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;

b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;

c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, effettuati in totale gratuità, e con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;

d) le comunicazioni dei risultati di cui alle lettere *a), b)* e *c)* alle medesime Asl di cui al comma 2 competenti per territorio;

e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

5.01. Sodano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test *su campione salivare)*

1. Al fine di assicurare la somministrazione gratuita di *test* salivari per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in favore di bambini e ragazzi minori di anni sedici, anziani, persone con disabilità, nonché in favore di persone sottoposte a ripetuti *screening* per motivi lavorativi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei *test* salivari, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per agevolare la diffusione e la somministrazione gratuita o, comunque, a prezzi contenuti, dei *test* salivari in favore delle categorie di soggetti di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, dopo le parole: *test* antigenico rapido o molecolare sono aggiunte le seguenti: , anche su campione salivare,.

5.02. Lucchini, Cavandoli, Piccolo, Panizzut, Foscolo, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Snider, Raffaelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

5.03. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Piano di tracciamento nazionale)

1. Al fine di garantire un efficace sistema di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, entro il 30 settembre 2021, il Ministero della salute dispone un Piano di tracciamento nazionale per la realizzazione di un sistema di sorveglianza mediante diagnostiche molecolari e metodiche di tracciamento innovative (*network testing*).

2. Il Ministro della salute con successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare definisce le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5.04. Marin, Mugnai.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(*Misure per il contrasto all'insorgenza di nuove varianti*)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, entro il 30 settembre 2021, il Ministero della salute dispone un Piano per il contrasto all'insorgenza di nuove varianti, per la realizzazione di un sistema di sequenziamento genomico completo sui soggetti contagiati da SARS-Cov-2, con particolare riguardo allo sviluppo di nuove varianti.

2. Il Ministro della salute con successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare definisce le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5.05. Marin, Mugnai.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.2. Cunial.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. *Disposizioni per il trasporto pubblico locale*.

*** 6.3.** Paita.

*** 6.7.** Maccanti, Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

*** 6.9.** Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*** 6.11.** Gariglio.

*** 6.12.** D'Ettore.

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2020, n. 40.

6.4. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *Misure urgenti in materia di sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici*.

6.10. Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. *Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato*.

23-*ter*. Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. *Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi*.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Sono fatti salvi i contratti stipulati dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato A, numeri 23-*bis*) e 23-*ter*), dell'articolo 6.

*** 6.1.** Buratti.

*** 6.5.** Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dall'articolo 4, comma 8-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

6.8. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: « e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021 » sono soppresse.

b) il comma 4-*quater* è soppresso.

6.6. Maccanti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Rixi, Capitanio,

Fogliani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Furgiuele.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

b) il comma 4-*quater* è soppresso.

6.02. Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-*quater* è soppresso.

6.03. Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Maccanti, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Con particolare riguardo alle infezioni in ambiente ospedaliero e sanitario, e al fine di ridurre i rischi delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022, quale contributo per le strutture sanitarie, ospedaliere e socio sanitarie pubbliche e private accreditate, per l'attivazione di strumenti e attività di prevenzione delle infezioni a carico dei ricoverati nelle strutture nosocomiali, mediante efficaci interventi sulle condutture e sui sistemi di condizionamento, di umidificazione o di trattamento dell'aria.

2. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti criteri e modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento agli obblighi in capo alle strutture sanitarie e alla rendicontazione delle misure da esse adottate.

3. Agli oneri di cui al precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.01. Caon, Bagnasco.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dall'articolo 4, comma 8-*sexies*, del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si applicano fino al 31 dicembre 2023.

6.04. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Misure urgenti in materia di obblighi statistici)

1. Nel corso dello stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni relative alle indagini del 2019, 2020 e 2021, è considerato violazione dell'obbligo di risposta di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

6.05. Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.1. Cunial.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 23, commi 2, 4 *inserire le seguenti:* limitatamente ai casi in cui le persone detenute non siano munite di certificazione COVID-19,.

7.2. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 23, commi 2, 4, *sopprimere la seguente:* 6.

7.4. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 23 commi 2, 4, 6 *sopprimere la parola:* 7.

7.3. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: e 24 *con le seguenti:* 24 e 25.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Misure urgenti in materia di processo civile, penale e amministrativo ».

7.100. Noja, Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, dopo le parole: « anche gli atti e i documenti » sono inserite le seguenti: « come anche le liste testimoni, ».

7.6. Billi, Bisa, Potenti, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, la parola: « esclusivamente » è soppressa.

7.7. Tateo, Tomasi, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli atti e i documenti processuali possono essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita l'autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità. »

7.27. Marchetti, Morrone, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate con modalità telematiche. ».

7.28. Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le trasmissioni e ricezioni in via telematica devono assicurare al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario. ».

7.29. Turri, Billi, Bisa, Potenti, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito può avvenire anche con modalità non telematica. ».

7.30. Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche devono assicurare il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto. ».

7.31. Billi, Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento alle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si deve prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale; ».

7.32. Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le parole « anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono soppresse.

7.8. Marchetti, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole « può disporre » sono sostituite dalle seguenti: « dispone ».

7.9. Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Turri, Billi, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « contenenti le sole istanze e conclusioni » sono soppresse.

7.13. Turri, Billi, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo sopprimere le seguenti parole: « istanze e » sono soppresse.

7.15. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « e conclusioni » sono soppresse.

7.14. Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Il deposito telematico è stabilito obbligatoriamente per gli atti e i documenti indicati in modo preciso, determinato e tassativo da apposito decreto del Ministero di giustizia entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Per tutti gli altri atti e documenti il deposito potrà avvenire anche con modalità telematica nel rispetto delle norme ».

7.42. Tomasi, Turri, Billi, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia è sempre consentito il deposito con modalità non telematica. »

7.43. Tateo, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le

parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

7.10. Tateo, Tomasi, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le parole « fino a cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quindici giorni ».

7.12. Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le parole « fino a cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a dieci giorni ».

7.11. Paolini, Tateo, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. Quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato a comparire, si può comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole ».

7.18. Billi, Bisa, Potenti, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « individuati e » sono soppresse.

7.54. Billi, Tateo, Paolini, Tomasi, Turri, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « dei sistemi informativi e automatizzati » sono soppresse.

7.60. Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « della persona offesa » sono soppresse.

7.55. Tateo, Paolini, Tomasi, Turri, Billi, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « del difensore » sono soppresse.

7.56. Morrone, Bisa, Di Muro, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre

2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « di esperti » sono soppresse.

7.57. Turri, Billi, Tomasi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « o di altre persone » sono soppresse.

7.58. Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « quando l'atto richiede la sua presenza » sono soppresse.

7.59. Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: « tempestivamente » è soppressa.

7.63. Tateo, Paolini, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: « più vicino al luogo di residenza » sono soppresse.

7.61. Tomasi, Turri, Marchetti, Potenti, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: « ad assicurare il collegamento da remoto » sono soppresse.

7.62. Potenti, Tomasi, Marchetti, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al terzo periodo, le parole: « di un ufficiale o » sono soppresse.

7.64. Tomasi, Turri, Billi, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al terzo periodo, le parole: « o agente di polizia giudiziaria » sono soppresse.

7.65. Potenti, Tomasi, Marchetti, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quarto periodo, le parole: « , ove necessario, » sono soppresse.

7.66. Turri, Billi, Marchetti, Potenti, Tomasi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-

cembre 2020, n. 176, al quarto periodo, le parole: « la segretezza e » sono soppresse.

7.68. Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quarto periodo, la parola: « riservatamente » è soppressa.

7.69. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quinto periodo, le parole: « dal proprio studio » sono soppresse.

7.70. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: « nello stesso » sono soppresse.

7.71. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, la parola: « partecipanti » è soppressa.

7.72. Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: « e di tutte le ulteriori operazioni » sono soppresse.

7.73. Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 137, comma 2 del codice di procedura penale » sono soppresse.

7.74. Billi, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: « comma 2 » sono soppresse.

7.75. Morrone, Di Muro, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imputato non detenuto o internato ha la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico. ».

7.34. Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri, Billi, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, sono eseguite mediante consegna al difensore. ».

7.35. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il primo atto notificato all'imputato contiene anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore. ».

7.36. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imputato ha l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e a tal fine si può indicare anche un recapito telematico ».

7.37. Turri, Billi, Bisa, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imputato ha l'onere di informare il difensore di ogni mutamento del proprio recapito e ha l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità. ».

7.38. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel procedimento penale deve essere introdotto un sistema di servizio unico nazionale telematico per l'accesso al fascicolo penale che sia omogeneo per i diversi gradi di giudizio e le sue fasi, utile a: consultazione dello stato delle pendenze, deposito non obbligatorio degli atti in modalità telematiche, richiesta ed estrazione di copie, prenotazione di appuntamenti con gli uffici, compresi i giudizi in corso dinanzi al Giudice di Pace; non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo. ».

7.39. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre

effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato. ».

7.40. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di lista testi e lista documenti può avvenire sia in modalità cartacea che telematica ».

7.41. Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In difetto di nomina del difensore di fiducia, la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, in mancanza, della citazione a giudizio, deve essere eseguita mediante la consegna dell'atto personalmente all'imputato, se necessario ad opera della polizia giudiziaria, e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo resti sospeso nei confronti dell'imputato assente. ».

7.44. Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Morrone, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti *ex* articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale *ex* articolo 122 del codice di procedura penale deve consentire al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altro procuratore il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire la costituzione di parte civile. ».

7.45. Tomasi, Turri, Morrone, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avviso della richiesta di archiviazione deve essere altresì notificato, in ogni caso, alla persona sottoposta ad indagini, che ha la facoltà di accedere nel termine di venti giorni al fascicolo del pubblico ministero onde poter estrarre copia di qualsiasi documento in esso contenuto. ».

7.46. Billi, Morrone, Tomasi, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accoglimento della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari deve essere notificata alla persona sottoposta alle stesse entro tre giorni liberi, diversamente determinandosi l'effetto del suo automatico annullamento e l'inutilizzabilità di qualsivoglia atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine stesso. »

7.47. Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.

2-*ter*. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.

2-*quater*. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile. ».

7.5. Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « ove possibile » sono soppresse.

7.76. Paolini, Turri, Billi, Tateo, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « mediante videoconferenze o » sono soppresse.

7.77. Bisa, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « e regolati » sono soppresse.

7.78. Bisa, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: « in quanto compatibili » sono soppresse.

7.79. Bisa, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: « 4 e 5 » sono soppresse.

7.80. Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-

cembre 2020, n. 176, la parola: « espressamente » è soppressa.

7.82. Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la parola: « liberamente » è soppressa.

7.81. Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-*bis*. Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

« Art. 155-*bis*.

(Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore. ».

6-*ter*. Il secondo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile è abrogato.

7.50. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. All'articolo 81-*bis* disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine il seguente comma: « Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario. ».

7.49. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, lettera *f)*, dopo il capoverso 12-*quater*.2 è aggiunto il seguente: « 12-*quater*.2-*bis*. Sino al 31 gennaio 2021, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il

processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, numero *1)* del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente ».

7.48. Tateo, Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Nei casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, il processo può svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

7.16. Potenti, Di Muro, Marchetti, Morrone, Turri, Billi, Bisa, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. L'imputato deve essere tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;.

7.17. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifica la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione in assenza;.

7.19. Bisa, Di Muro, Potenti, Turri, Billi, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere; fino alla scadenza dei termini di cui all'ultimo periodo, si continua ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni.

7.20. Marchetti, Morrone, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Durante le ricerche della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere si assumono, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; una volta rintracciata la persona ricercata, ne viene data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e questa revoca la sentenza di non doversi procedere e fissa nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato.

7.21. Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Nel giudizio di primo grado, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente fra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale.

7.22. Tomasi, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Nella disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, si deve consentire di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento.

7.23. Tateo, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto seguente:

6-*bis*. La dichiarazione di latitanza deve essere sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi.

7.24. Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Il difensore dell'imputato assente può impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiara o elegge il domicilio per il giudizio di impugnazione.

7.25. Billi, Bisa, Di Muro, Potenti, Turri, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Nella citazione a giudizio, l'imputato deve essere avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, è contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti dalla legge.

7.26. Bisa, Di Muro, Potenti, Turri, Billi, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. L'imputato non detenuto o internato ha l'obbligo, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità.

7.33. Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: « a mezzo di posta elettronica certificata » sono soppresse.

7.84. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al terzo periodo, le parole: « con atto scritto » sono soppresse.

7.83. Paolini, Bisa, Turri, Tateo, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quarto periodo, le parole: « e il dispositivo è comunicato alle parti » sono soppresse.

7.85. Billi, Morrone, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23, comma 9-*bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « previa istanza » sono soppresse.

7.86. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: « altresì » è soppressa.

7.87. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: « specifiche ed » sono soppresse.

7.89. Potenti, Tateo, Di Muro, Marchetti, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: « ed eccezionali » sono soppresse.

7.88. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « verifica o » sono soppresse.

7.90. Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « o accertamento » sono soppresse.

7.91. Turri, Billi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « comunque denominati » sono soppresse.

7.92. Marchetti, Potenti, Di Muro, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « il personale di segreteria » sono soppresse.

7.93. Potenti, Tateo, Di Muro, Marchetti, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: « altresì » è soppressa.

7.94. Marchetti, Potenti, Di Muro, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-

cembre 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: « predetto » è soppressa.

7.95. Tateo, Paolini, Di Muro, Marchetti, Potenti, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 » sono soppresse.

7.96. Billi, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 6-*ter*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate » sono soppresse.

7.97. Billi, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « comunque denominati » sono soppresse.

*** 7.67.** Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Di Muro.

*** 7.98.** Billi, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: « e, in quanto compatibili » sono soppresse.

7.99. Tomasi, Di Muro, Billi, Morrone, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-*bis*.

1. Dopo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 184-*ter*.

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza" ».

7.51. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-*bis*.

L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 83.

1. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra

trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini *ex* articolo 163-*bis* del codice di procedura civile e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti" ».

7.52. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-*bis*.

(Rimessione in termini)

1. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile. ».

7.53. Billi, Tateo, Tomasi, Turri, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Sopprimere il comma 2.

7.101. Zanettin, Bagnasco.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 si applicano altresì ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

2-*bis*. Al fine di garantire le esigenze difensive degli imputati e degli avvocati e la funzionalità degli uffici, nei procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 ai sensi del comma precedente, il termine per la richiesta di trattazione in presenza di cui all'articolo 23-*bis*, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è ridotto da 15 a 5 giorni.

7.102. Zanettin, Bagnasco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Responsabilità colposa per morte, infermità o lesioni personali di minori di età, successive a vaccinazioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al termine dello stato di emergenza epidemiologica, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, chiunque, minore degli anni 18 alla data della somministrazione del vaccino, abbia riportato, a causa o in concomitanza di vaccinazioni somministrate per la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente articolo.

2. Qualora a causa delle vaccinazioni del minore sia derivata o derivi la morte, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

3. Alla domanda di indennizzo ai sensi dei commi 1 e 2 è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso.

4. Gli indennizzi previsti dal presente articolo sono corrisposti dal Ministero della salute.

5. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo d'indennizzo per i danni da vaccinazione SARS-CoV-2 nei minori di anni 18. Al relativo onere si provvede secondo quanto

previsto all'articolo 13 del presente decreto-legge.

7.01. Turri, Cavandoli, Tateo, Panizzut, Murelli, Snider, Claudio Borghi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in 3.300 e 1.800 unità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7.04. Morrone, Tateo, Paolini, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo, cui si cumula. Il contributo è versato con cadenza mensile ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità percepite dal magistrato onorario, in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » Azione magistratura onoraria dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

7.02. Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Mi-

nistro della giustizia, di entrata in vigore della legge di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.

2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

7.03. Morrone, Paolini, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. ».

7.05. Tateo, Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2024 ».

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7.06. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti in materia di processi amministrativi, contabili e tributari)

1. Le disposizioni di cui di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli articoli 4, comma 1 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

7.07. Giuliano.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8.1. Cunial.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 83, secondo comma, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo ».

8.2. Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese)

1. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *g)*, le parole: « di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; » sono sostituite dalle seguenti: « di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera *g)*, i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo

parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*. ».

3. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui al l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.

4. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

8.04. Turri, Di Muro, Billi, Morrone, Tomasi, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.

4. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo *ex* articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello *ex* articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.

8.02. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Potenti, Turri, Billi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)

1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale » con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del contributo unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.03. Di Muro, Marchetti, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dopo le parole: « Residenziale e *in hospice* » sono aggiunte le seguenti: « e le tariffe relative ai DRG per le prestazioni di terapia del dolore in ambito ospedaliero ».

8.01. Trizzino.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.3. Cunial.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2, primo periodo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza », e le parole: « in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

9.31. Bologna, Mugnai.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine dello stato di emergenza » e le parole: « in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate ».

9.27. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine dello stato di emergenza ».

9.26. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 » e le parole: « da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « da patologie ostative certificate che non consentono l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sostituire la parola: ottobre *con la seguente:* dicembre;

b) al comma 2, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e *e sostituire la parola:* modificato *con la seguente:* modificati.

9.22. D'Arrando.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e dopo le parole: « della legge 5 febbraio 1992, n. 104, » sono aggiunte le seguenti: « e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2021;

b) al comma 2, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e.

c) al comma 3 sostituire le parole: 173,95 milioni di euro *con le seguenti:* 217,45 milioni di euro;

d) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole. 16,950 milioni di euro *con le seguenti:* 60,450 milioni di euro*;*

e) al comma 4, lettera b)*, sostituire le parole:* 8,475 milioni *con le seguenti:* 51,975 milioni.

9.5. Noja.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2021;

b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro *con le seguenti:* 190,9 milioni di euro;

c) al comma 4, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro *con le seguenti:* 33,9 milioni di euro;

d) al comma 4, lettera a)*, sostituire le parole:* 8,475 milioni di euro *con le seguenti:* 16,950 milioni di euro.

9.15. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Murelli, Giaccone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2021;

b) al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 26, comma 2-*bis con le seguenti:* di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*.

9.7. Stumpo, De Lorenzo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 26, comma 2-*bis con le seguenti:* di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*.

9.8. Stumpo, De Lorenzo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ». Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 100,8 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.1. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 ottobre 2021 » e le parole: « da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « da patologie ostative certificate che non consentono l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e *e sostituire la parola:* modificato *con la seguente:* modificati.

9.21. D'Arrando.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 » e dopo le parole: « della legge 5 febbraio 1992, n. 104, » sono aggiunte le seguenti: « e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa ».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e.

b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro *con le seguenti:* 198,95 milioni di euro;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro *con le seguenti:* 41,950 milioni di euro;

d) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni *con le seguenti:* 33,475 milioni.

9.6. Noja.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « terapie salvavita » sono aggiunte le seguenti: « ovvero che risultino affetti da una serie di comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità »;

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2021.

9.24. Grippa.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « o da esiti da patologie oncologiche », aggiungere le seguenti: « o onco-ematologiche ».

9.12. Spena, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Marrocco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza » e le parole: « in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono effettuare la vac-

cinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate »;

b) al comma 2-*bis*, le parole: « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 ottobre 2021. ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.11. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al comma 2, primo periodo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 282,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

1-*bis*. All'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 282,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

9.30. Bologna, Mugnai.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza »;

b) al comma 2-*bis*, le parole: « fino al 30 giugno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 ottobre 2021 ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. A integrazione della copertura per i maggiori oneri di cui al presente articolo, stimati in 282,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) nei limiti di 150 milioni a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) mediante riduzione nei limiti di 116 milioni per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) nei limiti di 7 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) nei limiti di 10 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.10. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 1, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e *e sostituire la parola:* ottobre *con la seguente:* dicembre.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e *e sostituire la parola:* modificato *con la seguente:* modificati;

9.20. D'Arrando.

Al comma 1, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: comma *con le seguenti:* commi 2 e *e sostituire la parola:* modificato *con la seguente:* modificati.

9.19. D'Arrando, Mammì.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 2-*bis con le seguenti:* commi 2 e 2-*bis*.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: comma 2-*bis sono sostituite con le seguenti:* commi 2 e 2-*bis;*

b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro *con le seguenti:* 184,95 milioni di euro;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole 16,950 milioni di euro *con le seguenti:* 27,950 milioni di euro*;*

d) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni *con le seguenti:* 19,475 milioni.

9.4. Noja.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.25. Bellucci, Gemmato, Bucalo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2021.

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro, *con le seguenti:* 185,95 milioni di euro;

b) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro, *con le seguenti:* 28,950 milioni di euro *e alla lettera* a)*, sostituire le parole:* per 8,475 milioni di euro, *con le seguenti:* per 20,475 milioni di euro.

9.28. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro, *con le seguenti:* 182,425 milioni di euro;

b) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro, *con le seguenti:* 25,425 milioni di euro *e alla lettera* a), *sostituire le parole:* per 8,475 milioni di euro, *con le seguenti:* per 16,950 milioni di euro.

9.2. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2021.

*** 9.9.** Stumpo, De Lorenzo.

*** 9.17.** Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

*** 9.29.** De Toma, Bellucci, Gemmato.

*** 9.32.** Baldini.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: e dopo le parole: « anche da remoto » sono inserite le seguenti: « Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, il lavoratore fragile che abbia effettuato la vaccinazione anti-SARS, qualora lo richieda, può svolgere la prestazione lavorativa anche in modalità ordinaria. ».

9.18. D'Arrando.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Per i lavoratori fragili di cui al comma 2 che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis* e che non possono effettuare la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 a causa di condizioni o patologie ostative certificate dal medico di medicina generale, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero prevista dal medesimo comma 2 si applica fino alla data del 31 dicembre 2021. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Murelli, Giaccone, Cavandoli, Snider, Moschioni, Legnaioli, Caffaratto, Parolo, Minardo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. I lavoratori affetti da gravi malattie sono ammessi, su loro richiesta, a svolgere la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, di lavoro da remoto o di telelavoro ogniqualvolta ciò sia compatibile con la natura delle mansioni e con l'organizzazione dell'impresa e, qualora non sia compatibile, il datore di lavoro può ammettere il lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa nelle forme ivi indicate mediante l'adibizione consensuale ad altra mansione, compresa nella stessa area di inquadramento, senza variazione del trattamento giuridico ed economico in godimento.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano ai lavoratori, pubblici e privati, compresi i soci lavoratori di società cooperative, i quali siano affetti da invalidità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si applicano altresì, previa valutazione favorevole della commissione medica integrata ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai lavoratori che siano affetti da malattia cronica o rara, ancorché non riconosciuta come malattia invalidante, o versino in stato di immunodepressione.

9.23. Villani, Nappi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque sino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza epidemiologica, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata delle condizioni che comportino la temporanea inidoneità. Il periodo di assenza dal servizio di cui al presente comma non è computabile ai fini del periodo di comporto e non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.16. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Murelli, Giaccone, Cavandoli, Snider, Moschioni, Legnaioli, Caffaratto, Parolo, Minardo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'uso dei DPI e del distanziamento individuale tra vaccinati)

1. In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i dispositivi di protezione individuale e il distanziamento non sono obbligatori tra persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione.

9.03. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'uso dei DPI tra vaccinati)

1. In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i dispositivi di protezione individuale non è più obbligatorio tra persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione e che sono in possesso di certificazione verde.

9.01. Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'uso dei DPI tra vaccinati)

1. Anche al fine di uniformarsi alle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nelle « zone bianche » l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è più applicabile alle persone dotate di *green pass* che hanno completato il ciclo di vaccinazione.

9.016. Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica delle regole sul distanziamento tra soggetti vaccinati)

1. In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle recenti linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il mantenimento del distanziamento individuale non è obbligatorio tra persone che hanno completato il ciclo di

vaccinazione e che posseggono la certificazione verde.

9.02. Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione della salute pubblica e immigrazione nello stato di emergenza)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e fino alla conclusione dello stato di emergenza, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ».

b) all'articolo 12, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-*ter*. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-*bis* possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*quater*. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-*ter*. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-*ter* è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non util-

mente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

9.09. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*ter*, aggiungere il seguente:

« Art. 10-*quater*.

(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, fino alla revoca dello stato di emergenza, è fatto divieto ad ogni imbarcazione che ha compiuto attività di soccorso di stranieri in mare, di fare ingresso nei porti italiani prima dell'espletamento dei controlli per verificare la sicurezza a bordo. Gli stranieri eventualmente presenti sull'imbarcazione non possono scendere a terra prima che si sia conosciuto l'esito dell'espletamento dei controlli antigenici ».

9.04. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di limitazione del contagio nel contesto della migrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*ter*, aggiungere il seguente:

« Art. 10-*quater*.

(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)

1. Per gli stranieri senza regolare permesso di soggiorno che non dispongono di una certificazione che attesti il recente esito negativo di un tampone molecolare, è disposto l'obbligatorio e immediato trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 ».

9.05. Fogliani, Lazzarini, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*ter*, aggiungere il seguente:

« Art. 10-*quater*.

(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)

1. Per gli stranieri che fanno ingresso irregolarmente nel territorio dello Stato e che non dispongono di una certificazione che attesti il recente esito negativo di un tampone molecolare, è disposto l'obbligatorio e immediato trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 ».

9.06. Lazzarini, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*ter*, aggiungere il seguente:

« Art. 10-*quater*.

(Disposizioni in materia di Place of safety*)*

1. In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di *place of safety* (luogo sicuro), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e il salvataggio in mare, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali al di fuori dell'area SAR italiana ».

9.07. Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Lazzarini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di limitazione del contagio nel contesto della migrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*ter*, aggiungere il seguente:

« Art. 10-*quater*.

(Divieto di sbarco per le navi di soccorso straniere)

1. In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di *place of safety* (luogo sicuro), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e il salvataggio in mare, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana ».

9.08. Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 2-*bis*, al comma 1, dopo le parole: « le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, » sono inserite le seguenti: « nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ».

9.015. Bologna.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.

9.012. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022)

1. Dall'anno scolastico 2021/2022, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica delle scuole statali, paritarie e

private di ogni ordine e grado è assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale, previa adozione di tutte le misure di prevenzione del rischio sanitario.

9.013. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Misure in materia di insegnanti di sostegno)

1. Per consentire la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a beneficio degli alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2021/2022, i posti di sostegno sono incrementati del 20 per cento. Gli istituti scolastici sono in ogni caso autorizzati ad istituire appositi elenchi per la copertura dei posti di sostegno disponibili e vacanti.

9.014. Ruffino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro agile per personale infermieristico INPS)

1. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con provvedimento della Direzione Generale dell'Istituto nazionale previdenza sociale da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono ristabiliti i criteri e le modalità di accesso per il ricorso all'alternanza lavoro agile « *smart working* » lavoro in presenza per il personale « infermieristico » operante nei Centri Medico Legali.

9.011. Grippa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Interventi in materia di rigenerazione urbana)

1. Alla luce della proroga dell'emergenza epidemiologica, al fine di stimolare una rigenerazione urbana rapida e sostenibile, la società AREXPO Spa può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con le relative società i*n house*, accordi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo Spa può svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente periodo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.

9.010. Iezzi.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Cunial.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di monitorare e controllare le strutture di cui all'articolo 10-*ter* del de-

creto legislativo n. 286 del 1998, e i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, e ulteriori modificazioni, ed in particolare per evitare la fuga da tali strutture e centri e l'ulteriore diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzato l'impiego di 1.000 unità aggiuntive, alle quali viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » fino al 31 dicembre 2022.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 57.356.213,83, di cui euro 14.110.340 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 43.245.873,83 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57.356.213,83, valutati in 16.941.120,83 milioni di euro per l'anno 2021 e per 40.415.093 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.01. Ferrari, Panizzut, Bordonali.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di monitorare e controllare le strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, e i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, e ulteriori modificazioni, ed in particolare per evitare la fuga da tali strutture e centri e l'ulteriore diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzato l'impiego di 1.000 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » fino al 31 dicembre 2022.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 57.356.213,83, di cui euro 14.110.340 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 43.245.873,83 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57.356.213,83, valutati in 16.941.120,83 milioni di euro per l'anno 2021 e per 40.415.093 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.03. Ferrari, Panizzut, Bordonali.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11.4. Cunial.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

*** 11.2.** Raduzzi.

*** 11.9.** Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

11.1. Sodano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni culturali musicali.

11.3. Trizzino.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

11.70. Ruffino.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota, pari a 5 milioni di euro, delle risorse di cui al periodo precedente, è destinata in via esclusiva alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

11.68. Alemanno, Masi, Orrico.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *a)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.29. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *a)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.45. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *a)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.28. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *a)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.44. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *b)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.47. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *b)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo prece-

dente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.31. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *b)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.46. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *b)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.30. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *c)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-

genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.33. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *c)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.49. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *c)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.32. Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *c)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.48. Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tira-

mani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *d)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.35. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *d)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.51. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *d)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.34. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *d)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.50. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *e)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.37. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *e)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti

dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.53. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *e)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.36. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *e)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.52. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *f)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.39. Boldi, Paolin, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *f)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.55. Boldi, Paolin, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *f)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.38. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *f)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.54. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *g)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.41. Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *g)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.57. Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *g)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.40. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *g)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.56. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *h)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.43. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *h)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.59. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *h)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.42. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *h)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.58. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *a)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo prece-

dente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.13. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Gusmeroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *a)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Gusmeroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *b)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.15. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *b)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.14. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *c)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.17. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *c)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.16. Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *d)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo prece-

dente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *d)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.18. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *e)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.21. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *e)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.20. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *f)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.23. Boldi, Paolin, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *f)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.22. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *g)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo prece-

dente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.25. Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *g)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.24. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *h)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.27. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *h)*, del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.26. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *a)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.60. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *b)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.61. Lazzarini, Paolin, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate

all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *c)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.62. Sutto, Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *d)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.63. Foscolo, Lazzarini, Boldi, De Martini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *e)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non

concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.64. Foscolo, Lazzarini, Boldi, De Martini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera f*)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.65. De Martini, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Boldi, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera g*)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.66. Boldi, De Martini, Sutto, Tiramani, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui

presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-*bis*, lettera *h)*, è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.67. Boldi, De Martini, Sutto, Tiramani, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche che al momento della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, dimostrino l'avvenuta cessazione della propria attività.

11.69. Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un Fondo per le imprese dell'esercizio cinematografico e per gli organizzatori di spettacoli di musica popolare contemporanea che nel periodo 6 agosto 2021 – 30 settembre 2021 abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

11.5. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un Fondo per le imprese della danza che nel periodo 6 agosto 2021 – 30 settembre 2021 abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

11.6. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un Fondo per le imprese teatrali che nel periodo 6 agosto 2021 – 30 settembre 2021 abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

11.7. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato « Fondo per lo sport », con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 metri quadrati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al presente comma, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11.8. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Fondo per il ristoro delle imprese)

1. Al fine di sostenere gli operatori, anche del settore culturale e dello sport, dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19 dal presente decreto, è riconosciuto un contributo per garantire l'installazione di strumenti di riconoscimento del « green pass », nel limite massimo di 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. Agli oneri derivanti, pari a 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11.08. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Fondo per lo sport)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11.01. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Sostegno straordinario alle associazioni sportive)

1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società spor-

tive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che utilizzano impianti di proprietà di comuni, province e città metropolitane

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.05. Ruffino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Contributi società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Gli enti locali e le città metropolitane, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse di cui al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono sostenere la ripresa delle attività delle associazioni e società sportive esposte agli effetti economici legati alla pandemia da SARS-CoV-2.

2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11.04. Lucaselli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure per la ripresa delle attività sportive)

1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, gli impianti attualmente destinati a centri per le vaccinazioni anti COVID-19 sono al più presto rimessi a disposizione di associazioni e società sportive dilettantistiche, valutando sedi alternative.

2. In attesa della restituzione degli impianti di cui al comma 1, alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono in ogni caso messi a disposizione a titolo gratuito spazi alternativi per la ripresa delle attività.

11.06. Ruffino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera *e-ter)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

« *e-quater)* le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scon-

trino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente; ».

11.07. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.02. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia. Le attività di dismissione degli allevamenti dovranno effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.

2. I titolari di allevamento di animali per la finalità di ricavarne pelliccia che dismettono in via definitiva l'attività di allevamento beneficiano delle seguenti misure:

a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) contributo a fondo perduto corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

c) contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività commerciale diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

3. Le misure si applicano a tutti gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*bis* capoverso ed alle sanzioni accessorie di cui all'articolo 544-*sexies* capoverso.

6. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 800 mila euro per l'anno 2021, mediante riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11.03. Brambilla.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Cunial.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Fermo restando che ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano le restrizioni relative agli spostamenti tra regioni ed all'interno della stessa regione, nonché quelle inerenti le preclusioni degli spostamenti in determinati orari, previste per le zone gialla, arancione e rossa.

12.2. Marco Di Maio.

*Al comma 3, capoverso comma 621-*bis, *primo periodo, sostituire le parole*: la competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione *con le seguenti*: il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

12.5. Donina, Capitanio, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 3, capoverso comma 621-*bis, *primo periodo, sostituire la parola*: struttura *con la seguente*: dipartimento.

12.4. Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, dopo le parole: mediante

risposta telefonica *inserire la seguente*: immediata.

12.8. Furgiuele, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, sopprimere le parole: posta elettronica.

12.9. Maccanti, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 3, capoverso comma 621-*bis, *primo periodo, sostituire le parole*: posta elettronica *con le seguenti:* messaggistica istantanea.

12.10. Rixi, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 3, capoverso comma 621-*bis, *primo periodo, dopo le parole*: posta elettronica aggiungere *le seguenti*: o di messaggistica istantanea.

12.6. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

*Al comma 3, capoverso comma 621-*bis, *primo periodo, dopo le parole*: posta elettronica aggiungere *le seguenti*: entro due ore dalla richiesta.

12.7. Fogliani, Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 4-*ter*, lettera *a)*, dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « finalizzati al recupero degli apprendimenti », sono sostituite dalle seguenti: « per le finalità previste al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti ».

12.11. Casa.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Cunial.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

13.01. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

13.02. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.1. Cunial.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana *con le seguenti:* il 15 di settembre.

14.2. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 400

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) 400

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 400

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 agosto 2021.

Nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 agosto 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 401

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 404

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 403

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, del disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 105/2021, cosiddetto decreto *Green pass*, che reca « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche ». Ricorda, altresì, che l'esame è iniziato nella seduta di ieri, in cui ha sostituito la relatrice, Francesca Galizia, impossibilitata a partecipare alla seduta.

Preso atto che nessuno intende intervenire in discussione generale, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), nel ringraziare la relatrice per aver accolto nella sua proposta di parere talune istanze avanzate dal suo gruppo, sottolinea come, al di là dei profili europei di competenza della Commissione, il provvedimento in oggetto e le tematiche ad esso sottese siano caratterizzati da una forte complessità, di tipo politico oltre che tecnico. Per la prima volta nella storia dell'Unione europea si è aperto, infatti, un dibattito di diverso tenore in ordine alla concezione delle libertà personali fondamentali: mentre in passato il tema chiave era come espandere il più possibile la sfera di tali libertà rispetto a coloro i quali intendevano comprimerla, oggi, in ragione della pandemia, la questione verte su quali siano i limiti che possono legittimamente imporsi alle mede-

sime libertà al fine di tutelare la salute pubblica.

Il dibattito politico, che investe i diversi i partiti, intorno ai certificati verdi, denota così due concezioni della libertà tra loro divergenti: da un lato, vi è chi intravede nel « *green pass* » uno strumento che favorisce l'esercizio delle libertà personali e la ripresa delle attività economiche; dall'altro, vi sono coloro, a suo avviso la maggioranza, che auspicando un rapido ritorno alla « normalità » intendono tale strumento, laddove applicato in via estensiva in diversi e rilevanti ambiti della vita sociale, come un'impropria limitazione delle libertà personali che penalizza in modo indebito chi, legittimamente, ha compiuto la scelta di non aderire alla campagna vaccinale. In questo quadro, sottolinea inoltre come la questione in oggetto, nella sua concreta declinazione, presenti non poche difficoltà sul piano tecnico.

Osserva, infatti, che destano generalizzate perplessità le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione verde per talune tipologie di servizi del mondo della ristorazione, già fortemente penalizzato dalle restrizioni disposte nell'ultimo anno e ora alle prese con l'incombenza di dover organizzare complessi controlli sul possesso delle certificazioni per l'erogazione dei propri servizi. Un discorso analogo è valido anche per le attività connesse agli eventi e alle fiere, nonché per quelle che investono i circuiti essenziali della vita politica.

A tale ultimo riguardo sottolinea le difficoltà che stanno incontrando anche i partiti nell'organizzare le proprie iniziative politiche e il rischio che le restrizioni previste possano impattare sui processi democratici. Per tali ragioni, fa presente che il suo gruppo ha presentato oltre 900 emendamenti al disegno di legge all'esame della Commissione di merito, al fine di migliorare il testo del decreto-legge in oggetto. Tenuto conto del predetto sforzo della relatrice di accogliere talune sollecitazioni provenienti dal suo gruppo, e ferme restando le perplessità sopra evocate, annuncia il voto favorevole alla proposta di parere formulata.

Guido Germano PETTARIN (CI) nell'esprimere un ringraziamento alla relatrice per aver saputo conciliare nella sua proposta di parere diverse sensibilità, sottolinea come a suo avviso sulla questione in esame occorrerebbe assumere posizioni ancora più nette in favore delle certificazioni verdi. A tale riguardo, si domanda ad esempio la ragione per la quale presso la Camera dei deputati sia stato recentemente disposto l'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere ai servizi di ristorazione, mentre analoga misura non è stata prevista per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea.

Rileva, inoltre, come a suo avviso tutti i parlamentari dovrebbero aderire alla campagna vaccinale e come nel dibattito in corso sul concetto di libertà occorra domandarsi dove debba finire la libertà dei soggetti che hanno scelto di non vaccinarsi rispetto a chi ha scelto di farlo. Osserva inoltre che, a suo parere, categorie quali i medici e gli insegnanti dovrebbero risultare vaccinate, o comunque in possesso della certificazione verde, per poter esercitare le rispettive professioni.

Evidenzia, infine, come la pandemia e le connesse restrizioni adottate dagli Stati membri in modo differenziato abbiano pregiudicato l'unità della costruzione europea, rilevando come occorra invece ragionare e agire in modo coordinato tra tutti i 27 Stati membri dell'Unione, adottando in materia politiche quanto più possibile armonizzate.

Pur osservando che avrebbe auspicato un parere più stringente e nel caso con condizioni, soprattutto con riferimento all'osservazione riferita all'esigenza di tenere conto della specifica e difficile situazione delle comunità transfrontaliere, annuncia anche a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Piero DE LUCA (PD) osserva come il suo gruppo abbia una posizione convintamente favorevole sul provvedimento in esame, rilevando come a livello unionale il « *green pass* » non sia affatto stato concepito come uno strumento per la limitazione delle libertà personali, bensì, all'esatto contrario, come uno strumento essenziale e decisivo

per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Le certificazioni verdi, a dispetto di talune narrazioni pubbliche, non sono pertanto il riflesso di una sorta di « dittatura sanitaria », ma l'unico strumento valido per ripristinare in sicurezza l'esercizio delle libertà e della vita sociale. Osserva quindi che l'Italia è stata tra i primi Paesi dell'Unione a introdurre tali certificazioni, le quali assumono una valenza fondamentale anche al fine di promuovere una ripresa delle attività turistiche e, più in generale, di tutta l'economia.

Rileva inoltre come la via principale per sconfiggere la pandemia sia la vaccinazione di massa. Su quest'ultimo aspetto, osserva, non dovrebbero esserci disinformazione, tentennamenti o ambiguità di sorta che possano rallentare una campagna vaccinale che costituisce il presupposto anche per una robusta ripresa economica. Ritiene dunque irresponsabili coloro che « strizzano l'occhio » ai cosiddetti « no-vax », soprattutto dinanzi al rischio di un'ennesima ondata dei contagi che non può essere sottovalutata. Per tali ragioni auspica un dialogo costruttivo all'insegna del senso di responsabilità, per sostenere, migliorandolo ove necessario, l'utilizzo dello strumento del « *green pass* » al fine di ripristinare condizioni normali di vita sociale e supportare la ripresa della crescita economica. Annunzia pertanto, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere.

Devis DORI (LEU) nell'associarsi ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto, osserva come sulla questione in oggetto occorra operare un delicato bilanciamento tra diversi diritti costituzionalmente garantiti che possono entrare tra loro in conflitto.

In questa prospettiva, rileva come il provvedimento all'esame, ispirandosi coerentemente ai principi comunitari di necessità e proporzionalità evocati nella proposta di parere, attui in modo adeguato il predetto bilanciamento tra i diritti di libertà e le esigenze di tutela della salute pubblica, disciplinando il sistema delle certificazioni verdi al fine di velocizzare la ripresa delle attività economiche e ripristinare l'esercizio di libertà personali in precedenza compresse dalle restrizioni imposte dalla pandemia.

Annuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) nell'associarsi anch'egli ai ringraziamenti per il lavoro svolto dalla relatrice, sottolinea come per il suo gruppo il « *green pass* » sia uno strumento utile e di buon senso per favorire la ripresa del Paese. Annuncia pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

ALLEGATO

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce, all'articolo 21, che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'Ue, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione di questi;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 45 (« Libertà di circolazione e di soggiorno ») prevede che « ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro »;

il diritto di libera circolazione all'interno dello spazio Schengen è un diritto fondamentale dell'Unione europea sancito dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ai sensi della quale « le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone »;

l'esercizio del citato diritto di circolazione ha risentito, nell'ultimo anno, di alcune delle restrizioni adottate dagli Stati membri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica; gli Stati membri hanno spesso adottato restrizioni all'ingresso, o richiesto requisiti specifici, ai viaggiatori transfrontalieri, quali l'obbligo di quarantena o di autoisolamento o di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima e/o dopo l'arrivo; a causa dell'assenza di formati standardizzati e sicuri, i viaggiatori hanno incontrato problemi nel far accettare i documenti esibiti; alla luce di tali situazioni e al fine di garantire un approccio coordinato, prevedibile e trasparente all'adozione delle restrizioni alla libertà di circolazione, il 13 ottobre 2020 il Consiglio dell'Unione ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di Covid-19, che concerne anche la situazione dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nell'Ue; tale raccomandazione, alla luce dell'accresciuta trasmissibilità delle nuove varianti di SARS-CoV-2, è stata successivamente modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/961 del 14 giugno 2021, che descrive i principi generali sulla base dei quali gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro azioni nel momento in cui adottano e applicano misure nel settore della libera circolazione per proteggere la salute pubblica in risposta alla pandemia di Covid-19;

la citata raccomandazione afferma che le misure che limitano la libera circolazione per proteggere la salute pubblica devono essere proporzionate e non discriminatorie e devono essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consenta. Essa indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero coordinare i loro sforzi: un sistema comune di mappatura basato su un codice cromatico; cri-

teri comuni per l'introduzione delle restrizioni di viaggio; maggiore chiarezza sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena); informazioni al pubblico chiare e tempestive. La raccomandazione sottolinea, inoltre, che i viaggiatori essenziali, elencati al punto 19, e i lavoratori frontalieri, particolarmente colpiti dalle restrizioni nella loro vita quotidiana, soprattutto quelli che esercitano funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche, dovrebbero in linea di massima essere esentati dalle restrizioni di viaggio legate al Covid-19 in ragione della loro situazione specifica;

per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la Commissione europea ha ritenuto opportuno stabilire un quadro comune per le certificazioni verdi. In seguito alla sua proposta del 17 marzo 2021, sono stati pertanto adottati il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al Covid-19 (« certificato Covid digitale dell'Ue ») per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19, e il regolamento (UE) 2021/954 che estende il citato quadro comune anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e che si applica nell'ambito dell'*acquis* di Schengen, fatte salve le norme specifiche in materia di attraversamento delle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); il certificato Covid digitale dell'Ue è entrato in vigore il 1° luglio 2021;

il predetto quadro comune introdotto dai citati regolamenti è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha l'obiettivo di agevolare, laddove possibile, sulla base di prove scientifiche, la revoca graduale e coordinata delle restrizioni da parte degli Stati membri; entrambi i regolamenti lasciano impregiudicate le norme Schengen per quanto riguarda le condizioni d'ingresso per i cittadini di Paesi terzi e non dovrebbero essere intesi come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di Covid-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione. I controlli alle frontiere interne dovrebbero, al contrario, restare una misura di *extrema ratio*, soggetta alle specifiche norme stabilite nel citato regolamento (UE) 2016/399;

il considerando n. 14 del regolamento (UE) 2021/953 afferma che è opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni dalle restrizioni della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 previste dalla citata raccomandazione (UE) 2020/1475 e che si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere che sono state particolarmente colpite da tali restrizioni;

il considerando n. 33 del medesimo regolamento stabilisce inoltre che laddove gli Stati membri revochino le restrizioni alla libera circolazione sulla base di prova di vaccinazione, essi non dovrebbero assoggettare le persone vaccinate a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie;

l'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, facendo salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, prevede che qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri debbano astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione,

quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475; inoltre, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 11, qualora uno Stato membro imponga, in conformità del diritto dell'Unione, ai titolari dei certificati, di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, o qualora imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione all'interno di uno Stato membro peggiora rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse, esso è tenuto a informare di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni, fornendo indicazioni relative ai motivi e la durata di tali restrizioni;

considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, numero 2 del decreto-legge, nel disporre una novella all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, opera una riformulazione della norma di coordinamento tra la disciplina nazionale delle certificazioni verdi COVID-19 e le norme europee in materia, al fine di chiarire che le disposizioni interne continuano ad essere applicabili solo ove compatibili con le norme europee adottate per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (« certificato COVID digitale dell'Ue »), di cui al regolamento (UE) n. 2021/953, nonché con quelle di cui il regolamento (UE) n. 2021/954, recanti l'estensione del predetto quadro comune ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nello « spazio Schengen »;

rilevato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la limitazione delle attività e la previsione degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19 sia operata nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e sia basata su criteri obiettivi e non discriminatori, allo scopo di tutelare la salute pubblica, in coerenza con i regolamenti e le raccomandazioni dell'Unione europea citati in premessa;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, in coerenza con i medesimi regolamenti e raccomandazioni, della situazione specifica delle comunità transfrontaliere che risultano particolarmente colpite dalle restrizioni della libertà di circolazione disposte in risposta alla pandemia di COVID-19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 407

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 417

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato S. 1231 e abb. (Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 411

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 418

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. S. 1217 e abb. (Parere alla 10ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 413

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 419

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari. S. 869 (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 414

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 420

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 3044 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 414

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 421

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 416

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)*, della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordina-

mento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

In particolare, l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'articolo 2 al comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale. Il comma 2 dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

L'articolo 3, inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge n. 52 del 2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente). Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo.

L'articolo 4 dispone una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021: abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 (lettera *a)*); modifica l'articolo 2-*bis*, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di

gravità ai sensi della normativa vigente di cui alla legge n. 104 del 1992 (lettera *b)*); interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra (lettere *c)* e *d)*); dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame (lettera *e)*); interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, e introducendo nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica, infine, che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, in formato analogico e digitale, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti (lettera *f)*).

L'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge.

L'articolo 7 proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell'articolo 23, comma 10 del decreto-legge n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, il cosiddetto cura Italia, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti nella parte in cui prevedeva una specifica disciplina per la composizione del collegio in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea – relativa a « lavoratori fragili » – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 10, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirate-

ria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge « Sostegni » (decreto-legge n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – sia destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

L'articolo 12 con una disposizione di coordinamento stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021. Il comma 2 prevede per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. Il comma 3 dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La relativa copertura finanziaria è recata dal comma 4.

L'articolo 13 ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad integrare la disciplina « cornice » delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) chiede se sia necessario esprimere oggi il parere oppure si possa rinviarlo ad altra seduta.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) ricorda che la votazione degli emendamenti nella Commissione di merito è previsto per gli inizi di settembre. Propone dunque di dare un parere sul testo iniziale, fermo restando che, sulla base dell'andamento dei lavori in sede referente, la Commissione potrà valutare di esprimersi nuovamente sul testo eventualmente modificato.

Il deputato Diego ZARDINI (PD) rileva come sia opportuno esprimere ora il parere al fine di consentire alla Commissione di merito di tenere conto, nella fase emendativa, delle eventuali osservazioni.

Il senatore Paolo TOSATO (L-SP-PSd'Az) nel condividere con la collega Fregolent la richiesta di un maggior tempo per esaminare il provvedimento, anche in vista di un eventuale inserimento nel testo di altri argomenti, come sembra accadrà, prende però atto dell'esigenza di esprimersi oggi sul testo iniziale e annuncia quindi l'astensione del gruppo della Lega in quanto non considera il contenuto del provvedimento

allo stato pienamente condivisibile. Rileva, infatti, come il provvedimento presenti molti punti critici e come non riesca a contemperare la salvaguardia della salute pubblica con la garanzia per i cittadini di poter svolgere le proprie attività lavorative.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) prende atto della legittima posizione del gruppo della Lega; invita però sul punto anche a considerare l'ambito di competenza della Commissione, con riferimento al quale il provvedimento non appare presentare profili problematici. Ribadisce poi la proposta di dare un secondo parere, compatibilmente con l'andamento dei lavori in sede referente, quando, e se, nel provvedimento saranno inserite ulteriori materie di competenza della Commissione.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per la sua disponibilità e ribadisce la posizione di astensione del gruppo della Lega.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato S. 1231 e abb.

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, osserva anzitutto come il nuovo testo unificato all'esame della Commissione sia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di « promozione e organizzazione di attività culturali » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); a tale competenza, infatti, la Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto la disciplina dello spettacolo. Con riferimento a singole disposizioni assumono anche rilievo, come si vedrà, le competenze esclusive statali (articolo 117, secondo comma, lettere *e), l), n), o)* in materia di ordinamento civile (articoli 4 e 5 in materia di contratti di lavoro nel settore artistico e 16 e 17 in materia di compensi per gli agenti e per l'artista); previdenza (articoli da 6 a 10 in materia di tutele previdenziali nel settore), norme generali per l'istruzione (articolo 18 in materia di istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo); sistema tributario (articolo 19 in materia di credito d'imposta per le produzioni teatrali) e, nuovamente, quella concorrente (art. 117, terzo comma) in materia di professioni (articoli da 11 a 15).

Più nel dettaglio, l'articolo 1 reca i principi generali della materia.

L'articolo 2 indica le attività da ricomprendere nel settore artistico e creativo. Tra queste, le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Osservatorio per il settore artistico e creativo. Le modalità di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 4 disciplina il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo. In base al comma 5, il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve contenere indicazioni, tra le altre cose, sulla qualificazione subordinata o autonoma del contratto, sull'oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa, su tempi e modalità dello svolgimento del contratto, su compenso o retribuzione.

L'articolo 5 disciplina il contratto di prestazione occasionale di lavoro nel settore artistico e creativo. Questo è il contratto mediante il quale un utilizzatore, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di

ridotta entità (il comma 2 fa riferimento all'importo di 2500 euro).

L'articolo 6 prevede l'iscrizione degli artisti e lavoratori del settore artistico e creativo al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 7 prevede il riconoscimento di un'indennità di discontinuità per i periodi di mancata occupazione.

L'articolo 8 dispone che i lavoratori del settore siano assicurate per la disoccupazione involontaria ed accedano alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) prevista dal decreto legislativo n. 22 del 2015.

L'articolo 9 consente ai lavoratori del settore di richiedere il certificato di agibilità e di procedere quindi al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, ferma restando la rivalsa da parte dei lavoratori autonomi nei confronti del committente.

L'articolo 10 prevede per gli anni 2020 e 2021 un bonus previdenziale consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale.

L'articolo 11 attribuisce il titolo di artista di opera lirica ai soggetti regolarmente iscritti alla gestione speciale del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 12 istituisce il registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, mentre l'articolo 13 istituisce il registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

Con riferimento all'istituzione di questi due registri segnala che, pur essendo coinvolta la competenza concorrente in materia di professioni, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) ha chiarito che spetta comunque allo Stato, nell'ambito di tale competenza garantire un'uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti.

L'articolo 14 istituisce presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica. La Commissione è composta dal Ministro della cultura, dal Presidente di Assolirica, dal presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli, dal presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche, dal presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione, da un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani, da un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento nella Commissione di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti.

L'articolo 15 reca la disciplina dell'agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. L'articolo 16 disciplina i compensi per gli agenti. L'articolo 17 i compensi per gli artisti.

L'articolo 18 istituisce il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.

L'articolo 19 prevede un credito d'imposta per le produzioni teatrali.

L'articolo 20 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo. Il Tavolo ha lo scopo di elaborare proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo; monitorare l'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo; elaborare proposte per il riconoscimento di nuove professioni connesse al settore artistico e creativo. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero della cultura, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con decreto del Ministro della cultura sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento nel tavolo di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti. Si valuti inoltre l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del

sistema delle conferenze, ad esempio attraverso un parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo.

L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 22 prevede l'entrata in vigore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni.
S. 1217 e abb.
(Parere alla 10ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Gariglio, relatore sul provvedimento, chiede al deputato Zardini di assumerne le funzioni.

Il deputato Diego ZARDINI (PD) *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « professioni » di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma della Costituzione); al riguardo, ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali.

L'articolo 1 reca modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private. Abroga il ruolo dei periti assicurativi e istituisce l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui è obbligatorio iscriversi per l'esercizio della professione. Esclude le imprese di assicurazione dall'accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Disciplina l'organizzazione dell'albo in due sezioni e ne affida la tenuta e l'aggiornamento alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subìti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti. Sono altresì esclusi dall'iscrizione all'albo e dunque dall'esercizio dell'attività di valutazione e stima, oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

L'articolo 2 reca disposizioni per il coordinamento del testo, modificando – tra gli altri – alcuni articoli del capo VIII del titolo XVIII e dei capi II e III del titolo XIX del codice delle assicurazioni private. Il comma 4 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di « tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge ». Stabilisce, inoltre, che venga emanato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare « le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale ».

L'articolo 3 assegna ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e la designazione degli stessi per la valutazione dei casi.

L'articolo 4 reca misure per la determinazione, da parte della CONSAP, delle tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni.

Come si vede, gli aspetti affrontati dal provvedimento attengono a quei profili della materia professioni che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto ai principi generali da definire con norma statale. Per questo motivo il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

S. 869.

(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » (articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione).

In particolare, l'articolo 1 definisce lo *screening* CARDIO50 quale un programma per i residenti nel territorio nazionale, da attuarsi al compimento del loro cinquantesimo anno di età, per individuare condizioni di rischio cardiovascolare ed eventualmente indirizzarli verso percorsi opportuni di risposta al problema.

Ricorda che lo *screening* CARDIO50 è un programma organizzato di screening del rischio cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni, promosso dal coordinamento regionale per la prevenzione e il controllo delle malattie della Regione Veneto, a cui collaborano anche il dipartimento prevenzione dell'AS3 di Genova e l'Università di Genova. Il progetto ha il supporto finanziario del Ministero della salute. Il programma è già condiviso da diverse regioni e seguito anche all'estero. Sul punto ricorda anche che quello cardiovascolare è il principale fattore di rischio e il programma di screening si ispira a quelli previsti per altre tipologie (richiama in particolare quello per i tumori al seno).

L'articolo 2 chiarisce che tale programma vada attivato nelle Regioni e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 3 stabilisce che il Ministero della Salute e le autorità regionali competenti: inseriscano tale programma nel nuovo Piano nazionale della prevenzione e nei conseguenti Piani regionali attuativi; assicurino le risorse umane e strumentali necessarie per attivare e consolidare il programma in tutto il territorio nazionale; raccordino l'implementazione di tale programma con i programmi di promozione della salute già attivi o in fase di sviluppo.

Il provvedimento non appare quindi comportare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

C. 3044 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Gariglio, relatore sul provvedimento, chiede al deputato Zardini di assumerne le funzioni.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, rileva come il Protocollo oggetto del disegno di legge in esame, firmato il 16 novembre 2009, rappresenti – come sottolinea la relazione introduttiva al disegno di legge – il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.

La Carta, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. La Carta è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Il Protocollo addizionale del 2019 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale.

In particolare, le Parti contraenti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è composto di 7 articoli, preceduti da un preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, la Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.

L'articolo 1 del Protocollo stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali e prevede che gli Stati contraenti garantiscano a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge, senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, ma la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipazione agli affari di una comunità locale devono essere disciplinati dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi internazionali sottoscritti. Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime democratico, alla sicurezza pubblica in una società democratica e al rispetto degli obblighi internazionali.

L'articolo 2 indica le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le Parti contraenti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, sia conferendo a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure, eventualmente diverse in relazione alle differenti esigenze delle varie collettività. È previsto, inoltre, che le comunità locali siano consultate per quanto possibile nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare per permettere l'effettivi esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.

L'articolo 3 riguarda le collettività cui si applica il Protocollo e prevede che venga applicato a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, facendo salva la possibilità, al momento del deposito della

ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni dal campo di applicazione. Può inoltre includere altre categorie di comunità locali o regionali nel suo campo di applicazione, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

L'articolo 4 prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la firma ed entrata in vigore del Protocollo, la denuncia del medesimo e le notifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 agosto 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (C 3223 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3223 di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)*, della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordinamento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina « cornice » delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (in proposito si richiamano ad esempio i protocolli e le linee guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali che, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, devono essere adottati d'intesa con le regioni);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo (T.U. S. 1231 e abbinate – nuovo testo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1231 e abbinate;

rilevato che:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di « promozione e organizzazione di attività culturali » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); a tale competenza, infatti, la Corte costituzionale (con la sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto la disciplina dello spettacolo; con riferimento a singole disposizioni assumono anche rilievo le competenze esclusive statali (articolo 117, secondo comma, lettere *e), l), n), o)* della Costituzione) in materia di ordinamento civile (articoli 4 e 5 in materia di contratti di lavoro nel settore artistico e 16 e 17 in materia di compensi per gli agenti e per l'artista); previdenza (articoli da 6 a 10 in materia di tutele previdenziali nel settore); norme generali per l'istruzione (articolo 18 in materia di istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo); sistema tributario (articolo 19 in materia di credito d'imposta per le produzioni teatrali) e, nuovamente, quella concorrente (articolo 117, terzo comma) in materia di professioni (articoli da 11 a 15);

l'articolo 14 istituisce presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'inserimento nella Commissione di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti;

l'articolo 20 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo; con decreto del Ministro della cultura sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'inserimento nel tavolo di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti; andrebbe inoltre valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio attraverso un parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) prevedere l'inserimento di rappresentanti degli enti territoriali tra i componenti della Commissione istituita dall'articolo 18;

b) prevedere l'inserimento di rappresentanti degli enti territoriali nel Tavolo permanente istituito dall'articolo 20;

c) prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso un parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 20.

ALLEGATO 3

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. (S 1217).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1217 recante modifica al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « professioni » di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali;

gli aspetti oggetto di disciplina nel provvedimento attengono a quei profili della materia professioni che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto ai princìpi generali da definire con norma statale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari. (S. 869).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 869 recante norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » (articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione).

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. (C. 3044, approvato dal Senato Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3044, approvato dal Senato, recante « Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 »;

evidenziato come il Protocollo acceda alla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e sia volto a garantire il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 422

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 agosto 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sottocommissione permanente per l'accesso

S O M M A R I O

Esame di domande per l'accesso 423
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico 423
ALLEGATO (Delibera in materia di richieste di accesso) 424

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente BERGESIO.

La seduta comincia alle 20.10.

Esame di domande per l'accesso.

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 258 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 67 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Informa la Sottocommissione che dall'elenco approvato il 19 ottobre scorso su segnalazione della Rai è stata temporaneamente sospesa la domanda 7608.

Avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (allegato al resoconto) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso presumibilmente tra il 19 ottobre 2021, fino ad esaurimento delle domande presentate, tenuto conto altresì della sospensione della programmazione dell'Accesso nei periodi relativi a campagne elettorali *(vedi allegato)*.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso presumibilmente tra il 19 ottobre 2021 fino ad esaurimento delle domande presentate.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO

Delibera in materia di richieste di accesso.

(Testo approvato nella seduta del 4 agosto 2021)

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso presumibilmente tra il 19 ottobre 2021 fino ad esaurimento delle domande presentate, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi

successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al punto 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo

Numero	Richiedente	Titolo
7547	Fondazione Nilde Iotti	Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia
7593	Movimento Difesa del cittadino (MDC)	Diritti e consumi dei cittadini
7614	Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica	Mobilità sanitaria oncoematologica pediatrica: il ruolo di FIAGOP e delle sue associazioni federate a sostegno dei piccoli pazienti e del loro nucleo familiare nei reparti ospedalieri
7615	Associazione di donne contro la violenza alle donne – differenza donna	progetto « Dammi la mano »: percorsi di resilienza e sostegno per bambine e bambini vittime di violenza assistita e per gli orfani e le orfane di femminicidio
7616	Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici (AID)	Diabete mellito e complicanze oculari
7618	BEFREE società cooperativa sociale	Violenza di genere, tratta di esseri umani, parità e gender opportunity
7620	Famiglie SMA	SMA: Vita quotidiana e nuove frontiere terapeutiche
7621	ARCI	Più cultura e meno paura: un piano per contrastare la crescente povertà educativa in tempi di Covid 19
7622	FAI Fondo ambiente italiano	Un viaggio alla scoperta dell'Italia con il FAI
7623	Fondazione Franco Zeffirelli	Franco Zeffirelli ambasciatore di Dante e dell'arte italiana nel mondo. La sua fondazione diventa bottega d'arte di registi e scenografi
7624	Associazione italiana acidemia metilmalonica con omocistinuria (CBLC)	Non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele
7625	Associazione italiana sclerosi multipla (AISM)	Il lascito testamentario: informare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Una scelta di valore
7627	Associazione Insieme verso nuovi orizzonti	Alla scoperta di Nuovi orizzonti
7628	Movimento Gaetano Salvemini	Attualità degli insegnamenti di Vilfredo Pareto e di Gaetano Salvemini sul « tallone d'Achille » delle democrazie occidentali: il mercato dei consensi elettorali
7629	Fondazione Andrea Bocelli	Con te per disegnare il futuro
7630	Gruppi di solidarietà internazionale (GSI ITALIA)	Dublino, Europa conDivisa
7631	Fondazione Terre des Hommes	Maltrattamento e abuso sui bambini: come è possibile combatterlo

Numero	Richiedente	Titolo
7632	Associazione per Santo Stefano in Ventotene	Il progetto di recupero del carcere borbonico di Santo Stefano in Ventotene
7633	Cittadini per l'aria	Cittadini per l'aria
7634	Associazione per il policlinico	Spazio Libero
7635	Arquata postest	il G.A.D.A. – grande anello di Arquata del Tronto
7637	UNIAMO federazione italiana malattie rare	Screening neonatale esteso
7638	Fondazione Archè	Casa Marzia, la nuova comunità mamma-bambino a Roma di Fondazione Archè
7640	Ananda Marga universal relief team (AMURT)	Nepal: le scuole e le children's homes di Amurt
7642	Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche rare (APMARR)	Sclerodermia in età pediatrica
7644	Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti	L'UICI per il futuro
7647	Istituto italiano della donazione – IID	Giorno del dono – 6° giorno dell'Italia che dona
7649	Vita Universale	La vera scuola è la vita
7651	Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo	Anniversario 50 anni Istituto Effetà Betlemme
7653	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	il numero bianco per i diritti sul fine vita
7655	Fondazione Libri italiani accessibili (LIA)	Alla scoperta della lettura digitale accessibile
7656	Emergency	Clinica mobile di Emergency in provincia di Ragusa
7657	Cooperativa « mio fratello è figlio unico »	Disabilità e integrazione
7658	L'Africa chiama	20 anni con l'Africa nel cuore
7659	CIA Agricoltori italiani	CIA per i prodotti degli agricoltori italiani. Iniziative di rilancio anticrisi Covid per aziende e agriturismi
7661	Federazione nazionale associazioni scuole di danza	Leggere per...ballare
7662	Centro Italiano Femminile	Democrazia alla sfida dell'integrazione
7664	Concorso letterario nazionale Lingua Madre	Lingua Madre Duemilaventuno: racconti di donne straniere in Italia
7665	Associazione nazionale pubbliche assistenze A.N.P.A.S.	volontari: la scelta di esserci
7667	Associazione apnoici italiani	Apnee notturne, non dormirci sopra

Numero	Richiedente	Titolo
7668	Associazione commercianti Via dei Fiori Chiari	Il fuori salone dopo la pandemia
7669	Federazione esperantista italiana	Il ruolo dell'esperanto nel favorire i contatti tra città gemelle in ambito internazionale
7671	Osservatorio imprese e consumatori (OIC)	Frodi telematiche e pishing
7674	Associazione culturale Luccautori	Premio « Racconti nella rete » incontro con i vincitori del premio letterario giunto alla ventesima edizione
7675	Italia Nostra	Il valore del paesaggio italiano e la sfida della transizione ecologica

Domande per l'Accesso radiofonico

PROT.	PROPONENTE	PROGRAMMA
7594	Movimento Difesa del cittadino (MDC)	Diritti e consumi dei cittadini
7617	Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici (AID)	Diabete mellito e complicanze oculari
7619	BEFREE società cooperativa sociale	Violenza di genere, tratta di esseri umani, parità e gender opportunity
7626	Associazione italiana sclerosi multipla (AISM)	Il lascito testamentario: informare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Una scelta di valore
7636	Fondazione Attua	Presentazione delle attività della Fondazione Attua
7639	Fondazione Archè	Casa Marzia, la nuova comunità mamma-bambino a Roma di Fondazione Archè
7641	Ananda Marga universal relief team (AMURT)	Nepal: le scuole e le children's homes di Amurt
7645	Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti	L'UICI per il futuro
7648	Istituto italiano della donazione – IID	Giorno del dono – 6° giorno dell'Italia che dona
7650	Vita Universale	La vera scuola è la vita
7652	Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo	Anniversario 50 anni Istituto Effetà Betlemme
7654	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	il numero bianco per i diritti sul fine vita
7660	CIA Agricoltori italiani	CIA per i prodotti degli agricoltori italiani. Iniziative di rilancio anticrisi Covid per aziende e agriturismi
7663	Centro Italiano Femminile	Per andare avanti senza che la memoria diventi un amarcord
7666	Associazione nazionale pubbliche assistenze A.N.P.A.S.	volontari: la scelta di esserci
7670	Federazione esperantista italiana	Il ruolo dell'esperanto nel favorire i contatti tra città gemelle in ambito internazionale
7676	Fondazione Nilde Iotti	Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 431

Sui lavori della Commissione 431

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 » - *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI (Esame)* 431

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI *(Svolgimento)* 431

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 » - *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI (Seguito esame e approvazione)* 432

ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021) 434

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Calabria indette per il giorno .... » – *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI (Esame e approvazione)* 432

ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021) 443

Seguito dell'esame proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai – *Relatore alla Commissione on. CAPITANIO (Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione)* 432

ALLEGATO 3 (Testo approvato nella seduta del 4 agosto 2021) 451

Seguito dell'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI *(Svolgimento)* . 433

Sulla pubblicazione dei quesiti 433

ALLEGATO 4 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (Dal N. 399/1859 Al N. 406/1878)) 453

Mercoledì 4 agosto 2021. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene il presidente della RAI, dottoressa Marinella Soldi, e l'amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnati dall'avvocato Nicola Claudio, direttore responsabile dello staff del presidente, dal dottor Roberto Ferrara, direttore responsabile dello staff dell'amministratore delegato, e dal dottor Stefano Luppi, direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai.

La seduta comincia alle 20.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che il 29 luglio scorso il Presidente e l'Amministratore delegato hanno risposto alla lettera che la Commissione aveva condiviso nella seduta del 27 luglio scorso, dando assicurazioni sull'impegno della Rai nel fornire immediata e puntuale informazione delle iniziative in merito a tutti i quesiti referendari.

Inoltre è stata trasmessa la risposta al quesito *(vedi allegato 4)* da lui formulato circa la copertura informativa dei Giochi olimpici in corso.

Infine, comunica che il seguito dell'esame della proposta di atto di indirizzo sulla presenza delle forze politiche di opposizione nel servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non elettorali, non verrà trattato in questa seduta.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 » – *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI.*

(Esame).

Il PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative – che avranno luogo il 3 e 4 ottobre 2021 – è stato predisposto, come di consueto, considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

In considerazione dell'avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Il deputato MOLLICONE annuncia che dovrà abbandonare temporaneamente i lavori.

Il PRESIDENTE, constatando la Commissione non è in numero legale per procedere al voto della proposta di delibera, dispone di proseguire con l'audizione del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Rai, avvertendo che, qualora dovesse ricostituirsi il numero legale, si procederà al voto nel prosieguo della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI.

(Svolgimento).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Presidente, dottoressa Marinella Soldi, e l'Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna. Si tratta, dopo la loro nomina ed elezione, della prima occasione di confronto con la Commissione, nell'auspicio che possa svilupparsi un proficuo rapporto di collaborazione, nell'ambito dei reciproci ruoli.

Avverte che la dottoressa Soldi e il dottor Fuortes sono accompagnati dall'avvocato Nicola Claudio, Direttore responsabile dello Staff del Presidente, dal dottor Roberto Ferrara, Direttore responsabile dello Staff dell'Amministratore delegato, e dal dottor Stefano Luppi Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

La dottoressa SOLDI e il dottor FUORTES svolgono i loro interventi.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 » – *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI.*

(Seguito esame e approvazione).

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del prescritto numero di componenti, avverte che è possibile porre in votazione lo schema di delibera.

Non essendovi osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, lo schema di delibera in titolo *(vedi allegato 1)*, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Calabria indette per il giorno .... » – *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI.*

(Esame e approvazione).

Il PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Calabria – che avranno luogo presumibilmente il 3 e 4 ottobre 2021 – è stato predisposto, come di consueto, considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

In considerazione dell'avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Non essendovi osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, lo schema di delibera in titolo *(vedi allegato 2)*, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, in particolare con riferimento all'integrazione delle premesse con gli estremi del decreto di indizione da parte del Presidente facente funzione della Giunta regionale della Calabria, non ancora pubblicato alla data odierna.

Seguito dell'esame proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai – *Relatore alla Commissione on. CAPITANIO.*

(Seguito e conclusione dell'esame. – Approvazione).

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso è stato avviato l'esame della proposta di risoluzione in titolo con l'illustrazione da parte del relatore, on. Capitanio.

Poiché non sono pervenuti emendamenti al testo, si può procedere al voto della proposta di risoluzione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento della Commissione, la risoluzione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti.

Non essendoci interventi per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione per alzata di mano la proposta di risoluzione, che è approvata dalla Commissione.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare al testo *(vedi allegato 3)*, in sede di coordinamento, le modifiche formali eventualmente necessarie.

Il deputato CAPITANIO interviene per ringraziare la Commissione, che ha permesso di approvare un atto di indirizzo su un tema di grande rilevanza sociale.

Seguito dell'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI.

(Svolgimento).

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la senatrice FEDELI, i deputati ROMANO e CARELLI, i senatori Daniela GARNERO SANTANCHÈ, AIROLA, DI NICOLA e Maria Alessandra GALLONE, il deputato FORNARO, il senatore GASPARRI, i deputati CAPITANIO e ANZALDI, la senatrice Sabrina RICCIARDI, i deputati Conny GIORDANO e MOLLICONE, i senatori BERGESIO e Loredana DE PETRIS, che interviene da remoto, e il PRESIDENTE.

Nel corso del proprio intervento, il deputato MOLLICONE contesta la decisione di aver posto in votazione le delibere e l'atto di indirizzo anche se inizialmente non vi era il numero legale. Il PRESIDENTE replica rilevando l'incongruità della sede nella quale è avanzata la contestazione e confermando la regolarità della procedura.

Intervengono in replica la Presidente SOLDI e l'Amministratore Delegato FUORTES, che risponde anche a un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore DI NICOLA. Entrambi gli auditi si riservano di integrare i propri interventi con contributi scritti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, raccogliendo la proposta dell'Amministratore Delegato di svolgere una successiva audizione dedicata al tema delle risorse finanziarie dell'azienda. Dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 399/1859 al n. 406/1878 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle 22.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 (Documento n. 15).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2021 sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 17 e 18 ottobre 2021;

nelle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia sono previste nel periodo tra settembre e ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo*

unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014 »;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana* »;

vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma

di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti poli-

tici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I

messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera.

Art. 9.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Calabria indette per il giorno .... (Documento n. 16).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

con decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Calabria n. ... del ... 2021, sono stati convocati per il giorno ... 2021 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « *Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale* »;

*f) l*a legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « *Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario* »;

g) la legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, recante « Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale », con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio 2010, n. 6, 28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n. 8, 12 settembre 2014, n. 19 e 19 novembre 202, n. 17;

h) lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *j)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Calabria fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di

specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Calabria trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e

ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di even-

tuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di

eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Art. 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Calabria.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei

sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai presentata dal deputato Capitanio dalla deputata Murelli, dal senatore Bergesio, dalla deputata Cavandoli dal deputato Coin, dal senatore Fusco, dalla deputata Maccanti e dalla senatrice Pergreffi.

(Testo approvato nella seduta del 4 agosto 2021)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e gli articoli 1 e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

secondo le statistiche nazionali negli ultimi 40 anni sono triplicati i soggetti allergici e intolleranti ad alcuni tipi di alimenti. I dati Istat riferiscono che negli anni Ottanta ne soffriva solo il 2,9 per cento della popolazione, ad oggi il dato (fonte Istat 2019) è salito al 12,7 per cento, circa 7.000.000 di italiani;

oltre 300.000 sono i cittadini allergici al latte, 1,1 milioni al lattosio, 3 milioni al glutine, oltre 300.000 sono i celiaci. Sono censiti anche 5 milioni di cittadini allergici al nichel, metallo contenuto in vari alimenti, e oltre 100.000 persone intolleranti agli additivi alimentari;

la celiachia rappresenta l'intolleranza alimentare più frequente e colpisce circa l'1 per cento della popolazione. È stato calcolato che in Italia il numero teorico di celiaci si aggiri intorno ai 600.000 contro i 198.427 ad oggi diagnosticati (dati relazione annuale al Parlamento sulla celiachia – anno 2016) ed è più frequente tra le donne (138.902 casi tra le donne rispetto ai 59.525 negli uomini);

la maggiore consapevolezza relativa alle intolleranze e allergie, in base all'analisi dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, realizzata in collaborazione con Nielsen, ha rilevato un impatto economico nel settore del Free From pari a 6,9 miliardi di euro (giugno 2019-giugno 2020), in crescita del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente;

macro categoria molto dinamica è quella che comprende gli alimenti dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari, principalmente glutine e lattosio, le cui vendite dal 2016 al 2019 si sono mantenute su buoni livelli di crescita, con le migliori *performance* registrate nel 2017. Si tratta di un comparto la cui offerta a scaffale è in continua espansione con referenze che vantano un livello di penetrazione significativo e consolidato presso le famiglie italiane (35 per cento);

a dominare il mercato dei prodotti per intolleranti – che generano 3,7 miliardi di euro di vendite (+2,6 per cento) – sono proprio gli alimenti per celiaci, sia in termini di numero di referenze sia di *sell-out*;

considerato che:

dal 2005 (legge n. 123 del 4 luglio 2005) la celiachia è considerata « malattia sociale », in quanto a incidere maggiormente sulla vita delle persone celiache, intolleranti e allergiche, oltre alla modifica

del regime alimentare (nel caso dei celiaci è terapia permanente), è la relazione con gli altri in contesti che prevedono pasti fuori casa: dalla scuola al lavoro, dal viaggio ai momenti di svago con gli amici;

i soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimentare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione;

l'adolescenza è il periodo più critico per il rischio di esclusione sociale ma anche per il possibile rifiuto del regime alimentare, con gravi ripercussioni per la salute;

uno studio dello psicologo Leonardo Sacrato dell'ospedale Sant'Orsola (giugno-dicembre 2020), ha fatto emergere la crescita del disagio psicologico tra gli adolescenti a Bologna a causa della pandemia e ha anche rilevato un aumento del 18 per cento di richieste di aiuto per disturbi alimentari;

in televisione il tema della celiachia è trattato superficialmente o addirittura ignorato anche nei numerosissimi programmi dedicati alla cucina o alla cultura gastronomica;

l'importanza dell'educazione alimentare, richiamata anche all'interno della legge recante « Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica » (legge 20 agosto 2019, n. 92) rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute tanto come azione quanto come prevenzione; le abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, molto presto nella vita dell'individuo ed hanno un chiaro effetto sul destino metabolico non solo del bambino ma anche dell'adulto;

in questo settore si sente una fortissima necessità di fare divulgazione-informazione.

Impegna il Consiglio di Amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. a:

1. in tutti i canali generalisti e specializzati, radiofonici, televisivi, multimediali e sulle piattaforme *web* a provvedere alla definizione di spazi dedicati alla promozione della corretta educazione sulle intolleranze alimentari e sulla celiachia in particolare;

2. nei programmi dedicati alla cultura gastronomica a informare il pubblico sulle forme di intolleranza alimentare e sulla celiachia in particolare;

3. a produrre contenuti televisivi e multimediali dedicati all'approfondimento delle intolleranze alimentari, con particolare attenzione al pubblico degli adolescenti.

ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 399/1859 AL N. 406/1878)

FORNARO - Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

recentemente la programmazione di Isoradio ha subito importanti cambiamenti, accantonando larga parte degli spazi dedicati alla sicurezza stradale, comprese le belle campagne « Motivi di sicurezza » e « La strada è di tutti » a favore di rubriche che poco o nulla hanno a che vedere con la mobilità e che non fanno che replicare quello che già fanno altre emittenti.

Ter-Tavolo Editori Radio ha pubblicato i dati di audience del primo semestre 2021. Da questi dati si evince che i cambiamenti del palinsesto non hanno trovato l'apprezzamento del pubblico: se fino a qualche tempo fa Isoradio sfiorava un milione di ascoltatori giornalieri ora è scesa a 616.000, con un calo del 25 per cento rispetto al primo semestre del 2019.

Isoradio è una emittente di servizio dedicata alla mobilità e alla sicurezza stradale, e i radioascoltatori si aspettano dall'ascolto delle sue rubriche di avere informazioni e consigli sui loro viaggi.

Si chiede di sapere:

Se non si ritenga opportuno riconsiderare la nuova programmazione di Isoradio, reintroducendo rubriche e servizi prevalentemente dedicati alla sicurezza stradale e alla mobilità.

(399/1859)

RISPOSTA – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Isoradio.*

In primo luogo, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni sulla linea editoriale del canale radiofonico Isoradio, la cui programmazione, anche nei momenti di assenza di traffico, vede l'informazione sul traffico come asset *principale. Gli slot da 5' circa che si inseriscono nel flusso dell'infomobilità non si possono certo considerare come « programmi » nel senso tradizionale del termine, ma si inquadrano in un flusso continuo di info sul traffico, musica, racconto che mai in nessun caso raggiunge il respiro del programma radiofonico vero e proprio. Il contenuto tematico dei suddetti slot è sempre riferito al racconto del territorio che la rete viaria attraversa da nord a sud dell'Italia. Un ingorgo, un casello autostradale, uno svincolo diventano l'occasione per raccontare le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio che attraversano. La rete viaria di cui Isoradio racconta la mobilità è anche l'occasione per raccontare l'Italia e gli italiani che la abitano e la attraversano.*

Tutto ciò premesso, entrando nel merito dei dati di ascolto, è certamente vero che i dati raccolti e pubblicati dal Consorzio Ter relativi al periodo gennaio-giugno 2021 fotografano per Isoradio un calo del 25 per cento di share. *Ma è altrettanto vero che, se contestualizzato, questo dato non ha un significato allarmante.*

È infatti necessario tener presente che nel periodo in oggetto, tra chiusure parziali e totali nonché diffuso regime di smart working, *il volume di traffico viario è letteralmente crollato: le stime non ancora ufficiali di Anas e di Autostrade parlano di una riduzione di circa il 75 per cento.*

In tale quadro, risulta di tutta evidenza che un canale dedicato all'infomobilità e al traffico viario ha ben poche notizie da fornire agli utenti. Inoltre, dal confronto con gli ascolti relativi all'ultimo semestre pre-pandemico – in presenza di un volume

del traffico al 100 per cento – sarebbe stato logico aspettarsi un vero e proprio crollo degli ascolti pari a quello della viabilità.

Pertanto, se adeguatamente contestualizzato, il calo di share del 25 per cento può essere interpretato come un successo editoriale insperato.

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

a quanto risulta allo scrivente, il capo di Staff dell'ex presidente Foa, Pierpaolo Cotone, avrebbe proceduto a far prolungare fino a ottobre il distacco della giornalista Fenesia Calluso dal Tg1 al ruolo di addetta stampa del presidente.

Il ruolo di addetto stampa del presidente, in quanto incarico di diretta collaborazione del massimo rappresentante istituzionale dell'Azienda, ha un valore altamente fiduciario.

Con il prolungamento del distacco fino a ottobre della giornalista Calluso, la nuova presidente Marinella Soldi si vedrebbe già scelta dal suo predecessore una delle sue più dirette collaboratrici, vedendosi quindi limitata nelle sue prerogative aziendali.

Si chiede di sapere:

Se risponda al vero che il capo di staff dell'ex presidente Foa, Pierpaolo Cotone, avrebbe proceduto a far prolungare fino a ottobre il distacco della giornalista Fenesia Calluso dal Tg1 al ruolo di addetta stampa del presidente.

Qualora questa ricostruzione sia confermata, quali iniziative il nuovo amministratore e il nuovo Cda intendano prendere per ristabilire la tutela delle prerogative della presidente Soldi nella scelta del proprio staff.

(401/1871)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture competenti.*

In linea generale, si ritiene opportuno precisare che, in concomitanza con la nomina dei nuovi vertici aziendali, si rende necessario rispettare alcune esigenze operative legate all'avvicendamento delle figure apicali e porre la massima attenzione a garantire la continuità degli Uffici.

In particolare, per quanto riguarda l'Ufficio di Presidenza, si informa che – su richiesta del Responsabile dello Staff del Presidente Pierpaolo Cotone – il distacco dal Tg1 della dott.ssa Fenesia Calluso è stato mantenuto in essere fino ad inizio settembre, in attesa delle autonome determinazioni della dott.ssa Soldi in qualità di neo Presidente.

ROMANO, FEDELI, BORDO, VERDUCCI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

lo scorso 22 giugno è stato audito in Commissione di Vigilanza il Direttore di Canone e Beni Artistici Rai Nicola Sinisi;

nel corso della seduta, rispondendo alle domande di un Commissario sul « Presepe Luminoso » di Marco Lodola, Sinisi ha affermato che l'ex Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini avrebbe affermato il falso nel rispondere per iscritto ad una interrogazione sul tema;

che lo scorso 24 giugno Sinisi ha inviato alla Commissione di Vigilanza copia di una sua lettera indirizzata ai vertici Rai in data 16 marzo 2021 in cui circostanziava le affermazioni poi rese pubbliche in Vigilanza;

che, come riportato dalla stampa, nei giorni successivi ai fatti a Rai ha avviato un provvedimento disciplinare nei confronti del dirigente in questione, sospendendolo dal servizio.

Si chiede di sapere:

se i nuovi vertici della Rai siano a conoscenza di questi fatti e come ritengano di procedere in merito

(402/1873)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.*

In via preliminare si ritiene opportuno precisare che i nuovi Vertici aziendali sono informati di quanto accaduto e del proce-

dimento disciplinare aperto a carico di Nicola Sinisi, Direttore Canone e Beni Artistici Rai, per effetto delle affermazioni dallo stesso rese nel corso dell'audizione in Commissione di Vigilanza il 22 giugno scorso.

Nei confronti del Dottor Sinisi è stata irrogata una sanzione disciplinare, il cui iter non risulta ad oggi concluso.

BARACHINI – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

sono in corso a Tokyo i Giochi della XXXII Olimpiade che, già nelle prime competizioni, hanno fatto registrare significativi successi e riconoscimenti per gli atleti italiani;

la RAI, che pur sta seguendo l'evento con programmi ed approfondimenti, ha tuttavia predisposto un palinsesto che complessivamente appare frammentario e disarticolato, rendendo spesso ardua per gli utenti la visione delle gare, a causa di interruzioni e passaggi alla trasmissione diretta di altre discipline;

in particolare risulta grave l'impossibilità di seguire i Giochi sulla piattaforma RAIPlay, tramite dispositivi mobili ed in streaming, a causa della mancata acquisizione dei diritti da parte della Società concessionaria, senza trascurare inoltre che la stessa copertura radiofonica su Rai Radio 1 è resa difficoltosa a causa dell'impiego delle vecchie frequenze FM o Dab;

risulta altresì discutibile la decisione di collocare su Rai2 – scelta come « rete olimpica » – eventi *live*, differite, repliche, *highlights*, TG Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate, in un'alternanza spesso disorganica e spezzettata che si sarebbe potuto evitare se si fosse fatto ricorso anche ad una rete tematica;

si chiede di sapere, a nome dell'intera Commissione, le motivazioni che hanno condotto a questa impostazione nella trasmissione delle gare olimpiche e le eventuali iniziative, di carattere immediato, che potrebbero essere adottate per ovviare alle problematiche segnalate;

si richiede altresì una valutazione attenta nella prospettiva di una programmazione maggiormente adeguata dei futuri eventi sportivi, affinché questi possano essere oggetto di una copertura informativa completa e più organica, anche tramite piattaforme ed in *streaming*.

(406/1878)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che nel maggio 2019 il CDA Rai, dopo attenta valutazione, decise di acquisire da Discovery un pacchetto di diritti relativi alle Olimpiadi estive che si stanno tenendo a Tokyo così composto: massimo 200 ore di dirette + 200 ore di repliche, senza possibilità di simulcast *e di sfruttamento diritti web.*

In tale quadro, il palinsesto olimpico proposto su Rai 2 sembra rappresentare la migliore offerta editoriale che si possa confezionare con i diritti a disposizione, pur nella consapevolezza che, con immagini provenienti in diretta da ben 48 venue, il prodotto possa apparire frammentario.

D'altronde, l'apertura di uno o più canali tematici per seguire in contemporanea più gare non è consentito contrattualmente e si è dunque obbligati a uno snodo continuo tra le varie discipline con particolare attenzione a quello che stanno facendo gli atleti italiani.

Così come occorre sottolineare l'impossibilità – per indisponibilità dei relativi diritti – di utilizzare la piattaforma Rai Play.

Tutto ciò premesso, e nonostante queste limitazioni contrattuali, si ritiene necessario evidenziare che con grande sforzo si è riusciti a coprire tutte le fasce orarie e a trasformare Rai 2 nel Canale Olimpico. Il nuovo giorno comincia con la rubrica Go Tokyo che introduce alle dirette delle gare, proposte dall'1 di notte alle 16.30 ore italiane, con edizioni cadenzate dei Tg Olimpici. Inoltre, sempre in diretta, seguono gli approfondimenti Tokyo Best Of e Il Circolo degli Anelli. In chiusura di giornata e al termine delle dirette dai campi trova spazio la rubrica Record, storytelling *sulle imprese memorabili sia olimpiche che paralimpiche.*

In aggiunta, proprio con lo scopo di garantire la massima copertura possibile

delle gare senza soluzione di continuità, si è deciso che in casi particolari venga ritardato l'inizio del TG2 delle 13:00 o ne venga ridotta la durata.

Presentati questi dovuti chiarimenti, è bene sottolineare che si sta facendo anche in questi giorni ogni sforzo per migliore organicità e continuità dell'offerta di palinsesto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME 457

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI 457

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

Mercoledì 4 agosto 2021. – Coordinatore: ENDRIZZI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.12 alle 16.50.

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI

Mercoledì 4 agosto 2021. – Coordinatore: PRETTO (Lega).

Il Comitato si è riunito dalle 19.19 alle 20.36.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) Ambasciatrice Elisabetta Belloni 458

Mercoledì 4 agosto 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) Ambasciatrice Elisabetta Belloni.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) Ambasciatrice Elisabetta BELLONI, la quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati VITO (FI), Maurizio CATTOI (M5S), Enrico BORGHI (PD) e il senatore Francesco CASTIELLO (M5S).

L'Ambasciatrice BELLONI ha quindi svolto l'intervento di replica; successivamente, il vice direttore generale del DIS, professor Roberto BALDONI ha svolto alcune considerazioni integrative.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 459

Audizione del vicepresidente di ANCE Confindustria, Piero Petrucco 459

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 459

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti *(Seguito dell'esame e conclusione)* 460

ALLEGATO (Relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti (Relatori: on. Vignaroli, sen. Ferrazzi, sen. Nugnes) 461

AUDIZIONI

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del vicepresidente di ANCE Confindustria, Piero Petrucco.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Vice Presidente di ANCE Confindustria, Piero Petrucco.

Piero PETRUCCO, *Vice Presidente di ANCE Confindustria*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Piero PETRUCCO, *Vice Presidente di ANCE Confindustria,* risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMMISSIONE PLENARIA

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 luglio ha presentato, insieme ai senatori Ferrazzi e Nugnes, una proposta di relazione in ordine alla quale sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica, alcune delle quali recepite in un nuovo testo poi inviato ai componenti della Commissione.

Interviene, quindi, in dichiarazione di voto, la deputata Chiara BRAGA (PD).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, pone in votazione il nuovo testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione *(vedi allegato)*.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 14.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti (Relatori: on. Vignaroli, sen. Ferrazzi, sen. Nugnes).

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
N. 14

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 100)

(composta dai deputati: *Vignaroli* (Presidente), *Benedetti, Benvenuto, Braga, Del Monaco, Ferraioli, Licatini, Muroni, Nobili, Patassini, Polverini, Potenti, Raciti* (Segretario), *Vianello, Zolezzi*; e dai senatori: *Bernini*, *Berutti, Briziarelli* (Vicepresidente), *D'Arienzo, Ferrazzi* (Vicepresidente), *Floridia*, *Gallone, Iannone, Laniece, Lomuti, Lorefice, Nissini, Nugnes, Rufa, Trentacoste*)

Relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti

(Relatori: On. S. Vignaroli, Sen. P. Nugnes, Sen. A. Ferrazzi)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021

comunicata alle Presidenze il 4 agosto 2021
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100

Indice

1. Le attività della Commissione 2
2. Sviluppi giudiziari degli eventi esaminati nella XVII Legislatura 4
3. Il quadro degli eventi nel periodo 2017-2019 69
3.1 Richieste e metodo 69
3.2 Dati 72
3.3 Valutazioni 73
4. Eventi e criticità principali 91
4.1 Le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano 91
4.2 TMB Salario Roma 95
4.3 Biondi Recuperi 99
4.4 Stato attuale del fenomeno della c.d. terra dei fuochi 102
4.5 Criticità di Roma Capitale 116
4.6 Litorale laziale 128
4.7 Specificità della regione Veneto e della regione Lombardia 135
5. Le attività di prevenzione e controllo 145
6. Conclusioni 163
ALLEGATI 168

1. Le attività della Commissione

L'inchiesta sul fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti deliberata nel corso dell'attuale Legislatura trae spunto dall'analoga inchiesta condotta nel corso della XVII Legislatura, che ha dato luogo a una Relazione approvata dalla Commissione il 17 gennaio 2018.

L'interesse istituzionale della Commissione nella XVII Legislatura era stato determinato dal ripetersi di episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità, oggetto di iniziale attenzione mediatica, dopo essere stati confinati nella preoccupazione senza voce pubblica sufficiente dei cittadini minacciati dalle conseguenze sull'ambiente di questi eventi; a fronte di ciò, mancava un report organico e realmente documentato sull'argomento.

L'inchiesta della Commissione ha rivelato quello che ha assunto le dimensioni

di un vero e proprio fenomeno nazionale, e l'approvazione e la diffusione della conseguente Relazione hanno costituito una delle premesse per una maggiore attenzione di tutte le autorità per quel fenomeno.
La ricognizione degli eventi era stata avviata formulando, nel giugno 2017, una richiesta a tutte le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di avere una prima base di dati obiettivi e generali. Di seguito la Commissione aveva interpellato le procure della Repubblica territorialmente competenti in relazione agli eventi segnalati, al fine di verificare se e quali indagini fossero state svolte su quegli eventi e con quali esiti processuali.
A queste interlocuzioni istituzionali la Commissione aveva aggiunto, nella propria attività, specifici sopralluoghi in impianti in cui si erano verificati incendi particolarmente significativi per le circostanze in cui si erano verificati o per l'impatto ambientale che avevano prodotto.
Dallo studio dei dati ottenuti la Commissione aveva tratto alcune valutazioni, prima fra tutte la forte interdipendenza tra eventi incendiari e mancata corretta chiusura del ciclo dei rifiuti.
Si era rilevato un incremento nel tempo di eventi incendiari in impianti di gestione di rifiuti, dei quali si era fatta una prima differenziazione tra quelli occorsi in impianti di trattamento e quelli intervenuti in discariche.
In secondo luogo si era posta attenzione alla collocazione territoriale degli impianti colpiti, rilevando una inversione del flusso dei rifiuti verso il Nord Italia rispetto a storiche emergenze che hanno colpito in passato alcune regioni meridionali.
La risposta giudiziaria è risultata tanto disomogenea quanto poco incisiva negli esiti dei risultati investigativi e processuali. Le procure della Repubblica hanno evidenziato come di alcuni eventi non avessero avuto alcuna conoscenza: ne sono state valutate le possibili ragioni ritenendo come o non vi fosse un automatismo tra l'evento e la trasmissione della notizia di reato alle Procure, oppure i roghi fossero stati gestiti in maniera "domestica" dagli stessi operatori negli impianti. Le notizie di reato pervenute ad iscrizione avevano registrato solo in pochissimi casi l'individuazione dei soggetti cui poter addebitare una responsabilità penale. Nella più gran parte dei casi - la Relazione contiene i dati completi - è prevalsa l'iscrizione a carico di persone ignote, con successivo esito di archiviazione.
La valutazione complessiva in materia non aveva fornito una chiara e univoca spiegazione del fenomeno: erano comunque emersi dei fattori comuni per la maggior parte degli eventi portati all'attenzione della Commissione, quali la fragilità degli impianti – in termini di sistemi di sorveglianza e controllo – la rarefazione dei controlli di gestione degli impianti, nonché il potenziale sovraccarico di materia non gestibile quale ipotetica causa di incendi "liberatori".
Riferendosi la raccolta ed analisi dei dati ad eventi verificatisi sino al 2017 è parso necessario attualizzare l'inchiesta, in conformità a quanto la legge 7 agosto 2018, n. 100 - istitutiva della Commissione nella XVII Legislatura – prevede all'articolo 1, comma 1, lettera i): "indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica"; con l'occasione l'inchiesta si è estesa anche a valutazioni su alcune

criticità connesse al fenomeno, il cui esame rinvia al già citato più generale tema della corretta chiusura del ciclo dei rifiuti.
La diacronicità delle acquisizioni istruttorie della Commissione consente – sia pure con i limiti derivanti dallo svolgimento in gran parte nel periodo emergenza epidemiologica - la ricostruzione e la valutazione del fenomeno oggetto di inchiesta quanto al triennio 2018-2020; e, più in generale, l'oggetto dell'inchiesta si è esteso dai soli eventi verificatisi negli impianti a criticità ulteriori tipiche di alcuni territori, in cui gli eventi incendiari – ma anche le attività di prevenzione e controllo - hanno riguardato anche rifiuti abbandonati, o illecitamente depositati, manifestazioni anch'esse di ricorrenti limiti strutturali di gestione del ciclo dei rifiuti.
Nell'attività della Commissione ai fini dello svolgimento della presente inchiesta si è dunque ritenuto di mantenere una visuale ampia e complessiva sull'evoluzione del fenomeno senza tuttavia una mera riproduzione del metodo precedente.
Non si tratta, infatti, come è avvenuto al suo sorgere ed evidenziarsi, di attribuire una dimensione al fenomeno e chiedersi se e quali forme di reazione esso abbia prodotto, bensì di verificare quali siano le tipologie più significative di fatti rilevanti, quali le considerazioni di contesto, quali le più incisive e significative attività di prevenzione e contrasto.
Accanto all'acquisizione di informazioni, in particolare mediante audizioni e documenti di cui si darà conto, sono state richieste alle Agenzie regionali per l'ambiente informazioni complete sugli eventi incendiari verificatisi successivamente al luglio 2017 presso impianti di gestione di rifiuti e sulle iniziative eventualmente assunte[1].
Alle procure della Repubblica interessate dagli eventi esaminati nella XVII Legislatura sono state chieste informazioni di dettaglio sullo sviluppo dei procedimenti penali relativi; mentre, quanto agli eventi più recenti, sono state evidenziate le sole vicende giudiziarie connotate da effettività di risultato o comunque da maggiore significatività ai fini dell'oggetto dell'inchiesta.
Lo svolgimento dell'inchiesta per gran parte nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 ha impedito lo svolgimento di sopralluoghi durante tale periodo: quelli svolti sono dunque più risalenti, mentre risulta aggiornata l'ampia documentazione progressivamente raccolta, della quale nel corpo della presente Relazione si darà conto.

2. Sviluppi giudiziari degli eventi esaminati nella XVII Legislatura

[1] Lo schema proposto prevedeva l'indicazione dei seguenti dati:
provincia; comune; denominazione; tipologia dell'impianto (selezione, recupero, stoccaggio, ecc.); tipologia di autorizzazione (ex artt. 208, 211, 214, 216 del decreto legislativo n. 152/2006); tipologia di rifiuti gestiti (codici CER); data dell'evento; data dell'ultimo controllo effettuato prima dell'evento

Come si è avuto modo di dire, alle procure della Repubblica interessate dagli eventi esaminati nella XVII Legislatura sono state chieste informazioni di dettaglio sullo sviluppo dei procedimenti penali relativi.
Le richieste sono state trasmesse nel gennaio 2020 e le risposte sono pervenute alla Commissione entro il marzo 2021; anche in questo caso si sono scontati gli effetti dell'emergenza epidemiologica, che ha investito l'attività degli uffici giudiziari e ha portato a una dilatazione dei tempi di risposta e, in alcuni casi, a mancate risposte.
Si riportano dunque di seguito le informazioni che le procure della Repubblica competenti hanno fornito sugli sviluppi degli eventi raffrontati con il contenuto della precedente relazione della Commissione

Piemonte

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti

XVII Legislatura

15	Asti	Sommariva del Bosco	Str società trattamento rifiuti	Tmb e valorizzazione rifiuti da raccolte differenziate	3 luglio 2016

Procura della Repubblica di Asti: Doc. n. 2471/1

"La procura della Repubblica di Asti non ha ricevuto alcuna segnalazione sull'incendio in oggetto fino a che, su sollecito di questo ufficio, il 15 novembre 2017 ed il 16 novembre 2017 rispettivamente il comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo e l'Arpa Piemonte - sede di Cuneo hanno trasmesso le due note in allegato. Peraltro, nella prima si precisa come non sono state rilevate violazioni di carattere penale mentre nella seconda che è da escludere l'origine dolosa e colposa dell'evento."
Si tratta di uno dei casi (altri verranno segnalati) in cui la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di recuperare presso i Vigili del fuoco la notizia di reato, non trasmessa in precedenza; della questione, in termini generali, si tratterà nel § 2.4

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti: Doc. n. 760/2 – XVIII Legislatura

"In riferimento ai fotti accaduti in data 03.07.2016 (incendio del capannone presso l'impianto trattamento rifiuti della ditta società STR S.r.l., sita nel comune di Sommariva Bosco, in via la Grangia n. 19), si conferma quanto già comunicato con nota del 16.11.2017.
In data 14.12.2017 è stata richiesta l'archiviazione del procedimento con la motivazione: "non sono emerse ipotesi criminose"; tale richiesta è stata accolta dal GIP presso il Tribunale di Asti in data 6.11.2018."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella

XVII Legislatura

22	Biella	Vigliano Biellese	Autodemolizione eredi di Mazzilli Francesco	Autodemolitore	31 agosto 2016

Procura della Repubblica di Biella: Doc. n. 2396/2

"Con riferimento all'incendio di Vigliano Biellese presso Autodemolizioni Mazzilli, lo stesso si è verificato in data 31.8.2016. Per tale fatto è stato aperto il procedimento n. 3196/016 RGNR mod. 44 a carico di ignoti; nonostante gli intensi sforzi investigativi compiuti (acquisizione di dati di telefonia, esame di filmati, rilievi...) non è stato possibile identificare gli autori ed il procedimento è stato archiviato in data 13.2.2017 dal giudice per le indagini preliminari in sede. Gli approfondimenti investigativi furono compiuti in quanto, all'epoca fu ipotizzato un possibile collegamento con un'altra vicenda processuale che, poco prima, aveva interessato a titolo personale la sorella dell'attuale titolare dell'Autodemolizioni ed un soggetto dalle dubbie frequentazioni. Non si è però stati in grado di accertare né il collegamento fra le due vicende, né il coinvolgimento di più ampi scenari di criminalità"

21	Biella	Biella	Autodemolizione abc	Autodemolitore	27 gennaio 2017

Procura della Repubblica di Biella: Doc. n. 2396/2

"In riferimento [alla] vicenda menzionata, in data 27.1.2017 (Autodemolizioni Abc di Biella-Chiavazza) non risultano invece iscrizioni presso questo ufficio per fatti di incendio."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella: Doc. n. 523/1 – XVIII Legislatura

"Punto 22 - si conferma quanto già comunicato nella precedente richiesta; il procedimento n. 3196/16 mod. 44 per fatti del 31.08.2016 risulta archiviato in quanto sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Punto 21 - Non risultano iscrizione presso l'ufficio per fatti di incendi in danno ad autodemolizioni Abc avvenuti in data 27.01.2017;"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea

XVII Legislatura

2	Torino	Castellamonte	Agrigarden ambiente	trattamento rifiuti urbani	26 maggio 2017

Procura della Repubblica di Ivrea: Doc. n. 2413/2

"L'evento occorso in data 26/05/2017 presso la discarica per Rifiuti Solidi Urbani sita nel comune di Castellamonte (TO) in località Vespia, ha interessato un modesto cumulo di rifiuti di circa 2 mc, come precisato nella relazione dei Vigili del fuoco intervenuti nei giorni successivi all'evento su richiesta dell'ARPA:
la c.n.r. è stata iscritta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti (n. 20030M7) al termine delle indagini ne è stata richiesta l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato; l'origine dell'incendio è di probabile origine dolosa; in base alle indagini svolte, all'univocità dell'evento ed alla modesta entità del danno, non si ritiene che l'evento sia ascrivibile ad un più ampio fenomeno criminale."

4	*		Volpiano	Metalfer	Trattamento alluminio	14/03/2017
5	*		Chivasso	Smc Chivasso	Rifiuti speciali non pericolosi	14/10/2016
9	*		Rondissone	Dcm metalli snc	Recupero metalli	20/06/2016
10	*		Settimo Torinese	Centro ecodemolizioni	Autodemolitore	21/01/2016
14	*		Chivasso	Smc Chivasso	Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi /pneumatic	13/10/2014

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea: Doc. n. 773/2 – XVIII Legislatura

"Con riferimento alla richiesta pervenuta dalla "Commissione di inchiesta | sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati" si precisa quanto segue:
Punto 2)
3 L'evento occorso in data 26/05/2017 presso la discarica per Rifiuti Solidi Urbani sita nel comune di Castellamonte (TO) in loc. Vespia, ha interessato un modesto cumulo di rifiuti di circa 2 me, come precisato nella relazione dei Vigili del fuoco intervenuti nei giorni successivi all'evento su richiesta dell'ARPA. La notizia di reato è stata iscritta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti al n. 20030/17 ed al termine delle indagini ne è stata richiesta l'archiviazione; il procedimento è stato archiviato in data 13.2.2017 dal giudice per le indagini preliminari in sede. L'origine dell'incendio è di probabile origine dolosa, ma alla luce delle indagini svolte, all'univocità dell'evento ed alla modesta entità del danno, non si ritiene che l'evento sia ascrivibile ad un più ampio fenomeno criminale.
Punto 4)
Con riferimento all'incidente occorso a Volpiano presso la ditta Metalfer S.r.l., verificatosi in data 14.03.2017, è stato aperto il procedimento n. 3807/17 mod. 21 a carico del titolare Castagna Lorenzo per lesioni colpose nei confronti di un operaio ustionatosi durante l'incendio. Per quanto emerso dalle indagini le cause dell'incendio sono da attribuirsi "all'esecuzione del taglio di elementi ferrosi nelle vicinanze di un contenitore contenente polvere di alluminio". Si esclude quindi il coinvolgimento di più ampi scenari di criminalità.
Punto 5)

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea non ha ricevuto alcuna segnalazione sull'incendio segnalato. A seguito della Vs. segnalazione si è provveduto a contattare la stazione Carabinieri di Chivasso, la quale ha comunicato di non aver effettuato alcun intervento nella data segnalata per incendi nel comune di Chivasso.
Punto 9)
L'incendio è stato oggetto del proc. pen. n. 21509/17, iscritto a carico di ignoti in relazione all'ipotesi di reato ex articolo 423 c.p., definito con richiesta di archiviazione da parte di questo ufficio e con decreto di archiviazione del G.I.P. in data 20/04/18, in quanto le esperite indagini non hanno consentito di identificare gli autori del reato. Sulla scorta degli accertamenti effettuati, non vi sono comunque evidenze che l'incendio sia maturato nel contesto di un più ampio fenomeno criminale.
Punto 10)
L'incendio del 21.01.2016 presso il "Centro Ecodemolizioni S.r.l." di Settimo Torinese è stato qui segnalato dai carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese ed ha portato all'iscrizione del procedimento n. 409/2016 mod. 45. I VVFF nel rapporto di intervento segnalavano che non venivano rilevati elementi tali da poter constatare il dolo. Pertanto gli atti sono stati trasmessi all'archivio."
Punto 14)
L'incendio del 13.10.2014 presso la discarica SMC di Chivasso ha portato all'iscrizione del procedimento n. 1880/2014 mod. 45. La combustione ha riguardato un impianto di frantumazione posto sotto un capannone all'interno del perimetro della discarica e ha interessato circa 30 me di pneumatici tritati. I VVFF nel rapporto di intervento segnalavano che, data la velocità della propagazione delle fiamme e dalle evidenze riscontrate di concerto con i Carabinieri presenti sul posto, verosimilmente l'incendio era
di natura dolosa. Non avendo tuttavia le indagini consentito di identificare gli autori del reato, gli atti venivano trasmessi all'archivio in data 12.10.2015."

Lombardia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
XVII Legislatura

31	Brescia	Bedizzole	Faeco srl (ora Green up)	Discarica	17 marzo 2017
32	Brescia	Bedizzole	Faeco srl (ora Green up)	Discarica	24 maggio 2017
33	Brescia	Bedizzole	Faeco srl (ora Green up)	Discarica	30 maggio 2017

Si veda approfondimento nel paragrafo 2.3.1.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

La procura della Repubblica di Brescia ha iscritto il procedimento penale n. 11018/2017 Mod. 44, a carico di ignoti per i reati di cui agli articoli 423 del codice penale e 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, pendente nella fase delle indagini preliminari.[9]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia: Doc. n. 498/2 – XVIII Legislatura

"Con riferimento alla nota indicata in epigrafe e facendo seguito alla precedente comunicazione del 30/8/2017, comunico che nel procedimento penale n. 11018/2017 mod. 44 questa Procura in data 2/7/2019 ha formulato al G.I.P. del locale Tribunale richiesta di archiviazione, di cui si allega copia."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

	39	*		Lainate	Rottami metalli italia spa	Recupero stoccaggio rifiuti pericolosi e non, autodemolizion	26/07/2017
	40	*		Lainate	Rottami metalli italia spa	Recupero stoccaggio rifiuti pericolosi e non, autodemolizion	27/08/2016
	41	*		Milano	Ecoltecnica srl	Recupero e stoccaggio rifiuti pericolosi e non	08/04/2016
MILANO	42	*	*	Bruzzano	Carluccio srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	24/07/2017
	43	*	*	Cinisello Balsamo	Carluccio srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	02/10/2017
	44	*		Senago	Galli srl	Stoccaggio e ricondizionamento miscelazione e recupero rifi	07/07/2017
	45	*		Novata Milanese	Fi.eco spa	Recupero stoccaggio e cernita rifiuti non pericolosi, stoccagg	28/06/2015
	46	*		Cornaredo	Polirecuperi srl	Stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti	26/11/2016

XVII Legislatura

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: Doc. n. 620/2 – XVIII Legislatura

"il procedimento penale n. 38021/18 RGNR - Mod. 21, nei confronti di NATALE Sabino e altri, ha consentito di disvelare un traffico illecito di rifiuti nel quale è risultata coinvolta, tra
le altre, la società di trattamento dei rifiuti Polirecuperi s.r.l., nel cui impianto di Cornaredo era divampato un incendio in data 26.11.2016. Le indagini iniziavano nel febbraio del 2016 a seguito di un controllo casuale effettuato dal personale del Corpo Forestale in Voghera, presso la sede operativa della società Gibiemme 2000 s.r.l., a seguito del quale si accertava come la predetta società svolgesse, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, un'attività continuativa di gestione di rifiuti.
Attraverso le investigazioni condotte dal personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Milano e di Pavia si accertava l'esistenza di una organizzazione ben articolata e con diverse diramazioni sul territorio lombardo, la quale nel corso di un quinquennio aveva ritirato e smaltito illecitamente circa 23.000 tonnellate di rifiuti, costituiti da scarti della produzione di carta da parati vinilica, destinando gli stessi, attraverso fittizie operazioni di recupero, alla vendita come PVC (in realtà del tutto privo delle caratteristiche normativamente previste) sul mercato nazionale ed estero, con conseguente pericolo per la salute dei consumatori finali.
In data 26 luglio 2018 è stata data esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 20.07.2018, con la quale venivano applicate misure cautelari personali nei confronti di ventuno persone sottoposte a indagini per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, delitto allora previsto dall'articolo 260 d.lgs. n. 152/06, con il coinvolgimento di nove società indagate per illeciti

amministrativi dipendenti da reato; veniva altresì disposto il sequestro per equivalente del profitto del reato nei confronti delle società indagate per un ammontare pari a oltre 2.100.000 euro e il sequestro preventivo di tre impianti, dei veicoli utilizzati per la commissione dei reati, delle società coinvolte e delle aree in cui veniva esercitata l'illecita attività. Le misure cautelari venivano confermate dal Tribunale per il riesame.
In data 12.10.2018 è stata esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato e l'11.02.2019 nove imputati hanno patteggiato la pena; il procedimento penale n. 14796/19 RGNR - Mod. 21, relativo all'incendio divampato nella notte del 15.10.2018 presso l'impianto di trattamento dei rifiuti della RI ECO s.r.l. con sede a Nevate Milanese, è stato iscritto per i reati previsti dagli artt. 423 e 452-quaterdecies c.p. Il procedimento, assegnato al PM dott.ssa Bonardi, è nella fase delle indagini preliminari e, in particolare, si evidenzia:
che l'impianto della RIECO s.r.l. era già stato interessato da un precedente incendio il 28.06.2015;
che la consulenza tecnica disposta ha accertato la natura dolosa degli incendi;
che sono in corso complessi accertamenti finalizzati a ricostruire la regolare operatività dell'impianto, facente parte, a livello di partecipazioni societarie, del gruppo A2A s.p.a., non escludendosi che l'evento incendiario possa essere legato alla necessità di assicurare un rapido smaltimento dei rifiuti presenti, in quantità che, come è stato accertato dal consulente tecnico, erano del tutto ragguardevoli.
il procedimento penale n. 32201/17 RGNR - Mod. 44, relativo agli incendi appiccati il 27.08.2016 e il 26.07.2017 in Lainate ai danni della Rottami Metalli s.p.a., è stato iscritto per il reato previsto dall'articolo 423 c.p., assegnato al PM dott.ssa Bonardi ed è stato archiviato: non sono emerse attività di smaltimento illecito di rifiuti e comunque, all'esito della consulenza tecnica, non è certa la natura dolosa degli incendi."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
XVII Legislatura

50	Pavia	Mortara	Eredi Bertè Antonino s.r.l.	Recupero rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi e non	6 settembre 2017

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia: Doc. 2503/03

In ordine all'incendio, la procura della Repubblica di Pavia ha iscritto il procedimento penale n. R.G. 5851/2017, mod. 44, allo stato ancora senza indagati, per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale, che risulta in fase di indagini preliminari

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia: Doc. n. 472/02 – XVIII Legislatura

Il procedimento penale n. 5851/17 R.G. notizie di reato mod. 44, veniva iscritto per le ipotesi di reato di cui agi artt. 256 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 ed articolo 423 c.p. Tuttavia, le lunghe e complesse attività di indagine compiute, anche attraverso operazioni di intercettazione telefoniche, non hanno consentito l'individuazione dell'autore e/o degli autori del fatto criminoso. All'esito della consulenza tecnica disposta dall'Ufficio del Pubblico Ministero, finalizzata in particolare a stabilire se le modalità di gestione dell'impianto sino all'episodio dell'incendio, fossero rispettose di quanto contenuto nell'autorizzazione in possesso della società, sono state invece riscontrate molteplici violazioni in materia di gestione di rifiuti, in particolare veniva riscontrata la presenza – pre incendio - di circa 12 mila tonnellate di rifiuti, a fronte di un quantitativo massimo autorizzato pari a 6.800 tonnellate. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il procedimento penale nei confronti di ignoti, veniva iscritto a carico dell'amministratore unico della società BERTE' Vincenzo (p.p. n. 4378/18 RGNR mod. 21) tuttavia, la preliminare ipotesi di reato di incendio doloso, veniva riqualificato nel delitto di cui all'articolo 449 c.p. in relazione all'articolo 423 c.p., rimanendo invece invariata l'imputazione di cui all'articolo 256 comma 3 (discarica abusiva) del D.Lvo.

Veneto:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova

XVII Legislatura

57	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Intercommercio di Coccarrielli Guerrino & C snc	impianto di recupero	21 marzo 2015

Procura della Repubblica di Padova: Doc. n. 2402/1

"Gli atti di indagine preliminare compiuti nel procedimento penale iscritto in relazione all'incendio sviluppatosi nei locali dell'impresa Intercommercio di Coccarrielli Guerrino & C. s.n.c. hanno escluso la sussistenza di condotte dolose e colpose determinanti il verificarsi dell'evento, attribuibile a causa accidentale.
E' stata esercitata l'azione penale in ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 256 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova ha disposto il giudizio immediato con provvedimento del 19/6/2017 […] emesso a seguito di opposizione al decreto penale di condanna […] Non sono emersi collegamenti con ambiti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata."

58	Padova	Monselice	Nek s.r.l.		4 ottobre 2016

Procura della Repubblica di Padova: Doc. n. 2402/1

"L'incendio di origine dolosa sviluppatosi il 4 ottobre 2016 nel capannone della società NEK S.r.l. di Monselice ha originato il procedimento penale n. 10945/16 mod. 21 definito con sentenza di applicazione della pena emessa il 26/9/2017. Il movente è stato individuato in ragioni riconducibili alla interruzione di pregresso rapporto di lavoro dipendente [...] Non sono emersi collegamenti con ambiti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova: Doc. n. 757/2 – XVIII Legislatura

"1. complementarmente all'incendio verificatosi presso i locali dell'impresa Intercommercio di Coccarrielli Guerrino & C s.n.c, del quale è stata accertata la natura accidentale, i legali rappresentati della società sono stati prosciolti dal reato di cui all'articolo 256 del decreto legislativo152/2006 per prescrizione (si allega la sentenza del Tribunale di Padova n. 1352/20 R.Sent. del 21.10.2020).
2. Nel proc. 10945/16 RGNR è stata emessa la sentenza del GIP presso il Tribunale di Padova n. 501/17 R.Sent. in data 26.9.2017, che pure si allega, a carico di EL Kahi Bouchra e Rabbah Said, autori dell'incendio appiccato all'interno del capannone della Nek Srl per ripicche personali legate all'interruzione pregresso rapporto di lavoro, con l'applicazione di pena ex art. 444 CPP."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso

XVII Legislatura

66	Treviso	Vidor	Vidori servizi ambientali S.p.a.	gestione e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	17 agosto 2017

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 2383/2

In base a quanto riferito alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Treviso "l'incendio *de quo* è attualmente oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Treviso nell'ambito del procedimento penale di cui al n. R.G. 2212/2017-B (mod. 44 - ignoti), iscritto per la violazione dell'articolo 423 c.p. L'incendio potrebbe essere di natura dolosa, ma è in corso una consulenza tecnica per accertarne inequivocabilmente le cause".[2]
Il 21 agosto 2017 il pubblico ministero incaricato, contestualmente all'atto di convalida del sequestro effettuato dai carabinieri, delegava il comando ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti ritenuti necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili ed incaricava un consulente tecnico per l'espletamento dei sopralluoghi volti ad individuare l'origine dell'incendio.

[2] Doc. n. 2383/2

La prefettura di Treviso ha comunicato alla Commissione di aver segnalato alla Direzione distrettuale antimafia di Venezia tutti gli eventi incendiari – ivi compreso quello di Vidor (TV) – riguardanti il ciclo di trattamento dei rifiuti in provincia di Treviso, per le valutazioni di competenza.

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 478/2 – XVIII Legislatura

1. P.P. N" 625/14-B (MOD. 44): il procedimento iscritto a carico di IGNOTI è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia in quanto ritenuto "connesso" ad altre attività delittuose d'interesse di quell'Ufficio. *Si ignora l'esito del procedimento de quo.*
2. P.P. Ne 2662/15-B (MOD. 44): il procedimento iscritto a carico di IGNOTI è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, su conforme richiesta dell'Ufficio, per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Nel decreto di archiviazione, il Giudice ha altresì evidenziato che "risultano tuttora non chiare neppure le cause dell'incendio. V. esito di accurata Investigazione 2/12/2015 Comando WFF di Treviso" (Riferimenti: Intervento N°3950 del 26/09/2015).
3. P.P. N0 2318/16-B (MOD. 44): il procedimento iscritto a carico di IGNOTI è stato archiviato dal Giudice, per le Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, su conforme richiesta dell'Ufficio; per essere rimasti ignoti gli autori' del reato e non essendo emersi ulteriori spunti investigativi utili per il prosieguo dell'attività d'indagine.

XVII Legislatura

64	Treviso	San Biagio di Callalta	Bigaran s.r.l.	impianto trattamento rifiuti	26 febbraio 2014

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 2383/2

"La ditta danneggiata è corrente in San Biagio di Callalta. Il procedimento penale relativo all'incendio de quo è stato iscritto sub n° 625/14-B (mod. 44 - S ignoti) per la violazione dell'art. 423 CP. II procedimento è stato trasmesso per competenza alla procura della Repubblica di Venezia essendo stati rilevati "profili di connessione con ... (la vicenda) relativa ad analogo reato posto in essere ai danni della ditta Ramni di Pianiga già oggetto di indagini da parte di quell'ufficio."

67	Treviso	Castefranco Veneto	Ceccato	impianto trattamento recupero	26 settembre 2015

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 2383/2

"La ditta danneggiata, corrente in Castelfranco Veneto, operava 'nella raccolta e riciclo di rifiuti consistenti in carta da macero, materie plastiche, legno e rifiuti industriali'. L'incendio *de quo* è stato oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Treviso nell'ambito del p.p. 2662/15-B (mod. 44 - ignoti), iscritto per la violazione dell'art. 449 c.p. Le indagini esperite dalla Stazione CC di Castelfranco Veneto 'non hanno consentito di stabilire, con ragionevole certezza, la cause dell'incendio' e ad analoga conclusione è pervenuto il Nucleo Investigativo e di polizia giudiziaria del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso che, nella sua relazione, afferma: 'a causa della tipologia del materiale stoccato e del tipo di lavorazione effettuata all'interno della ditta in questione, gli elementi raccolti ... non hanno consentito di stabilire, con ragionevole certezza, quelle che potrebbero essere le cause che hanno innescato l'incendio in questione'. Sono peraltro state rilevate carenze nella gestione della sicurezza aziendale per le quali il comando VV.FF si era riservato di procedere separatamente. Sulla base di quanto potuto accertare l'ufficio ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso l' archiviazione dei procedimento penale (decreto n. 62/16-RG. GIP del 4-5 febbraio 2016)."

65	Treviso	Mogliano Veneto	Veritas spa		17 settembre 2016

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 2383/2

"L'incendio *de quo*, verificatosi in Mogliano Veneto, ha variamente interessato n. 7 automezzi della società Veritas adibiti alla raccolta di rifiuti. La vicenda è stata oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Treviso nell'ambito del p.p. 2318/2016-B (mod. 44 - ignoti), iscritto per la violazione degli artt. 56-629 c.p. .
Allo stato attuale, le indagini fino ad ora esperite non hanno permesso di acclarare la natura dell'incendio né i possibili responsabili (così NOE Compagnia CC Treviso anche sulla scorta di quanto accertato dal Nucleo investigativo e di polizia giudiziaria del comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso). Il procedimento penale indicato, su conforme richiesta dell'ufficio, è stato (perciò) archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso con decreto N. 111/17-RG. GIP del 10-13 marzo 2017."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso: Doc. n. 478/2 – XVIII Legislatura

4. P.P. N" 625/14-B (MOD. 44): il procedimento iscritto a carico di IGNOTI è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

ordinario di Venezia in quanto ritenuto "connesso" ad altre attività delittuose d'interesse di quell'Ufficio. *Si ignora l'esito del procedimento de quo.*

5. P.P. Ne 2662/15-B (MOD. 44): il procedimento iscritto a carico di IGNOTI è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, su conforme richiesta dell'Ufficio, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Nel decreto di archiviazione, il Giudice ha altresì evidenziato che "risultano tuttora non chiare neppure le cause dell'incendio. V. esito di accurata Investigazione 2/12/2015 Comando WFF di Treviso" (Riferimenti: Intervento N°3950 del 26/09/2015).

6. P.P. N0 2318/16-B (MOD. 44): il procedimento iscritto a carico di IGNOTI è stato archiviato dal Giudice, per le Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, su conforme richiesta dell'Ufficio; per essere rimasti ignoti gli autori' del reato e non essendo emersi ulteriori spunti investigativi utili per il prosieguo dell'attività d'indagine.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza

XVII Legislatura

78	Vicenza	Comedo Vicentino	ECO.EL. s.r.l.	impianto trattamento e/o recupero	14 marzo 2013

Procura della Repubblica di Vicenza: Doc. n. 2382/2

"L'incendio del giorno 14.3.2013 alle ore 14 presso la ECO.EL. SRL di Comedo Vicentino non è stato segnalato a questa procura, sicché ad esso non è conseguita l'iscrizione di un procedimento penale. Mosso dalla richiesta [della Commissione] ho assunto informazioni presso il comando Provinciale del Vigili del fuoco di Vicenza, che per vie brevi mi ha informato di non avere ricevuto denuncia dell'evento e di non essere pertanto intervenuto sul posto."

Si tratta di uno dei casi (altri verranno segnalati) in cui la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di accertare che nessuna notizia di reato era stata trasmessa in precedenza.

79	Vicenza	Rossano Veneto	Fiorese Ecologia s.r.l.	stoccaggio, raccolta e trasformazione di rifiuti speciali e tossico nocivi	25 marzo 2017

procura della Repubblica di Vicenza: Doc. n. 2382/2

"In esito all'evento è stato iscritto il procedimento penale n. 1273/17 mod. 44 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 423 CP, tuttora pendente. In base agli accertamenti effettuati dai carabinieri della Stazione di Rosà e dai Vigili del fuoco del Nucleo Investigativo Territoriale del Veneto (NIAT) risulta che il fuoco ha

distrutto il capannone sito in via Cartion 70 di Rossano Veneto, utilizzato dall'azienda che si occupa dello stoccaggio, raccolta e trasformazione di rifiuti speciali e tossico nocivi. In data 3.10 u.s. sono pervenuti i risultati degli accertamenti affidati al comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, distaccamento di Mestre, che attribuiscono la causa di innesco dell'incendio allo sversamento dovuto alla decomposizione dei contenitori degli oli esausti, stoccati in prossimità del deposito di batterie esauste per autotrazione stipate nel capannone, nel quale hanno avuto origine le fiamme. Allo stato dunque può ipotizzarsi la natura colposa dell'episodio dovuta a negligenza nella custodia dei materiali ed è al vaglio l'identificazione del responsabile."[4]

80	Vicenza	Torrebelvicino	Vallortigara servizi ambientali S.p.a.	stoccaggio, raccolta e trasformazione di rifiuti speciali e tossico nocivi	25 marzo 2017

Procura della Repubblica di Vicenza: Doc. n. 2382/2

"L'incendio del 1.10.2013 presso la Vallortigara servizi ambientali Spa di Torrebelvicino è stato qui segnalato dai carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio ed ha portato all'iscrizione del procura n. 26/2014 mod. 45.
Con informativa del 4.10.2013 i carabinieri hanno riferito che l'incendio è scaturito da un corto circuito elettrico ed hanno escluso cause dolose. Pertanto in data 29.4.2014 gli atti sono stati trasmessi all'archivio."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza: Doc. n. 530/2 – XVIII Legislatura

"per il proc. 826072017 n.r. è stata presentata nei confronti di FIORESE Ivo, amministratore delegato, legale rappresentante e responsabile tecnico di FIORESE ECOLOGIA S.r.l., richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato di cui all' articolo 449 c.p., in Rossano Veneto 25.3.2017. Il GUP, all'esito dell'udienza preliminare, ha emesso in data 7.5.2019 il decreto che dispone il giudizio (vedi allegato 1). Il procedimento è attualmente in fase di udienza dibattimentale"

Provincia Autonoma di Bolzano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
XVII Legislatura

85	Bolzano	Bolzano	Eco-center s.p.a. - termovalorizzatore di Bolzano	Triturazione di rifiuti ingombranti	11 settembre 2014

Procura della Repubblica di Bolzano: Doc. n. 2511/2

"L'incendio dell'11 settembre 2014 presso l'inceneritore di Bolzano è stato iscritto sub n.936/14 N.C.R. - dott. Mayr ed archiviato in data 10.11.2014;"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano: Doc. n. 527/1 – XVIII Legislatura

"rispetto alla precedente nota di risposta, che allego in copia, non vi sono aggiornamenti in merito; allo stato non risultano a questo Ufficio altri incendi della medesima natura verificatisi negli anni 2018 e 2019"

Provincia autonoma di Trento

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento

XVII Legislatura

83	Trento	Lavis	Ricicla Trentino 2 srl	rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi	5 agosto 2015

Procura della Repubblica di Trento: Doc. n. 2412/2

"In merito all'evento verificatosi nel comune di Lavis (TN) in data 5 agosto 2015 presso la ditta Ricicla Trentino 2 srl gli accertamenti svolti dai CC di Lavis e dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento hanno escluso l'origine dolosa dell'incendio le quali cause vengono attribuite ad una probabile fuoriuscita di liquido infiammabile da bottiglie in plastica accantonate per il riciclaggio.
Per quanto sopra i carabinieri del luogo non ravvisando violazioni di carattere penali non hanno riferito a questa A.G."

***

84	Trento	Faedo	Autodemolizioni Dallago	recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi	14 dicembre 2016

Procura della Repubblica di Trento: Doc. n. 2412/2

"Svolti gli opportuni accertamenti i carabinieri del posto intervenuti unitamente al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento ritenevano plausibile, pur non supportati da elementi obiettivi, che la natura dell'incendio fosse dolosa, pertanto interessavano dell'accaduto il Nucleo Operativo Ecologico carabinieri di Trento che inoltrava a questa A.G. in data 27/12/2016 la notizia di reato n. 98/2-0/2016 che veniva iscritta nel relativo r.g.n.r. al nr. 9376/2017-44 (ignoti). Alla data odierna il procedimento si trova nella fase dell'indagine preliminare in attesa degli esiti della delega di indagine disposta dal Magistrato titolare del procedimento penale"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento: Doc. n. 528/1 – XVIII Legislatura

"come già comunicato in data 31 ottobre 2017, in merito all'evento verificatosi nel comune di Lavis (TN) in data 5 agosto 2015 presso la ditta Ricicla Trentino 2 Srl, gli accertamenti svolti dai Carabinieri di Lavis e dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, hanno escluso l'origine dolosa dell'incendio, le quali cause vengono

attribuite ad una probabile fuoriuscita di liquido infiammabile da bottiglie di plastica accantonate per il riciclaggio. Per quanto sopra i Carabinieri del luogo, non ravvisando violazioni di carattere penale, non hanno riferito a questa A.G.;
- il Procedimento nr. 9376/2017-mod.44 (ignoti), è stato archivia^ in data 16 aprile 2019, con provvedimento del G.I.P. che allego, ad ogni buon fine."

Friuli Venezia Giulia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone

XVII Legislatura

87	Pordenone	Aviano	Snua srl	rifiuti urbani	16 dicembre 2014

Procura della Repubblica di Pordenone: Doc. n. 2329/2

"L'episodio relativo all'incendio presso l'impianto di trattamento e selezione dei rifiuti della SNUA srl verificatosi in Comune di Aviano il 16.12.2014 è stato iscritto nel registro 'fatti non costituenti reato'; si è trattato infatti di un rogo molto circoscritto di origine accidentale con attivazione dell'impianto automatico di spegnimento"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone: Doc. 748/2 – XVIII Legislatura

"Nello stabilimento indicato in oggetto si sono verificati negli ultimi anni 4 eventi connessi al fuoco In data 16.12.2014 = l'evento non è stato comunicato a questo Ufficio e nemmeno alla locale stazione Carabinieri. Nessuna indagine quindi è mai stata svolta e nessun fascicolo è mai stato aperto. Nessuna iscrizione risulta nemmeno al c.d. mod. 45 " atti non costituenti reato ". In data 1.8.2015 = l'evento non è stato comunicato a questo Ufficio. Risulta, come è stato recentemente conosciuto, solo un intervento dei W.FF. che hanno redatto un rapporto, rapporto che era stato richiesto dalla locale stazione Carabinieri e quindi inviato, per conoscenza, al NOE di Udine. Nessuna indagine quindi qui è stata mai fatta. In data 12.10.2019 = Nella notte si è sviluppato un significativo incendio all'interno dell'impianto di compostaggio, originato da autocombustione. Sono in corso indagini preliminari (sub nr. 1746/2020 RG NR) da parte di questo Ufficio per varie ipotesi di reato di natura colposa In data 19.9.2020 = Trattasi di evento incendiario di notevoli dimensioni. Le indagini sono in corso e sono state opportunamente riunificate al proc. 1746/2020 RGNR. Mi sento comunque di poter riferire a Codesta Commissione che in tutti questi casi non vi sono condotte dolose o condotte comunque legate ad uno smaltimento illecito di rifiuti. Trattasi invece di eventi, anche di una certa dimensione, che trovano la causa principale nella cattiva e comunque poco sicura gestione e conduzione dell'impianto di trattamento."

Liguria

Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia
XVII Legislatura

95	La Spezia	Follo	Ferdeghini s.a.s.	stoccaggio, selezione e cernita con recupero di rifiuti industriali non pericolosi	16 aprile 2017

Procura della Repubblica di La Spezia: Doc. n. 2330/2

"E' stato aperto un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 423 c.p., che ha preso il numero 1120/17 mod. 44, ancora pendente perché non sono stati individuati gli autori dell'incendio che effettivamente parrebbe, in base alle indagini svolte, di natura dolosa. Nell'occasione è stato però aperto anche un diverso procedimento a carico dello stesso titolare dell'impresa, Federghini

Agostino, perché è stato riscontrato che i rifiuti erano gestiti in maniera irregolare, e a causa di ciò le conseguenze dell'incendio avevano provocato anche un inquinamento ambientale che, misurato dalla sede locale dell'ARPA Liguria appositamente incaricata da questo ufficio, è risultato di rilevante entità. Tale ulteriore procedimento ha preso il numero 1535/17 mod. 21, ed è stato definito in fase di indagini preliminari con la richiesta di citazione a giudizio già predisposta da questo ufficio e in previsione della quale è stata richiesta al tribunale di La Spezia l'indicazione della data per la celebrazione dell'udienza dibattimentale.
I reati contestati sono sia la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 4, D.lgs 152/06, sia il delitto di inquinamento ambientale colposo di cui agli artt. 452-quinquies e 452-bis c.p."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia: Doc. n. 484/2 – XVIII Legislatura

Con riferimento al proc. pen. n. 1535/17 mod. 21 nei confronti di FERDEGHINI Agostino, in ordine al quale è stato da Voi richiesto aggiornamento con la nota a cui si risponde, comunico che il processo è in corso di celebrazione dinanzi al tribunale di La Spezia e la prossima udienza è fissata per il giorno 30 settembre 2020.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona
XVII Legislatura

92	Savona	Stella	Comet recycling srl	smaltimento e recupero rottami, rifiuti da demolizione e non pericolosi	18 aprile 2016

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

"Alla luce delle indagini non si è individuata la causa dell'incendio anche se il titolare [...] non presente al momento dei fatti, riteneva che, essendosi l'incendio innescato nei pressi del trituratore, il mancato raffreddamento di questo macchinario avesse potuto innescare il rogo. In assenza di utili elementi d'indagine (il sistema di video ripresa non era funzionate; i testi hanno escluso che vi fossero state pregresse minacce) è stata formulata richiesta di archiviazione il 12 agosto 2016 che il GIP ha accolto in data 1.12.2016."

***

90	Savona	Cisano sul Neva	S.a.r.r. srl	recupero rifiuti non pericolosi	19 febbraio 2017

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

"Nel primo caso avvenuto il 19/2/2017 l'incendio era insorto intorno alle ore 01.59 e si era esteso e generalizzato intorno alle 04.49. Si era sviluppato su un'area aperta di circa 2000 mq costituita da cumuli di rifiuti coinvolgendo anche alcuni macchinari (un trituratore di rifiuti, una pala meccanica ed una macchina movimentatrice di rifiuti. Le indagini hanno rilevato la forte probabilità che si sia trattato di incendio doloso anche in considerazione del fatto che alle ore 01.50 la telecamera aveva inquadrato un fascio di luci relative ad un veicolo che passava davanti al cancello principale del deposito."

89	Savona	Cisano sul Neva	S.a.r.r. Srl	recupero rifiuti non pericolosi	3 settembre 2014

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

"Per tale episodio, avvenuto in orario di lavoro e che aveva interessato una catasta di materiale plastico ed un capannone contenente materiale cartaceo con gravi danni alle strutture, i VVFF intervenuti hanno ipotizzato nei mesi immediatamente successivi, che l'incendio avesse avuto origine all'interno di una macchina imballatrice per attrito con parti meccaniche o con eventuali corpi estranei. Da ciò sia derivato l'innesco del materiale cartaceo particolarmente combustibile. La balla incendiata si era sfaldata mentre gli astanti cercavano di spostarla e, causa del forte vento, era derivata la conseguente propagazione dell'incendio. Le indagini non avevano individuato possibili responsabili. Il procedimento non è stato e non è ancora definito"

91	Savona	Cisano sul Neva	S.a.r.r. srl	recupero rifiuti non pericolosi	6 giugno 2017

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

Si tratta di un secondo incendio nel medesimo impianto citato sub 90.
"Il secondo incendio si sviluppava intorno alle ore 12.30 del 6 giugno 2017 e coinvolgeva, anche per il forte vento, area di stoccaggio e così andavano bruciati rifiuti pronti per essere portati via dal sito per lo smaltimento (materassi e legname) e danneggiata una vettura di un dipendente di una ditta vicina, parcheggiata a ridosso della recinzione. Anche in questo caso gli investigatori ritenevano che potesse trattarsi di incendio di origine dolosa perché nel momento in s'innescava i dipendenti si erano allontanati dal sito per la pausa pranzo. Le indagini svolte con riferimento a questo secondo procedimento (acquisizione delle registrazioni delle videocamere, acquisizioni di tabulati delle celle ed intercettazioni telefoniche, acquisizione di SIT) dai carabinieri del comando provinciale di Savona, reparto operativo – nucleo investigativo, per quanto ancora non ancora formalmente concluse non hanno permesso di individuare responsabilità […]"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona: Doc. n. 501/2 – XVIII Legislatura

"incendio del 18/4/2016 in località Stella in danno della Comet Recycling srl è stato Iscritto al n. 3658/16 mod. 44 iscritto il 4 maggio 2016 per il reato di cui all'articolo 423 cp Si conferma che l'incendio era verificato intorno alle ore 20.00 a partire da un macchinario addetto alla triturazione dei rifiuti, secondo quanto riferito dall'unica persona presente, madre del titolare. Poi le fiamme, a causa del forte vento, si erano rapidamente propagate a rifiuti presenti nel sito e a due mezzi d'opera. Alla luce delle indagini non si è individuata la causa dell'incendio anche se il titolare Scocca Massimo, non presente al momento dei fatti, riteneva che, essendosi l'incendio innescato nei pressi del trituratore, il mancato raffreddamento di questo macchinario avesse potuto innescare il rogo.
La ditta Comet Recycling srl ha sede legale in Varazze via Monte Grappa 41/a e stabilimento in Stella, Loc. Sansobbia 59 ed il titolare è SCOCCA Massimo n. Savona il 20/5/73, res.te in Varazze via della Vignetta 5 In assenza di utili elementi d'indagine (il sistema di video ripresa non era funzionante; i testi hanno escluso che vi fossero state pregresse minacce) è stata formulata richiesta di archiviazione il 12 agosto 2016 che il GIP ha accolto in data 1.12.2016.
• incendio del 19/2/2017 e del 6 giugno 2017, iscritti entrambi al nr. 1579/17 mod 44 per il reato di cui all'art 423 cp.
Nella notte del 19.02.17 si sviluppava un incendio all'interno della ditta SAAR Srl (Società Ambientale Recupero Rifiuti) sita in Cisano sul Neva, fraz. Genesi, via Costa Rossa n. 11. La ditta in questione è adibita appunto al recupero rifiuti.
Le indagini sono state condotte dal RONICC di Savona.
Con annotazione dell'01.03.2017 il Comando Provinciale dei VV.FF. comunicava che

l'incendio risultava essere di origine dolosa. L'incendio risulta aver distrutto 300 metri cubi di materiale destinato al termovalorizzatore di Torino nonché un macchinario trituratore noleggiato.
L'esame delle videocamere esterne all'area permetteva di accettare che alle 01:59 insorge un incendio (primi bagliori) e alle 04;49 si sviluppa un incendio generali reato. Dalle videocamere non si desumeva però nulla di utile per l'identificazione dei responsabili dell'incendio.
Il legale rappresentante Loreto Giorgio - che ha riferito che già in data 03.09.14 si sviluppò un incendio all'interno del SAAR e che in quel caso le cause risultarono accidentali - ha negato di aver mai ricevuto minacce. Le approfondite indagini svolte dai Carabinieri permettevano di accertare la veridicità della dinamica descritta dalla vittima. L'attività investigativa ha dato esito negativo.
In data 06.06.17 si sviluppava presso la SAAR un secondo incendio che distruggeva materassi e legname. Anche in questo caso l'esame delle videocamere non permetteva di accertare eventuali responsabili.
Con annotazione del 19.06.17 il Comando Provinciale dei W.FF. comunicava che l'incendio anche in questo caso risultava essere di origine dolosa.
In data 08.07.17 si sviluppava un terzo incendio che distruggeva solo alcuni materassi. Anche in questo caso l'esame delle videocamere non permetteva di accertare eventuali responsabili.
Con rapporto di intervento del 08.07.17 il Comando Provinciale dei W.FF. comunicava che l'incendio poteva essere stato causato da autocombustione, di procedimento per i tre fotti sopra descritti è stato definito con decreto di archiviazione in data 14.11.2017 incendio avvenuto il 3 settembre 2014 al nr. 6120/14 mod. 44, iscritto il 5 settembre, per i reati di cui agli artt 423 e 449 CP - Cisano Sul Neva S.a.r.r. srl
Come già riferito, per tale episodio, avvenuto in orario di lavoro e che aveva interessato una catasta di materiale plastico ed un capannone contenente materiale cartaceo con gravi danni alle strutture, i VVFF intervenuti hanno ipotizzato nei mesi immediatamente successivi che l'incendio avesse avuto origine all'interno di una macchina imballatrice per attrito con parti meccaniche o con eventuali corpi estranei; da ciò sia derivato l'innesco del materiale cartaceo particolarmente combustibile. La balla incendiata si era sfaldata mentre gli astanti cercavano di spostarla e causa del forte vento, era derivata la conseguente propagazione dell'incendio. Secondo quanto definitivamente accertato dai VVFF, l'incendio ha avuto origine accidentale ed il procedimento è stato pertanto definito con archiviazione (richiesta del PM in data 12.02.18 decreto del GIP 22.01.18"

Emilia Romagna:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
XVII Legislatura

96	Bologna	Sant'Agata Bolognese	Herambiente spa	impianto di compostaggio	17 gennaio 2014

Procura della Repubblica di Bologna: Doc. n. 2388/2

"Da accertamento SICP [Sistema Informativo della Cognizione Penale] non risultano iscrizioni presenti sul registro generale delle notizie di reato"

97	Bologna	Zola Predosa	Zola Predosa teleriscaldamento s.r.l.	impianto di recupero	17 maggio 2015

Procura della Repubblica di Bologna: Doc. n. 2388/2

"E' stato acceso il proc pen. 8875/2015 mod. 44 per il reato p.p. dall'art. 449, 423 c.p.. [...] L'incendio si è sviluppato il 17 maggio 2015 presso la piattaforma Bio 2 sita in Zola Predosa (Bologna), via dello Sport n. 101-103, adiacente alla Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Zola Predosa, interessando un deposito all'aperto di cascami di potatura e taglio di alberi a servizio della centrale di teleriscaldamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando Provinciale di Bologna e le operazioni di spegnimento dell'incendio sono terminate il 22 maggio 2015. Ricevuta la notizia di reato, il 22 maggio 2015 è stato iscritto procedimento a carico di ignoti per il reato p. e p. dall'art 449, 423 c.p., prendendo il n. 8875/2015-44. I carabinieri della Stazione di Zola Predosa, nell'immediatezza, acquisirono le immagini delle telecamere di sorveglianza, evidenziando che la loro visione consentiva di escludere la natura dolosa dell'incendio. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal comandante Provinciale dei Vigili del fuoco

che evidenziava un'origine dell'evento legata a fermentazione di materiali e successiva autocombustione". L'attività di indagine svolta non ha fatto emergere elementi tali da consentire di ricondurre l'evento in esame a fenomeni criminali. Alla luce di questi esiti, di indagine, la procura di Bologna in data 11 agosto 2015 ha formulato richiesta di archiviazione, cui è seguito il decreto di archiviazione del GIP presso il tribunale di Bologna, in data 29 settembre 2015."

***

98	Bologna	Granarolo Emilia	Herambiente s.p.a.	selezione e recupero	29 luglio 2016

Procura della Repubblica di Bologna: Doc. n. 2388/2

"Si rappresenta che da accertamento SICP [Sistema Informativo della Cognizione Penale] non risultano iscrizioni presenti sul registro generale delle notizie di reato"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna: Doc. n. 481/2 – XVIII Legislatura

In relazione agli incendi avvenuti il 17/01/2014 in Sant'Agata Bolognese e il 28/07/2016 in Granarolo dell'Emilia, si attesta che, a seguito di ricerche effettuate in data odierna sul registro generale notizie di reato, non risultano iscrizioni di informative trasmesse a questa Procura.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

XVII Legislatura

110	Ravenna	Ravenna	Herambiente s.p.a.	Centro stoccaggio	1 luglio 2017

Procura della Repubblica di Ravenna: Doc. n. 2414/2

"risulta pervenuta in data 18 agosto una comunicazione di notizia di reato da parte di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna a seguito di sopralluogo effettuato da personale di vigilanza il giorno stesso dell'incendio presso l'area dì stoccaggio in cui si era verificato il fatto. Di conseguenza è stato iscritto p.p. al n. 4597/17 R.N.R. a carico di Santini Francesco, Delegato Ambientale della società Herambiente servizi Industriali per il reato p.e p. dall'art. 29 sexies co. 3° DL.vo n. 152/68. In

data 25/10A7 il magistrato assegnatario del procedimento ha richiesto al GIP presso il tribunale di Ravenna l'archiviazione, ritenendo di non dover promuovere l'azione penale in quanto l'indagato, entro il termine di cui all'art. 318 ter co. 2° D.Lvo n. 152/2006, ha provveduto a versare il corrispettivo della sanzione amministrativa. Anche per questa vicenda non risultano emerse anomalie tali da attribuire l'origine dell'incendio a fenomeni di natura criminale o dolosa."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna: Doc. 522/2 – XVIII Legislatura

"il procedimento penale iscritto al n. 4597/17 R.G.N.R. mod. 21 (noti) a carico di Santini Francesco per il reato di cui all'articolo 29 *sexies* comma 3° decreto legislativo n. 152/2006 è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal GIP c/o Tribunale in data 1.02.2020, su conforme richiesta di questo Ufficio inoltrata il 25.10.2017, per intervenuta estinzione del reato a seguito dell'adempimento alle prescrizioni impartite dalla competente ARPAE e conseguente pagamento della sanzione amministrativa, come previsto dall'articolo 318 *septies* della stessa legge".

Toscana

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
XVII Legislatura

121	Firenze	Empoli	Mazzoni Ferro Srl	recupero e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	3 luglio 2014

Procura della Repubblica di Firenze: Doc. 2389/2

"[…] - l'iscrizione della c.n.r. è avvenuta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti, al nr. 12970/14 R.G.N.R. mod. 44, e non è stata modificata in corso di indagine; - il procedimento è stato definito con richiesta di archiviazione in data 9 agosto 2014; - il GIP ha disposto l'archiviazione in data 16 settembre 2014; - l'origine dell'incendio non è stata accertata, infatti, a quanto riferito nella relazione dì intervento dei Vigili del fuoco, "l'incendio e le alte temperature raggiunte hanno totalmente distrutto i materiali presenti all'interno del capannone, pertanto dopo un accurata ricerca non sono al momento emersi elementi probatori per determinare le cause dello stesso. Nonostante non vi siano stati macchinari in lavorazione e non vi siano evidenti segni di effrazione non si esclude un'eventuale azione dolosa o colposa da parte di persona o persone al momento ignote. - non risulta che i fatti debbano collocarsi nel contesto di più ampio fenomeno criminale."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze: Doc. n. 517/1 – XVIII Legislatura

"rispetto alla precedente nota di risposta, che allego in copia, non vi sono aggiornamenti in merito; allo stato non risultano a questo Ufficio altri incendi della medesima natura verificatisi negli anni 2018 e 2019."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
XVII Legislatura

124	Livorno	Rosignano Marittimo	Rea	Rifiuti urbani e speciali non pericolosi	04 aprile2014

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

"Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell'incendio viene indicata dai VVFF come non determinata."

***

125	Livorno	Rosignano Marittimo	Rea	Rifiuti urbani e speciali non pericolosi	13 aprile 2014

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

"Pervenuta notizia di reato dai VVFF e aperto proc. n. 1510/14 RG Mod. 44 a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 423 c.p. Il procedimento è stato archiviato con provvedimento del GIP presso il tribunale di Livorno, in data 9.7.2014, perché rimasti ignoti gli autori del fatto."

130	Livorno	Livorno	Ra.ri s.r.l.	Gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	03 marzo 2015

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

"Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. I Vigili del fuoco sostengono di non essere intervenuti. L'Arpat Livorno dichiara che 'l'incendio non ha determinato particolari impatti ambientali' e precisa di non aver trasmesso notizia di reato a questa procura"

126	Livorno	Piombino	Asiu s.p.a.	Rifiuti non pericolosi	21 luglio 2015

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

"Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell'incendio viene indicata dai VVFF come "autocombustione"."

***

128	Livorno	Livorno	Lonzi metalli	Stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi	08 agosto 2015

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

"Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell'incendio viene indicata dai VVFF come non determinata."

***

129	Livorno	Livorno	Trend livorno s.p.a.	Recupero raee	11 settembre 2015

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

"Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell'incendio viene indicata dai VVFF come 'accidentale'."

***

127	Livorno	Piombino	Asiu s.p.a.	Rifiuti non pericolosi	11 settembre 2015

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

"Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. I Vigili del fuoco hanno comunicato di non essere intervenuti. La causa indicata da Arpat è 'autocombustione'."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno: Doc. n. 529/1 – XVIII Legislatura

"In merito agli incendi allegati alla richiesta mi riporto alle indicazioni fornite a suo tempo alla Commissione con mia nota del 20.12.2017 che, per comodità di consultazione, allego in copia. Come si può notare si tratta di fatti risalenti ormai a circa cinque-sei anni fa rispetto ai quali solo in un caso, poi archiviato, è stata trasmessa una notizia di reato.
Gli altri casi sono stati considerati, dai VVFF intervenuti, come fenomeni "accidentali" o di "autocombustione", oppure cause "non determinate". Impossibile a distanza di anni dai fatti attivare indagini.
Nel periodo successivo (anni 2018/2019), si è verificato, il 26.11.2018, altro incendio di rifiuti urbani da selezione meccanica in Piombino, presso lo stabilimento Rimateria s.p.a. I Vigili del fuoco intervenuti non hanno accertato le cause dello stesso pur non escludendo che possa essersi trattato di fatto doloso. Nel procedimento, aperto a carico di ignoti per il delitto di incendio previsto dall'articolo 423 c.p. è stata richiesta l'archiviazione."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia
XVII Legislatura

137	Pistoia	Serravalle Pistoiese	Pistoiambiente	Rifiuti speciali non pericolosi	4 luglio 2016

Procura della Repubblica di Pistoia: Doc. n. 2566/1

"Aggiornamento sul proc. pen. [...] nei confronti di Fedi Alfio + 1 (soc. Pistoiambiente) discarica del Cassero - incendio del 4.7.2016
- provvedimento di sequestro preventivo del GIP eseguito in data 4.3.2017 ove è stata riconosciuta la sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 29 quattuordecies D. Lvo 152/2006 e dell'art. 423- 449 c.p.,
- riesame del 23.3.2017 che ha confermato il sequestro
- ricorso per cassazione tuttora pendente con rinvio della prima udienza a gennaio 2018.
- rigetto dissequestro del 31/8/17
- ordinanza tribunale Collegiale in sede di appello del 5.10.2017 che ha confermato il sequestro.
Il procedimento verte allo stato nella fase delle indagini preliminari; pende ancora ricorso per cassazione sul sequestro. Da segnalare che sulla medesima questione giuridica delle modalità di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti con codice a specchio la Corte di cassazione (sez. III n. 37460 del 27.7.2017) ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea formulando alcuni quesiti sull'interpretazione delle norme dell'Unione Europea vigenti in materia.
- È stata di recente depositata relazione di consulenza disposta dal PM che ha confermato che le cause dell'incendio sono da ascrivere a comportamenti non dolosi e ha evidenziato violazioni alla normativa in materia di prevenzione incendi.
È prossimo l'esercizio dell'azione penale."

135	Pistoia	San Marcello Pistoiese	Sistemi biologici s.r.l.	Compostaggio	12 maggio 2017
136	Pistoia	San Marcello Pistoiese	Sistemi biologici s.r.l.	Compostaggio	19 giugno 2017

Procura della Repubblica di Pistoia: Doc. n. 2566/1

"L'impianto di compostaggio di Piteglio, gestito da "Sistemi Biologici s.r.l.", è stato interessato da due incendi avvenuti nelle date 12.5.2017 e 19.6.2017. La società in questione è stata dichiarata fallita dal tribunale di Pistoia in data 9.3.2017; al momento del fallimento l'impianto era già inattivo da mesi. In data 13.3.2017, su disposizione [del pubblico ministero] è stata svolta perquisizione locale dell'impianto nell'ambito di un procedimento penale a carico di noti (legali rappresentanti della società) per reiterate violazioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
Durante la perquisizione si verificava, per quanto qui interessa, che all'interno delle biocelle di lavorazione e maturazione del compost era presente una notevole quantità di rifiuti (sovvallo) e materiale organico lavorato; non vi era, allo stato, pericolo per l'ambiente perché era mantenuta attiva la ventilazione dei locali. A seguito del successivo distacco dell'energia elettrica, stante il fallimento della società e nonostante alcuni interventi d'urgenza da parte del Comune di Piteglio, sopravvenivano principi di incendio verosimilmente causati da autocombustione dei rifiuti ancora presenti nei locali.
In data 13.5.2017 l'incendio interessava materiale plastico derivante dalla vagliatura dei rifiuti, mentre in data 19.6.2017 l'incendio aveva origine nelle celle contenenti ammendante compostato misto ed è stato presumibilmente concausato, oltre che dall'interruzione della ventilazione interna, anche dalle alte temperature ambientali esterne ed interne e dalla decomposizione e fermentazione del materiale organico presente nei rifiuti in questione.
Le indagini relative ai due incendi sono tuttora in corso, ma allo stato si può affermare che
- la causa degli incendi è da ricondurre, con tutta probabilità, a fenomeni di autocombustione e comunque è da escludere l'origine dolosa;

- le conseguenze degli incendi sull'ambiente e la salute non sono valutabili, ma l'unico effetto sull'ambiente può essere eventualmente dato dall'immissione in atmosfera dei fumi, dal momento che i residui dell'incendio e le acque derivanti dalle operazioni di spegnimento sono rimasti all'interno dell'impianto e depositati nelle vasche presenti per il successivo smaltimento;
- non sono state individuate responsabilità dirette di alcuno.

Giova precisare che con determina dirigenziale della regione Toscana n. 7373/2017 del 30.5.2017 è stata revocata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) a suo tempo rilasciata dalla Provincia di Pistoia con ord. N. 818 del 4.6.2015 a favore della "Sistemi Biologici s.r.l." per l'impianto in questione; veniva quindi disposta l'attivazione della procedura sostitutiva da parte del Settore Regionale e del Comune di San Marcello-Piteglio per le attività di ripristino del sito con lo spostamento dei rifiuti ancora presenti e già oggetto del principio di incendio del 12.5.2017."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia: Doc. n. 493 - XVIII Legislatura

"Con riferimento al proc. 419/17 RGNR all'interno del quale si procede allo stato nei confronti del Presidente e del Direttore Tecnico della società che gestisce la discarica ed. "Del Cassero" sita in Casalguidi frazione del comune di Serravalle Pistoiese, si comunica che a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Decima sezione - del 28.3.2019 che è intervenuta, su rinvio pregiudiziale in altro procedimento avente analoghe problematiche giuridiche connesse alla classificazione dei rifiuti c.d. "a specchio", questo Ufficio ha provveduto ad esercitare l'azione penale nei confronti di entrambi gli imputati per le seguenti imputazioni:
A) per il reato di cui agli artt. 81,113 e 449 c.p. in relazione agli artt 423 e, 425 c.p., perché in cooperazione tra loro, il Fedi in qualità di Presidente del C. di A. e, ring. Menichettl in qualità di Direttore Tecnico della Società "Pistoiambiente SRL", che gestiva la "Discarica del Cassero", per colpa consistita nella negligenza imprudenza ed imperizia e in violazione di norme di legge e regolamentari poste a tutela della prevenzione incendi e a tutela dell'ambiente come di seguito specificate, mediante condotte attive ed omissive poste in essere in modo reiterato e continuativo, che consentivano lo smaltimento e gestione nell'impianto di rifiuti non conferibili all'interno della discarica con concentrazione di idrocarburi pesanti in quantità notevoli, per le condizioni meglio specificate ai punti che seguono, in modo diretto o indiretto, cagionavano un incendio di grosse dimensioni e diffusività occorso nella discarica il 04/07/2016, interessante nel lato S-SW della "Discarica del Cassero", ovvero l'incendio dei rifiuti abbancati su di una superficie di circa 1 Ila (lotti 10, 18, 19 ed una porzione della sponda del lotto 17 - Tav. 10-3 c 10-4), coinvolgendo anche la parte sommitale della sponda della discarica che non era stata ancora interessata dal conferimento dei rifiuti, danneggiando anche i materiali sintetici del sistema di impermeabilizzazione ed alcuni pozzi di estrazione del biogas. Invero, considerando che gran parte dei rifiuti abbancati erano costituiti per oltre il 50 per cento da materiali combustibili quali plastica, carta e tessuti e, che nella discarica insieme con i rifiuti sono state smaltite anche quantità notevoli di idrocarburi C>12, la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto della discarica del Cassero, gestita dalla "Pistoiambiente", non è avvenuta conformemente alla normativa vigente (D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 36/2003 e DM 27/09/2010), ed alle autorizzazioni in possesso del predetto gestore (Autorizzazione Unica 11 ottobre 2013, n. 28, Prot. 15906, rilasciata a seguito dell'Ordinanza provinciale n. 1122 del 2/10/2013, prot. 135090). Inoltre, per motivi più specificamente indicati al capo successivo che integralmente si richiamano, non sono stati rispettati i criteri di ammissibilità ed accettabilità dei rifiuti indicati al punto 2.3 dell'Allegato 2 "Allegato Tecnico e prescrizioni" e punti 4.3, 4.4, 4.5 c 4.7 dell'Allegato 4 "Piano di gestione operativa", parti integranti e sostanziali dell'Ordinanza provinciale n. 1122/2013. Quanto sopra, pertanto si poneva in contrasto altresì con le prescrizioni dell'Atto Autorizzativo Autorizzazione Unica 11 ottobre 2013, n. 28, prot. n" 15906, rilasciata a seguito dell'Ordinanza Provinciale n. 1122 del 02/10/2013, prot. 135090, (che ha rinnovato richiamandone gli allegati, per la durata di anni otto a far data dal 11/07/2013, l'Autorizzazione Unica 11 luglio 2007, n. 35, prot. N. 13385, che regolamenta tutte le attività svolte da "Pistoiambiente" all'interno dell'insediamento.

Invero, per i motivi sopra indicati, come accertato a seguito di CT e meglio specificato al capo B), non risultano essere stati rispettati i criteri di ammissibilità e accettabilità dei rifiuti accettati nell'impianto, meglio indicati al punto 2.3 dell'Allegato 2 "Allegato Tecnico e prescrizioni" ed ai punti 4.3, 4.4, 4,5 e 4.7 dell'Allegato 4 "Piano di gestione operativa", parti integranti e sostanziali dell'Ordinanza n. 1122/2013. Inoltre, come accertato dal Comando Provinciale VV.FF di Pistoia, risultavano violate le norme poste a tutela della prevenzione incendi: nello specifico ex articolo 46/2 c. del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. meglio descritte al capo sub C);

Commesso in Via Gabbellini snc, località "Cantagrillo - il Cassero" del comune di Serravalle P.se, condotta posta in essere nel periodo temporale intercorrente tra il 2013 ed il 04/07/16 (data di sviluppo dell'incendio).

B) per il reato di cui agli artt. 81 e HO c.p. e, articolo 29-qaattuordecies, comma 3 lett. b) e comma 4 in relazione all'art 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., perché in concorso tra loro nelle medesime qualità, condizioni di tempo e luogo e, con le medesime azioni violavano ripetutamente le prescrizioni autorizzative dell'Autorizzazione Unica 11 ottobre 2013, n. 28, prot. n. 15906, rilasciata a seguito dell'Ordinanza Provinciale n. 1122 del 02/10/2013, prot. 135090, (che ha rinnovato, per la durata di anni otto a far data dal 11/07/2013, l'Autorizzazione Unica 11 luglio 2007, n. 35, prot. n. 13385), ed in particolare dei punti 2 e 3 dell'Ordinanza Provinciale n. 1122 del 02/10/2013 in cui viene precisato che il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n° 1350 del 10/07/2007 e s.m.i. è stato concesso sulla base di quanto proposto con la documentazione tecnica presentata dalla "Pistoiambiente" nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato 2 "Allegato Tecnico Prescrizioni", Allegato 3 "Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo" e Allegato 4 "Piano di Gestione Operativa", parti integranti e sostanziali dell'atto, facendo salva la documentazione progettuale che ha dato origine alle Ordinanze n" 1350 del 10/07/2007 e n0 420 del 19/03/2012 nelle parti non in contrasto. Più in particolare, per i motivi di seguito indicati, come accertato a seguito di Consulenza Tecnica depositata in data 06/12/2016. non sono stati rispettati i criteri di ammissibilità e accettabilità dei rifiuti accettati nell'impianto, meglio indicati al punto 2.3 dell'Allegato 2 "Allegato Tecnico e prescrizioni" ed ai punti 4.3, 4.4, 4,5 e 4.7 dell'Allegato 4 "Piano di gestione operativa", parti integranti e sostanziali dell'Ordinanza n. 1122/2013, cosicché sono state violate le prescrizioni autorizzative.

Nello specifico:

1. Le analisi che accompagnavano i rifiuti conferiti con codice CER speculare non pericoloso, non erano esaustive, per cui non caratterizzando i rifiuti in modo completo non permettevano una conoscenza completa della loro composizione, per cui esse non erano idonee per attribuire il codice speculare non pericoloso ai rifiuti conferiti;

2. Inoltre, sebbene in genere le analisi di caratterizzazione non fossero tali da escludere la presenza nei rifiuti di alcuni dei parametri quali ad es. IPA, PCDD, idrocarburi, ecc., perché non determinati o di altre sostanze classificate pericolose, in coda alla scheda descrittiva del rifiuto il produttore/detentore ha sempre dichiarato che il rifiuto poteva essere smaltito nella discarica per rifiuti non pericolosi gestita da "Pistoiambiente";

3. L'assegnazione delle classi di pericolo ai rifiuti conferiti con il codice CER 190304*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08, in contrasto con quanto previsto dalla normativa (Decisione 2000/532/CE e s.m.i., e paragrafo 1.1.2, lett. g) dell'allegato alla Decisione 2003/33/CE), non è avvenuta sulla base della loro reale composizione ma in modo del tutto arbitrario e. priva di fondamento scientifico. Tale fatto ha determinato che la gestione dei rifiuti in discarica sia avvenuta senza l'adozione di tutte quelle garanzie di sicurezza e tutela ambientale che ad essi competevano se fossero stati classificati in modo corretto;
4. i rifiuti conferiti nell'impianto, in quanto provenienti prevalentemente da impianti di recupero e/o trattamento, non potevano essere considerati rifiuti generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto (ultimo paragrafo punto 3, lett. a) dell'Allegato 1 al DM 27/09/2010), ma rientravano tra quelli previsti dal punto 3, lett. b) dell'allegato 1 del D.M. 27/09/2010, cosi come accertato a mezzo di ulteriore Consulenza Tecnica depositata in data 13/08/2018 presso la maggioranza dei produttori/conferitori ("Asm", "Dife Spa", "Ecoambiente Srl", "Ra.Ri. Livorno S.R.L.", "Waste Recycling Spa") che avevano conferito i rifiuti con codice CER 191212 (Asm, Di.Fe.), con CER 190203 (Ecoambiente E Waste Recycling), e con CER 190304* e 190305 (Ra.Ri. Livorno E Waste Recycling) alla discarica Pistoiambiente. La CT ha accertato, nella generalità dei casi, incontrovertibili evidenze che i rifiuti conferiti nel tempo da tali ditte sono da qualificarsi come "rifiuti non generati regolarmente" ai sensi della normativa di riferimento: lettera b), punto 3 dell'All. I al D.M. 27/09/2010. Invero, i rifiuti con codice CER 191212, 190203, 190304* e 190305, inviati a Pistoiambiente dalle predette ditte, non erano rifiuti regolarmente generati in quanto non costituiti da rifiuti monocodice provenienti da singoli e specifici processi produttivi ma erano invece miscele costituite da numerosi tipi di rifiuti che presentavano perciò le seguenti peculiarità:
A) le loro caratteristiche non sono note a causa della mancanza di caratterizzazioni esaustive dei rifiuti iniziali conferiti dalle diverse ditte, con i quali sono costituite le miscele da trasferire, anche nel caso di rifiuti con codice speculare;
B) la composizione reale della miscela non è realmente conosciuta perché i RdP indicati nei FIR di trasferimento delle stesse alla Pistoiambiente, riguardano analisi effettuate quando i rifiuti che hanno formato la miscela non erano ancora pervenuti fisicamente agli impianti delle ditte che le avrebbero inviate alla PA; era perciò materialmente impossibile che esse potessero essere rappresentative di quella che sarebbe stata la composizione futura delle miscele, essendo precedenti non solo al loro trasferimento ma anche alla loro formazione;
C) in alcuni casi nei FIR di trasferimento alla PA non vi è alcun riferimento in relazione alla loro origine ad un'omologa né in relazione alle sue caratteristiche ad un RdP e quindi non vi è alcun elemento univoco che garantisca di caratterizzare la miscela e i rifiuti che la costituiscono cosi da permetterne lo smaltimento in discarica in conformità al DM 27/09/2010.
Inoltre, i rifiuti inviati a Pistoiambiente risultavano essere miscele di rifiuti aventi di volta in volta origini e natura diverse, la cui composizione non era nemmeno nota in quanto:

D) le analisi a cui viene fatto riferimento nelle omologhe, essendo precedenti alla formazione della miscela, non possono in alcun modo rispecchiare la sua composizione;
E) i rifiuti che hanno composto la miscela non sono in alcun modo individuabili ma anche quando lo fossero non sono note le loro caratteristiche mancando una caratterizzazione esaustiva.
Pertanto, le miscele inviate a Pistoiambiente non solo non erano regolarmente generate ma non si conosceva la loro effettiva composizione e questa condizione era nota ed espressamente accettata dalla stessa Pistoiambiente che infatti prevedeva per le omologhe concordate con le ditte una validità in genere di un anno. In questo modo avveniva che le analisi di supporto alle omologhe potevano risultare precedenti non solo alla formazione delle miscele ma anche al conferimento, alle ditte tributarie della PA, dei rifiuti stessi destinati a costituirle. Inoltre, poiché i rifiuti conferiti come "miscela", ricadono nella definizione di cui alla lettera b) del D.M. 27/09/2010 "rifiuti non generati regolarmente", la loro caratterizzazione andava eseguita per ciascun lotto e quindi ogni carico destinato a smaltimento doveva essere accompagnato volta per volta da un certificato di analisi riferito a quel determinato lotto attestante effettivamente (a sua origine, la sua formazione, le sue caratteristiche ed il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per la discarica. Per i rifiuti, provenienti a loro volta da impianti di trattamento, classificati con codici speculari, perciò, le analisi allegate non erano sufficienti ad escludere la presenza in essi di sostanze pericolose così da poterli far classificare come rifiuti non pericolosi come invece è avvenuto. In questi casi non essendo note le caratteristiche di pericolo proprie dei rifiuti conferiti, non risultavano prevedibili gli effetti che potevano prodursi dalla loro miscelazione, né si poteva garantire che non avessero luogo reazioni chimiche e fisiche indesiderate ed incontrollabili tra gli stessi rifiuti originari miscelati o con quelli con cui sarebbero venuti in contatto in discarica.
5. La caratterizzazione dei rifiuti provenienti da impianti di gestione di rifiuti, tranne che per quelli con codice CER 190304*, non è avvenuta quindi per ogni lotto da parte del produttore, ma è stata limitata alla sola caratterizzazione di base svolta dal produttore ed alla verifica da parte di "Pistoiambiente", che in genere è consistita principalmente nella verifica del pH, del contenuto di sostanza secca, del TOC, nel caso di rifiuti pericolosi e, dell'analisi dell'eluato, ottenuto sottoponendo i rifiuti al test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 27/09/2010, al fine di verificare il rispetto dei limiti autorizzati per l'ammissibilità in discarica, riportati alla Tavola 1-4. Pertanto, le analisi standard svolte non erano utili a caratterizzare i rifiuti ma verificavano soltanto la presenza o meno in essi delle medesime sostanze, indipendentemente dal tipo di rifiuto conferito e dalla sua origine, non portando quindi alla conoscenza della loro composizione, ma solo ad individuare alcune delle sostanze assenti.
Invece, i controlli che dovevano essere eseguiti dal Gestore erano di due tipi:
A) Verifica della correttezza delle analisi svolte dal Produttore per attribuire il codice del rifiuto non pericoloso ai rifiuti cui competeva un codice speculare, quale ad es. il CER 191212. controllando se esse fossero complete ed esaustive al fine di escludere la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose.
B) In caso negativo, lo stesso gestore doveva procedere alla caratterizzazione completa del rifiuto ai fini della sua corretta classificazione, rinviandolo al produttore oppure accettandolo, attribuendo però ad esso il codice di rifiuto

pericoloso (ad es. CER 191211*). Pertanto, l'accettazione dei rifiuti con codice speculare classificati come non pericolosi ed in particolare quelli classificati con codice CER 191212 senza aver effettuato i necessari riscontri per verificare la corretta classificazione e l'adeguata caratterizzazione del rifiuto necessaria per attuare il suo corretto smaltimento è in contrasto con quanto previsto dall'articolo 29 quatordecies, comma 3, D.Lgs. 152/06. in quanto ha determinato l'accettazione di rifiuti che non risultavano ammissibili.

6. Sebbene, in diversi casi, le analisi di verifica effettuate da "Pistoiambiente". Avessero comunque evidenziato che i rifiuti conferiti, limitatamente ai parametri analizzati, presentavano caratteristiche differenti rispetto a quelli sottoposti ad omologa, tranne rari casi, i rifiuti sono stati sempre considerati idonei allo smaltimento in discarica ai sensi del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 e del DM 27/09/2010 e ss.mm.ii.;

7. I rifiuti conferiti con il CER 190304* e 190305, in contrasto con articolo 6/4 c. DM 27/09/2010, non sono da qualificare come rifiuti sottoposti al processo di stabilizzazione (cfr. § 12 4 della C.T.);

8. Scarsa rilevanza è stata data alla presenza nei rifiuti di elevate concentrazione di idrocarburi e di alluminio, il quale, se presente in forma metallica ed in polvere, a contatto con l'acqua è in grado di liberare gas estremamente infiammabili, fenomeno già presentatosi nel dicembre 1996 nella medesima discarica.

"reati commessi in Via Gabbellini snc, località "Cantagrillo - il Cassero" del comune di Serravalle P.se, dal 2013 fino alla data del sequestro della discarica, avvenuto il 04/03/17;

C) del reato di cui agli artt 81 e 110 cp. e. art 46/2 c. del D.Les. 81/2008 e s.s.mm.ii.. perché nelle rispettive qualità nel luogo di lavoro impianto di discarica rifiuti in contesto, non adottavano idonee misure per prevenire l'insorgere e lo sviluppo di incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, in quanto, come contestato dal Comando provinciale VV.FF. di Pistoia:

lett.	descrizione
A	il documento di valutazione dei rischi, in merito alle misure per prevenire un eventuale incendio, non fa alcun riferimento alla possibilità di perfezionamento di reazioni esotermiche tra le diverse sostanze combustibili e/o pericolose conferite nella discarica, tant'è che lo stesso Consulente Tecnica di Ufficio nella Relazione Tecnica Peritale datata 10.11.2017 alla pagina 7, lettera A) riferisce che 2 come conseguenza i rifiuti non correttamente qualificati venivano distribuiti nei vari lotti in modo arbitrario e potevano perciò essere liberate sostanze fra loro incompatibili;
B	non risulta essere redatta e/o detenuta e messa a disposizione dell'organo di vigilanza, o delle squadre o sezioni operative pubbliche deputate all'effettuazione di interventi di soccorso in caso di emergenza una planimetria che, con riferimento ai singoli lotti, evidenziasse la tipologia di rifiuti o prodotti conferiti né indicate eventuali misure di incompatibilità anche nello svolgere processi lavorativi;
C1	sarebbe stato necessario prevedere anche isole di stoccaggio del materiale separate da una viabilità interna in grado di funzionare da elemento di separazione tagliafiamme oltre che di rappresentare la sede idonea su cui sviluppare la rete idranti sopra menzionata. Tali percorsi avrebbero anche consentito l' avvicinamento dei mezzi di soccorso nella fasi di spegnimento. A proposito di viabilità, si è invece dovuto constatare che diverse aree al momento dell'incendio presentavano una viabilità da ultimare con presenza di innumerevoli buche, alcune delle quali di ampie dimensioni, che hanno rappresentato un pericolo costante per gli autisti e gli operatori durante tutte le fasi di spegnimento e più in generale di gestione dell'emergenza;
C2	diversamente da quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi, i presidi e i sistemi di protezione antincendio presenti non erano da ritenersi congrui in ordine ad uno sviluppo generalizzato di un incendio in una o più zone, tant'è che l'annotazione descrive che "La rete idranti è risultata assolutamente non in grado di garantire la copertura e quindi la protezione delle aree interessate dal deposito di materiali combustibili, e ciò sia in termini di prestazioni idrauliche che di diffusione sull'area dei citati presidi antincendio. Sarebbe stata infatti necessaria una rete idranti realizzata a regola d'arte (UNI 10779) in grado di assicurare il raggiungimento con il getto idrico di un qualsiasi punto della discarica, anche i più vicini al centro, come quelli da cui sembra essere partito l'incendio";
C3	i pozzi di estrazione del biogas, che proprio in ragione della degradazione ed e i prodotti organici dal luogo alla formazione di miscele infiammabili e/o esplodenti all'uopo nell'ordinario raccolte attraverso collettori e convogliate all'impianto generatore di calore anche con scarico in torcia, risultavano non appositamente segnalate con la segnaletica di sicurezza prevista dall'articolo 293 co. 3 e allegato "LI " del D.lgs 81/2008
C4	E' stata riscontrata la pericolosità dagli ingenti quantitativi di pneumatici rilevati sulla superficie della discarica che, coinvolti nell'incendio, hanno prodotto i fumi neri e densi ad alto contenuto inquinante visibili a chilometri di distanza. Sono inoltre rappresentate le notevoli perplessità legate alla possibilità di utilizzare il pulper di cartiera come materiale di ricoprimento, atteso che lo stesso, quando asciutto - e in certe condizioni climatiche tale stato si raggiunge facilmente in tempi rapidi – rappresenta un materiale che per granulometria e caratteristiche chimiche può risultare facilmente combustibile anche con piccole sorgenti di ignizione."
D	Gli operatori aziendali addetti alla gestione dell'emergenza antincendio chiamati ad operare attraverso l'uso di mezzi di movimento terra quale ulteriori e valido agente estinguente attraverso un'azione di soffocamento, impegnati ad operare in zone caratterizzate dalla presenza di pericolosi prodotti della combustione, risultavano in occasione dell'incendio operare in assenza di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratore a protezione totale, quando esposti ai predetti gasi e fumi di combustione.

reati commessi in Via Gabbellini snc, località "Cantagrillo - il Cassero" del comune di Serravalle P.se, dal 2013 accertati fino al 28.5.2018.

Pertanto si è ritenuto che le cause dell'incendio risiedono proprio nella reiterata violazione delle norme legislative e regolamentari che sovraintendono alla corretta classificazione e gestione dei rifiuti e alla carenza di adeguati controlli (ovvero nella mancata adozione di idonee procedure -di respingimento dei rifiuti o selezione degli

stessi- a seguito dei pur esigui controlli effettuati e da cui emergevano già irregolarità in ordine ai valori limite. Ciò ha determinato la presenza in discarica di una miscela di sostanze (proveniente da rifiuti pericolosi e non pericolosi) che in presenza dell'innalzamento di temperatura (pure riscontrato nell'ultimo periodo come anomalo in sede di controllo degli organi competenti) ha determinato il grave incendio."

Marche

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo
XVII Legislatura

139	Fermo	Torre San Patrizio località San Pietro	Ditta s.a.m.	discarica di rifiuti non pericolosi	23 luglio 2014
140	Fermo	Torre San Patrizio località San Pietro	Ditta s a.m.	discarica di rifiuti non pericolosi	30 luglio 2016

Procura della Repubblica di Fermo: Doc. n. 2394/2

"si partecipa che presso questa procura della Repubblica non risultano iscritte, nei periodi richiesti, notizie di reato per incendi verificatisi presso l'impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti, sito in località San Pietro di Torre San Patrizio. Si partecipa altresì che nella circostanza si è appreso che il comando dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno ha effettuato, nell'arco di tempo indicato, i seguenti interventi per lo spegnimento di incendi presso la discarica - deposito rifiuti di Torre San Patrizio - in data 23 luglio 2014 "deposito di rifiuti località Torre San Patrizio - Contrada San Pietro"; - in data 26 agosto 2016 "deposito di rifiuti località Torre San Patrizio - Contrada San Pietro". In relazione agli intervenuti sopra indicati non risulta essere stata notiziata questa procura della Repubblica. Si comunica comunque che per queste note sarà svolto ogni accertamento possibile da parte di questo ufficio."
Anche per questi due casi di incendi, la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di recuperare le notizie di reato, non acquisite in precedenza.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo: Doc. n. 518/1 – XVIII Legislatura

"In esito alla richiesta di codesta Commissione Parlamentare d'inchiesta in riferimento indicata, si comunica che in merito a quanto comunicato con la nota n.1337 di prot. datata 24 ottobre 2017, non ci sono stati ulteriori sviluppi. Si partecipa altresì che in data 26.10.2017 veniva iscritto procedimento penale n. 3571/17 modello 44 per i reati di cui agli artt. 81 - 424 c.p. (che ha riguardato un incendio a ridosso dell'Ecocentro Comunale di Francavilla d'Ete - FM). Il procedimento si è concluso in data 12 dicembre 2017 con l'archiviazione."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata

XVII Legislatura

141	Macerata	Montecassiano	Giustozzi ambiente srl	rifiuti speciali pericolosi	9 luglio 2015

Procura della Repubblica di Macerata: Doc. n. 2385/2

"E' stato aperto il procedimento n. 1782/15/44. Nel caso di specie – come risulta all'annotazione redatta dal capo–pattuglia dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto - è andato a fuoco soltanto della polvere e del particolato di materiale non ferroso, contenuti all'interno di grossi contenitori collocati in un cassone scarrabile . depositato all'interno di un capannone, sito nella sede della ditta Giustozzi ambiente srl, in Montecassiano. A dire del verbalizzante, causa dell'incendio potrebbe essere stata l'elevata temperatura esistente nei giorni precedenti da non far escludere che vi sia stato un fenomeno di autocombustione. Il procedimento è stato conseguentemente archiviato, senza l'individuazione di alcun indagato."

***

142	Macerata	Tolentino	Cosmari	RSU	09 luglio 2015

Procura della Repubblica di Macerata: Doc. n. 2385/2

"Si evidenzia che è stato aperto il procedimento penale n. 7087/15/21 a carico di Giampaolo Giuseppe, quale direttore del Consorzio Cosmari srl, quale imputato dei reati di natura colposa[5] […] ed all'esito di apposite indagini tecniche, svolte con l'ausilio di vari esperti, nominati quali consulenti di questo ufficio. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per il 24.1.18;"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata: Doc. n. 521/2 – XVIII Legislatura

"Il procedimento penale n. 1782/44/15 Reg. gen. Affari Proc. Trib Macerata è stato archiviato il 5-10-15, come già comunicato con precedente nota;
- Per il procedimento penale n. 7087/15/21 Reg. gen. Aff. Proc. Trib. Macerata è stato disposto rinvio a giudizio, a seguito dell'allegata richiesta. La prossima udienza dibattimentale dinanzi al giudice monocratico dott.ssa BELLESI è stata fissata per il 19-2-2020."

Umbria

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni
XVII Legislatura

143	Terni	Narni	Ternienergia spa	recupero di pneumatici fuori uso	24 ottobre 2014

Procura della Repubblica di Terni: Doc. n. 2408/2

"Ebbe a svilupparsi un incendio, probabilmente di origine dolosa, che ha comportato l'apertura del procedimento penale n. 711/15 a carico di ignoti che, nel tempo, causa la mancanza di spunti investigativi, non ha visto l'iscrizione a registro notizie delle notizie di reato a carico di noti, il procedimento penale è stato, poi, archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni con decreto del 26 agosto 2015."

***

144	Terni	Narni	Ternienergia spa	recupero di pneumatici fuori uso	18 luglio 2015

Procura della Repubblica di Terni: Doc. n. 2408/2

"Nessuna evidenza processuale ha registrato l'ufficio requirente di Terni, nel senso che a Registro notizie di reato non risulta alcuna comunicazione di notizia di reato ad opera della polizia giudiziaria (in specie Vigili di fuoco di Terni), si ritiene, ma è valutazione frutto di un dato esperienziale, della mancata catalogazione della vicenda come incendio ad opera degli agenti operanti."

***

145	Terni	Orvieto	discarica Rsu di Le Crete	discarica	15 luglio 2017

Procura della Repubblica di Terni: Doc. n. 2408/2

"Ebbe a svilupparsi un incendio, avente origine non dolosa in quanto, cosi come segnalata dai Vigili del fuoco di Terni, l'evento era da attribuire al caso fortuito, dato che non ha comportato lo svolgimento di indagini. Si aggiunga che, solo grazie all'iniziativa dell'ufficio scrivente, si è proceduto a richiedere ed ottenere gli atti relativi all'Intervento dei Vigili del fuoco e disporre l'apertura del procedimento, cui è, poi, seguita la richiesta di archiviazione."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni: Doc. n. 770/2 – XVIII Legislatura

"Riscontro la nota citata in oggetto, comunicando che non sono state attivate ulteriori iniziative rispetto a quelle segnalate in precedenza. Aggiungo altresì che da un controllo dei registri penali nessun'altra vicenda penale avente ad oggetto incendi presso impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti è stata segnalata a questo ufficio."

Lazio

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina

XVII Legislatura

160	Latina	Aprilia	Kyklos	rifiuti organici	1 novembre 2014

procura della Repubblica di Latina: Doc. n. 2381/2

"L'incendio verificatosi in data 1.11.2014 (informativa nr. 209/3 dei CC di Campoverde) ha generato il procedimento penale nr. 14 / 12871 r.g.n.r. mod. 44. In data 10.10.2016 il fascicolo è stato trasmesso al GIP con richiesta di archiviazione.
In data 4.6.2015 in un terreno incolto adiacente alla recinzione dell'impianto sono state rinvenute da alcuni braccianti agricoli cinque taniche piene di benzina. La relativa informativa dei CC di Campoverde di Aprilia (nr. 186/1 del 4.6.2015) ha dato origine al fascicolo "Atti Relativi" nr. 15/1144 F.N.C.R. mod. 45, il P.M. in data 9.6.2015 ha disposto la trasmissione degli atti in archivio perché ritenuto un fatto penalmente irrilevante."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina: Doc. n. 525/2 – XVIII Legislatura

"In relazione all'impianto di recupero mediante trattamento meccanico biologico (compostaggio e digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi ex Kyklos S.r.l. (oggi Acea Ambiente S.r.l.). sito in Aprilia (LT) via Le ferriere – Nettuno. Km 15.00. attualmente risultano incardinati n. 2 procedimenti.
2) Il p.p. n. 7557/17 mod. 21 nell'ambito del quale è stata esercitata l'azione penale. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere:
"del reato di cui agli arti. 110 e 674 c.p. per avere, in concorso tra loro e nelle seguenti finalità: "*omissis* della società "Acea Ambiente s.r.l."dal 21 aprile 2015, società alla quale è stata volturata il 23 marzo 2017 l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciala dalla società Kyklos Srl con determina nr. G08404 del 07 luglio 2015 della regione Lazio relativa all'impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio è digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi: "(omissis) della sede operativa in Aprilia (LT) via Le Ferriere – Nettuno. Km 15.00 dal 24 luglio 2017; nell'esercizio dell'impianto silo in Aprilia (LT) via Le Ferriere – Nettuno Km 15.00 averne ad oggetto l 'attività di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi e finalizzata alla produzione di Compost, provocato nei casi non consentiti dalla legge e comunque oltre i limiti di tollerabilità, esalazioni maleodoranti atte a molestare gli abitanti delle zone limitrofe.
In Aprilia (LT) nell'anno 2017 fino al mese di dicembre 2017. Il giudizio risulta pendente dinanzi al Tribunale di Latina in composizione monocratica. Nell'ambito di tale procedimento l'impianto di recupero è stato sottoposto a far data dal 14.12.2017 a sequestro preventivo, con nomina di un custode giudiziario nella persona del dott. Lorenzo Palmerini e con facoltà d'uso in favore di Acea Ambiente s.r.l. subordinata a prescrizioni finalizzate a verificare e monitorare la funzionalità dell'impianto stesso.
2) Il p.p. n. 6071/18 mod. 21 è iscritto per il reato di cui all'articolo 674 c.p. sulla scorta di denunce presentate in epoca successiva al dicembre 2017. Il procedimento si trova in fase d'indagine. Nell'ambito di esso è stata disposta consulenza tecnica trasmessa dal consulente Gianluca Giusti (studio Luigi Boeri, Ingegnere & Associati), i cui molteplici e complessi accertamenti ed esiti sono tuttora al vaglio della scrivente A.G. per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti

XVII Legislatura

161	Rieti	Cittaducale	Ternipolimeri	rifiuti plastici	4 dicembre 2016

Procura della Repubblica di Rieti: Doc. n. 2401/1

"Il fatto veniva denunciato ai carabinieri di Cittaducale [dal] legale rappresentante della società, il quale, giunto sul posto (da Roma) allorquando le fiamme erano state ormai domate dai Vigili del fuoco, riferiva che l'incendio, sviluppatosi verso le ore 7,30 del 4 dicembre 2016 aveva completamente distrutto circa 30 tonnellate

di materiale plastico del tipo polipropilene, il cui valore veniva indicato in circa 20.000,00 euro […] riferiva di essere assicurato contro tale genere di eventi e di non avere mai ricevuto minacce o richieste estorsive a titolo personale o legate alla propria attività economica. Questo ufficio procedeva alla iscrizione del fatto nel registro delle notizie di reato (mod. 44) nei confronti di ignoti (proc. n. 3918/2016 R.G.). I carabinieri e i Vigili del fuoco, in assenza di elementi utili al fine di potere ipotizzare l'origine dolosa dell'incendio, non escludevano la probabile accidentalità del fatto; e ciò in considerazione del rinvenimento di alcuni cavi elettrici dell'alta tensione (15.000 volts) che attraversavano la superficie dell'azienda visibilmente danneggiati. Veniva comunque evidenziato che il danneggiamento dei predetti cavi elettrici ben poteva costituire causa e non effetto dell'incendio, talché veniva richiesta e poi disposta con decreto del GIP in data 15 giugno 2017 l'archiviazione del procedimento."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti: Doc. n. 759/2 – XVIII Legislatura

"Con riferimento alla nota del 4 gennaio 2021, nonché alla relativa richiesta del precedente 16 gennaio 2020, si rappresenta che non vi sono stati sviluppi ulteriori nel procedimento penale nr. 3918/2016 Mod. 44, che risulta, pertanto, definito con archiviazione."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri

XVII Legislatura

155	Roma	Colleferro	Lazio ambiente spa	discarica	11 giugno 2014

Procura della Repubblica di Velletri: Doc. n. 2386/2

"L'incendio presso la discarica Lazio ambiente Spa, in località Colle Fagiolara nel comune di Colleferro, in data 11 giugno 2014, si caratterizza per la modestia dei danni derivanti dal fuoco. Il procedimento è stato chiuso a carico di ignoti."

157	Roma	Albano Laziale	Pontina ambiente	TMB rifiuti solidi urbani	30 giugno 2016

Procura della Repubblica di Velletri: Doc. n. 2386/2

"Le indagini sono state avviate ed hanno portato all'apertura di un procedimento penale, inizialmente a carico di ignoti ed oggi iscritto a carico di quattro soggetti, il legale rappresentante della società e i titolari delle ditte che hanno curato la manutenzione e la sicurezza dell'impianto. L'ipotesi criminosa è di incendio colposo e si incentra più sull'assenza di misure precauzionali lese ad impedire il propagarsi delle fiamme che sulle loro cause, rimaste non individuate. Il procedimento attualmente si avvia alla fase di conclusione delle indagini, essendo stata depositata la consulenza tecnica sulle cause dell'evento."

158	Roma	Pomezia	Ecoservizi per l'ambiente	Trattamento rifiuti speciali non pericolosi	7 maggio 2017

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: Doc. n. 519/1 – XVIII Legislatura

"In riferimento alla allegata nota del 16 gennaio 2020 si comunica che:
3) Segni – Fratelli Colagiacomo – deposito autoveicoli dismessi – 15 luglio 201 5:
in ordine al fatto accaduto il 15 luglio 2015. Non risulta iscritto alcun procedimento.
2) Colleferro – Lazio ambiente spa – discarica – 11 giugno 2014:
il fatto accaduto l'11 giugno 2014 dava origine al procedimento penale n.14176/2014 mod. 44, archiviato con provvedimento del G.I.P. del 23 settembre 2014 che si allega
4) Albano Laziale – Pontina ambiente – TMB rifiuti soldi urbani – 30 giugno 2016:
(non sussistono più le esigenze del segreto istruttorio) la vicenda dava origine al procedimento penale n. 1058/2016 mod.44. successivamente iscritto al n.8739/20l6 mod.21 nei confronti di Stella Paolo, Montanaro Ivo, Evangelisti Matteo e Evangelisti Luca, per la violazione dell'articolo449 c.p. in cui risulta emessa l'allegata richiesta di archiviazione del 28.11.2019
5) Pomezia – Ecoservizi per l'ambiente trattamento rifiuti speciali non pericolosi – 7 maggio 2017: (non sussistono più le esigenze del segreto istruttorio) la vicenda dava origine al procedimento penale n. 3482/2017 mod.2l. nei confronti di Buongiovanni Antonio per la violazione degli artt. Di cui all'allegala richiesta di rinvio a giudizio con prossima udienza G.U.P. fissata per il giorno 5 febbraio 2020."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo
XVII Legislatura

149	Viterbo	Viterbo	Trattamento rifiuti ecologia	tmb	31 maggio 2014

Procura della Repubblica di Viterbo: Doc. n. 2509/2

"[L'incendio] è stato oggetto del proc. pen. n. 4188/14, iscritto a carico di ignoti in data 27/07/14 in relazione all'ipotesi di reato ex art. 423 c.p., definito con richiesta di archiviazione di questo ufficio in data 16/04/15 e con decreto di archiviazione del G.I.P. in data 21/12/16. Le esperite indagini non hanno consentito di individuare con certezza la causa dell'incendio e, comunque, gli eventuali autori di una specifica condotta criminosa. Non vi sono evidenze, sulla scorta degli accertamenti effettuati, che l'incendio sia maturato nel contesto di un più ampio fenomeno criminale"

150	Viterbo	Onano	Cite	trattamento e stoccaggio rifiuti	3 settembre 2016

Procura della Repubblica di Viterbo: Doc. n. 2509/2

"[L'incendio] è stato oggetto del proc pen. n. 5924/16, cui è stato successivamente riunito il proc. pen. 6834/16, iscritto a carico di ignoti in data 21/09/16 in relazione all'ipotesi di reato ex artt. 423 - 425 c.p., definito con richiesta di archiviazione di questo ufficio in data 01/06/17 e con decreto di archiviazione del GIP in data 19/10/17. Le esperite indagini non hanno consentito di individuare gli eventuali autori di una specifica condotta criminosa né, con certezza, la causa dell'incendio, sebbene, quanto meno a livello logico - indiziario, si possa ipotizzare un'origine dolosa. Non vi sono evidenze, sulla scorta degli accertamenti effettuati, che l'incendio sia maturato nel contesto di un più ampio fenomeno criminale."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo: Doc. n. 557/1 – XVIII Legislatura

"In particolare, per quanto concerne il procedimento n. 4188/14 mod. 44, l'iscrizione è avvenuta, nei confronti di ignoti, per il reato di cui all'articolo 423 c.p., in data 27/09/14. e la richiesta di archiviazione è stata avanzata in data 16/04/15. Il G.I.P. ha successivamente accolto la divisata richiesta con Decreto in data 21/12/16.
Il fascicolo aveva ad oggetto la deflagrazione di un incendio avvenuta in data 31/05/14 presso l'impianto T.M.B. "Casale Bussi" in Viterbo. Le esperite indagini non consentivano di attribuire, con certezza, natura dolosa all'evento, e comunque di individuarne gli eventuali autori. Nella nota della Polizia Provinciale di Viterbo in data 05/06/14, in linea con gli accertamenti svolti dai Vigili del fuoco, si ipotizzava che potesse essersi verificato un fenomeno di auto - combustione.
Per quanto attiene, invece, al procedimento n. 5924/16 mod. 44. cui è stato riunito il proc. pen. n. 6834/16 mod. 44, l'iscrizione è avvenuta, nei confronti di ignoti, per il reato di cui agli arti. 423 - 425 c.2 c.p. in data 21/09/16 e la richiesta di archiviazione è stata avanzata in data 01/06/17. Il G.I.P. ha successivamente accolto la divisata richiesta con Decreto in data 19/10/17.

Il fascicolo aveva ad oggetto due episodi di incendio ai danni dei locali di Onano dell'azienda C.I.T.E. s.r.l.: il primo, di rilevanti dimensioni, verificatosi in data 13/09/16, mentre il secondo, di dimensioni molto più contenute, verificatosi in data 13/11/16.
Le esperite indagini inducevano ad ipotizzare, per entrambi gli episodi, la natura dolosa, soprattutto in considerazione del reiterarsi dell'evento, ai danni dello stesso impianto, in orari e giorni non lavorativi caratterizzati dall'assenza di personale, ma non consentivano, a livello oggettivo, di individuare una causa specifica e di attribuire a taluno la conseguente responsabilità, in assenza di utili spunti investigativi. Consta, peraltro, che il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo, avendo rilevato nel corso delle indagini che l'impianto risultava sprovvisto di titolo abilitativo valido a fini antincendio, abbia attivalo, nei confronti del responsabile, la procedura inerente la violazione contravvenzionale ex articolo 20 D. L.vo 139/06 e sia stato pertanto iscritto, presso questo Ufficio, il proc. pen. n. 3994/16 (P.M. assegnatario dott. Franco Pacifici), definito con Decreto penale in data 22/03/17, divenuto irrevocabile".

Abruzzo

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
XVII Legislatura

166	Teramo	Scerne di Pineto	AM Consorzio ambiente	selezione rifiuti	16 novembre 2016

Procura della Repubblica di Teramo: Doc. n. 2413/2

"In data 16.11.2016 alle ore 22.00 e s.s. circa (vedasi rapporto Vigili del fuoco intervenuti del 17.11.2016 n. 7118) si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni in località via dei Tipografi n. 1 nel comune di Pinete (TE) presso stabilimento/capannone della ditta AM Consorzio Sociale (Cooperativa che si occupa della raccolta e cernita dei rifiuti). Il titolare […] segnalava l'incendio ai Vigili del fuoco alle ore 22.04 del 16.11.2016 atteso che, essendo il capannone dotato di un sistema di allarme con sensori antintrusione, alle ore 21.49 e successivamente alle ore 21.52 e 21.53 aveva ricevuto sul proprio cellulare alcuni sms di avviso dal sistema di allarme. In sede di indagine si accertava che la serranda di accesso al fabbricato era aperta perché malfunzionante, anche se l'ingresso risultava in parte interdetto attraverso il posizionamento di una pala meccanica. 1) L'Arta ha eseguito i campionamenti di aria, rifiuti combusti e acque di spegnimento superficiali, impartendo specifiche prescrizioni alla ditta;
2) I militari della Stazione CC di Pinete in data 17.11.2016, hanno accertato che una serranda di accesso al fabbricato era guasta e il capannone completamente distrutto;
3) In data 24.11.2016 questo ufficio di procura ha emesso decreto di sequestro di alcuni campioni di rifiuti da sottoporre ad analisi di laboratorio, ha delegato l'acquisizione dei tabulati telefonici in data 24.11.2016 all'Arma dei carabinieri e ha sentito a sommarie informazioni le persone informate sui fatti […];
4) In data 25.11.2016 sono state acquisite su supporto informatico le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza della ditta Ponzio sud s.r.l. di Scerne di Pinete sita in via dell'Industria;
I risultati delle indagini sopra descritte non hanno allo stato consentito di acquisire elementi conoscitivi utili per identificare i responsabili dell'azione incendiaria.
Pertanto, in ordine al predetto procedimento iscritto a carico di ignoti è stata inoltrata richiesta di archiviazione e si è in attesa della relativa definizione da parte del giudice per le indagini preliminari."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo: Doc. n. 751/2 – XVIII Legislatura

"Con riferimento alla Vs nota in oggetto indicata si comunica che il procedimento penale 492/2016 Mod. 44. iscritto in relazione all'incendio avvenuto in data 16.11.2016 in località Scerne di Pineto (Te) presso stabilimento AM Consorzio Sociale (cooperativa che si occupa della raccolta e cernita di rifiuti) è stato definito con decreto di archiviazione dal Gip di Teramo in data 13.12.2017"

Molise

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia
XVII Legislatura

167	Isernia	Pozzilli-Venafro	Smaltimenti Sud s.r.l.	selezione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata	3 settembre 2015

Procura della Repubblica di Isernia: Doc. n. 2395/2

"[…] l'iscrizione è avvenuta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti. Il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. in sede, in data 25/09/2015, su conforme richiesta della procura, in quanto le indagini espletate hanno accertato che l'incendio non era di origine dolosa o colposa."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia: Doc. n. 758/2 – XVIII Legislatura

"In riferimento alla nota Prot. 2020/0000072/RIFIUT. del 16 gennaio 2020 Le comunico che l'incendio verificatosi in data 3 settembre 2015 presso la ditta " Recuperi Molisani S.r.l." in località Sterpate nel N.l. Pozzilli-Venafro è stato iscritto nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti. Il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. in sede, in data 25/09/2015, su conforme richiesta della Procura, in quanto le indagini espletate hanno accertato che l'incendio non era di origine dolosa o colposa. Nel corso degli anni 2016; 2017; 2018 e 2019 non si sono verificati altri incendi in siti di stoccaggio e/o smaltimento di rifiuti."

Campania

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

XVII Legislatura

168	Avellino	Montefredane	Novolegno spa	recupero di materia ed energetico	11 giugno 2014

Procura della Repubblica di Avellino: Doc. n. 2409/2

"Il procedimento è stato definito, previo 'stralcio', con richiesta di archiviazione per le posizioni relative alla responsabilità per l'incendio verificatosi nell'area aziendale. Il procedimento stralciato è stato definito con l'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di illecita gestione di rifiuti. La vicenda non può essere collocata in contesto di più ampio fenomeno criminale"

169	Avellino	Atripalda	C.e.r. v.u. s.r.l	autodemolizione	12 giugno 2016

Procura della Repubblica di Avellino: Doc. n. 2409/2

"Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, in attesa del deposito di relazione tecnica da parte del C.T. nominato dal P.M. Nell'ambito dello stesso procedimento, questo ufficio ha proposto ricorso per cassazione (udienza fissata il 7 novembre p.v.) avverso il provvedimento di dissequestro dell'area aziendale disposto dal tribunale del Riesame. Anche questa vicenda non appare collocabile, quantomeno allo stato, nel contesto di più ampio fenomeno criminale"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino: Doc. n. 762/2 – XVIII Legislatura

"Con riferimento al primo dei procedimenti di cui alla richiesta in oggetto (Novalegno SpA), si conferma la sua definizione con decreto di archiviazione. Con riferimento al secondo dei procedimenti indicati (C.e.r.v.u. srl), lo stesso è stato definito con decreto di archiviazione in ordine alla ipotesi dell'incendio. Il fascicolo ha generato uno stralcio per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 256 D.Lgs n. 152/06 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata), a carico di IGNOTI, tuttora in fase di indagini. Si ribadisce che nessuno dei due episodi è risultata da collocare in un più ampio contesto criminale"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

XVII Legislatura

177	Caserta	Villa Literno	Polo Nautico	falegnameria	15 ottobre 2014

Procura della Repubblica di Napoli Nord: Doc. n. 2602/2

"[nel] procedimento riguardante l'incendio del 15/10/2014 presso il Polo Nautico di Villa Literno [...] in data 16.10.2014 è intervenuta sentenza di condanna nei confronti dell'autore"
L'ufficio giudiziario allega un dispositivo di sentenza del Tribunale di Napoli Nord [non di condanna ma] di applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena sospesa; non indica per quale reato si sia proceduto[6].

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord: Doc. n. 581/2 – XVIII Legislatura

"In relazione alle molteplici vicende di incendio di impianti di trattamento di rifiuti che hanno interessato questo circondario, si comunica che per molte di esse si è addivenuti a richiedere l'archiviazione, essendo rimasti ignoti gli autori dei reati. Proprio avuto riguardo agli esiti infruttuosi delle investigazioni, questo Ufficio ha impartito specifiche direttive ai servizi di polizia giudiziaria ed al Comando Vigili del fuoco, al fine di consentire l'acquisizione, nell'immediatezza e sul luogo del fatto, di utili elementi per la identificazione degli autori."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

XVII Legislatura

185	Napoli	Tufino	Discarica Paenzano 2	discarica	26 agosto 2016

Procura della Repubblica di Nola: Doc. n. 2400/2

"per quanto riguarda l'incendio del 26/08/2016 presso la discarica di Paenzano 2, tuttora qui pende il relativo procedimento (n. 8529/16/21 r.g.n.r.), in fase di indagine con l'ovvia non possibile ostendibilità, allo stato, dei relativi atti."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola: Doc. n. 479/2 – XVIII Legislatura

Il procedimento penale veniva originariamente iscritto a carico di ignoti.
A seguito delle attività investigative il personale dell'ASL di Napoli Nord accertava che il legale rappresentante (allo stato Commissario Liquidatore) del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta aveva omesso di provvedere ad una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione presenti al momento dell'incendio presso il suddetto sito.
Pertanto, veniva iscritto il procedimento penale n. 8529/2016 R.G.N.R. mod. 21 e veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415 *bis* c.p.p., al legale rappresentante del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.
Che nel frattempo alla Procura della Repubblica competente venivano trasmessi gli atti di ottemperanza alla prescrizione impartita, con apposito verbale del personale sanitario della ASL di Napoli Nord al legale rappresentante del Consorzio Unico di Bacino, il quale provvedendo alla formazione di tutto il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro veniva ammesso al pagamento della sanzione amministrativa per la violazione commessa.
La ASL di Napoli Nord comunicava il pagamento della suddetta sanzione amministrativa in ordine al quale la Procura formulava richiesta di archiviazione dato che la condotta dell'indagato denotava l'assenza in capo allo stesso del substrato psicologico necessario per giungere ad un indizio di colpevolezza.
Vista la richiesta, il G.I.P. in sede disponeva l'archiviazione del procedimento penale in data 14.12.2018 e la contestuale confisca e distruzione di quanto sottoposto a sequestro, confisca e allegazione al fascicolo di quanto in sequestro, la confisca e la trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in sequestro, nonché la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro con conseguente versamento alla competente direzione di artiglieria per la successiva distruzione, salvo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'articolo 32 L. n. 10/75[3].

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

XVII Legislatura

[3] Le disposizioni accessorie discendono dall'articolazione ampia degli addebiti

178	Caserta	Caserta	Campo nomadi	rifiuti campo nomadi	11 novembre 2014

Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: Doc. n. 2356/2

"Il procedimento penale in questione risulta iscritto, in data 13.11.2014, al n. 16925/2014 RG mod. 21, a carico di persone note. In data 11 novembre 2014, personale del comando Polizia Municipale di Caserta, a seguito di vari esposti e/o segnalazioni da parte di alcuni residenti, interveniva unitamente a personale dell'ARPC Dipartimento di Caserta, per un'attività di controllo presso la località Lo Uttaro di Caserta, ove accertava la presenza di una discarica a cielo aperto, atteso che nella suddetta località era in corso la consumazione di un reato ambientale in violazione degli artt. 192 c. 1 e 256 c. 1 lett. a del D.Lgs 152/2006. All'atto delle indagini svolte in loco, si è constatato che il fondo oggetto di accertamento era interessato da diversi cumuli di rifiuti, classificati dall'ARPAC come non pericolosi, costituiti prevalentemente da materiale ferroso, ingombranti, televisori, stampanti e RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sparso anche lungo la strada e sue pertinenza che invadevano anche i fondi confinanti, il tutto meglio decritto nel Verbale di sopralluogo n. 167/DPF/14, a cui codesta Commissione fa riferimento. Pertanto, il personale operante procedeva al sequestro dell'intera area interessata all'abbandono illecito di rifiuti ad opera di nomadi ivi insediatisi con un accampamento composto da circa ventuno baracche realizzate con materiali di risulta (precisamente la porzione del terreno indicato al Foglio mappale n. 59 e particella n.102), per una estensione complessiva di circa 200 mq. Il sequestro è stato poi convalidato dal Gip del locale tribunale di Santa Maria Capua Vetere emergendo il *fumus* del reato di cui agli artt. 633 c.p. e art. 256 co. 1 Dlgs 152/2006, risultando dagli atti una illecita gestione di rifiuti accumulati sui fondi in attesa di essere trattati e successivamente smaltiti, in assenza di prescritte autorizzazioni di legge. Le attività d'indagine sono state concluse con l'emissione della richiesta di citazione a giudizio per n. 3 imputati di nazionalità rumena, per le seguenti ipotesi delittuose:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.. 256 co. 3 D.Lgs 152/2006. perché in concorso tra loro, realizzavano una discarica non autorizzata, abbandonando su un fondo, indicato al catasto al foglio di mappa 59 particella 133, 132 e 82. sito in Caserta località "Lo Uttaro" un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti, in particolare, da frigoriferi, televisori, monitor, stampanti ed altri RAEE per una estensione complessiva di circa 60 mq. Accertato in Caserta localià Lo Uttaro e Torrione I' 11.11.2014.

b) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 633 c.p. perché, in concorso tra loro arbitrariamente invadevano, al fine di occuparlo o comunque di trame profitto, un appezzamento di terreno, sito in Caserta località Torrione, contraddistinto al foglio mappale 59 particella materiale di risulta, per una estensione complessiva di circa 200 mq. Accertato in Caserta località Torrione l'I 1.11.2014.

Va tuttavia precisato, che difformemente a quanto indicato nella nota con cui sono state richieste le informazioni, non si è in presenza di combustione di rifiuti, bensì di uno sversamento illecito di rifiuti di vario genere. Il fenomeno sembra inquadrarsi ad un'attività singola diretta all'identificazione degli autori del fatto criminoso e non in un contesto di più ampio fenomeno criminale. La relativa udienza dibattimentale risulta fissata per il 23 gennaio 2018 innanzi al tribunale in composizione Monocratico di Santa Maria Capua Vetere."

179	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	sponda destra canale Regi Lagni	21 agosto 2015

Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: Doc. n. 2356/2

"Da verifiche effettuate al sistema informatico SICP di questa procura della Repubblica, non risulta alcun procedimento con riferimento al citato verbale (verb. 139/DPF/I4). Al fine di verificare se, effettivamente, il suddetto verbale redatto dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta, sia stato o meno trasmesso a quest'ufficio, sono stati assunti contatti informali con il predetto Ente da cui si è appreso che il predetto verbale ha un contenuto meramente amministrativo e che lo stesso non è stato trasmesso a questa procura."

180	Caserta	Marcianise	Sud Asi	Deposito incontrollato	30 agosto 2016

Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: Doc. n. 2356/2

"Il procedimento in questione trae origine da una notizia di reato del comando Polizia Municipale di Marcianise (CE) ed iscritto in data 30.8.2016 al n. 9994/2016 RG mod. 44, a carico di ignoti, per i reati p. e p. dagli artt. 256-260 D.Lgs 152/2006 e art. 674 c.p. In data 29 agosto 2016, personale del comando di Polizia Municipale di Marcianise (CE), veniva informato di un incendio, già divampato la sera precedente e per il quale si era reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco ed era necessario intervenire nuovamente e tempestivamente, poiché i rifiuti semicombusti avevano rigenerato l'incendio ed il fumo che si stava sprigionando aveva interessato l'intera città, creando grave pregiudizio per la salute pubblica. L'area oggetto dell'incendio è una carreggiata poco accessibile, in completo stato di abbandono è sita in Marcianise loc. Ponte Carbonara tra il comune di Marcianise e il Comune dì Caivano. Si è fatto ricorso ad autobotti dei VV.FF. e all'uso di pale meccaniche per riuscire a domare l'incendio. Purtroppo appariva evidente che anche se spente le sterpaglie e le piante in fiamme, i focolai di fumo continuavano ad emettere gas tossici, poiché sotto le sterpaglie erano presenti cumuli di rifiuti semicombusti quali: pneumatici, rotolo di catrame, materiale plastico, ingombranti, mobili usati, ecc. L'intera area è stata sottoposta a sequestro giudiziario, poi convalidato la Gip in data 31.8.2016. Il fascicolo processuale è tuttora in fase di indagini. Tale indagini non debbano collocarsi nel contesto di più ampio fenomeno criminale."

<u>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Doc. n. 494/2 – XVIII Legislatura</u>

"Con riferimento al procedimento n. 16925/2014 RG mod. 21, iscritto in data 13.11.2014, avente ad oggetto "combustione di rifiuti presso il campo nomadi di Caserta" (rubricato al numero d'ordine 178 della richiesta di codesta Commissione Parlamentare d'Inchiesta), fermo restando quanto precedentemente comunicato nella relazione a cui si fa seguito, già si rappresentava che (difformemente a quanto indicato nella richiesta d'informazioni), non si è in presenza di combustione di rifiuti, bensì di uno sversamento illecito di rifiuti di vario genere.
Difatti, in data 11 novembre 2014, personale del Comando Polizia Municipale di Caserta, a seguito di vari esposti e/o segnalazioni da parte di alcuni residenti,

interveniva unitamente a personale dell'ARPAC Dipartimento di Caserta, per un'attività di controllo presso la località Lo Uttaro di Caserta, ove accertava la presenza di una discarica a cielo aperto, atteso che nella suddetta località era in corso la consumazione di un reato ambientale in violazione degli artt. 192, comma 1 e 256, comma 1, lett. a del D.L. 152/2006.
All'atto delle indagini svolte in loco, si è constatato che il fondo oggetto di accertamento era interessato da diversi cumuli di rifiuti, classificati dall'ARPAC come non pericolosi, costituiti prevalentemente da materiale ferroso, ingombranti, televisori, stampanti e RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sparso anche lungo la strada e sue pertinenza che invadevano anche i fondi confinanti, il tutto meglio decritto nel Verbale di sopralluogo n. 167/DPF/14, a cui codesta Commissione fa riferimento. Pertanto, il personale operante procedeva al sequestro dell'intera area interessata all'abbandono illecito di rifiuti ad opera di nomadi ivi insediatisi con un accampamento composto da circa ventuno baracche realizzate con materiali di risulta (precisamente la porzione del terreno indicato al Foglio mappale n. 59 e particella n. 102), per una estensione complessiva di circa 200 mq. Il fenomeno, quindi, è da inquadrarsi ad un'attività singola diretta all'identificazione degli autori del fatto criminoso e non in un contesto di piò ampio fenomeno criminale.
Il procedimento è stato iscritto a carico di:
- Mirtea Florio, nato in Romania il 3.11.1990;
- Mihalache Florica Elena, nata in Romania il 24.7.1976;
- Mìrcea Valsile lon, nato in Romania il 1.1.1971,

tutti domiciliati in Caserta, alfa Via Torrione località "Lo Uttaro", si è concluso con sentenza di assoluzione (n. 3530/2018 del 19.6.2018,1A Sez. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) dai reati loro ascritti - ex articolo 530 c.p.p. co. 2 -, per non aver commesso il fatto.
2. Con riferimento al procedimento n. 702/2016 RG mod. 44, iscritto in data 28.1.2016, avente ad oggetto "combustione di rifiuti sponda destra del canale Regi Lagni" (rubricato al numero d'ordine 179 della richiesta di codesta Commissione Parlamentare d'Inchiesta), fermo restando quanto precedentemente comunicato nella relazione a cui si fa seguito, già si rappresentava che da verifiche effettuate al sistema informatico S1CP di questa Procura della Repubblica, non risultava alcun procedimento con riferimento al solo citato verbale (verb. 139/DPF/14).
Al fine di verificare se, effettivamente, il suddetto verbale redatto dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta, era stato o meno trasmesso a quest'Ufficio, venivano assunti contatti informali con il predetto Ente da cui si apprendeva che il predetto verbale aveva un contenuto meramente amministrativo e che lo stesso non è stato trasmesso a questa Procura, anche in considerazione della circostanza che l'area in questione rientrava comunque nella competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
Solo successivamente, a seguito di ulteriori ed approfondite verifiche agli atti di quest'Ufficio, si è constatato che i fatti in questione rientravano nel procedimento penale n. 702/2016 RG mod. 44, iscritto nei confronti di ignoti, aventi ad oggetto la combustione di materiale vetroresina su fondo agricolo in Mondragone (CE).
Il procedimento in questione traeva origine da una notizia di reato del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta, a carico di Ignoti. L'incendio era divampato sulla via Domiziana all'altezza del civico n. 32 ai bordi della strada

provinciale. Tra le sterpaglie vi era, tra l'altro, la presenza di tre cumuli di onduline per copertura, impacchettate ed allineate, pure oggetto di incendio. Le cause per risalire all'innesco dell'incendio davano esito negativo.
La Polizia Municipale del luogo ha provveduto a notificare, di quanta accaduto, al proprietario del fondo intimandogli la bonifica del materiale incombusto e il ripristino dello stato dei luoghi.
Le attività d'indagine sono state concluse con l'emissione di decreto di archiviazione del 1° aprile 2016.
È da escludere che la natura dell'incendio sia ascrivibile a contesti criminali.
3. Con riferimento al procedimento n. 9994/2016 RG mod. 44, iscritto in data 30.8.2016, avente ad oggetto "combustione zona sud ASI Marcianise" (rubricato al numero d'ordine 180 della richiesta di codesta Commissione Parlamentare d'Inchiesta), si rappresenta che in data 29 agosto 2016, personale del Comando di Polizia Municipale di Marcianise (CE), veniva informato di un incendio, già divampato la sera precedente e per il quale si era reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco ed era necessario intervenire nuovamente e tempestivamente, poiché i rifiuti semi combusti avevano rigenerato l'incendio ed il fumo che si stava sprigionando aveva interessato l'intera città, creando grave pregiudizio per la salute pubblica.
L'area oggetto dell'incendio è una carreggiata poco accessibile, in completo stato di abbandono è sita in Marcianise loc. Ponte Carbonara tra il comune di Marcianise e il comune di Caivano.
Si è fatto ricorso ad autobotti dei VV.FF. e all'uso di pale meccaniche per riuscire a domare l'incendio.
Purtroppo, appariva evidente che anche se spente le sterpaglie e le piante in fiamme, i focolai di fumo continuavano ad emettere gas tossici, poiché sotto le sterpaglie erano presenti cumuli di rifiuti semi combusti quali: pneumatici, rotolo di catrame, materiale plastico, ingombranti, mobili usati, ecc.
L'intera area era stata sottoposta a sequestro giudiziario, poi convalidato la Gip in data 31.8.2016.
I fatti oggetto d'indagine non appaiono inquadrabili a contesti criminali. Il procedimento penale si è concluso con il decreto di archiviazione emesso dal Gip, in data 17.4.2019."

Puglia:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

XVII Legislatura

192	Bari	Giovinazzo	Discarica	discarica	4 agosto 2015

Procura della Repubblica di Bari: Doc. n. 2505/2

"Si tratta del p.p. 9304/14-21 DDA, relativo a fatti connessi alla gestione della discarica di Giovinazzo, e del p.p. 1609/17-21 DDA, relativo a fatti connessi alla gestione di rifiuti da parte di un'azienda con sede nella provincia di Foggia. Per quanto riguarda la discarica di Giovinazzo, l'incendio del 4/8/15, pur essendo riferito al sito di discarica, è emerso incidentalmente nel corso del procedimento penale."

193	Bari	Giovinazzo	Discarica	discarica	23 agosto 2016

Procura della Repubblica di Bari: Doc. n. 2505/2

"Il 23/8/16, si verificò un nuovo incendio [v. evento n. 192]. In quell'occasione pur essendo il sito sottoposto al vincolo del sequestro, non fu richiesto l'intervento dei VVFF né della P.G. già delegata da questo ufficio a svolgere le indagini in corso né di altra P.G. La notizia dell'incendio fu appresa autonomamente dalla P.G. delegata alle indagini che, recandosi sul luogo, constatò che il sito, benché sottoposto a sequestro, era stato sottoposto a notevoli modificazioni mediante movimentazione di terreno. La giustificazione degli addetti all'impianto fu che quel terreno era stato movimentato per soffocare l'incendio in atto dolosamente causato ad opera di ignoti. L'ipotesi investigativa è che il terreno venne movimentato per modificare pendenze ed accumulo di percolato prodotto dai rifiuti in discarica. Questa operazione innescò la combustione del biogas da costipazione."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari: Doc. n. 756/2 – XVIII Legislatura

"a) in ordine al Proc. Pen. 9304/14-21 DDA c/ Filipponi Bernardino +3, in data 30 maggio 2020 è stata formulata richiesta di archiviazione, provvedimento condiviso, in data 22 luglio 2020 dal G.I.P. del Tribunale Bari ;
b) relativamente al Proc. Pen. 1609/17-21 DDA c/ Marino Roberto, al riguardo venivano instaurati due distinti procedimenti:
• per un solo reato (648*bis* c.p.), è stata emessa sentenza di patteggiamento nr. 184/2018 in data 06 luglio 2018 G.U.P. Tribunale Bari (divenuta irrevocabile);
• per le restanti contestazioni, è stata emessa sentenza di condanna in giudizio abbreviato nr. 1185/2018, cui seguiva appello da parte del difensore (prossima udienza in Corte di Appello 11 febbraio 2021);"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

XVII Legislatura

202	Foggia	Foggia	Terreno agricolo	capannone e serre dismesse	24 maggio 2017

Procura della Repubblica di Foggia: Doc. n. 2391/2

"Il procedimento penale n 5524/17/21 iscritto a carico di Annunziata Francesco per il reato di cui all'art. 256 D.lgs n. 152/2006 (a cui è riunito il p.p. 5690/17 avente ad oggetto gli stessi fatti e lo stesso indagato) è nato a seguito di un sequestro preventivo operato di iniziativa dai carabinieri Forestali del Gruppo di Foggia di un terreno agricolo sito in agro del Comune di Foggia, località Posta Conchetta con relativo capannone e serre dismesse di proprietà di Annunziata Francesco. All'interno del capannone erano accatastati in balle rilevanti quantità di rifiuti mentre sul terreno ne erano abbandonati altrettanti. In data 18 maggio 2017 questa A.G. delegava la p.g. operante: 1) a verificare la natura, tipologia e quantità dei rifiuti depositati nel capannone e nelle aree pertinenti; 2) a formare completo album fotografico; 3) ad accertare la provenienza dei rifiuti, il motivo del deposito e la loro eventuale destinazione finale.
In data 24 maggio 2017, per cause sconosciute, gran parte dei predetti rifiuti venivano incendiati (in ordine a questo fatto è stato aperto il p.p. n. 15630/17/44 che verrà a breve definito con una richiesta di archiviazione perché non si riesce a risalire agli autori del reato). Le indagini delegate al momento non sono ancora evase stante, si riporta testualmente la nota di p.g del 28.8.2017, "l'indisponibilità del Comune di Foggia e dell'ARPA a sostenere i costi di noleggio dei mezzi meccanici (escavatori) da utilizzare". Il procedimento quindi non è ancora concluso. Certamente i fatti si collocano in un contesto criminale più ampio"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia: Doc. n. 483/2 – XVIII Legislatura

- Proc. pen. n. 5524/17-21 RGNR- PM dr.ssa Landi - Opposizione a decreto penale - udienza fissata per il 06.04.2020, non risulta ancora designato il giudice;
- Proc. pen. n. 15630/17-44 RGNR - PM dr.ssa Landi, definito con decreto di archiviazione in data 24.05.2018.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

XVII Legislatura

203	Lecce	Lecce	Recycling srl	trattamento rifiuti	19 novembre 2015

Procura della Repubblica di Lecce: Doc. n. 2405/2

"L'informativa di reato è stata redatta dai Vigili del fuoco di Lecce, net confronti di Militi Oscar Antonio, legale rappresentante della ditta "Aspica Recycling Srl" in liquidazione, per il reato di cui all'art. 449 c.p., commesso in Lecce il 19.11.2015. Le indagini espletate hanno acclarato che l'area, ove si era sviluppato l'incendio, era di proprietà della società "Aspica Recycling Srl" operante nel settore del trattamento di rifiuti ed era in totale stato di abbandono; che la proprietà era stata venduta all'asta in data 27.10.2015 ed aggiudicato alla Società "CI. EFFE. Srl"; che l'area interessata si trovava ancora nella disponibilità giudiziaria del custode giudiziario Mangione Luigi e che l'incendio occorso nel pomeriggio del 19.11.2015 aveva interessato numerose "eco balle", costituite da CDR, proveniente dal trattamento dei rifiuti, oltre ad un notevole quantitativo dello stesso prodotto non imballato (materiale depositato su circa 4500 mq, con un'altezza di impilamento pari ad almeno mt 2); che per la maggior parte l'incendio aveva interessato le eco balle di rifiuti già differenziati e compattati, pronti per la vendita, dai quali certamente la ditta aggiudicataria avrebbe tratto profitto. In mancanza di elementi che consentissero la prosecuzione d'indagine nei confronti dell'indagato, in data 13.6.2016 è stata avanzata richiesta di archiviazione al GIP, ritualmente accolta in data 24.6.2016, con stralcio a carico di ignoti per la prosecuzione delle indagini che comunque non hanno dato esito positivo"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce: Doc. n. 531/1 – XVIII Legislatura

"Le comunico che, nella qualità di Aggiunto Coordinatore del pool che si occupa dei reati ambientali, non ho avuto notizia di procedimenti concernenti il fenomeno in oggetto in epoca successiva alle informazioni trasmesse alla stessa Commissione Parlamentare in data 28.10.2017 concernenti il medesimo oggetto, di cui si allega copia."

Calabria

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone

XVII Legislatura

227	Crotone	Cutro	Pentabloc	Deposito pneumatici usati	27 giugno 2015

Procura della Repubblica di Crotone: Doc. n. 2387/2

"Il 27.6.2015 in località Vattiato, nel Comune di Cutro, un incendio di un campo di stoppie (appiccato da ignoti) si estendeva in maniera incontrollata sino a coinvolgere il deposito della ditta Pentabloc che si occupa della produzione e vendita di materiale edile e nel cui piazzale erano depositati circa 200 metri cubi di "ciabattato" della Twork (non più attiva) la quale aveva operato fino al 2006 nello smaltimento di pneumatici fuori uso, operando in quel terreno poi acquisito dalla Pentabloc: l'informativa di reato non è mai stata trasmessa a quest'ufficio (le informazioni suddette sono state acquisite dagli archivi del comando VV.FF. di Crotone)."
Anche in questo caso la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di recuperare le notizie di reato, non acquisita in precedenza, presso i Vigili del fuoco.

***

225	Crotone	Cirò Marina	Ecoemme srl	riciclaggio di materie plastiche	8 luglio 2015

Procura della Repubblica di Crotone: Doc. n. 2387/2

"L'incendio dell'8.7.2015 in Cirò Marina presso la Ecoemme srl (impresa che si occupa del riciclaggio di materie plastiche) ha avuto cause accidentali, secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco: le fiamme si erano sviluppate a causa di un corto circuito nella cassetta di derivazione ENEL in un momento di pausa delle lavorazioni intorno alle ore 9.00,

in presenza del titolare e degli operai che, sebbene prontamente intervenuti con gli estintori, non erano riusciti a spegnere il focolaio; il procedimento è stato archiviato."

***

226	Crotone	San Mauro Marchesato	Rocca s.r.l.	impianto di trattamento rifiuti	24 novembre 2016

Procura della Repubblica di Crotone: Doc. n. 2387/2

"La ditta Rocca srl di San Mauro Marchesato, aggiudicataria del servizio di raccolta di r.s.u. in alcuni centri della provincia, il 24.11.2016 denunciava il danneggiamento di alcuni automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti: i cinque automezzi adibiti a tal servizio erano abitualmente parcheggiati durante la notte nell'area di un distributore di carburanti in Petilia Policastro; nella notte sul 23.11.2016 ignoti avevano danneggiato, forandolo, il serbatoio di uno dei veicoli; la notte successiva ignoti avevano invece versato dello zucchero all'interno del serbatoio di un altro veicolo. Le indagini non sortivano risultati positivi, ma la titolare della ditta Rocca s.r.l. esprimeva il sospetto che i danneggiamenti (che avevano determinato disservizi e ritardi nella raccolta dei rifiuti) fossero da ricollegare ad una situazione di contrasto venutasi a creare con alcuni dipendenti, destinatari di provvedimenti disciplinari. Il procedimento è stato archiviato."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone: Doc. n. 526/2 – XVIII Legislatura

In relazione all'incendio occorso presso la Pentabloc in Cutro in data 27 giugno 2015: "il 27.6.2015 in località Vattiato, nel comune di Cutro, un incendio di un campo di stoppie appiccato da ignoti) si estendeva in maniera incontrollata sino a coinvolgere

il deposito della ditta Pentabloc che si occupa della produzione e vendita di materiale edile e nel cui piazzale erano depositati circa 200 metri cubi di "ciabattato" della TWORK (non più attiva) la quale aveva operato fino al 2006 nello smaltimento di pneumatici fuori uso, operando in quel terreno poi acquisito dalla Pentabloc: l'informativa di reato non è mai stata trasmessa a quest'Ufficio (le informazioni suddette sono state acquisite dagli archivi del Comando W.F. di Crotone)."
In relazione all'incendio occorso presso la Ecoemme s.r.l. in Cirò Marina in data 8 luglio 2015:
"l'incendio dell'8.7.2015 in Cirò Marina presso la Ecoemme s.r.l. (impresa che si occupa del riciclaggio di materie plastiche) ha avuto cause accidentali, secondo quanto riferito dai Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco: le fiamme si erano sviluppate a causa di un corto circuito nella cassetta di derivazione ENEL in un momento di pausa delle lavorazioni intorno alle ore 9,00, in presenza del titolare e degli operai che, sebbene prontamente intervenuti con gli estintori, non erano riusciti a spegnere il focolaio; il procedimento è stato archiviato."
Quanto concerne l'incendio avvenuto in San Mauro Marchesato il 24 novembre 2016:
"la ditta Rocca s.r.l. di San Mauro Marchesato, aggiudicataria del servizio di raccolta di r.s.u. in alcuni Centri della provincia, il 24.11.2016 denunciava il danneggiamento di alami automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti: i cinque automezzi adibiti a tal servizio erano abitualmente parcheggiati durante la notte nell'area di un distributore di carburanti in Petilia Policastro; nella notte sul 23.11.2016 ignoti avevano danneggiato, forandolo, il serbatoio di uno dei veicoli; la notte successiva ignoti avevano invece versato dello zucchero all'interno del serbatoio di un altro veicolo. Le indagini non sortivano risultati positivi, ma la titolare della ditta Rocca s.r.l. esprimeva il sospetto che i danneggiamenti (che avevano determinato disservizi e ritardi nella raccolta dei rifiuti) fossero da ricollegare ad una situazione di contrasto venutasi a creare con alcuni dipendenti, destinatari di provvedimenti disciplinari. Il procedimento è stato archiviato."
Il 4.12.2016 in località San Giorgio - S.S. 106, nel comune di Crotone, si verificava un incendio all'interno di un capannone in disuso ove all'interno vi erano ammassati rifiuti di vario genere: l'informativa di reato non è mai stata trasmessa a quest'Ufficio (le informazioni suddette sono state acquisite dagli archivi del Comando V.F. di Crotone).

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

XVII Legislatura

216	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Ecoservizi s.r.l.	trasformazione e smaltimento di rottami ferrosi	14 ottobre 2017

Procura della Repubblica di Palmi: Doc. n. 2507/2

"L'evento incendiario si è sviluppato nel piazzale posteriore all'azienda, proprio ove erano stoccati importanti quantità di materiale ferroso. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, sembrerebbe che l'evento sia da attribuirsi a cause del tutto accidentali (se non altro perché la P.G. ha riferito che, dalla visione delle stesse, è possibile notare, sin dal tardo pomeriggio, la fuoriuscita di fumo dai cumuli di ferro, fin quando, alle ore 21:50 circa, si avvia il propagarsi delle fiamme). E' doveroso sottolineare che né l'amministratore unico della società [...] né le altre persone escusse a s.i.t. hanno riferito su minacce o gesti di tipo estorsivo/intimidatorio perpetrate a loro danno. Attualmente il proc. pen. è in fase di indagine (e, in particolare, si resta in attesa dell'acquisizione della relazione dei Vigili del fuoco"

214	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Eco.ra.d.	raccolta differenziata rifiuti non pericolosi	8 agosto 2017

Procura della Repubblica di Palmi: Doc. n. 2507/2

"Si segnala il procedimento n. 2400/17 RGNR mod. 44, iscritto a carico di ignoti, per il reato di cui all'art. 424 c.p., inerente il danneggiamento a seguito di incendio, avvenuto in data 08/08/2017, a Gioia Tauro, in c.da Cicerna, all'interno dell'area di pertinenza della società Eco.ra.d. la quale svolge attività di raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi (materiale ingombrante, plastica, carta e vetro) [...]. Nell'immediatezza dell'incendio sono intervenuti i militari del comando Compagnia carabinieri di Gioia Tauro ed i Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato hanno richiesto un impegno complesso, a causa della natura del materiale incendiato, consistente in una ingente quantità di rifiuti del tipo sopra indicato [...] Allo stato il procedimento è in fase di indagini preliminari, volte a individuare la natura, le cause e gli autori del fatto di reato."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi: Doc. n. 480/2 – XVIII Legislatura

In relazione all'incendio occorso presso la Ecoservizi s.r.l. di Gioia Tauro:
il procedimento penale veniva iscritto ai nr. 398/2019 R.G.G.i.p. mod. 44 e 3351/2017 R.G.P.M. e la Procura trasmetteva alla Commissione il decreto di archiviazione del procedimento del 15.01.2018, non essendo emersi dalle indagini soggetti cui imputare il reato.
In relazione all'incendio occorso presso la Eco.ra.d s.r.l. di Gioia Tauro:
rilevato che non sono emersi elementi utili per l'identificazione degli autori dei fatti per cui si procede veniva disposta l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M. in data 30.03.2018.

Sicilia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

XVII Legislatura

233	Agrigento	Aragona - Favara	Società Progeo srl	raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti urbani	26 giugno 2016

Procura della Repubblica di Agrigento: Doc. n. 2390/2

"La Legione carabinieri Sicilia - Tenenza di Favara ha trasmesso in data 26.06.2016 alla procura della Repubblica di Agrigento la CNR 25.06.2016 prot. n. 26/1 8, che lui dato origine al procedimento a carico di ignoti n. 3368/16/4 l r.g.n.r. per il reato di danneggiamento seguito da incendio previsto dall'art. 424 c.p. cui è stato riunito

in data 8.09.2016 altro procedimento n. 5557/16/14 r.g.n.r.avente ad oggetto gli stessi fatti (quest'ultimo procedimento - originato da un esposto [...] - era stato inizialmente iscritto nel registro mod. 45 relativo agli atti non costituenti notizia di reato e poi passalo a mod. 44 a carico di ignoti sempre per il reato di cui all'art. 424 c.p.). Il procedimento n. 3368/16/44 r.g.n.r.è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari in data 8.11.2016 'perché sono rimasti ignoti gli autori del reato' a seguito di richiesta di archiviazione presentata dal PM in data 14.09.2016 fondata su identica motivazione. In effetti, i soggetti escussi nel corso delle indagini non fornivano alcuna informazione utile all'individuazione dei responsabili; trattasi di persone che il giorno dell'incendio si trovavano presso lo stabilimento della Progeo srl o nei pressi dello stesso. Parimenti, non emergevano elementi utili alle indagini né dalla denuncia-querela presentata contro ignoti dalla Progeo srl (allegata alla CNR sopra indicata), né dagli accertamenti svolti oltre che dall'ARPA, dai Vigili del fuoco che in merito alla causa del sinistro segnalavano nel loro rapporto di intervento che "lo stato dei luoghi e degli elementi a disposizione al momento dell'intervento non consentono la determinazione delle cause dell'incendio."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento: Doc. n. 754/2 – XVIII Legislatura

"In relazione alla Vs. in oggetto indicata, comunico che il proc. pen. n. 3557/016 mod. 44 nei confronti di "ignoti" (e non già come erroneamente indicato n. 5557/016/14), relativo all'incendio patito dalla ditta Progeo di Favara, è stato archiviato dal GIP del Tribunale di Agrigento in data 8.11.2016, per essere rimasti ignoti gli autori del delitto di cui all'articolo 424 c.p. Le indagini svolte dai CC. della Tenenza di Favara non hanno permesso di risalire né agli autori dell'incendio, né alle motivazioni poste alla base del gesto criminale. Dalla data della disposta archiviazione, ad oggi, non sono sopraggiunti elementi di prova utili alla riapertura delle indagini."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela

XVII Legislatura

234	Caltanissetta	Gela	Discarica dismessa C.da Cipollina	rifiuti solidi urbani	15 agosto 2015

Procura della Repubblica di Gela: Doc. n. 2397/2

"A seguito di Comunicazione di notizia di reato depositata dalla struttura A.R.P.A. di Caltanissetta, in data 18/8/2015, è stato iscritto il procedimento n° 1077/2015 R.G.N.R. mod. 44 per l'ipotesi di reato di cui all'art. 257 del D.lgs 152/2006. In occasione del sopralluogo effettuato dalla predetta Struttura territoriale, per verificare gli effetti dell'incendio verificatosi in data 15/8/2015, è stato accertato la presenza di percolato, nell'impluvio posto a sud-est della stessa e quindi al di fuori della recinzione. Nel corso dello stesso sopralluogo sono stati accertati inoltre, inadempienze relative alla gestione post operativa della discarica, le relative indagini preliminari relative al predetto sopralluogo, non sono ancora definite."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela: Doc. n. 490/1 – XVIII Legislatura

"questo Ufficio, a seguilo della comunicazione di notizia di reato del 18 agosto 2015 ha iscritto il procedimento n. 1077/2015 R.G.N.R. Mod. 44. In data 21 maggio 2016 il predetto procedimento è stato iscritto al n. 961/2016 R.G.N.R. Mod. 21 nell'ambito della quale è stata già esercitata razione penale con richiesta di rinvio a giudizio del 16 ottobre 2019, che si allega in copia." ***[aggiungere imputazioni in nota]***

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina

XVII Legislatura

236	Messina	Messina	Messinambiente spa in liquidazione	recupero rifiuti non pericolosi	18 aprile 2017

Procura della Repubblica di Messina: Doc. n. 2410/2

"E' stato iscritto il procedimento n. 3269/17 a carico di ignoti, per il reato di cui all'art. 424 c.p. essendo stata ipotizzata dai Vigili del fuoco intervenuti la natura dolosa dell'incendio medesimo, per la presenza di più focolai di innesco riscontrati in loco: sono state avviate le indagini, consistite anzitutto nell'audizione dei soggetti, a vario titolo, responsabili della gestione del sito, nonché delle figure apicali della società in liquidazione Messinambiente spa. È stato altresì disposto, nell'immediatezza del fatto, un campionamento sull'aria rilevata nella zona interessata dall'atto incendiario. A tal proposito l'ARPA comunicava, in esito ai predetti accertamenti, presenza di valori significativi e misurabili dei parametri PCDD-PCDF totali/diossine e furani totali), rappresentativi di contaminazione dell'aria con sostanze di elevala tossicità."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina: Doc. n. 764/2 – XVIII Legislatura

"Avuto riguardo alla nota di cui all'oggetto e alla contenuta richiesta di informazioni in merito allo stato dei procedimenti penali eventualmente intrapresi a seguito degli eventi di cui all'allegato alla nota medesima (trattasi dell'incendio del 18.4.17, verificatosi presso il centro di recupero di rifiuti non pericolosi sito in contrada Pace

del comune di Messina e gestito da Messinambiente S.p.A. in liquidazione), si rappresenta quanto segue.
Richiamando quanto già da quest'ufficio espresso nella missiva del 20.10.2017, in risposta alla nota a firma On. Alessandro Bratti, allora Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, per il fatto sopra evidenziato è stato iscritto il procedimento n. 3269/17 a carico di ignoti, per il reato di cui all'articolo 424 c.p., essendo stata ipotizzata dai Vigili del fuoco intervenuti la natura dolosa dell'incendio medesimo, per la presenza di più focolai di innesco riscontrati in loco; sono state avviate le indagini, consistite anzitutto nell'audizione dei soggetti, a vario titolo, responsabili della gestione del sito, nonché delle figure apicali della società in liquidazione Messinambiente spa. È stato altresì disposto, nell'immediatezza del fatto, un campionamento sull'aria rilevata nella zona interessata dall'atto incendiario. A tal proposito l'ARPA comunicava, in esito ai predetti accertamenti, presenza di valori significativi e misurabili dei parametri PCDD-PCDF totali (diossine e furani totali), rappresentativi di contaminazione dell'aria con sostanze di elevata tossicità.
Al primo incendio sopra descritto, inoltre, ne seguiva un altro di minori dimensioni rispetto al primo in data 26.6.17, la cui origine dolosa non è stata però accertata, essendo stato invece ipotizzato un fenomeno di autocombustione all'origine dell'evento.
Per come compiutamente accertato gli eventi descritti si collocavano in un momento peculiare della vita amministrativa ed imprenditoriale della società che aveva in gestione il sito interessato (la società Messina Ambiente Spa era in liquidazione ed era stata interessata da un procedimento fallimentare). Si è evidenziato che, in data 20.6.17 - nonostante gli scontri politici registratisi in seno al consiglio comunale - è avvenuta la costituzione e affidamento "in house" del servizio di igiene ambientale alla società a totale capitale pubblico Messinaservizi Bene Comune spa con socio pubblico unico il comune di Messina - succeduta, dunque, alla predetta Messina Ambiente Spa.
Il predetto provvedimento amministrativo si sarebbe reso necessario atteso che l'affidamento del servizio di igiene alla società partecipata Messina Servizi sarebbe scaduto il 30 giugno 2017 e l'assenza di un soggetto cui affidare l'incarico della gestione dei rifiuti avrebbe creato gravissimo disagio alla città di Messina e provocato, con ogni probabilità, uno stato emergenziale. L'ipotesi investigativa di una conflittualità esistente fra lavoratori e dirigenza è stata scartata, essendo emerso come, nell'eventuale passaggio da "Messina Ambiente Spa" alla società "Messinaservizi Bene Comune", sarebbe stata garantita comunque una cessione di manodopera, operazione, dunque, sostanzialmente "indolore" per i dipendenti.
La tesi seguita, invece, si è fondata sulla ricerca di possibili soggetti (ad es. privati imprenditori) che, potenzialmente "interessati" al fallimento della suddetta operazione di gestione in house dei servizi comunali di igiene ambientale, potessero aver agito per destabilizzare le condizioni di efficienza della società partecipata già affidataria del servizio (Messina Ambiente SpA) ovvero di quella designata a succederle (Messinaservizi Bene Comune s.p.a.), ma i testi escussi non hanno fornito elementi utili a corroborare una tale ipotesi, e non è stato possibile avvalersi di altri mezzi di ricerca della prova sulla base di una ritenuta assenza di gravità indiziaria.

I risultati dell'attività non hanno consentito di individuare i responsabili dei fatti per cui si procede e non si registravano ulteriori sviluppi investigativi che giustificassero la prosecuzione delle indagini preliminari.
Quest'Ufficio, in data 19.10.17 ha, pertanto, avanzato richiesta di archiviazione (di cui si allega copia), accolta dal GIP con provvedimento del 6.2.2018."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

XVII Legislatura

228	Palermo	Palermo	Discarica Rsu di Bellolampo	rifiuti solidi urbani	7 luglio 2015

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

"Per il segnalato incendio del 7 luglio 2015 presso la discarica RSU Bellolampo di Palermo, non risultano essere stati iscritti procedimenti penali."

229	Palermo	Palermo	F.lli Montalto - centro di rottamazione	deposito di mezzi da rottamare previa bonifica e di materiali e parti di veicoli.	24 maggio 2016

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

"E' stato iscritto il procedimento penale a 12228/16 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 423 del c.p., definito, allo stato, con richiesta di archiviazione anche perché non è stato possibile accertare, con alto grado di probabilità, le cause dell'evento; si segnala, comunque, che è stato iscritto, altresì, il procedimento penale 11074/16 a carico [del] titolare del predetto impianto, per il delitto di cui all'art. 256 Dlg 152/06, nel cui ambito è già stato emesso l'avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis del c.p.p."

230	Palermo	Carini	Ecofarma srl	incenerimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	22 marzo 2017

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

"E' stato iscritto il procedimento penale n. 7356/17 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 256 D.lgs 152/06; si tratta di indagini in corso, particolarmente complesse, nel cui ambito non è stato ancora possibile stabilire con certezza l'origine dell'incendio e il suo eventuale inserimento in un più ampio fenomeno criminale"

231	Palermo	Carini	Sidermetal s.r.l.	triturazione dei rifiuti	2 maggio 2017

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

"E' stato iscritto il procedimento penale n. 11262/17 carico di ignoti, per il delitto di cui all'art. 423 del c.p., nel quale è stata avanzata richiesta di archiviazione; si rappresenta, comunque, che, secondo quanto segnalato dai carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini, l'evento appare, almeno *prima facie*, di natura accidentale"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo: Doc. n. 755/2 – XVIII Legislatura

"• il procedimento penale n. 12228/2016 Mod. 44, iscritto per il reato di cui agli artt. 424 e 425, comma 1, n. l, c.p., è stato definito con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo il 22.05.2018;
• il procedimento penale n. 7356/2017 Mod. 44, iscritto per il reato di cui all'articolo 256 D.lgs 152/2006, è stato trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna in data 04.05.2018.
• il procedimento penale n. 11262/2017 Mod. 44, iscritto per il reato di cui all'articolo 423 c.p., è stato definito con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo il 03.11.2017."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

XVII Legislatura

232	Palermo	Caltavuturo	Discarica di Caltavuturo	rifiuti solidi urbani	19 ottobre 2016

Procura della Repubblica di Termini Imerese: Doc. n. 2406/2

"In data 28/12/2016 veniva iscritto presso questa procura della Repubblica il fascicolo RGNR 4648/2016 mod. 44 a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 423 c.p. I fatti, come descritti nella CNR inviata dal comando di Polizia Municipale di Caltavuturo e nei relativi seguiti, concernono l'incendio avvenuto in data 19/10/2016 all'interno di una isola ecologica sita in C.da Ranzino del Comune di Caltavuturo e gestita dalla società d'ambito Alte Madonie ambiente spa, giusta autorizzazione n. 2499 del 2009 rilasciata dal Sindaco del Comune di Caltavuturo. Le attività di indagine, condotte sia mediante acquisizioni documentali che attraverso l'assunzione di persone informate sui fatti, hanno permesso di appurare che: l'incendio che si è sviluppato all'interno della suddetta isola ecologica risulta essere divampato da un cassonetto a partire dalle ore 8.00 circa del 19/10/2016 per poi estendersi ai terreni circostanti; è stato domato grazie all'intervento congiunto di Vigili del fuoco e Corpo Forestale; a seguito del completamento delle operazioni di spegnimento, è stato condotto un sopralluogo al fine di verificare tracce utili alle indagini ma senza esiti proficui; non è stato possibile accertare la matrice dell'incendio né l'autore dello stesso; con l'autorizzazione n. 2499 del 26/01/2009, il Sindaco di Caltavuturo autorizzava l'utilizzo dell'area in argomento da parte della società d'ambito Alte Madonie ambiente spa ai fini dello stoccaggio provvisorio dei seguenti rifiuti non pericolosi: imballaggi in cartone plastica, vetro,

apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, legno, metallo, rifiuti ingombranti e biodegradabili; tuttavia all'atto del sopralluogo condotto nell'area in seguito alle operazioni di spegnimento, sono stati rinvenuti anche rifiuti pericolosi, nello specifico eternit, pure interessati dalla combustione delle fiamme; non sono stati acclarati collegamenti del fatto ad un più ampio contesto criminale. Alla luce degli elementi acquisiti, veniva formulata richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 415 c.p.p., seguita dal relativo decreto emesso dal GIP in data 22/03/2017."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese: Doc. n. 781/2 – XVIII Legislatura

"In relazione a quanto richiesto dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, si segnala che allo stato non esistono procedimenti pendenti relativi a incendi presso impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Si rappresenta, piuttosto, che risultano pendenti alcuni procedimenti, tutti a carico di ignoti – da ultimo quello di recentissima iscrizione, avente n. 360/2021 mod. 44 - relativi a incendi di rifiuti abbandonati da privati in arce non preposte allo smaltimento degli stessi. Altri procedimenti aventi ad oggetto fatti analoghi sono stati, invece definiti con richiesta di archiviazione ex articolo 415 c.p., per impossibilità di risalire al loro autore. Invero, si tratta, per lo più, di episodi isolati, verificatisi in arce lontane dai centri abitati, sprovviste di sistemi di videosorveglianza che, in assenza di testimoni, consentirebbero di risalire all'autore degli stessi."

Sardegna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

XVII Legislatura

240	Cagliari	Quartucciu	Ri.me.fe	Autodemolizione	18 maggio 2015

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

"Le cause dell'incendio sono riportate nell'apposito quadro della scheda di intervento 'non si può escludere alcuna ipotesi di reato in quanto l'incendio ha distrutto ogni elemento utile'; non veniva avviata nessuna attività di Polizia Giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco; nel merito si chiedeva riscontro alla competente Stazione dei carabinieri di Quartu Sant'Elena che sentita in merito anche informalmente comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine e comunque per l'area di interesse la competenza era del comando Stazione di Selargius; veniva interpellata anche la Stazione Forestale di Sinnai, competente per territorio, che inviava la scheda di intervento dell'elicottero regionale A.1. dislocato nella base CFVA di Pula, non intervenuto a causa della pericolosità dell'evento; anche la Stazione Forestale di Sinnai, presente all'esterno dell'autodemolizioni per evitare che l'incendio non si propagasse nelle campagne circostanti, non avviava alcuna attività d'indagine."

256	Sud Sardegna	Serramanna	Cisa service	compostaggio e depurazione	12 luglio 2016

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

"Da una lettura della scheda di intervento, emerge che l'incendio, che riguardava l'area dell'impianto di compostaggio, era in atto dal 13.07.2017 e che lo stesso '... interessava delle sterpaglie all'esterno, per poi coinvolgere anche il cumulo di sfalcio d'erba all'interno dell'area dell'impianto'"

242	Cagliari	Capoterra	Tecnocasic	Trattamento rifiuti solidi urbani, pericolosi e acque reflue urbane e domestiche	30 aprile 2017

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

"Le cause dell'incendio venivano individuate in "non potute accertare"; non veniva avviata nessuna attività di polizia giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco; anche per tale data, sentita la stazione dei carabinieri di Assemini, comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine; anche la Stazione Forestale di Capoterra, non avviava alcuna attività d'indagine"

***

257	Sud Sardegna	Villacidro	Villaservice s.p.a.	Smaltimento rifiuti solidi	14 giugno 2017

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

"Le cause dell'incendio venivano individuate in "probabile autocombustione"; non veniva avviata nessuna attività di polizia giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco."

243	Cagliari	Capoterra	Tecnocasic	Trattamento rifiuti solidi urbani, pericolosi e acque reflue urbane e domestiche	23 giugno 2017

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

"Le cause dell'incendio venivano individuate dai Vigili del fuoco in 'l'incendio ha avuto origine nel bruciatore post combustione dell'impianto di termovalorizzazione della Linea C, visibile uno squarcio dell'involucro esterno, a causa di un probabile difetto di funzionamento, con conseguenze di dispersione di gasolio nella zona circostante'; non veniva avviata nessuna attività di Polizia Giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco; nel merito si chiedeva riscontro alla competente Stazione dei carabinieri di Assemini che informalmente comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine; anche la Stazione Forestale di Capoterra, non avviava alcuna attività d'indagine"

257	Sassari	Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	14 giugno 2017
258		Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	21 luglio 2016
259		Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	28 agosto 2017

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

"Per i tre eventi di Villacidro venivano richieste informazioni sia alla Stazione del Corpo Forestale, che comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine, che al comando Stazione carabinieri di Villacidro. Si veniva a conoscenza dai carabinieri che già dal 2016 a seguito di un esposto di un consigliere di minoranza del Comune di Villacidro e conseguente delega al NOE, da parte del P.M. Andrea Schina (P.P. 6394/2016 mod. 44), era stata avviata attività d'indagine che ha portato recentemente alla comunicazione di notizia di reato del 22.09.2017, prot. 7/10-3 a carico dell'attuale rappresentante legale della Villaservice spa (Collu Manuela) e di chi l'ha preceduta sino alla data del 8.08.2016 (Piga Salvatore Luigi). Gli indagati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 256 comma 4 del D.lgs 152/2006, per non aver osservato la prescrizione impartita al paragrafo 12 dell'AIA n. 3/2010, rilasciata dall'allora Provincia del Medio Campidano, relativa alla tempestiva comunicazione alla Provincia e all'Arpas di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente. In particolare rispetto agli incendi verificatisi in seno all'impianto controllato nell'anno 2017 non risultano essere state redatte tempestivamente le relative comunicazioni alla provincia e all'Arpas. In merito alla violazione veniva impartita una prescrizione ex art. 318-ter, comma 1 del D.lgs 152/2006 e comminata una sanzione amministrativa ex art. 318-quater, comma 2 del D.lgs 152/2006, alla quale gli indagati hanno ottemperato."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari: Doc. n. 689/1 – XVIII Legislatura

"Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che dalle verifiche eseguite è emerso che l'unico procedimento penale attivato a seguito degli eventi segnalati nell'allegato alla nota stessa, è il n. 10448/2017 mod.21 a carico dei legali rappresentanti pro-tempore della Villaservice s.p.a. di Villacidro, archiviato dal Gip con decreto n. 1622/2018 in quanto, come nel p.p. n.10079/2017 mod. 21 relativo agli stessi fatti e archiviato, è stata verificata l'ottemperanza alle prescrizioni impartite e pagata la somma pan ad % del massimo dell'ammenda prevista."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano

XVII Legislatura

255	Oristano	Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	trattamento rifiuti solidi urbani	21 ottobre 2016

Procura della Repubblica di Oristano: Doc. n. 2403/1

"Non sono stati iscritti procedimenti penali: si tratta, infatti, come informalmente riferito dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano intervenuti per spegnere l'incendio, di fenomeni di mera autocombustione di rifiuti, senza che

possa essere individuata responsabilità di terze persone, anche a titolo di colpa, in ordine ai medesimi."

254	Oristano	Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	trattamento rifiuti solidi urbani	1 agosto 2015

Procura della Repubblica di Oristano: Doc. n. 2403/1

"Non sono stati iscritti procedimenti penali: si tratta, infatti, come informalmente riferito dal comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano intervenuti per spegnere l'incendio, di fenomeni di mera autocombustione di rifiuti, senza che possa essere individuata responsabilità di terze persone, anche a titolo di colpa, in ordine ai medesimi."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano: Doc. n. 477/1 XVIII Legislatura

"D'ordine del Procuratore della Repubblica, si comunica che non vi sono aggiornamenti in merito al fenomeno oggetto dell'indagine."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari

XVII Legislatura

247	Sassari	Sassari	Siged	discarica RSU	28 giugno 2014
248		Chilivani – Ozieri	Secit	impianto compostaggio	15 luglio 2014
249		Sassari	Riccoboni	discarica RSU	18 maggio 2015
250		Alghero	Ecopramal srl	recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi	28 marzo 2016
251		Sassari	Riccoboni	discarica RSU	29 maggio 2016
253		Sassari	-	discarica dismessa di inerti	27 febbraio 2017

Procura della Repubblica di Sassari: Doc. n. 2416/2

"[…] il nostro direttore amministrativo responsabile della statistica, svolgendo la ricerca sul registro notizie dì reato SICP, non è riuscito a trovare alcuna corrispondenza con le date e con i luoghi indicati. La ricerca è stata allargata a date prossime e il risultato è stato ugualmente negativo. Va detto che un incendio (in senso lato e non giuridico) in un impianto di trattamento potrebbe essere iscritto con diverse qualificazioni giuridiche (incendio doloso o colposo, art. 674 c.p., reati speciali). Si è anche provato a richiedere informazioni ad enti che comunque potevano avere avuto a che fare con accadimenti di questo tipo con risultato negativo. E possibile quindi che i dati ricevuti dalla Commissione non siano precisi ovvero che siano da fonte che ha enfatizzato l'evento (definendolo come incendio). […] Per quanto riguarda il periodo 2016/2017, allo stato è presente un unico procedimento iscritto a mod. 21, quindi con un indagato, ancora in fase di indagini preliminari"

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari: Doc. n. 761/2 – XVIII Legislatura

"In ordine alla precedente relazione, allo stato non vi sono ulteriori variazioni o esiti rispetto a quanto comunicato."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania

XVII Legislatura

244	Olbia-Tempio	Tempio Pausania	Unione Comuni Alta Gallura	discarica rifiuti solidi urbani	7 novembre 2014

Procura della Repubblica di Tempio Pausania: Doc. n. 2415/2

"con riferimento all'oggetto, si riferisce che nei registri informatici di questo ufficio non risultano iscrizioni relative agli eventi segnalati, per i quali non risultano trasmesse Comunicazioni di Notizie di Reato a questa procura della Repubblica"

246	Olbia-Tempio	Olbia	Cipnes, Spiritu Santu	impianto di compostaggio	20 agosto 2016

Procura della Repubblica di Tempio Pausania: Doc. n. 2415/2

"I locali Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno redatto rapporto inviato al loro reparto territoriale di Sassari, senza inviare nessuna informazione alla procura."

246	Olbia-Tempio	Olbia	Cipnes Spiritu Santu	impianto di compostaggio	26 giugno 2017

Procura della Repubblica di Tempio Pausania: Doc. n. 2415/2

"I locali Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno redatto rapporto inviato al loro reparto territoriale di Sassari, senza inviare nessuna informazione alla procura. Nessuna comunicazione è stata, altresì, inoltrata dalla Polizia Locale intervenuta nell'incendio del 20/08/2016, mentre i carabinieri di Olbia Poltu Quadu hanno confermato di aver redatto annotazione di indagine per l'evento del 20/08/2016, ma di non poter riferire se questa è stata inoltrata prima di giovedì 2/11/2017."

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania: Doc. n. 520/1 – XVIII Legislatura

"si riferisce che non risultano iscrizioni relative agli eventi da Voi segnalati, in quanto il personale intervenuto non ha trasmesso alcuna c.n.r. a questa Procura."

Il quadro complessivo che emerge dalla rinnovata interlocuzione con gli uffici giudiziari inquirenti non è dissimile da quello già verificato in occasione della precedente inchiesta.
La difficoltà di sviluppare efficaci indagini al fine di pervenire ad accertare le cause e i responsabili degli incendi è rimasta inalterata rispetto agli eventi pregressi; d'altro canto è comprensibile che il decorso ulteriore del tempo abbia allontanato la possibilità di sviluppo utile delle indagini a suo tempo avviate.
Vi sono tuttavia due elementi positivi da considerare.
Come si deduce dalle sintesi sopra riportate in alcuni casi l'evento incendiario è stata l'occasione per approfondire indagini sulla gestione dell'impianto, che hanno rivelato altri illeciti.
Inoltre la maggiore attenzione dedicata al fenomeno nel suo complesso, in epoca più recente, dalle polizie giudiziarie e dagli enti incaricati a vario titolo dei controlli sugli impianti, ha fatto sì – lo si vedrà nel § 6 – che siano state implementate attività di monitoraggio e controllo utili a fini di prevenzione di fatti illeciti; il che, insieme a taluni importanti risultati investigativi e processuali – di cui si darà conto nel § 5 – porta a ritenere conclusa la fase iniziale ed emergente del fenomeno, nei termini evidenziati nella XVII Legislatura.

3. Il quadro degli eventi nel periodo 2017-2019

3.1 Richieste e metodo

La Commissione, come si è detto, volendo dare continuità all'inchiesta e agli interventi della XVII Legislatura, ha deliberato di svolgere un nuovo approfondimento sul fenomeno incendi negli impianti di gestione di rifiuti.
Nell'elaborazione del metodo di inchiesta la Commissione ha deciso di adottare un approccio induttivo, e quindi di partire dagli eventi incendiari già esaminati, evidenziando eventi o gruppi di eventi significativi per passare poi ad una valutazione delle attività di prevenzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti.
La ricognizione degli eventi è stata avviata formulando, nel luglio 2019, una richiesta a tutte le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per avere informazioni sugli eventi occorsi dopo l'approvazione della precedente relazione della Commissione ma anche recuperando eventi del 2017, a completamento del quadro dell'anno in cui si è raggiunto, come si vedrà, il picco del fenomeno.
Le risposte degli interlocutori sono arrivate, in tempi diversi, entro il febbraio 2020.
Va sottolineata la disomogeneità delle risposte rispetto all'impostazione delle richieste, che segnala quale esigenza primaria per un efficace contrasto al fenomeno la necessità di dati condivisi, all'interno del SNPA e nel rapporto con gli altri soggetti pubblici.
L'esigenza dell'inchiesta è stata quella di dare conto del fenomeno nel suo complesso, e, segnatamente, della sua evoluzione nel triennio 2017-2019, in

continuità con le acquisizioni e le valutazioni della XVII Legislatura (quanto al 2020, anno segnato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si rinvia agli esiti della recente interlocuzione con il SNPA riportati nel § 5).

A tal fine l'esame delle informazioni disponibili sui casi di incendio è stato mirato essenzialmente a individuare elementi di regolarità, analogie, categorie, nell'espressione del fenomeno, che ne permettano un'interpretazione in termini sintetici, anche al fine di offrire supporto nella proposizione e nell'adozione di provvedimenti finalizzati al suo contrasto; astraendo dai singoli casi ma concentrandosi su una lettura di insieme. Ciò permette di superare alcune criticità dovute all'accennata non omogenea disponibilità di informazioni descrittive dei singoli eventi studiati.

Le informazioni fornite dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, sulla base delle richieste formulate dalla Commissione (§ 1) hanno fornito dati su un totale di 239 eventi, avvenuti nel periodo gennaio 2017 – ottobre 2019, distribuiti in tutte le regioni italiane con la sola eccezione della Valle d'Aosta.

In alcuni casi, le informazioni sono state successivamente arricchite autonomamente, al fine di riportare il loro livello di contenuto informativo allo standard minimo necessario per le elaborazioni statistiche da produrre[4].

Nei casi nei quali è stato ritenuto opportuno e possibile effettuare delle analisi di tendenza, accoppiando le informazioni acquisite nel corso dell'indagine effettuata durante la XVII legislatura con quelle acquisite nel corso della presente indagine, è stato necessario rendere congruenti tra di loro i set informativi.

Considerate le finalità essenzialmente di statistica descrittiva del fenomeno, è stata effettuata una categorizzazione degli incendi osservati fondata sul regime amministrativo del contesto nel quale si sono sviluppati gli eventi, individuando categorie chiare e sufficientemente omogenee al loro interno.

Le categorie utilizzate sono:

1. impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'indicazione presente sulle tabelle elaborate è: *AIA Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006*
2. impianti assoggettati ad autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'indicazione presente sulle tabelle elaborate è: *Articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

[4] E' stato utilizzato il *Catasto Nazionale dei Rifiuti* (https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/), gestito da ISPRA, da cui è possibile estrarre le informazioni relative ad autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti attraverso due percorsi:
accedendo alla apposita apposita sezione *Autorizzazioni e comunicazioni da Amministrazioni* (https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comauta00),
estraendo i nominativi dei soggetti autorizzati dall'insieme delle comunicazioni relative ai MUD presenti nella sezione *Autorizzazioni da dichiarazioni MUD* (https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comautmud)
In alcuni casi, per una migliore interpretazione e perimetrazione dei fenomeni, sono state ricercate informazioni circa gli eventi attraverso motori di ricerca operanti sul *web*.

3. impianti ammessi all'adozione di procedure semplificate di cui all'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese le fattispecie descritte agli artt. 215 e 216, anche laddove tali autorizzazioni siano state rilasciate nell'ambito di un procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013. L'indicazione presente sulle tabelle elaborate è: *Articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006*

4. impianti o realtà, anche pregresse, operanti o che hanno operato nel campo dei rifiuti, comunque dotate di personalità giuridica il cui stato è legalmente riconosciuto. Si tratta di realtà come, ad esempio, ex discariche, impianti dismessi o siti già sottoposti a sequestro. L'indicazione presente sulle tabelle elaborate è: *Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti*

5. impianti o realtà operative, dotati di personalità giuridica, il cui esercizio non richiede il possesso di titoli abilitativi in uno dei settori relativi alla gestione dei rifiuti o non è classificato o classificabile da questo punto di vista. L'indicazione presente sulle tabelle elaborate è: *Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti*

6. situazioni abusive, quali discariche, cave, capannoni o altre realtà segnalate come utilizzate per il deposito o la gestione di rifiuti in regime completamente illecito. L'indicazione presente sulle tabelle elaborate è: *Situazioni abusive*

A proposito di quest'ultima categoria va precisato che sono stati espunti i casi – pure talora segnalati – di incendi di rifiuti occasionalmente abbandonati, al di fuori di contesti qualificabili come vera e propria discarica abusiva in qualche modo strutturata: si tratta di fenomeno diverso da quello costituente oggetto dell'inchiesta, affrontato, in una delle sue specificità, nel § 4.4.

Per l'elaborazione di alcune tipologie di grafico, è stata comunque effettuata la scelta di ridurre, aggregandole, le categorie disponibili.

In particolare, in alcuni casi, sono state aggregate in una sola le tre categorie:

- Articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006
- Articolo 214del decreto legislativo n. 152 del 2006
- Altre situazioni riconosciute legalmente operanti nel campo rifiuti

Ciò ha permesso di costruire, aumentando il volume dei dati a disposizione, una statistica più significativa a scapito di una perdita di informazione non eccessivamente incidente sull'interpretazione dei dati.

Le valutazioni relative alle attività di controllo presso gli impianti che hanno subito incendi sono effettuate a partire dalle informazioni trasmesse dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, come già ricordato, ed effettuate solamente sui casi inquadrati nei regimi di:

- AIA Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006
- Articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006
- Articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006

Si deve peraltro ritenere che le informazioni ottenute non possano rappresentare, nella loro pienezza, le attività di controllo effettivamente svolte. Si deve infatti osservare che le informazioni sui controlli trasmesse dalle ARPA sono limitate essenzialmente a quelle effettuate dalle stesse Agenzie, laddove la regolamentazione nazionale di settore non assegna univocamente a tali soggetti questo compito, con la sola eccezione delle attività di controllo relative alle

aziende operanti nel campo AIA. Negli altri casi, la responsabilità di controllo è posta in capo agli enti amministrativamente competenti, tipicamente le province, che la possono delegare alle Agenzie Regionali ma anche esercitarla attraverso proprie strutture. Le attività di controllo svolta senza il coinvolgimento delle ARPA può dunque essere sfuggita al *reporting*.
Non possono del resto costituire un quadro statistico immediatamente trasponibile sulla scala di tutte le attività di gestione di rifiuti in Italia, a causa della bassa rappresentatività e significatività del campione rispetto all'insieme.
Il paragone sul livello di attività di controllo in classi di impianti assoggettati diversi regimi amministrativi deve poi considerare un rilevante aspetto legato agli obblighi posti in carico alle Amministrazioni in tema di attività di controllo.
Infatti, per quanto concerne gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, è previsto che "L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente" effettuino i controlli di conformità rispetto agli obblighi impliciti ed espliciti connessi all'autorizzazione, sulla base di "un piano d'ispezione ambientale", redatto in modo che "il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati", sulla base di specifici fattori di rischio dettati dalla stessa norma, al netto dei controlli di tipo straordinario effettuati su disposizione dell'autorità competente e delle verifiche da effettuare entro sei mesi dalla rilevazione di inottemperanze (art 29-*decies*). Nel caso della autorizzazione integrata ambientale sussiste, di conseguenza, un obbligo di effettuazione di attività ispettiva con accessi *in loco* almeno ogni tre anni e vengono indicati esplicitamente soggetti ai quali le autorità competenti si devono rivolgere per lo svolgimento dei controlli.
Gli impianti assoggettati ad uno specifico regime amministrativo possono essere sottoposti ad attività di controllo al fine di verificare che l'attività sia effettivamente esercitata all'interno del perimetro dettato dall'autorizzazione e delle eventuali prescrizioni ad essa associate.
Le attività di controllo sono effettuate a cura dell'ente che detiene il potere amministrativo sullo specifico regime a cui è assoggettato l'impianto, e possono variare in funzione dello specifico regime amministrativo, della tipologia di impianti e di parametri quantitativi.
Nel paragrafo che segue vengono riportate quattro tabelle riassuntive:

3.2 Dati

La raccolta dei dati acquisiti dalla Commissione è confluita all'interno di tabelle di sintesi in ordine ai singoli eventi di incendio in impianti di gestione dei rifiuti, verificatisi nel periodo 2017-2019.
La fonte generale è costituita dai dati inviati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ovvero derivati da altri approfondimenti della Commissione di cui si dà conto nel corso della Relazione).
Le quattro tabelle riassuntive degli eventi sono inserite in appendice alla presente relazione, e rispettivamente riguardano:

Allegato nr. 1 Eventi: sono riportati gli eventi contraddistinti per denominazione impianto di gestione rifiuti, collocazione per Regione, Provincia e Comune, e relativa data dell'incendio.

Allegato nr. 2 Tipologie: sono riportati gli eventi, suddivisi per Regioni e Comuni, con la denominazione dell'impianto, la tipologia dell'Atto Autorizzativo, la data dell'evento, la qualità del rifiuto incendiato e le quantità di materiale combusto (espresse nelle unità di misura di volta in volta indicate dalle ARPA/APPA in mc, ton., altre unità di misura).

Allegato nr. 3 Controlli: gli eventi sono riportati e contraddistinti per denominazione dell'impianto, data dell'evento incendiario, data dell'ultimo controllo espletato dalle ARPA/APPA in sito prima dell'incendio e, la distanza temporale intercorsa tra l'evento incendiario e l'ultimo controllo espletato.

Allegato nr. 4 Totale: riporta complessivamente tutti i dati scorporati e suddivisi nelle tabelle n. 1, 2 e 3, indi tutti gli eventi occorsi nel periodo 2017-2019 suddivisi per Regione, Comune, denominazione impianto, stato autorizzativo, data dell'evento, data dell'ultimo controllo svolto dalle ARPA/APPA, distanza temporale intercorsa tra evento e controllo, la qualità dei rifiuti combusti e le quantità di materiale combusto (espresse nelle unità di misura di volta in volta indicate dalle ARPA/APPA in mc, ton., altre unità di misura).

3.3 Valutazioni

Quale supporto alle valutazioni vengono presentate alcune elaborazioni grafiche, con l'intento di offrire degli schemi semplificati per la lettura dei dati.
Fornire un quadro sintetico degli argomenti più rilevanti presenta anche un valore metodologico di carattere prospettico, in quanto mette in luce gli spazi di miglioramento relativi all'acquisizione e gestione del patrimonio informativo sul fenomeno, quali strumenti basilari per fondare opportune politiche di prevenzione e contrasto.

Evoluzione temporale del fenomeno

Evoluzione globale

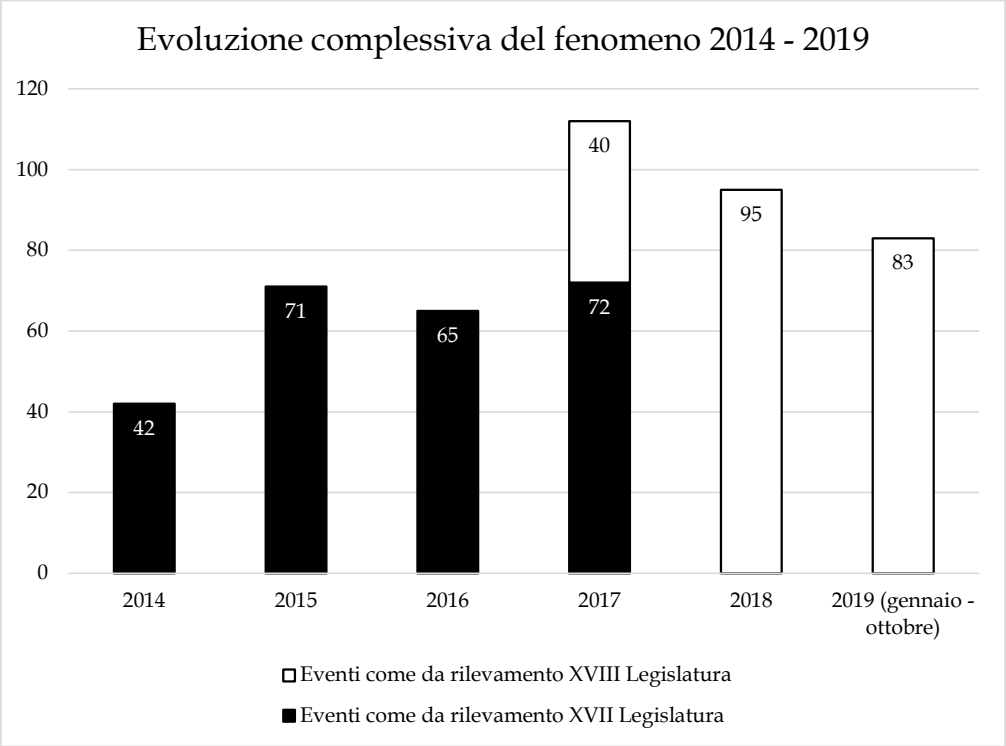

La rappresentazione è stata composta accoppiando le rilevazioni della XVII legislatura, troncando i dati disponibili al periodo 2014 – agosto 2017 (i dati antecedenti al 2014 risultano poco significativi) e i dati raccolti nella XVIII legislatura, che offrono la copertura del periodo settembre 2017 – ottobre 2019.
L'unione degli insiemi di dati mette chiaramente in mostra l'incremento dei casi sino a tutto il 2017, con una graduale, regolare diminuzione negli anni successivi.
Pur dovendo considerare che, a causa delle modalità di risposta delle ARPA, per l'anno 2019 mancano dati relativi a casi che si fossero verificati nel periodo novembre – dicembre, la tendenza alla diminuzione si è confermata nel 2020, come risulta dal dato nazionale di 47 incendi fornito direttamente da SNPA nell'audizione del 7 aprile 2021. Va rilevato che il dato non è omogeneo alla classificazione qui adottata, trattandosi dei soli eventi verificatisi in impianti di trattamento di rifiuti, con esclusione quindi delle situazioni abusive: si tratta tuttavia di elemento tendenziale di conferma delle osservazioni che precedono.

Evoluzione per aree geografiche

La lettura dei dati disponibili per aree geografiche permette di ridurre le oscillazioni quantitative presenti tra regione e regione, anche contigue, permettendo una interpretazione più semplice del fenomeno.
Per questa analisi gli eventi sono stati raggruppati secondo le due dimensioni di aggregazione:
periodo di osservazione: raccolta osservazioni effettuata nella XVII (esclusi i dati antecedenti al 2014) e XVIII legislatura;

le quattro aree geografiche assunte convenzionalmente, ai fini della presente relazione, come segue:
Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Prov. Aut. di Bolzano, Prov. Aut di Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna,
Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo
Sud: Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria
Isole: Sicilia, Sardegna.

Il quadro sinottico dei dati risulta essere

Zona geografica	Numero eventi rilevati nell'indagine svolta nella XVII legislatura, (escluse le osservazioni ante 2014)	Eventi rilevati nell'indagine svolta nella XVIII legislatura (escluse le osservazioni già trasmesse nell'ambito dell'indagine svolta nella XVII Legislatura)
Nord	105	104
Centro	51	49
Sud	62	37
Isole	32	28
Totale	250	218

settembre 2017 – ottobre 2019

Nord (118): **49,37%**

Centro (51): **21,34%**

Sud (39): **16,32%**

Isole (31): **12,97%**

gennaio 2014 – agosto 2017

Nord	(124) **47,5%**
Centro	(43) **16,5%**
Sud	(62) **23,7%**
Isole	(32) **12,3**

Inoltre, al fine di permettere una lettura attendibile dei dati, dal punto di vista statistico, è stato necessario considerare che la lunghezza dei due periodi di osservazione sono sostanzialmente differenti:

- 1.138 giorni per la rilevazione effettuata nel corso della XVII legislatura (escludendo il periodo ante 2014 e i relativi casi: questo periodo è stato escluso in quanto i dati, distribuiti in un ampio periodo pluriennale, non sono stati ritenuti significativi e costituiscono comunque un contingente ridotto di 11 osservazioni)
- 789 giorni per la rilevazione effettuata nel corso della XVIII legislatura

Ciò ha introdotto la necessità di apportare una correzione che eliminasse l'errore di interpretazione dovuto dal confronto di valori riferibili a due intervalli di osservazione differenti.

È stato deciso di conseguenza di esprimere la situazione in termini di casi medi per anno nei due periodi di osservazione, con il risultato riportato nel seguente grafico:

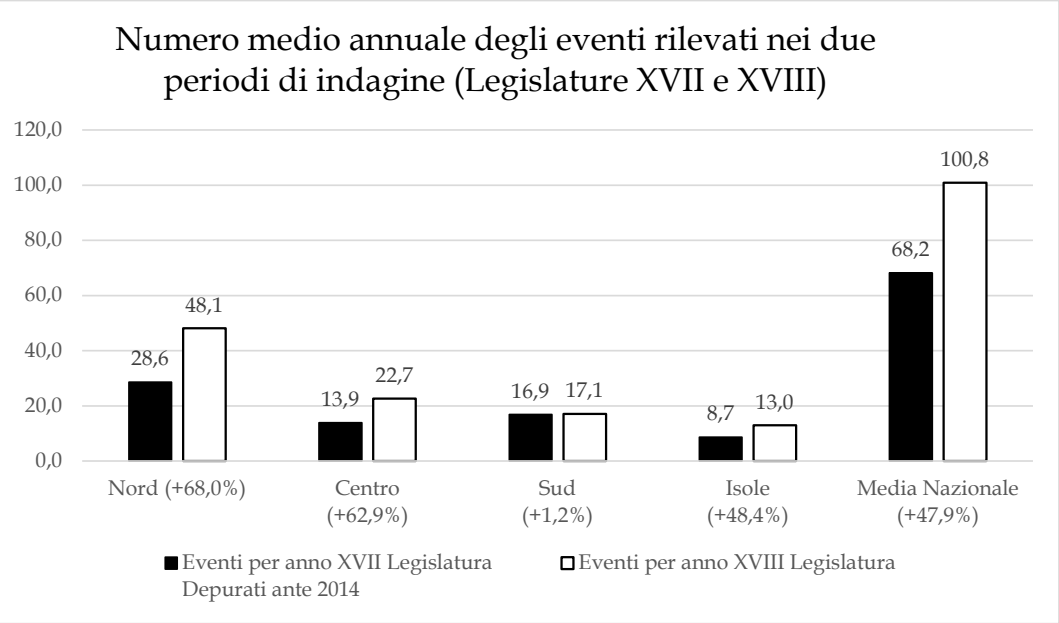

Infine, per permettere una lettura comparata dei dati relativi alle diverse aree geografiche, i dati sono stati rapportati alla popolazione residente (ISTAT, 2018), con il risultato illustrato dal seguente grafico;

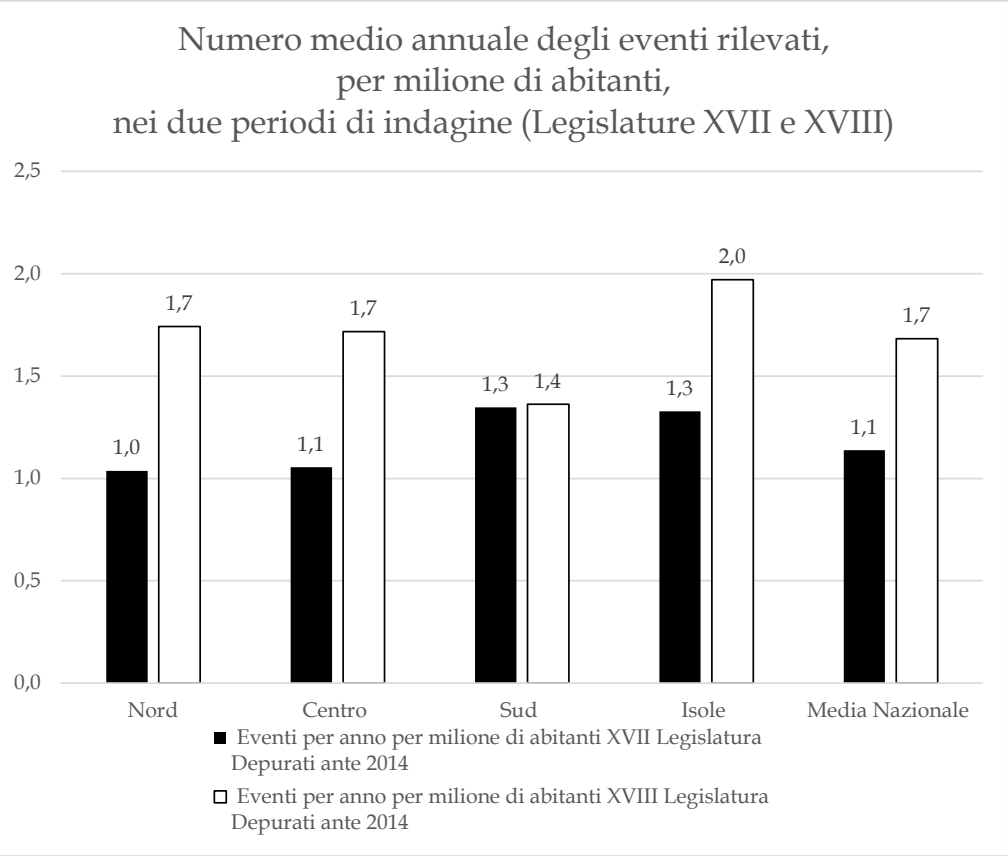

Non è possibile una interpretazione semplice dei dati riportati.
È possibile osservare comunque che:
nel secondo periodo di osservazione (indagine effettuata nel corso della XVIII legislatura) in tutte le aree geografiche il numero di casi, normalizzato per anno, è aumentato rispetto al periodo di osservazione precedente di una percentuale pari al 47,9%.
l'aumento del numero degli eventi è decisamente più contenuto nelle regioni del Sud (+ 1,2 per cento), mentre l'aumento maggiore si riscontra nelle regioni del Nord e del Centro (+ 68,0 per cento e +62,9 per cento rispettivamente). Le Isole presentano comunque un aumento del 48,4 per cento paragonabile a quello del Nord e del Centro e simile a quello Nazionale.
La lettura di questi dati, insieme a quelli relativi alla loro evoluzione temporale, suggerisce che vi sia stata, insieme all'aumento globale dei casi sino al 2017, una significativa alterazione della distribuzione territoriale degli incendi; tra le forzanti del fenomeno potrebbero trovarsi:

- una modifica del flusso dei rifiuti, a condizione di presupporre l'esistenza di un rapporto tra direzione dei flussi, legali o meno, e numero di eventi;
- una ingravescente difficoltà, nelle aree geografiche tradizionalmente meno colpite da difficoltà di smaltimento, nella gestione dei rifiuti; ciò può essere dovuto alla difficoltà di utilizzo, se non la loro chiusura, di canali di smaltimento verso altre aree geografiche anche all'estero; questo tipo di difficoltà può avere colpito con maggiore intensità le regioni del nord in quanto caratterizzate da una produzione complessiva di rifiuti molto maggiore del resto di Italia.

Approfondimenti sulle osservazioni effettuate nell'ambito dell'indagine svolta nel corso della XVIII legislatura

Il panorama delle informazioni disponibili, come già si è detto, è articolato secondo alcuni assi principali:
la distribuzione territoriale degli impianti;
il quadro amministrativo nel quale si è verificato l'incendio;
la presenza di attività di controllo antecedenti agli incendi, in funzione del quadro amministrativo.
Occorre considerare che la non completa uniformità dei contenuti forniti dalle fonti non permette una generalizzazione delle conclusioni o l'estrapolazione, oltre un certo livello di approssimazione, di schemi ricorrenti utili per l'interpretazione del fenomeno.

Distribuzione territoriale degli eventi

Il grafico riporta il numero totale degli eventi che si sono verificati in ciascuna delle Regioni e Province Autonome italiane, indipendentemente dal contesto amministrativo nel quale il caso si è verificato

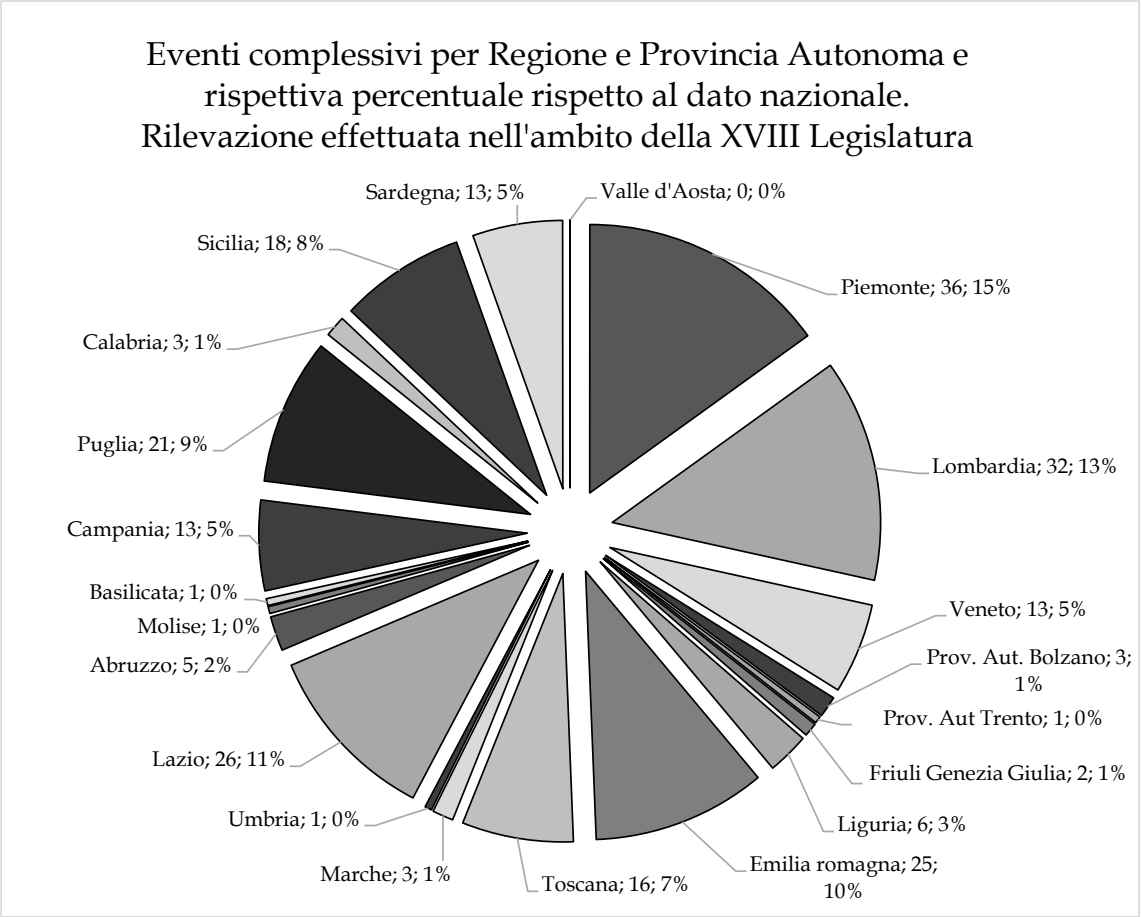

La lettura dei dati presenti in questo paragrafo dovrebbe avere, come premessa, un quadro chiaro della situazione impiantistica delle diverse regioni che faccia considerare l'incidenza degli incendi rispetto agli impianti effettivamente presenti. Da tempo si rileva infatti un deficit impiantistico in alcune regioni italiane che, in anche in questo caso, può essere fonte di una non esaustiva rappresentazione della realtà. In assenza di questo dato, il semplice valore assoluto di incendi nelle varie regioni non può essere assunto ad indicatore di anomalia.

Il tentativo di risolvere il problema riportando il numero di incendi normalizzato per popolazione ed effettuando raggruppamenti territoriali può non avere del tutto riportato, nella giusta misura, la proporzione tra dotazione impiantistica e numero di casi.

Al fine di permettere una lettura che prescinda dalla variabilità intrinseca delle caratteristiche delle diverse Regioni e Provincie Autonome, il quadro è stato espresso anche dopo normalizzazione per numero di abitanti[5]

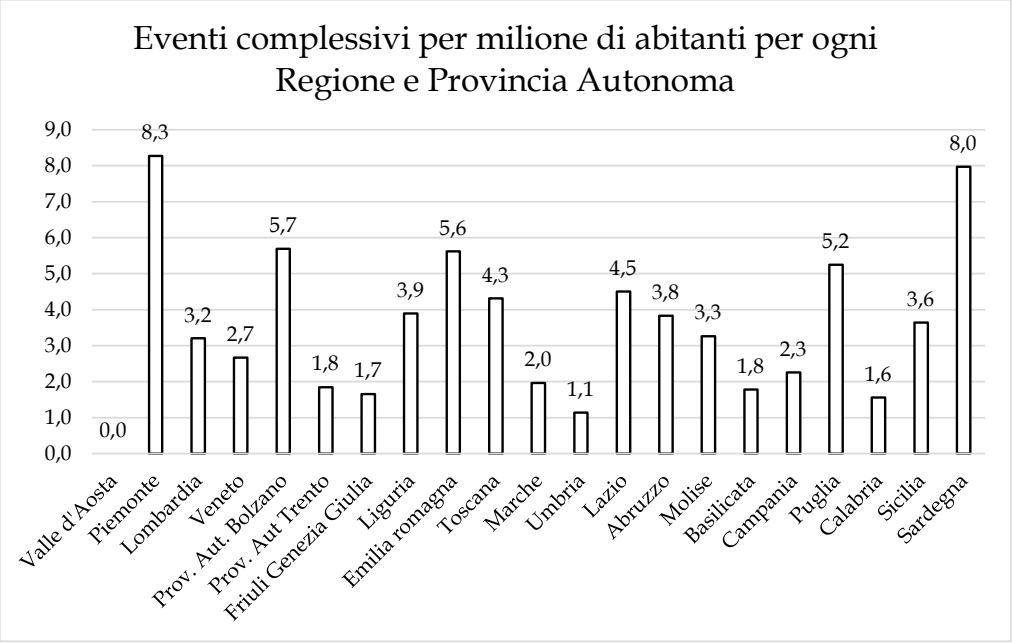

Appare una significativa variabilità dei casi tra i diversi ambiti territoriali, con una deviazione standard di 2,2 casi per milione di abitanti attorno ad una media pesata di 4,0 casi per milione di abitanti.
Nel caso di raggruppamento per aree geografiche, la deviazione standard si compatta notevolmente: 0,7 casi per milione di abitanti attorno al valore medio pesato di 4,0 casi per milione di abitanti

[5] Utilizzando come elemento di normalizzazione il numero delle imprese ed il numero degli addetti non si sono ottenuti risultati in termini di proporzione tra i diversi ambiti territoriali, sostanzialmente diversi: si tratta tuttavia di una chiave di lettura che potrebbe essere utilizzata laddove si risolvesse il problema dell'uniformità dei dati condivisi.

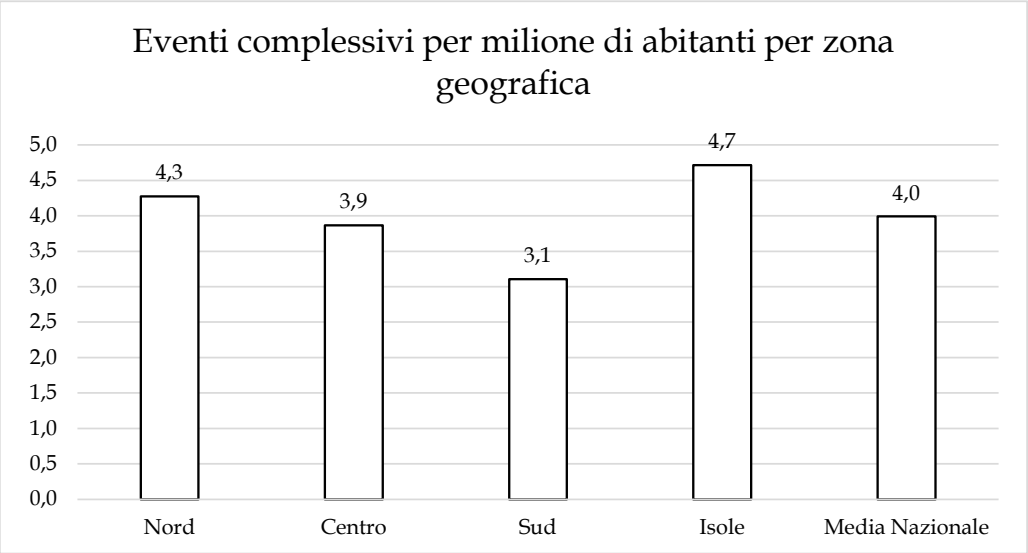

Distribuzione per categoria di regime amministrativo degli eventi – quadro complessivo

Gli eventi registrati, per una più semplice interpretazione, sono stati ulteriormente raggruppati in macrocategorie, a partire dalle definizioni illustrate nella premessa metodologica di questa sezione.
In particolare, le categorie relative agli impianti:

- operanti sotto il regime dettato dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- operanti sotto il regime dettato dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- appartenenti ad altri regimi legalmente riconosciuti operanti nel campo dei rifiuti operanti nel campo dei rifiuti;

sono stati aggregati in un unico gruppo.
Il quadro emergente da questo tipo di analisi è di seguito riportato

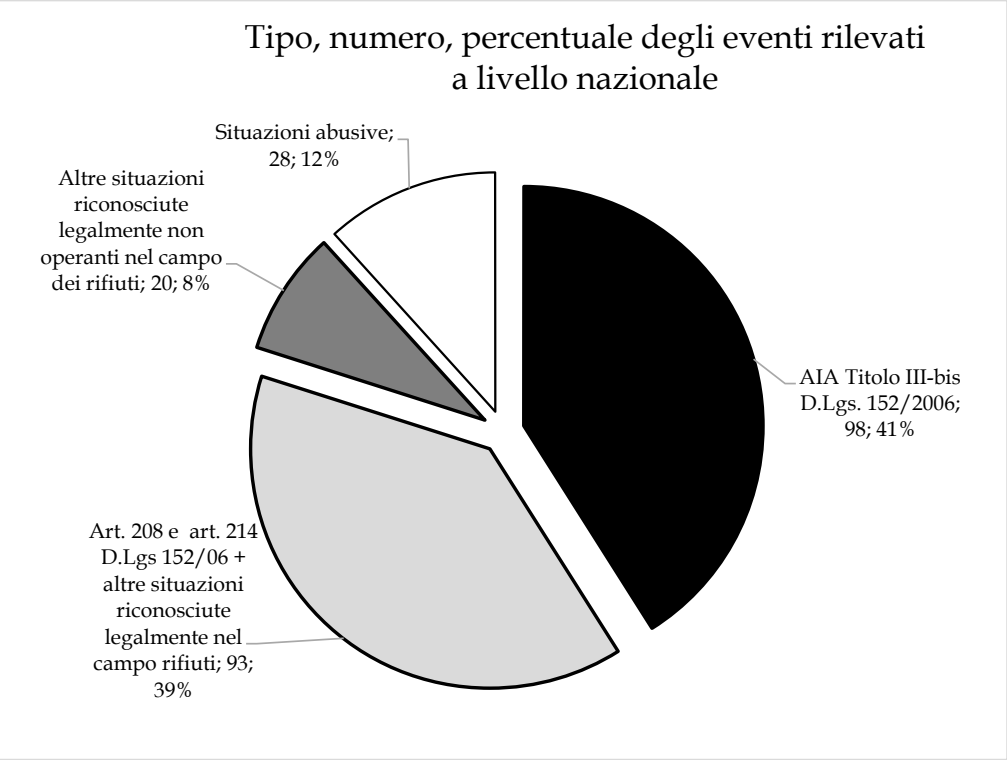

È notevole la preminenza dei casi negli impianti di maggiori dimensioni, dotati del regime amministrativo più oneroso; gli impianti dotati di altri regimi amministrativi, nel settore dei rifiuti, raggiungono circa lo stesso valore assoluto, sebbene la numerosità di questi impianti sia notevolmente superiore rispetto agli impianti dotati di AIA.
Un'interpretazione generale del fenomeno è complessa: indipendentemente da possibili cause anche di natura dolosa, difficili da fare emergere in termini puramente statistici, può essere presente semplicemente una maggior possibilità di intercettare gli eventi, in genere di maggiori dimensioni, presso impianti AIA da parte dei soggetti pubblici competenti o di *reporting* da parte degli esercenti, dati gli obblighi connessi all'esercizio di attività in questo regime.
È peraltro emerso, e se ne darà conto nel seguito, il tema dello stoccaggio abusivo di rifiuti sia all'interno di impianti autorizzati, sia in siti industriali abbandonati: fenomeno prodromico a potenziali incendi dolosi liberatori, o a incendi colposi determinati da negligenza nella gestione di quantità e qualità di rifiuti eccedenti le possibilità di quegli impianti.

Distribuzione per categoria di regime amministrativo degli eventi – quadro territoriale

Le informazioni che hanno generato il quadro di cui al precedente paragrafo possono esser disaggregate per Regione e provincia autonoma

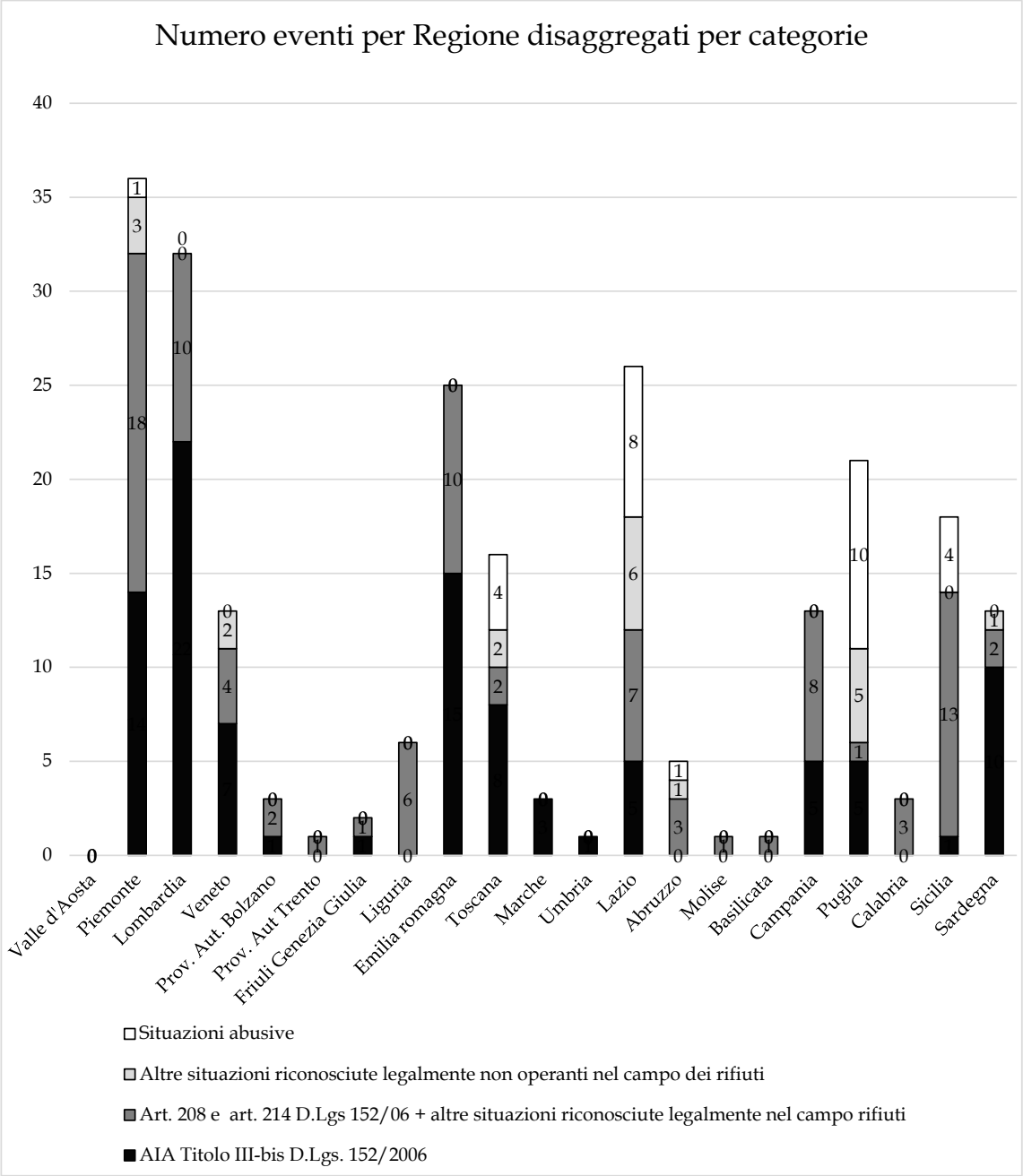
Numero eventi per Regione disaggregati per categorie
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Prov. Aut. Bolzano
Prov. Aut Trento
Friuli Genezia Giulia
Liguria
Emilia romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Basilicata
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
Situazioni abusive
Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti
Art. 208 e art. 214 D.Lgs 152/06 + altre situazioni riconosciute legalmente nel campo rifiuti
AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006

Quadro dei controlli preventivi presso impianti assoggettati al regime amministrativo AIA e artt. 208 e 214 decreto legislativo n. 152 del 2006

Insieme alle altre informazioni acquisite dalle Agenzie, si sono voluti ottenere dati relativi ai controlli amministrativi effettuati, a loro cura, presso gli impianti operanti in base ai regimi AIA e artt. 208 e 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, eleggibili a programmazione. L'informazione ottenuta, per vari motivi, compresa la non esclusiva competenza delle Agenzie nel campo dei controlli per questo tipo di impianti, potrebbe non essere esaustiva rispetto alle attività di controllo effettivamente esercitata.
Per quanto concerne la statistica dei controlli, vale quanto già ricordato nella premessa metodologica per quanto concerne l'obbligo e la frequenza dei controlli, fissati per norma solamente per gli impianti assoggettati ad AIA.
Ancora una volta corre l'obbligo di ricordare che il quadro emergente dalla lettura dei dati contenuti in questa relazione non può essere ritenuto rappresentativo di quanto avviene sull'intero gruppo nazionale di impianti assoggettato ai regimi AIA e artt. 208 e 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dato il basso numero dei casi esaminati rispetto alla dimensione impiantistica totale.

Controlli presso impianti AIA Titolo III-bis decreto legislativo n. 152 del 2006

I dati relativi a questa categoria di impianti indica una copertura omogenea, in termini di controllo, da parte delle Agenzie. Alcuni casi sembrerebbero indicare un deficit informativo o una effettiva carenza di controllo, non ulteriormente specificabili con i dati attualmente a disposizione. Essendo la statistica dei controlli riferibile solo ai casi che hanno subito incendi, nel caso di assenza di questo tipo di eventi viene riportata in grafico la notazione "No incendi", riferibile alla categoria esaminata.

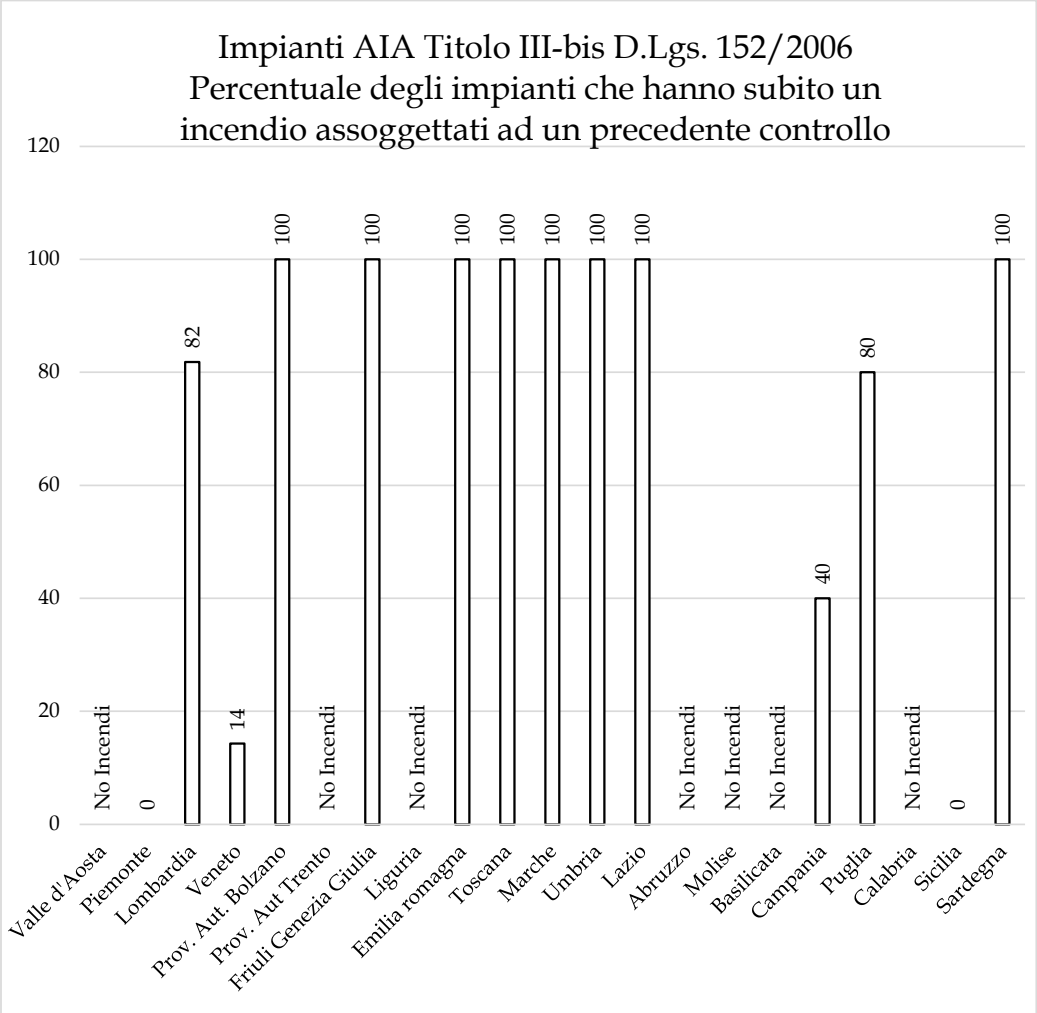

In termini di intervallo temporale medio tra ultimo controllo ed evento, si osserva che il quadro (si veda il successivo grafico) non mette in evidenza un sostanziale superamento dell'intervallo massimo previsto dalla legge per l'effettuazione dei controlli, fissato in tre anni (1095 giorni). Anche in questo caso, l'intervallo medio rilevato nei casi oggetto di studio non può comunque essere considerato rappresentativo di quanto avviene, in termini di controllo, sull'intero parco nazionale di aziende assoggettate ad AIA per il campo dei rifiuti.

La specificità del fenomeno degli incendi qui esaminato induce a ritenere che l'attuale intervallo massimo in realtà andrebbe rimodulato in base a una specifica analisi di rischio, che potrebbe portare al suo accorciamento, al fine di incrementarne l'efficacia preventiva.

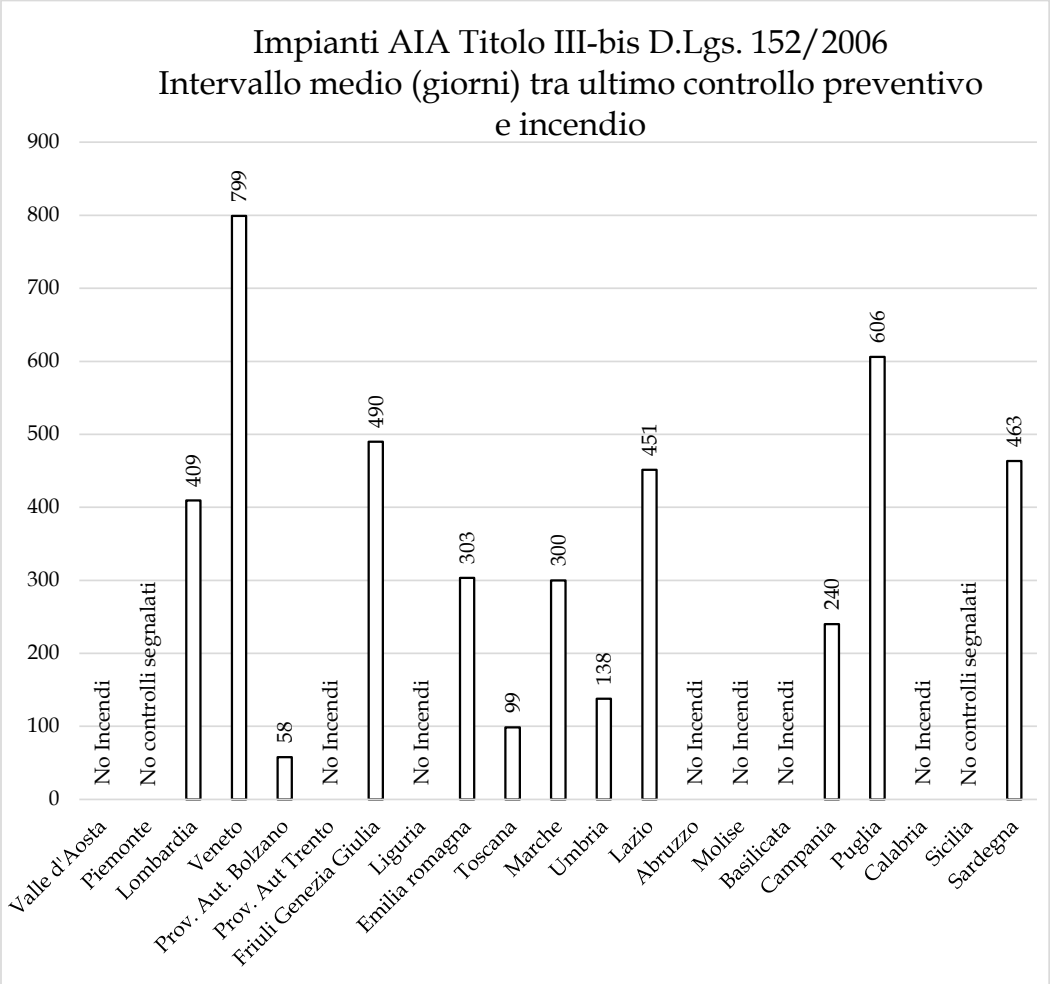

Controlli presso impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 214 decreto legislativo n. 152 del 2006

Anche in questo caso l'analisi è stata svolta sui due livelli della percentuale degli impianti che hanno subito un controllo amministrativo prima dell'incendio e dell'intervallo medio intercorso tra controllo ed incendio.
SI deve ricordare che per gli impianti assoggettati a questi regimi amministrativi non sussiste un obbligo di controllo periodico da parte delle autorità competenti e che tali autorità possono sia svolgere in proprio tali controlli sia delegarli alle Agenzie.
Questi due fattori incidono in modo da fare apparire un quadro di controllo in generale meno intenso di non quanto avvenga per gli impianti AIA.
Essendo la statistica dei controlli riferibile solo ai casi che hanno subito incendi, ove questo tipo di sia assente viene riportata in grafico la notazione "No incendi", riferibile alla categoria esaminata.

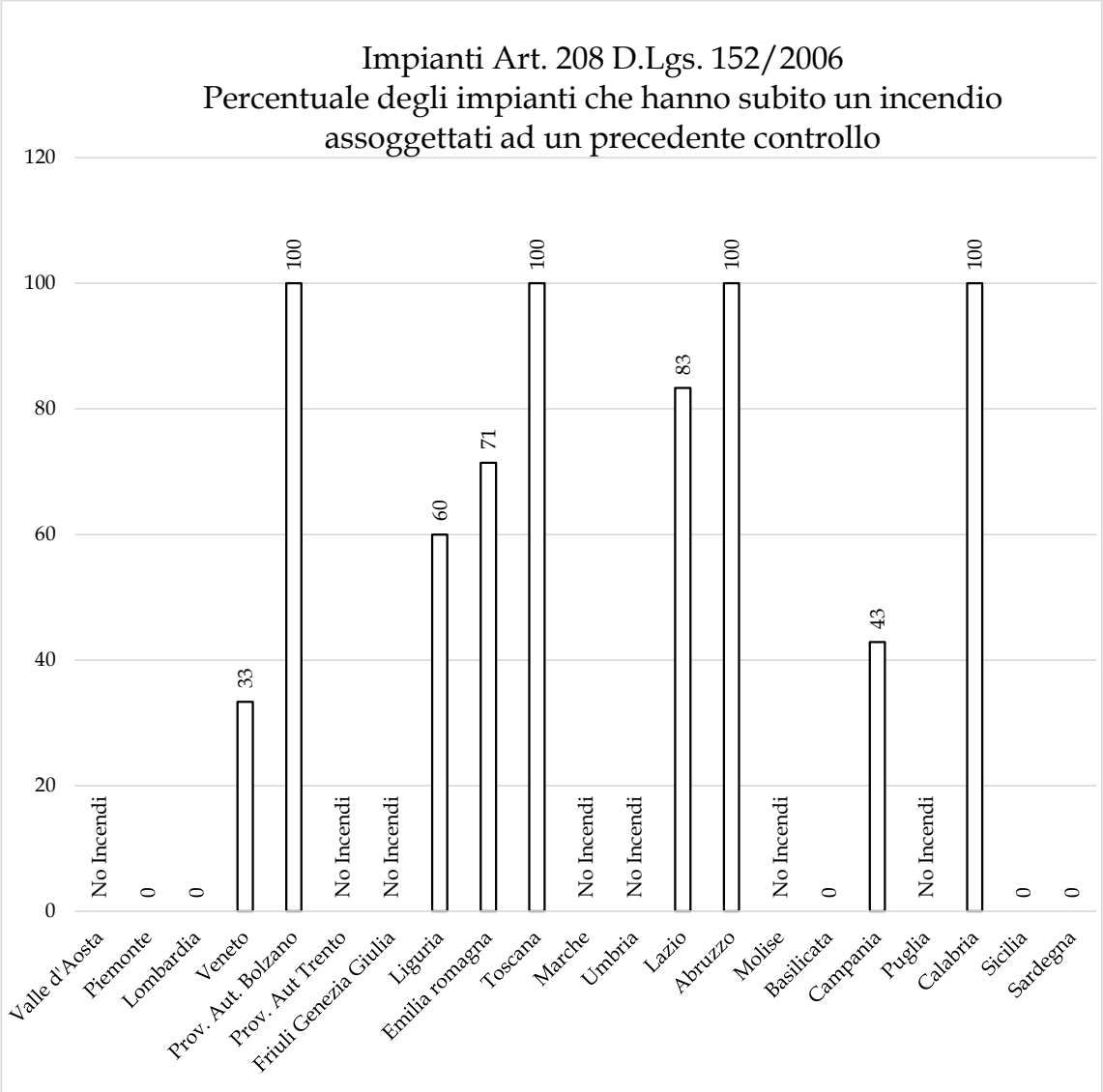
Impianti Art. 208 D.Lgs. 152/2006
Percentuale degli impianti che hanno subito un incendio
assoggettati ad un precedente controllo
120
100
80
60
40
20
0
No Incendi
0
0
33
100
No Incendi
No Incendi
60
71
100
No Incendi
No Incendi
83
100
No Incendi
0
43
No Incendi
100
0
0
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Prov. Aut. Bolzano
Prov. Aut Trento
Friuli Genezia Giulia
Liguria
Emilia romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Basilicata
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

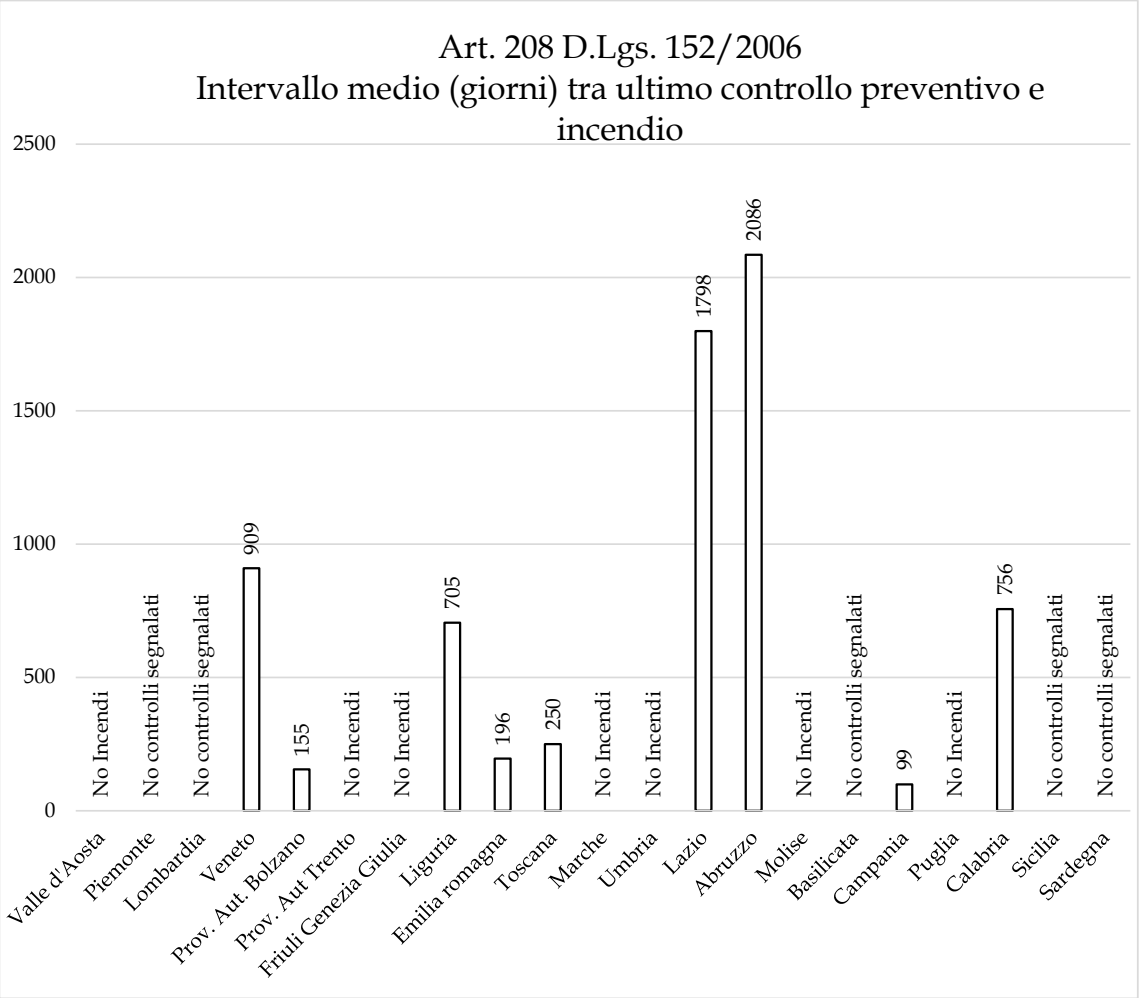
Art. 208 D.Lgs. 152/2006
Intervallo medio (giorni) tra ultimo controllo preventivo e incendio
2500
2000
1500
1000
500
0
No Incendi
No controlli segnalati
No controlli segnalati
909
155
No Incendi
No Incendi
705
196
250
No Incendi
No Incendi
1798
2086
No Incendi
No controlli segnalati
99
No Incendi
756
No controlli segnalati
No controlli segnalati
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Prov. Aut. Bolzano
Prov. Aut Trento
Friuli Genezia Giulia
Liguria
Emilia romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Basilicata
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

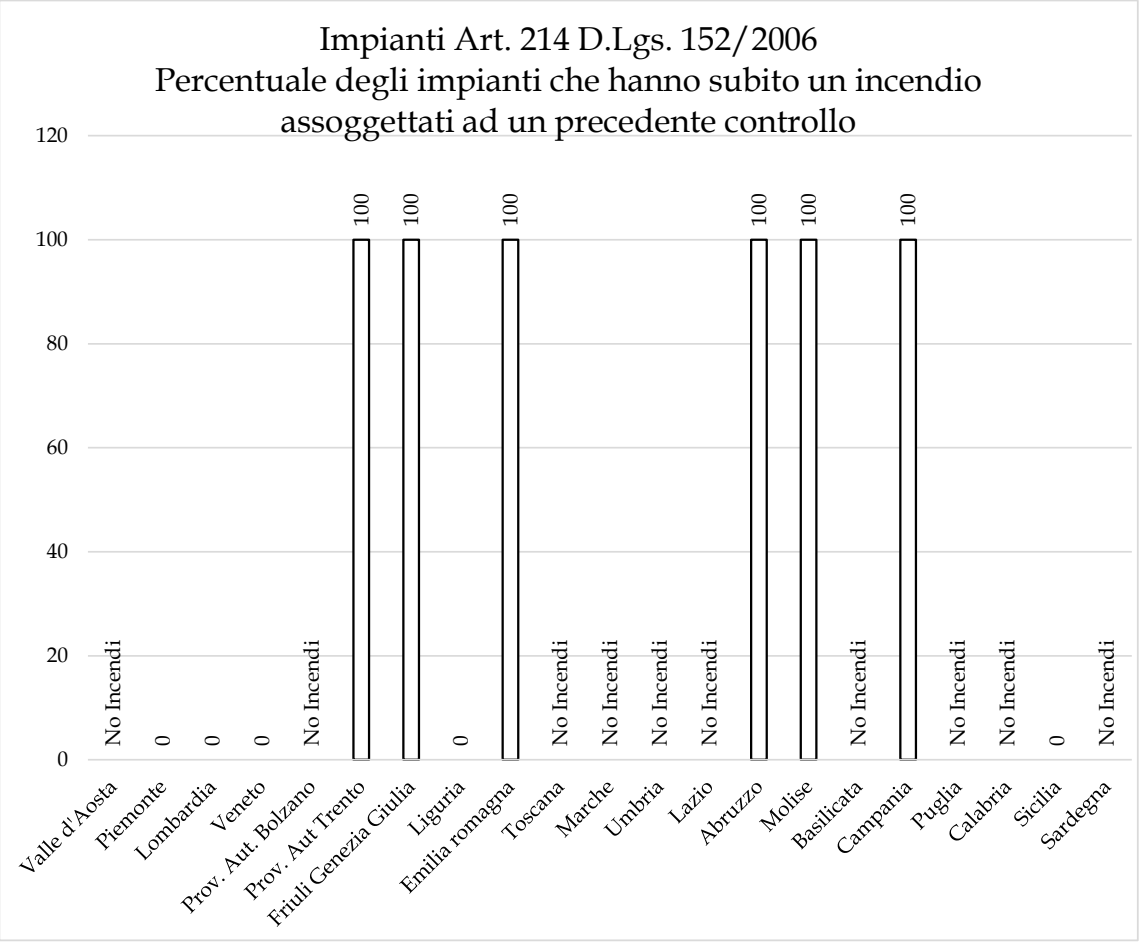
Impianti Art. 214 D.Lgs. 152/2006
Percentuale degli impianti che hanno subito un incendio
assoggettati ad un precedente controllo
120
100
80
60
40
20
0
No Incendi
0
0
0
No Incendi
100
100
0
100
No Incendi
No Incendi
No Incendi
No Incendi
100
100
No Incendi
100
No Incendi
No Incendi
0
No Incendi
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Prov. Aut. Bolzano
Prov. Aut Trento
Friuli Genezia Giulia
Liguria
Emilia romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Basilicata
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

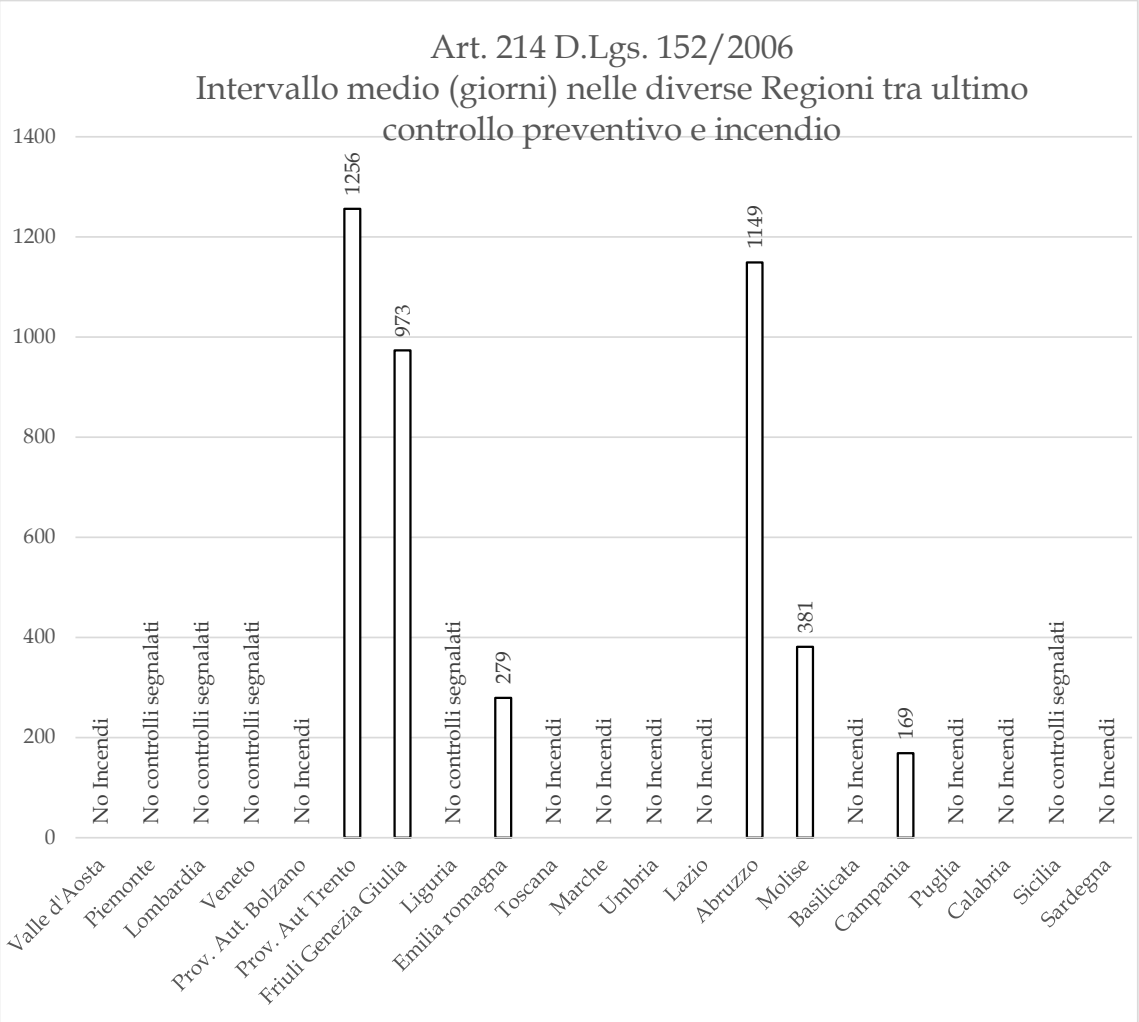

Quale ulteriore osservazione – ricavabile dai prospetti n. 1 e n. 2 – vi è l'incompletezza dei dati raccolti e trasmessi dalle agenzie relativamente alla natura dei rifiuti combusti.

Ciò limita la possibilità di ulteriore analisi, considerato che per il 24,2 per cento dei casi non è stato indicato il tipo dei materiali.

È invece più significativo, ad attestare la maggiore frequenza di eventi in siti e impianti gestiti con scarso ordine interno, la percentuale di incendi di rifiuti misti o appartenenti a tipologie varie (35,5 per cento).

Tra le tipologie definite (o prevalenti nel materiale combusto) si trovano le plastiche (9,3 per cento), veicoli, parti di veicoli e pneumatici (10,1 per cento), carta e cartone (6 per cento), RSU (7,1 per cento) e RAEE (3,1 per cento).

4. Eventi e criticità principali

4.1 Le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano

Il territorio compreso nel distretto di corte di appello di Milano è stato teatro di diversi significativi eventi incendiari, di talché la Commissione ha ritenuto di procedere all'audizione della procura della Repubblica di Milano.
Tale acquisizione istruttoria era stata preceduta dall'audizione, il 20 febbraio 2019, del procuratore generale presso la corte di appello di Milano, anche in relazione al discorso che aveva pronunciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, nel quale erano stati esplicitamente messi in evidenza gli interventi della Direzione distrettuale antimafia in materia di incendi negli impianti di rifiuti.
Come ha osservato il procuratore generale richiamando le iniziative di coordinamento assunte da più uffici giudiziari, uno scambio effettivo di informazioni è reso necessario dalla circostanza che in questa materia "i nomi delle società si ripetono, i nomi di alcuni soggetti si ripetono e si capisce che evidentemente il fenomeno ha una regia che può essere ricondotta o a soggetti singoli o a medesime società interessate in tutto il territorio nazionale allo smaltimento dei rifiuti"; aggiungendo che "l'attività più proficua e che più comunemente si fa è il raccordo con le altre DDA. Milano, per esempio, si è coordinata con la DDA di Torino. Mi risulta che nel primo autunno del 2018 la procura nazionale ha tenuto una riunione di coordinamento con le DDA sia del nord che del sud, in particolare quelle calabresi e campane, Napoli e Salerno, proprio per fare il punto della situazione e verificare soprattutto se vi fossero delle convergenze investigative".
Dapprima rinviata a causa dell'emergenza epidemiologica, l'audizione della procura della Repubblica di Milano si è svolta in videoconferenza il 9 giugno 2020.
La procuratrice aggiunta delegata per l'audizione[6] ha riferito quanto segue:
"Il nostro territorio è stato colpito dal fenomeno degli incendi in un arco temporale che va dal 2017 fino al 2018. Gli episodi sono stati complessivamente, per tutta la regione della Lombardia, circa una cinquantina, ovviamente non tutti incendi dolosi. Nel corso del 2018 abbiamo avuto pure tre episodi particolarmente eclatanti: l'incendio di Milano a via Chiasserini, che ha colpito la sede dell'Ipb Italia s.r.l., in relazione al quale sono state svolte indagini tempestive da parte del personale della Squadra mobile di Milano, tant'è che, rispetto al momento di consumazione dell'incendio che […] è dell'ottobre del 2018, tra fine settembre e i primi di ottobre 2019 avevamo già le sentenze di primo grado nei confronti dei responsabili del traffico illecito di rifiuti[7].

[6] D.ssa Alessandra Dolci
[7] La Commissione aveva tempestivamente acquisito l'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa per il delitto di traffico illecito di rifiuti (Doc. 101/1-2) ricostruito a partire dall'incendio, con ramificazioni più ampie: l'addebito principale era infatti così formulato: "reato di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies c.p. perché […] al fine di conseguire un ingiusto profitto con plurime operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, gestivano

Abbiamo poi avuto un episodio pure particolarmente significativo accaduto in provincia di Pavia, in Corteolona, un incendio della durata, anche in questo caso, di più giorni, occorso in un capannone dismesso. Anche in questo caso sono stati individuati gli esecutori materiali dell'incendio, i responsabili del traffico illecito di rifiuti. Qui devo dire che abbiamo avuto anche la fortuna di intercettare una conversazione tra l'esecutore materiale dell'incendio e il mandante un WhatsApp assolutamente significativo che ci ha consentito poi di completare il quadro probatorio. Quindi anche in questo caso credo che in parte le sentenze di condanna siano definitive e in parte il procedimento è in secondo grado di giudizio.

È stata una vicenda molto importante, anzi entrambe molto importanti, perché le indagini non si sono chiuse con l'individuazione dei responsabili dei due eventi specifici, ma sono proseguite e hanno consentito l'individuazione di ulteriori fenomeni investigativi a cui hanno fatto seguito ordinanze di misura cautelari e richieste di rinvio a giudizio su altri episodi […]. In particolare, dall'incendio occorso in Corteolona le indagini si sono poi sviluppate in un filone che ha visto il coinvolgimento di soggetti calabresi collegati con la criminalità organizzata, con la '*ndrangheta.* Lo sviluppo successivo rispetto a questa attività investigativa – l'indagine è chiamata convenzionalmente «Feudo» – ha portato all'esecuzione da parte della direzione distrettuale antimafia di Milano, ma anche della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro in seguito, di ordinanze di custodia cautelari per traffico di rifiuti e

---

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, costituiti prevalentemente da rifiuti indifferenziati urbani, per non meno di 37.000 metri cubi in particolare:
trasportavano e stoccavano presso il sito di Milano via Chiasserini 19-21 circa 13.000 metri cubi di rifiuti (allo stato qualificabile in rifiuto indifferenziato urbano, CER 19.12.12), in assenza di qualsivoglia autorizzazione, rifiuti per la maggior parte oggetto di incendio doloso in data 14.10.2018; trasportavano, stoccavano e abbandonavano presso un capannone sito in Fossalta di Piave (VE), via delle Industrie n. 16, oggetto di locazione da parte della società Zero Acqua Italy S.r.l. circa 10.600 metri cubi di rifiuti (allo stato qualificabile in rifiuto indifferenziato urbano, CER 19.12.12 e rifiuto di origine industriale); trasportavano, stoccavano e abbandonavano presso un capannone sito in Verona San Massimo, via Lugagnano n. 41, capannone nella disponibilità della società Winsystem s.r.l. circa 11.000 metri cubi di rifiuti (allo stato qualificabile in rifiuto indifferenziato urbano, CER 19.12.12);
illecito profitto quantificato - per difetto - a favore di Ibp Italia s.r.l. in non meno di € 1.086.000,00 a fronte di fatturato (non del tutto incassato) di € 1.491.968,00 e profitto a favore delle altre società coinvolte nel traffico allo stato non quantificato".
Il Comune di Milano ha a sua volta trasmeso alla Commissione la documentazione relativa ai provvedimenti assunti, così riassunti: "l'Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Rifiuti e Bonifiche - di Città Metropolitana ha emesso i seguenti provvedimenti […]:
improcedibllità dell'istanza di voltura dell'AIA R.G. n. 7251/2011 e contestuale chiusura dell'installazione ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, leyt. d) del D.Lgs. 152/06 all'impresa IPB Italia Srl per esercizio in assenza di autorizzazione, RG n. 7278 del 19/10/2018;
diffida RG n. 7813 dell'8/11/2018 all'impresa IPB Italia Srl e in solido alla IPB Srl. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 152/06; il provvedimento è stato oggetto di giudizio amministrativo con due pronunce favorevoli in sede cautelare, da parte del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato;
escussione della garanzia finanziaria R.G. n. 1031/2019 del 15/02/2019 emessa da Coface Assicurazioni S.p.A e prestata da IPB Srl, attualmente oggetto di giudizio civile;
decreto sindacale RG n. 107/2019 (10/07/2019), Interventi urgenti da effettuarsi in via sostitutiva presso il sito di via Chiasserini 21 Milano."

intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Questa indagine è un'attività paradigmatica di come poi si realizzi l'interesse e l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti. Sostanzialmente noi ci troviamo in presenza di due diverse tipologie di attività illecite: attività che sono totalmente illecite, che rappresentano la gestione dei rifiuti per lo più provenienti dalla Campania, stoccati in capannoni dismessi poi dati alle fiamme, ovvero attività di traffico illecito che invece coinvolgono società che sono titolari di una apparentemente regolare autorizzazione alla gestione e ai trattamenti di rifiuti. Ecco, l'interesse della criminalità organizzata nell'ultimo arco temporale si appunta proprio su questo tipo di società, che sono apparentemente in regola, che gestiscono quindi lecitamente i rifiuti, società che incontrano momenti di difficoltà che possono essere dettati dalla carenza di liquidità di strutture idonee o di strutture, nel caso della società coinvolta nell'indagine «Feudo», destinatarie di una misura di sequestro e quindi con l'attività imprenditoriale bloccata. A questo provvedimento dell'autorità giudiziaria di Como ha fatto seguito l'intervento di un soggetto vicino alle famiglie calabresi che si è proposto di risolvere i problemi del nostro imprenditore. Da lì poi ha avuto inizio un'attività illecita che ha portato allo smaltimento dei rifiuti in territorio calabrese, in particolare in territorio di Gizzeria a Lamezia Terme, presso cave non autorizzate. Questa seconda attività di smaltimento che è avvenuta in Calabria poi ha dato oggetto anche a una misura cautelare ad opera della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Quindi per noi è un'indagine molto importante e significativa che ha registrato un flusso «inverso» dei rifiuti, perché nelle indagini precedenti i rifiuti dalla Campania venivano trasportati in Lombardia, o comunque nelle regioni settentrionali, e poi smaltiti illecitamente. Lo ribadisco ancora una volta, erano stoccati in capannoni e aree dismesse e in parte dati alle fiamme. Invece, nel corso di questa indagine abbiamo potuto monitorare un'inversione di tendenza, cioè di rifiuti che formalmente dalla Campania salivano in Lombardia, ma di fatto dalla Campania venivano trasportati in Calabria e abbandonati in discariche abusive. Quindi abbiamo potuto, da un lato, monitorare attività illecite in cui sono coinvolte società che sono in possesso di regolare autorizzazione, ma che in ragione di un sovraccarico di rifiuti poi in parte sono costrette a gestire illecitamente; dall'altro, una gestione illecita dei rifiuti, completamente abusiva".

L'audizione era peraltro stata preceduta dall'invio di una nota riassuntiva[8] dello stato di alcuni rilevanti procedimenti penali relativi a incendi in impianti di trattamento di rifiuti o che a eventi incendiari avevano tratto origine:

"ii procedimento penale n. 38021/18 rgnr - mod. 21, nei confronti di Natale Sabino e altri, ha consentito di disvelare un traffico illecito di rifiuti nel quale è risultata coinvolta, tra le altre, la società di trattamento dei rifiuti Polirecuperi s.r.l., nel cui impianto di Cornaredo era divampato un incendio in data 26 novembre 2016. Le indagini iniziavano nel febbraio del 2016 a seguito di un controllo casuale effettuato dal personale del Corpo forestale in Voghera, presso la sede operativa della società Gibiemme 2000 s.r.l., a seguito del quale si accertava come la predetta società svolgesse, in assenza di qualsivoglia

[8] Doc. n. 620/1-2

autorizzazione, un'attività continuativa di gestione di rifiuti.
Attraverso le investigazioni condotte dal personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Milano e di Pavia si accertava l'esistenza di una organizzazione ben articolata e con diverse diramazioni sul territorio lombardo, la quale nel corso di un quinquennio aveva ritirato e smaltito illecitamente circa 23.000 tonnellate di rifiuti, costituiti da scarti della produzione di carta da parati vinilica, destinando gli stessi, attraverso fittizie operazioni di recupero, alla vendita come PVC (in realtà del tutto privo delle caratteristiche normativamente previste) sul mercato nazionale ed estero, con conseguente pericolo per la salute dei consumatori finali.
In data 26 luglio 2018 è stata data esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 20 luglio 2018, con la quale venivano applicate misure cautelari personali nei confronti di ventuno persone sottoposte a indagini per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, delitto allora previsto dall'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006, con il coinvolgimento di nove società indagate per illeciti amministrativi dipendenti da reato; veniva altresì disposto il sequestro per equivalente del profitto del reato nei confronti delle società indagate per un ammontare pari a oltre 2.100.000 euro e il sequestro preventivo di tre impianti, dei veicoli utilizzati per la commissione dei reati, delle società coinvolte e delle aree in cui veniva esercitata l'illecita attività. Le misure cautelari venivano confermate dal Tribunale per il riesame.
In data 12 ottobre 2018 è stata esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato e l'11 febbraio 2019 nove imputati hanno patteggiato la pena.
Il procedimento penale n. 14796/19 rgnr - mod. 21, relativo all'incendio divampato nella notte del 15 ottobre 2018 presso l'impianto di trattamento dei rifiuti della Rieco s.r.l. con sede a Novate Milanese, è stato iscritto per i reati previsti dagli artt. 423 e 452-quaterdecies c.p. Il procedimento […] è nella fase delle indagini preliminari[9] e, in particolare, si evidenzia:
che l'impianto della Rieco s.r.l. era già stato interessato da un precedente incendio il 28 giugno 2015; che la consulenza tecnica disposta ha accertato la natura dolosa degli incendi; che sono in corso complessi accertamenti finalizzati a ricostruire la regolare operatività dell'impianto, facente parte, a livello di partecipazioni societarie, del gruppo A2A s.p.a., non escludendosi che l'evento incendiario possa essere legato alla necessità di assicurare un rapido smaltimento dei rifiuti presenti, in quantità che, come è stato accertato dal consulente tecnico, erano del tutto ragguardevoli.
il procedimento penale n. 32201/17 rgnr - mod. 44, relativo agli incendi appiccati il 27 agosto 2016 e il 26 luglio 2017 in Lainate ai danni della Rottami Metalli s.p.a., è stato iscritto per il reato previsto dall'articolo 423 c.p. […] ed è stato archiviato: non sono emerse attività di smaltimento illecito di rifiuti e comunque, all'esito della consulenza tecnica, non è certa la natura dolosa degli incendi.
Il procedimento penale n. 20808/18 rgnr - mod. 21 relativo agli incendi appiccati il 24 luglio 2017 in Milano-Bruzzano e il 2 ottobre 2017 in Cinisello Balsamo ai danni della Carluccio s.r.l. è stato iscritto per i reati previsti dagli

[9] Doc. n. 280/1

artt. 423 e 642 c.p. […]: il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, ma allo stato non si procede per delitti inerenti allo smaltimento illecito di rifiuti.
Si segnala che non sono stati individuati procedimenti penali per smaltimento/trattamento illecito di rifiuti scaturiti dagli incendi divampati l'8 aprile 2016 in Milano presso l'impianto della Ecoltecnica s.r.l. e il 7 luglio 2017 in Senago nello stabilimento della Galli s.r.l.".
Il quadro delle vicende giudiziarie sopra sintetizzato è significativo in una duplice direzione: mostra come dietro singoli eventi incendiari vi possa essere una ramificata attività delittuosa; e conferma che un efficace approfondimento investigativo, compiuto anche sulla base di un costante e adeguato scambio di informazioni, tra autorità giudiziarie e tra polizie giudiziarie, possa consentire di disarticolare quelle attività.

4.2 TMB Salario Roma

Il TMB Salario è stato attivato nel 2011 da AMA e nel corso degli anni è stato oggetto di particolari proteste da parte dei residenti di quella zona della città, fortemente urbanizzata nel corso del tempo: si contano a decine gli esposti e le petizioni per i miasmi provenienti dall'impianto.
Del tema si è dato ampio conto nella relazione della Commissione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, approvata al termine della XVII Legislatura[10].
L'11 dicembre 2018 si è verificato un imponente incendio all'interno dell'impianto.
Dalle prime indagini della procura della Repubblica di Roma[11] è emerso che le telecamere di videosorveglianza non erano in funzione, mentre si cercava di capire se l'incendio avesse una matrice dolosa.
Nel maggio 2019 sono state iscritte nel registro degli indagati per incendio colposo tre persone: i due addetti alla vigilanza di turno all'epoca dei fatti e, il responsabile della sicurezza dell'impianto.
Nello specifico si è ipotizzato che soggetti non identificati abbiano appiccato il fuoco e soggetti identificati non abbiano dato l'allarme in tempo, per trascuratezza, mentre i sistemi di videosorveglianza e di allarme erano disattivati (da almeno tre giorni prima dell'incendio), senza che nessuno se ne fosse accorto. Gli inquirenti hanno seguito, senza esito, anche la pista di una "mano interna", avvalorata dal fatto che nessuno aveva segnalato ai vertici AMA il mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza.

[10] Le dichiarazioni degli amministratori pubblici e di A.M.A. raccolte dalla Commissione erano nel senso di una chiusura dell'impianto, che non però era avvenuta sino al verificarsi dell'incendio. Aveva dichiarato l'assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, nell'audizione del 5 settembre 2016: "il TMB [Salario] in quanto tipologia di impianto di trattamento meccanico biologico si chiude e viene trasformato in polo tecnologico di materia prima seconda"; mentre il 28 giugno 2017 il direttore generale di AMA S.p.A. affermava: "entro il 2019 cesserà l'utilizzo dell'impianto Salario come impianto di trattamento rifiuti."
[11] Di cui l'ufficio giudiziario inquirente ha riferito alla Commissione con articolata nota, acquisita come Doc. n. 20/1-2.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, l'ARPA Lazio ha provveduto immediatamente ad attivare due centraline di rilevamento: una posizionata a circa cinquanta metri ed una posizionata entro un chilometro dal luogo dell'incendio[12].
Dall'esame dei filtri della centralina posizionata in prossimità dell'incendio (come da prassi in circostanze simili) è risultato che le diossine - a fiamme ancora zampillanti - hanno raggiunto gli 0,7 pg TEQ/m3. Per poi arrivare a 4,5 nella serata di martedì 11 dicembre e ad un picco di 9,1 nella giornata di mercoledì 12 dicembre. Uno «sforamento» largamente superiore al limite consentito, che è di 0,1 in ambiente urbano.
Il benzo[a]pirene nel primo giorno di incendio ha toccato quota 29,3 nanogrammi al metro cubo, mentre mercoledì 12 dicembre è arrivato a 36,5. In questo caso il valore di riferimento è di 1 (inteso come media annua).
Anche il secondo campionatore, quello che solitamente viene posizionato entro un chilometro dall'incendio (in questo caso era stato ospitato dal liceo Piaget Majorana di piazza Minucciano, che dista dal TMB Salario circa 800 metri), nelle 72 ore successive al disastro ha fatto registrare dati significativi: il mercoledì 12 0,41 pg TEQ/m3 per le diossine e 3,06 ng/m3 per il benzo[a]pirene.
Relativamente a questo evento nel giugno del 2020 la procura della Repubblica di Roma ha presentato una richiesta di archiviazione nella quale si argomenta come non siano emersi elementi idonei a consentire l'identificazione dei responsabili dell'incendio né ulteriori elementi utili per la prosecuzione delle indagini, pur dovendosi ritenere ipotizzabile un incendio doloso: "unica ipotesi da ritenersi maggiormente plausibile è che l'incendio possa aver avuto origine da un'azione dolosa posta in essere da qualcuno che conosceva bene i luoghi. Le indagini non hanno però consentito di accertare se si trattasse di una persona interna ovvero di persona esterna che ha avuto accesso all'impianto T.M.B. comunque con la complicità di un interno. Allo stesso modo non vi sono elementi per sostenere che la mancata alimentazione dell'apparato di videosorveglianza si sia verificata per una mera coincidenza ovvero per un deliberato intervento effettuato da un interno proprio al fine di ostacolare le future indagini; […] di certo c'è solamente l'assoluta inadeguatezza dell'impianto antincendio, nonché il ritardo del personale di vigilanza ad accorgersi dell'incendio (alle ore 4,17) ed a richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco (alle ore 4,24) ed il fatto che lo stesso non abbia posto in essere alcun intervento diretto a limitare il propagarsi dell'incendio; […] mentre tale ritardo non può ritenersi significativamente rilevante da un punto di vista penale ai fini della configurazione di un comportamento omissivo colposo posto in essere in violazione di un obbligo di garanzia che possa considerarsi quale quantomeno concausa dell'incendio, diversa considerazione deve invece farsi per l'inadeguatezza dell'impianto antincendio atteso che, se questo fosse stato

[12] Doc. n. 5/1, Doc. n. 10/3, ove si riportano ulteriori dati di monitoraggio; l'evento e le attività dell'Agenzia sono stati illustrati dal direttore generale di ARPA Lazio in audizioni davanti alla Commissione il 19 dicembre 2018 e il 16 gennaio 2019. La Commissione ha richiesto informazioni sull'evento e sulle conseguenze anche ad AMA; che le ha fornite con i documenti acquisiti come Doc. n. 221/1 e 221/3.

idoneo, con ragionevole certezza avrebbe consentito un intervento immediato che avrebbe evitato o almeno limitato le conseguenze dell'incendio".
Per le carenze dei presidi antincendio la procura della Repubblica di Roma procederà ad altre indagini.
Nei primi giorni del mese di settembre del 2019, la sindaca di Roma Capitale comunicava che il TMB Salario non sarebbe più tornato in funzione. La regione Lazio aveva infatti provveduto alla revoca di tutte le autorizzazioni, così come esplicitamente richiesto da AMA.
Al fine di ottenere un aggiornamento sulla situazione la Commissione ha formulato una richiesta ad ARPA Lazio, che ha trasmesso una nota[13] il 26 marzo 2021, dalla quale risulta quanto segue.
L'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di rifiuti urbani della AMA S.p.A. sito in Roma, Via Salaria n. 981, era in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale della regione Lazio del 31 marzo 2011.
La regione Lazio, con determinazione dirigenziale del 10 settembre 2019, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio concessa ad AMA S.p.A. facendo salva ogni altra disposizione contenuta nella suddetta medesima AIA funzionale esclusivamente ai previsti e necessari interventi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi del sito sede dell'impianto TMB in questione e prescrivendo alla società stessa, "di attuare, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi del sito in questione, le procedure previste nella sezione F 'Gestione del fine vita dell'impianto', di cui all'allegato tecnico della determinazione dirigenziale n. B2520/2011, e ss.mm.ii., nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bonifiche, impatti ambientali e sanitari".
Quanto alla rimozione dei rifiuti presenti nell'impianto, il 15 gennaio 2019 AMA ha comunicato, che sono iniziate le attività di trasferimento dei rifiuti urbani non pericolosi (EER 200301) per essere trattati presso il TMB AMA sito in Roma, via di Rocca Cencia n. 301 nonché di aver provveduto alla notifica in qualità di soggetto non responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il 4 marzo 2019 AMA ha comunicato l'avvio ad impianto di termovalorizzazione della Società CORE S.p.A. di Sesto San Giovanni delle balle di rifiuto (stimate in circa 200-250 t) prodotte e stoccate nell'impianto, originariamente classificate come "CDR" EER 191210 e riclassificate come EER 191212 per tener conto dell'incremento rilevato sul parametro umidità dovuto all'irrorazione precauzionale di acqua da parte dei Vigili del fuoco, ed a seguire il trattamento delle circa 50 tonnellate di scarto pesante EER 191212 presente nel locale di stoccaggio.
Il 3 settembre 2019 ha comunicato la ripresa, in accordo con i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, delle ordinarie attività di impianto relativamente alla raffinazione del materiale non interessato dall'incendio e ancora presente nei bacini di biostabilizzazione.
Per quanto riguarda la fase successiva alla revoca dell'autorizzazione, ARPA Lazio ha così sintetizzato attività e comunicazioni di AMA.

[13] Acquisita come Doc. n. 822/1-2.

"A seguito della revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la società, con nota prot. AMA n. 28220 del 29/05/2020 […] ha trasmesso un aggiornamento sulle attività post-incendio ed avvio delle attività di smantellamento delle unità produttive nella quale comunicava che 'con riferimento alle attività di ripristino del sito, in seguito all'incendio occorso all'impianto TMB del 11/12/2018, la scrivente Azienda ha provveduto ad allontanare dal sito tutti i rifiuti ancora in esso stoccati, avviandoli alle corrette attività di gestione e trattamento (recupero/smaltimento), secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ambientale, inclusi i quantitativi di rifiuti parzialmente combusti inizialmente posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria'. Nella medesima nota la società comunicava altresì che, a seguito all'emissione dell'atto di revoca dell'AIA di cui sopra, non sussistendo più l'esigenza di garantire attivi i presidi atti al convogliamento e trattamento delle emissioni gassose prodotte dal trattamento dei rifiuti, a far data dal giorno 03/06/2020 avrebbe provveduto ad una serie di attività propedeutiche alla dismissione e messa in sicurezza del sito. Infine, la Società AMA S.p.A., nella nota di trasmissione della relazione annuale relativa all'anno 2020, prot. AMA n. 7425 del 31/01/2021 […] comunica che "...sta provvedendo ad attivare tutte le procedure necessarie previste nella sezione F "Gestione di fine vita" dell'allegato tecnico dell'AIA, con la predisposizione di un piano di indagini preliminari per le attività di *decommissioning* - fine vita impianto come da comunicazione 4171.U del 19 gennaio 2021. A tal proposito, si precisa che nel corso dell'anno 2020, tutte le aree di stoccaggio, essendo state dissequestrate dall'Autorità Giudiziaria, sono state completamente svuotate avviando così tutti i rifiuti presenti al loro interno a recupero/smaltimento definitivo presso impianti terzi".

Nel corso del 2020 è uscito dall'impianto, per essere avviato a smaltimento/recupero, un totale di 3.091,80 tonnellate di rifiuti.

Per quanto concerne i più recenti aggiornamenti sullo stato dell'impianto, nella relazione annuale 2020 si legge:

"Nel corso dell'anno 2020 non si registrano attività ordinarie di trattamento di rifiuti indifferenziati con produzione di CDR, ma solamente di idoneo trattamento e successivo avvio a smaltimento dei rifiuti presenti in impianto al momento dell'incendio.

Al termine dell'avvio a recupero/smaltimento degli ultimi rifiuti presenti nel sito non sussistendo più l'esigenza di garantire attivi i presidi atti al convogliamento e trattamento delle emissioni gassose prodotte dal trattamento dei rifiuti, a far data dal giorno 03/06/2020, dopo aver completato l'evacuazione di tutti i rifiuti sopra indicati si è provveduto a:

sospendere l'alimentazione degli *scrubbers* per il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi;

svuotare le vasche dei biofiltri, avviandone il riempimento in materiale ligneo-cellulosico a corretta gestione e trattamento (recupero/smaltimento), in ossequio alla vigente normativa ambientale;

svuotare le vasche e gli ulteriori stoccaggi contenenti reflui liquidi quali condense e percolati originati dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, per avviarli a corretta gestione e trattamento (recupero/smaltimento) secondo quanto previsto dalla vigente normativa ambientale;

inoltre, al fine di mantenere il sito in sicurezza sono tuttora attive le periodiche attività di pulizia, mediante spazzamento meccanizzato e lavaggio, di tutti i depositi di fuliggine, laddove presenti, originatisi a seguito dell'incendio. Tali attività erano state interrotte temporaneamente nel periodo di *lockdown* previsto dai provvedimenti governativi legati al contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID-19;
ad avviare le attività di smontaggio delle parti di impianto danneggiate in seguito all'incendio;
inoltre, si è provveduto ad effettuare una campagna di indagini preliminari su suolo superficiale (*top-soil*), suolo e acque di falda, al fine di ricavare informazioni fondamentali per il prosieguo delle attività di caratterizzazione e ricostruzione del modello concettuale del sito. Le evidenze riscontrate nell'ambito della citata campagna sono state riportate all'interno di una relazione tecnica, in corso di ultimazione, e verranno trasmesse, insieme ai risultati analitici ed allo storico delle precedenti campagne periodiche effettuate per il monitoraggio delle acque di falda intercettate dalla rete piezometrica di stabilimento alle autorità competenti in materia di bonifica dei siti contaminati, per l'avvio del connesso iter amministrativo".

4.3 Biondi Recuperi

Dell'incendio verificatosi il 10 marzo 2019, con esordio intorno alle 17.00, all'interno dell'impianto di trattamento dei rifiuti della Biondi Recuperi Ecologia s.r.l. di Ponte San Giovanni, frazione di Perugia[14], la Commissione si è occupata nell'ambito dell'inchiesta territoriale sulla Regione Umbria.
Non vi sono ancora dati certi, in particolare sulla natura dolosa o meno dell'evento; si attende l'esito delle indagini preliminari di cui con nota del 20 dicembre 2019 la procura dalla Repubblica di Perugia aveva confermato la pendenza [15], in cui è stata affidata dal pubblico ministero una consulenza tecnica e sono state svolti accertamenti da parte del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. La pendenza delle indagini è stata nuovamente confermata dalla stessa procura della Repubblica con nota del 13 gennaio 2021[16].
Nel medesimo impianto, sulla stessa area, si è verificato un altro episodio di incendio, in data 28 giugno 2020, di minore intensità e gravità, i cui atti sono confluiti in procedimento a carico di ignoti anch'esso pendente in fase di indagini[17].

[14] Questi i dati essenziali sull'impianto riferiti da ARPA Umbria (Doc. 322/2): Complesso impiantistico situato in Loc. Ponte San Giovanni, Via Bina, Perugia - Gestore: Biondi Recuperi Ecologia srl - Complesso impiantistico costituito da impianti di recupero rifiuti non pericolosi, trattamento VFU, stoccaggio rifiuti pericolosi e non, impianto messa in riserva RAEE - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi ex art 213 D.lgs 152/2006 - Rifiuti in vetro, carta, stracci, plastica, rifiuti alimentari scaduti, rottami metallici, veicoli fuori uso, ingombranti, RAEE, rifiuti da demolizione, rifiuti in legno non pericolosi, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi non esplosivi, pneumatici fuori uso.
[15] Doc. n. 437/1

[17] Doc. n. 763/1-2

Quanto all'evento principale si riporta di seguito il contenuto della Relazione della Commissione, approvata il 21 maggio 2020.
"Il prefetto di Perugia nell'audizione del 27 marzo 2019 ha così descritto i termini essenziali dell'evento:
"La società Biondi Recuperi appartiene per un 50 per cento alla Ondulsud, con sede a Roma, e per il restante 50 per cento alla Ferrocart s.r.l., con sede a Terni. Il legale rappresentante è Daniel Mazzotti, che è stato deferito all'autorità giudiziaria, a seguito dell'incendio, per irregolarità ambientali[18]. La società Biondi risulta avere presentato, comunque, il piano di emergenza interno, che le recenti normative (decreto-legge n. 113 e articolo 118) impongono a tutte le società entro il 4 marzo [2019], qui alla prefettura. Hanno preso fuoco rifiuti ingombranti e carta. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti così a ridurre i danni. Il comune di Perugia ha attivato sia il Piano comunale di protezione civile che il Centro operativo comunale (COC) […] L'ARPA e l'ASL hanno chiesto, per motivi precauzionali, che il sindaco adottasse un'ordinanza di chiusura delle scuole nel raggio di tre chilometri nel giorno successivo e nei giorni successivi il divieto di consumare i vegetali che fossero coltivati, se non previa accurata pulizia, e comunque il divieto di consumo per i soggetti più a rischio, quali donne in gravidanza e bambini, il divieto di pascolo e di foraggio […] Risulta che, tre anni fa, nello stesso impianto ci fu un incendio, che poi è risultato non di matrice dolosa."
L'ARPA Umbria è intervenuta sull'evento nei termini riferiti nell'audizione del 27 marzo 2019: "abbiamo applicato il livello tre delle nostre procedure di intervento, per cui abbiamo classificato l'intervento come intervento per la protezione dell'ambiente e della popolazione, uscendo, quindi, dall'ordinarietà degli interventi in pronta disponibilità ordinari. Di conseguenza, è stato subito attivato anche […] il monitoraggio della qualità dell'aria, avendo però chiara una cosa: l'incendio è stato monitorato dal primo minuto, in quanto […] abbiamo valutato che la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, che era a Ponte San Giovanni, era presidio idoneo immediato per il monitoraggio della qualità dell'aria derivante dall'incendio […] Avevamo la possibilità di fare dei campionamenti e di avere il monitoraggio in continuo degli inquinanti che venivano fuori dall'incendio, tale da poter mappare con una certa continuità le emissioni che dal sito stavano uscendo. Noi abbiamo operato fin da subito con due postazioni. Una era quella di via della Scuola a Ponte San Giovanni, dove c'è la centralina fissa della qualità dell'aria, che ci ha permesso, non solo di monitorare i principali parametri di qualità dell'area, ma anche di avere i filtri con delle deposizioni, su cui fare le primissime analisi a questo punto quasi di impatto degli inquinanti che si sono diffusi […] la mattina dopo abbiamo attivato il campionatore ad alto volume e la modellistica per la definizione

[18] Nella Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti approvata dalla Commissione nella XVII Legislatura (https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/035/INTERO.pdf) si era evidenziata la frequente "scoperta" di irregolarità e reati ambientali dopo gli incendi (e non a seguito di controlli preventivi): casi in cui: "l'incendio è stato occasione per accertare altri reati ambientali, derivanti da irregolarità nella gestione degli impianti (Relazione p. 99)".

dell'area di massima ricaduta. Queste aree di massima ricaduta sono state messe a disposizione dell'ASL immediatamente e, in base a quelle, sono stati poi fatti tutti i campionamenti di alimenti a suolo, che nei giorni successivi sono stati campionati ed elaborati nel nostro laboratorio di Perugia per conto della ASL, che è la tenutaria di questi dati, che sono serviti in questo caso per la conferma delle ordinanze emesse immediatamente."[19]

L'incendio, sviluppatosi come detto intorno alle 17.00 del 10 marzo 2019, è stato spento nelle prime ore del mattino successivo.

Dalla documentazione acquisita e in via diretta a seguito del sopralluogo condotto dalla Commissione nell'impianto ne è stata rilevata la contiguità a zone abitate. Nell'audizione del 27 marzo 2019 la questione è stato proposta all'amministrazione comunale; il vicesindaco di Perugia così si è espresso: "Biondi Recuperi è in quella zona da quarant'anni e intorno è cresciuta una zona industriale, quindi ci sono previsioni urbanistiche che sono molto datate […] Il secondo aspetto è che l'AIA di competenza della regione dell'Umbria è stata rivista, aggiornata e ulteriormente arricchita il 18 maggio 2018, quindi è cosa recente, c'è una dimensione urbanistica consolidata negli anni, quindi possiamo dire un diritto acquisito, di quella società di essere lì e c'è una verifica, sotto il profilo ambientale, fatta dall'ente preposto, che è la regione dell'Umbria, che meno di un anno fa ha rivisto, riesaminato e controllato che quell'attività in quel luogo fosse accettabile e autorizzabile. Oltre questo, c'è una competenza che, sempre nella stessa autorizzazione regionale, viene attribuita sotto il profilo dei controlli ad ARPA Umbria, che ha una competenza generale sui controlli sull'AIA […] È possibile rivedere la destinazione urbanistica? Ovviamente tutto è possibile, compatibilmente con il diritto acquisito della Biondi Recuperi, che da quarant'anni è lì […] Si ragiona di delocalizzazione, ci sembra una buona idea, così come su altri impianti ad incidente rilevante, ma il problema delle delocalizzazioni è un problema delicatissimo, perché se sposti un impianto a rischio in un'altra zona, devi trovare una zona assolutamente inabitata, perché altrimenti in quella zona, giustamente visto che la si sposta per il rischio e il pericolo, non c'è nessuno che vuole assumere quel rischio o quel pericolo vicino alle proprie abitazioni. In passato il comune di Perugia ha provato a delocalizzare la distilleria Di Lorenzo, impianto classificato a rischio incidente rilevante, ma all'epoca, da quello che mi è stato riferito, nel territorio del comune di Perugia, sebbene sia un territorio importante (noi siamo l'undicesimo comune d'Italia per estensione, 450 chilometri quadrati), non è stata trovata una zona che avesse una distanza di rispetto dalle abitazioni di 800 metri, come prevedeva e prevede ancora la legge regionale. La delocalizzazione degli impianti è quindi operazione molto complicata sotto il profilo normativo, urbanistico e anche sociale, quindi l'intenzione e la volontà sarebbe quella di delocalizzare, la capacità e la possibilità concreta di delocalizzare è molto difficile".

[19] Su richiesta della Commissione i dirigenti dell'ARPA, nell'audizione del 27 marzo 2019, hanno chiarito che il mezzo mobile di supporto al monitoraggio effettuato a mezzo di impianto fisso ha avuto un ritardo nella presenza sul posto (è giunto nella tarda serata) a causa di un malfunzionamento del sistema elettronico di avviamento e della necessità di recuperare una terza chiave di avviamento presso un'officina che aveva svolto lavori di allestimento del mezzo.

Dalle acquisizioni dalla Commissione [20] trova conferma il limitato coinvolgimento del territorio umbro nel fenomeno degli incendi presso impianti di trattamento di rifiuti: di apprezzabile rilevanza risultano essere stati in passato: incendio presso la Ecorecuperi in località Vascigliano di Stroncone, impianto di recupero di rifiuti provenienti da autodemolizione di autoveicoli, dove nel 2009, un deposito di *car-fluff* ha bruciato per diversi giorni, con ripercussioni in un'ampia area con ricaduta di sostanze inquinanti; incendio presso la MIT - Maestrale Industrie Terni, nel comune di Terni, azienda che recupera pneumatici fuori uso, dove, nel 2013, si è incendiato il deposito di materiale in attesa di lavorazione; incendi in due occasioni, nel 2015 e nel 2018, nel deposito di pneumatici fuori uso in attesa di essere lavorati per operazioni di recupero di Temi Energia, in località San Liberato di Narni.
Nell'ambito di altra inchiesta che la Commissione ha attualmente in corso sul fenomeno, è stato chiesto all'ARPA Umbria di riferire i dati relativi ad incendi negli impianti di trattamenti di rifiuti: la nota dell'Agenzia ha confermato che l'incendio presso la Biondi Recuperi Ecologia s.r.l. è stato l'unico evento di recente rilevanza[21].
I Carabinieri forestali segnalano che "a seguito della sempre maggiore rilevanza che ha assunto il fenomeno degli incendi di natura dolosa ai danni di impianti dediti alla gestione dei rifiuti, nonostante l'Umbria sia solo marginalmente interessata da questo fenomeno, i Carabinieri Forestali tutti ed il NIPAAF in particolare hanno svolto controlli congiunti con la linea territoriale dell'Arma e con gli altri Enti coinvolti (ASL e VVF) per la verifica oltre che degli aspetti più prettamente ambientali e legati alla corretta gestione dei rifiuti, anche agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto della normativa antincendio; mentre il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale segnala che "le attività ispettive eseguite dal Reparto presso gli impianti di trattamento/gestione dei rifiuti, hanno anche riguardato la verifica sulla presenza in loco di presidi/impianti antincendio e sulle corrette modalità di stoccaggio dei rifiuti al fine di prevenire il fenomeno degli incendi […] sono state controllate nr. 66 aziende, senza rilevare irregolarità".
Nella situazione umbra vale quanto aveva avuto modo di osservare la Commissione nella Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti approvata dalla Commissione nella XVII Legislatura: "Il contesto necessario è quello di una adeguata programmazione di controlli, anche con gli strumenti pianificatori riservati al Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi della legge n. 132 del 2016 che tenga in debito conto la complessa realtà dell'impiantistica allargando lo sguardo agli impianti apparentemente minori ma potenzialmente a rischio".[22]

4.4 Stato attuale del fenomeno della c.d. terra dei fuochi

[20] Doc. n. 16/2 Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria; Doc. n. 24/2 – Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.
[21] Doc. n. 322/1-2
[22] Relazione, p. 102

Il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti, emerso nella pubblica consapevolezza nel corso del 2017, e oggetto della Relazione della Commissione nella XVII Legislatura approvata nel gennaio 2018, ha spostato l'attenzione di tutti i soggetti attivi nella difesa della legalità ambientale dal tema "classico" della combustione illecita di rifiuti, oggetto di provvedimenti legislativi *ad hoc*, al tema dell'interdipendenza tra eventi incendiari e mancata corretta chiusura del ciclo dei rifiuti.
Già nella Relazione approvata nella XVII Legislatura si è affrontato tuttavia anche il tema dell'illecita combustione di rifiuti abbandonati, che aveva assunto particolare evidenza nelle province di Napoli e Caserta dando luogo al fenomeno della cosiddetta "terra dei fuochi".
Anche nel contesto dell'inchiesta svolta nella presente Legislatura la Commissione ha ritenuto di fare il punto sulla situazione di quel fenomeno, non relativo a "impianti" ma rilevante nel ciclo illecito dei rifiuti.
È utile riprendere le considerazioni generali svolte nella precedente Relazione.
Fino al 2013, la combustione illecita di rifiuti rientrava nell'ambito del divieto generale di smaltimento (anche attraverso combustione) non autorizzato di rifiuti, sanzionato, come contravvenzione, dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Di fronte alla specificità del fenomeno nella cosiddetta "terra dei fuochi", il legislatore è intervenuto introducendo la fattispecie di "combustione illecita di rifiuti" di cui all'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate»); sono stati configurati due nuovi delitti: la combustione illecita di rifiuti (primo comma, sanzionata con la reclusione da due a cinque anni, aggravata e sanzionata con la reclusione da tre a sei anni in caso si tratti di rifiuti pericolosi); l'abbandono, il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto, la spedizione o comunque la gestione senza autorizzazione di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita (secondo comma, che richiama le pene previste dal primo comma).
La norma introdotta contiene una riserva espressa, dunque non si applica se il fatto costituisce più grave reato: tale è da considerare il delitto di incendio doloso previsto dall'articolo 423 del codice penale che punisce con la reclusione da tre a sette anni "chiunque cagiona un incendio", e cioè, come chiarito dalla giurisprudenza, un fuoco distruggitore di vaste proporzioni, che tende a progredire e non è facile da estinguere, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone.
La condotta oggetto di incriminazione nell'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è l'"appiccare il fuoco": espressione già conosciuta dal nostro diritto penale nell'articolo 424 del codice penale (danneggiamento seguito da incendio) per indicare un'azione alla quale non segue necessariamente un incendio a norma dell'articolo 423 del codice penale e che assume significato per l'ordinamento penale solo se da essa "sorge il pericolo di un incendio".
Oggetto di tale azione devono essere rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato, con ciò completandosi la tutela prevista dall'articolo 192 del

decreto legislativo n. 152 del 2006, che sanziona l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo in via amministrativa – articolo 255, comma 1 - o penale - articolo 256, comma 2 – a seconda che l'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato sia un privato ovvero un titolare di impresa o responsabile di ente.
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 256-*bis* prevedono un aumento di pena, qualora la combustione illecita avvenga "nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata" ovvero in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Il quinto comma prevede la confisca obbligatoria, "ai sensi dell'articolo 259, comma 2", dei "mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati"; alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione della pena consegue altresì la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Si tratta di norme incriminatrici che hanno avuto un'applicazione relativamente limitata in confronto alla diffusività del fenomeno che intendevano contrastare.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare che il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all'articolo 256-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente[23]; e che la norma incriminatrice si applica nei confronti di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, pericolosi o meno, mentre la fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, sanziona esclusivamente l'incendio di rifiuti pericolosi, speciali o meno, per cui deve escludersi che vi sia piena coincidenza tra le due fattispecie[24].
La valutazione del fenomeno alla quale già nella scorsa Legislatura è stato possibile pervenire è stata quella della sua diminuzione nel periodo successivo all'entrata in vigore delle norme citate.
In base ai dati sui procedimenti penali forniti nel corso della XVII Legislatura alla Commissione dalle procure della Repubblica competenti, gli interventi di spegnimento di roghi di rifiuti da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Napoli e Caserta sono passati da 582 in provincia di Napoli e 455 in provincia di Caserta nel 2012 a 199 in provincia di Napoli e 152 in provincia di Caserta nel 2017.
Secondo i dati forniti dal ministro dell'ambiente nel corso dell'audizione davanti alla Commissione del 29 maggio 2019 "nei comuni delle province di Napoli e Caserta […] da 3.984 interventi complessivi effettuati nel 2012 si è passati a 1.932 nel 2017".
I numeri minori provenienti dalla prima fonte sono attribuibili alla limitazione a fatti che hanno dato luogo a procedimenti penali.

[23] Cass., sez. III, n. 52610 del 4 ottobre – 17 novembre 2017.
[24] Cass., sez. III, n. 17069 del 24 gennaio – 18 aprile 2019.

Peraltro il Dipartimento dei Vigili del fuoco, che ha istituito in via permanente e destinato all'area il distaccamento di Marcianise (CE) riferisce [25] di avere effettuato "nel 2019 127 interventi per incendi di rifiuti e 160 nel 2020".
A sua volta, nella più recente audizione del 5 maggio 2021 la Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno ha riferito di un significativo decremento dei casi: 287 interventi nel 2018, 131 nel 2019, 89 nel 2020, 2 nei primi quattro mesi del 2021.
Va tuttavia rilevato che in una nota di aggiornamento, richiesta alla Commissione e trasmessa dal ministero dell'ambiente nel luglio 2020 – di cui si darà conto in seguito – viene invece segnalato un relativo aumento di eventi nel 2019.
Risulta evidente la necessità di un criterio omogeneo di acquisizione ed elaborazione dei dati, condiviso da tutti gli attori pubblici impegnati nella prevenzione nonché dalle polizie giudiziarie e dalle autorità giudiziarie per gli aspetti investigativi e processuali; sul punto si tornerà nelle conclusioni.
L'interesse investigativo risultava comunque ripensato in funzione delle conseguenze sull'ambiente e sulla salute di questi eventi: in tal senso poteva essere letta la direttiva della procura della Repubblica di Napoli Nord del 27 febbraio 2017 acquisita dalla Commissione: "L'obiettivo strategico […] è quello di individuare aree il più possibile circoscritte, al fine di modulare al meglio le iniziative investigative dirette a spegnere i principali focolai di esposizione a rischio per le comunità residenti nel territorio di competenza di questo Ufficio."
Nel periodo successivo il costante interesse per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella zona Napoli-Caserta ha peraltro prodotto la nomina di due soggetti specificamente individuati, che la Commissione ha audito.
Le posizioni degli auditi sono una di livello nazionale con obiettivi di definizione strategica, verifica di efficacia e allargamento dell'esperienza avviata nella zona Napoli-Caserta ad altri territori (*presidente dell'unità di coordinamento*[26]); l'altra di tipo operativo per il collegamento tra i due livelli provinciali nella zona Napoli-Caserta (*incaricato per il contrasto al fenomeno*[27]).
La figura dell'incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi dei rifiuti nella regione Campania è stata introdotta con l'obiettivo di svolgere compiti di interfaccia e collegamento tra le forze di polizia, le strutture e gli enti interessati a supporto delle attività che le prefetture svolgono sul proprio territorio per il tramite dei rispettivi comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'attività è rivolta sia a fini preventivi che di intervento attivo sul fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti[28].
In sostanza, poiché il territorio ricompreso nella cosiddetta "terra dei fuochi" ricade a cavallo tra due province e non volendo immaginare una figura commissariale che superasse le competenze dei prefetti, è stata scelta la via di un soggetto di raccordo che comunque aiuti le attività dei rispettivi prefetti (è stato scelto per questo ruolo un viceprefetto, ad essi gerarchicamente

[25] Doc. n. 768/1-2, cui si farà più ampio riferimento in seguito.
[26] Fabrizio Curcio, in precedenza (e ora) capo della Protezione civile nazionale, ***in seguito … .***
[27] Gerlando Iorio, viceprefetto, in seguito Filippo Romano, viceprefetto.
[28] La Commissione ha audito il viceprefetto Gerlando Iorio il 4 giugno 2019 e ha acquisito note sull'attività svolta, del giugno 2019 (Doc. n. 199/1) e del febbraio 2021 (Doc. n. 776/1-2).

subordinato) e dei comitati competenti.
In particolare, l'incaricato deve coordinare le azioni di contrasto con periodici incontri per la pianificazione delle attività di pattugliamento e di controllo da parte delle forze di polizia, dell'esercito e delle polizie locali; definire gli obiettivi dei controlli preventivi anche con il coinvolgimento della Regione, dell'ARPA e delle ASL; prevedere attività di monitoraggio del territorio e di supporto alle azioni degli enti locali anche in relazione a specifici protocolli.
Le attività dell'incaricato vengono espletate per il tramite di una "cabina di regia" (che era già prevista dal cosiddetto "patto per la terra dei fuochi" del 2013), presieduta dall'incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi e composta dai rappresentanti delle prefetture di Napoli e Caserta, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dell'esercito, della Regione Campania, di ANCI Campania.
Il 19 novembre 2018 il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro dell'Ambiente del territorio e del mare, il ministro dell'Interno, il ministro dello sviluppo economico, il ministro della Difesa, il sottosegretario di Stato al ministero della salute, il ministro della Giustizia, il ministro per il Sud ed il presidente della regione Campania hanno firmato, presso la prefettura di Caserta, un protocollo di intesa che istituisce in via sperimentale il "Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti".
Il Piano d'azione, al fine di assicurarne l'attuazione, monitorarne le azioni e verificarne gli effetti, è gestito dall'Unità di coordinamento - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - il cui presidente è stato nominato il 13 febbraio 2019[29].
Il Piano d'azione individua ambiti di intervento di competenza di ciascuna amministrazione firmataria, specificando per ognuno di questi le azioni per la tutela della salute della popolazione, le azioni per la tutela ambientale e dell'ecosistema e le azioni di presidio e controllo del territorio e prevenzione degli incendi dei rifiuti. Si tratta di una collaborazione finalizzata alla prevenzione, monitoraggio, controllo e risanamento ambientale del territorio interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti, anche in aree naturali protette, nell'interesse della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.
All'Unità di coordinamento sono affidati compiti di impulso e di raccordo fra le amministrazioni centrali, locali e gli altri soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle iniziative comuni volte alla tutela dell'ambiente e della salute nonché al contrasto degli incendi dolosi di rifiuti e alla vigilanza dei siti di stoccaggio di rifiuti speciali. L'Unità di coordinamento determina gli indirizzi per la semplificazione e la rapida definizione dei procedimenti in materia. Le sono affidati, quanto al problema degli incendi abusivi di rifiuti, i compiti di raccordo con l'autorità giudiziaria e gli enti interessati nell'ambito delle iniziative comuni volte ad incrementare il contrasto degli incendi dolosi dei rifiuti.
Ha anche compiti più generali, finalizzati all'eventuale estensione delle azioni ad altri territori: a questo fine individua le misure a qualsiasi titolo adottate a

[29] La Commissione ha audito l'ingegnere Fabrizio Curcio il 13 giugno 2019 e ha acquisito una nota sull'attività svolta, del giugno 2019 (Doc. n. 203/1).

livello nazionale e locale in materia di contrasto dei roghi dei rifiuti, formulando proposte di razionalizzazione e di semplificazione; e trasmette alle parti firmatarie una relazione periodica di aggiornamento sull'attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi e individuando, nel contempo, possibili soluzioni e misure alternative.
Un ruolo rilevante nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno è svolto dall'Esercito.
Le attività in particolare svolte nel territorio delle province di Napoli e Caserta costituiscono un'articolazione dell'"Operazione Strade sicure" e sono state descritte nel corso dell'audizione del Capo di Stato maggiore del Comando forze operative sud (COMFOPSUD)[30].
Nella presentazione che ha accompagnato l'audizione[31], si dà conto di alcuni fattori positivi di questa esperienza:
"Secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa per il Piano d'azione per il contrasto dei roghi e dei rifiuti, questo trova attuazione attraverso l'Unità di Coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie e che ha il compito di dare impulso e raccordo fra le amministrazioni centrali, locali e gli altri soggetti istituzionali interessati, unitamente al raccordo con l'Autorità Giudiziaria. A livello locale, il contrasto si attua attraverso la cabina di regia presieduta dall'Incaricato del Governo (Vice Prefetto Iorio, nominato con apposito Decreto), che raccorda le prefetture di Napoli e Caserta per quanto di specifico interesse. La cabina di regia, deve essere considerata quale "braccio esecutivo" per il rafforzamento ed il coordinamento delle attività di contrasto quali:
- impulso, raccordo e coordinamento, presiedendo la cabina di regia, delle azioni/attività *interagency* poste in essere dagli attori coinvolti;
- controllo del fenomeno dei roghi e degli sversamenti sul territorio;
- rafforzamento del quadro delle norme amministrative e sanzionatorie.
In tale sede infatti, trova piena attuazione la cooperazione *interagency*, l'unicità di intenti e l'impiego ottimale delle risorse. Qui gli attori sono chiamati, in maniera permanente (Polizia di Stato, Carabinieri, GdS, Esercito, Polizia provinciale e Vigili del fuoco) ovvero su convocazione (Polizia municipale. Rappresentanti della Regione, Sindaci, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania, ecc.), a seconda dell'argomento trattato […] È proprio nell'esperienza "Terra dei Fuochi" che si vede come l'impiego della Forza Armata in concorso alle Forze di Polizia, risponde sempre ai valori della cooperazione *interagency*, portata avanti, tanto con le attività esclusivamente militari, quanto con quelle congiunte sulla base delle disposizioni dei Prefetti designati. Difatti, solo assicurando una costante integrazione e sinergia fra le capacità espresse sul terreno dal contingente Esercito e le diverse agenzie/attori civili e militari coinvolti, è possibile raggiungere i risultati prefissati in termini di sicurezza e tutela dell'ambiente, incrementando così, nella popolazione, la percezione di ambiente sicuro.
La cooperazione *interagency* si realizza, prevalentemente, nelle attività dei

[30] Il generale di brigata Roberto Angius è stato audito il 3 luglio 2019, nel corso di una missione a Salerno di una delegazione della Commissione.
[31] Doc. n. 248/1.

Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica e nei comitati tecnici in ambito Prefettura/Questure interessate, creando unità di intenti e consentendo il necessario *sharing* di informazioni e di orientamenti che permettono di indirizzare le reciproche attività sia di pianificazione, sia di condotta sul terreno"[32].

Prima di svolgere considerazioni sul ruolo del ministero dell'Ambiente è opportuno riportare quanto riferito in una nota recente dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno[33]:

"Nel periodo giugno-agosto 2020, l'attività di controllo della filiera produttiva dei rifiuti è stata intensificata grazie ad una programmazione delle attività ispettive nelle province di Napoli e Caserta, coordinata dalla "Cabina di Regia" istituita presso la Prefettura di Napoli, che prevede ispezioni congiunte tra le varie forze istituzionali coinvolte nei controlli sulla detenzione e smaltimento illegale ed i roghi di rifiuti (CC, GDF, PS, EI, Polizie locali) effettuati con frequenza settimanale presso attività che gestiscono rifiuti. In particolare, l'iniziativa denominata "Action Days" è iniziata alla fine di maggio 2020, ha una cadenza settimanale ed è preceduta da una riunione tecnica di coordinamento interprovinciale. L'attività è indirizzata al controllo dei fenomeni di abbandono o smaltimento illecito di rifiuti di utenze commerciali e industriali, discariche abusive, nonché di utenze domestiche ed agricole. Generalmente intervengono circa 8-10 squadre, ripartite tra i vari soggetti interforze, che tra l'altro presidiano con posti di blocco mobili le vie di accesso alle località o ai siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio. In ambito nazionale, nel contesto dei controlli a campione previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 139/2006 si precisa che sono stati effettuati controlli sul posto in attività che gestiscono rifiuti (depositi e trattamento) in misura del 10 per cento dei controlli complessivi effettuati nei diversi ambiti di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Anche

[32] Più in dettaglio: "Le operazioni di contrasto al fenomeno sono state classificate in attività di 1°, 2° e 3° livello. In particolare:
- Livello 1: Attività svolte quotidianamente dai militari sul territorio, mediante il pattugliamento su itinerari non fissi all'interno di specifici "box" (aree di intervento preventivamente delimitate e circoscritte in particolare nella zona Vesuviana e Giugliana). Tali pattuglie operano in piena autonomia garantendo un'attività di pattugliamento finalizzata all'identificazione di persone sospette e/o artefici di condotte illecite afferenti all'abbandono e/o alla combustione di rifiuti. - Livello 2: Attività svolte dalle Polizie locali, con il supporto del personale militare. Tale tipologia d'intervento è prioritariamente mirato al controllo del territorio con particolare riferimento alle aree dove sono presenti siti di stoccaggio e/o trattamento rifiuti oltre che a svolgere pattugliamenti congiunti (Esercito-Polizie locali) e posti di controllo autoveicoli per contrastare il fenomeno degli sversamenti illeciti e dei roghi. - Livello 3: Attività di carattere straordinario, discendenti dalle valutazioni espresse dalla Cabina di Regia (presieduta dal Delegato del Governo, Vice Prefetto Iorio), condotte da una Task Force di composizione variabile in base alla situazione con assetti appartenenti alle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Locale) e con il supporto dell'Esercito. In relazione alle esigenze, possono essere altresì interessate, dalla Cabina di Regia altre Agenzie locali, che insistono sul territorio quali: Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Azienda Sanitaria Locale e Uffici tecnici comunali."

[33] Nota trasmessa alla Commissione il 21 gennaio 2021 e acquisita come Doc. n. 768/1-2.

per il 2020 è stata rinnovata la convenzione "Terra dei fuochi", stipulata tra la Direzione Regionale dei VV.F. e la Regione Campania, che ha previsto, nel periodo 1° agosto - 31 ottobre 2020 in orario 8-20, quattro presidi territoriali dei vigili del fuoco aggiuntivi per le provincie di Napoli e Caserta. Nello specifico sono stati attivati 2 presidi per Napoli e 2 per Caserta composti da 5 unità cadauno. Per la provincia di Napoli, un presidio è stato insediato presso il distaccamento VVF di Afragola (per l'area di Giugliano), l'altro presso il distaccamento VVF di Ponticelli (per l'area pedemontana Nord-orientale del Vesuvio - Massa di Somma). Per la provincia di Caserta, i 2 presidi sono stati attivati presso il distaccamento VVF di Mondragone e presso la sede VVF di Marcianise. La convenzione prevede la copertura finanziaria del servizio anche per il periodo 1° luglio-30 settembre 2021. Inoltre, sono state stipulate apposite convenzioni con gli Enti Parco del Vesuvio (per il periodo 15 giugno-15 settembre 2020, con 2 squadre da 5 unità in presidio dinamico, con orario 8-20) e del Cilento (per il periodo 27 luglio – 10 agosto 2020, con n. 1 squadra di 5 unità, in orario 10-19)".

L'audizione del ministro dell'ambiente svoltasi il 29 maggio 2019 aveva lasciato alla Commissione alcuni quesiti irrisolti.

Era di interesse conoscere quali fossero i risultati concreti conseguiti nel periodo di attività (il ministro aveva fornito dati sul numero dei roghi ma la Commissione ha chiesto di sapere se si trattasse solo di quelli su cui vi era un effettivo intervento dei vigili del fuoco; aveva parlato, a domanda, di "raddoppio degli arresti" ma senza fornire numeri e periodi di riferimento[34]) e quali fossero eventuali nuove strategie concordate con il ministero dell'Interno.

Quanto all'estensione ad altri territori del modello Napoli-Caserta, uno gli obiettivi primari dell'Unità di coordinamento, le risposte del ministro dell'ambiente su questo punto lasciavano intendere che se ne occupasse lui, ma risulta invece, per quanto sopra detto, un compito dell'Unità di coordinamento e quindi della Presidenza del Consiglio. A questo scopo si prevede tra l'altro un passaggio dalla Conferenza Stato – Regioni (ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997), e la possibile conclusione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"), che si occupa dell'armonizzazione delle legislazioni regionali.

Pertanto il 25 novembre 2019 la Commissione ha richiesto al ministro dell'Ambiente di trasmettere informazioni più precise sui roghi di rifiuti abbandonati nella regione Campania, negli anni 2018 e 2019.

Il 2 luglio 2020 è pervenuta una risposta con mail del capo della segreteria del ministro35, del seguente contenuto:

---

[34] Nel rivendicare i buoni risultati ottenuti con il c.d. "decreto sicurezza" voluto dal governo, il ministro dell'Ambiente in quella occasione aveva affermato: "Il Decreto Sicurezza è di dicembre [2018], ma insomma da gennaio, più tutti i tempi, perché a febbraio c'era il primo *step* ed è ancora da farsi il piano di sicurezza esterno che è il secondo, però le dico già che dove l'abbiamo applicato, quindi in questo caso Terra dei fuochi, sono raddoppiati gli arresti, sono passate da una a tre le sanzioni elevate di natura amministrativa e di natura penale, cioè le denunce a piede libero".

[35] Doc. n. 642/1, 642/5; invero la nota risulta intestata "appunto per il capo segreteria ministro" e dunque deve ritenersi redatta da altro soggetto, non identificato.

"*Premessa*
In data 19 novembre 2018, è stato sottoscritto tra il Presidente del consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute, il Ministro della giustizia, il Ministro per il sud ed il Presidente della giunta della Regione Campania, il Protocollo d'intesa che istituisce, in via sperimentale, il "Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti". L'unità di coordinamento, presieduta dall'Ing. Fabrizio Curcio, ha permesso la condivisione di tutte le attività svolte nell'ambito della responsabilità assegnata ad ogni singola amministrazione e ad un diretto confronto sulle azioni da porre in essere in coordinamento tra due o più amministrazioni. È stata inoltre avviata una costante attività di confronto con la Cabina di regia attivata sul territorio - coordinata dall'Incaricato per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, Vice prefetto Gerlando Iorio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 20 novembre 2017 - e le attività sono state condotte in stretto raccordo con i Prefetti competenti per territorio. Nell'ambito delle suddette attività, numerose sono state anche le interlocuzioni con i differenti soggetti istituzionali del territorio campano al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche specifiche e peculiari del singolo livello provinciale. L'Unità di coordinamento, al fine di monitorare l'esecuzione delle attività previste dal Piano, svolge con regolarità riunioni plenarie con tutti le Amministrazioni coinvolte, anche allo scopo di fornire eventuali ulteriori indicazioni per l'implementazione di azioni correttive e maggiormente efficaci sul territorio.

Attività svolte
Nell'ambito dell'azione più specifica di contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti appare opportuno segnalare che, come desumibile dalle relazioni periodiche trasmesse dalla Cabina di Regia attivata sul territorio - coordinata dall'Incaricato per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, Vice prefetto Gerlando Iorio, nel quinquennio 2012/2017 vi è stata una tendenza alla diminuzione del fenomeno nei 90 comuni dell'area denominata "Terra dei Fuochi".
Tale *trend* è confermato dai dati estrapolati dal *database* di registrazione degli interventi dei Vigili del fuoco, che hanno registrato 3.984 interventi complessivi nel 2012 e 1.978 interventi del 2017, con una differenza di poco meno del - 50 per cento circa. L'andamento complessivo del quinquennio è confermato nei comuni napoletani e casertani della "Terra dei Fuochi" anche per il 2018.
Infatti sono stati registrati complessivamente 1.511 interventi di spegnimento di roghi di rifiuti, da parte dei VV.FF., confermando una netta flessione rispetto a quelli del 2017 e una differenza di circa il 24 per cento in meno in entrambe le province. Nei primi dieci mesi del 2019, tuttavia si è assistito ad una inversione di tendenza con un incremento del 31 per cento del numero di interventi di spegnimento roghi (per un totale di 1.889 di cui 1.280 nella provincia di Napoli e 609 in quella di Caserta) rispetto al medesimo periodo del 2018.
Tale circostanza è stata determinata dalla numerosa incidenza nel 2019 di incendi di rifiuti di provenienza domestica, dovuta essenzialmente alle difficoltà che, in un contesto di fragilità del sistema del ciclo dei rifiuti, alcuni

comuni hanno manifestato nell'ordinaria gestione della raccolta dei rifiuti urbani, nonché all'abbandono di rifiuti anche da parte di aziende o piccoli produttori che smaltiscono illecitamente i propri rifiuti[36].
Al fine di contrastare il suddetto fenomeno l'azione di coordinamento dell'incaricato è condotta attraverso le Forze dell'Ordine, le Polizie locali e si avvale del contributo dell'aliquota di duecento militari dell'Operazione "Strade Sicure", cui si è aggiunta dalla fine di giugno 2019, un ulteriore contingente di 55 militari (30 su Napoli e 25 su Caserta).
Il sistema della vigilanza è stato ulteriormente potenziato, soprattutto lungo la delicata linea di confine tra la Città Metropolitana di Napoli e la Provincia Caserta, promuovendo la stipula di un Accordo per la gestione associata degli specifici servizi. In tale operazione sono stati coinvolti ad oggi complessivamente circa 30 comuni realizzando una rete di cooperazione che consente di programmare iniziative di contrasto congiunte anche con la partecipazione dell'Esercito.
Particolarmente efficace si è rivelato infatti, il controllo straordinario e congiunto dei territori in cui è più diffuso il fenomeno dei roghi dei rifiuti, mediante un'azione più incisiva che ha previsto la maggiore concentrazione di militari dell'Esercito in aree predefinite del territorio, coadiuvati dalle Polizie locali, con il coordinamento delle Forze dell'Ordine e la partecipazione di funzionari dell'Arpa Campania e dell'ASL. Le operazioni di controllo congiunte con i militari, svolte nei primi nove mesi del 2019, hanno permesso di far registrare un incremento delle sanzioni di circa il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 e del 2018, allorquando le forze dell'ordine svolgevano singolarmente le medesime attività di controllo nell'ambito del piano generale di contrasto al fenomeno dei roghi dolosi dei rifiuti.
Nel medesimo periodo, gennaio-settembre 2019, è conseguentemente aumentato il numero delle attività imprenditoriali e commerciali controllate e delle aziende sequestrate, dei veicoli controllati, dei veicoli sequestrati e delle persone controllate. Nell'ambito del dispositivo "Terra dei Fuochi", dallo scorso 11 marzo [2019], tutte le suddette attività sono state svolte, con l'ausilio dell'assetto APR (Aereo a Pilotaggio Remoto) del Raggruppamento "Campania" dell'Esercito che, nel corso delle 300 missioni effettuate, ha permesso l'acquisizione di informazioni su attività industriali e commerciali operanti nei settori dei rifiuti, dell'edilizia, ortofrutticolo, tessile, autodemolitori, carrozzerie e officine meccaniche. Sono state svolte anche attività di monitoraggio nei confronti di ditte sequestrate e di aree di sversamenti rifiuti ai fini della prevenzione e contrasto dei roghi.
A supporto di tali azioni, lo scorso 11 luglio [2019] è stato firmato un ulteriore protocollo d'intesa tra l'Unità di coordinamento (istituita con il predetto Piano) e lo Stato Maggiore dell'Aeronautica al fine di utilizzare, in forma sperimentale, i velivoli e droni in loro possesso. Nonostante gli innumerevoli sforzi tuttavia è

[36] Analoghi dati erano stati forniti dal ministero dell'ambiente con nota acquisita come Doc. n. 191/1; il ministro, peraltro, nella sua audizione del 29 maggio 2019 aveva dichiarato: "nel 2018 sono risultati in calo gli incendi di rifiuti di provenienza domestica rispetto all'anno precedente, mentre sono risultati in aumento per lo stesso periodo i roghi di stoffe e stracci, di plastica e di pellami".

necessario segnalare che il coinvolgimento del maggior numero di militari dell'Esercito, operanti nella Terra dei Fuochi, nell'ambito del presidio dei siti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ha di fatto comportato una minore disponibilità di pattuglie nel controllo dinamico con le altre forze di polizia locale sull'intero territorio con la conseguenza di un aumento considerevole di siti di abbandono incontrollato dei rifiuti. Alla luce di ciò, in sede di Unità di Coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è maturata, pertanto, l'ipotesi di un'iniziativa per urgenti interventi di rimozione straordinaria dei rifiuti abbandonati che presentano maggiore capacità di combustione e di propagazione di fumi tossici, mediante la predisposizione di un apposito accordo tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente.
In tale ambito, la Regione Campania potrà incrementare le iniziative di supporto alle attività delle Amministrazioni locali allo scopo di accelerare gli interventi, già in corso, di risanamento dei siti di abbandono dei rifiuti nonché quelli di ampliamento della rete di videosorveglianza ambientale. Per quanto attiene inoltre il contrasto degli incendi presso i siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, a seguito delle misure adottate attraverso i piani di controllo del territorio delle singole province disposti dalle Autorità di pubblica sicurezza, in attuazione della Direttiva del Ministro dell'Interno del 13 luglio 2018, per i 150 siti della provincia di Napoli, è proseguita la vigilanza generica radiocollegata, mentre per i 10 siti di natura privata segnalati dalla Regione Campania come prioritari, è stata attuata una vigilanza dinamica più assidua. Inoltre presso gli STIR di Tufino, Giuliano e Caivano sono stati effettuati, a cura dell'Esercito, servizi di controllo perimetrale h24.
Inoltre le Prefetture della regione hanno anche attivato gruppi tecnici ristretti (composti da rappresentanti dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri Forestali, delle ASL e dell'ARPAC) per effettuare verifiche presso i siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, a partire da quelli segnalati come prioritari dalla Regione. Ciò in considerazione del fatto che è demandato ai Prefetti dal citato Piano di azione l'eventuale prescrizione di misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle in essere. Detti sopralluoghi hanno consentito di verificare anche l'esistenza e l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza, di guardiania, difesa passiva e di prevenzione incendi, nonché la regolarità e il rispettò degli atti autorizzativi. Tutte le attività di controllo hanno comunque consentito di registrare il dato positivo dell'assenza nell'area metropolitana dei fenomeni di incendio, ad esclusione di alcuni eventi che hanno interessato gli impianti per rifiuti nel comune di Battipaglia (SA) e lo STIR di S. Maria Capua Vetere (CE).

Attività da avviare
Nell'ambito del Protocollo sottoscritto in data 19 novembre 2018, è tra l'altro prevista l'attuazione di una specifica azione finalizzata all'aggiornamento del censimento delle aree da indagare e dei siti interessati da abbandono e rogo di rifiuti e messa a sistema degli impianti di gestione dei rifiuti a cura del MATTM, congiuntamente agli altri soggetti sottoscrittori.
A tale scopo è in fase di sottoscrizione un apposito protocollo tra i vari soggetti coinvolti finalizzato ad assicurare il necessario supporto ai cittadini e ai comuni ricadenti nell'area della "Terra dei Fuochi" per la sperimentazione di un modello virtuoso e replicabile per il recupero e la valorizzazione della

medesima area a partire dal superamento della situazione dei rifiuti abbandonati mediante la prevenzione del rischio incendi, il potenziamento straordinario delle attività di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti, il rafforzamento del controllo del territorio e iniziative di formazione, informazione e cittadinanza attiva con il coinvolgimento dei comitati di cittadini sorti nel territorio e delle altre espressioni di volontariato della comunità locale. Il suddetto protocollo è condiviso da MATTM, Unità di Coordinamento per il Contrasto Dei Roghi, Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Terra dei Fuochi, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Caserta, Aeronautica Militare Italiana, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ANAS, CONAI, ECOPNEUS, Cdc RAEE, POLIECO ed ANCI che, nell'ambito delle proprie competenze svolgeranno funzioni di indirizzo, di controllo e di operatività sul territorio campano."

La nota prosegue elencando – invero in maniera generica ovvero riproduttiva ei compiti istituzionali di ciascuno - la ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti[37].

[37] "Le azioni del protocollo possono essere sinteticamente riassunte come nel seguito: MATTM - supporto alla Regione Campania nella predisposizione degli atti propedeutici alla pubblicazione di un'apposita procedura di gara finalizzata alla individuazione dei comuni che beneficeranno di finanziamenti da utilizzare per gli interventi straordinaria di rimozione dei rifiuti, di recupero delle aree interessate e della installazione dei sistemi di videosorveglianza;
MIUR - Coordinamento delle campagne di informazione e comunicazione organizzate dai comuni ricadenti nella Terra dei fuochi beneficiari dei finanziamenti di cui al presente Protocollo, da effettuarsi nelle scuole con il supporto del volontariato locale, finalizzate al raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle responsabilità di ciascuno nei confronti dell'ambiente, favorendo la- partecipazione degli studenti alla salvaguardia del proprio territorio quali "sentinelle dell'ambiente":
Aeronautica Militare - Coordinamento per la ricognizione delle aree della Terra dei Fuochi mediante l'utilizzo di propri velivoli e monitoraggio del territorio mediante l'utilizzo di droni multirotore, dotati di sensoristica ottica e infrarossi nonché di sensori per la rilevazione della qualità dell'aria in caso di disastro ed incendi; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Coordinamento per i controlli sul territorio e collegamento con il sistema di videosorveglianza finanziato ai comuni nell'ambito del Protocollo; Guardia di Finanza - esecuzione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio da realizzare con l'utilizzo di apparati dotati di sensori iperspettrali e multispettrali di nuova generazione per il telerilevamento a mezzo sorvolo, finalizzato alla restituzione delle mappe delle aree d'interesse, in relazione al tipo di contaminante e ai livelli d'inquinamento rilevati, restando inteso che i dati e le informazioni acquisite nel corso di tali attività potranno essere utilizzati dai Reparti territoriali del Corpo della Guardia di Finanza per l'avvio di eventuali attività di polizia economico finanziaria; ANAS - Coordinamento delle attività di rimozione dei rifiuti e della vigilanza nelle aree di propria competenza e supporto per quanto di competenza alle medesime attività; Consorzi di filiera - Fornitura di attrezzature idonee alla raccolta dei rifiuti selezionati presso le aree di stoccaggio temporaneo appositamente individuate dalla Regione e/o presso i Centri di raccolta comunali; Avvio a recupero e riciclo dei rifiuti valorizzabili; Attuazione di forme di collaborazione con i comuni, nell'ambito dell'Accordo quadro con ANCI, per potenziare il riciclo e il recupero dei rifiuti e della valorizzazione delle aree oggetto del Protocollo; ANCI - Sostegno ai comuni della "Terra dei Fuochi" per la formulazione, la progettazione e l'attuazione degli interventi per la partecipazione al bando di cui all'articolo 5; Attuazione di forme di collaborazione con i Consorzi per potenziare il riciclo e il recupero dei rifiuti e la valorizzazione delle aree oggetto del Protocollo".

Sono infine riportate le "Considerazioni finali e proposte" introdotte con l'affermazione "alla luce dei risultati fin qui ottenuti, risulta necessario proseguire le azioni intraprese e incrementare le attività da porre in essere sul territorio campano".
Nel documento, che si è ritenuto di citare integralmente, emerge una sorta di doppio binario tra iniziative assunte o annunciate e attività concrete.
In sostanza, al sommarsi di piani, tavoli, protocolli, organismi *ad hoc*, si associa una serie di azioni reali – in corso e attese - che la stessa nota così descrive:
"la prevenzione del rischio incendi, il potenziamento straordinario delle attività di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti, il rafforzamento del controllo del territorio e iniziative di formazione, informazione e cittadinanza attiva".
Si tratta, in definitiva, di attività da svolgere in relazione alle rispettive competenze istituzionali dei soggetti pubblici interessati [38] ; semmai valorizzando, come sempre la stessa nota afferma "il coinvolgimento dei comitati di cittadini sorti nel territorio e delle altre espressioni di volontariato della comunità locale".
Con l'auspicabile consapevolezza che se la fase acuta del fenomeno può dirsi superata, le variazioni della portata dei successivi eventi sono state e saranno dipendenti dalla capacità dei soggetti pubblici competenti di agire con adeguate modalità preventive.
Sotto questo profilo deve essere rilevato come la principale di tali attività preventive è costituita dalla rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. Operano utilmente in tal senso le "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" elaborate da ARPA Campania e trasmesse alla Commissione il 15 febbraio 2021[39].

---

[38] Esempi virtuosi di collaborazione sono nati in sede locale, quando un soggetto ha avuto la capacità non solo di promuovere ma anche di concludere e rendere operativo un accordo: va citato il caso dell'"Accordo per l'esercizio congiunto delle attività di polizia giudiziaria ambientale della polizia metropolitana di Napoli e della polizia provinciale di Avellino, Benevento e Caserta" (Doc. n. 247/1) sottoscritto dalla Città metropolitana di Napoli, dalle provincie di Avellino, Benevento e Caserta, dalla procura generale presso la Corte di appello di Napoli e dalle procure della Repubblica del distretto. Sulla base della premessa – tra l'altro – che "che il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e del loro incendio interessa sempre più ampi ambiti territoriali con caratteristiche che travalicano i confini amministrativi delle singole amministrazioni, con conseguenze nefaste sulla salute, l'ambiente e la sicurezza della cittadinanza e dei territori" i sottoscrittori "con l'impiego dei rispettivi Corpi di Polizia, si impegnano ad incentivare le azioni di prevenzione, contrasto e repressione degli illeciti perpetrati ai danni dell'ambiente, promuovendo politiche di sicurezza integrata convergenti e supportate dal Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli, con il coordinamento e l'impulso delle Procure della Repubblica competenti per territorio per l'attività investigativa e di repressione nel settore in esame" (articolo 1); rileva altresì il richiamo, contenuto nelle premesse ad una azione "anche mediante l'utilizzo di strategie semplici, economicamente sostenibili e al contempo, efficaci e di alto impatto, il cui esempio primo sono le cosiddette 'Action Day', dedicate al fenomeno dell'abbandono ed incendio dei rifiuti – 'terra dei fuochi' - che si traducono, sul campo, in azioni di polizia giudiziaria di esclusiva materia ambientale, precedute da attenta analisi investigativa del fenomeno e del territorio interessato".
[39] Doc. n. 786/2; significativamente ARPA Campania precisa che il documento è stato aggiornato in collaborazione con la struttura del ministero dell'Interno istituita per il rafforzamento dell'azione di contrasto contro l'emergenza dei roghi di rifiuti nella Regione Campania (Doc. n. 786/1).

Le linee guida contengono "gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento, in conformità alle vigenti normative, delle operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, al fine di assicurare l'uniforme esercizio delle attività di rimozione da parte dei diversi soggetti preposti, nel rispetto della tutela della salute umana e dell'ambiente" e riguardano, quali casistiche principali, la rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; ovvero abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade o su aree private.
Va da ultimo rammentato che l'11 maggio 2020 è stato nominato il nuovo incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi dei rifiuti nella regione Campania[40] che ha riferito alla Commissione con nota del 10 febbraio 2021[41] sulle attività svolte nella prima fase dell'incarico.
Sino alla fine di maggio del 2020 si è registrata una sospensione delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19; in seguito sono riprese le attività cosiddette di "terzo livello" (*action day*) che hanno visto la prima attuazione il 26 dello stesso mese dopo un lungo periodo di interruzione che durava dall'inizio della vigenza delle misure di contenimento e di interdizione alla libera circolazione connesse alla emergenza. La sospensione dei controlli non aveva peraltro comportato un aumento del conferimento illegale di rifiuti e conseguenti roghi, in considerazione del periodo di *lockdown*.
In seguito, come riferisce l'incaricato, "si sono effettuati controlli approfonditi su attività di commercializzazione di pneumatici, su opifici tessili e pelletterie, sulle aziende di lavorazione e commercializzazione di materiale tessile e di pelletteria; sulle imprese e sui cantieri edili. I pattugliamenti, considerando anche quelli del I livello (cioè quelli ordinariamente compiuti dai soli militari dell'Esercito italiano) sono stati 1332".
Dalla tabella che segue, tratta dalla nota acquisita, si conferma la contrazione del fenomeno[42]

Roghi rifiuti NA	Roghi rifiuti CE	Pfu rimossi (ton.)	Aziende controllate	Aziende sequestrate/ sanzionate	Veicoli controllati /sequestrati	Persone controllate
155	37	31,96	24	12/5	19	24
141	25	38,81	31	6/6	0	47

Tabella riportante elaborazione dell'Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi dei rifiuti nella regione Campania su dati raccolti dall'Esercito Italiano - Coordinamento del contingente Strade sicure/Terra dei fuochi
- prima riga, giugno 2019 - seconda riga, giugno 2020

[40] E' ora il viceprefetto Filippo Romano.
[41] Doc. n. 776/1-2
[42] Il dato va valutato esclusivamente in termini di sequenza temporale, e risulta disallineato rispetto ad altri dati sopra riportati in quanto comprende qualsiasi tipo di fenomeno, anche di minima entità, quale l'incendi di cestini per la raccolta di rifiuti.

Roghi rifiuti NA	Roghi rifiuti CE	Pfu rimossi (ton.)	Aziende controllate	Aziende sequestrate/ sanzionate	Veicoli controllati /sequestrati	Persone controllate
117	16	13,64	0	0/0	0/0	28
55	3	37,23	17	8/0	141/6	285

- prima riga, dicembre 2019 - seconda riga, dicembre 2020

L'attività è proseguita con iniziative mirate, determinate dall'accertamento della natura degli abbandoni illeciti prodromici ai roghi: "una buona parte degli abbandoni di rifiuti non è strettamente riconducibile alle attività produttive, ma anche a utenze domestiche e, in particolare, al fenomeno del sistematico abbandono e incenerimento di rifiuti nelle aree limitrofe agli insediamenti dei nomadi (ed. Campi Rom, presenti nei territori comunali di Napoli, Afragola, Arzano, Caivano Casalnuovo, Giugliano e Qualiano); fenomeno che si sospetta essere attivato e gestito da soggetti dimoranti in quegli stessi insediamenti quale forma alternativa e ovviamente illegale di smaltimento di rifiuti, di ogni genere (urbano, industriale o agricolo). In tale ambito risultano operare anche molti ed. "svuota cantine", i quali depositano presso quelle aree il risultato della propria attività una volta isolati e separati i materiali di loro interesse"[43].

4.5 Criticità di Roma Capitale

Una sintesi di criticità ambientali nel territorio di Roma Capitale è in primo luogo rilevabile dall'audizione del prefetto di Roma dell'11 giugno 2019 e dalla documentazione in quella occasione depositata.
La situazione complessiva, nei suoi termini essenziali, passata attraverso la fase dell'emergenza epidemiologica, con gli effetti sul ciclo dei rifiuti di cui la Commissione si è occupata in una specifica inchiesta[44], può ritenersi invariata nei suoi elementi essenziali e nelle necessità che segnala.
Riferiva dunque il prefetto di Roma:
"il fenomeno dell'abbandono di rifiuti ha registrato una pesantissima recrudescenza in tutto il territorio della Città Metropolitana, soprattutto con riferimento a rifiuti edili, imballaggi e ingombranti, assumendo in alcune aree, dimensioni di particolare gravità. In parte esso si ricollega all'attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" che, nella fase di *start up*, si accompagna frequentemente ad un incremento di rifiuti abbandonati, soprattutto di origine domestica, per poi ridimensionarsi con la stabilizzazione del servizio stesso. Nell'ambito metropolitano il fenomeno si è attestato soprattutto nell'area dei Monti della Tolfa e della Valle Tiberina, nonché nel territorio dei comuni di Guidonia, Montecelio e Tivoli e delle aree di limitrofe al Centro Agroalimentare Romano (zona Tenuta del Cavaliere), dove assume particolare criticità il fenomeno dell'abbandono di imballaggi (cassette) degli utenti del mercato

[43] Doc. n. 776/1-2.
[44] "Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti", relazione approvata all'unanimità dalla Commissione l'8 luglio 2020.

ortofrutticolo. Le situazioni più gravi si rinvengono tuttavia sul territorio di Roma Capitale, in relazione all'attività di "rovistatori" e di imprese di fatto impegnate in filiere abusive di gestione degli RSU, con conseguenti abbandoni dei rifiuti in aree di lavorazione per la separazione delle componenti per le quali il mercato offre una importante remunerazione. Tale attività è frequentemente associata ad insediamenti abitativi abusivi (ad es. sulle rive del Tevere e dell'Aniene) e alla presenza di campi nomadi.
Strettamente connesso al fenomeno degli abbandoni è l'abbruciamento dei rifiuti, ripetutamente segnalato dai cittadini soprattutto nelle aree circostanti i campi rom, correlato alle numerose attività illecite condotte dagli occupanti dei campi, che spaziano dalla raccolta e trasporto di rifiuti/rottami alla gestione e smaltimento non autorizzato di rifiuti, ivi compreso il loro incenerimento a terra, dal deposito temporaneo di rottami alla ricettazione di parti di automezzi.
Per un corretto inquadramento del fenomeno va innanzitutto evidenziata la precisazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma che, in ordine alla definizione data al fenomeno di "rogo tossico" ne ha sottolineato la matrice di mera estrazione giornalistica, che non trova riscontro in quella che è la normale classificazione degli interventi per incendio effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
A soli fini statistici sono stati, pertanto, estrapolati i dati di alcune tipologie di incendio che sono risultati caratterizzarsi dalla combustione di materiale prevalentemente plastico, in discariche e o siti analoghi, con finalità spesso legate al recupero di materiali metallici. I diversi soggetti impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto hanno messo in luce l'aspetto polimorfo del fenomeno dei "roghi tossici" che, come evidenziato dal Ministro dell'Interno, si presenta quale "punto terminale di una catena criminale".
Una catena che, a ben vedere, viene alimentata da singoli comportamenti illeciti provenienti dai soggetti più disparati: i singoli cittadini che abbandonano rifiuti ingombranti in strada, che vengono poi raccolti per recuperare le parti rivendibili ai rottamatori; i nomadi che effettuano il rovistaggio nei cassonetti o lo svuotamento di cantine per recuperare materiali da vendere nei mercatini dell'usato e, conseguentemente, accumulano nei campi rom grandi quantità di rifiuti non utilizzabili. Tali rifiuti, al raggiungimento di un elevato volume, vengono poi bruciati, generando i c.d. roghi tossici; i lavoratori edili che effettuano lavori di ristrutturazione in nero e si disfano dei materiali di risulta abbandonandoli in strada o presso i campi nomadi, dietro pagamento di compenso; la grande distribuzione che anziché ritirare direttamente gli elettrodomestici sostituiti per destinarli al riciclo, incarica per tali operazioni soggetti privati che dopo averli privati delle parti "nobili" (serpentine di rame, cavi elettrici, ecc.), li abbandonano in strada.
Attesa la rilevanza assunta dal fenomeno, la Prefettura si è fatta promotrice, da tempo, di un articolato pacchetto di misure, destinato a muovere su diversi livelli. Tra i vari tavoli tematici attivati per l'approfondimento dei fenomeni incidenti sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella Capitale, già dal 2015 ne è stato istituito uno espressamente dedicato alla problematica dei campi nomadi ed ai fenomeni connessi quali i roghi di rifiuti, la cui attività è tuttora in corso".

Di maggiore concretezza rispetto ai cosiddetti "tavoli tematici" e anche ad altra iniziativa del ministro dell'Ambiente[45], la cosiddetta "cabina di regia" istituita nell'agosto 2018, sono le attività di vigilanza e controllo, in particolare nei campi rom e negli insediamenti precari situati in varie zone di Roma.
Riferisce sul punto il prefetto:
"In ciascun insediamento autorizzato e censito dal comune di Roma, opera in via prevalente la Polizia Locale Roma Capitale che garantisce un primo livello di controllo finalizzato a rilevare possibili illegalità.
I Commissariati di P.S., competenti per territorio, poi assicurano una costante assistenza al predetto organo di Polizia in tutte le situazioni di criticità che richiedono un maggior livello di capacità operativa.
Periodicamente vengono organizzati servizi straordinari di controllo (es. Alto Impatto) che portano all'identificazione di numerose persone e spesso anche ad arresti e sequestri di beni proventi di fatti delittuosi, specchio della presenza in molti campi di situazioni di illegalità.
Sono state, poi, pianificate diverse operazioni di polizia su scala più vasta, con un cospicuo coinvolgimento di uomini e mezzi […] anche per far fronte a criticità di carattere igienico-sanitario.
Particolare attenzione è stata, altresì, dedicata agli insediamenti abusivi posti sulle aree golenali del Tevere e dell'Aniene ove è stata costituita una *task force* tra il personale di polizia fluviale della regione Lazio (ex ARDIS), il Gruppo Carabinieri Forestale di Roma (ex Corpo Forestale dello Stato) e la Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale per realizzare una più intensa attività di controllo preventivo dei siti, così da scoraggiare i fenomeni di illegalità sin dal loro primo insorgere.
Per gli insediamenti più grandi ed affollati sono state, poi, organizzate specifiche operazioni di sgombero […] propedeutiche all'affidamento temporaneo e/o all'assegnazione di tali aree ai soggetti pubblici o privati interessati, in modo da realizzare una sorta di controllo sociale dei siti.
A tal fine la prefettura di Roma ha promosso la elaborazione di uno specifico Protocollo d'Intesa tra la regione Lazio e Roma Capitale - approvato dalle rispettive Giunte ed in attesa di sottoscrizione - volto a definire la competenza di tali Enti, nella rideterminazione dell'utilizzo delle aree golenali.
Inoltre, nella consapevolezza che l'*humus* su cui proliferano i roghi tossici ed il

[45] Nella nota del prefetto di Roma acquisita come Doc. n. 210/1 si legge:
"con decreto n. 267 dell'8 agosto 2018, il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha istituito una "cabina di regia" per la sostenibilità del ciclo dei rifiuti supportata da un gruppo tecnico di lavoro con la partecipazione, rispettivamente, del Prefetto di Roma e del capo di gabinetto, al fine di "rafforzare il dialogo inter-istituzionale e assicurare la migliore collaborazione tra i differenti livelli di governo e per l'individuazione e la risoluzione delle problematiche connesse al sistema impiantistico per la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale". Il gruppo di lavoro tecnico, coordinato dal direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del ministero dell'Ambiente, con la partecipazione (oltre che del capo di gabinetto della Prefettura) del direttore generale per le politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, del dirigente della direzione rifiuti di Roma Capitale e del dirigente del servizio gestione rifiuti della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha avviato le attività nel mese di settembre 2018, poi terminate nel successivo mese di novembre, proseguendo in concreto il percorso già iniziato da oltre un anno presso il ministero dell'Ambiente con gli enti sopra indicati".

traffico illecito di rifiuti, perpetrati costantemente dagli ospiti dei campi rom, è costituito dalle irregolarità nella filiera dei rottamatori, il tavolo prefettizio si è fatto promotore di un'intensa attività di verifica degli esercizi di rottamazione e autodemolizione.

In collaborazione con Roma Capitale e la regione Lazio, un'attenzione particolare è stata rivolta ai contenuti e alla formulazione dei provvedimenti autorizzativi delle predette attività economiche. Ciò ha permesso di fare chiarezza sul regime giuridico delle singole tipologie di impianto e di eliminare improprie applicazioni della normativa in deroga che, durante la gestione straordinaria di questo settore economico curata da Roma Capitale nel periodo 2009-2013, avevano ingenerato promiscuità nello stoccaggio e nel trattamento dei rifiuti ferrosi. Nello stesso contesto è stato avviato un piano di controlli sugli esercizi di demolizione e rottamazione e su tutti i siti di stoccaggio di materiali ferrosi, indicati in una *black list* prodotta dalla Polizia di Roma Capitale, con il concorso del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma […], della polizia locale della Città Metropolitana.

Il piano, come riferito dal Dipartimento ambiente di Roma Capitale, ha comportato una verifica a tappeto anche sotto il profilo amministrativo sulla posizione degli esercizi, all'esito della quale, su 108 impianti esistenti, numerosi sono stati oggetto di provvedimenti di decadenza dalla concessione, mentre, per altri, sono in corso le procedure per la regolarizzazione da parte del comune. Ed è su questo stesso filone che è andata ad innestarsi l'attività di controllo sui siti di stoccaggio (di cui sopra si è fatto cenno), intensificata ancor più dal settembre 2018, nella considerazione che l'attività di autodemolizione è comunque correlata allo stoccaggio di rifiuti.

Ancora, per rafforzare l'attività di controllo sui campi rom e manifestare in maniera tangibile l'attenzione delle istituzioni alle continue segnalazioni inoltrate dai cittadini, nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 27 febbraio [2019], all'esito dell'incremento di 39 unità del contingente militare impegnato nell'Operazione Strade Sicure si è disposto di destinarli alla vigilanza di due degli insediamenti (via Salviati e Castel Romano) maggiormente gravati dal problema dei roghi di rifiuti in raccordo con il personale della polizia locale di Roma Capitale già posto a presidio dell'ingresso ai campi. Pertanto, a decorrere dagli inizi di marzo, la predetta aliquota aggiuntiva è stata impiegata presso il campo di via Salviati, nelle more della realizzazione di alcuni interventi di bonifica a cura di Roma Capitale necessari a consentire la rotazione dei militari anche sul campo di Castel Romano.

Da ultimo, nell'ambito del Patto per la sicurezza di Roma Capitale sottoscritto il 18 aprile 2019 dal prefetto di Roma, dalla sindaca e dal presidente della regione Lazio, quest'ultimo ha messo a disposizione di Roma Capitale la somma di euro 1.000.000 da destinare a specifici progetti (videosorveglianza e rimozione straordinaria di rifiuti solidi urbani) volti all'eliminazione delle situazioni di degrado esistenti nei campi rom maggiormente esposti al fenomeno dei roghi (La Barbuta, Castel Romano, Salviati, Candoni, Salone e Lombroso) e alla predisposizione di idonei strumenti per evitare che le predette situazioni abbiano a ripetersi".

Una significativa connessione tra fenomeni illeciti diffusi e traffico illecito di rifiuti è emersa a seguito di indagini della procura della Repubblica di Roma, di cui quell'ufficio inquirente ha dato conto con una nota e atti giudiziari trasmessi alla Commissione[46].

L'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia relativamente alla gestione di rifiuti da parte della società Centro Rottami s.r.l. con sede a Cisterna di Latina ha dato luogo all'emissione di un'ordinanza applicativa di misure cautelare personali per delitti di traffico illecito di rifiuti.

Si rileva nella nota citata:

"Per quanto attiene alla connessione tra traffici illeciti di rifiuti e incendi di rifiuti dalla indagine è emerso che i rifiuti conferiti presso il Centro Rottami erano talvolta il frutto di raccolta illecita effettuata da persone di etnia rom sia presso i cassonetti dislocati in vari punti delle strade urbane sia presso esercizi commerciali, rifiuti che, prima di essere conferiti al predetto Centro Rottami, venivano sottoposti ad un procedimento di separazione della parte di rifiuto che ha un valore economico (metallo) dalla parte senza valore (ad esempio materiale plastico), operazione notoriamente effettuata dai rom attraverso il fuoco. Questo fenomeno è stato colto dal giudice per le indagini preliminari che nella sua ordinanza testualmente osserva:

"E' altrettanto ovvio che a fronte degli illeciti profitti tratti dal Del Prete (che risparmia sui costi di recupero del rifiuto - v. dichiarazioni rese dal dipendente Martelli Sandro) e dai conferitori che non si vedono decurtare costi di "manodopera ", vi sono enormi costi non solo sociali ed ambientali posti a carico della collettività, dovuti al fatto che la illecita ed irregolare "ripulitura " dei rifiuti genera danni per l'ambiente e la salute pubblica (si pensi ai "roghi tossici" nei campi rom provocati spesso per ripulire il rame o altri metalli dalle guaine o altro, con conseguente immissioni nell'ambiente di sostanze tossiche come le diossine)[47], ma anche costi per bonificare le aree e rimuovere i rifiuti".

---

[46] Doc. n. 615/1-2

[47] Come chiarisce ARPA Lazio, nello studio che si cita di seguito nel testo (Doc. n. 204/3) "quando sono presenti materiali plastici (PVC), associati a metalli che fungono da catalizzatore (in primis il rame) e in particolari condizioni di temperatura, si generano le diossine. Le diossine possono essere generate anche da processi di combustione industriale e dalla combustione di legno e carbone. Con il termine generico di "diossine" si indica un gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati, divisi in due famiglie: diossine PCDD e furani PCDF di cui la 2,3,7,8 - tetracloro di benzo-p-diossina (TCDD) è quella più conosciuta poichè più pericolosa (è usata come valore di riferimento per il calcolo della Tossicità Equivalente delle altre diossine) [i valori limiti per la protezione della salute umana sono imposti dal D. Lgs. 155/2010 e dalla Direttiva 2008/50/CE]. Le diossine sono composti poco solubili in acqua ma molto solubili nei tessuti adiposi e per questo motivo si accumulano negli individui e possono provocare alterazioni al corso normale del metabolismo animale. Proprio per la loro tendenza ad accumularsi nei tessuti viventi, anche un'esposizione prolungata a livelli minimi può causare danni. Inoltre, salendo nella catena trofica, la concentrazione di tali sostanze può aumentare (biomagnificazione), giungendo a esporre a rischio maggiore il vertice di detta catena. Altri composti che destano preoccupazione durante un incendio sono i policlorobifenili (PCB) con una serie di 209 composti aromatici costituiti da molecole di bifenile variamente clorurate. Questi composti sono molto stabili, resistenti ad acidi, alcali e alla fotodegradazione, non sono ossidabili, non attaccano i metalli, sono poco solubili in acqua, ma lo sono nei grassi e solventi organici; evaporano a temperature superiori a 300℃ e si decompongono solo oltre 800-1000℃. I PCB venivano prodotti industrialmente fino al 1995. A differenza delle diossine, quindi, i PCB

La Commissione ha richiesto informazioni in materia ad ARPA Lazio, che, a partire dagli anni 2017-2018, alla luce delle numerose segnalazioni relative a combustioni di materie plastiche e rifiuti che frequentemente si sviluppano presso i campi rom, e su richiesta della Regione, ha attivato una serie di monitoraggi sperimentali nel comune di Roma; essi hanno in particolare riguardato i campi rom di via Salviati e La Barbuta.

Come fa rilevare l'Agenzia, questi roghi hanno una dimensione ridotta rispetto ad altre tipologie di combustioni (quali incendi di capannoni industriali o impianti di trattamenti di rifiuti) e il rilascio di sostanze inquinanti in aria, noto dal punto di vista qualitativo, è difficile da monitorare quantitativamente.

Nella nota trasmessa alla Commissione [48], ampiamente documentata e articolata, sono riportate le seguenti conclusioni:

"Qualsiasi combustione all'aperto in cui vengono bruciati materiali di scarto o rifiuti contenenti materiale plastico, produce degli inquinanti nocivi per la salute umana e per l'ambiente e tale attività è di natura illecita. I due campi rom monitorati ("Salviati" e "La Barbuta") si trovano in zone antropizzate con presenza di molteplici fonti di inquinanti (infrastrutture stradali, attività industriali e artigianali, cantieri edili, impianti di riscaldamento a servizio degli edifici) che non consentono di determinare il peso delle diverse sorgenti antropiche nella produzione di microinquinanti e caratterizzare l'impatto dei campi rom sul territorio limitrofo.

Per quanto riguarda i risultati del PM10 sia a "Salviati" che a "La Barbuta", non

---

sono sostanze chimiche largamente prodotte in passato tramite processi industriali per le loro proprietà chimico-fisiche. Solo 12 dei 209 congeneri di PCB presentano caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche paragonabili alle diossine e ai furani: questi vengono definiti PCB diossina simili (PCBDL). Altri undici PCB non diossina simili, interessanti a livello sanitario e ambientale, completano il quadro dei PCB ricercati prevalentemente nelle matrici ambientali. I polibromo difenil eteri (PBDE) sono sostanze chimiche impiegate come ritardanti di fiamma nei polimeri (plastiche, gomme e resine), nei circuiti elettronici (televisori, computer, forni a microonde), negli arredi (schiume poliuretaniche), in tappeti ed imbottiture, negli interni di automobili ed aerei, in materiali tessili e in altri prodotti, allo scopo di incrementarne le caratteristiche ignifughe e quindi evitare, o quantomeno ritardare, l'estendersi e il propagarsi delle fiamme. A seconda del numero di sostituenti bromo presenti sulla struttura si possono ottenere 209 diversi congeneri; di questi meno di quaranta sono stati sintetizzati come conseguenza della scarsa stabilità (molti congeneri hanno forte tendenza a debromurare). I PBDE (o PCDE) agiscono in fase vapore grazie al sostituente alogenato presente (generalmente il bromo o il cloro). Difatti durante un incendio, i radicali bromo (rilasciati da queste sostanze) sopprimono la cascata di radicali carbonio prodotti nel processo e permettono: una diminuzione delle fiamme; la riduzione del calore e del monossido di carbonio. Sebbene nella formulazione originale il BDE-209 (Deca-BDE) risulti meno tossico rispetto ai congeneri contenuti nelle miscele Penta- e Octa-BDE, la sua pericolosità non è, comunque, da sottovalutare. Infatti evidenze scientifiche dimostrano la sua capacità di degradarsi nell'ambiente in furani e forme chimiche tossiche, come i congeneri inferiori costituenti le miscele Penta-BDE e Octa-BDE. Generalmente, visto che tali composti sono ubiquitari e possono essere liberati in atmosfera solo se i materiali vengono bruciati, si possono considerare come traccianti della combustione di materiale contenente tali sostanze. I composti descritti sono denominati microinquinanti, perché sono generalmente presenti nell'ambiente (aria, acqua, terreni, rifiuti e alimenti) in concentrazioni molto basse, pur tuttavia in grado di alterare l'equilibrio dell'ecosistema e di produrre effetti tossici. Peraltro, hanno la caratteristica di essere molto stabili e, quindi, persistenti nell'ecosistema (POPs).

[48] Doc. n. 204/3.

si evidenziano superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3. Per quanto riguarda i microinquinanti diossine e furani e PCB non vengono superati i valori di riferimento dell'OMS (per le diossine e furani 100-300 fg TEQ/m3).
Per quanto riguarda le concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici totali e il benzo[a]pirene (valore limite - media annua - pari a 1 ng/m3): non si evidenziano valori critici (il massimo valore di benzo[a]pirene rilevato è 0,18 ng/m3). Alla luce della tipologia di fenomeno oggetto del monitoraggio e del carattere sperimentale del programma di misura è stato approfondito lo studio dei microinquinanti PBDE usati come ritardanti di fiamma. Questi composti sono presenti nell'ambiente e finora la maggior parte delle ricerche ha messo in evidenza le emissioni evaporative e fuggitive dei PBDE durante le fasi di produzione, uso e gestione dei rifiuti. Recenti studi hanno evidenziato l'importanza delle fonti di combustione per la presenza di PBDE nell'atmosfera, in particolare la combustione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti elettronici […]. I dati delle campagne dei campi rom "Salviati" e "La Barbuta" evidenziano la presenza di PBDE che possono essere correlati alla combustione illegale di rifiuti. In particolare è stata rilevata la presenza di composti generalmente utilizzati come ritardanti di fiamma nei componenti per l'arredamento. Pur con i limiti dovuti alla complessità dell'area oggetto del monitoraggio, alla presenza di sorgenti multiple di inquinamento, alla tipologia di indagini condotte, alla durata temporale delle misure, i risultati della campagna di misura confermano che l'area del campo rom "Salviati" e "La Barbuta" sono state interessate da eventi di combustione che hanno coinvolto materiale di origine antropica (plastiche con materiali contenenti ritardanti di fiamma). Tenuto conto della natura illecita delle combustioni all'aperto, dello sviluppo di microinquinanti durante la combustione, si ritiene che l'analisi ambientale delle aree interessate da questi fenomeni debba essere necessariamente guidata e integrata da studi di carattere sanitario finalizzati a stimare l'esposizione dei cittadini e l'eventuale correlazione con la salute".
Al fine di verificare la complessiva situazione del fenomeno nel territorio capitolino (nel duplice aspetto di incendi in impianti di trattamento di rifiuti e di incendi di rifiuti abbandonati e di discariche abusive) la Commissione ha indirizzato alla sindaca di Roma Capitale, il 26 maggio 2020 la richiesta "di fornire ogni utile informazione sulle azioni intraprese dall'amministrazione capitolina e le attività svolte dalla polizia locale" con riguardo ad eventi e fenomeni analiticamente esposti in una nota della Commissione.
La mancanza di risposta da parte della sindaca di Roma Capitale consente di ritenere confermato il contenuto di detta nota, che di seguito si riporta:
"*Notizie relative ad eventi incendiari verificatisi all'interno del territorio del comune di Roma Capitale, nel periodo 2017-2020.*
Il fenomeno degli incendi in impianti di trattamento di rifiuti all'interno del territorio di Roma Capitale.
Incendio impianto TMB Salario, 11 dicembre 2018
Il giorno 11 dicembre 2018 verso le ore 4.30 circa, divampava un incendio all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti TMB Salario (gestito da AMA), sito in via Salaria.
I primi giorni del mese di maggio 2019, la procura della Repubblica ha iscritto il nome di tre persone sul registro degli indagati: quello dei due addetti al

servizio di vigilanza di turno e quello del responsabile della sicurezza dell'impianto. Per loro si procede per incendio colposo. Dai primi accertamenti è risultato che il sistema di videosorveglianza dell'impianto di trattamento meccanico biologico era spento da almeno tre giorni prima dell'incendio
[…] la procura della Repubblica ha deposito una richiesta di archiviazione motivata dalle perizie tecniche, le quali asserivano che le telecamere fuori uso, il ritardato allarme con conseguente allungamento dei tempi di intervento dei Vigili del fuoco per il contenimento delle fiamme, non permettevano di lasciare intatte eventuali tracce per supportare l'origine dolosa dell'incendio.
Nei primi giorni del mese di settembre 2019, la Sindaca di Roma Capitale aveva comunicato che il TMB Salario non sarebbe più tornato in funzione. La regione Lazio aveva infatti concesso la revoca di tutte le Autorizzazioni, così come esplicitamente richiesto da AMA.
Si attende la rimozione delle circa 5000 tonnellate di rifiuti ancora presenti nell'impianto e, la successiva bonifica del suolo.
Incendio impianto TMB Rocca Cencia, 24 marzo 2019
La sera del 24 marzo 2019, un altro incendio ha colpito l'impianto TMB di Rocca Cencia. Il rogo interessava una linea di trattamento rifiuti, su due operative (la capacità di trattamento è di 750 tonnellate). Sulla scia del rogo al TMB Salario, la Procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri del NOE.
L'ARPA Lazio è subito intervenuta posizionando un misuratore nei pressi dell'impianto, ma la contaminazione è stata minima, in quanto l'incendio è stato estinto in poche ore.
Attualmente il sito in questione è vigilato esternamente da militari dell'operazione "Strade sicure", mentre all'interno è stato installato un nuovo impianto di videosorveglianza.
Incendio impianto recupero carta di via Falcognana, 25 febbraio 2020
Verso le ore 11.00 del 25 febbraio 2020 un vasto incendio interessava una ditta che si occupa del recupero e del riciclo della carta. A prendere fuoco un capannone ed un'area di circa 5000 mq all'interno della ditta sita in via Falcognana 130.
Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche personale ARPA e ASL. Le indagini sono svolte dal personale specializzato del IX Gruppo Eur e del Comando generale della Polizia Locale di Roma Capitale.
Il fenomeno degli incendi di rifiuti abbandonati e di discariche abusive all'interno del territorio di Roma Capitale
DISCARICHE ABUSIVE
Nel corso degli ultimi tre anni, si è assistito nell'area della città Metropolitana di Roma ad un fenomeno analogo a quello verificatosi in parte di territorio delle provincie di Caserta e Napoli, denominato "Terra dei fuochi", cioè eventi incendiari che hanno riguardato sversamenti illeciti di grandi quantità di rifiuti in discariche abusive.
Partendo dai dati forniti dall'amministrazione capitolina nell'anno 2019, risultano censite oltre 100 discariche abusive di varie dimensioni in tutto il territorio comunale e, ogni giorno almeno 300 tonnellate di rifiuti finiscono "in strada", ovvero nei campi abbandonati, sotto i cavalcavia, in aree private lasciate incustodite, nei pressi di campi rom. Questo solo all'interno del

territorio di Roma Capitale. Perché poi andrebbero monitorate anche le situazioni fuori i confini del Campidoglio, come quella dell'area nota come la "Frigo Valley", circa 60 ettari di immondizia formalmente situati nel comune di Tivoli.

Vengono di seguito riportati i principali eventi incendiari, dall'anno 2017 al mese di maggio 2020.

Discarica abusiva (ex fungaia) di Centocelle, 1° gennaio 2017

La mattina del 1° gennaio 2017, verso le ore 8.00, si è sviluppato un incendio all'interno della rete di cunicoli sotterranei del parco di Centocelle a Roma.

Il rogo ha interessato rifiuti vari (stracci, carcasse di autoveicoli, matasse di fili elettrici e altro ancora), accatastati abusivamente all'interno delle gallerie. Sconosciuta l'origine dell'incendio.

I tecnici dell'ARPA Lazio si sono recati sul posto il giorno 2 febbraio 2017, posizionando dei campionatori passivi per aldeidi e VOC. Le misurazioni sono durate dal 2 al 6 febbraio e, sia il benzene che le diossine in nessun caso hanno superato i valori di legge.

Discarica abusiva di Tor Cervara, 29 maggio 2017

L'incendio è divampato il 29 maggio 2017 in via di Tor Cervara, quadrante est di Roma, in una zona al ridosso del parco della Cervelletta. Nell'area erano presenti rifiuti abbandonati e sono andati a fuoco alcuni cumuli degli stessi, posti nelle vicinanze di due vecchi manufatti disabitati. Nessun intervento di ARPA Lazio.

Discarica abusiva di via Puglisi, Colle degli Abeti-Villaggio Falcone, anno 2019

Nel quadrante est dell'estrema periferia romana esiste un quartiere denominato Villaggio Falcone - Colle degli Abeti, costituito inizialmente da alloggi di edilizia popolare e, nel corso degli anni duemila, da edifici di edilizia residenziale. Come per quasi tutte le aree dell'estrema periferia romana, l'ampia disponibilità di spazi aperti incustoditi ha permesso lo sversamento illecito di notevoli quantità di rifiuti, costituiti sia da rifiuti non pericolosi che da rifiuti pericolosi. L'area in questione, nel corso del 2019, è stata oggetto di diversi roghi di rifiuti; in particolare nell'estate dello stesso anno, dopo l'intervento degli agenti della Polizia Locale, che sequestravano una discarica abusiva proprio in via Puglisi, la stessa dopo pochi giorni, veniva incendiata da ignoti.

Discarica abusiva di via Collatina Vecchia altezza stazione FS Palmiro Togliatti, 25 aprile 2019

L'incendio è divampato la sera del 25 aprile 2019, in un'area abbandonata, già sottoposta a sequestro nel febbraio 2019 da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, ed in attesa di bonifica. Il rogo ha interessato diversi cumuli di rifiuti di natura eterogenea. L'origine dell'incendio è di natura dolosa.

Discarica abusiva zona Torresina (Borgata Ottavia), 20 maggio 2019

Nel corso della mattinata del 20 maggio 2019 personale del XIV Gruppo Monte Mario, della Polizia Locale di Roma Capitale, operava il sequestro di un'area privata estesa 6400 metri quadri, deferendo all'autorità giudiziaria tre persone per gestione illecita e combustione illecita di rifiuti. L'intervento scaturiva dopo un'attività di osservazione, che ha permesso di documentare le condotte illegali relative all'accumulo e smaltimento illecito di rifiuti, che avveniva attraverso l'accensione di roghi.

Discarica abusiva quartiere Labaro-Prima Porta, 18 giugno 2019
La mattina del 18 giugno 2019, verso le ore 12.30, un incendio interessava una discarica abusiva. A prendere fuoco diversi cumuli di rifiuti eterogenei, creatisi nel corso del tempo. Non risulta alcun intervento delle forze di polizia.
Discarica abusiva di via Teano, 27 giugno 2019
Il rogo è divampato all'interno di una vecchia struttura muraria (di circa 200 metri quadrati), posta in un terreno privato. A bruciare diversi cumuli di rifiuti costituiti da materiali plastici di diversa natura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i Carabinieri che indagano per accertare le cause.
Discarica abusiva area abbandonata compresa tra via Teano, via Aversa e via Maddaloni, 29 giugno 2019
Nel pomeriggio del 29 giugno 2019, verso le ore 16.00, un rogo di grosse dimensioni interessava un'area abbandonata posta tra via Teano, via Aversa e via Maddaloni nel quartiere Prenestino. A bruciare diversi cumuli di rifiuti abbandonati prelevati da un centro di raccolta AMA di via Teano ad opera degli occupanti di un campo rom abusivo più volte sgomberato e sempre ricostituito.
Discarica abusiva fiume Aniene - via Salaria imbocco Tangenziale Est, 26 luglio 2019
Alle ore 20.30 circa del 26 luglio 2019 un incendio divampava in un'area posta sulle rive del fiume Aniene, all'altezza di via Salaria. Il rogo interessava diverse tipologie di rifiuti, sversati illecitamente nel corso del tempo da ignoti; nello specifico si trattava di materiali plastici, bombole del gas ed altre tipologie di rifiuti.
La procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause del rogo.
Discarica abusiva all'interno del Parco di Centocelle, 19 ottobre 2019
La mattina del 19 ottobre 2019, un violento incendio divampava in un'area del Parco di Centocelle, nei pressi del tunnel "Mussolini". Il rogo interessava una notevole quantità di rifiuti, che erano stati in precedenza visionati dai responsabili incaricati della bonifica per la loro imminente rimozione.
Discarica abusiva Parco della Caffarella, 22 ottobre 2019
A seguito delle segnalazioni arrivate nei mesi precedenti dai vari comitati di quartiere, il giorno 22 ottobre 2019, personale della Polizia di Stato del Commissariato Tor Carbone, procedeva all'arresto in flagranza di reato di tre cittadini romeni, sorpresi ad appiccare il fuoco a diversi cumuli di rifiuti. Nello specifico, i tre soggetti stavano incendiando del materiale elettrico per recuperare il rame contenuto all'interno. Il fuoco poi si propagava anche ad altri cumuli di rifiuti.
Discarica abusiva viadotto Eur/Magliana, 13 gennaio 2020
La sera del 13 gennaio 2020 un incendio interessava una discarica abusiva posta sotto il viadotto della Magliana. L'area in questione, nel corso degli anni, era già stata oggetto di sgomberi e bonifiche ma dopo ogni intervento di ripristino, gli sversamenti illeciti di rifiuti continuavano come prima. Nessun intervento delle forze di polizia.
Discarica abusiva di via Giaveno, località Boccea, 5 marzo 2020
Nella tarda mattinata del 5 marzo 2020, in un'area adibita a discarica abusiva e posta sotto sequestro dalla procura della Repubblica nel mese di agosto del 2019, divampava un violento incendio che si protraeva per oltre 24 ore. A

prendere fuoco diverse tipologie di rifiuti. Sul posto, per accertare le cause dell'incendio gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Altro fenomeno incendiario relativo al territorio del comune di Roma Capitale è quello dei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti. Fenomeno che fino alla fine dell'anno 2017 era pressoché sconosciuto alla Capitale, tanto che nemmeno l'AMA lo censiva. È solo nell'anno 2018 che è esploso, con oltre 500 cassonetti dati alle fiamme. La mappa degli incendi ha riguardato tutto il territorio comunale ma, nello specifico i roghi si sono concentrati i 5 Municipi: IV° (Tiburtina), X° (Ostia); XI° (Portuense); XII° (Monteverde) ed infine il VII° (Appia-Tuscolana) che con 247 roghi, ha totalizzato la metà dei cassonetti dati alle fiamme in tutta Roma.

Nel corso dell'anno 2019, i cassonetti dati alle fiamme sono stati oltre 350, di cui solo 11 nella notte tra il 29 ed il 30 dicembre 2019.

CAMPI ROM

Per molti anni, i maggiori autori dei roghi tossici che hanno avvelenato l'aria romana, sono stati gli occupanti di diversi campi rom abusivi ma tollerati, presenti sul territorio di Roma Capitale.

Di questi, i responsabili della maggior parte dei roghi, sono principalmente quattro: il campo di via Salviati (Roma est), il campo di via di Salone (quartiere Case Rosse, Roma Est), il campo di via Candoni (zona Magliana, Roma Sud-Ovest) ed il campo La Barbuta (Roma sud e territorio del comune di Ciampino).

In particolare, di questi quattro, il campo Rom di La Barbuta, è quello che maggiormente crea preoccupazione, per due motivi: il primo è per via del numero di roghi che, nel solo anno 2019, sono sati ben 45; il secondo è per via della sua posizione, in quanto si trova nelle vicinanze dell'aeroporto civile di Ciampino.

Il campo di via Salviati (Tor Sapienza, Roma Est - ex Casilino 900) tra il 2017 ed i primi mesi del 2019, è stato protagonista di una serie di roghi tossici. Poi, dal mese di aprile 2019, il comune di Roma Capitale, dopo aver siglato un accordo con il Ministero della Difesa, predisponeva un servizio di vigilanza misto, composto da agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e militari dell'operazione Strade sicure, con il compito di verificare tutti i veicoli in entrata ed uscita dal campo, onde evitare lo smaltimento illecito nelle aree limitrofe al campo in questione, di rifiuti raccolti per le strade della capitale di residenti dello stesso.

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, l'amministrazione capitolina predisponeva l'installazione presso i campi di via Salviati e di via di Salone, di telecamere di con rilevatori ad infrarossi, per aumentare la capacità di controllo. Allo stato attuale sono in funzione solo quelle relative al campo di via Salviati, mentre in quello di via di Salone, è presente ancora un presidio fisso della Polizia Locale di Roma Capitale."

Una delle questioni "storiche" che riguardano la tutela dell'ambiente e del decoro urbano di Roma Capitale è quella dell'insediamento in aree urbane o progressivamente urbanizzate d'impianti di autodemolizione.

La Commissione ha chiesto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma un riscontro[49] sull'incidenza di incendi nelle aree interessate da tali impianti, ricevendo un riscontro che riguarda sia incendi che hanno visto coinvolti direttamente gli impianti di autodemolizione sia i casi in cui detti impianti sono stati interessati da fenomeni incendiari estesi a zone limitrofe

Data intervento	Località	Durata intervento	Numero di squadre VF intervenute
01.07.2017	Roma, Via di Centocelle, 246	2 ore	2
04.07.2017	Roma, Via di Pietralata, 97	14 ore	17
25.07.2017	Roma, Via del Cappellaccio/Via del Mare, km 7,00	7 ore	8
09.08.2017	Roma, Via Tenuta di Cervelletta incrocio Via Salviati	6 ore	8
22.05.2018	Roma, Via di Centocelle, 105	3 ore	7
24.10.2019	Roma, Viale Palmiro Togliatti, 485	1 ora	1

ed inoltre in data 8 agosto 2020: incendio di impianto per autodemolizione in Roma, via del Foro Italico.[50]

[49] Fornito con note acquisite come Docc. n. 847/1 e 848/1-2

[50] Il riscontro non coincide compiutamente con le ulteriori fonti verificate dalla Commissione (polizie giudiziarie e ARPA), che hanno dato luogo al seguente quadro di sintesi:

1° giugno 2017, incendio impianto di autodemolizioni "Petrini Sergio", via Mattia Battistini – Quartiere Primavalle (Roma).

Nel primo pomeriggio un violento incendio interessava l'impianto di autodemolizioni "Petrini Sergio", sito in via Mattia Battistini. Il rogo divampava durane la pressatura di un'autovettura non completamente bonificata (benzina e batteria ancora presenti). L'impianto andava completamente distrutto. Nessun ferito, indagini a cura della Polizia di Stato. Nessun intervento di personale ARPA;

4 luglio 2017, incendio impianto di autodemolizioni "Romana Demolizioni", via di Pietralata 97 (Roma)

Nel primo pomeriggio un violento incendio interessava l'impianto denominato "Romana Demolizioni". La causa del rogo che ha distrutto quasi l'intero impianto, è da ricercarsi nella disattenzione di due addetti durante l'utilizzo della fiamma ossidrica. Due feriti, di cui uno in gravi condizioni, indagini a cura della Polizia di Stato, nessun intervento di personale ARPA;

16 luglio 2017, incendio impianto di autodemolizioni sito in via di Centocelle snc.

Nel primo pomeriggio l'impianto di via di Centocelle snc, veniva quasi totalmente distrutto da un incendio partito verso le ore 11:30 da un vicino insediamento abusivo. Indagini a cura della Stazione CC "Quadraro". Nessun intervento di personale ARPA;

21 novembre 2017, incendio impianto di autodemolizioni "Romana Recuperi", via dell'Almone n. 21 (Roma)

Nel primo pomeriggio del 21 novembre 2017, un rogo di vaste dimensioni, interessava l'impianto della "Romana Recuperi". L'incendio ha riguardato un container ad uso uffici e una vasta area ove erano depositate delle autovetture e dei ciclomotori. Nessun intervento di personale ARPA;

22 maggio 2018, incendio impianto di autodemolizione sito in via di Centocelle snc a Roma

Nella nottata del 22 maggio 2018, un incendio di grandi dimensioni interessava un impianto di autodemolizioni sito in via di Centocelle snc. Nessun intervento di personale ARPA;

16 nuglio 2019, incendio impianto di autodemolizioni, sito in via Appia nr. 819 (Roma)

Il rogo ha interessato un impianto posto sotto sequestro nell'anno 2018. Nessun intervento di personale ARPA.

Le complessive criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, a cui la Commissione ha dedicato un'ampia Relazione nella XVII Legislatura[51], si riflettono anche sui fenomeni sin qui descritti, e sulla stessa gestione dell'impiantistica. Si è già parlato (nel § 4.2) della vicenda del TMB Salario; altro rilevante evento incendiario si è verificato nel TMB dell'A.M.A. sito in via di Rocca Cencia.
Nel tardo pomeriggio di domenica 24 marzo 2019 si verificava un incendio partito dal "locale di ricezione" dell'impianto di trattamento biologico e meccanico dei rifiuti, che interessava una parte dei rifiuti indifferenziati lì presenti e ammucchiati nelle prime ore della mattinata di quello stesso giorno, per permettere ad altro personale dell'A.M.A. di effettuare la disinfestazione dei locali, programmata per lo stesso pomeriggio; alle 19.42 sopraggiungevano i Vigili del fuoco i quali, iniziavano le operazioni di spegnimento dell'incendio che si sarebbero protratte sino al giorno successivo.
Le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Roma conducono all'ipotesi di incendio doloso: ma non hanno consentito di individuarne i responsabili.
Si legge nella richiesta di archiviazione[52]:
"il soggetto che ha materialmente appiccato il fuoco [era] a conoscenza della dislocazione dei locali (o perché a conoscenza diretta o perché informato da qualcuno), delle modalità per accedervi, nonché del miglior luogo dove appiccare le fiamme, scegliendo proprio il punto nevralgico dello stabilimento, quello da cui partono i nastri trasportatori di fondamentale importanza per il funzionamento del T.M.B., collocato in prossimità della "sala controllo", priva della prevista vigilanza al momento dello scoppio dell'incendio; quanto al movente dell'atto criminale, questo sarebbe riconducibile (anche) a interessi economici legati al trattamento e smaltimento dei rifiuti in danno dell'azienda A.M.A. s.p.a., anche in considerazione dell'altro incendio occorso presso lo stabilimento T.M.B. di via Salaria, avvenuto la notte dell'11 dicembre 2018".

4.6 Litorale laziale

Due eventi recenti hanno interessato aree limitrofe, molto sensibili dal punto di vista del trattamento dei rifiuti e ambientale: la prima è quella della zona a sud dell'area metropolitana di Roma, con particolare riferimento alla fascia del litorale laziale (Ardea, Pomezia, Anzio, Nettuno ed una parte del territorio dell'area dei Castelli Romani); la seconda è quella relativa alla provincia di Latina, in particolare nel territorio del comune di Aprilia.

Incendio impianto di trattamento rifiuti "Loas" di Aprilia (LT), 9 agosto 2020
La sera del 9 agosto 2020, un violento incendio ha interessato il deposito della ditta "Loas" di Aprilia che si occupa di recupero e stoccaggio dei rifiuti nel

[51] Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e fenomeni illeciti nel territorio del Lazio, approvata all'unanimità il 20 dicembre 2017
https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/032/INTERO.pdf
[52] Doc. n. 721/3

comune della provincia di Latina. A prendere fuoco materiali plastici, carta ed altri rifiuti. Una densa coltre di fumo nero ha interessato per molte ore una vasta area del comune di Aprilia (LT) e Latina, nonché i comuni limitrofi di Anzio, Nettuno e Pomezia. La procura di Latina ha aperto un fascicolo.
Arpa Lazio ha immediatamente predisposto un sistema di monitoraggio, mediane un campionatore ad alto volume installato nella zona artigianale della città. Dopo una settimana dal rogo, l'Arpa comunicava che "…. per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. Concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) in ambiente urbano di diossine e furani sono stimati (dati OMS) pari a circa 0,1pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m3 o superiore sono indicazioni per fonti di emissioni localizzate.
Il valore del primo campione è superiore al valore di riferimento individuato dall'OMS per l'ambiente urbano. A titolo informativo - scrive ancora Arpa Lazio - si segnala il valore delle diossine misurate in prossimità dell'incendio Eco X (Via Pontina Vecchia, Pomezia) nei giorni 05-06 maggio 2017 pari a 77,5 pg/m3. Tra gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) normalmente rilevabili il benzo(a)pirene, è l'unico composto per il quale il d.lgs. n.155/2010 prevede un valore limite pari a 1 ng/m3 come concentrazione media annua. Il valore del primo campione è superiore al valore limite annuale previsto dalla normativa".
"Per quanto riguarda i PCB, a titolo informativo, si segnalano i valori dei PCB misurati in prossimità dell'incendio Eco X (Via Pontina Vecchia, Pomezia) nei giorni 05-06 maggio 2017 pari a 394 pg/m3 e quelli rilevati presso l'impianto durante l'incendio del TMB (via Salaria, Roma) nei giorni 11-13 dicembre 2018 (1019, 250, 524, 434, 562 pg/m3). Si comunica altresì che è in corso di elaborazione il modello di ricaduta degli inquinanti e che i risultati delle ulteriori analisi e campionamenti verranno pubblicati non appena disponibili".
In totale sono quattro bollettini dell'Arpa, l'ultimo quello del 14 agosto, cinque giorni dall'inizio del disastro. «I valori riscontrati sono leggermente in crescita rispetto a quelli emersi dal campione precedente e quindi ancora sopra gli standard di riferimento» si legge nel rapporto. Ormai quasi una settimana di rilevamenti, con dati iniziali che parlano di diossine pari a 303 pg/mc, un valore quattro volte superiore rispetto al più recente rogo dell'azienda Eco-X avvenuto a Pomezia nel 2017, quando il dato era di 77,5 pg/mc. Una quantità di benzo[a]pirene, sostanza altamente cancerogena, 216 volte superiore rispetto al limite annuale previsto dalla normativa. I BPC (policlorobifenili), altamente tossici, sono stati rilevanti in una presenza di 6 volte superiore a quella dell'incendio Eco-X, 2361 pg/m3 contro 394 pg/m3.
Dati che, oltre ad allarmare gli abitanti del comune della provincia di Latina, preoccupano anche gli abitanti dei vicini comuni della provincia romana.
In data 21 agosto 2020 il sindaco del comune di Aprilia emetteva un'ordinanza in cui si intima alla società Loas Italia – in particolare al legale rappresentante e agli istituti che hanno fornito le fidejussioni bancarie – di provvedere alle operazioni di rimozione dei rifiuti e di messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio dello scorso 9 agosto. Attraverso tale atto, l'Amministrazione comunale impone alla società anche di interdire lo scarico delle acque reflue dall'impianto di depurazione esistente, per evitare possibili contaminazioni nel

corso delle operazioni di smaltimento dei rifiuti. La Loas Italia dovrà anche provvedere ad indagini preliminari sul suolo e sulle acque sotterranee.
Nello specifico, entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordinanza (dunque entro il 31 agosto) la società dovrà trasmettere all'Ente una dettagliata relazione, firmata da un tecnico abilitato, che illustri tutte le attività avviate e programmate per la messa in sicurezza del sito, con relativo crono programma. In caso di inadempienza, il comune provvederà a denunciare i destinatari dell'ordinanza alle autorità giudiziarie.
Tra la documentazione da inviare all'Ente, vi dovrà anche essere una descrizione dello stato attuale delle aree e degli immobili, oltre che della rete di raccolta delle acque reflue e del sistema di depurazione e un elenco completo di tutti i rifiuti presenti all'interno del sito sia prima che dopo l'incendio (e planimetrie degli immobili).
La società dovrà quindi inviare al comune con cadenza periodica una relazione dettagliata, comprensiva di report fotografico, sull'andamento delle operazioni di smaltimento e messa in sicurezza dell'area, fino al completamento delle stesse. Il sindaco di Aprilia ha comunque precisato che l'area artigianale ove è insediato l'impianto della "Loas", fa parte del Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, quindi un organo sovracomunale, e pertanto "…In questa materia i sindaci sono esautorati dall'avere la potestà di poter decidere se l'azienda può essere autorizzata o meno. Entriamo nelle conferenze certo ma i nostri pareri contano molto poco…". Nel 2009 l'impianto viene autorizzato per la prima volta con uno stoccaggio annuo di 36mila tonnellate. Cifra che nel 2013 sale a 140mila tonnellate di rifiuti. Due anni dopo, attraverso la Provincia, Arpa Lazio diffida l'azienda a seguito di un sopralluogo e dell'individuazione di elementi non conformi alla gestione dei rifiuti. Dopo un collaudo definitivo nel 2017, il nullaosta viene concesso. Pochi mesi dopo il proprietario della Loas viene arrestato. Coinvolto nell'inchiesta Dark Side, viene ritenuto colpevole di interramenti abusivi presso la cava di via Corta ad Aprilia. A luglio del 2019, e a scadenza dei dieci anni di autorizzazione prevista dalla normativa, si comincia a parlare di rinnovo dell'impianto Loas. Ma ecco che arriva la proroga per ben due volte. Le due proroghe, quella di dicembre 2019 e quella di giugno 2019, vengono date dalla provincia di Latina dal settore di ecologia ed ambiente perché non ha, così si legge, «la capacità tecnica e amministrativa per esaminare la pratica, per cui si rilasciano questi due rimandi senza esaminare la pratica".
Nello scaricabarile generale spunta anche un altro rilevante dettaglio, quello del protocollo antincendio, a quanto pare risalente all'autorizzazione del 2009 e quindi attualmente scaduto. L'intervento dei vigili del fuoco è stato dichiarato a seguito dell'atto di richiesta da parte dell'azienda di un ampliamento del piazzale nel 2019, che quindi non riguardava l'autorizzazione complessiva dell'impianto. In quanto alla diffida fatta da Arpa Lazio, la stessa è poi rientrata, ma di fatto non c'è traccia della asseverazione degli adempimenti che si fanno in questi casi per il rinnovo. Non ci sarebbe traccia dunque del certificato da parte della ditta riguardo alla conformità alle norme prescritte. In quanto ai pareri dei vari enti, l'ultima autorizzazione per l'ampliamento «è stata data con il silenzio-assenso di regione Lazio, Area Via, Area rifiuti, così come quello di Arpa e Asl». Su questo punto a rispondere è l'Arpa Lazio che spiega attraverso il Direttore Tecnico Rossana Cintoli come molte autorizzazioni per

diversi impianti «in realtà vengano rilasciate senza il parere dell'ente, che non risulta obbligatorio tranne che per impianti di certe dimensioni». La Cintoli confermerebbe, seppur vagamente, le inadempienze che Arpa segnalò all'impianto Loas anni fa: «Credo che ci sia stato un controllo ma non ho sottomano il verbale. È possibile che le non conformità fossero legate alla gestione dei rifiuti, ambito che rientra nelle nostre competenze di controllo». Il giorno 3 settembre 2020, si è riunita la 7^ commissione consiliare (Ambiente) che aveva tra i punti all'ordine del giorno le comunicazioni dell'assessora Monica Laurenzi sull'incendio Loas del 9 agosto e l'audizione dei tecnici di Arpa Lazio, Asl e Istituto Zooprofilattico. Laurenzi ha sottolineato i grandi limiti e il malfunzionamento che il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti presenta al livello nazionale, non solo per Aprilia. Per quel che riguarda le analisi Arpa, si sono concentrate sulla presenza di sostanze nocive nell'aria. Le analisi condotte sono state avviate il 10 agosto e si sono concluse di fatto il 19 agosto (con un'ultima rilevazione fatta il 26 e 27 agosto): la presenza di diossine, IPA e PCB, ben oltre i livelli di sicurezza nei giorni immediatamente successivi all'incendio, è andata diminuendo fino a rientrare nei valori limite. Dei rilievi sui vegetali hanno invece parlato i tecnici dell'Istituto Zooprofilattico, che hanno illustrato come anche le prime analisi da loro condotte nella settimana appena successive all'incendio (13 e 17 agosto) abbiano rilevato un deposito di sostanze chimiche sulle foglie delle piante, con valori importanti. Nei prossimi giorni l'esame sarà ripetuto: è probabile che dopo le piogge dell'ultima settimana, i risultati siano nettamente migliorati. Per quel che riguarda, invece, le analisi sui prodotti di origine animale, i tecnici hanno spiegato che esse saranno effettuate su latte ovino tra qualche mese, quando inizierà il periodo di mungitura: il deposito di sostanze tossiche sui prodotti animali impiega comunque più tempo per esser riscontrato.

La Commissione provinciale per lo sviluppo e la tutela del territorio, con all'ordine del giorno il caso dell'incendio presso l'impianto Loas Italia S.r.l. di Aprilia, era stata convocata dalla provincia di Latina il 7 settembre 2020.

La situazione dell'insediamento, sia prima che a seguito degli eventi qui riportati, costituisce oggetto di interesse e iniziative di comitati locali, che hanno fornito ampia documentazione alla Commissione[53].

Nel maggio 2021 la procura della Repubblica di Latina ha fornito utili informazioni sugli esiti del procedimento penale a suo tempo avviato in relazione all'incendio dell'impianto dì smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi all'interno dell'area sita in Aprilia, via della Cooperazione n. 56-60. gestito dalla Loas Italia S.r.l.

È stato emesso avviso di conclusione delle indagini con numerose contestazioni a carico dei legali rappresentanti della società[54], ivi comprese quelle relative ai

[53] Acquisita come Doc. n. 680/1-2 e Doc. n. 812/1.

[54] Queste le contestazioni:

"'A) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 256, c. 3, D.lgs. n. 152/2006, perché, in concorso tra loro: - omissis - in qualità di amministratore e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 6.12.2004 al 29.5.2018 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di co-amministratore e co-legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 12.6.2013 al 18.7.2017 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di

amministratore unico e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 29.5.2018; realizzavano una discarica abusiva sull'area sita in Aprilia. Via della Cooperazione n. 56-60 mediante gestione non autorizzata e deposito indiscriminato di rifiuti speciali non pericolosi (in prevalenza plastica e vetro) ammassati in cumuli alti diversi metri, tra cui coperchi, tubi, parti di autovettura, materiali e componenti di vario genere, rifiuti "lavorati e imballati" ecc, per la maggior parte bruciati in conseguenza dell'incendio che ha interessato la suddetta area. In Aprilia sino al 9.8.2020

B) del reato p. e p. dagli artt. 11O c.p. e 20 D.lgs. n. 139/2006. perché, in concorso tra loro: - omissis - in qualità di amministratore e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 6.12.2004 al 29.5.2018 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di co-amministratore e co-legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 12.6.2013 al 18.7.2017 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 29.5.2018; società soggetta ai controlli di prevenzione incendi, svolgevano attività che comportava la detenzione e l'impiego di prodotti e/o rifiuti incendiabili. incendiabili o esplodenti ali 'interno dell'area (interessata dall'incendio) sita in Aprilia, via della Cooperazione n. 56-60, su cui tuttora insistono la sede e i capannoni della LOAS Italia S.r.l, senza essere in possesso del richiesto certificato di prevenzione incendi.

Accertalo in Latina e Aprilia, in data 11.8.2020

C) del reato p. e p. dagli artt. 113, 449 e 423 c.p., perché – omissis - in qualità di amministratore e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 6.12.2004 al 29.5.2018 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di co-amministratore e co-legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 12.6.2013 al 18.7.2017 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 29.5.2018; mediante le condotte descritte ai capi che precedono, contribuivano a cagionare per colpa l'incendio - appiccato dolosamente da persone rimaste ignote – dell'area sita in Aprilia, via della Cooperazione n. 56-60 (ove tuttora insistono la sede e i capannoni della LOAS Italia S.r.l.), sulla quale erano depositati e ammassati indiscriminatamente in cumuli alti diversi metri rifiuti speciali non pericolosi (in prevalenza plastica e vetro), non avendo posto in essere - per imprudenza, negligenza e/o imperizia (ed. colpa generica) e in violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti (artt. 177 e ss. d.lgs. n. 152/2006) e sulla prevenzione degli incendi (artt. 16 e ss. d.lgs. n. 139/2006), nonché delle disposizioni generiche e specifiche impartite dalle autorità competenti [VV.F. (come da: CPI del 01.06.2012; nota n. 16499 del 18 12.2021 di rilascio di parere favorevole con prescrizioni; nota di diffida del 12.3.2015: nota n. 7834 del 16.6.2015; nota n. 15904 del 25.11.2016 di rilascio di parere favorevole con prescrizioni; nota di diffida ad adempiere n. 18830 del 22.11.2017; nota n. 10935 del 01.08.2019 di rilascio di parere favorevole con prescrizioni). Provincia di Latina (come da autorizzazioni n. 87882 del 30.12.2009, n. 41706 del 16.5.2013 e n. 28858 del 12.7.2019) Comune di Aprilia e ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Latina (come da relazione sulle attività di sopralluogo esperite presso la LOAS ITALIA S.r.l. trasmessa agli enti competenti con nota». 0063573 del 6 8.2015)] - quelle norme, condotte e/o

cautele atte ad impedire il verificarsi dell'evento. In Aprilia, il 9.8.2020

D) del reato p. e p. dagli artt. 113, 452-quinquies e 452-bis, c. 1, n. 1, c.p. perché: - omissis - in qualità di amministratore e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 6.12.2004 al 29.5.2018 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di co-amministratore e co-legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 12.6.2013 al 18.7.2017 e poi di amministratore di fatto della medesima società; - omissis - in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della LOAS Italia s.r.l. dal 29.5.2018; mediante le condotte descritte ai capi che precedono, contribuivano a cagionare per colpa una compromissione o comunque un deterioramento significativo e misurabile dell'aria consistito nell'accertata presenza di diossine, [furani e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in valori superiori a quelli medi individuati dall'OMS (diossine e furani) e a quelli annuali previsti dal d.lgs. n. 155/2010 (gli IPA), anche nelle zone limitrofe all'area interessata dall'incendio appiccato dolosamente da persone rimaste ignote [come riportato nei rapporti di ARPA Lazio - Servizio Qualità dell'aria e monitoraggio degli agenti fisici (prot. n 0050766 del 12.8.2020. n. 0050881 del 13.8.2020. n. 0051084 del

delitti di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* c.p. e di incendio colposo, ipotizzandosi che la violazione delle norme antincendio abbia concorso a determinare (colposamente) gli effetti dell'incendio appiccato dolosamente.
Nella nota della procura della Repubblica di Latina si precisa:
"Le indagini (condotte unitamente all'ausilio del NORM CC di Aprilia, dei Carabinieri Forestali del NIPAAF di Latina e del NOE CC di Roma) hanno consentito di appurare: a) la natura dolosa dell'incendio che si è sviluppato all'interno dell'area, su cui insiste l'impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi gestito dalla LOAS Italia S.r.l.: incendio per cui è stato iscritto autonomo procedimento penale (il n. 2211/21 R.G. notizie di reato mod. 44) nell'ambito del quale è stata formulata richiesta di archiviazione perché le indagini anche di natura tecnica non hanno consentito, allo stato, di individuare l'autore (o gli autori) del gesto criminale; b) una compromissione o comunque un deterioramento significativo e misurabile dell'aria consistito nella accertata presenza di diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in valori superiori a quelli medi individuati dall'OMS (diossine e furani) e a quelli

---

14.8.2020. n. 0051361 del 17.8.2020, n. 0051699 del 19.8.2020. n. 0052096 del 21.8.2020. n. 0052302 del 24.8.2020 e n. 0053547 del 01.09.2020)] non avendo posto in essere - per imprudenza, negligenza e/o imperizia (cd. colpa generica) e in violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti (arti. 177 e ss. d.lgs. n. 152/2006) e sulla prevenzione degli incendi (artt. 16 e ss. d.lgs. n. 139/2006) nonché delle disposizioni generiche e specifiche impartite dalle autorità competenti [VV.F. (come da: CPI del 01.06.2012; nota n. 16499 del 18.12.2021 di rilascio di parere favorevole con prescrizioni; nota di diffida del 12.3.2015; nota n. 7834 del 16.6.2015; nota n. 15904 del 25.11.2016 di rilascio di parere favorevole con prescrizioni; nota di diffida ad adempiere n. 18830 del 22.11.2017; nota n. 10935 del 01.08.2019 di rilascio di parere favorevole con prescrizioni). Provincia di Latina (come da autorizzazioni n. 87882 del 30.12.2009, n. 41706 del 16.5.2013 e n. 28858 del 12 7.2019) Comune di Aprilia e ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Latina (come da relazione sulle attività di sopralluogo esperite presso la LOAS ITALIA S.r.l. trasmessa agli enti competenti con nota n. 0063573 del 6 8.2015)] - quelle norme, condotte e/o cautele atte ad impedire il verificarsi dell'evento.
In Aprilia sino al 01.09.2020
E) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 137, commi 1 e 9 del D.lgs. 152/06, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità indicate ai capi che precedono, effettuavano uno scarico non autorizzato di acque reflue e, segnatamente, quelle prodotte dal dilavamento di tutti i rifiuti presenti abusivamente in eccesso sui piazzali dell'area sita dell'area sita in Aprilia, Via della Cooperazione n. 56-60 (ove tuttora insistono la sede e i capannoni della LOAS ITALIA S.r.l). senza la prescritta autorizzazione.
In Aprilia, sino al 9.8.2020
F) dei reati p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., articolo 87, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 81/08 per la violazione dell'articolo 83, c. 1, d.lgs. cit., nonché articolo 159, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 81/08 per la violazione dell'articolo 117, d.lgs. cit., poiché, in concorso tra loro, nella loro qualità di amministratori, per come indicata ai capi che precedono, della LOAS Italia S.r.l.. società esercente attività di gestione di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi all'interno dell'area sita in Aprilia, via della Cooperazione n. 56-60 (ove tuttora insistono la sede e i capannoni della LOAS Italia S.r.l.), con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eseguivano (o comunque non impedivano l'esecuzione di) lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette e, in particolare, consentivano (o comunque non impedivano l'esecuzione di) attività di gestione rifiuti sotto i cavi dell'elettrodotto, occupando per lo stoccaggio dei rifiuti l'area sottostante inibita, perché indicata come "fascia di rispetto" negli elaborati tecnici dell'atto di autorizzazione prot. n. 28858 del 12.7 2019 rilasciato dalla Provincia di Latina. In Aprilia sino al 9.8.2020".

annuali previsti dal d.lgs. n. 155/2010 (gli IPA), anche nelle zone limitrofe all'area interessata dall'incendio appiccato dolosamente da persone rimaste ignote [come riportato nei rapporti di ARPA Lazio - Servizio Qualità dell'aria e monitoraggio degli agenti fisici (prot. n. 0050766 del 12.8.2020, n. 0050881 del13.8.2020, n. 0051084 del 14.8.2020, n. 0051361 del 17.8.2020, n. 0051699 del 19.8.2020, n. 0052096 del 21.8.2020, n. 0052302 del 24.8.2020 e n. 0053547 del 01.09.2020. che si allegano]; c) alcune criticità nella comunicazione e nel raccordo tra enti/autorità competenti in ordine al monitoraggio e/o controllo delle autorizzazioni, delle prescrizioni via via impartite e delle reali condizioni del sito con particolare riferimento allo stoccaggio e alla gestione dei rifiuti, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni concesse".

Incendio deposito di pneumatici usati in via di Valle Caia ad Ardea (Roma), notte tra il 19 e il 20 agosto 2020

Tra le 23:00 circa del 19 agosto, fino alle prime ore del 20 agosto 2020, un rogo di notevoli dimensioni ha interessato cinque capannoni industriali usati come deposito di pneumatici usati e veicoli in via di Valle Caia, nella zona industriale del comune di Ardea (RM). Una densa nube di fumo nero ha interessato una buona parte del litorale laziale a sud di Roma, fino alla Provincia di Latina. Nell'immediatezza dell'evento, la Asl Roma 6, con una nota ha messo in allerta le zone dei comuni di Ardea, Pomezia, Anzio e Nettuno, a tutela della salute pubblica ed in attesa che si definisca l'effettivo profilo di rischio per i cittadini, invitando gli stessi a "mantenere chiuse le finestre di abitazioni, uffici, strutture sanitarie e socio-assistenziali; non raccogliere prodotti ortofrutticoli in loco e assicurare in ogni caso un preliminare e accurato lavaggio degli stessi con acqua corrente prima del consumo; effettuare con acqua il lavaggio delle superfici esterne possibili siti di accumulo di polveri, evitando che i getti possano risollevare in aria le stesse; provvedere alla sostituzione/pulizia dei filtri e condotte degli impianti di condizionamento dell'aria".

L'area interessata dalla nube è la stessa dell'incendio dell'ECO X di Pomezia del 2017.

A bruciare più di ottomila pneumatici, stoccati in una sola delle cinque attività presenti in un'area di seimila metri quadrati, composta da sei capannoni usati come depositi ora sotto sequestro. Le indagini sono state affidate dalla procura della Repubblica di Velletri alla polizia locale di Ardea la quale, in base agli accertamenti svolti nei giorni successivi, propende per la natura dolosa dell'incendio a causa delle diverse zone interessate che appaiono tutte distanti tra loro, fatto questo che escluderebbe la natura accidentale del rogo. Diverse infatti sono le zone interessate dalle fiamme, tutte distanti tra loro, individuate all'interno del primo stabile incendiato di circa 700 mq, fatto questo che esclude la natura accidentale del rogo poiché appare ipoteticamente difficile immaginare che cause accidentali si siano innescate contemporaneamente in punti diversi e distanti tra loro. Le attività di ricognizione eseguite sul posto hanno inoltre dato la possibilità agli agenti intervenuti di verificare l'esistenza nel sito di un impianto di video sorveglianza in uso ad alcune attività commerciali presenti, le cui registrazioni sono state immediatamente acquisite. L'area era stata in passato già oggetto di sequestro da parte dei carabinieri,

nonché oggetto di altre indagini, all'epoca comunicate alla Procura della Repubblica di Velletri, dalle quali era emersa la presenza sul posto di diverse attività di apparente stoccaggio di rifiuti e/o materiali a questi assimilabili.
Nel frattempo l'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio ha reso noto di aver posizionato, intorno alle ore 13 di giovedì, un campionatore per il monitoraggio della qualità dell'aria a circa 200 metri dall'area dell'incendio. Il primo campione è stato già prelevato e sarà analizzato dai laboratori della struttura, specializzato per le analisi su diossine, IPA e PCB. Gli esiti saranno pubblicati sul sito appena disponibili e daranno la misura del danno ambientale già ipotizzato ed al vaglio della procura della Repubblica di Velletri (che ha comunicato che il fascicolo avente ad oggetto l'incendio si trova ancora in fase di indagini, e non vi sono ancora provvedimenti suscettibili di comunicazione)[55].

4.7 Specificità della regione Veneto e della regione Lombardia

Vengono qui trattati alcuni eventi significativi la cui natura ha caratterizzato dei contesti territoriali specifici, e che costituiscono un paradigma di fenomeni illeciti ma anche di forme di risposta agli stessi; si anticipa pertanto in parte, in questo paragrafo, con riferimento a queste realtà, la trattazione del tema delle attività di prevenzione e controllo, che costituisce oggetto del § 5.

VENETO

La situazione nella regione Veneto, per come descritta nel § 3, vede una frequenza di eventi non significativamente superiore a quella di altre realtà territoriali: è tuttavia connotata da un esordio più risalente[56] del fenomeno – esaminato dalla Commissione nella XVII Legislatura – e da due elementi su cui si ritiene opportuno soffermare l'attenzione: l'esistenza di una realtà di siti industriali dismessi potenzialmente utilizzabili, in forma illecita, come luoghi di abbandono sistematico di rifiuti ovvero di creazione di depositi non autorizzati[57], con successivo possibile innesco di incendi, e, in positivo, l'assunzione da parte di soggetti pubblici qualificati di significative iniziative di prevenzione.
Partendo da questo secondo aspetto, la Commissione ha ritenuto di acquisire documentazione proveniente dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE) di Treviso[58] e di Venezia[59] relativa alle attività svolte e di ARPA

[55] Nota del 22 marzo 2021, acquisita come Doc. 813/1
[56] Risulta a tale proposito significativo l'episodio dell'incendio, nel 2018, di un capannone industriale adibito a deposito di rifiuti stoccati illecitamente, in Fossalta di Piave, su cui ha fornito informazioni la Prefettura di Venezia (Doc. n. 257/1-2)
[57] Nel § 4.1, trattando delle indagini della DDA di Milano originate dall'incendio in un impianto di trattamento di rifiuti si sono riportati gli esiti di indagine da cui risultava che i medesimi soggetti indagati a Milano usufruivano di capannoni abbandonati in Veneto per le loro attività illecite.
[58] Doc. n. 122/1-2.
[59] Doc. n. 123/1-2.

Veneto[60] questi ultimi relativi alla costituzione di gruppi di lavoro per incidenti con rilevanza ambientale.
L'evoluzione e lo stato attuale delle attività di ARPA Veneto e degli altri soggetti interessati sono state oggetto di un'audizione del 25 febbraio 2021[61] e di una nota[62] nella quale così viene sintetizzato l'approccio alla prevenzione e contrasto del fenomeno:
"Soprattutto nell'ultimo quinquennio, sono stati numerosi gli incendi che hanno interessato gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti in Italia e nel Veneto e che hanno avuto come effetto il danno ambientale, oltre a quello materiale, mettendo in pericolo la salute pubblica. Spesso si è parlato di incendi anche di natura dolosa.
In certi casi i rifiuti stoccati o lavorati in questi impianti possono anche essere altamente pericolosi per presenza ad es. solventi, vernici, materie plastiche, toner, pneumatici, batterie, carta e cartone ecc... Spesso a livello aziendale, negli incidenti avvenuti, si è riscontrata una carenza ai requisiti essenziali sicurezza in ambito *safety*, *security* ed *emergency*.
La regione Veneto nell'ambito della gestione di eventi incidentali con impatto significativo sulla salute delle persone e sull'ambiente ha provveduto con la delibera della Giunta regionale n. 92 del 26 gennaio 2018 alla costituzione di quattro gruppi di lavoro per la definizione di linee guida da applicare sul territorio del Veneto nel caso di incidenti con rilevanza ambientale.
Ai gruppi di lavoro partecipano: la Direzione regionale ambiente; la Direzione regionale protezione civile e polizia locale; la Direzione regionale prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria; l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto; l'Università di Padova (Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ingegneria della sicurezza civile e industriale); la Direzione interregionale dei Vigili del fuoco; l'Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto; il Nucleo Ecologico dei Carabinieri (NOE).
Di seguito sono indicati i compiti dei 4 GdL:
GdL 1 - Definire delle linee guida tecniche per la definizione di caratteristiche, requisiti e prescrizioni atti a prevenire eventi emergenziali presso gli impianti di trattamento rifiuti
GdL 2 - Definire delle linee guida per i Sindaci per la comunicazione nell'emergenza
GdL 3 - Eseguire un'analisi di *follow up* di eventi incidentali accaduti in Veneto
GdL 4 - Provvedere all'organizzazione della sorveglianza locale sul territorio, con proposta formativa da parte della Direzione Protezione civile e Polizia Locale e procedure operative da parte dei NOE".
Sono stati in particolare descritti i compiti del primo gruppo di lavoro, che risultano di interesse generale per la prevenzione del fenomeno:
"1. Creare una *check-list* che indichi, in relazione alle tipologie e quantitativi dei rifiuti stoccati, le protezioni passive e attive antincendio la cui presenza

[60] Doc. n. 265/3, Doc. n 294/1.
[61] Audizione del Commissario straordinario Arpa Veneto, Luca Marchesi, del Direttore Area Tecnica e Gestionale Arpa Veneto, Loris Tomiato, e del Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa Autorizzazioni e Controlli Ambientali Arpa Veneto, Marco Ostoich.
[62] Doc. n. 771/1-2.

risulterebbe necessaria per ridurre le frequenze e le conseguenze di incendi presso gli impianti di gestione e trattamento rifiuti;
2. Eseguire dei sopralluoghi conoscitivi congiunti VV.FF.-ARPAV e Università presso almeno 10 impianti regionali di trattamento/gestione rifiuti nei quali testare la *check-list*;
3. Attraverso l'applicazione di un metodo a indici, produrre una linea guida tecnica per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti atti a prevenire eventi emergenziali presso gli impianti di trattamento rifiuti.
Con la *check-list* è previsto attraverso i sopralluoghi di acquisire le seguenti informazioni:
i quantitativi e le tipologie di rifiuto stoccato; la tipologia di lavorazioni applicate ai rifiuti (es. riduzione volumetrica, distillazione per recupero solventi, miscelazione ecc.); la presenza di sistemi di rilevazione incendi; la presenza di impianti antincendio fissi nelle zone di stoccaggio rifiuti interne e esterne; la presenza di squadre di emergenza interne; le modalità di stoccaggio e della lavorazione del rifiuto; le misure di *security* a presidio dell'impianto".
È altresì di interesse quanto riferito da ARPA Veneto circa le criticità rilevate sulla base dei sopralluoghi effettuati in impianti di gestione e trattamento rifiuti nel Veneto:
"Scarsa presenza di sistemi di rilevazione fumo, di fiamma e temperatura; limitata efficienza dei sistemi antincendio presenti (spesso sistemi a basso grado di automatismo); limitate misure di compartimentazione con presenza di strutture REI all'interno dei fabbricati adibiti a deposito rifiuti; carenze nell'analisi del rischio incendio e di conseguenza piani di emergenza interni poco rappresentativi e poco collaudati; certificati di prevenzione incendi spesso non corrispondenti ai quantitativi di rifiuti autorizzati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale; scarsa presenza di sistemi antintrusione e di reperibilità del personale in caso di emergenza".
Il gruppo di lavoro ha predisposto un metodo a indici che consiste in un sistema di valutazione della sicurezza dell'impianto di stoccaggio/trattamento dei rifiuti basato sull'attribuzione di punteggi derivanti dai risultati della *check-list*, con l'attribuzione di un punteggio finale che rappresenta un'ipotesi di indice di rischio per una valutazione preliminare del rischio dell'impianto:
A partire dalla fine del 2019, le prefetture del Veneto si sono attivate per valutare il rischio di incendio degli impianti di gestione rifiuti situati nei rispettivi territori attraverso l'applicazione del "metodo ad indici", predisposto dal gruppo di lavoro, in vista di una eventuale implementazione dei piani di sicurezza.
Quanto al monitoraggio delle conseguenze degli eventi, ARPA Veneto si è dotata nel 2019 di una procedura operativa[63] nella quale viene affrontato anche l'intervento in caso di incendio. Nella procedura viene riportato uno schema generale dei principali composti pericolosi originati dalla combustione di materiali vari e le modalità consigliate di campionamento e di misura in aria dei prodotti di combustione in ricaduta.

[63] Procedura operativa PO 22 DT Rev. 1 del 27/02/2019, revisione integrale della versione precedente (rev. 0 del 29/07/2014), citata nel Doc. n. 771/2.

L'Agenzia è dotata di un sistema per la gestione delle emergenze che garantisce gli interventi sulle ventiquattro ore e per 365 giorni/anno attraverso squadre di "pronta disponibilità" presenti nei sette dipartimenti provinciali; per l'esecuzione di analisi laboratoristiche ARPA Veneto dispone inoltre di un laboratorio in turnazione su ventiquattro ore per l'esecuzione di analisi su campioni prelevati soprattutto per le matrici ambientali aria e acqua.

Su richiesta della Commissione, la prefettura di Verona, con nota del 11 giugno 2021[64], ha inviato informazioni relative allo stoccaggio illecito di rifiuti e ad incendi verificatisi nel territorio provinciale.
Per primo, viene segnalato il sequestro, ad opera della Squadra Mobile in collaborazione con la Guardia di Finanza, di 587 tonnellate di "rifiuti illegali", "prevalentemente residui plastici" immagazzinati in un fabbricato non autorizzato sito nell'area di pertinenza dell'ENRICA s.r.l. di Gambellara.
Viene poi segnalato il sequestro, operato dalla Guardia di Finanza, di un fabbricato di proprietà della Unicredit Leasing S.p.A., gestito dalla Abaco Team S.p.A. di Milano, all'interno del quale sono stati rinvenuti rifiuti.
Si segnalano poi tre casi di incendio, avvenuti nel periodo 2019 – giugno 2021.
Due di tali incendi si sono sviluppati nell'impianto della Futura S.r.l. di Montello Vicentino, che gestisce raccolta e smaltimento rifiuti per comuni della zona (2 aprile e 13 settembre 2020). Gli incendi hanno rispettivamente interessato l'area destinata al "trattamento combustibile di rifiuti" (plastica, cartone, legno ed altro) e l'"area C-7". In entrambe i casi, il legale rappresentante della società, sig. Clemente Meoli, è stato indagato; le indagini sono seguite dal NOE di Treviso.
Il terzo incendio si è sviluppato il 19 maggio 2020 presso la S.I.T. S.p.A (Società Igiene e Territorio) con sede in Sandrigo, società controllata da AIM Vicenza S.p.A.
Viene inoltre segnalata, quale frutto dell'attività ispettiva condotta dai Vigili del fuoco congiuntamente con i Carabinieri Forestali, l'individuazione di "considerevoli quantitativi di materiale plastico detenuto in mancanza delle necessarie autorizzazioni" presso la Ditta Mori Plast s.a.s. di Barbarano Mossano. Il caso è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria.
Per quanto riguarda le attività di carattere preventivo, si segnala l'iniziativa intrapresa dalla Prefettura, d'intesa con i Vigili del fuoco e le Forze di Polizia, per il censimento dei "dei manufatti aziendali inutilizzati o abbandonati presenti nel territorio", con l'attivazione, in primis, dei Sindaci della Provincia, invitati a svolgere le verifiche del caso. Alla data attuale, tra i 114 comuni della Provincia, 16 hanno segnalato la presenza di "un centinaio di siti abbandonati e/o non utilizzati", ma solo in pochi casi è stata messa in luce la presenza di rifiuti o materiale stoccato di vario genere e in nessun caso è stato necessaria l'attivazione di Forze di Polizia o dei Vigili del fuoco.

La prefettura di Treviso, con nota del 12 marzo 2021, ha risposto alle richieste di

[64] Doc. n. 896/2.

informazioni avanzate dalla Commissione.
La risposta conferma l'avvio del monitoraggio sul territorio provinciale per l'individuazione delle strutture industriali in stato di abbandono potenzialmente utilizzabili per lo stoccaggio illecito di rifiuti e/o come deposito di materiale inquinante e /o infiammabile; si ricorda nel contempo che negli ultimi due anni non vi sono stati incendi che abbiano interessato tali siti.
La ricognizione svolta recentemente dai Vigili del Fuoco, dalle Forze di Polizia, dal NOE dei Carabinieri e dal Nucleo dei Carabinieri Forestali ha rilevato un solo caso di stoccaggio illecito di rifiuti in una struttura dismessa, segnalato all'Autorità Giudiziaria.
Si conferma la prosecuzione dell'attività di sorveglianza.

LOMBARDIA

La situazione della regione relativamente al tema della presente inchiesta e le sue specificità sono state da ultimo rappresentate alla Commissione in un'audizione di contenuto ampio dell'ARPA Lombardia, tenutasi il 25 febbraio 2021, e che si può assumere come base per le considerazioni relative al fenomeno e alle sue connotazioni attuali.
In precedenza la Commissione aveva acquisito informazioni sia sull'attività dell'ARPA Lombardia[65] che su aspetti specifici: le intese a fini preventivi tra la Prefettura di Pavia, la locale procura della Repubblica e l'ARPA [66] e la situazione della discarica di Mariano Comense[67], sede di due incendi nel 2018 e uno nel 2019[68] e visitata da una delegazione della Commissione il 9 luglio 2019.
Nell'audizione 25 febbraio 2021 [69] sono stati illustrati dati e valutazioni concernenti:
il problema specifico degli incendi e della gestione dei rifiuti in situazioni di emergenza, con strumenti specifici di cui ARPA Lombardia si è dotata;
il tema dei controlli presso gli impianti che gestiscono rifiuti e delle relative competenze istituzionali, che ricadono sull'Agenzia in modo parziale, mentre ricadono su altri soggetti in maniera più estesa;
l'evoluzione nell'uso di tecnologie innovative, anche con una visione prospettica, per la pubblica amministrazione, per l'uso di moderni strumenti al fine di rendere più efficace la fase di sorveglianza e la fase ispettiva degli impianti per la gestione dei rifiuti e combattere il fenomeno degli incendi.
Il direttore tecnico di ARPA Lombardia ha dichiarato:
"In caso di un'emergenza il sistema prevede che l'attivazione da parte di ARPA avvenga attraverso un numero unico che è attivato presso la Sala di Protezione Civile della regione Lombardia e che è valido per tutta la regione. A questo

[65] Doc. n. 260/1-2
[66] Doc. n. 262/1-4
[67] Doc. n. 301/1-2
[68] Del quale è stata riconosciuta la natura accidentale, con archiviazione del procedimento penale: Doc. n. 486/1-2
[69] Il direttore generale ARPA Lombardia, Fabio Carella, è stato accompagnato dal direttore tecnico, Maria Teresa Cazzaniga, e dal direttore del settore attività produttive e controlli, Sergio Padovani.

numero accedono di norma soprattutto enti, forze di polizia, vigili del fuoco, ma anche i cittadini. Chiamano questo centralino in sala operativa e, attraverso un sistema che abbiamo condiviso con la sala operativa nel corso degli anni, in funzione dei principali scenari di segnalazione viene attivato il referente territoriale di ARPA Lombardia".
Quando necessario, viene attivato un intervento sul posto dell'evento, che viene eseguito secondo modalità standardizzate. Diversamente, il tema viene preso in carico della struttura per l'effettuazione durante il normale orario di servizio.
Lo scenario anomalo più frequente è rappresentato dai rifiuti abbandonati, e nei casi nei quali non siano ipotizzabili situazioni particolari, come nel caso di contaminazione del suolo, esso può essere gestito direttamente dagli enti locali, con un supporto di ARPA circa le modalità di intervento, fornito anche telefonicamente.
Il secondo scenario incidentale, di cui è stato riferito in audizione, che sicuramente è quello più impattante, è rappresentato dagli incendi, descritti in funzione della tipologia del sito, e del rifiuto, così schematizzato:
impianti industriali che non operano nel settore dei rifiuti, ma ove l'incendio interessa rifiuti stoccati in attesa di essere allontanati;
impianti del ciclo dei rifiuti;
rifiuti abbandonati ove per tali si intendono "anche quei rifiuti che sono mal gestiti, vale a dire che non si trovano collocati presso impianti idonei".
"Gli incendi di questo tipo richiedono in genere l'intervento in emergenza da parte degli operatori di ARPA, e gli interventi in emergenza da parte di operatori ARPA hanno come scopo la valutazione della presenza di criticità sulle principali matrici impattanti, cioè l'aria, la gestione delle acque di spegnimento e poi successivamente, non direttamente durante la fase emergenziale più acuta, la gestione dei materiali coinvolti nell'incendio e il loro corretto smaltimento" […]
"Abbiamo avuto un incremento degli incendi tra il 2016 e il 2017, un numero che è rimasto pressoché identico nel 2018. Nel 2019 sono diminuiti gli incendi presso gli impianti di trattamento, ma contemporaneamente sono aumentati quelli relativi a rifiuti abbandonati. Nel 2020 il numero è diminuito in generale, tornando a livelli che sono confrontabili a quelli del 2015".
Le modalità secondo le quali, negli ultimi due anni, si è cercato di mettere a frutto l'esperienza maturata, si collocano su due livelli:
il primo consiste nella definizione di un protocollo relativo alle modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti dalle emergenze; le ATS (Agenzie di tutela della salute) e i Vigili del fuoco, anche al fine di garantire la massima integrazione nel corso dei processi decisionali, fatto fondamentale nell'interazione con gli enti territoriali;
il secondo è rappresentato dalla produzione di un documento tecnico interno, a favore degli operatori di ARPA, che però "rappresenta sicuramente un punto di riferimento anche per gli *stakeholder* esterni", quale base per la definizione delle azioni che gli operatori di ARPA sono chiamati a svolgere in questi scenari, nei quali gli incendi di rifiuti "rappresentano di gran lunga la situazione più frequente".
Questi due documenti formalizzano delle "buone pratiche" esportabili, e come tali sono stati presentati presso i tavoli del SNPA.

Quanto alle attività di controllo svolte da ARPA Lombardia sugli impianti per la gestione di rifiuti, il direttore del settore attività produttive e controlli ha riferito:
"Abbiamo più di 3100 impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. Di questi, oltre 1700 sono autorizzati in procedura ordinaria, quindi articolo 208, mentre quasi un migliaio in procedura semplificata; 420 impianti, invece, hanno un'autorizzazione integrata ambientale. In particolare 279 svolgono esclusivamente attività di trattamento rifiuti, quindi discariche, inceneritori, impianti di recupero, e altri 140 sono industrie che hanno un'attività principale industriale ma che svolgono come attività secondaria il recupero dei rifiuti, in particolare le fonderie, le acciaierie, i cementifici e impianti di questa tipologia." […]
La competenza per i controlli su questi impianti non è ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non in è in capo ad ARPA, ma in capo alle province. Tuttavia l'Agenzia, per iniziativa o […] per convenzione con le province, ha svolto circa un centinaio di controlli negli ultimi anni e una cinquantina dal 2017 al 2018 […] Dal 2019 abbiamo sottoscritto una convenzione, come tutte le Agenzie italiane, per svolgere un numero ulteriore di controlli proprio su queste tipologie di impianti, quindi impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 con procedura semplificata. Sugli 82 controlli aggiuntivi che abbiamo svolto trovate anche l'indicazione di quante sanzioni amministrative e sanzioni penali abbiamo accertato e contestato. Per quanto riguarda però il parco industriale della Lombardia, le autorizzazioni integrate ambientali esistenti oggi sono circa 1800, di cui circa 1100 industrie e 730 AIA zootecniche. Su questi impianti noi svolgiamo circa 300 controlli all'anno e in particolare, per quanto riguarda la parte dei 279 AIA che trattano rifiuti, circa un centinaio di controlli tra ordinari e straordinari vengono svolti annualmente."
Un'ulteriore attività viene svolta ai sensi della legge n. 68 del 2015 quale conseguenza dell'attività di controllo, che prevede la depenalizzazione di molte inottemperanze a seguito di procedure estintive prescrizionali. Le aziende, sulla base dell'attività di ARPA Lombardia hanno versato 2.800.000 euro circa quali sanzioni amministrative, in ragione 309 asseverazioni di prescrizioni richieste ad altri soggetti e 175 asseverazioni formulate direttamente da ARPA Lombardia.
Per quanto riguarda invece le circa 1800 attività assoggettate ad AIA presenti nella regione, si ricorda che il soggetto competente per i controlli è l'ARPA, e che ARPA si avvale anche "da molti anni di un applicativo in cui tutti i gestori inseriscono i loro autocontrolli, perché gli autocontrolli possono essere verificati e valutati oltre che da ARPA Lombardia anche da altri enti e dalla polizia giudiziaria. L'accesso all'applicativo avviene via web. Tutti i gestori inseriscono i dati dei loro autocontrolli e le analisi agli scarichi, alle emissioni, previsti dalle autorizzazioni entro il 30 aprile. Abbiamo circa trenta sezioni dove è possibile inserire informazioni in merito ai dati dai consumi energetici agli scarichi, alle emissioni in atmosfera. Abbiamo più di 190 mila dati analitici inseriti per quanto riguarda gli autocontrolli agli scarichi di acque reflue e oltre 40 mila autocontrolli sulle emissioni in atmosfera. Sono una mole di dati non indifferente. Queste informazioni ci servono, oltre che per verificare la conformità alle autorizzazioni rilasciate, anche per valutare quali possono

essere i flussi di massa dei vari inquinanti emessi nell'anno da parte delle aziende, per singole tipologie di attività, con patti o a livello provinciale e anche comunale."

La Lombardia si è inoltre dotata dal 2004, attraverso ARPA, dell'Osservatorio sovraregionale rifiuti (ORSO), poi implementato da altre 17 regioni. L'osservatorio "è stato studiato per consentire ai gestori degli impianti di inserire via *web* tutte le informazioni ritenute necessarie, e anche ai comuni di inserire tutti i dati sulla produzione e gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Questo applicativo viene poi utilizzato dal CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), da Legambiente e anche da altri enti, per i consueti rapporti sulla produzione dei rifiuti e sulla percentuale della raccolta differenziata."

Il 63 percento dei comuni se ne serve e circa 6.500 impianti inseriscono dati in ORSO via web.

In ORSO è presente una sezione dedicata al riutilizzo di aggregati riciclati (Market Inerti), in cui i produttori di materiali di questo tipo riciclati inseriscono i loro dati per permetterne l'acquisto, incentivandone il mercato in una logica di economia circolare.

Una sezione di ORSO è dedicata ai fanghi in agricoltura, usati in spandimento per un totale di un milione di tonnellate tra fanghi e gessi. Tale sezione permette anche il controllo e verifica da parte delle autorità competenti e determina la possibilità di predisporre mappe tematiche.

Un altro sistema di controllo è costituito dalla rete SME (Sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo), a cui sono collegati impianti più rilevanti dal punto di vista emissivo, come cementifici, termovalorizzatori, le centrali turbogas e le vetrerie (41 impianti per un totale di 70 linee).

Vengono riversati nel sistema un totale di 35 milioni di dati. Il sistema permette la lettura dei dati in parallelo da parte dell'azienda e di ARPA, che può monitorare in tempo reale le emissioni, mettendo in luce malfunzionamenti e di valutare l'impatto attraverso la misura del flusso di massa degli inquinanti.

Inoltre una norma nazionale applicativa di una direttiva comunitaria ha assegnato ad ARPA il compito di rilasciare il nullaosta per l'avvio delle operazioni di smaltimento rifiuti nelle discariche, compito molto rilevante. Si è aggiunto da parte degli auditi che "per rilasciare questo nullaosta, ARPA Lombardia ha deciso di effettuare tutta una serie di verifiche che diventano quasi un collaudo su tutte le varie fasi di allestimento della discarica. Per rilasciare un singolo nullaosta per ogni lotto noi svolgiamo almeno circa 12 sopralluoghi e più di 9-10 rilievi topografici; poi elaboriamo con dei modelli digitali i valori che abbiamo registrato; svolgiamo tutta una serie di prelievi, di campioni, dai teli all'argilla, alle analisi dei piezometri; e poi collaudiamo le saldature dei teli in HDPE (polietilene ad alta intensità), le verifiche geoelettriche e quant'altro".

L'attività si estende a tutte le fasi della vita della discarica, anche con l'uso di droni e stazioni totali per le misure topografiche, per la verifica del rispetto dei parametri di progetto, con un possibile blocco di alcune fasi sino a verifica di conformità.

Lo stimolo all'utilizzo di nuove tecnologie è nato proprio in seguito al fenomeno degli incendi in impianti di rifiuti, e le prime prove sono state

effettuate effettuando una analisi retrospettiva di casi verificatisi, usando strumenti come Google Earth.
Le tecniche di Geospatial Intelligence sono promosse anche dalla Commissione Europea, attraverso il Piano di azione della *governance* ambientale 2018, prevedendo che tali tecniche possano essere finalizzate alla verifica della conformità ambientale, oltre ad essere uno strumento per indirizzare in maniera più mirata le ispezioni ai siti di interesse.
Attorno alla Geospatial Intelligence è stato sviluppato da ARPA Lombardia un progetto finalizzato a sviluppare una strategia legata alla sorveglianza attraverso una mappatura periodica del territorio per mettere in evidenza i casi di non conformità.
Inoltre l'obiettivo era di sviluppare una strategia di controllo su bersagli identificati a priori, d'accordo con le strutture competenti a livello tecnico-amministrativo e le forze di polizia.
La strategia di controllo parte dai dati aziendali, unitamente ai dati derivanti dalle osservazioni da satellite e da aereo, la valutazione delle informazioni disponibili, e la valutazione insieme alle autorità competenti dei siti ritenuti critici, per poi stilare un elenco di siti critici da controllare anche con strumenti evoluti quali i droni.
Le immagini satellitari più aggiornate, ad altissima risoluzione, vengono acquisite sulla base di un sistema a richiesta, grazie ad un contratto che può coprire un'estensione di 13.000 chilometri quadrati, pari al 15 per cento del territorio della Lombardia. Attraverso apposite parametrizzazioni sono stati definiti tre livelli di criticità da attribuire alle situazioni osservate: bassa, media, elevata.
I criteri sono diversi per l'analisi di impianti autorizzati, come forte incremento dei quantitativi di rifiuti e presenza di rifiuti non autorizzati, e per i siti non autorizzati, come la presenza illecita di rifiuti. Dal 2019 ad oggi le modalità di attribuzione delle classi di criticità è evoluta, nella prospettiva di arrivare ad una classificazione automatica del rischio: "questo per stabilire una priorità dei controlli, ma anche per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale che da qualche mese abbiamo incominciato a sperimentare.".
La buona categorizzazione delle immagini consente inoltre di sperimentare l'utilizzazione di intelligenza artificiale per l'interpretazione automatica delle immagini. A questo proposito nell'audizione è stato segnalato un accordo di collaborazione tra ARPA Lombardia e Politecnico di Milano per sperimentare l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale: "l'algoritmo è stato sottoposto a un processo di apprendimento e l'accuratezza della classificazione si avvicina al 90 per cento" risultato ritenuto molto significativo per la possibilità di automatizzare l'individuazione delle criticità.
La valutazione dei siti critici viene fatta congiuntamente con gli altri enti deputati al controllo, con modalità differenti in funzione delle diverse realtà provinciali.
In provincia di Pavia è stato stipulato un protocollo con la procura della Repubblica con l'istituzione di un *pool* ambiente che vede il coinvolgimento di ARPA e delle polizie giudiziarie; mentre in provincia di Brescia la valutazione è fatta da ARPA e dai Carabinieri forestali nell'ambito del Nucleo Ambiente attivato presso la prefettura

Si dà rilievo poi all'utilizzazione di droni nella fase di controllo, secondo due modalità:
di *intelligence*, per derimere le incertezze che sorgono in fase di fotointerpretazione delle immagini satellitari circa la effettiva presenza di rifiuti;
di supporto ai controlli, fornendo informazioni molto accurate su estensione, altezza, volume e tipologia dei rifiuti, con errori nelle stime volumetriche inferiori all'uno per cento.
I droni vengono utilizzati sia per rilievi esterni sia all'interno di capannoni o sotto tettoie.
La tecnica è vantaggiosa quando le superfici e i volumi da indagare sono di grandi dimensioni, assicurando rapidità della metodologia e maggiore livello di sicurezza degli ispettori.
Nelle varie fasi di gestione di una discarica l'approccio fotointerpretativo permette di identificare preliminarmente le situazioni di non conformità. La combinazione con l'uso dei droni è ritenuta di potenzialità operativa molto elevata, specie nella fase di supporto alla programmazione dei controlli, e in particolare per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Tra i vantaggi si annovera il fatto di poter esaminare grandi superfici in tempi ristretti.
Tra gli svantaggi c'è il fatto che l'osservazione satellitare non ha nessuna utilità in caso di rifiuti non stoccati all'esterno.
Le immagini di Google Earth potrebbero inoltre non essere adeguatamente aggiornate. Il fattore meteorologico è inoltre un altro elemento di limitazione. Alcune aree della regione sono inoltre inibite ai sorvoli aerei.
Secondo gli auditi, indipendentemente dall'esito del progetto in corso, l'approccio seguito può essere impiegato in modo estensivo. L'utilizzo di immagini *on demand* su specifiche aree può rendere l'approccio ancora più efficace.
Dallo sviluppo dell'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale per l'esame automatico delle immagini ci si aspetta una maggior velocità nell'individuazione dei siti critici, mentre i droni possono divenire un normale strumento di lavoro al pari delle tecniche più tradizionali impiegate nei controlli.
I progetti e le attività di ARPA Lombardia sono significativi per gli aspetti di integrazione tra più soggetti e di uso di nuove tecnologie. A queste linee di progresso va associata la consapevolezza politica della rilevanza del fenomeno da prevenire, e prima ancora da conoscere.
A questo proposito va segnalato che il consiglio regionale della Lombardia ha approvato nella seduta del 2 luglio 2019 la relazione trasmessa in conclusione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità su "Stoccaggio e traffico illecito di rifiuti in relazione all'aumento dei casi di incendio con particolare attenzione alla presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti"[70].
Si può annoverare questa iniziativa tra quelle *latu sensu* riferibili alle attività di

[70] Relatrice la consigliera regionale Monica Forte; la relazione conclusiva è stata acquisita dalla Commissione come Doc. n. 426/1.

prevenzione del fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento di rifiuti, poiché, come in tutti i casi di fenomeni criminali, il mantenimento dell'attenzione da parte di soggetti pubblici qualificati contribuisce a contenere o eliminare le zone d'ombra entro le quali le attività illecite strutturate possono trovare spazi.

5. Le attività di prevenzione e controllo

Le acquisizioni della Commissione mostrano come a una fase di emergenza del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti ha fatto seguito un più chiaro collegamento tra eventi incendiari, in impianti ma anche diffusi, con i problemi di chiusura del ciclo dei rifiuti.
A questa portata più generale del fenomeno corrisponde tuttavia una migliore capacità di risposta, sotto i profili, tra loro connessi, delle attività di prevenzione e controllo e di quelle investigative e giudiziarie.
Di esse, nei loro aspetti più rilevanti emersi dalle acquisizioni istruttorie, si dà di seguito conto, con riferimento ai diversi soggetti impegnati in queste attività.

Ministero dell'ambiente – Ministero della transizione ecologica

Le iniziative del ministero dell'ambiente in questa materia sono state descritte in una nota[71] trasmessa alla Commissione il 29 maggio 2019:
"Il ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze e al fine di poter ridurre il rischio di nuovi eventi di potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente, ha lavorato, sinergicamente con le autorità competenti del ministero dell'interno, alla predisposizione di una circolare, pubblicata il 15 marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". Successivamente, anche per provvedere all'aggiornamento del testo delle stesse linee guida, è stato costituito, con decreto n. 271 del 19 novembre 2018 del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un gruppo di lavoro composto da funzionari dei Vigili del fuoco e del ministero dell'ambiente finalizzato all'elaborazione di una norma tecnica di prevenzione degli incendi per depositi temporanei e gli stoccaggi dei rifiuti, così come definiti dal decreto legislativo n. 205 del 2010, anche non soggetti alle procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Inoltre, nella conversione del decreto legge n. 113 del 2018 c.d. sicurezza, con la legge n. 132 del 2018 è stato inserito nell'ordinamento l'articolo 26-*bis* recante "Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" che introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana

[71] Doc. n. 191/1

e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. La disposizione si inserisce nel quadro delle azioni complessive che lo Stato ha voluto porre in essere per far fronte alle crescenti criticità del settore".

È stata altresì prevista "l'adozione di un piano di emergenza esterno, a cura del prefetto e di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, finalizzato a mettere in atto le misure necessarie a prevenire gli incidenti e a minimizzarne gli effetti in caso di incidente rilevante attraverso forme di specifica cooperazione nelle attività di soccorso con l'organizzazione della Protezione civile. A seguito delle consultazioni e delle richieste delle regioni, il Ministero dell'ambiente, con la circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 ha, inoltre, provveduto ad aggiornare le linee guida del marzo 2018. L'aggiornamento è stato conseguenza di alcune pertinenti osservazioni pervenute sul testo precedente a seguito di opportune interlocuzioni con le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare. Il lavoro svolto per l'aggiornamento delle predette linee guida ha consentito di formulare un nuovo testo contenente misure più efficaci e più chiare soprattutto dal punto di vista tecnico-applicativo, permettendo, così, di superare alcune criticità contenute nelle misure previste nel testo precedente.

Peraltro, come rilevato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nei lavori di approfondimento delle tematiche inerenti al fenomeno. degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, l'elevato impegno di risorse richiesto da un incendio presso impianti di gestione e trattamento di rifiuti, in termini di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni, 'è tale da suggerire o imporre un investimento adeguato nella prevenzione, che sicuramente corrisponde a un interesse non solo di tutela ambientale ma anche di migliore gestione delle risorse pubbliche'.

Il documento aggiornato deriva pertanto da un processo di condivisione e di confronto tra il Ministero dell'ambiente, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali maggiormente interessate, grazie al quale è stato possibile individuare in sinergia le più opportune iniziative per prevenire il fenomeno degli incendi presso gli impianti di stoccaggio dei rifiuti.

Le nuove linee guida partono dal presupposto di proporre misure di prevenzione a seguito dei numerosi incendi che nel 2018 hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell'intero sistema paese. L'obiettivo principale è stato quello di individuare alcuni ambiti di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti. A tal fine, è stato svolto anche un lavoro di raccordo tra le varie normative di settore che entrano in gioco nella disciplina della gestione dei rifiuti.

Al riguardo, particolare rilievo ha assunto, con specifico riferimento al rischio di incendio, il decreto ministeriale 10 marzo 1998 il quale stabilisce - in

attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008 - i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. Alla luce del richiamato quadro normativo, nelle nuove linee guida sono richiamati alcuni importanti concetti utili all'individuazione e all'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, relative, in particolare, allo stoccaggio e alla movimentazione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2007. In particolare, nelle more dell'emanazione delle linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 216, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui potranno essere fomiti gli ulteriori elementi necessari affinché lo stoccaggio dei rifiuti, inteso quale operazione principale svolta nell'ambito di un impianto di gestione rifiuti ovvero quale operazione intermedia della lavorazione dello stesso, possa risultare autorizzato su tutto il territorio nazionale con le stesse modalità, il documento aggiornato delle linee guida individua alcuni elementi per la buona pratica di gestione degli stoccaggi. Con riferimento alla prestazione delle garanzie finanziarie, nelle more della definizione del decreto ministeriale ex articolo 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ulteriore obiettivo delle nuove linee guida è stato quello di evidenziare l'opportunità che le autorità competenti, con riferimento alla funzione autorizzatoria, esercitino la propria discrezionalità amministrativa tenendo conto dei rischi significativi per la salute e per l'ambiente connessi all'ipotesi di incendi in impianti di gestione rifiuti. In particolare, risulta opportuno che le autorità competenti includano, tra le «misure precauzionali e di sicurezza» che l'autorizzazione deve contenere, quelle concernenti il rischio di incendio correlato alle tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati. Con le nuove linee guida si è voluta segnalare, dunque, l'opportunità che le autorità competenti indichino le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi nell'ambito dell'autorizzazione adottata e che la connessa garanzia finanziaria prestata dal richiedente sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati[72].

Fermo restando che le norme vigenti in materia rappresentano il primo riferimento utile anche ai fini del controllo, ulteriore obiettivo dell'aggiornamento delle linee guida è stato quello di proporre alcuni possibili percorsi per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle autorità preposte. In particolare, con riferimento alla prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, l'attività svolta deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di

[72] La Commissione ha approvato il 14 gennaio 2021 una relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche; il tema delle garanzie riguarda peraltro una più vasta platea di impianti.
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/007_RS/INTERO_COM.pdf

valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Ulteriore aspetto considerato nelle linee guida aggiornate attiene alla previsione di prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi. In particolare, devono essere individuati i requisiti tecnici generali ed organizzativi obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti, nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza. Va da sé che tali prescrizioni varieranno a seconda della tipologia di impianto e di rifiuti trattati, nonché dell'ubicazione degli impianti. In merito ai controlli ambientali, anche al fine di agevolare le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, con le nuove linee guida si è provveduto, inoltre, a definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono, già ad un primo esame, di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, l'eventuale presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendi".

Secondo quanto affermato dal ministro dell'ambiente nell'audizione davanti alla Commissione del 29 maggio 2019, nel corso di un anno (ma il riferimento "da giugno a giugno" non è chiaro, vista la data di svolgimento dell'audizione) vi sarebbero stati "262 incendi, di cui 165 in aree di deposito rifiuti" ("per quanto riguarda gli altri, la differenza vuol dire che non si tratta di zone pertinenziali di rifiuti, ma di zone di lavorazione del rifiuto").

Uno degli scopi indicati come obbiettivo del lavoro comune ai due ministeri – ambiente e interno – è stato quello della ricognizione degli impianti di trattamenti dei rifiuti.

È palese che la conoscenza della situazione dei siti potenzialmente esposti al fenomeno degli incendi è decisiva per la prevenzione, come si vedrà anche nei paragrafi successivi.

Il 19 maggio 2021 è stato audito in Commissione il Ministro della transizione ecologica.

In vista dell'audizione la Commissione ha formulato una serie di quesiti, affrontati nell'esame orale ma anche oggetto di una articolata nota di risposta[73] nella quale, a proposito delle iniziative di coordinamento del Ministero della transizione ecologica con altre autorità competenti al fine di prevenire i roghi di rifiuti si legge:

"Ai sensi dell'articolo 206-*bis* del codice ambientale, il Ministero svolge funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, per l'esercizio delle quali si avvale della Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nel mese di dicembre 2018, il Ministero e l'ISPRA, al fine di dare piena attuazione a tali funzioni di vigilanza e controllo, hanno sottoscritto una convenzione triennale, nel cui ambito è prevista anche un'attività di controllo e monitoraggio presso specifiche tipologie di impianti di trattamento di rifiuti presenti sul territorio. Nel dettaglio, è stata prestata particolare attenzione da un lato, alle tipologie

[73] Acquisita dalla Commissione come Doc. n. 880/2.

impiantistiche collegate alle specifiche filiere di rifiuti oggetto di monitoraggio da parte della Commissione europea, per le quali l'Italia ha evidenziato maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, dall'altro, agli impianti per i quali, nel corso del tempo, si sono evidenziate le maggiori criticità gestionali, come - in alcuni casi - i fenomeni di incendio.
È noto, infatti, che, negli ultimi anni, gli incendi sul territorio nazionale si siano intensificati, in particolar modo presso i siti che effettuano attività di stoccaggio di rifiuti. Tra le cause di tali episodi, la Commissione bicamerale, nella relazione del gennaio 2018 sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, aveva indicato taluni fattori di rischio quali: a) la rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico degli impianti e, quindi, di incrementato pericolo di incendio; b) la natura e la misura dei materiali stoccati. Per questo motivo, i suddetti fattori di criticità sono stati oggetto di particolare attenzione in fase di controllo da parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA). Nella prima annualità 2019-2020, nonostante le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, il SNPA, con il coordinamento di ISPRA, ha portato a termine i previsti 350 controlli. Detti controlli sono stati così distribuiti:
a) circa il 56 per cento ha interessato gli impianti in procedura semplificata (con particolare riguardo alle attività di stoccaggio e messa in riserva);
b) circa il 28 per cento ha interessato gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;
c) circa il 17 per cento ha interessato gli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
All'esito delle verifiche condotte, il 42 per cento degli impianti sono risultati conformi, mentre per la restante percentuale sono state riscontrate situazioni di non conformità di tipo amministrativo, anche di rilevanza penale. Nello specifico, le non conformità di tipo amministrativo sono state rilevate in maggior misura presso gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (31 per cento su 97 controlli) e hanno riguardato, principalmente, la non corretta tenuta del registro di carico e scarico.
Le non conformità di rilevanza penale che hanno interessato tutte le suddette tipologie impiantistiche, hanno riguardato - mediamente per il 44 per cento - l'inadeguatezza della gestione dei rifiuti, in termini di superamento delle tempistiche di stoccaggio e dei quantitativi di rifiuti stoccati. Gli esiti delle verifiche effettuate dal SNPA, nel corso del 2020, confermano che la non corretta gestione dei rifiuti nelle aree di stoccaggio è risultata tra le principali cause dell'innesco degli incendi, in particolar modo nei periodi estivi. Molte non conformità di rilevanza penale hanno trovato risoluzione attraverso l'applicazione della procedura di estinzione del reato introdotta dalla legge 68 del 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). Nell'attività in questione, su 350 controlli svolti, sono stati attivati complessivamente 93 procedimenti, 58 dei quali hanno interessato gli impianti in procedura semplificata. È in corso, inoltre, l'esecuzione di ulteriori 350 visite ispettive. L'attenzione dell'attività di vigilanza è stata mantenuta sulle medesime tipologie di impianti già verificate nel corso del 2020, a cui sono stati aggiunti gli impianti di compostaggio e gli impianti di recupero da cui esitano *End of Waste*. Nel corso del 2018, il Ministero ha emanato le linee guida per la gestione

operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi. Le stesse sono state poi riformulate nel gennaio del 2019, in esito ai pareri resi dall'ISPRA e dalla regione Lombardia.
Il coinvolgimento ulteriore del Ministero è rappresentato dalla partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida per la redazione dei Piani di emergenza esterna (PEE), di competenza delle Prefetture, congiuntamente al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno (Comando nazionale dei Vigili del fuoco e Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile). Il testo delle linee guida predisposto è in fase di consultazione alla Conferenza Stato-Regioni."
Il puntuale riferimento al Sistema nazionale per la protezione ambientale rende evidente come l'efficacia di azione del complesso costituito da ISPRA e Agenzie sia essenziale per la prevenzione del fenomeno qui esaminato.
Le condizioni di questa efficacia sono – come emerge dalle interlocuzioni della Commissione con il Sistema ma anche con altre autorità – l'autonomia di ISPRA e delle Agenzie, un'adeguata destinazione di risorse umane ed economiche, un quadro normativo coerente con i compiti che la legge n. 132 del 2016 assegna al Sistema.
Diventa quindi rilevante riportare quanto, nella medesima nota, il Ministero della transizione ecologica afferma a proposito della questione, posta dalla Commissione, sulle linee programmatiche per l'attuazione della legge n. 132 del 2016:
"La legge prevede una serie di adempimenti attuativi in capo al MiTE, il cui stato di avanzamento è così riassumibile:
1) *emanazione del regolamento sulle attività ispettive*. Con tale regolamento vengono stabilite le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito del Sistema nazionale, il relativo codice etico, le competenze del personale e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, incluse le misure per garantire la terzietà dell'intervento, nonché l'individuazione delle modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e cittadini. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dello schema predisposto dall'ISPRA con il contributo delle agenzie, su proposta del MiTE, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'ultima versione dello schema di regolamento è stata predisposta dall'ISPRA, tenendo conto di alcune pronunce del Consiglio di Stato intervenute nel corso del 2020, ed è pervenuta al MiTE nello scorso mese di dicembre. L'adozione del predetto schema di regolamento riveste rilievo soprattutto per le possibili conseguenze in termini di sindacabilità delle ispezioni ordinariamente svolte, aggiungendosi questa problematica alle complicazioni derivanti dalla mancata chiarificazione normativa del ruolo degli ordini professionali in relazione alle attività di controllo ambientale. Sul tema, un ulteriore punto critico è rappresentato dalla clausola di invarianza delle risorse umane e di neutralità finanziaria presente nell'articolo 14 della legge 132 del 2016;
2) *adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali - cosiddetti LEPTA*. Tale DPCM è di fondamentale importanza in quanto volto a definire le prestazioni essenziali che dovranno essere garantite in modo omogeneo dalle agenzie ambientali su

tutto il territorio nazionale. Esso stabilisce altresì i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi, che definisce gli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione. L'*iter* di adozione del DPCM è in corso. In particolare, la relativa bozza, definita di concerto con gli Uffici del MiTE è stata approvata formalmente il 21 dicembre 2020 dal Consiglio del sistema nazionale a rete per la protezione ambientale;

3) *emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sull'abrogazione delle norme incompatibili con la legge 132 del 2016.* Al riguardo, l'ISPRA ha trasmesso al Ministero in data 2 febbraio 2017 un contributo del Consiglio SNPA che individuava le norme incompatibili;

4) *decreto del Ministro della transizione ecologica di approvazione delle tariffe nazionali a carico dei gestori* per le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati su impianti e opere, nonché sulle spese relative alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati. Tale decreto, allo stato, non è stato ancora emanato, così come il relativo decreto MiTE/MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di assegnazione dei relativi introiti alle Agenzie."

Su questo tema ripetuti interventi sono stati svolti dai parlamentari della Commissione durante l'audizione; il quadro offerto non è tranquillizzante, se si pensa ai problemi complessivi che la mancata piena operatività di una legge entrata in vigore da diversi anni produce in punto di efficacia dell'azione di tutela ambientale, a proposito di una pluralità di fenomeni, compreso quello qui esaminato.

D'altro canto è seria la necessità che la qualità giuridica delle elaborazioni normative affidate al Ministro della transizione ecologica sia elevatissima, trattandosi di materie esposte a contenzioso e rilevanti in sede giudiziaria, in particolare penale, sulle quali eventuali inadeguatezze di formulazione normativa si rifletterebbero pesantemente.

Ministero dell'interno, Vigili del fuoco

In linea con un approccio orientato alla prevenzione si pone la nota[74] depositata dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, audito dalla Commissione il 12 febbraio 2019.

Da quanto riportato si rileva la significativa attenzione del Corpo al fenomeno degli incendi di rifiuti.

Va peraltro considerato che la classificazione degli interventi porta a numeri particolarmente elevati, per fatti non limitati all'impiantistica o a siti abusivi: nel 2017, su circa 300.000 interventi per incendi o esplosioni, 23.000 sono stati incendi che hanno coinvolto sostanze classificate come rifiuti. Dunque l'8 per cento degli interventi di soccorso avevano riguardato incendi che in qualche modo avevano a che vedere con rifiuti.

[74] Doc. n. 46/1; si veda, su ulteriori specifici aspetti, anche il Doc. n. 346/1.

Nell'ottica di una sensibilizzazione al fenomeno che coinvolge i Vigili del fuoco, come già si è visto il 19 novembre 2018 è stato firmato a Caserta uno specifico protocollo di intesa per dare attuazione al "Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti", attinente all'intera attività di risposta in materia, sia in termini di prevenzione e controllo che di attività ad evento avvenuto, per creare tanto un funzionale meccanismo di risposta, quanto delle idonee sinergie tra i soggetti deputati all'intervento.
Su tale specifico punto è stata predisposta la circolare del Ministero dell'ambiente prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 inerente alle linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti per la prevenzione dei rischi, in revisione ed aggiornamento della analogia circolare emessa con prot. n. 4064 il 15 marzo 2018. Con tali circolari si è promossa la valutazione del rischio incendio negli impianti di stoccaggio di rifiuti, con la predisposizione di specifiche misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio da adottare.
Con decreto del Capo del Corpo dei Vigili del fuoco n. 271 del 19 novembre 2018 è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro, al quale partecipano come componenti anche due funzionari del Ministero dell'ambiente, per l'elaborazione di una regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di stoccaggio di rifiuti, così come definiti dal decreto legislativo n. 205 del 2010, anche non soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011[75]. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di mettere a punto le disposizioni tecniche di prevenzione incendi finalizzate a modulare le diverse misure di prevenzione e protezione antincendio in ragione della tipologia dell'impianto di stoccaggio nonché della natura e della quantità dei rifiuti stoccati, ricercando anche connessioni con il decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno ha fornito informazioni aggiornate con nota trasmessa il 21 gennaio 2021[76].
A partire dallo stato di applicazione dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 13) si descrivono le attività di prevenzione svolte. Il Dipartimento partecipa all'Unità di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti:
"In tale ambito è stato predisposto uno schema di linee guida per la predisposizione, da parte del prefetto territorialmente competente, del piano di emergenza esterno agli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e per

[75] In generale, lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia in termini di smaltimento che di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l'autorizzazione integrata ambientale o valutazione di impatto ambientale (AIA/VIA) e deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi (d.P.R. n. 151 del 2011), che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Inoltre, qualora nell'ambito dello stoccaggio di rifiuti sia annoverata un'attività di cui all'allegato I al d.P.R. n. 151 del 2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dal già menzionato decreto.
[76] Acquisita come Doc. n. 768/1-2

l'informazione alla popolazione. Tale documento contiene le indicazioni per una procedura d'intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell'emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti nei predetti impianti, ivi compresi gli incendi, che determinano anche la formazione e la diffusione di sostanze inquinanti all'esterno dell'impianto stesso. Le suddette linee guida sono articolate in due parti: l'individuazione di un "metodo ad indici per la classificazione del rischio di incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" ed in una procedura speditiva, da adottare su scala provinciale, per la "pianificazione dell'emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/deposito rifiuti. Le suddette linee guida sono state illustrate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e risultano in fase di emanazione. Si evidenzia l'importante ruolo che la legislazione assegna al prefetto: a tale autorità spetta non solo la predisposizione del piano di emergenza esterno, d'intesa con la Regione e con gli enti locali interessati, ma anche il coordinamento in fase di attuazione dello stesso piano, con particolare riferimento agli interventi previsti in fase di allarme-emergenza è infatti il prefetto a dover attivare, dirigere e coordinare, su scala provinciale, gli interventi delle strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali, provinciali e locali. Il sistema delle prefetture, d'altro canto, auspica e sollecita l'urgente adozione delle predette linee guida, in considerazione della ricorrente occorrenza di incendi che hanno interessato diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell'intero sistema locale di protezione civile.
In ogni caso, in attesa dell'adozione delle richiamate linee guida, le prefetture continuano ad elaborare il piano di emergenza esterna in parola sulla base degli indirizzi contenuti nella circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 gennaio 2019, adottata con la fattiva partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli aspetti di prevenzione incendi".
Il Dipartimento offre altresì supporto tecnico alle prefetture mediante la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e del quale fanno parte anche rappresentanti delle prefetture di Milano, Caserta e Bari, che ha tenuto il suo primo incontro il 23 dicembre 2020. L'obiettivo è quello di elaborare uno schema tipo di piano di emergenza esterna, in modo da semplificare e ricondurre a un modello unitario il lavoro delle prefetture; nonché di fornire indicazioni finalizzate a garantire un orientamento uniforme.
Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco supporta l'unità di coordinamento anche per le attività di monitoraggio, restituzione cartografica e analisi statistica degli interventi per incendi di rifiuti[77], monitoraggio e indagine preventiva tramite

[77] Il Corpo "dispone di una banca dati riferibile agli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco per incendi di rifiuti su tutto il territorio nazionale; in particolare è possibile estrarre dalla banca dati tale tipologia di incendi ed elaborare statisticamente i dati, distinguendo la tipologia della sostanza combusta ed il contesto in cui è avvenuto l'evento (es. depositi, impianti di trattamento, cumuli non autorizzati, contenitori di rifiuti stradali, ecc.), nonché la localizzazione cartografica dell'intervento e la fascia oraria".

sorvoli[78], reportistica degli interventi ritenuti più rilevanti, tra cui quelli in cui sono coinvolti rifiuti.

Il 5 maggio 2021 la Commissione ha proceduto all'audizione del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno[79].

L'audita, nell'introdurre la materia, ha ricordato le prerogative del Dipartimento dei Vigili del fuoco, che svolge le funzioni ed i compiti del Ministero dell'Interno "al fine di garantire la tutela della vita umana e la salvaguardia del bene e dell'ambiente in materia di soccorso pubblico, di estinzione e prevenzione incendi, di difesa civile e di concorso nel sistema di protezione civile", e ha ricordato l'unicità del Corpo nella capacità di risposta operativa 24 ore e 7 giorni su 7 per ogni tipo di incidente e calamità, nonché la particolare articolazione territoriale che garantisce una diffusa e qualificata presenza: le attività svolte coprono ogni tipo di rischio: industriale, idrogeologico, nucleare o ambientale[80]

Per quanto riguarda il fenomeno degli incendi dei rifiuti, analizzato a partire dai dati relativi a tutti gli interventi dei Vigili del fuoco effettuati su sostanze classificabili complessivamente come rifiuti, e raccolti in una apposita banca dati a copertura nazionale – e considerando le diversità di computo, già segnalate, rispetto alle agenzie ambientali - il paragone dei dati del primo trimestre 2021 con il corrispondente periodo del 2020 fa registrare "una sensibile diminuzione del numero complessivo di interventi, dai 2.821 del 2020 ai 1.893 del 2021". Un'analisi più approfondita evidenzia che "a fronte di una significativa riduzione di circa il 40 per cento nel Lazio, in Campania, in Puglia e in Piemonte, si registra in controtendenza un leggero aumento in Calabria e in Sicilia". In Lombardia i casi si riducono da 65 a 25 eventi. L'insieme dei dati relativi agli interventi dei Vigili del fuoco su depositi ed impianti di rifiuti, per il periodo 2018 – aprile 2021, suddivisa per regione, evidenzia "la prevalenza di eventi in Lombardia (circa 650), in Campania (509), in Puglia (233), poi sempre diminuendo in Piemonte (226), Lazio (204), Sicilia (196) e Calabria (176)". Le regioni più interessate dal fenomeno, Lombardia e Campania, mostrano una tendenza in diminuzione, mentre in Puglia, in Calabria e in Veneto il fenomeno appare in aumento. Un andamento variabile è presente in Lazio, in Sicilia e in Emilia Romagna.

Altro punto affrontato riguarda le azioni relative alla prevenzione incendi, nella prospettiva "di incrementare il livello di sicurezza antincendio nell'ambito degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti". Si ricorda "la collaborazione

[78] "Per le attività di monitoraggio ed indagine preventiva dei fenomeni di accumulo sistematico ed incendio di materiali di rifiuto, il C.N.VV.F. ha supportato l'Unità di Coordinamento nell'individuazione di aree in cui concentrare l'attività di sorvolo da parte dell'Aeronautica Militare nei comuni di Roma, Palermo, Catania e nelle province di Napoli, Caserta e Ragusa".

[79] Prefetto Laura Lega.

[80] L'audita si è ricollegata alle due audizioni presso la Commissione del 12 febbraio 2019, in cui sono state fornite informazioni in ordine alla intensità del fenomeno ed alla sua distribuzione territoriale, con un focus sul fenomeno campano e sul sistema di prevenzione incendi, mentre il 3 ottobre 2019 è stato affrontato il problema di anomali livelli di radioattività nei rifiuti. Il 21 gennaio 2021 è stata inoltre inviata una relazione alla Commissione relativa allo stato di applicazione dell'articolo 26-*bis* del decreto legge n. 113 del 2018.

doverosamente offerta dal Ministero dell'ambiente nel gennaio del 2019 con le prime indicazioni ai gestori per consentire loro la valutazione del rischio di incendio negli impianti di stoccaggio rifiuti", la predisposizione dello schema di una "nuova regola tecnica di prevenzione incendi per i predetti impianti già approvato dal comitato centrale tecnico-scientifico", la cui adozione è in itinere, il "progetto di aggiornamento e di ricatalogazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendio dei Vigili del fuoco". Si segnala inoltre la proposta di semplificazione della procedura di individuazione delle nuove attività da sottoporre ai controlli di prevenzione incendi da inserire in un prossimo provvedimento di semplificazione amministrativa.

L'audita ha dato rilievo al significato delle iniziative sia sul piano del monitoraggio che dell'investigazione e all'importanza di investimento nelle iniziative di prevenzione, in cui il livello di attenzione al settore dei rifiuti deve essere massimo, anche in relazione alla fase di pandemia che potrebbe "determinare condizioni favorevoli per l'espansione di interessi illeciti e segnatamente della criminalità organizzata" considerato che "talora i roghi diventano il modo concreto e più economico per assicurare lo smaltimento o per cancellare tracce di depositi illeciti di rifiuti".

Quanto all'applicazione dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2018, mirato alla prevenzione di rischi ambientali, sanitari e sui beni di incendi connessi impianti di gestione dei rifiuti, attraverso la predisposizione e l'approvazione di adeguati piani di emergenza interni ed esterni, si rimarca la differenza con il campo di applicazione del decreto legislativo n. 105 del 2015, che riguarda i soli impianti a rischio di incidente rilevante.

È stato inoltre predisposto un articolato schema di linee guida, previste dal citato articolo 26-*bis* del decreto legge n. 113 del 2018, "per la definizione - da parte del prefetto territorialmente competente - del piano di emergenza esterno degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e per l'informazione alla popolazione", attualmente all'esame della Conferenza Stato – Regioni.

Le linee guida recano indicazioni sulla "distanza di attenzione" dagli impianti, sulla previsione di una pianificazione provinciale di intervento basata su un modello generale, sulla realizzazione di schede contenenti dati relativi ai singoli impianti. Circa i tempi, lunghi, per l'adozione delle linee guida, a fronte di una richiesta di chiarimenti proveniente dalla Commissione, l'audita ha sottolineato la complessità dell'iter che vede coinvolta una pluralità di amministrazioni locali e soggetti istituzionali.

La ricognizione degli impianti avviata recentemente attraverso le Prefetture, utilizzando dati comunicati dai gestori e dati relativi ai piani di emergenza interna fornisce un primo dato sulla consistenza degli impianti. Esemplificando attraverso dati sino a qui parziali: 952 impianti in Emilia Romagna, 591 in Campania e 450 in sole tre province del Veneto. Ne risulta un quadro molto impegnativo in fase di applicazione dell'articolo 26-*bis* citato. Secondo quanto riferito, il Dipartimento sta supportando le attività periferiche anche con la predisposizione di uno schema tipo di piano di emergenza esterno. Con la disponibilità delle linee guida saranno poi predisposti ulteriori strumenti di supporto.

Si segnala poi l'iniziativa del Dipartimento di Protezione Civile e dell'ISPRA per la collaborazione interistituzionale in tema di rifiuti, orientata in tre

direzioni: condivisione di banche dati finalizzata ai piani di emergenza, realizzazione di una banca dati dei depositi temporanei e di rifiuti speciali finalizzata alla realizzazione dei piani di emergenza, definizione di un programma di formazione sulla comunicazione di emergenza in ambito di soccorso pubblico. L'attività è iniziata nell'aprile 2021.
Circa la possibile estensione ad altre regioni del protocollo stipulato tra la Presidenza del Consiglio, i ministeri dell'Ambiente, dell'Interno, dello Sviluppo economico, della Difesa, della Salute, della Giustizia, l'Autorità politica per la coesione, il Ministro per il sud e la regione Campania si ricorda che si tratta di un'iniziativa di carattere sperimentale nata nel contesto territoriale specifico del fenomeno della c.d. terra dei fuochi, che sta portando a un significativo decremento dei casi: 287 interventi nel 2018, 131 nel 2019, 89 nel 2020, 2 nei primi quattro mesi del 2021. L'attenzione e l'impegno sono comunque massimi anche nel resto del Paese, come evidenziato dal numero di interventi condotti, prendendo a titolo di esempio la Lombardia: 334 interventi nel 2018, 211 nel 2019 e 88 nel 2020. Si osserva che il decremento del 2020 può essere probabilmente associato alla pandemia.
Sulla discrasia esistente tra il numero di eventi registrati dalle ARPA e dal Dipartimento dei VVFF, è emerso nell'audizione che questi ultimi sono relativi a "interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco presso depositi e impianti di rifiuti". Tali interventi "tra il 2018 e il 30 aprile del 2021 sono 2.984". La differenza viene riferita a possibili differenze degli indicatori e modalità di ricognizione[81].

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

La DNAA ha trasmesso una nota relativa a una serie di attività svolte nell'ambito della prevenzione e repressione di delitti oggetto di inchieste della Commissione[82].
Relativamente agli incendi viene espressamente richiamata la relazione della Commissione approvata nel febbraio 2018 i cui contenuti "hanno messo in luce una serie di criticità che hanno reso l'intervento giudiziario non omogeneo e non particolarmente incisivo negli esiti".
A partire da questa consapevolezza, dai dati contenuti nella relazione della Commissione e da altre fonti, la DNAA ha elaborato informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Nella nota se dà sintetico conto, senza evidentemente riferimenti soggettivi, risultando peraltro evidente l'utilità infoinvestigativa dell'iniziativa:
"sono stati evidenziati sessanta soggetti giuridici sui quali appuntare l'attenzione. Tali soggetti, essenzialmente, hanno come fattore comune, oltre ad avere subito almeno un incendio, anche di avere un riscontro positivo in base

[81] L'audita ha manifestato disponibilità a una verifica; la possibilità di suddividere gli eventi per categorie nelle registrazioni dei Vigili del fuoco, intervenuta nel 2019, potrà essere utile ad interpretare le differenze.
[82] Doc. n. 254/1; del tema si è altresì occupato il Procuratore nazionale nell'audizione davanti alla Commissione del 29 maggio 2019

dati Sidna, o per la denominazione della società o per gli amministratori/soci.
Sono stati, inoltre, esaminati i dati inerenti i flussi merceologici, limitatamente a "cascami e avanzi di plastica" e "carta o cartone da riciclare", in uscita dall'Italia e indirizzati ai paesi Asiatici, con particolare riferimento alla Repubblica Popolare Cinese, al fine di evidenziare, di tali aziende, quali fossero in maggiore difficoltà a seguito del blocco delle importazioni di materiali da parte del governo cinese, ottenendo l'elenco di tali aziende che abbiano subito un incendio nei loro impianti di deposito o stoccaggio.
A tal fine, si è provveduto ad attivare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale antifrode e controlli - Ufficio intelligence, la quale con nota dell'11 maggio 2018 ha fornito i dati richiesti. La relazione fornita dall'Agenzia delle dogane si sofferma, cosi come richiesto, sui dati riferibili alle esportazioni di "cascami e avanzi di plastica" e "carta o cartone da riciclare" argomentati separatamente, facendo emergere all'attenzione alcune società interessate alle esportazioni di "carta o cartone da riciclare".
La lista degli esportatori è stata confrontata con i dati relativi alla lista delle società rappresentata da centoventitre soggetti giuridici oggetto di episodi di incendio rilevando un'unica corrispondenza relativa ad una società sulla quale sono stati effettuati approfondimenti con conseguente trasmissione dei dati acquisiti alle DDA territorialmente competenti in relazione all'ipotizzabile delitto di traffico di rifiuti".

Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri

Nel corso dell'audizione del 6 marzo 2019, accompagnata dal deposito di una articolata nota [83], il comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri [84], ha richiamato il lavoro svolto dalla Commissione nella XVII Legislatura, a partire dal quale e dall'attenzione emersa sul fenomeno ha riferito in ordine alle valutazioni e alle iniziative di prevenzione dell'Arma:
"Sulla scorta degli approfondimenti valutativi operati dalla Commissione e a seguito dall'analisi degli eventi segnalati nel corso del corrente anno, il Comando carabinieri tutela ambientale ha disposto di intensificare l'attività di controllo agli impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti anche con riferimento all'aspetto informativo teso ad una piena conoscenza dei citati obiettivi. Dal punto di vista operativo le attività condotte a livello nazionale dai reparti dipendenti hanno dimostrato - in linea con quanto più volte sostenuto dalla procura nazionale antimafia - come i fenomeni incendiari di cui trattasi possano essere inquadrati, più che nell'ambito di dinamiche riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso, quali spia della sussistenza, a monte, di importanti traffici illeciti di rifiuti. Va rilevato, infatti, che la gestione del traffico illecito di rifiuti è settore di appannaggio non solo della criminalità

[83] Doc. n. 91/1-3
[84] Comandante dei Carabinieri Unità forestali, ambientali e agroalimentari, Gen. Angelo Agovino, accompagnato dal Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Gen. Maurizio Ferla.

organizzata di tipo mafioso, quanto di interesse per gruppi imprenditoriali di spessore (con interessi commerciali diversificati). L'intervento della criminalità organizzata connotata dalle caratteristiche di cui all'articolo 416-0/5 del codice penale si registra nel tentativo di acquisire, attraverso intimidazioni, corruttele e connivenze, gli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) che rappresentano, in sostanza, la prima fase del ciclo di gestione dei rifiuti.
Le (criminali) imprese di settore, invece, per il perseguimento dell'illecito profitto acquisiscono ingenti quantitativi di rifiuti - ignorando scientemente quanto previsto dalle autorizzazioni - anche a prezzi fuori mercato, omettono di sottoporli ai necessari trattamenti e li avviano a smaltimento e/o riciclo materiali assegnando codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) fasulli, attraverso la nota tecnica del girobolla. La illecita esasperazione di simili condotte comporta, infine, l'eliminazione a mezzo fuoco dei materiali giacenti, al fine di tagliare gli oneri di bonifica e di evitare i controlli delle autorità preposte.
Strettamente connesse agli incendi (ma palese anticamera di possibili ulteriori episodi) sono le condotte delittuose tenute da soggetti spregiudicati che - allo scopo di far perdere la tracciabilità dei rifiuti - sono alla spasmodica ricerca di capannoni industriali in disuso, al cui interno "stipare" migliaia di tonnellate di materiali di cui si ha la necessità di disfarsi ad ogni costo. Tali soggetti, in particolare, si avvalgono anche di imprenditori titolari di impianti autorizzati, utilizzati quale specchietto per le allodole, al fine di acquisire commercialmente le commesse sui rifiuti, per poi smaltirli abusivamente, tal quali, nei predetti capannoni dismessi dislocati principalmente in Piemonte, Lombardia e Veneto. Tali siti (di fatto delle discariche abusive) diventano così delle vere e proprie bombe ecologiche, i cui futuri costi di smaltimento ricadono interamente sulla collettività.
In talune zone del territorio nazionale, gli incendi possono inoltre essere motivati dall'intento di agevolare e mantenere la situazione di emergenza che "obbliga" le pubbliche amministrazioni ad intervenire sul mercato con affidamenti diretti, senza procedere a gare d'appalto, ovvero per prorogare contratti in scadenza. Un'attività investigativa di particolare rilievo svolta dai reparti dipendenti di Milano e Pavia ha smantellato un sodalizio criminoso dedito al traffico illecito di rifiuti che si è reso altresì responsabile dell'incendio di un capannone a Corteolona, prima riempito di rifiuti e poi dato alle fiamme la notte del 3 gennaio 2018. L'attività, coordinata dalla DDA di Milano, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 responsabili (5 cittadini italiani ed uno straniero), alcuni dei quali operanti nel settore dei rifiuti. Sono state eseguite perquisizioni presso 4 impianti di trattamento rifiuti nelle province di Milano, Monza e Como e sono stati sequestrati, ai fini della confisca, due automezzi utilizzati per la realizzazione del traffico di rifiuti.
Sono state individuate tutte le persone coinvolte a vario titolo nella vicenda: l'organizzatore che, privo di qualsiasi titolo, si occupava di smaltire illecitamente rifiuti, il trasportatore che si prestava ai trasporti illeciti di rifiuti nel capannone di Corteolona, i titolari di impianti compiacenti dai quali i rifiuti provenivano e l'esecutore materiale dell'incendio"

Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente è *first responder* sui temi oggetto della presente inchiesta, nell'ambito della struttura e dei compiti istituzionali regolati dalla legge n. 132 del 2016, dunque sia per gli aspetti di prevenzione degli eventi e di controllo del territorio e degli impianti, sia per quelli di accertamento e di tutela dell'ambiente conseguenti agli eventi. Dell'esercizio di tali compiti in relazione al fenomeno oggetto dell'inchiesta si è dato conto con riferimento agli eventi esaminati[85].

L'audizione del presidente del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente[86] del 7 aprile 2021 ha consentito di acquisire dati e informazioni attualizzando quelli già a suo tempo pervenuti dalle singole agenzie, ai quali si è fatto riferimento nel § 3.

Secondo il presidente di ISPRA e del SNPA, pur essendo stato svolto un lavoro a fianco delle altre autorità preposte alla gestione delle emergenze e alle attività di prevenzione, non è possibile una vera e propria "strategia nazionale integrata" per il fenomeno degli incendi.

Un "salto di qualità" sarebbe reso possibile, secondo l'audito, dall'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 132 del 2016, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento ispettori[87] e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) [88].

Altro tema messo in risalto è la necessità di chiarire il rapporto tra le competenze del SNPA assegnate dalla legge n. 132 del 2016 e le attribuzioni delle province, dato che la situazione attuale non consentirebbe una strategia complessiva su ispezioni e controlli con adeguata programmazione, specie per gli impianti autorizzati con procedura semplificata, di competenza delle amministrazioni provinciali.

Il presidente del SNPA ha anticipato alcuni contenuti del rapporto sugli impianti assoggettati ad autorizzazione ambientale integrata (AIA). Al 2019 risultano 6.384 impianti assoggettati ad AIA, sia nazionale che regionale, su cui sono state effettuate dal SNPA 1.883 ispezioni (29 per cento dell'insieme), con incremento sensibile rispetto al 2018. Ad esse si aggiungono le 147 ispezioni effettuate sulle 497 aziende a rischio di incidente rilevante (RIR), anche in

[85] Ai contenuti dell'audizione del 7 aprile 2021 vanno aggiunte le considerazioni sull'attività di un un gruppo di lavoro dell'ISPRA, nell'ambito di diversi progetti orientati alle applicazioni di dati di osservazione della terra e del Programma Copernicus come strumento di monitoraggio ambientale, che ha sperimentato il potenziale di mappatura di tali dati e di cui è stato riferito alla Commissione con nota acquisita come Doc. n. 397/1-2.

[86] Prefetto Stefano Laporta, accompagnato da Alessandro Bratti, Direttore generale ISPRA, Marco Lupo, Direttore generale Arpa Lazio, Fabio Carella, Direttore generale Arpa Lombardia, Alfredo Pini, Capo Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale (ISPRA), Valeria Frittelloni, Direttore del Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare (ISPRA), Claudio Numa, Responsabile dell'area per le emergenze ambientali sulla terraferma - Centro nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno (ISPRA).

[87] Legge 28 giugno 2016, n. 132, Articolo 14 – Disposizioni sul personale ispettivo.

[88] Legge 28 giugno 2016, n. 132, articolo 9 - Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.

questo caso attestate al 29 per cento dell'insieme. Sono state inoltre effettuate ispezioni straordinarie: 3 su impianti AIA e 8 su impianti RIR. Nel caso degli impianti assoggettati alle competenze regionali, sono stati effettuati 389 controlli, al di fuori delle ispezioni programmate su impianti AIA, RIR, ovvero assoggettati ad autorizzazione semplificata.

La percentuale dei controlli sul complesso degli impianti operanti sul territorio nazionale, intorno al 30 per cento, "è in linea con le prestazioni comuni a livello di Unione europea".

La programmazione dei controlli è basata essenzialmente, ad oggi, sulla stima del rischio ambientale, ma è in corso una riflessione, a livello nazionale ed europeo, per inserire nei fattori di programmazione ulteriori valutazioni in termini di rischio legato alla gestione dello stabilimento e alla gestione dell'impianto, che attualmente partecipano marginalmente alle valutazioni, e sulla gestione territoriale e assetto proprietario degli stabilimenti (comprese problematiche di tipo penale della proprietà e reati ambientali).

Nel corso dell'audizione si è rimarcato come l'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non conferisce alle agenzie e all'ISPRA competenze ad effettuare controlli sulla gestione rifiuti; lo stesso articolo 197 stabilisce che tali competenze spettino alle province, così come di tutte le attività effettuate in "procedura semplificata", e sancisce la possibilità del Comando carabinieri per la tutela ambientale (CCTA) di effettuare controlli su incarico del Ministero dell'ambiente. Viene fatta salva la competenza delle Agenzie e dell'ISPRA sugli impianti assoggettati ad AIA. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente si avvale di ISPRA per attività di vigilanza nel campo dei rifiuti. Sulla base di questo disposto, ISPRA ha programmato negli ultimi due anni, sulla base di accordi con il Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), attività di controllo, realizzate poi da tutto il SNPA.

L'attività è svolta considerando anche gli "elementi particolarmente critici", prodromici di incendi, indicati dalla Commissione nella relazione sul fenomeno degli incendi prodotta nella XVII legislatura.

La programmazione prevede 350 controlli focalizzati su attività di stoccaggio o messa in riserva, impianti di trattamento dei veicoli fuori uso e impianti di trattamento RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Dei 350 controlli effettuati nel primo anno di attività, entro il mese settembre 2020, il 56 per cento è stato condotto sugli impianti in procedura semplificata, il 28 per cento su impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, e la rimanenza su impianti RAEE. Solo meno della metà degli impianti è risultata conforme alla normativa; nella rimanenza degli impianti sono state rilevate non conformità di tipo amministrativo, essenzialmente per carenze nella tenuta della documentazione di legge, o penale. Quest'ultimo caso ha interessato principalmente le attività di stoccaggio, con violazioni relative alle aree di deposito, alle tempistiche, alle quantità di rifiuti presenti negli impianti. La presenza di circa il 50 per cento di non conformità, sia di tipo amministrativo che penale, rappresenta una criticità evidenziata dal SNPA.

I controlli effettuati in questa campagna hanno interessato comunque una frazione numericamente modesta degli impianti di gestione di rifiuti ("migliaia sul territorio italiano").

L'attività è stata resa particolarmente difficile dalle criticità presenti nel 2020, ma comunque il programma di lavoro è terminato con soli pochi mesi di ritardo.
Al momento dell'audizione risultavano effettuate 151 delle 350 ispezioni previste per il secondo anno di attività, che ha esteso il campo dei controlli anche agli impianti di compostaggio e agli impianti di recupero da cui esitano *End of Waste*, normati dalla legge n. 128 del 2019. L'omogeneità dei controlli è stata garantita dall'adozione di una apposita linea guida.
Nel corso del primo anno di questo tipo di attività, nonostante i problemi della pandemia, è stato controllato il 48 per cento degli impianti per i quali le autorità competenti hanno comunicato i provvedimenti di autorizzazione proprio ai sensi della legge n. 128 del 2019 (*End of Waste*). I controlli sono stati di tipo specifico, sulla cessazione della qualifica di rifiuto: "in linea generale gli esiti sono positivi […] con delle piccole criticità che riguardano alcune questioni che non sono ben dettagliate nelle autorizzazioni". Le criticità rilevate hanno indirizzato correzioni ai provvedimenti amministrativi.
Nel seguito dell'audizione, il responsabile dell'area per le emergenze ambientali sulla terraferma - Centro nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno di ISPRA), ha illustrato il rapporto sulle emergenze ambientali del SNPA, la cui prima edizione è basata sui dati rilevati nel 2019. Nella realizzazione del rapporto si sono evidenziati vari problemi, tra i quali la differenza nei sistemi di registrazione degli eventi usati dalle varie componenti del SNPA che ha come conseguenza, ad esempio, che i 199 incendi registrati nel 2019 non sono differenziati tra eventi in impianti industriali e in siti di trattamento di rifiuti.
La rilevazione vede per Veneto e Lombardia 7 eventi (15 per cento), seguono Campania ed Emilia Romagna (11 per cento) e chiudono Calabria e Umbria con 4 eventi (9 per cento). La suddivisione per aree geografiche vede il Nord sede del 50 per cento degli eventi e il Centro ed il Sud suddividersi la differenza, con percentuali analoghe.
Il presidente del SNPA, su questo punto, ha voluto evidenziare che le "Regioni dove si sono presentati il maggior numero di incendi dipendono anche dal fatto che sono le Regioni dove sono presenti il maggior numero di impianti".
L'evoluzione temporale del fenomeno mostra comunque un decremento degli eventi tra il 2019 (119) ed il 2020 (47); il dato però riguarda solo i casi che hanno comportato un'attivazione del SNPA e i casi reali totali potrebbero essere maggiori, come nel caso di eventi di breve durata.
Si ripropone il più volte sottolineato tema della necessità di una rilevazione e analisi dei dati comune a tutti i soggetti pubblici convolti.
Per quanto concerne l'impiego di nuove tecnologie, è stato presentato, a titolo di esempio, lo studio delle aree interessate dal passaggio delle sostanze rilasciate dall'incendio avvenuto nel 2019 presso un impianto di Avellino, in Campania, attraverso l'osservazione satellitare del *plume* dell'incendio, quale mezzo per individuare i punti di campionamento per la ricerca di contaminanti, sia a livello di atmosfera che di deposizioni al suolo.
Le immagini sono state utilizzate, operativamente, dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e poi successivamente del CCS (Centro coordinamento dei soccorsi) convocato dal prefetto di Avellino in occasione dell'evento; ha inoltre

ricordato i miglioramenti tecnici intervenuti rispetto ad una precedente simile esperienza presso la EcoX di Pomezia del 2017.
Il SNPA è altresì impegnato nell'implementazione dell'uso, anche in Italia, del programma di osservazione terrestre Copernicus, promosso dall'Unione Europea, con un impegno italiano per la definizione delle prestazioni dei satelliti di futura messa in orbita nell'ambito di tale programma.
L'audizione è proseguita sul tema dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) previsti dall'articolo 9 della legge n. 132 del 2016 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
Nel dicembre del 2020, dopo un lavoro svolto anche in collaborazione con l'ufficio legislativo dell'allora Ministero dell'ambiente, il SNPA, dopo approvazione unanime, ha presentato al Ministero per l'ambiente stesso la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui LEPTA[89].
In attesa di riscontro dal Ministero della transizione ecologica, è comunque in corso la predisposizione di bozze degli atti attuativi del provvedimento, relativi ai parametri quantitativi dei LEPTA, ai processi erogativi ed ai relativi costi standard.
Su richiesta della Commissione, il presidente del SNPA ha chiarito che la prevenzione del fenomeno degli incendi si gioverà consistentemente dell'adozione dei LEPTA, specie di quello relativo ai controlli, in quanto si sarà in grado di elaborare una strategia nazionale sostenuta da un idoneo supporto finanziario, nonché da sinergie e sussidiarietà tra gli elementi del SNPA, oltre che da apposita normativa tecnica finalizzata alla omogenizzazione del Sistema.
Sul tema dell'atteggiamento delle regioni, anche qui su richiesta della Commissione, il presidente del SNPA ricorda che non vi siano ancora stati riscontri ufficiali da tali istituzioni, ma che i riscontri che provengono dalle

[89] La proposta è articolata nei capi da 1 a 5 sui temi del LEPTA, dei servizi e delle prestazioni. I LEPTA, in numero di 6, sono individuati come aree di attività, quali: il monitoraggio dello stato dell'ambiente; il supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e l'amministrazione del territorio; le attività ispettive di controllo e di verifica; il supporto nelle emergenze e nelle attività di protezione civile; il supporto generale alla *governance* dell'ambiente; il supporto alle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica esercita dal Servizio sanitario nazionale.
I LEPTA sono a loro volta articolati in "servizi", erogati attraverso "prestazioni", con una struttura di tipo piramidale, che descrive le azioni che le agenzie devono svolgere sul territorio nazionale. Viene esemplificata la struttura dei LEPTA illustrando il caso relativo alle attività ispettive e di controllo, che prevede 5 servizi: attività prevista da disposizioni nazionali, attività prevista da programmi definiti su base territoriale, verifiche complementari, sorveglianza sulle attività assoggettate a valutazione ambientale preventiva, supporto alla Autorità Giudiziaria. Il primo servizio, ad esempio, è a sua volta costituito dai controlli in campo Aziende a Rischio di Incidente Rilevante, soglia superiore e soglia inferiore, controlli in campo AIA, non zootecniche e zootecniche. Questo tipo di struttura logica copre l'interezza delle prestazioni del SNPA. I successivi capi da 6 a 8 trattano gli aspetti quantitativi, qualitativi, programmatici ed economici relativi ai LEPTA e lo sviluppo dei piani di lavoro, legando la programmazione triennale del SNPA alla programmazione delle singole Agenzie.
Il Presidente del SNPA ha richiamato una indicazione, omogenea al tema del LEPTA, contenuta nel PNRR (Piano nazionale per la ripresa e la resilienza) versione 12 gennaio 2021, ove viene previsto il potenziamento della rete laboratoriale in ambito Missione 5, parte Ambiente e salute; tale argomento è trattato anch'esso dalla legge n. 132 del 2016.

Agenzie regionali costituiscono primo un elemento di riferimento: "il documento sui LEPTA è approvato all'unanimità, tutte le agenzie regionali che hanno avuto modo di confrontarsi con le strutture delle Regioni lo hanno condiviso". Ciò introduce un elemento di fiducia sull'interlocuzione che dovrà avvenire in sede di Conferenza Stato – Regioni.
Il direttore generale di ISPRA ha ricordato l'importanza della collaborazione con le forze di polizia: è in corso di rinnovo la convenzione con l'Arma dei carabinieri, fortemente indirizzata alle verifiche sull'*emission trading*. L'attività di formazione svolta dal Sistema per l'Arma dei carabinieri ha certamente avuto l'effetto di migliorare i controlli. È in corso di finalizzazione una convenzione con la Guardia di finanza per l'uso di mezzi aerei e navali per lo svolgimento di controlli anche a scopo preventivo.
L'obiettivo, comunque, è quello di poter avere a disposizione maggiori risorse umane per la verifica, oltre agli impianti AIA, delle migliaia di impianti in autorizzazione semplificata, che attualmente sfuggono ad un controllo capillare.
Viene sottolineata l'importanza di impostare maggiormente l'azione di controllo sul versante preventivo, piuttosto che sull'*ex post* ed introdurre modalità di programmazione che tengano conto della conoscenza dei gestori dell'impianto, indipendentemente dalla pericolosità degli impianti.
L'idea di fondo è di sviluppare maggiori sinergie tra le forze che si occupano di controlli preventivi, come le agenzie, e le polizie giudiziarie che intervengono a valle su notizie di reato; e di sviluppare attività di *intelligence*, per garantire controlli più mirati; l'integrazione con l'uso di nuove tecnologie può fornire risposte più efficaci.
Nell'audizione è stata richiamata la necessità di sbloccare le risorse finanziare, provento delle sanzioni correlate alle procedure estintive previste dalla legge n. 68 del 2015, esigenza più volte discussa con il Ministero dell'ambiente; le risorse potrebbero essere impiegate in generale da coloro che effettuano controlli, ed essere utili soprattutto per il potenziamento degli organici del Sistema[90].

6. Conclusioni

L'inchiesta sul fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti deliberata nel corso dell'attuale Legislatura trae spunto dall'analoga inchiesta condotta nel corso della XVII Legislatura, quando l'interesse istituzionale della Commissione era stato determinato dal ripetersi di episodi d'incendi in impianti di trattamento di rifiuti, a fronte dei quali mancava un report organico e realmente documentato sul un fenomeno che proprio l'inchiesta della Commissione avrebbe poi rivelato nelle sue dimensioni di fenomeno nazionale.

L'approvazione e la diffusione della conseguente Relazione hanno costituito una delle premesse per una maggiore attenzione di tutte le autorità per quel

[90] A partire da questo tema, e su richieste provenienti dalla Commissione gli auditi hanno poi affrontato la questione, non direttamente pertinente la presente inchiesta ma collegata alle considerazioni sul Sistema sin qui riferite, del finanziamento delle Agenzie e del Sistema.

fenomeno. Non si è trattato quindi ora, come è avvenuto al suo sorgere ed evidenziarsi, di attribuire una dimensione al fenomeno e chiedersi se e quali forme di reazione esso abbia prodotto, bensì di verificare quali siano le tipologie più significative di fatti rilevanti, quali le considerazioni di contesto, quali le più incisive e significative attività di prevenzione e contrasto.

Il quadro complessivo che emerge non è dissimile da quello già verificato in occasione della precedente inchiesta quanto alla difficoltà di sviluppare efficaci indagini al fine di accertare le cause e i responsabili degli incendi; rispetto agli eventi pregressi è d'altro canto è comprensibile che il decorso ulteriore del tempo abbia allontanato la possibilità di sviluppo utile delle indagini a suo tempo avviate.

Vi sono invece, quali elementi positivi da considerare, il fatto che in molti casi l'evento incendiario è stata l'occasione per approfondire indagini sulla gestione dell'impianto, che hanno rivelato altri illeciti; inoltre la maggiore attenzione dedicata al fenomeno nel suo complesso, in epoca più recente, dalle polizie giudiziarie e dagli enti incaricati a vario titolo dei controlli sugli impianti, ha fatto sì che siano state implementate attività di monitoraggio e controllo utili a fini di prevenzione di fatti illeciti; il che, insieme a taluni importanti risultati investigativi e processuali di cui si è dato conto in questa Relazione, porta a ritenere conclusa la fase iniziale ed emergente del fenomeno.

I dati, la cui resa e analisi è contenuta nella Relazione, mostrano come esso sia andato aumentando sino al 2017 per poi calare progressivamente, anche in conseguenza di un crescente impegno di tutti i soggetti impegnati nella prevenzione.

Ciò trova conferma nell'analisi degli eventi e criticità principali, compiuta relativamente agli esiti utili delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano, alle criticità di Roma Capitale e all'incendio TMB Salario Roma, agli eventi di del litorale laziale, allo stato attuale del fenomeno della c.d. terra dei fuochi, a specificità della regione Veneto e della regione Lombardia, e all'episodio della Biondi Recuperi già affrontato nella relazione territoriale sull'Umbria.

Nella prospettiva dell'inchiesta della XVIII Legislatura assume valore centrale il tema – su cui sono state rese visioni di maggiore o minore misura a seconda dell'ampiezza di dati, informazioni e valutazioni dei soggetti interpellati – delle attività di prevenzione e controllo.

Siamo di fronte a un fenomeno illecito le cui caratteristiche sono ormai descrivibili compiutamente, nel quale trova il suo incrocio una pluralità di tematiche ambientali e relative al ciclo dei rifiuti.

Una criticità emersa nel corso dell'inchiesta è quella relativa alla gestione dei dati: il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento di rifiuti (o comunque riguardanti rifiuti) è computato da più soggetti pubblici con modalità diverse, produce basi di dati differenti e non omogenee, e dunque non è possibile la restituzione di un quadro affidabile.

Tale inaffidabilità può comportare anche fenomeni di distorsione nella interpretazione della distribuzione territoriale del fenomeno, dato che un

possibile carente o mancato reporting, da parte di alcune regioni, diviene motivo di fare apparire meno grave la situazione rispetto al reale.

La valutazione del fenomeno qui analizzato non può prescindere dalla disomogenea distribuzione degli impianti sul territorio nazionale, con carenze strutturali in alcune regioni, come da tempo evidenziato dalle attività della commissione e da numerosi studi di autorevoli istituzioni. Questo potrebbe portare, basandosi non esclusivamente su una mera valutazione numerica in valore assoluto, ma a una verifica di incidenza statistica dell'evento, ad una diversa valutazione del fenomeno in determinate situazioni locali.

Nella presente inchiesta ciò è emerso se si considerano i principali attori della risposta al fenomeno, in termini preventivi, di risposta immediata e repressivi (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; Vigili del fuoco, polizie giudiziarie, procure della Repubblica). Senza che nulla sia direttamente addebitabile a ciascuno, siamo in presenza di incompletezza, mancato aggiornamento, difficoltà di uso ed estrazione dei dati, complessiva frammentazione di competenze.

Risulta evidente la necessità di un criterio omogeneo di acquisizione ed elaborazione dei dati, condiviso da tutti gli attori pubblici impegnati nella prevenzione nonché dalle polizie giudiziarie e dalle autorità giudiziarie per gli aspetti investigativi e processuali.

Di qui una prima indicazione nel senso di creare una base conoscitiva comune che possa essere di ausilio anche in relazione a una comune definizione degli obiettivi e delle criticità, che, quanto alla tipologia degli eventi e dei siti può essere declinata in:

- impianti di trattamento censiti e autorizzati

- siti abusivi di stoccaggio o trattamento

- depositi occasionali, cumuli non autorizzati, contenitori di rifiuti stradali

- roghi di rifiuti abbandonati

Il fenomeno degli incendi va infatti conosciuto, valutato e prevenuto anche al di là gli eventi – pure maggiormente significativi per il loro immediato impatto ambientale – riguardanti gli impianti di trattamento.

Esso coinvolge l'intero ciclo dei rifiuti: si consideri infatti come i siti abusivi e l'abbandono dei rifiuti siano spesso derivanti da attività produttive "in nero" o da condotte illecite nella gestione aziendale dei rifiuti.

Vi è poi un nesso diretto tra il fenomeno nella sua visione estesa e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, sia degli enti di controllo, sia degli enti pubblici territoriali.

Si è fatto cenno alla centralità per gli enti di controllo della disponibilità e condivisibilità di dati ampi. Vanno aggiunti i temi dell'attuazione della legge n. 132 del 2016, dell'adeguatezza delle risorse per il Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, di una migliore definizione delle competenze di enti diversi rispetto ad ISPRA e alle agenzie.

L'analisi della risposta giudiziaria agli eventi, si pone, come detto, in linea di

continuità; l'inchiesta deliberata dalla Commissione sull'attuazione della legge n. 68 del 2015 consentirà una visione più ampia del ruolo della risposta penale: sono tuttavia già valide le considerazioni sopra svolte sulla condivisione di dati e obiettivi che deve coinvolgere anche le autorità giudiziarie.

Le informazioni provenienti dalle autorità giudiziarie e dalle polizie giudiziarie non portano a ricostruire il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti e quello degli incendi di rifiuti come frutto di una deliberazione "strategica" di organizzazioni criminali; si tratta di un fenomeno non unitario dal punto di vista degli autori dei fatti illeciti ma che, comunque, merita attenzione preventiva poiché risulta trasversale rispetto a una serie di temi che riguardano la corretta chiusura del ciclo dei rifiuti, le sue debolezze, la possibilità per realtà criminali organizzate di sfruttare queste debolezze.

Esso infatti rinvia a quello dei flussi paralleli di rifiuti, al tema delle garanzie[91], richiede uno sguardo ai fenomeni transnazionali[92], e, come detto, riguarda direttamente lo stato attuazione della legge n. 132 del 2016[93] e della legge n. 68 del 2015.

Con riferimento a tutti i temi indicati la Commissione ha in corso specifiche inchieste.

Nella presente relazione il fenomeno degli incendi è incentrato prevalentemente sugli eventi accaduti negli impianti di trattamento o deposito di rifiuti. Non vanno tuttavia trascurati altri casi, che non rientrano nell'oggetto della relazione in quanto non legati alla gestione dei rifiuti, che hanno carattere doloso per altre finalità: è notizia ricorrente di stampa che sul territorio nazionale, in particolare al Sud, si stanno verificando sempre più frequentemente casi di incendi che potrebbero essere legati all'esigenza di creare artificiosamente terreni non coltivabili nel breve periodo per destinarli, tra l'altro, alla realizzazione di impianti per energie rinnovabili. Si tratta di un fenomeno degno di attenzione, in quanto potrebbe essere convolta anche la criminalità organizzata.

Il tema concerne altresì la coerenza tra linee guida tecniche e protocolli emanati nella specifica materia e protocolli e autorizzazioni ambientali; nonché, sempre in una logica di integrazione, i problemi di adeguamento antincendio degli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti.

Gli enti pubblici territoriali sono a contatto diretto con il fenomeno nella sua visione estesa.

I comuni, in particolare, devono essere sostenuti – normativamente ed economicamente - nelle attività finalizzate alla rimozione immediata di abbandoni cumulati di rifiuti, che possono interessare aree pubbliche o siti privati; e nelle attività di bonifica necessarie a seguito della creazione progressiva di microdiscariche o della presenza di siti abusivi di stoccaggio, in particolare in aree industriali dismesse.

---

[91] Audizione ANIA del 20 novembre 2019.
[92] Audizione Agenzia delle Dogane del 9 giugno 2021.
[93] Audizione SNPA del 7 aprile 2021.

Questione correlata è quella del sostegno per la risoluzione di situazioni critiche di più ampia portata, derivanti dall'analisi e scoperta di situazioni abusive potenzialmente foriere di ripetuti eventi incendiari liberatori.

Si deve a questo proposito sottolineare come il tema sia di rilevanza nazionale, e che eventuali prassi utilmente sperimentate in singoli territori (la presente Relazione si è tra l'altro soffermata su quanto avvenuto in Campania, Veneto, Lombardia) devono essere valutate e se del caso applicate in relazione a tutto il territorio nazionale.

Una visione complessiva dei fenomeni richiede poi di considerare come la distorsione del ciclo dei rifiuti che produce le precondizioni per i fenomeni incendiari sia correlata all'insufficienza di filiere economicamente virtuose per la valorizzazione della materia.

Una produzione di rifiuti che eccede la capacità di gestione della filiera del recupero, del riciclo e anche quella di un corretto ciclo dei rifiuti, che vede penalizzati anche materiali riciclabili, ma non solo, quali carta, cartoni e le plastiche, impone di approntare adeguate strategie atte alla riduzione della produzione di alcuni materiali, che nel recepimento della direttiva EU 2019/904 trovano valido strumento attuativo; la prospettiva deve essere quella della riduzione della produzione di materie plastiche, in specie monouso, la creazione di filiere del riciclo, la costruzione di una adeguata impiantistica di recupero di materia.

Per completezza, giova evidenziare che alcune tipologie di materiali, come ad esempio le varietà meno nobili di plastiche, sono attualmente raccolte in modo differenziato e, pur essendo potenzialmente riciclabili, non confluiscono in un'apposita filiera di recupero che manca a causa della scarsa remuneratività della stessa.
Pertanto, lo Stato dovrebbe agevolare lo sviluppo di tale settore con la previsione di obblighi, come il caso dei criteri ambientali minimi la cui estensione applicativa incrementerebbe la domanda di materiale riciclato, e d'incentivi (come gli sgravi fiscali per le imprese del settore) che renderebbero più appetibile il recupero (a discapito di altre forme di gestioni di rifiuti più impattanti).
In conclusione, oltre ad un adeguato sistema di controllo, non deve essere trascurata la necessità di uno sviluppo celere e adeguato delle norme in materia di *End of Waste* e della costruzione di un'impiantistica razionale, nonché la creazione di un mercato che eviti l'eccessivo accumulo di questo materiale.
Solo attraverso la concreta attuazione delle indicazioni sopra indicate, si potrà mettere in campo una efficace prevenzione del fenomeno qui esaminato.

ALLEGATO 1 (Eventi)

N°	Regione	Comune	Denominazione impianto	Data evento
0	**Valle d'Aosta**	*	*	*
1	**Piemonte**	Castellamonte	AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l.	26/05/2017
2		Collegno	AMIAT s.p.a.	01/07/2018
3		Collegno	Amiant (ex publidec)	29/08/2018
4		Druento	CIDIU servizi s.p.a.	27/06/2018
5		Frossasco	KASTAMONU Italia s.r.l.	28/03/2019
6		La Loggia	C.M.T. s.p.a.	05/04/2017
7		Leinì	A.E. CURIA s.r.l.	06/05/2017
8		Nole	Discarica abusiva Vigna Michele	28/07/2017
9		Orbassano	Ambienthesis s.p.a. - impianto di trattamento rifiuti pericolosi	31/07/2018
10		Orbassano	Ambienthesis s.p.a.	10/07/2018
11		Pianezza	Omnia recuperi srl	25/03/2018
12		Pianezza	C. M.T. s.p.a.	30/05/2017
13		Robassomero	Sed s.r.l.	13/07/2019
14		Settimo Torinese	Sepi ambiente s.r.l.	13/07/2019
15		Strambino	Panelli impianti ecologici s.p.a.	20/09/2017
16		Torino	SO. METAL	22/02/2018
17		Trana	Covas s.r.l.	02/04/2018
18		Volpiano	Metalfer s.r.l.	14/03/2017
19		Mergozzo	Conser v.c.o. s.p.a.	16/05/2017
20		Verbania	Borgotti teresa s.r.l.	15/07/2018
21		Cigliano	Cigliano -deposito ditta	26/03/2019
22		Palazzolo Vercellese	Vescovo romano & c. s.n.c.	20/07/2019
23		Alessandria	Alessandrina A.R.AL. s.p.a	21/08/2018
24		Alessandria	Alessandrina A.R.AL. s.p.a	17/08/2018
25		Tortona	Benfante s.p.a.	29/03/2018
26		Cerro Tanaro	G.A.I.A. s.p.a.	20/01/2019
27		Cerro Tanaro	G.A.I.A. s.p.a.	01/12/2017
28		Biella	A.B.C. AUTODEMOLIZIONI s.n.c.	27/01/2017
29		Gaglianico	BERGADANO s.a.s	13/08/2019
30		Costigliole di Saluzzo	San Carlo (Pagliano)	22/08/2017
31		Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.	09/06/2017

32		Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.	20/08/2019
33		Borgo Ticino	Alliata	31/01/2018
34		Borgomanero	CMN	23/04/2018
35		Tornaco	AGER s.r.l.- Impianto recupero rifiuti speciali	23/04/2018
36		Tornaco	AGER s.r.l.- Impianto recupero rifiuti speciali	04/02/2018
37	**Lombardia**	Senago	GALLI s.r.l.	07/07/2017
38		Milano	CARLUCCIO srl	24/07/2017
39		Lainate	ROTTAMI METALLI ITALIA S.P.A	26/07/2017
40		Milano	SUEZ RR IWS ITALIA (ex ECOLTECNICA ITALIANA)	19/01/2018
41		Cologno Monzese	ALFA MACERI	12/03/2018
42		Abbiategrasso	NAVIGLI AMBIENTE srl	24/06/2018
43		Milano	AMSA	08/07/2018
44		Milano	I.P.B. srl	14/10/2018
45		Novate Milanse	RI. ECO srl	15/10/2018
46		Peschiera Borromeo	E2 srl	30/10/2018
47		Settimo Milanese	EFFEC 2	09/07/2019
48		Segrate	Autodemolizione RANIA AWAD SAS	11/07/2019
49		Cologno Monzese	MEGA METAL srl	25/09/2019
50		Osio Sotto	Zucchetti e figli s.r.l.	18/08/2018
51		Rogno	VALCART SNC - Stoccaggio	21/04/2019
52		Chiari	Servizi Tecnologie Ambientali Franciacorta	12/10/2017
53		Castenedolo	A2A AMBIENTE	17/10/2018
54		Castenedolo	STEMAT SRL	24/06/2019
55		Bedizzole	GREEN UP	27/07/2019
56		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	18/02/2018
57		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	25/03/2019
58		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	03/02/2018
59		Bulgarograsso	ECOSFERA srl	07/02/2018
60		Cucciago	SIRCHI srl	12/07/2019
61		Cremona	LINEA GESTIONI SRL	25/10/2018
62		Colico	S.E.VAL.	04/10/2019
63		Codogno	GGM AMBIENTE SRL	28/08/2019
64		Ceresara	MANTOVA AMBIENTE SRL	26/08/2019

65	**Veneto**	Ceriano Laghetto	AXSE SRL	28/12/2018
66		Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl	06/09/2017
67		Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl	22/06/2018
68		Angera	NUOVA CLEAN SRL	21/07/2017
69		Sant'Angelo di Piove di Sacco	De Zuani rifiuti	27/05/2018
70		Casale di Scodosia	Stile Decor s.r.l.	18/09/2018
71		Casale di Scodosia	Stile Decor s.r.l.	29/12/2018
72		Montegrotto Terme	Terme Recuperi s.r.l.	29/06/2019
73		Rovigo	Nuova Amit s.p.a.	19/02/2018
74		Sienta	F&G di Ghidoni s.r.l.	17/11/2018
75		Motta Livenza	Centro risorse s.r.l.	21/04/2018
76		Maser	Marcon s.r.l.	19/07/2018
77		Noventa di Piave	Nekta Ambiente s.r.l.	11/03/2019
78		San Donà di Piave	Se.Fi. Ambiente s.r.l.	23/04/2018
79		Venezia Fusina	Ecoprogetto s.r.l.	01/05/2018
80		Venezia Porto Marghera	Simar s.p.a.	05/06/2018
81		Povegliano V.	Sev s.r.l.	15/04/2018
82	**Prov. Aut. Bolzano**	Vadena	discarica società Eco Center SpA	02/08/2019
83		Bronzolo	Sudtirolfer Srl	02/06/2019
84		Bronzolo	Sudtirolfer Srl	03/09/2019
85	**Prov. Aut Trento**	Rovereto	Pasina s.r.l.	02/03/2019
86	**Friuli venezia giulia**	Sedegliano	Ca. metal. Srl impianto di trattamento e recupero	25/12/2018
87		Aviano	SNUA srl	12/10/2019
88	**Liguria**	Sanremo	Recup Fer s.r.l.	25/10/2017
89		Cisano sul Neva	SARR s.r.l.	19/02/2017
90		Cisano sul Neva	L.R.T. (ex SARR s.r.l.)	22/04/2018
91		Toirano	Verde Liguria Riciclaggi	21/08/2017
92		Cairo M.tte	F.G. Riciclaggi	07/01/2018
93		Savona	F.G. Riciclaggi	23/02/2019
94		Rimini	Herambiente s.p.a.	24/09/2017
95		Forlì	Italbonifiche	22/07/2019
96		Longiano	Decarli auto s.n.c.	13/06/2018
97		Forlì	Herambiente s.p.a.	13/01/2018

98		Sogliano sul Rubicone	La Cart s.r.l.	09/06/2018
99		Ravenna	Herambiente F3	06/04/2019
100		Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.	01/07/2017
101		Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.	03/11/2017
102		Codigoro	Kastamonu Italia s.r.l.	14/07/2018
103		Jolanda di Savoia	Area Ambiente Crispa	19/08/2017
104		Jolanda di Savoia	Area Ambiente Crispa	25/07/2017
105		Imola	Hera Ambiente s.p.a. (ex Discarica Tremonti)	12/08/2017
106	**Emilia romagna**	Finale Emilia	Ecoblock	17/06/2019
107		Finale Emilia	Ecoblock	03/07/2018
108		Mirandola	Aimag Discarica	22/08/2018
109		Fossoli-Carpi	Aimag TMB	30/09/2018
110		Fossoli-Carpi	Aimag Discarica	17/11/2018
111		Fiorano Modenese	Intereco	12/05/2019
112		Modena	Ricicla 3000	09/06/2018
113		Modena	Autodemolizioni Logagnani	30/07/2019
114		Modena	Hera Ambiente s.p.a.	03/03/2019
115		Bibbiano	CO2 s.r.l.	08/08/2019
116		Brescello	Gheo suolo e ambiente s.r.l.	07/08/2017
117		Piacenza	Belloni Giuseppe	26/07/2019
118		Caorso	TRS Ecologia	28/06/2018
119		Pontedera	ECOACCIAI spa ora FORECO	26/06/2018
120		Castelfranco di sotto	LH-KRAUSS srl	21/09/2018
121		Castelfranco di sotto	WASTE Recclyng	27/09/2018
122		Cascina	DISCARICA ABUSIVA SCARTI Tessili	15/01/2019
123		Ospedaletto	WASTE Reciclyng	26/01/2019
124		Arezzo - loc. San Zeno	AISA IMPIANTI SpA	13/09/2017
125		Foiano della Chiana	RAETECH srl	07/03/2019
126	**Toscana**	San Giovanni Val D'Arno	Autodemolizioni SaS di BOSCHI Ada	17/05/2019
127		Colle Val D'Elsa	RUGI srl	03/07/2018
128		Monteriggioni	Rifiuti abbandonati	11/04/2019
129		Siena	Discarica abusiva	19/04/2019
130		Piombino- loc. Ischia di Castro	RIMATERIA SpA	26/11/2018

131		Carmignano - loc. COMEANA	ECOAMBIENTE srl	23/09/2019
132		Aulla - Loc. Albiano di Magra	COSTA Mauro SaS	29/07/2017
133		Pontassieve	BRUNELLESCHI INDUSTRIE spa	09/01/2018
134		Firenze- loc. Quaracchi	Discarica abusiva	03/03/2019
135		Macerata	Orim s.p.a.	07/07/2018
136	**Marche**	Tavullia	Marche Multiservizi	27/02/2019
137		Montelabbate	Ecoeridania s.p.a.	14/09/2018
138	**Umbria**	Perugia	Biondi Recuperi Ecologia s.r.l.	10/03/2019
139		Pomezia	Ecox	05/05/2017
140		Roma	Petrini Sergio	01/06/2017
141		Monterotondo	Tecnoservizi	27/08/2017
142		Civitavecchia	Discarica abusiva	16/07/2017
143		Roma	Colari	25/07/2017
144		Pomezia	4M Cutting Multiservice	02/02/2018
145		Pomezia	Pomezia Pneumatici	04/03/2018
146		Roma	Discarica abusiva	02/04/2018
147		Roma	Tecnogarden Service	15/07/2018
148		Civitavecchia	Ecologia demolizioni	31/07/2018
149		Ardea	Discarica abusiva	18/09/2018
150		Roma	AMA S.p.a.	11/12/2018
151	**Lazio**	Roma	Discarica abusiva	15/03/2019
152		Roma	AMA S.p.a.	24/03/2019
153		Roma	Discarica abusiva	25/04/2019
154		Anzio	Discarica abusiva	02/06/2019
155		Roma	Autodemolitore	11/07/2019
156		Roma	Nuova autocarri 2000	16/07/2019
157		Zagarolo	Discarica abusiva	18/07/2019
158		Ardea	Punto gomme	24/07/2019
159		Latina	Nova Solai sas	24/07/2019
160		Itri	Discarica abusiva	04/07/2019
161		San Vittore del Lazio	ACEA Ambiente srl	25/10/2017
162		Frosinone	M Eco Ri S. srl	23/06/2019
163		Viterbo	Ecologia Viterbo srl	04/06/2017

164		Cittaducale	Torni Polimeri s.r.l.	02/03/2019
165		Sant'Egidio alla Vibrata	Autodemolizioni Val Vibrata	01/08/2018
166		Carsoli	Discarica abusiva	19/03/2019
167	**Abruzzo**	San Vincenzo Valle Roverto	Gea s.r.l.	02/07/2019
168		Orsogna	De Bellis Dario	23/08/2019
169		Chieti	Airon Metal s.r.l.	31/05/2019
170	**Molise**	Pozzilli	ERREP TECNOLOGIE s.r.l.	27/05/2019
171	**Basilicata**	Tito	Ageco	26/08/2017
172		S. Antonio Abate	Sb Ecology s.r.l.	12/06/2019
173		Caivano	Di Gennaro s.p.a.	25/07/2018
174		San Vitaliano	Ambiente s.p.a.	02/07/2018
175		Bellona	Ilside s.r.l.	11/07/2017
176		Pastorano	Gesia S.p.a.	24/09/2018
177		Marcianise	Lea s.r.l.	26/10/2018
178	**Campania**	S. Maria Capua Vetere	Gisec s.r.l. s.t.i.r.	01/11/2018
179		Villa Literno	Be.Ma. s.r.l.	08/03/2019
180		Serino	De.Fi.Am s.r.l.	09/03/2019
181		Montefredane	Dentice Pantaleone	20/07/2018
182		Apollosa	Eco Service Sannita s.r.l.	31/03/2018
183		Casalduini	Samte s.r.l.-s.t.i.r.	23/08/2018
184		Battipaglia	Nappi sud s.p.a.	25/06/2018
185		Modugno	Recuperi Pugliesi s.r.l.	06/05/2019
186		Conversano	Lombardi ecologia	01/07/2019
187		Bitonto	Ex capannone commerciale (società in fallimento)	02/02/2018
188		Cavallino	Progetto Ambiente prov. Lecce s.r.l.	07/03/2019
189		Ugento	Progetto Ambiente Bacino Lecce tre s.r.l.	01/08/2019
190		Massafra	Cisa s.p.a.	21/08/2018
191		Manduria	Discarica Abusiva	22/07/2018
192		Taranto	Discarica Abusiva	26/07/2018
193		Taranto	Capannone dismesso (propr. Comune di Taranto)	25/05/2018
194		Manduria	Discarica Abusiva	22/09/2017
195	**Puglia**	Sava	Discarica Abusiva	05/10/2017
196		Palagiano	Discarica Abusiva	28/02/2019

197		Taranto	Ecologica sud sevrizi s.r.l.	02/07/2017
198		Trani	Cava Cortellino	27/09/2017
199		Bisceglie	Cava abbandonata	27/03/2019
200		Latiano	Discarica Abusiva	03/07/2017
201		Torre San Gennaro-Torchiarolo	Discarica Abusiva	08/08/2017
202		Brindisi	Capannone dismesso	08/01/2018
203		Foggia	Sito privato sotto sequestro	24/08/2017
204		Foggia	Sito privato sotto sequestro	21/07/2018
205		Foggia	Sito privato sotto sequestro	28/07/2019
206		Saracena	Comune di Saracena	24/08/2019
207	**Calabria**	Rende	Comune di Rende	*
208		Gioia Tauro	Eco.ra.d. s.a.s.	08/08/2017
209		Canicattì	Centro Comunale di Raccolta (CCR)	05/08/2017
210		Z.I. Aragona/Favara	Selezione plastiche da raccolta differenziata	07/01/2018
211		Lampedusa e Linosa	CCR di Lampedusa	12/06/2019
212		Mazzarino	EX discarica comunale RSU	28/06/2017
213		Gela	Ex discarica comunale RSU	10/06/2019
214		Patti	Pi.ECO. S.r.L.potature	01/07/2017
215		Località Torrente Pace	MESSINAMBIENTE S.p.A.	18/04/2017
216		Lipari	Ex discarica comunale RSU c.da Malupasso	03/08/2019
217		Bagheria	D'ALIA Salvatore	27/08/2019
218	**Sicilia**	viale Regione Siciliana SUD-ES	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato	13/06/2019
219		Baucina	Baucina Recycling Tyres	06/07/2017
220		Carini	SIDERMETAL srl	02/05/2017
221		Santa Ninfa	SMACOM srl	15/07/2017
222		Alcamo	D'ANGELO Vincenzo srl	30/07/2017
223		Vittoria	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato	04/07/2018
224		Ragusa	ATO Ragusa Ambiente S.p.A.	07/07/2017
225		Scicli	C.da Cucco-Scicli	06/06/2018
226		Chiaramonte	SS 614 Km 14+300,	08/09/2019
227		Capoterra	Tecnocasic-CAOP, Rifiuti urbani	01/07/2019
228		Villasidro	Zona Industriale	07/11/2017
229		Olbia	Spiritu Santu	24/06/2017

230	**Sardegna**	Olbia	Spiritu Santu	01/08/2018
231		Olbia	Spiritu Santu	01/07/2019
232		Sassari- Scala Erre	Discarica Rifiuti Speciali	03/11/2018
233		Porto Torres-Z.I. La Marinella	impianto di Trattamento	27/07/2019
234		Sassari- Scala Erre	Discarica R.S.U. Comunale	04/08/2019
235		La Maddalena	Ecocentro Comunale	28/01/2018
236		Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.	30/07/2017
237		Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.	19/09/2017
238		Macomer	Consorzio Industriale Macomer Gestore Tessilo S.p.A.	30/04/2018
239		Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPO)	02/09/2017

ALLEGATO 2 (Tipologie)

N°	Regione	Comune	Denominazione impianto	Autorizzazione	Data evento	Qualità rifiuti	Quantità rifiuti in mc	Quantità rifiuti in t.	Altre unità di misura
0	**Valle d'Aosta**	*	*	*	*	*	*	*	*
1	**Piemonte**	Castellamonte	AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l.- Discarica per rifiuti urbani	AIA	26/05/2017	rifiuti urbani	10 mc	*	*
2		Collegno	AMIAT s.p.a. - Trattamento e smaltimento rifiuti	Ordinaria art.208 D.Lego 152/2006	01/07/2018	*	*	*	*
3		Collegno	Amiant (ex publiduc) - altri servizi di sostegno alle imprese	Ordinaria art.208 D.Lego 152/2006	29/08/2018	*	*	*	*
4		Druento	CIDIU servizi st. sp.a. - Discarica rifiuti non pericolosi	AIA	27/06/2018	rifiuti ingombranti	*	*	*
5		Frossasco	KASTAMONU Italia s.r.l (ex ditta Annovati) impianto lavorazione legnami	non è gestore rifiuti	28/05/2019	legno naturale non trattato e materiali legnosi trattati (materia prima)	*	*	*
6		La Loggia	C.M.T. sp.a. recupero di rifiuti spec. pericolosi e non pericolosi	Autorizzazione Unica art.208 D.Lgs 152/2006	05/04/2017	sacchi imballaggi in plastica, carta e cartone, plastica da raccolta differenziata, rifiuti ingombranti	*	*	*
7		Leinì	A.E. CURTA s.r.l. (ex impianto di trattamento rifiuti in procedura semplificata)	ex impianto di trattamento rifiuti in procedura semplificata	06/05/2017	*	*	*	*
8		Nole	Discarica abusiva Vigna Michele	*	28/07/2017	*	*	*	*
9		Orbassano	Ambientheiss g.a. - impianto di trattamento rifiuti pericolosi	AIA	31/07/2018	Imballaggi cartone e residui di plastica	*	*	*
10		Orbassano	Ambientheiss g.a. - impianto di trattamento rifiuti pericolosi	AIA	10/07/2018	big bags di polveri miste contenenti alluminio	*	*	*
11		Pianezza	Omnia recupero sd unipersonale	AUA Artt. 214-216 D.Lgs 152/2006	25/05/2018	area di circa 2000 mq in cui erano stoccati sacchi contenenti materiale plastico triturato	*	*	2.000 mq
12		Pianezza	C. M.T. s.p.a	Autorizzazione Unica art.208 D. Lgs 152/2006	30/05/2017	rifiuti non pericolosi, plastica e carta e cartone provenienti da RSU differenziata	*	*	*
13		Robassomero	Sed s.r.l. (Trattamento rifiuti pericolosi)	AIA	13/07/2019	*	*	*	*
14		Settimo Torinese	Sopi ambiente s.r.l. (trattamento e smaltimento rifiuti pericolosi)	AIA	13/07/2019	alcuni fusti di olii esausti	*	*	*
15		Strambino	Pandi Impianti ecologici s.p.a. (impianto dismesso)	*	20/09/2017	incendio ex impianto di compostaggio	*	*	*
16		Torino	SO. METAL - recupero rifiuti speciali	AUA Artt. 214-216 D.Lgs 152/2006	22/02/2018	rifiuti di varia natura destinati al recupero	*	*	*
17		Traina	Covar s.r.l.	AUA Artt. 214-216 D.Lgs 152/2006	02/04/2018	capannone adibito a stoccaggio delle attrezzature	*	*	*
18		Volpiano	Metalfer s.r.l.	AUA Artt. 214-216 D.Lgs 152/2006	14/03/2017	cassone contenente fogli di alluminio	*	*	*
19		Mergozzo	Consorzio s.p.a. - impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali assimilati	AUA Art. 208 D.Lgs 152/2006	16/05/2017	rifiuti urbani ingombranti CER 200307	*	*	*
20		Verbania	Borgotti tessa s.r.l.	AIA	15/07/2018	*	*	*	*
21		Cigliano	incendio di rifiuti nel piazzale di ditta acquisita al fallimento (ARPA non segnala autorizzazioni)	*	26/03/2019	Rifiuti	*	*	*
22		Palazzolo Vercellese	Vercovo romano & c. s.n.c. - Recupero e preparazione per il riciclaggio degli RSU, industriali e binsonse	AIA	20/07/2019	Rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi	*	*	*
23		Alessandria	Alessandrina AR.AL. s.p.a	AIA	21/08/2018	*	*	*	*
24		Alessandria	Alessandrina AR.AL. s.p.a	AIA	17/08/2018	*	*	*	*
25		Tortona	Bertante sp.a.	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	29/05/2018	Carta e cartone	*	*	*
26		Cerro Tanaro	G.A.I.A. sp.a.	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	20/01/2019	*	*	*	*
27		Cerro Tanaro	G.A.I.A. sp.a.	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	01/12/2017	Cumuli di plastica	*	*	*
28		Biella	A.B.C. AUTODEMOLIZIONI sa.r.c.	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	27/01/2017	*	*	*	*
29		Gaglianico	BIRIGADANO s.a.s	Art 214 D. Lgs N. 152/06	13/08/2019	Plastica	*	*	*
30		Costigliole di Saluzzo	San Carlo (Pagliano) - impianto dismesso	*	22/08/2017	Residui compost	*	*	*
31		Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.	AIA	09/06/2017	Ingombranti	40 mc	*	*
32		Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.	AIA	20/08/2019	Indifferenziato	*	*	*
33		Borgo Ticino	Alkata	Autorizzazione Unica art. 208 d.Lgs 152/2006	31/01/2018	*	*	*	*
34		Borgomanero	CMN- Area Ecologica Comunale	DD N2861/2009- art.208 D.Lgs 152/2006	23/04/2018	cassone raccolta rifiuti ingombranti	*	30 t.	*
35		Tornaco	AGER s.r.l.- Impianto recupero rifiuti speciali	AIA	23/04/2018	big bags contenenti polverino di gomma MESH	*	*	*
36		Tornaco	AGER s.r.l.- Impianto recupero rifiuti speciali	AIA	04/02/2018	big bags contenenti polverino di gomma MESH	*	*	*

37		Senago	GALLI s.r.l.	AIA	07/02/2017	rifiuti costituiti da imballaggi contaminati da sostanze pericolose e rifiuti non pericolosi	*	800 t.	*
38		Milano	CARLUCCIO srl	Art.208 d.lgs 152/2006	24/02/2017	rifiuti ingombranti	*	*	*
39		Lainate	ROTTAMI METALLI ITALIA S.P.A	AIA	26/02/2017	Car Fluff Leggero CER 19.10.04	5000 mc	*	*
40		Milano	SUEZ RR IWS ITALIA (ex ECOLITECNICA ITALIANA)	AIA	19/01/2018	filtro a manica del condotto di aspirazione del trituratore	*	*	*
41		Cologno Monzese	ALFA MACERI	Autorizzazione Ordinaria art. 208 D.lgs 152/2006	12/03/2018	area messa in riserva rifiuti, area RAEE non pericolosi, Area Sovvalli	*	*	*
42		Abbiategrasso	NAVIGLI AMBIENTE srl	Autorizzazione Ordinaria art. 208 D.lgs 152/2006	24/06/2018	due campane per rifiuti ingombranti, cassone di pneumatici fuori uso, cassone carta e cartone	*	*	*
43		Milano	AMSA	Autorizzazione Ordinaria art. 208 D.lgs 152/2006	08/07/2018	rifiuti costituiti da ingombranti	*	*	container
44		Milano	I.P.B. srl	AIA/ in passaggio ad Ordinaria art.208	14/10/2018	rifiuti solidi urbani	*	*	*
45		Novate Milanese	R.I. ECO srl	AIA	15/10/2018	rifiuti di cui al CER 19.12.12 e alcune migliaia di tonnellate di MPS	*	3300 t.	*
46		Peschiera Borromeo	E2 srl	AIA	30/10/2018	rifiuti speciali non pericolosi di natura eterogenea	60 mc	*	*
47		Settimo Milanese	EFFEC 2	AIA	09/07/2019	carta, legno fusti in plastica sporchi, rifiuti assim. agli urbani, carta, toner	*	*	*
48		Segrate	Autodemolizione RANIA AWAD SAS	Autorizzazione Ordinaria art. 208 D.lgs 152/2006	11/07/2019	30 - 40 veicoli fuori uso	*	*	*
49		Cologno Monzese	METAL MEGA srl	AIA	25/09/2019	ca 2000 litri olio idraulico del trituratore	*	*	200 lt
50		Osio Sotto	Zucchetti e figli s.r.l.	AIA	18/10/2018	RSU - ingombranti	*	40 t.	*
51		Rogeno	VALCART SNC	AIA	21/04/2019	carta, cartone, RAEE, un autoincazzo	*	*	*
52	**Lombardia**	Chiari	Servizi Tecnologie Ambientali Franciacorta	AIA	12/10/2017	Ramaglie	*	450 t.	*
53		Castenedolo	A2A AMBIENTE	AIA	17/10/2018	triturazione di rifiuti ingombranti	*	*	*
54		Castenedolo	STEMAT SRL	AUA	24/06/2019	scarti di bigbags e fusti con della polvere grigiastra	*	*	*
55		Bedizzole	GREEN UP	AIA	27/07/2019	rifiuti prevalentemente di plastica	*	*	*
56		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	AIA	03/02/2018	rifiuti speciali non pericolosi eterogenei	*	*	*
57		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	AIA	18/02/2018	rifiuti speciali non pericolosi eterogenei	*	*	*
58		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	AIA	25/03/2019	rifiuti speciali non pericolosi eterogenei	*	*	*
59		Bulgarograsso	ECOSFERA srl	AIA	07/02/2018	distillazione solventi con successivo incendio	*	*	*
60		Cuccciago	SIRCHI srl	AIA	12/07/2019	alcuni big bags contenenti rifiuti pericolosi di cui al CER 17.06.03	*	*	*
61		Caronna	LINEA GESTION 15 RL	Autorizzazione Ordinaria Art. 208 d.lgs 152/2006	25/10/2018	50 quintali di rifiuti plastici derivanti dalla raccolta differenziata	*	5 t.	*
62		Colico	S.E.VAL. - Società Elettrica Valtellinese	Autorizzazione Ordinaria art. 208 D.lgs 152/2006	04/10/2019	L'incendio ha riguardato pile e accumulatori, coinvolgendo circa 2 quintali sui 20 quintali depositati nell'area Z3 dedicata allo scopo	*	*	*
63		Codogno	GGM AMBIENTE SRL	AIA	28/08/2019	pneumatici, plastica, olii esausti, vernici e diluenti, fanghi, batterie esauste,	*	*	*
64		Gerenzano	MANTOVA AMBIENTE SRL - TMB	Autorizzazione Ordinaria art. 208 D.lgs 152/2006	26/08/2019	di rifiuti CER 19.12.12 presenti nella fossa di scarico	*	27,35 t.	*
65		Ceriano Laghetto	AXSE SRL	AIA	28/12/2018	incendio di un fusto contenente dei solventi	*	*	*
66		Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl	AIA	22/06/2018	una mole impressionante di rifiuti eterogenei	*	*	*
67		Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl	AIA	06/09/2017	una mole impressionante di rifiuti eterogenei	*	*	*
68		Angera	NUOVA CLEAN SRL	Autorizzazione Ordinaria art. 208 D.lgs 152/2006	21/07/2017	L'incendio alle balle composte da carta, cartone e plastica alimentare.	*	*	*
69		Sant'Angelo di Piove di Sacco	De Zuani rifiuti	*	27/05/2018	*	*	300 t. ca.	*
70		Casale di Scodosia	Stile Decor s.r.l. DEPOSITO TEMPORANEO	*	18/09/2018	*	*	*	*
71		Casale di Scodosia	Stile Decor s.r.l. DEPOSITO TEMPORANEO	*	29/12/2018	Scarti produzione mobili	*	*	*
72		Montegrotto Terme	Terme Recuperi s.r.l.	Art. 208 D. Lgs n.152/06	29/06/2019	Carta -imballaggi legno e plastica	*	*	*
73		Rovigo	Nuova Amit s.p.a.	*	19/02/2018	Compost	*	90 t. ca.	*
74		Sienta	F&G di Ghidoni s.r.l.	*	17/11/2018	Frazioni di verde	*	*	*

75	**Veneto**	Motta Livenza	Centro risorse s.r.l.	AIA	21/04/2018	*	*	*	*
76		Maser	Marcon s.r.l.	AIA	19/07/2018	Vernici e solventi organici	*	*	*
77		Noventa di Piave	Nekta Ambiente s.r.l.	AIA	11/03/2019	Carboni da filtrazione sig. elettronische	*	7 t. ca.	*
78		San Donà di Piave	Se.Fi. Ambiente s.r.l.	AIA	23/04/2018	Vernici-solventi-imballaggi-RAEE	*	*	*
79		Venezia Fusina	Ecoprogetto s.r.l.	AIA	01/05/2018	*	*	*	*
80		Venezia Porto Marghera	Simar s.p.a.	AIA	05/06/2018	*	*	*	*
81		Povegliano V.	Sev s.r.l.	*	15/04/2018	Imballaggi-assorbenti-stracci	3000 mc	*	*
82	**Prov. Aut. Bolzano**	Vadena	discarica società Eco Center SpA	AIA/IPPC	02/08/2019	Imballaggi	*	*	*
83		Bronzolo	Sudtirolfer Srl	Autorizzazione ord. Art.208 dlgs 152/2006	02/06/2019	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	*	*	*
84		Bronzolo	Sudtirolfer Srl	Autorizzazione ord. Art.208 dlgs 152/2006	03/09/2019	CER 191212	*	*	*
85	**Prov. Aut Trento**	Rovereto	Pasina s.r.l.	AUA ex Dpr n. 59/13	02/03/2019	cenere-organico	2 mc	*	*
86	**Friuli venezia giulia**	Sedegliano	Ca. metal. Srl	Art 216 dlgs 152/2006	25/12/2018	CER 191202	*	800 t.	*
87		Aviano	SNU Asd	AIA	12/10/2019	rifiuti urbani ingombranti e assimilati	300 mc	*	*
88	**Liguria**	Sanremo	Recup Fer s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	25/10/2017	Imballaggi in plastica-carta-legno-pneumatici	*	*	*
89		Cisano sul Neva	L.R.T. (ex SARR s.r.l.)	Art. 208 D.Lgs. 152/06	22/04/2018	imballaggi misti	*	*	*
90		Cisano sul Neva	SARR s.r.l.	Art. 208 e 216 D.Lgs. 152/06	19/02/2017	191212	500 mc	*	*
91		Toirano	Verde Liguria Riciclaggi	Art. 216 D.Lgs. 152/06	21/08/2017	Pneumatici-RAEE-veicoli fuoriuso bonificati	200 mc	*	*
92		Caino Motte	F.G. Riciclaggi	Art. 208 D.Lgs. 152/06	07/01/2018	19.12.12-20.02.01-16.01.03	10.400 mc	*	*
93		Savona	F.G. Riciclaggi	Art. 208 D.Lgs. 152/06	23/02/2019	Carta-legno	200 mc	*	*
94	**Emilia romagna**	Rimini	Hera ambiente s.p.a.	AIA	24/09/2017	Rifiuti di cucina e mensa	*	60 t. ca.	*
95		Forlì	Iralbonifiche	AIA	22/07/2019	150202* - 150110*	*	5 t. ca.	*
96		Longiano	Decarli auto s.n.c.	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	13/06/2018	Batterie contenenti mercurio	*	1,5 t. ca.	*
97		Forlì	Hera ambiente s.p.a.	AIA	13/01/2018	Fossa di scarico inceneritore - RSU	*	*	*
98		Sogliano sul Rubicone	La Cart s.r.l.	AIA	09/06/2018	RAEE	*	*	*
99		Ravenna	Hera ambiente FO	AIA	06/04/2019	*	*	*	*
100		Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.	AIA	01/07/2017	Imballaggi-terre contaminate-gomme- RAEE-Mat isolanti	*	*	*
101		Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.	AIA	03/11/2017	Vernici-imballaggi pericolosi - 191211*	*	*	*
102		Codigoro	Kastamonu Italia s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	14/07/2018	Rifiuti legnei	*	30.000 t. ca.	*
103		Jolanda di Savoia	Area Ambiente Cilsp	AIA	19/08/2017	RSU	*	*	*
104		Jolanda di Savoia	Area Ambiente Cilsp	AIA	25/07/2017	RSU	*	*	*
105		Imola	Hera Ambiente s.p.a. (ex Discarica Tre monti)	AIA	12/08/2017	Pozzo biogas- rifiuti misti	*	*	*
106		Finale Emilia	Ecoblock	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	17/06/2019	Pressa oleodinamica-serbatoio olio idraulico-filtri	*	*	*
107		Finale Emilia	Ecoblock	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	03/07/2018	Pressa oleodinamica-serbatoio olio idraulico	*	*	*
108		Mirandola	Aimag Discarica	AIA	22/08/2018	RSU-colbentazioni fitgoriferi	1000 mc	*	*
109		Fossoli-Carpi	Aimag TMB	AIA	30/09/2018	RSU	*	600 t ca.	*
110		Fossoli-Carpi	Aimag Discarica	AIA	17/11/2018	RSU	30 mc	*	*
111		Formeo Modenese	Intereco	Art. 214 - 216 D. Lgs N. 152/06	12/05/2019	contenitori in plastica e ferro per sostanze pericolosi marche di filtri alle emissioni ceramiche - stracci sporchi di olio	*	160 t. ca.	*
112		Modena	Riciclo 3000	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	09/06/2018	sovvallo da lavorazione carta e plastica	*	*	*

113		Modena	Autodemolizioni Logagnoni	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	30/07/2019	*	*	*	*
114		Modena	Hera Ambiente s.p.a.	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	03/03/2019	Rifiuti speciali	*	200 t. ca.	*
115		Bibbiano	CO2 s.r.l.	AUA art. 216 D. Lgs. N. 152/06	08/08/2019	Imballaggi misti-rifiuti plastici	*	300 t. ca.	*
116		Brescello	Gluco suolo e ambiente s.r.l.	AIA	07/08/2017	Imballaggi in plastica-materiali misti	*	3200 t. ca.	*
117		Piacenza	Bellomi Giuseppe	Art. 214 -216 D. Lgs. N. 152/06	26/07/2019	Carta-cartone	1000 mc	*	*
118		Caorso	TRS Ecologia	AIA	28/06/2018	*	*	320 t. ca.	*
119		Pontedera	ECOACCIAI spa ora FORICO	AIA	26/06/2018	fronte di discarica adibita al conferimento del car fluff	*	*	*
120		Castelfranco di sotto - loc. GALLENO	LH-KRAUSS srl	AUA N. 5087 rilasciata dalla R.T. il 30/06/2016 art.269 D.lgs 152/2006	21/09/2018	cassone contenente imballaggi con residui di sostanze pericolose	*	*	*
121		Castelfranco di sotto	WASTE Recylyng	AIA	27/09/2018	imballaggi misti, fondami di inchiostro, vernici, stracci e rifiuti solidi pericolosi	*	*	*
122		Cascina	DISCARICA ABUSIVA SCARTI Tessili	*	15/01/2019	rifiuti tessili abbandonati e fibre tessili 040221	*	*	*
123		Ospedaletto	WASTE Recylyng	AIA	26/01/2019	rifiuti pericolosi ai CER: 190206*,150110*,050109*,150202*,150110*	*	80t.	*
124		Arezzo - loc. San Zeno	AISA IMPIANTI SpA	AIA	13/09/2017	Cassone primario	*	*	*
125		Foiano della Chiana	RAETECH srl	AUA N.3891 del 03/04/2017 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006	07/03/2019	materiali già lavorati (metalli non ferrosi, nmc, schede elettroniche in plastica) rifiuti spec. Pericolosi (Monitor)	*	*	*
126		San Giovanni Val D'Arno	Autodemolizioni SaS di BOSCHI Ada	P.D. 495 EC del 17/11/2015	17/05/2019	l'incendio ha interessato nr.5 veicoli, in attesa di demolizione	*	*	*
127	Toscana	Colle Val D'Elsa	RUGI srl	AIA	03/07/2018	rifiuti derivanti dal trattamento meccanico degli stessi, carta, plastica e legno	*	*	*
128		Montelupo	combustione rifiuti abbandonati	*	11/04/2019	incendio di materassi in legno	*	*	*
129		Siena-zona traversa romana aretina	discarica abusiva	*	19/04/2019	scarti di legno, calcinacci, lamiere	*	*	*
130		Piombino-loc. Ischia di Castro	RIMATERIA SpA	AIA	26/11/2018	modeste quantità di sottovaglio da trattamento meccanico di rifiuti non pericolosi	*	*	*
131		Carmignano - loc. COMEANA	ECOAMBIENTE srl	AIA	23/09/2019	scarti tessili, materiali plastici	*	*	*
132		Asilia - Loc. Alfiano di Magra	COSTA Mauro SaS	AIA	29/07/2017	principio di incendi in un'area di stoccaggio e selezione	*	*	*
133		Pontassieve	BRUNELLESCHI INDUSTRIE spa (fallita)	*	09/01/2018	locali abbandonati della fabbrica, legno, plastiche e 50 mq di tetto in fibrocemento	*	*	*
134		Firenze - loc. Quaracchi	discarica abusiva	*	03/03/2019	cumulo di rifiuti eterogenei tra cui anche pericolosi (RAEE, bombolette di gas)	*	*	*
135		Macerata	Ottim s. p.a.	AIA	07/07/2018	*	*	1.000 t. ca.	*
136	**Marche**	Tavullia	Marche Multiservizi	AIA	27/02/2019	RSU	*	*	*
137		Montelabbate	Ecoeridania s. p.a.	AIA	14/09/2018	pericolosi e non pericolosi	30 mc	*	*
138	**Umbria**	Perugia	Biondi Recuperi Ecologia s.r.l.	AIA	10/03/2019	Vetro-carta-tetrapaccio-plastica-pneumatici fuori uso	*	*	*
139		Pomezia	Ecox	Art. 210 D. Lgs. n.152/06	05/05/2017	*	*	*	*
140		Roma	Petrini Sergio	*	01/06/2017	*	*	*	*
141		Monterotondo	Tecnoservizi	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	27/08/2017	*	*	*	*
142		Civitavecchia	Discarica abusiva	*	16/07/2017	*	*	*	*
143		Roma	Colari	*	25/07/2017	*	*	*	*
144		Pomezia	4M Cutting Multiservice	*	02/02/2018	*	*	*	*
145		Pomezia	Pomezia Pneumatici	*	04/03/2018	*	*	*	*
146		Roma	Discarica abusiva	*	02/04/2018	*	*	*	*
147		Roma	Tecnoguardi Service	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	15/07/2018	*	*	*	*
148		Civitavecchia	Ecologia demolizioni	Art. 208 D. Lgs. n.152/07	31/07/2018	*	*	*	*
149		Ardea	Discarica abusiva	*	18/09/2018	*	*	*	*
150		Roma	AMA S.p.a.	AIA	11/12/2018	*	*	*	*

151	**Lazio**	Roma	Discarica abusiva	*	15/03/2019	*	*	*	*
152		Roma	AMA S.p.a.	AIA	24/03/2019	*	*	250 t. ca.	*
153		Roma	Discarica abusiva	*	25/04/2019	*	*	*	*
154		Anzio	Discarica abusiva	*	02/06/2019	*	*	*	*
155		Roma	Autodemolitore	ARPA riferisce che non essendo impianto dotato di AIA, non ha competenza circa gli atti autorizzativi	11/07/2019	*	*	*	*
156		Roma	Nuova autocarri 2000	*	16/07/2019	*	*	*	*
157		Zagarolo	Discarica abusiva	*	18/07/2019	*	*	*	*
158		Ardea	Punto gomme	*	24/07/2019	*	*	*	*
159		Latina	Nova Solai sas (dismessa)	*	24/07/2019	Pneumatici	*	*	*
160		Itri	Discarica abusiva	*	04/07/2019	Mat. demolizione - RAEE - imballaggi - auto	*	*	*
161		San Vittore del Lazio	ACEA Ambiente srl	AIA	25/10/2017	191211 - 160305	*	150 t. ca.	*
162		Frosinone	M.Eco R.S. srl	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	23/06/2019	*	*	*	*
163		Viterbo	Ecologia Viterbo srl	AIA	04/06/2017	*	*	*	*
164		Cittaducale	Torni Polimenti s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	02/03/2019	*	*	*	*
165	**Abruzzo**	Sant'Egidio alla Vibrata	Autodemolizioni Val Vibrata	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	01/08/2018	*	*	*	*
166		Cansoli	Discarica abusiva	NO	19/03/2019	elettrodomestici, veicoli fuori uso, rottami, cassioni in cemento-amianto, bombole di gas e medicinali	*	*	*
167		San Vincenzo Valle Roveto	Gea s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	02/07/2019	pneumatici, plastica, carta e cartone, alluminio, legno	*	*	*
168		Orsogna	De Bellis Dario	NO	23/08/2019	parti di auto usate e pneumatici fuori uso	*	*	*
169		Chieti	Aiaon Metal s.r.l.	AUA ex D.p.r. n. 59/13	31/05/2019	materiale metallico, materie plastiche e pneumatici fuori uso	30 mc	*	*
170	**Molise**	Pozzilli	ERREP TECNOLOGIE s.r.l.	AUA n. 281 23.03.2018	27/05/2019	Cromo e scorie (CER 100322 e 100309*)	15 mc	*	*
171	**Basilicata**	Tito	Agoco	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	26/08/2017	*	*	*	*
172	**Campania**	S. Antonio Abate	Sb Ecology s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	12/06/2019	Carta-cartoni-plastica	*	*	*
173		Caivano	Di Gennaro s.p.a.	AIA	25/07/2018	carta, cartoni e plastica 1807 t. 160305* (Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose)	*	8578 t. ca.	*
174		San Vitaliano	Ambiente s.p.a.	AIA	02/07/2018	Carta-cartoni-plastica	*	*	*
175		Bellona	Ibide s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	11/07/2017	Urbani e speciali pericolosi e non	*	1500 t. ca.	*
176		Pastorano	Gesia S.p.a.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	24/09/2018	imballaggi misti	*	750 t. ca.	*
177		Marcianise	Lea s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	26/10/2018	*	*	*	*
178		S. Maria Capua Vetere	Gisec s.r.l. s.t.l.r.	AIA	01/11/2018	191212	*	500 t. ca.	*
179		Villa Literno	BeMa s.r.l	Art. 214- 216 D. Lgs. n. 152/06	08/03/2019	imballaggi-carta-cartone	*	380 t. ca.	*
180		Sessino	De.Fi.Am s.r.l	AIA	09/03/2019	*	*	*	*
181		Montefredane	Dentice Pantaleone	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	20/07/2018	*	*	*	*
182		Apollosa	Eco Service Sannita s.r.l.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	31/03/2018	Plastica-ingombranti-carta	*	20 t. ca.	*
183		Casalduini	Samte s.r.l.-s.t.i.r.	AIA	23/08/2018		*	*	*
184		Battipaglia	Nappi sud s.p.a.	Art. 208 D. Lgs. n.152/06	25/06/2018	*	*	*	*
185		Modugno	Recuperi Pugliesi s.r.l.	AIA	06/05/2019	Carta-tessili-RSU-plastica-legno	*	*	*
186		Conversano	Lombardi ecologia	AIA	01/07/2019	Sfoppaglie	*	*	*
187		Bitonto	Ex capannone commerciale (società in fallimento)	*	02/02/2018	Non determinabile	*	*	*
188		Cavallino	Progetto Ambiente prov. Lecce s.r.l.	AIA	07/03/2019	Triturazione impianto	*	*	*

189		Ugento	Progetto Ambiente Bacino Lecce tre s.r.l.	AIA	01/08/2019	*	*	*	*
190		Manduria	Cisa s.p.a.	AIA	21/08/2018	*	*	*	*
191		Manduria	Discarica Abusiva	*	22/07/2018	Carcasse auto, moto-cassoni-autocisterne PFU-Onduline di cemento amianto	*	*	*
192		Taranto	Discarica Abusiva	*	26/07/2018	Filtro cemento-pannelli fotovoltaici- mat di risulta	*	*	*
193		Taranto	Capannone dismesso (proprietà Comune di Taranto)	*	25/05/2018	Materassi	*	*	*
194		Manduria	Casolare abbandonato - sito di abbandono rifiuti	*	22/09/2017	Rif. da demolizione- rif. vegetali-onduline amianto	*	1 t. ca.	*
195	**Puglia**	Sava	Discarica Abusiva	*	05/10/2017	Amianto-RSU-PFU-rif.da demolizione-RAEE e ingombranti	*	*	*
196		Palagiano	Discarica Abusiva	*	28/02/2019	PFU- RSU- onduline amianto-big bag con residui di gomma	20 mc	*	*
197		Taranto	Ecologica sud servizi s.r.l.	Iscrizione albo gestori ambientali	02/07/2017	Polveri da elettrofiltri provenienti da ILVA	*	*	*
198		Trani	Cava Cortellino	*	27/09/2017	Combustibile e oli lubrificanti	*	*	*
199		Bisceglie	Cava abbandonata	*	27/03/2019	Rifiuti da demolizione-pneumatici-oli	*	*	*
200		Latiano	Discarica Abusiva	*	03/07/2017	Pneumatici-plastica-scarti-fibrocemento	*	*	*
201		Torre San Gennaro-Torchiarolo	Discarica abusiva (sotto sequestro preventivo)	*	08/08/2017	Pneumatici-rif. da demolizione- plastica-fibrocemento	*	*	*
202		Brindisi	Capannone dismesso	*	08/01/2018	Rifiuti vari	*	*	*
203		Foggia	Sito privato sotto sequestro	*	24/08/2017	*	*	*	*
204		Foggia	Sito privato sotto sequestro	*	21/07/2018	*	*	*	*
205		Foggia	Sito privato sotto sequestro	*	28/07/2019	*	*	*	*
206		Samcena	Comune di Samcena - ex discarica	Ordinanza commissariale	24/08/2019	RSU-scarti edili	*	*	*
207	**Calabria**	Rende	Comune di Rende	Ordinanza commissariale	*	Gomme minute in plastica-telo in HDPE-rifiuti misti	*	*	*
208		Gioia Tauro	Eco. m.d. s.a.s.	Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	08/08/2017	Imballaggi in carta, in plastica-gomma-vetro-ingombranti	*	*	*
209		Canicattì	Centro Comunale di Raccolta (CCR)	*	05/08/2017	Materiale di scarto di origine vegetale	*	*	*
210		Z.I. Aragona/Favara	Selezione plastiche da raccolta diff. RSU	Proced. Semplificata DA 31/03/17	07/12/2018	balle di plastica varie	*	*	*
211		Lampedusa e Linosa	CCR di Lampedusa	*	12/06/2019	Materiale di scarto di origine vegetale, RAEE, plastiche, rifiuti ingombranti, PFU	*	*	*
212		Mazzarino	Ex discarica comunale RSU	*	28/06/2017	Ricoprimento dell'ex discarica (capping) ed in particolare la geomembrana impermeabilizzante	*	*	*
213		Gela	Ex discarica comunale RSU di Gela, C.da Cipollina	*	10/06/2019	*	*	*	*
214		Patti	PILECO. S.r.l..	DDS n. 959 del 24.06.2015; DDS di modifica n. 1969 del 28.12.2017	01/07/2017	Rifiuti speciali non pericolosi e parte dei macchinari presenti in impianto	*	*	*
215		Località Torrente Pace	MESSINAMBIENTE S.p.A.	Proced. Semplificata n. 49 del 09.05.011; Rinnovata con decreto n.71 del 22.07.2011	18/04/2017	plastica in balle, carta e cartone; automezzo lavacassonetti	*	200 t. ca.	*
216		Lipari	Ex discarica comunale RSU c.da Malupenso	*	03/08/2019	RSU indifferenziati	*	*	*
217		Bagheria	Ditta D'ALIA Salvatore	DDG N.1073 del 26/10/2011 del Dipartimento Acque e rifiuti della Regione Siciliana; DDS di rinnovo n.214 del 01.03.2016	27/08/2019	PFU, parti di motori e/o ricambi, 24 autovetture da avviare a bonifica	*	*	*
218	**Sicilia**	viale Regione Siciliana SUD-EST	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato	*	13/06/2019	Scarti di demolizione edilizia, PFU, onduline in conglomerato cementizio contenente amianto in fase di combustine, materiale vegetale, mobili dismessi	*	*	*
219		Baucina	Baucina Recycling Tyres	Ordinanza Commissariale n. 197 del 12.03.2002, ultimo decreto di voltura DDS n. 1180 del 29.07.2014	06/07/2017	big bags di materiale già trattato e privato del forno ammonico	*	*	*
220		Catini	SIDERMETAL srl	Ordinanza Commissariale n. 141 del 23.05.1999, Ultimo decreto di modifica n.970 del 07.08.2019	02/05/2017	Materiale vario, tra cui legno, plastica, carta e cartone	*	*	*
221		Santa Ninfa	SMACOM srl	Procedura semplicata, autorizzato con decreto del 13.03.2017 Provincia di Trapani per il recupero di pneumatici	15/07/2017	Pneumatici fuori uso	*	*	*
222		Alcamo	D'ANGELO Vincenzo srl	Ordinanza Commissariale n.41.5 del 28/04/2006, ultimo decreto di modifica DDG n. 192 del 22/02/2017 del Dipartimento acque e rifiuti della Regione Siciliana	30/07/2017	Capannone adibito alla raccolta della plastica, la platea per la raccolta del cartone e la platea per la raccolta del legname, 7 o 8 mq di rifiuti come resti di plastica e suoi derivati, materassi e truciolati carta e cartone, plastica tipo pet	*	*	*
223		Vittoria	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato	*	04/07/2018	Rifiuti urbani combusti, costituiti da lattine in alluminio, bottiglie in vetro, sacchetti di plastica, materiali inerti da demlizione e pannelli in cemento amianto	*	*	*
224		Ragusa	ATO Ragusa Ambiente S.p.A. (in liquidazione con Gestione Commissariale)	AIA DDG n. 203 del 22/04/2010; Ordinanza del Presidente della Regione n. 7/Rif. del 25/07/2017 e, successive rettificazioni	07/07/2017	*	*	*	*
225		Scicli	C.da Cucco-Scicli	*	06/06/2018	Scarti di demolizione edilizia, PFU, onduline in conglomerato cementizio contenente amianto in fase di combustine, materiale vegetale, mobili dismessi	*	*	*

226		Chiaramonte	SS 614 Km 14+300,	rifiuti abbandonati in sito non autorizzato	08/09/2019	Rifiuti urbani; materiale da costruzione e rifiuti probabilmente costituiti da materiale contenente amianto	*	*	*
227		Capoterra	Tecnocasic-CACOP, Rifiuti urbani	AIA	01/07/2019	*	*	*	*
228		Villasalto	Zona Industriale	*	07/11/2017	pneumatici	*	*	*
229		Olbia	Spiritu Santu, Gestione rifiuti - Urbani e Non pericolosi	AIA	24/06/2017	Secco indifferenziato TMB	*	*	*
230		Olbia	Spiritu Santu, Gestione rifiuti - Urbani e Non pericolosi	AIA	01/08/2018	R3 e R13 (?)	*	*	*
231		Olbia	Spiritu Santu, Gestione rifiuti - Urbani e Non pericolosi	AIA	01/07/2019	Parte minima della discarica	*	*	*
232		Sassari- Scala Erre	Discarica Rifiuti Speciali	AIA	03/11/2018	*	*	*	*
233	**Sardegna**	Porto Torres Z.I. La Marinella	Impianto di trattamento	art. 210 D. Lgs 152/2006	27/07/2019	*	*	*	*
234		Sassari- Scala Erre	Discarica R.S.U. Comunale	AIA	04/08/2019	*	*	*	*
235		La Maddalena	Ecocentro Comunale	Ordinaria art. 208 D. Lgs 152/2006	28/01/2018	*	*	*	*
236		Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.	AIA	30/07/2017	Il secondo evento si verifica sulla stessa area del prima. La superficie interessata ammonta a circa 893 mq ed ha riguardato i seguenti CER 070213, 180306, 170604, 170201, 170203, 170802, 191204 e 191211	*	*	*
237		Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.	AIA	19/09/2017	Il secondo evento si verifica sulla stessa area del prima. La superficie interessata ammonta a circa 893 mq ed ha riguardato i seguenti CER 070213, 180306, 170604, 170201, 170203, 170802, 191204 e 191212	*	*	*
238		Macomer	Titofare Consorzio Industriale Macomer Gestore Tessilo S.p.A.	AIA	30/04/2018	l'incendio ha interessato dei macchinari e parti dei capannoni di mutamaine e biostabilizzazione della frazione organica e, solo parzialmente cumuli di rifiuti.	*	*	*
239		Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPO)	AIA	02/09/2017	L'incendio ha interessato il fronte della discarica per una lunghezza di 20 metri ed una profondità di circa 30 metri, all'interno della discarica di servizio 1° Modulo.	*	*	*

0
0

ALLEGATO 3 (Controlli)

N°	Regione	Comune	Denominazione impianto	Data evento	Data ultimo controllo	Distanza temporale
0	**Valle d'Aosta**	*	*	*	*	*
1	**Piemonte**	Castellamonte	AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l.	26/05/2017	*	*
2		Collegno	AMIAT s.p.a.	01/07/2018	*	*
3		Collegno	Amiant (ex publidec)	29/08/2018	*	*
4		Druento	CIDIU servizi s.p.a.	27/06/2018	*	*
5		Frossasco	KASTAMONU Italia s.r.l.	28/03/2019	*	*
6		La Loggia	C.M.T. s.p.a.	05/04/2017	*	*
7		Leinì	A.E. CURIA s.r.l.	06/05/2017	*	*
8		Orbassano	Ambienthesis s.p.a. - impianto di trattamento rifiuti pericolosi	31/07/2018	*	*
9		Nole	Discarica abusiva Vigna Michele	28/07/2017	*	*
10		Orbassano	Ambienthesis s.p.a.	10/07/2018	*	*
11		Pianezza	Omnia recuperi srl unipersonale	25/03/2018	*	*
12		Pianezza	C.M.T. s.p.a.	30/05/2017	*	*
13		Robassomero	Sed s.r.l.	13/07/2019	*	*
14		Settimo Torinese	Sepi ambiente s.r.l.	13/07/2019	*	*
15		Strambino	Panelli impianti ecologici s.p.a.	20/09/2017	*	*
16		Torino	SO. METAL	22/02/2018	*	*
17		Trana	Covas s.r.l.	02/04/2018	*	*
18		Volpiano	Metalfer s.r.l.	14/03/2017	*	*
19		Mergozzo	Conser v.c.o. s.p.a.	16/05/2017	*	*
20		Verbania	Borgotti teresa s.r.l.	15/07/2018	*	*
21		Cigliano	Cigliano -deposito ditta	26/03/2019	*	*
22		Palazzolo Vercellese	Vescovo romano & c. s.n.c.	20/07/2019	*	*
23		Alessandria	Alessandrina A.R.AL. s.p.a	21/08/2018	*	*
24		Alessandria	Alessandrina A.R.AL. s.p.a	17/08/2018	*	*
25		Tortona	Benfante s.p.a.	29/03/2018	*	*
26		Cerro Tanaro	G.A.I.A. s.p.a.	20/01/2019	*	*
27		Cerro Tanaro	G.A.I.A. s.p.a.	01/12/2017	*	*
28		Biella	A.B.C. AUTODEMOLIZIONI s.n.c.	27/01/2017	*	*
29		Gaglianico	BERGADANO s.a.s	13/08/2019	*	*
30		Costigliole di Saluzzo	San Carlo (Pagliano)	22/08/2017	*	*
31		Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.	09/06/2017	*	*
32		Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.	20/08/2019	*	*
33		Borgo Ticino	Alliata	31/01/2018	*	*
34		Borgomanero	CMN- Area Ecologica Comunale	23/04/2018	*	*
35		Tornaco	AGER s.r.l.	23/04/2018	*	*
36		Tornaco	AGER s.r.l.	04/02/2018	*	*
37	**Lombardia**	Senago	GALLI s.r.l.	07/07/2017	01/03/2017	128
38		Milano	CARLUCCIO srl	24/07/2017	*	*
39		Lainate	ROTTAMI METALLI ITALIA S.P.A	26/07/2017	05/05/2017	82
40		Milano	SUEZ RR IWS ITALIA (ex ECOLTECNICA ITALIANA)	19/01/2018	30/06/2015	934
41		Osio Sotto	Zucchetti e figli s.r.l.	18/08/2018	*	*
42		Cologno Monzese	ALFA MACERI	12/03/2018	*	*
43		Abbiategrasso	NAVIGLI AMBIENTE srl	24/06/2018	*	*
44		Milano	AMSA	08/07/2018	*	*
45		Milano	I.P.B. srl	14/10/2018	31/03/2016	927
46		Novate Milanse	RI. ECO srl	15/10/2018	30/09/2018	15
47		Peschiera Borromeo	E2 srl	30/10/2018	28/02/2017	609
48		Settimo Milanese	EFFEC 2	09/07/2019	31/07/2017	708
49		Segrate	Autodemolizione RANIA AWAD SAS	11/07/2019	*	*
50		Cologno Monzese	MEGA METAL srl	25/09/2019	*	*
51		Rogno	VALCART SNC	21/04/2019	*	*
52		Chiari	Servizi Tecnologie Ambientali Franciacorta	12/10/2017	*	*
53		Castenedolo	A2A AMBIENTE	17/10/2018	31/03/2017	565
54		Castenedolo	STEMAT SRL	24/06/2019	*	*
55		Bedizzole	GREEN UP	27/07/2019	31/08/2017	695
56		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	18/02/2018	03/02/2018	
57		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	25/03/2019	18/02/2018	
58		Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl	03/02/2018	31/03/2017	309
59		Bulgarograsso	ECOSFERA srl	07/02/2018	31/10/2017	99
60		Cucciago	SIRCHI srl	12/07/2019	30-nov	589
61		Cremona	LINEA GESTIONI SRL	25/10/2018	*	*

62		Colico	S.E.VAL. - Società Elettrica Valtellinese	04/10/2019	*	*
63		Codogno	GGM AMBIENTE SRL	28/08/2019	30/07/2019	29
64		Ceresara	MANTOVA AMBIENTE SRL	26/08/2019	*	*
65		Ceriano Laghetto	AXSE SRL	28/12/2018	31/12/2017	362
66		Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl	22/06/2018	07/09/2017	
67		Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl	06/09/2017	31/12/2015	615
68		Angera	NUOVA CLEAN SRL	21/07/2017	*	*
69		Sant'Angelo di Piove di Sacco	De Zuani rifiuti	27/05/2018	*	*
70		Casale di Scodosia	Stile Decor s.r.l.	18/09/2018	*	*
71		Casale di Scodosia	Stile Decor s.r.l.	29/12/2018	*	*
72		Montegrotto Terme	Terme Recuperi s.r.l.	29/06/2019	01/01/2017	909
73		Rovigo	Nuova Amit s.p.a.	19/02/2018	*	*
74		Sienta	F&G di Ghidoni s.r.l.	17/11/2018	*	*
75	**Veneto**	Motta Livenza	Centro risorse s.r.l.	21/04/2018	*	*
76		Maser	Marcon s.r.l.	19/07/2018	*	*
77		Noventa di Piave	Nekta Ambiente s.r.l.	11/03/2019	01/01/2017	799
78		San Donà di Piave	Se.Fi. Ambiente s.r.l.	23/04/2018	*	*
79		Venezia Fusina	Ecoprogetto s.r.l.	01/05/2018	*	*
80		Venezia Porto Marghera	Simar s.p.a.	05/06/2018	*	*
81		Povegliano V.	Sev s.r.l.	15/04/2018	*	*
82		Vadena	Eco Center SpA	02/08/2019	05/06/2019	58
83	**Prov. Aut. Bolzano**	Bronzolo	Sudtirolfer Srl	02/06/2019	24-ott	221
84		Bronzolo	Sudtirolfer Srl	03/09/2019	06/06/2019	89
85	**Prov. Aut Trento**	Rovereto	Pasina s.r.l.	02/03/2019	23/09/2015	1256
86	**Friuli venezia giulia**	Sedegliano	Ca. metal. Srl	25/12/2018	26/04/2016	973
87		Aviano	SNUA srl	12/10/2019	09/06/2018	490
88		Sanremo	Recup Fer s.r.l.	25/10/2017	*	*
89		Cisano sul Neva	SARR s.r.l.	22/04/2018	03/11/2017	170
90	**Liguria**	Cisano sul Neva	L.R.T. (ex SARR s.r.l.)	19/02/2017	*	*
91		Toirano	Verde Liguria Riciclaggi	21/08/2017	*	*
92		Cairo M.tte	F.G. Riciclaggi	07/01/2018	30/06/2015	922
93		Savona	F.G. Riciclaggi	23/02/2019	05/05/2016	1024
94		Rimini	Herambiente s.p.a.	24/09/2017	13/06/2017	103
95		Forlì	Italbonifiche	22/07/2019	22/01/2019	181
96		Longiano	Decarli auto s.n.c.	13/06/2018	06/12/2017	189
97		Forlì	Herambiente s.p.a.	13/01/2018	23/03/2016	661
98		Sogliano sul Rubicone	La Cart s.r.l.	09/06/2018	10/09/2015	1003
99		Ravenna	Herambiente F3	06/04/2019	29/08/2018	220
100		Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.	01/07/2017	28/06/2017	3
101		Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.	03/11/2017	16/08/2017	79
102		Codigoro	Kastamonu Italia s.r.l.	14/07/2018	09/01/2018	186
103		Jolanda di Savoia	Area Ambiente Crispa	19/08/2017	03/11/2016	289
104		Jolanda di Savoia	Area Ambiente Crispa	25/07/2017	03/11/2016	264
105		Imola	Hera Ambiente s.p.a.	12/08/2017	20/03/2017	145
106	**Emilia romagna**	Finale Emilia	Ecoblock	17/06/2019	05/10/2018	255
107		Finale Emilia	Ecoblock	03/07/2018	17/06/2018	16
108		Mirandola	Aimag Discarica	22/08/2018	13/09/2017	343
109		Fossoli-Carpi	Aimag TMB	30/09/2018	27/10/2017	338
110		Fossoli-Carpi	Aimag Discarica	17/11/2018	11/04/2017	585
111		Fiorano Modenese	Intereco	12/05/2019	11/04/2018	396
112		Modena	Ricicla 3000	09/06/2018	*	*
113		Modena	Autodemolizioni Logagnani	30/07/2019	*	*
114		Modena	Hera Ambiente s.p.a.	03/03/2019	04/04/2018	333
115		Bibbiano	CO2 s.r.l.	08/08/2019	23/03/2019	138
116		Brescello	Gheo suolo e ambiente s.r.l.	07/08/2017	14/12/2016	236
117		Piacenza	Belloni Giuseppe	26/07/2019	25/09/2018	304
118		Caorso	TRS Ecologia	28/06/2018	20/03/2018	100
119		Pontedera	ECOACCIAI spa ora FORECO	26/06/2018	25/06/2018	1
120		Castelfranco di sotto	LH-KRAUSS srl	21/09/2018	27/10/2013	1790
121		Castelfranco di sotto	WASTE Recclyng	27/09/2018	11/09/2018	16
122		Cascina	DISCARICA ABUSIVA	15/01/2019	*	0
123		Ospedaletto	WASTE Reciclyng	26/01/2019	11/09/2018	137
124		Arezzo	AISA IMPIANTI SpA	13/09/2017	13/07/2017	62
125		Foiano della Chiana	RAETECH srl	07/03/2019	12/02/2019	23

126	**Toscana**	San Giovanni Val D'Arno	Autodemolizioni SaS di BOSCHI Ada	17/05/2019	25/01/2018	477
127		Colle Val D'Elsa	RUGI srl	03/07/2018	23/03/2017	467
128		Monteriggioni	Rifiuti abbandonati	11/04/2019	*	*
129		Siena	Discarica abusiva	19/04/2019	*	*
130		Piombino	RIMATERIA SpA	26/11/2018	15/11/2018	11
131		Carmignano	ECOAMBIENTE srl	23/09/2019	09/09/2019	14
132		Aulla	COSTA Mauro SaS	29/07/2017	10/05/2017	80
133		Pontassieve	BRUNELLESCHI INDUSTRIE spa	09/01/2018	23/02/2012	2147
134		Firenze	discarica abusiva	03/03/2019	05/05/2011	2859
135	**Marche**	Macerata	Orim s.p.a.	07/07/2018	22/03/2018	107
136		Tavullia	Marche Multiservizi	27/02/2019	14/11/2017	470
137		Montelabbate	Ecoeridania s.p.a.	14/09/2018	26/10/2017	323
138	**Umbria**	Perugia	Biondi Recuperi Ecologia s.r.l.	10/03/2019	23/10/2018	138
139	**Lazio**	Pomezia	Ecox	05/05/2017	08/06/2011	2158
140		Roma	Petrini Sergio	01/06/2017	*	*
141		Monterotondo	Tecnoservizi	27/08/2017	27/09/2012	1795
142		Civitavecchia	Discarica abusiva	16/07/2017	*	*
143		Roma	Colari	25/07/2017	13/02/2017	162
144		Pomezia	4M Cutting Multiservice	02/02/2018	*	*
145		Pomezia	Pomezia Pneumatici	04/03/2018	*	*
146		Roma	Discarica abusiva	02/04/2018	*	*
147		Roma	Tecnogarden Service	15/07/2018	10/05/2012	2257
148		Civitavecchia	Ecologia demolizioni	31/07/2018	*	*
149		Ardea	Discarica abusiva	18/09/2018	*	*
150		Roma	AMA S.p.a.	11/12/2018	31/01/2018	314
151		Roma	Discarica abusiva	15/03/2019	*	*
152		Roma	AMA S.p.a.	24/03/2019	29/11/2018	115
153		Roma	Discarica abusiva	25/04/2019	*	*
154		Anzio	Discarica abusiva	02/06/2019	*	*
155		Roma	Autodemolitore	11/07/2019	*	*
156		Roma	Nuova autocarri 2000	16/07/2019	*	*
157		Zagarolo	Discarica abusiva	18/07/2019	*	*
158		Ardea	Punto gomme	24/07/2019	*	*
159		Latina	Nova Solai sas	24/07/2019	*	*
160		Itri	Discarica abusiva	04/07/2019	*	*
161		San Vittore del Lazio	ACEA Ambiente srl	25/10/2017	03/12/2013	1422
162		Frosinone	M Eco Ri S. srl	23/06/2019	07/04/2015	1538
163		Viterbo	Ecologia Viterbo srl	04/06/2017	03/10/2016	244
164		Cittaducale	Torni Polimeri s.r.l.	02/03/2019	05/10/2015	1244
165	**Abruzzo**	Sant'Egidio alla Vibrata	Autodemolizioni Val Vibrata	01/08/2018	12/06/2013	1876
166		Carsoli	Discarica abusiva	19/03/2019	*	*
167		San Vincenzo Valle Roverto	Gea s.r.l.	02/07/2019	20/03/2013	2295
168		Orsogna	De Bellis Dario	23/08/2019	18/06/2004	5544
169		Chieti	Airon Metal s.r.l.	31/05/2019	07/04/2016	1149
170	**Molise**	Pozzilli	ERREP TECNOLOGIE s.r.l.	27/05/2019	11/05/2018	381
171	**Basilicata**	Tito	Ageco	26/08/2017	*	*
172	**Campania**	S. Antonio Abate	Sb Ecology s.r.l.	12/06/2019	07/12/2018	187
173		Caivano	Di Gennaro s.p.a.	25/07/2018	26/09/2017	302
174		San Vitaliano	Ambiente s.p.a.	02/07/2018	*	*
175		Bellona	Ilside s.r.l.	11/07/2017	*	*
176		Pastorano	Gesia S.p.a.	24/09/2018	21/06/2018	95
177		Marcianise	Lea s.r.l.	26/10/2018	12/10/2018	14
178		S. Maria Capua Vetere	Gisec s.r.l. s.t.i.r.	01/11/2018	07/05/2018	178
179		Villa Literno	Be.Ma. s.r.l.	08/03/2019	20/09/2018	169
180		Serino	De.Fi.Am s.r.l.	09/03/2019	*	*
181		Montefredane	Dentice Pantaleone	20/07/2018	*	*
182		Apollosa	Eco Service Sannita s.r.l.	31/03/2018	*	*
183		Casalduini	Samte s.r.l.-s.t.i.r.	23/08/2018	*	*
184		Battipaglia	Nappi sud s.p.a.	25/06/2018	*	*
185		Modugno	Recuperi Pugliesi s.r.l.	06/05/2019	01/01/2019	125
186		Conversano	Lombardi ecologia	01/07/2019	*	*
187		Bitonto	*	02/02/2018	*	*
188		Cavallino	Progetto Ambiente prov. Lecce s.r.l.	07/03/2019	01/05/2016	1040
189		Ugento	Progetto Ambiente Bacino Lecce tre s.r.l.	01/08/2019	01/04/2016	1217

190		Massafra	Cisa s.p.a.	21/08/2018	10/07/2018	42
191		Manduria	Discarica Abusiva	22/07/2018	*	*
192		Taranto	Discarica Abusiva	26/07/2018	*	*
193		Taranto	Capannone dismesso (propr. Comune di Taranto)	25/05/2018	*	*
194		Manduria	Discarica Abusiva	22/09/2017	*	*
195		Sava	Discarica Abusiva	05/10/2017	*	*
196	**Puglia**	Palagiano	Discarica Abusiva	28/02/2019	*	*
197		Taranto	Ecologica sud sevrizi s.r.l.	02/07/2017	*	*
198		Trani	Cava Cortellino	27/09/2017	*	*
199		Bisceglie	Cava abbandonata	27/03/2019	*	*
200		Latiano	Discarica Abusiva	03/07/2017	*	*
201		Torre San Gennaro -Torchiarolo	Discarica Abusiva	08/08/2017	*	*
202		Brindisi	Discarica Abusiva	08/01/2018	*	*
203		Foggia	Sito privato sotto sequestro	24/08/2017	*	*
204		Foggia	Sito privato sotto sequestro	21/07/2018	*	*
205		Foggia	Sito privato sotto sequestro	28/07/2019	*	*
206		Saracena	Comune di Saracena	24/08/2019	*	*
207	**Calabria**	Rende	Comune di Rende	*	*	*
208		Gioia Tauro	Eco.ra.d. s.a.s.	08/08/2017	14/07/2015	756
209		Canicattì	Centro Comunale di Raccolta (CCR)	05/08/2017	*	*
210		Z.I. Aragona/Favara	Selezione plastiche da raccolta diff. RSU	07/01/2018	*	*
211		Lampedusa e Linosa	CCR di Lampedusa	12/06/2019	*	*
212		Mazzarino	EX discarica comunale RSU	28/06/2017	*	*
213		Gela	Ex discarica comunale RSU di Gela, C.da Cipollina	10/06/2019	*	*
214		Patti	Pi.ECO. S.r.L. verde e sfalci di potature	01/07/2017	*	*
215		Località Torrente Pace	MESSINAMBIENTE S.p.A.	18/04/2017	*	*
216		Lipari	Ex discarica comunale RSU c.da Malupasso	03/08/2019	*	*
217	**Sicilia**	Bagheria	Ditta D'ALIA Salvatore	27/08/2019	*	*
218		ale Regione Siciliana SUD-E	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato	13/06/2019	*	*
219		Baucina	Baucina Recycling Tyres	06/07/2017	*	*
220		Carini	SIDERMETAL srl	02/05/2017	*	*
221		Santa Ninfa	SMACOM srl	15/07/2017	*	*
222		Alcamo	D'ANGELO Vincenzo srl	30/07/2017	*	*
223		Vittoria	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato	04/07/2018	*	*
224		Ragusa	ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione con Gestione Commissariale	07/07/2017	*	*
225		Scicli	C.da Cucco-Scicli	06/06/2018	*	*
226		Chiaramonte	SS 614 Km 14+300,	08/09/2019	*	*
227		Capoterra	Tecnocasic-CAOP	01/07/2019	14/11/2018	229
228		Villasidro	Zona Industriale	07/11/2017	*	*
229		Olbia	Spiritu Santu	24/06/2017	01/01/2016	540
230		Olbia	Spiritu Santu	01/08/2018	08/11/2017	266
231		Olbia	Spiritu Santu	01/07/2019	ago-18	334
232		Sassari- Scala Erre	Discarica Rifiuti Speciali	03/11/2018	03/04/2017	579
233	**Sardegna**	Porto Torres Z.I. La Marinella	impianto di Trattamento	27/07/2019	*	*
234		Sassari- Scala Erre	Discarica R.S.U. Comunale	04/08/2019	28/09/2017	675
235		La Maddalena	Ecocentro Comunale	28/01/2018	*	*
236		Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.	30/07/2017	24/11/2015	614
237		Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.	19/09/2017	24/11/2015	665
238		Macomer	Consorzio Industriale Macomer Gestore Tessilo S.p.A.	30/04/2018	18/07/2017	286
239		Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPO)	02/09/2017	15/12/2015	627

ALLEGATO 4 (Totale)

N°	Cod. Regione	Regione	Comune	Denominazione impianto	Note, tipologia impianto	Stato autorizzativo	Data evento	Data ultimo controllo	Distanza temporale	Qualità rifiuti	Quantità rifiuti in mc	Quantità rifiuti in t.	Altre unità di misura
0	1	Valle d'Aosta	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	2	Piemonte	Castellamonte	AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l.	Discarica per rifiuti urbani	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	26/05/2017	*	*	rifiuti urbani	10 mc	*	*
2	2	Piemonte	Collegno	AMIAT s.p.a.	Trattamento e smaltimento rifiuti	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	01/07/2018	*	*	*	*	*	*
3	2	Piemonte	Collegno	AMIAT S.pA (ex PUBLIRIC S.R.L)	Trattamento e smaltimento rifiuti Altri servizi di sostegno alle imprese	Art. 208 D. Lgs. n 152/07	29/08/2018	*	*	*	*	*	*
4	2	Piemonte	Druento	CIDIU servizi s.p.a.	Discarica rifiuti non pericolosi	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	27/06/2018	*	*	rifiuti ingombranti	*	*	*
5	2	Piemonte	Frossasco	KASTAMONU Italia s.r.l.	(ex ditta Annovati) impianto lavorazione legnami	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	28/03/2019	*	*	legno naturale non trattato e materiali legnosi trattati (materia prima)	*	*	*
6	2	Piemonte	La Loggia	C.M.T. s.p.a.	recupero di rifiuti spec. pericolosi e non pericicolosi	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	05/04/2017	*	*	scarti imballaggi in plastica, carta e cartone, plastica da raccolta differenziata, rifiuti ingombranti	*	*	*
7	2	Piemonte	Leinì	A.E. CURTA s.r.l.	ex impianto di trattamento rifiuti in procedura semplificata	Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	06/05/2017	*	*	*	*	*	*
8	2	Piemonte	Nole	Discarica abusiva Vigna Michele		Situazione abusiva	28/07/2017	*	*	*	*	*	*
9	2	Piemonte	Orbassano	Ambienthesis s.p.a.	Impianto di trattamento rifiuti pericolosi	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	31/07/2018	*	*	Imballaggi cartone e residui di plastica	*	*	*
10	2	Piemonte	Orbassano	Ambienthesis s.p.a.	Impianto di trattamento rifiuti pericolosi	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	30/07/2018	*	*	big bags di polveri miste contenenti alluminio	*	*	*
11	2	Piemonte	Pianezza	Omnia recuperi srl unipersonale		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	25/03/2018	*	*	area di circa 2000 mq in cui erano stoccati sacchi contenenti materiale plastico triturato	*	*	2.000 mq
12	2	Piemonte	Pianezza	C.M.T. s.p.a.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	30/05/2017	*	*	rifiuti non pericolosi, plastica e carta e cartone provenienti da RSU differenziata	*	*	*
13	2	Piemonte	Robassomero	Sed s.r.l.	(Trattamento rifiuti pericolosi)	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	13/07/2019	*	*	*	*	*	*
14	2	Piemonte	Settimo Torinese	Sepi ambiente s.r.l.	Trattamento e smaltimento rifiuti pericolosi)	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	13/07/2019	*	*	alcuni fusti di olii esausti	*	*	*
15	2	Piemonte	Strambino	Panelli impianti ecologici s.p.a.	impianto dismesso	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	20/09/2017	*	*	incendio ex impianto di compostaggio	*	*	*
16	2	Piemonte	Torino	SO. METAL	recupero rifiuti speciali	Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	22/02/2018	*	*	rifiuti di varia naura destinati al recupero	*	*	*
17	2	Piemonte	Trana	Covas s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/07	02/04/2018	*	*	capannone adibito a stoccaggio delle attrezzature	*	*	*
18	2	Piemonte	Volpiano	Metalfer s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/08	14/03/2017	*	*	cassone contenente fogli di alluminio	*	*	*
19	2	Piemonte	Mergozzo	Conser v.c.o. s.p.a.	impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali assimilati	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	16/05/2017	*	*	rifiuti urbani ingombranti CER 200307	*	*	*
20	2	Piemonte	Verbania	Borgotti teresa s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	15/07/2018	*	*	*	*	*	*
21	2	Piemonte	Cigliano	M.Z. (ex Metalmont)	Uso di piazzale di azienda non attiva (azienda acquisita al fallimento)	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	26/03/2019	*	*	Rifiuti	*	*	*
22	2	Piemonte	Palazzolo Vercellese	Vescovo romano & c. s.n.c.	Recupero e preparazione per il riciclaggio degli RSU, industriali e biomasse	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	20/07/2019	*	*	Rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi	*	*	*
23	2	Piemonte	Alessandria	Alessandrina A.R.AL. s.p.a		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	21/08/2018	*	*	*	*	*	*
24	2	Piemonte	Alessandria	Alessandrina A.R.AL. s.p.a		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	17/08/2018	*	*	*	*	*	*
25	2	Piemonte	Tortona	Benfante s.p.a.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	29/03/2018	*	*	Carta e cartone	*	*	*
26	2	Piemonte	Cerro Tanaro	G.A.I.A. s.p.a.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	20/01/2019	*	*	*	*	*	*

27	2	**Piemonte**	Cerro Tanaro	G.A.I.A. s.p.a.		Art. 208 D. Lgs. n 152 /06	01/12/2017	*	*	Cumuli di plastica	*	*	*
28	2	**Piemonte**	Biella	A.B.C. AUTODEMOLIZIONI s.n.c.		Art. 208 D. Lgs. n 152 /06	27/01/2017	*	*	*	*	*	*
29	2	**Piemonte**	Gaglianico	BERGADANO s.a.s		Art. 214 D. Lgs. N. 152 /06	13/08/2019	*	*	Plastica	*	*	*
30	2	**Piemonte**	Costigliole di Saluzzo	ex. San Carlo Fertilizzanti (oggi su terreni sig. Pagliano)	impianto dismesso	Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	22/08/2017	*	*	Residui compost	*	*	*
31	2	**Piemonte**	Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	09/06/2017	*	*	Ingombranti	40 mc	*	*
32	2	**Piemonte**	Magliano	Az. MONREGALESE ambiente s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	20/08/2019	*	*	Indifferenziato	*	*	*
33	2	**Piemonte**	Borgo Ticino	Raffineria Metalli Alliata SpA	Produzione e vendita metalli non ferrosi da raccolta e trasporto rifiuti avviati a recupero e riciclaggio	Art. 208 D. Lgs. n 152/07	31/01/2018	*	*	*	*	*	*
34	2	**Piemonte**	Borgomanero	C.MN- Area Ecologica Comunale		Art. 208 D. Lgs. n 152/08	23/04/2018	*	*	cassone raccola rifiuti ingombranti	*	30 t.	*
35	2	**Piemonte**	Tornaco	AGER s.r.l.	Impianto recupero rifiuti speciali	AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2006	23/04/2018	*	*	big bags contenenti polverino di gomma MESH	*	*	*
36	2	**Piemonte**	Tornaco	AGER s.r.l.	Impianto recupero rifiuti speciali	AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2007	04/02/2018	*	*	big bags contenenti polverino di gomma MESH	*	*	*
37	3	**Lombardia**	Senago	GALLI s.r.l.		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2008	07/07/2017	01/03/2017	128	rifiuti costituiti da imballaggi contaminati da sostanze pericolose e rifiuti non pericolosi	*	800 t.	*
38	3	**Lombardia**	Milano	CARLUCCIO srl		Art.208 d.lgs 152/2006	24/07/2017	*	*	rifiuti ingombranti	*	*	*
39	3	**Lombardia**	Lainate	ROTTAMI METALLI ITALIA S.P.A		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2006	26/07/2017	05/05/2017	82	Car Fluff Leggero CER 19.10.04	5000 mc	*	*
40	3	**Lombardia**	Milano	SUEZ RR IWS ITALIA (ex ECOLTECNICA ITALIANA)	ex ECOLTECNICA ITALIANA	AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2007	19/01/2018	30/06/2015	934	filtro a manica del condotto di aspirazione del trituratore	*	*	*
41	3	**Lombardia**	Cologno Monzese	ALFA MACERI		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	12/03/2018	*	*	area messa in riserva rifiuti, area RAEE non pericolosi, Area Sovvalli	*	*	*
42	3	**Lombardia**	Abbiategrasso	NAVIGLI AMBIENTE srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/07	24/06/2018	*	*	due campane per rifiuti ingombranti, cassone di pneumatici fuori uso, cassone carta e cartone	*	*	*
43	3	**Lombardia**	Milano	AMSA		Art. 208 D. Lgs. n 152/08	08/07/2018	*	*	rifiuti costituiti da ingombranti	*	*	container
44	3	**Lombardia**	Milano	I.P.B. srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	14/10/2018	31/03/2016	927	rifiuti solidi urbani	*	*	*
45	3	**Lombardia**	Novate Milanese	R.I. ECO srl		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2007	15/10/2018	30/09/2018	15	rifiuti di cui al CER 19.12.12 e alcune migliaia di tonnellate di MPS	*	3300 t.	*
46	3	**Lombardia**	Peschiera Borromeo	E2 srl		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2008	30/10/2018	28/02/2017	609	rifiuti speciali non pericolosi di natura eterogenea	60 mc	*	*
47	3	**Lombardia**	Settimo Milanese	EFFEC 2		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2009	09/07/2019	31/07/2017	708	carta, legno fusti in plastica sporchi, rifiuti ass. agli urbani, carta, toner	*	*	*
48	3	**Lombardia**	Segrate	Autodemolizione RANIA AWAD SAS		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	11/07/2019	*	*	30 - 40 veicoli fuori uso	*	*	*
49	3	**Lombardia**	Cologno Monzese	MEGA METAL srl		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2006	25/09/2019	*	*	ca 2000 litri olio idraulico del trituratore	*	*	200 lt
50	3	**Lombardia**	Osio Sotto	Zucchetti e figli s.r.l.		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2007	18/08/2018	*	*	RSU - ingombranti	*	40 t.	*
51	3	**Lombardia**	Rogno	VALCART SNC		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2008	21/04/2019	*	*	carta, cartone, RAEE, un automezzo	*	*	*
52	3	**Lombardia**	Chiari	Servizi Tecnologie Ambientali Franciacorta		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2009	12/10/2017	*	*	Ramaglie	*	450 t.	*
53	3	**Lombardia**	Castenedolo	A2A AMBIENTE		AIA Titolo III-bis D. Lgs. 152/2010	17/10/2018	31/03/2017	565	triturazione di rifiuti ingombranti	*	*	*
54	3	**Lombardia**	Castenedolo	STEMAT SRL		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	24/06/2019	*	*	scarti di bigbags e fusti con della polvere grigiastra	*	*	*
55	3	**Lombardia**	Bedizzole	GREEN UP		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	27/07/2019	31/08/2017	695	rifiuti prevalentemente di plastica	*	*	*

56	3	**Lombardia**	Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	03/02/2018	31/03/2017	309	rifiuti speciali non pericolosi eterogenei	*	*	*
57	3	**Lombardia**	Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	18/02/2018	03/02/2018	15	rifiuti speciali non pericolosi eterogenei	*	*	*
58	3	**Lombardia**	Mariano Comense	AMBIENTE E FUTURO srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2009	25/03/2019	18/02/2018	400	rifiuti speciali non pericolosi eterogenei	*	*	*
59	3	**Lombardia**	Bulgarograsso	ECOSFERA srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2010	07/02/2018	31/10/2017	99	distillazione solventi con successivo incendio	*	*	*
60	3	**Lombardia**	Cucciago	SIRCHI srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2011	12/07/2019	30/11/2017	589	alcuni big bags contenente rifiuti pericolosi di cui al CER 17.06.03	*	*	*
61	3	**Lombardia**	Cremona	LINEA GESTIONI SRL		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	25/10/2018	*	*	50 quintali di rifiuti plastici derivanti dalla raccolta differenziata	*	5 t.	*
62	3	**Lombardia**	Colico	S.E.VAL. - Società Elettrica Valtellinese		Art. 208 D. Lgs. n 152/07	04/10/2019	*	*	L'incendio ha riguardato pile e accumulatori, coinvolgendo circa 2 quintali sui 20 quintali depositati nell'area Z3 dedicata allo scopo	*	*	*
63	3	**Lombardia**	Codogno	GGM AMBIENTE SRL		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	28/08/2019	30/07/2019	29	pneumatici, plastica, olii esausti, vernici e diluenti, fanghi, batterie esauste,	*	*	*
64	3	**Lombardia**	Ceresara	MANTOVA AMBIENTE SRL	TMB	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	26/08/2019	*	*	di rifiuti CER 19.12.12 presenti nella fossa di scarico	*	27,3 t.	*
65	3	**Lombardia**	Ceriano Laghetto	AXSE SRL		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	28/12/2018	31/12/2017	362	incendio di un fusto contenenti dei solventi	*	*	*
66	3	**Lombardia**	Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	22/06/2018	07/09/2017	288	una mole impèressionante di rifiuti eterogenei	*	*	*
67	3	**Lombardia**	Mortara	EREDI BERTE' ANTONINO srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	06/09/2017	31/12/2015	615	una mole impèressionante di rifiuti eterogenei	*	*	*
68	3	**Lombardia**	Angera	NUOVA CLEAN SRL		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	21/07/2017	*	*	L'incendio alle ecoballe composte da carta, cartone e plastica alimentare.	*	*	*
69	4	**Veneto**	Sant'Angelo di Piove di Sacco	De Zuanni Ecologia srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/07	27/05/2018	*	*	*	*	300 t. ca.	*
70	4	**Veneto**	Casale di Scodosia	Stil Decor s.r.l.	DEPOSITO TEMPORANEO	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	18/09/2018	*	*	*	*	*	*
71	4	**Veneto**	Casale di Scodosia	Stil Decor s.r.l.	DEPOSITO TEMPORANEO	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	29/12/2018	*	*	Scarti produzione mobili	*	*	*
72	4	**Veneto**	Montegrotto Terme	Terme Recuperi s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	29/06/2019	01/01/2017	909	CArta-imballaggi legno e plastica	*	*	*
73	4	**Veneto**	Rovigo	Nuova Amit s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	19/02/2018	*	*	Compost	*	90 t. ca.	*
74	4	**Veneto**	Stienta	F&G di Ghidoni s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	17/11/2018	*	*	Frazioni di verde	*	*	*
75	4	**Veneto**	Motta Livenza	Centro risorse s.r.l		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	21/04/2018	*	*	*	*	*	*
76	4	**Veneto**	Maser	Marcon s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	19/07/2018	*	*	Vernici e solventi organici	*	*	*
77	4	**Veneto**	Noventa di Piave	Nekta Ambiente s.r.l		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	11/03/2019	01/01/2017	799	Carboni da filtrazione sig. elettroniche	*	7 t. ca.	*
78	4	**Veneto**	San Donà di Piave	Se.Fi. Ambiente s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2009	23/04/2018	*	*	Vernici-solventi-imballaggi-RAEE	*	*	*
79	4	**Veneto**	Venezia Fusina	Ecoprogetto s.r.l		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2010	01/05/2018	*	*	*	*	*	*
80	4	**Veneto**	Venezia Porto Marghera	Simar s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2011	05/06/2018	*	*	*	*	*	*
81	4	**Veneto**	Povegliano V.	Sev s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	15/04/2018	*	*	Imballaggi-assorbenti-stracci	3000 mc	*	*
82	5	**Prov. Aut. Bolzano**	Vadena	Eco Center SpA	discarica società Eco Center SpA	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	02/08/2019	05/06/2019	58	Imballaggi	*	*	*
83	5	**Prov. Aut. Bolzano**	Bronzolo	Sudtirolfer Srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	02/06/2019	24/10/2018	221	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	*	*	*
84	5	**Prov. Aut. Bolzano**	Bronzolo	Sudtirolfer Srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/07	03/09/2019	06/06/2019	89	CER 191212	*	*	*

85	6	**Prov. Aut Trento**	Rovereto	Pasina s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	02/03/2019	23/09/2015	1256	cenere-organico	2 mc	*	*
86	7	**Friuli venezia giulia**	Sedegliano	Ca. metal. Srl		Art. 214 D. Lgs. N. 152/07	25/12/2018	26/04/2016	973	CER 191202	*	800 t.	*
87	7	**Friuli venezia giulia**	Aviano	SNUA srl		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	12/10/2019	09/06/2018	490	rifiuti urbani ingombranti e assimilati	300 mc	*	*
88	8	**Liguria**	Sanremo	Recup Fer s.r.l.		Art. 208 D.Lgs. 152/06	25/10/2017	*	*	Imballaggi in plastica-carta-legno-pneumatici	*	*	*
89	8	**Liguria**	Cisano sul Neva	L.R.T. (ex SARR srl)		Art. 208 D.Lgs. 152/06	19/02/2017	*	*	imballaggi misti	*	*	*
90	8	**Liguria**	Cisano sul Neva	SARR s.r.l.		Art. 208 D.Lgs. 152/06	22/04/2018	03/11/2017	170	191212	500 mc	*	*
91	8	**Liguria**	Toirano	Verde Liguria Riciclaggi		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	21/08/2017	*	*	Pneumatici-RAEE-veicoli fuoriuso bonificati	200 mc	*	*
92	8	**Liguria**	Cairo M.tte	F.G. Riciclaggi		Art. 208 D.Lgs. 152/06	07/01/2018	30/06/2015	922	19.12.12-20.02.01-16.01.03	10.400 mc	*	*
93	8	**Liguria**	Savona	F.G. Riciclaggi		Art. 208 D.Lgs. 152/06	23/02/2019	05/05/2016	1024	Carta-legno	200 mc	*	*
94	9	**Emilia Romagna**	Rimini	Herambiente s.p.a.		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	24/09/2017	13/06/2017	103	Rifiuti di cucina e mensa	*	60 t. ca.	*
95	9	**Emilia Romagna**	Forlì	Italbonifiche s.r.l.	Ricevimento ed accettazione rifiuto, stoccaggio e messa in riserva, miscelazione, trattament chimico fisico	All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	22/07/2019	22/01/2019	181	150202* - 150110*	*	5 t. ca.	*
96	9	**Emilia Romagna**	Longiano	Decarli auto s.n.c.		Art. 208 D. Lgs. 152/06	13/06/2018	06/12/2017	189	Batterie contenenti mercurio	*	1,5 t. ca.	*
97	9	**Emilia Romagna**	Forlì	Herambiente s.p.a.		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	13/01/2018	23/03/2016	661	Fossa di scarico inceneritore - RSU	*	*	*
98	9	**Emilia Romagna**	Sogliano sul Rubicone	La Cart s.r.l.		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	09/06/2018	10/09/2015	1003	RAEE	*	*	*
99	9	**Emilia Romagna**	Ravenna	Herambiente F3		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	06/04/2019	29/08/2018	220	*	*	*	*
100	9	**Emilia Romagna**	Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2009	01/07/2017	28/06/2017	3	Imballaggi-terre contaminate-gomme-RAEE-Mat.isolanti	*	*	*
101	9	**Emilia Romagna**	Ravenna	Hera Ambiente servizi industriali s.p.a.		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2010	03/11/2017	16/08/2017	79	Vernici-imballaggi pericolosi - 191211*	*	*	*
102	9	**Emilia Romagna**	Codigoro	Kastamonu Italia s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	14/07/2018	09/01/2018	186	Rifiuti lignei	*	30.000 t. ca.	*
103	9	**Emilia Romagna**	Jolanda di Savoia	Area Ambiente Crispa		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	19/08/2017	03/11/2016	289	RSU	*	*	*
104	9	**Emilia Romagna**	Jolanda di Savoia	Area Ambiente Crispa		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	25/07/2017	03/11/2016	264	RSU	*	*	*
105	9	**Emilia Romagna**	Imola	Hera Ambiente s.p.a.	ex Discarica Tremonti	All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	12/08/2017	20/03/2017	145	Pozzo biogas- rifiuti misti	*	*	*
106	9	**Emilia Romagna**	Finale Emilia	Ecoblock		Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	17/06/2019	05/10/2018	255	Pressa oleodinamica-serbatoio olio idraulico-filtri	*	*	*
107	9	**Emilia Romagna**	Finale Emilia	Ecoblock		Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	03/07/2018	17/06/2018	16	Pressa oleodinamica-serbatoio olio idraulico	*	*	*
108	9	**Emilia Romagna**	Mirandola	Aimag Discarica		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	22/08/2018	13/09/2017	343	RSU-coibentazioni frigoriferi	1000 mc	*	*
109	9	**Emilia Romagna**	Fossoli-Carpi	Aimag TMB		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	30/09/2018	27/10/2017	338	RSU	*	600 t ca.	*
110	9	**Emilia Romagna**	Fossoli-Carpi	Aimag Discarica		All A Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	17/11/2018	11/04/2017	585	RSU	30 mc	*	*
111	9	**Emilia Romagna**	Fiorano Modenese	Intereco		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	12/05/2019	11/04/2018	396	contenitori in plastica e ferro per sostanze pericolosi maniche di filtri alle emissioni ceramiche - stracci sporchi di olio	*	160 t. ca.	*
112	9	**Emilia Romagna**	Modena	Ricicla 3000		Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	09/06/2018	*	*	sovvallo da lavorazione carta e plastica	*	*	*
113	9	**Emilia Romagna**	Modena	Autodemolizioni Logagnani		Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	30/07/2019	*	*	*	*	*	*

114	9	**Emilia Romagna**	Modena	Hera Ambiente s.p.a.		Art. 208 D. Lgs. N. 152/06	03/03/2019	04/04/2018	333	Rifiuti speciali	*	200 t. ca.	*
115	9	**Emilia Romagna**	Bibbiano	CO2 s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	08/08/2019	23/03/2019	138	Imballaggi misti-rifiuti plastici	*	300 t. ca.	*
116	9	**Emilia Romagna**	Brescello	Gheo suolo e ambiente s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	07/08/2017	14/12/2016	236	Imballaggi in plastica-materiali misti	*	3200 t. ca.	*
117	9	**Emilia Romagna**	Piacenza	Bellioni Giuseppe		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	26/07/2019	25/09/2018	304	Carta-cartone	1000 mc	*	*
118	9	**Emilia Romagna**	Caorso	TRS Ecologia		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	28/06/2018	20/03/2018	100	*	*	320 t. ca.	*
119	10	**Toscana**	Pontedera	ECOACCIAI spa ora FORECO		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	26/06/2018	25/06/2018	1	fronte di discarica adibita al conferimento del car fluff	*	*	*
120	10	**Toscana**	Castelfranco di sotto - loc. GALLENO	LH KRAUSS srl		Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	21/09/2018	27/10/2013	1790	cassone contenente imballaggi con residui di sostanze pericolose	*	*	*
121	10	**Toscana**	Castelfranco di sotto	WASTE Recclyng		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	27/09/2018	11/09/2018	16	imballaggi misti, fondami di inchiostro, vernici, stracci e rifiuti solidi pericolosi	*	*	*
122	10	**Toscana**	Cascina	DISCARICA ABUSIVA	SCARTI Tessili	Situazione abusiva	15/01/2019	*	*	rifiuti tessili abbandonati e fibre tessili 040221	*	*	*
123	10	**Toscana**	Ospedaletto	WASTE Reciclyng		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	26/01/2019	11/09/2018	137	rifiuti pericolosi ai CER: 190204*;161105 *;050109*;150202*;150110*	*	80 t.	*
124	10	**Toscana**	Arezzo - loc. San Zeno	AISA IMPIANTI SpA		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	13/09/2017	13/07/2017	62	Cassone primario	*	*	*
125	10	**Toscana**	Foiano della Chiana	RAETECH srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	07/03/2019	12/02/2019	23	materiali gia lavorati (metalli non ferrosi, rame, schede elettroniche in plastica) rifiuti spec. Pericolosi (Monitor)	*	*	*
126	10	**Toscana**	SanGiovanni Val D'Arno	Autodemolizioni SaS di BOSCHI Ada		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	17/05/2019	25/01/2018	477	l'incendio ha interessato nr.5 veicoli, in attesa di demolizione	*	*	*
127	10	**Toscana**	Colle Val D'Elsa	RUGI srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	03/07/2018	23/03/2017	467	rifiuti derivanti dal trattamento meccanico degli stessi, carta, plastica e legno	*	*	*
128	10	**Toscana**	Monteriggioni	Rifiuti abbandonati abusiva	combustione rifiuti abbandonati	Situazione abusiva	11/04/2019	*	*	incendio di materassi in legno	*	*	*
129	10	**Toscana**	Siena- zona traversa romana aretina	Discarica abusiva	Discarica abusiva	Situazione abusiva	19/04/2019	*	*	scarti di legno, calcinacci, lamiere	*	*	*
130	10	**Toscana**	Piombino - loc. Ischia di Castro	RIMATERIA SpA		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	26/11/2018	15/11/2018	11	modeste quantità di sottovaglio da trattamento meccanico di rifiuti non pericolosi	*	*	*
131	10	**Toscana**	Carmignano - loc. COMEANA	ECOAMBIENTE srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	23/09/2019	09/09/2019	14	scarti tessili, materiali plastici	*	*	*
132	10	**Toscana**	Aulla - Loc. Albiano di Magra	COSTA Mauro SaS		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	29/07/2017	10/05/2017	80	principio di incendi in un'area di stoccaggio e selezione	*	*	*
133	10	**Toscana**	Pontassieve	BRUNELLESCHI INDUSTRIE spa	fallita	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	09/01/2018	23/02/2012	2147	locali abbandonai della fabbrica, legno, plastiche e 50 mq di tetto in fibrocemento	*	*	*
134	10	**Toscana**	Firenze- loc. Quaracchi	discarica abusiva	discarica abusiva	Situazione abusiva	03/03/2019	05/05/2011	2859	cumulo di rifiuti eterogenei tra cui anche pericolosi (RAEE, bombolette di gas)	*	*	*
135	11	**Marche**	Macerata	Orim s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	07/07/2018	22/03/2018	107	*	*	1000 t. ca.	*
136	11	**Marche**	Tavullia	Marche Multiservizi		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	27/02/2019	14/11/2017	470	RSU	*	*	*
137	11	**Marche**	Montelabbate	Ecoeridania s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	14/09/2018	26/10/2017	323	pericolosi e non pericolosi	30 mc	*	*
138	12	**Umbria**	Perugia	Biondi Recuperi Ecologia s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2009	10/03/2019	23/10/2018	138	Vetro-carta-stracci-plastica-pneumatici fuori uso	*	*	*
139	13	**Lazio**	Pomezia	Eco X srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	05/05/2017	08/06/2011	2158	*	*	*	*
140	13	**Lazio**	Roma	Petrini Sergio		Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	01/06/2017	*	*	*	*	*	*
141	13	**Lazio**	Monterotondo	Tecnoservizi		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	27/08/2017	27/09/2012	1795	*	*	*	*
142	13	**Lazio**	Civitavecchia	Discarica abusiva		Situazione abusiva	16/07/2017	*	*	*	*	*	*

143	13	**Lazio**	Roma	E.Giovi srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	25/07/2017	13/02/2017	162	*	*	*	*
144	13	**Lazio**	Pomezia	4M Cutting Multiservice		Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	02/02/2018	*	*	*	*	*	*
145	13	**Lazio**	Pomezia	Pomezia Pneumatici		Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	04/03/2018	*	*	*	*	*	*
146	13	**Lazio**	Roma	Discarica abusiva		Situazione abusiva	02/04/2018	*	*	*	*	*	*
147	13	**Lazio**	Roma	Tecnogarden Service		Art. 208 D. Lgs. n 152 /06	15/07/2018	10/05/2012	2257	*	*	*	*
148	13	**Lazio**	Civitavecchia	Ecologia demolizioni		Art. 208 D. Lgs. n 152 /07	31/07/2018	*	*	*	*	*	*
149	13	**Lazio**	Ardea	Discarica abusiva		Situazione abusiva	18/09/2018	*	*	*	*	*	*
150	13	**Lazio**	Roma	AMA S.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	11/12/2018	31/01/2018	314	*	*	*	*
151	13	**Lazio**	Roma	Discarica abusiva		Situazione abusiva	15/03/2019	*	*	*	*	*	*
152	13	**Lazio**	Roma	AMA S.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	24/03/2019	29/11/2018	115	*	*	250 t. ca.	*
153	13	**Lazio**	Roma	Discarica abusiva		Situazione abusiva	25/04/2019	*	*	*	*	*	*
154	13	**Lazio**	Anzio	Discarica abusiva		Situazione abusiva	02/06/2019	*	*	*	*	*	*
155	13	**Lazio**	Roma	Centro Revisioni Eur Car	Comprende attività di smaltimento di pneumatici coinvolgimento di altre attività limitrofe	Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	11/07/2019	*	*	*	*	*	*
156	13	**Lazio**	Roma	Nuova autocarri 2000		Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	16/07/2019	*	*	*	*	*	*
157	13	**Lazio**	Zagarolo	Discarica abusiva		Situazione abusiva	18/07/2019	*	*	*	*	*	*
158	13	**Lazio**	Ardea	Punto gomme		Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	24/07/2019	*	*	*	*	*	*
159	13	**Lazio**	Latina	Nova Solai sas	dismesso	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	24/07/2019	*	*	Pneumatici	*	*	*
160	13	**Lazio**	Itri	Discarica abusiva		Situazione abusiva	04/07/2019	*	*	Mat. demolizione - RAEE - imballaggi - auto	*	*	*
161	13	**Lazio**	San Vittore del Lazio	ACEA Ambiente srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	25/10/2017	03/12/2013	1422	191211 - 160305	*	150 t. ca.	*
162	13	**Lazio**	Frosinone	M Eco Ri S. srl		Art. 208 D. Lgs. n 152 /06	23/06/2019	07/04/2015	1538	*	*	*	*
163	13	**Lazio**	Viterbo	Ecologia Viterbo srl		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	04/06/2017	03/10/2016	244	*	*	*	*
164	13	**Lazio**	Cittaducale	Torni Polimeri s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152 /06	02/03/2019	05/10/2015	1244	*	*	*	*
165	14	**Abruzzo**	Sant'Egidio alla Vibrata	Autodemolizioni Val Vibrata		Art. 208 D. Lgs. n 152 /06	01/08/2018	12/06/2013	1876	*	*	*	*
166	14	**Abruzzo**	Carsoli	Discarica abusiva		Situazione abusiva	19/03/2019	*	*	elettrodomestici, veicoli fuori uso, rottami, cassioni in cemento-amianto, bombole di gas e medicinali	*	*	*
167	14	**Abruzzo**	San Vincenzo Valle Roveto	Gea s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152 /06	02/07/2019	20/03/2013	2295	pneumatici, plastica, carta e cartone, alluminio, legno	*	*	*
168	14	**Abruzzo**	Orsogna	De Bellis Dario		Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	23/08/2019	18/06/2004	5544	parti di auto usate e pneumatici fuori uso	*	*	*
169	14	**Abruzzo**	Chieti	Airon Metal s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	31/05/2019	07/04/2016	1149	materiale metallico, materie plastiche e pneumatici fuori uso	30 mc	*	*
170	15	**Molise**	Pozzilli	ERREP TECNOLOGIE s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/07	27/05/2019	11/05/2018	381	Cenere e scorie (CER 100322 e 100309*)	15 mc	*	*
171	16	**Basilicata**	Tito	Ageco		Art. 208 D. Lgs. N. 152 /06	26/08/2017	*	*	*	*	*	*

172	17	**Campania**	S. Antonio Abate	Sb Ecology s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	12/06/2019	07/12/2018	187	Carta-cartoni-plastica	*	*	*
173	17	**Campania**	Calvano	Di Gennaro s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	25/07/2018	26/09/2017	302	carta, cartoni e plastica 1807 t. 16 03 05* (Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose)	*	8578 t. ca.	*
174	17	**Campania**	San Vitaliano	Ambiente s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	02/07/2018	*	*	Carta-cartoni-plastica	*	*	*
175	17	**Campania**	Bellona	Ilside s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	11/07/2017	*	*	Urbani e speciali pericolosi e non	*	1500 t. ca.	*
176	17	**Campania**	Pastorano	Gesia S.p.a.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	24/09/2018	21/06/2018	95	imballaggi misti	*	750 t. ca.	*
177	17	**Campania**	Marcianise	Lea s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	26/10/2018	12/10/2018	14	*	*	*	*
178	17	**Campania**	S. Maria Capua Vetere	Gisec s.r.l. s.t.i.r.		AIA Titolo III-bis D.lgs. 152/2006	01/11/2018	07/05/2018	178	191212	*	500 t. ca.	*
179	17	**Campania**	Villa Literno	Be.Ma. s.r.l.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	08/03/2019	20/09/2018	169	imballaggi-carta-cartone	*	380 t. ca.	*
180	17	**Campania**	Serino	De.FiAm s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.lgs. 152/2006	09/03/2019	*	*	*	*	*	*
181	17	**Campania**	Montefredane	Dentice Pantaleone		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	20/07/2018	*	*	*	*	*	*
182	17	**Campania**	Apollosa	Eco Service Sannita s.r.l.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	31/03/2018	*	*	Plastica-ingombranti-carta	*	20 t. ca.	*
183	17	**Campania**	Casalduini	Samte s.r.l.-s.t.i.r.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	23/08/2018	*	*		*	*	*
184	17	**Campania**	Battipaglia	Nappi sud s.p.a.		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	25/06/2018	*	*	*	*	*	*
185	18	**Puglia**	Modugno	Recuperi Pugliesi s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.lgs. 152/2006	06/05/2019	01/01/2019	125	Carta-tessili-RSU-plastica-legno	*	*	*
186	18	**Puglia**	Conversano	Lombardi ecologia		AIA Titolo III-bis D.lgs. 152/2007	01/07/2019	*	*	Storpaglie	*	*	*
187	18	**Puglia**	Bitonto	Ex capannone commerciale	società in fallimento	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	02/02/2018	*	*	Non determinabile	*	*	*
188	18	**Puglia**	Cavallino	Progetto Ambiente prov. Lecce s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.lgs. 152/2006	07/03/2019	01/05/2016	1040	Trituratore impianto	*	*	*
189	18	**Puglia**	Ugento	Progetto Ambiente Bacino Lecce tre s.r.l.		AIA Titolo III-bis D.lgs. 152/2007	01/08/2019	01/04/2016	1217	*	*	*	*
190	18	**Puglia**	Massafra	Cisa s.p.a.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	21/08/2018	10/07/2018	42	*	*	*	*
191	18	**Puglia**	Manduria	Discarica Abusiva		Situazione abusiva	22/07/2018	*	*	Carcasse auto, moto-cassoni-autocisterne PFU-Onduline di cemento amianto	*	*	*
192	18	**Puglia**	Taranto	Discarica Abusiva		Situazione abusiva	26/07/2018	*	*	Fibro cemento-pannelli fotovoltaici- mat di risulta	*	*	*
193	18	**Puglia**	Taranto	Capannone dismesso	propr. Comune di Taranto	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	25/05/2018	*	*	Materassi	*	*	*
194	18	**Puglia**	Manduria	Discarica Abusiva	sito di abbandono rifiuti	Situazione abusiva	22/09/2017	*	*	Rif. da demolizione- rif. vegetali-onduline amianto	*	1 t. ca.	*
195	18	**Puglia**	Sava	Discarica Abusiva		Situazione abusiva	05/10/2017	*	*	Amianto-RSU-PFU-rif. da demolizione-RAEE e ingombranti	*	*	*
196	18	**Puglia**	Palagiano	Discarica Abusiva		Situazione abusiva	28/02/2019	*	*	PFU- RSU- onduline amianto-big bag con residui di gomma	20 mc	*	*
197	18	**Puglia**	Taranto	Ecologica sud sevrizi s.r.l.	Autotrasportatore autorizzato di rifiuti Incendio di mezzo di trasporto avvenuto durante fase di parcheggio in corso di trasporto	Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	02/07/2017	*	*	Polveri da elettrofiltri provenienti da ILVA	*	*	*
198	18	**Puglia**	Trani	Cava Cortellino		Situazione abusiva	27/09/2017	*	*	Combustibile e oli lubrificanti	*	*	*
199	18	**Puglia**	Bisceglie	Cava abbandonata		Situazione abusiva	27/03/2019	*	*	Rifiuti da demolizione-pneumatici-oli	*	*	*
200	18	**Puglia**	Latiano	Discarica Abusiva		Situazione abusiva	03/07/2017	*	*	Pneumatici-plastica-scarti-fibrocemento	*	*	*

201	18	**Puglia**	Torre San Gennaro -Torchiarolo	Discarica Abusiva	sotto sequestro preventivo	Situazione abusiva	08/08/2017	*	*	Pneumatici-rif. da demolizione-plastica-fibrocemento	*	*	*
202	18	**Puglia**	Brindisi	Discarica Abusiva	Capannone dismesso	Situazione abusiva	08/01/2018	*	*	Rifiuti vari	*	*	*
203	18	**Puglia**	Foggia	Sito privato sotto sequestro	Sito privato recintato e sequestrato, interessato da abbandono di rifiuti	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	24/08/2017	*	*	*	*	*	*
204	18	**Puglia**	Foggia	Sito privato sotto sequestro	Sito privato recintato e sequestrato, interessato da abbandono di rifiuti	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	21/07/2018	*	*	*	*	*	*
205	18	**Puglia**	Foggia	Sito privato sotto sequestro	Sito privato recintato e sequestrato, interessato da abbandono di rifiuti	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	28/07/2019	*	*	*	*	*	*
206	19	**Calabria**	Saracena	Comune di Saracena	ex discarica	Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	24/08/2019	*	*	RSU-scarti edili	*	*	*
207	19	**Calabria**	Rende	Comune di Rende		Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	*	*	*	Geomembrane in plastica-telo in HDPE-rifiuti misti	*	*	*
208	19	**Calabria**	Gioia Tauro	Eco. ra.d. s.a.s.		Art. 208 D. Lgs. N. 152 /06	08/08/2017	14/07/2015	756	Imballaggi in carta, in plastica-gomma-vetro-ingombranti	*	*	*
209	20	**Sicilia**	Canicattì	Centro Comunale di Raccolta (CCR)		Art. 208 D. Lgs. N. 152 /07	05/08/2017	*	*	Materiale di scarto di origine vegetale	*	*	*
210	20	**Sicilia**	Z.I. Aragona/Favara	EKOT		Art. 214 D. Lgs. N. 152/05	07/01/2018	*	*	balle di plastica varie	*	*	*
211	20	**Sicilia**	Lampedusa e Linosa	CCR di Lampedusa		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	12/06/2019	*	*	Materiale di scarto di origine vegetale, RAEE, plastiche, rifiuti ingombranti, PFU	*	*	*
212	20	**Sicilia**	Mazzarino	EX discarica comunale RSU		Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	28/06/2017	*	*	Ricoprimento dell'ex discarica (capping) ed in particolare la geomembrana impermeabilizzante	*	*	*
213	20	**Sicilia**	Gela	Ex discarica comunale RSU di Gela, C.da Cipollina	Ex discarica comunale RSU di Gela, C.da Cipollina	Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	10/06/2019	*	*	*	*	*	*
214	20	**Sicilia**	Patti	PI.ECO. S.r.L.	verde e sfalci di potature	Art. 208 D. Lgs. n 152/06	01/07/2017	*	*	Rifiuti speciali non pericolosi e parte dei macchinari presenti in impianto	*	*	*
215	20	**Sicilia**	Località Torrente Pace	MESSINAMBIENTE S.p.A.		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	18/04/2017	*	*	plastica in balle, carta e cartone; automezzo lavacassonetti	*	200 t. ca.	*
216	20	**Sicilia**	Lipari	Ex discarica comunale RSU c.da Malupasso		Altre situazioni riconosciute legalmente nel campo dei rifiuti	03/08/2019	*	*	RSU indifferenziati	*	*	*
217	20	**Sicilia**	Bagheria	Ditta D'ALIA Salvatore		Art. 214 D. Lgs. N. 152/06	27/08/2019	*	*	PFU, parti di motori e/o ricambi, 24 autovetture da avviare a bonifica	*	*	*
218	20	**Sicilia**	viale Regione Siciliana SUD-EST	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato		Situazione abusiva	13/06/2019	*	*	Scarti di demolizione edilizia, PPU, onduline in conglomerato cementizio contenente amianto in fase di confezione, materiale vegetale, mobili dismessi	*	*	*
219	20	**Sicilia**	Baucina	Baucina Recycling Tyres		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	06/07/2017	*	*	big bags di materiale già tritato e privato del ferro armonico	*	*	*
220	20	**Sicilia**	Carini	SIDERMETAL srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/07	02/05/2017	*	*	Materiale vario, tra cui legno, plastica, carta e cartone	*	*	*
221	20	**Sicilia**	Santa Ninfa	SMACOM srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/08	15/07/2017	*	*	Pneumatici fuori uso	*	*	*
222	20	**Sicilia**	Alcamo	D'ANGELO Vincenzo srl		Art. 208 D. Lgs. n 152/09	30/07/2017	*	*	Capannone adibito alla raccolta della plastica, la platea per la raccolta del cartone e la platea per la raccolta del legname, 7 o 8 mq di rifiuti come resti di plastica e suoi derivati, materassi e truciolati carta e cartone, plastica tipo pet	*	*	*
223	20	**Sicilia**	Vittoria	Rifiuti abbandonati in sito non autorizzato		Situazione abusiva	04/07/2018	*	*	Rifiuti urbani combusti, costituiti da lattine in alluminio, bottiglie in vetro, sacchetti di plastica, meteriali inerti da demlizione e pannelli in cemento amianto	*	*	*
224	20	**Sicilia**	Ragusa	ATO Ragusa Ambiente S.p.A. (in liquidazione con Gestione Commissariale)	in liquidazione con Gestione Commissariale	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	07/07/2017	*	*	*	*	*	*
225	20	**Sicilia**	Scicli	C. da Cucco-Scicli		Situazione abusiva	06/06/2018	*	*	Scarti di demolizione edilizia, PPU, onduline in conglomerato cementizio contenente amianto in fase di confezione, materiale vegetale, mobili dismessi	*	*	*

226	20	**Sicilia**	Chiaramonte	SS 614 Km 14+300,		Situazione abusiva	08/09/2019	*	*	Rifiuti urbani, materiale da costruzione e rifiuti probabilmente costituiti da materiale contenente amianto	*	*	*
227	21	**Sardegna**	Capoterra	Tecnocasic-CAOP	Rifiuti urbani	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	01/07/2019	14/11/2018	229	*	*	*	*
228	21	**Sardegna**	Villacidro	Villacidrese Gomme	Commercio pneumatici	Altre situazioni riconosciute legalmente non operanti nel campo dei rifiuti	07/11/2017	*	*	pneumatici	*	*	*
229	21	**Sardegna**	Olbia	Consorzio industriale provinciale del nord est Sardegna (Cipnes)	Urbani e Non pericolosi	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	24/06/2017	30/06/2016	359	Secco indifferenziato TMB	*	*	*
230	21	**Sardegna**	Olbia	Consorzio industriale provinciale del nord est Sardegna (Cipnes)	Urbani e Non pericolosi	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	01/08/2018	08/11/2017	266	R3 e R13 (?)	*	*	*
231	21	**Sardegna**	Olbia	Consorzio industriale provinciale del nord est Sardegna (Cipnes)	Urbani e Non pericolosi	AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	01/07/2019	01/08/2018	334	Parte minima della discarica	*	*	*
232	21	**Sardegna**	Sassari- Scala Erre	Discarica Rifiuti Speciali		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2009	03/11/2018	03/04/2017	579	*	*	*	*
233	21	**Sardegna**	Porto Torres Z.I. La Marinella	E' AMBIENTE S.R.L.		Art. 210 D. Lgs. n 152/06	27/07/2019	*	*	*	*	*	*
234	21	**Sardegna**	Sassari- Scala Erre	Discarica R.S.U. Comunale		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	04/08/2019	28/09/2017	675	*	*	*	*
235	21	**Sardegna**	La Maddalena	Area Attrezzata di Raggruppamento ed Ecocentro		Art. 208 D. Lgs. n 152/06	28/01/2018	*	*	*	*	*	*
236	21	**Sardegna**	Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2006	30/07/2017	23/11/2015	615	Il secondo evento si verifica sulla sessa area del prima. La superficie interessata ammonta a circa 893 mq ed ha riguardato i seguenti CER: 070213,180306,170604,170201,170203,170802,191204 e 191211	*	*	*
237	21	**Sardegna**	Bolotana	Barbagia Ambiente S.R.L.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2007	19/09/2017	24/11/2015	665	Il secondo evento si verifica sulla sessa area del prima. La superficie interessata ammonta a circa 893 mq ed ha riguardato i seguenti CER: 070213,180306,170604,170201,170203,170802,191204 e 191212	*	*	*
238	21	**Sardegna**	Macomer	Consorzio Industriale Macomer Gestore Tessilo S.p.A.		AIA Titolo III-bis D.Lgs. 152/2008	30/04/2018	19/07/2017	285	l'incendio ha interessato dei macchinari e parti dei capannoni di maturazine e biostabilizzazione della frazione organica e, solo parzialmente cumuli di rifiuti.	*	*	*
239	21	**Sardegna**	Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPO)		AIA	02/09/2017	15/12/2015	627	L'incendio ha interessato il fronte della discarica per una lunghezza di 20 metri ed una profondità di circa 30 metri, all'interno della discarica di servizio II° Modulo.	*	*	*

1

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Gennaro Gervasio *(Svolgimento e conclusione)* 656

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 656

AUDIZIONI

Mercoledì 4 agosto 2021 – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 15.15.

Audizione del professor Gennaro Gervasio.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente,* propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente,* ringrazia il professor Gervasio per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17.05 alle 17.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori 657

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando *(Svolgimento e conclusione)* 657

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 658

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 658

Mercoledì 4 agosto 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, p*residente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, invitandolo a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Andrea ORLANDO, *Ministro del Lavoro e delle politiche sociali*, illustra i diversi ambiti di azione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione alla tematica degli affidamenti e dei minori fuori famiglia, le modalità di funzionamento dei relativi sistemi di raccolta dati, le principali problematiche aperte e le iniziative che intende assumere.

Intervengono per porre quesiti la deputata Celeste D'ARRANDO (M5S), la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), le deputate Stefania ASCARI (M5S) e Carla CANTONE (PD), la senatrice Maria RIZZOTTI (FIBP-UDC), il senatore Lucio MALAN (FdI), la deputata Rina DE LORENZO (LEU), le senatrici Paola BOLDRINI (PD) e Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*.

Andrea ORLANDO, *Ministro del Lavoro e delle politiche sociali* replica ai sinteticamente ai quesiti, riservandosi di inviare più dettagliate risposte scritte e di trasmettere alla Commissione la documentazione scritta richiamata nel corso del suo intervento.

Laura CAVANDOLI, *presidente,* ringrazia per la disponibilità il Ministro Andrea Orlando e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che, come concordato, il Ministro risponderà per scritto ai quesiti posti nel corso dell'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.55

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 agosto 2021. – Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

Comunicazioni della Presidente.

La seduta comincia alle 14.55.

Laura CAVANDOLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha proseguito nella riunione odierna l'esame delle proposte di collaborazione, che saranno formalizzate in una successiva riunione, e ha definito un programma di audizioni per le prossime sedute.

Comunica inoltre che l'operatività dell'archivio della Commissione sarà garantita dal luogotenente Vincenzo Di Rubbo.

Conformemente alla prassi la Commissione darà mandato al personale del nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché a quello addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta di procedere, ove necessario, all'informatizzazione degli atti prodotti dalla Commissione e della documentazione acquisita nel corso dell'inchiesta, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

Per quanto attiene alla designazione degli ufficiali di collegamento, comunica che il Comandante generale della Guardia di Finanza, con lettera del 20 luglio 2021, ha comunicato di aver individuato il tenente colonnello Filippo D'Albore come collegamento tra la Commissione e il Corpo. A tale proposito, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare corso all'incarico, che sarà perfezionato nelle prossime settimane.

Comunica infine che:

con lettera pervenuta il 20 luglio, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha trasmesso il documento finale, libero, dell'indagine conoscitiva sul sistema regionale di segnalazione e presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, di allontanamento dai nuclei familiari di appartenenza e della collocazione in comunità o affido;

nello stesso 20 luglio è stata acquisita la documentazione, libera, trasmessa dal Coordinamento nazionale delle Comunità di accoglienza, relativa ai disegni di legge di riforma dell'affido;

il 21 luglio 2021 è stato acquisito un esposto, riservato, trasmesso dall'avvocato Giovanni Bonotto;

il 26 luglio 2021 è stata acquisita la documentazione, libera, trasmessa dal Tavolo nazionale Affido a seguito dell'audizione svolta presso la Commissione;

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

GIUNTA PLENARIA 3

Comunicazioni del Presidente 3

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10) *(Esame e rinvio)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6ª Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 5

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 7

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243-A Governo, approvato dal Senato *(Esame e conclusione)* 7

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 11

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissioni 12

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 13

SEDE REFERENTE:

Istituzione di corti d'appello e di sezioni distaccate di corti d'appello. C. 768 Colletti, C. 820 Grimoldi, C. 2054 Perantoni e C. 3213 Turri 20

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Del Mastro Delle Vedove *(Esame e rinvio)* 24

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini *(Seguito esame e rinvio)* 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 38

ALLEGATO (Parere approvato) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00664 Grande: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente internazionale.

7-00709 Ehm: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afghane dopo il ritiro del contingente internazionale *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132)* 41

ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) 55

ALLEGATO 2 (Testo unificato approvato dalla Commissione) 58

7-00684 Palazzotto: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00698 Orsini: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00699 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00703 Quartapelle Procopio: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130)* 43

ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) 61

ALLEGATO 4 (Testo unificato approvato dalla Commissione) 63

7-00688 Fassino: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.

7-00696 Ehm: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19 *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00131)* 48

ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni presentato dal presidente Fassino e dalla deputata Siragusa e approvato dalla Commissione) 65

7-00700 Orsini: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.

7-00708 Quartapelle Procopio: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua *(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00133)* . 49

ALLEGATO 6 (Testo unificato delle risoluzioni presentato dai deputati Orsini e Quartapelle Procopio e approvato dalla Commissione) 67

7-00681 Boldrini: Sulla crisi israelo-palestinese *(Discussione e rinvio)* 49

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri,

C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)* 50

ALLEGATO 7 (Emendamenti presentati) 70

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 e abb. 1360 Benedetti e C. 531 Mura *(Seguito esame e conclusione)* 51

ALLEGATO 8 (Emendamento approvato) 72

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 3043 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 52

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 3044 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Incaricato d'Affari *ad interim* presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, Thomas Smitham, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 53

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle attività del Presidente della Commissione 53

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 53

Sulle modifiche alla composizione dei Comitati permanenti 54

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 74

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 86

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 75

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 79

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione

internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 81

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 81

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 83

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 267 (Rilievi alla VI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 84

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06534 Frassinetti: Sulla progressione giuridica ed economica dei DSGA delle scuole pubbliche 137

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 142

5-06533 Belotti: Sull'avvio in presenza dell'anno scolastico 2021-2022 137

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 143

5-06532 Di Giorgi: Sull'adozione di protocolli di prevenzione, protezione e controlli frequenti finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico in presenza 137

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 145

5-06535 Aprea: Sulle procedure adottate dagli uffici scolastici regionali per l'assegnazione dei posti del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017 138

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 147

5-06536 Carbonaro: Sulle misure da adottare per garantire nel prossimo anno scolastico la didattica in presenza 138

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 149

5-06537 Toccafondi: Sull'indizione del concorso abilitante per docenti 139

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 151

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 140

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 140

Interventi di fine seduta 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Audizione di rappresentanti di Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (APRI) (in videoconferenza), Consulta per le persone in difficoltà (CPD) e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus Aps (UICI) 153

Audizione di rappresentanti di Kyoto Club (in videoconferenza) e Legambiente 154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06570 Liuzzi: Selezione del modello di intervento dello Stato rispetto alla connettività nelle aree cosiddette grigie e nere 154

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 156

5-06571 Capitanio: Tempestiva attuazione del programma *Smarter Italy* 154

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 158

5-06572 Gariglio: Riapertura degli uffici postali nella regione Abruzzo, con particolare riferimento a quello di Collarmele 154

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

Audizione di rappresentanti della Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS), Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), Associazione Trasporti (ASSTRA) (in videoconferenza) e Sistema Trasporti (in videoconferenza) 155

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (in videoconferenza) 155

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica 155

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 163

ALLEGATO 1 (Parere favorevole) 166

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb. (Parere alla VI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 163

ALLEGATO 2 (Parere favorevole) 167

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame congiunto e rinvio)* ... 163

ALLEGATO 3 (Parere favorevole) 168

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 Baldelli *(Seguito esame e conclusione)* 164

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati *(Seguito esame e rinvio)* 164

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena *(Seguito esame e rinvio)* 164

RISOLUZIONI:

7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno *(Seguito della discussione e rinvio)* . 165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

AVVERTENZA 165

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 170

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice) 172

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 174

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 176

ALLEGATO (Proposte emendative) 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 400

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) 400

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 400

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 401

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 404

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 403

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 407

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 417

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato S. 1231 e abb. (Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 411

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 418

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. S. 1217 e abb. (Parere alla 10ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 413

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 419

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari. S. 869 (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 414

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 420

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 3044 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 414

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 421

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 416

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 422

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI *(Sottocommissione permanente per l'accesso)*

Esame di domande per l'accesso 423

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico 423

ALLEGATO (Delibera in materia di richieste di accesso) 424

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 431

Sui lavori della Commissione 431

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 » - *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI (Esame)* 431

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI *(Svolgimento)* 431

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 » - *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI (Seguito esame e approvazione)* 432

ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021) 434

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Calabria indette per il giorno .... » – *Relatore alla Commissione sen. BARACHINI (Esame e approvazione)* 432

ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021) 443

Seguito dell'esame proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai – *Relatore alla Commissione on. CAPITANIO (Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione)* 432

ALLEGATO 3 (Testo approvato nella seduta del 4 agosto 2021) 451

Seguito dell'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI *(Svolgimento)* . 433

Sulla pubblicazione dei quesiti 433

ALLEGATO 4 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (Dal N. 399/1859 Al N. 406/1878)) 453

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME 457

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI 457

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) Ambasciatrice Elisabetta Belloni 458

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 459

Audizione del vicepresidente di ANCE Confindustria, Piero Petrucco 459

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 459

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti *(Seguito dell'esame e conclusione)* 460

ALLEGATO (Relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti (Relatori: on. Vignaroli, sen. Ferrazzi, sen. Nugnes) 461

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

AUDIZIONI:

Audizione del professor Gennaro Gervasio *(Svolgimento e conclusione)* 656

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 656

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

Sulla pubblicità dei lavori 657

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando *(Svolgimento e conclusione)* 657

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 658

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 658

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0153980